



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

---

Anno XVII - 1930




SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1932 Anno X.









# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura e della Amministrazione

Provinciale di Salerno.

---

Anno XVII - 1930

(VIII - IX)

---

Compilatore :: :: :: :: ::  
:: Cav. D.r R. Ruggi d'Aragona

---

Prem. Stab. Tipografico  
DITTA CAV. ANTONIO VOLPE & Figli  
SALERNO  
1930

## Indice alfabetico-analitico

---

### ABBREVIAZIONI

---

A. — <i>Agricoltura</i>	L. — <i>Legge</i>
All. — <i>Alligato</i>	L. P. — <i>Lavori Pubblici</i>
C. — <i>Circolare</i>	M. — <i>Ministero</i>
Cop. — <i>Copertina</i>	O. — <i>Ordinanza</i>
D. — <i>Decreto</i>	P. — <i>Prefetto o prefettizio</i>
DD. PP. — <i>Depositi e prestiti</i>	Pag. — <i>Pagina o pagine</i>
E. A. — <i>Enti Autarchici</i>	P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i>
E. N. — <i>Economia Nazionale</i>	Q. — <i>Questore o Questura</i>
F. — <i>Finanza</i>	R. — <i>Regio o Reale</i>
Fas. — <i>Fascicolo</i>	Reg. — <i>Regolamento</i>
G. — <i>Giustizia</i>	T. — <i>Tesoro</i>
Gu. — <i>Guerra</i>	T. U. — <i>Testo Unico</i>
I. — <i>Interno</i>	V. — <i>Vedi</i>

---

N. B. — C. *circolare*, se non seguita da altri segni deve intendersi: circolare Prefetto di Salerno.

Le date dei provvedimenti enunziate col giorno e mese si riferiscono al corrente anno: col numero in **grassetto** dopo il provvedimento si indica la pagina e, se preceduto dall'abbreviazione Cop. s' indica la copertina del fascicolo, che il numero contrassegna. Es. Vigilanza sugli acquedotti C. 19 genn. n. 1034-**42**-leggi: Circolare Prefetto Salerno 19 gennaio 1930 n. 1034 pagina 42; Indebito uso del cappello e dei distintivi degli Alpini C. 19 marzo n. 911-**Cop. 8** leggi: Circolare Prefetto Salerno 19 marzo 1930 n. 11-copertina fascicolo 8.

---

# I N D I C E

## alfabetico - analitico

---

**Acquedotti.**

Vigilanza sugli acquedotti C. 19 genn. n. 1034-42.

**Acque minerali.** C. 31 ottobre n. 41696-412.

**Affissioni.**

Affissi pubblici, eliminazione e conservazione. C. 26 ago. n. 4991-350.

Servizio delle pubbliche affissioni e pubblicità affine. C. 6 nov. n. 41824-424.

**Affitti.**

Canoni di affitto dei fondi di proprietà degli enti locali. C. 5 nov. n. 38759-425.

**Acqui** (R. Stabilimento termale).

Concessione della cura gratuita e semigratuita. C. 25 febb. n. 7853-92.

**Alpini.**

Indebito uso del cappello e dei distintivi degli alpini. C. 19 marzo n. 911-Cop. 8.

**Amministrazioni pubbliche.**

Responsabilità civile delle pubbliche amministrazioni. *S. Mobilio*-357 e 373.

**Amnistie e indulti.**

Amnistie e indulti per reati comuni e militari. R. D. 1.º gennaio n. 1-I.

**Anagrafe** (v. Popolazione).**Animali da macello**, (v. Carni).

Assicurazione. C. 6 magg. n. 16628 Cop. 14.

**Architetti.** (v. Opere Pubbliche).**Ardesia.**

Ardesia artificiale. C. 2 nov. n. 41149-411.

**Artigiani ed Artigianato.**

1. Licenze di esercizio. C. 25 mar. n. 10858-Cop. 9.

2. Dipendenti padroni di bottega. C. 24 giu. n. 21185-248.

3. Botteghe artigiane. C. 12 lug. n. 26020-270.

**Aste, appalti ecc.**

1. Inscrizioni alle organizzazioni sindacali dei concorrenti

agli appalti. C. 30 mar. n. 9927-142. Tassa di bollo e legalizzazione. C. 27 dic. n. 47350. **Cop. 35.**

2. Esenzione della cauzione nei contratti di appalto degli enti locali. C. 26 giu. n. 23840-**Cop. 18.**

3. Appalti enti locali, forme. C. 29 sett. n. 36344-**353.**

4. Inserzioni avvisi di asta. Cop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

**Atti.** (v. Certificati).

Atti di governo. Spedizione. C. 1.º lug. n. 24834-**252.**

**Autorizzazioni.**

Autorizzazioni di polizia. Firma alle domande. C. 26 aprile n. 2711-**168.**

**Autoveicoli.** (v. Veicoli).

**Azienda autonoma della strada.** (v. Strade).

**Bagni d'Acqui.** (v. Acqui).

**Balilla.** (Opera Nazionale).

Coordinamento dei servizi sanitari. C. 24 ottobre n. 41298-**Coper. 30.**

**Benzina** e olii minerali.

1. Depositi di olii minerali e distributori di benzina. C. 30 genn. n. 3105-**55.**

2. Procedura per l'impianto di depositi di olii minerali. C. 4 apr. n. 2316-**155.**

3. Depositi di liquidi infiammabili. C. 22 luglio n. 4330-**Cop. 21.**

**Biglietti di Stato** ecc.

Cambio dei biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. C. 16 luglio n. 2167-**Cop. 21.**

**Bilanci, storni di fondi, verifiche di cassa.**

1. Bilancio comunale ed utilizzazione di boschi. C. 7 giugno n. 21642-**246.**

2. Verifiche di cassa. C. 24 sett. n. 37397-**354.**

3. Compilazione del bilancio comunale per l'esercizio 1931. C. 1.º ottobre n. 38391-**370.**

**Bilancie.**

Uso delle bilancie automatiche e semi automatiche. Cir. 21 genn. n. 50362-**41.**

**Bolli di contrassegno.** (v. Poste e Telegrafi).

**Boschi e Foreste.**

Vigilanza forestale. Servizi di pattuglie mobili. C. 12 dic. n. 47262. **Cop. 35.**

**Calendario, festività ecc.**

Calendario delle adunanze della Giunta Prov. Amm. e del Consiglio di Prefettura per l'anno 1930-Cop. 3.

Calendario 1931 del P. N. F. -C. 20 nov. n. 3494-461.

**Calmieri.** (v. Negozi di generi alimentari).

**Canoni.** (vedi Affitti).

Canoni agrari dei fondi di pertinenza degli enti locali. C. 16 sett. n. 34312-Cop. 26.

**Carni, macellazioni.**

1. Ordinanza ministeriale 15 nov. 1929 recante norme per la bollatura degli insaccati contenenti carni congelate C. 17 dicem. 1929 n. 49676-29.

2. Carni insaccate, obbligo del bollo metallico. D. P. S. 21 genn. n. 2458 43.

3. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato. C. 12 nov. 426.

4. Modificazioni al R. D. L. 19 maggio 1927 n. 868, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate. R. D. L. 26 settembre n. 1458 434.

5. R. D. 26 settembre 1930 n. 1456 che modifica quello del 1° maggio 1927 n. 808 recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate. C. 15 dic. n. 47430-466.

**Carta d'identità.**

Adempimenti per la rinnovazione. C. 17 marzo n. 1555-Cop.8.

**Caserte.**

Caserte R. Carabinieri. Ordinanze podestarili ai sensi dell'art. 153 della legge com. e prov. 4 febb. 1915 n. 148. C. 31 maggio n. 20608 218.

**Cassa Depositi e Prestiti.**

Deliberazioni enti locali concernenti servizi espletati nell'interesse degli enti stessi dalla Cassa Depositi e prestiti e dagli Istituti da essa amministrati. C. 27 dic. 1929 n. 46152-16.

Contributo agli Istituti di Previdenza della Cassa Depositi e Prestiti. C. 18 ott. n. 38317-Cop. 30.

**Casse di previdenza.** (v. Sanità 12, v. Impiegati).

**Cauzioni.** (v. Aste).

Corso medio dei titoli di Stato e garentiti dallo Stato per il secondo semestre 1929 da accettarsi in cauzione per il 1.° semestre 1930. C. M. F. 1.° febb. n. 199-Cop. 5.

id. del 1.° semestre 1930 da accettarsi in cauzione per il 2.° semestre 1930. C. M. F. 1.° agosto n. 4031-Cop. 23.

**Catasto.**

Dotazione delle mappe catastali. C. 5 apr. n. 1139 152.

**Cementi,**

Opere in cemento armato. C. 18 apr. n. 11359. **Cop. 12.**

**Certificati, (v. Cittadinanza).**

Certificati di cittadinanza e d' indigenza. C. 12 settem. num. 33084-344.

**Cittadinanza.**

1. Conferimento di cittadinanza onoraria. C. 23 febb. n. 639-69.
2. Perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana. C. 10 sett. n. 36698-352.

**Colonie estive.** C. 6 giugno n. 21939 **220.**

**Commercio. (disciplina del).**

1. Disciplina del commercio ambulante. C. 31 dic. 1929 n. 48129-29. C. 12 ott. 1930 n. 40189-402.

2. Licenze commerciali. Rinnovazione. C. 25 febb. n. 6940-70. C. 22 nov. n. 44064-443. Rinnovazione per l'anno 1931. C. 13 dic. n. 47425-**Cop. 35.**

3. Competenza delle commissioni comunali. C. 17 febr. n. 1767-70. C. 28 febb. n. 7691-**Cop. 7.**

4. Cauzioni commerciali. C. 22 marzo n. 10498-**Cop. 9;** C. 13 agosto n. 30568-**306;** C. 19 agosto n. 30569-**328.**

5. Licenza commerciale ai magazzini di vendita di generi di monopolio. C. 14 agosto n. 31138-**Cop. 23.**

6. Cambiavalute. C. 1° dic. n. 46118-**Cop. 34.**

**Commercio (Federazione Prov. Fascista)**

Elezione alle cariche. C. 21 dic. n. 3800-**Cop. 36.**

**Commissari Prefettizi, (v. Podestà)****Concordato con la S. Sede.**

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929 n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato R. D. 28 febb. n. 289-**234.**

**Concorsi ed esami.**

1. Concorsi nell'Amm. di P. S. C. 24 febb. n. 1373-**Cop. 6.**

2. 1.° concorso triennale per l'incremento zootecnico. C. 11 agosto n. 30760-**Cop. 23.**

3. Esami abilitazione funzioni commesso imposte di consumo. (v. Imposte di consumo).

4. Inserzione in sunto di bandi di concorso-**Cop. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.**

**Confraternite. (v. Opere Pie).**

**Congregazioni di Carità. (v. Opere Pie).**

**Congresso (X) eucaristico.**

Raccolta di offerte. C. 17 luglio n. 15284-316.

**Consorzi amministrativi.**

Consorzi amministrativi di esecuzione, manutenzione e contribuzione di opere idrauliche, di bonifica e di irrigazione. Esibizione di atti costitutivi per iscrizione in registro. C. 11 luglio n. 26878-271.

**Conti. (v. Opere Pie).****Contributi, sussidi, concorsi.**

1. *Agricoli*. Matricola contributi sindacali a carico dei lavoratori agricoli. C. 8 aprile n. 10205-144.

2. *Artigiani*. Contributi sindacali artigiani. C. 15 aprile num. 13951-Cop. 11.

3. *Incremento patrimonio zootecnico*. (contributo per il concorso nazionale triennale per l'). C. 22 lugl. n. 28422-288.

4. *Dopolavoro*. (Contributo a favore dell' O. N. D). C. 8 ott. n. 3110-389.

5. *Maternità e infanzia*. (Contributo delle Opere Pie all'O. M. I. per l'anno 1930). C. 18 agosto n. 31181-328.

6. *Opera Universitaria*. (Contributi all' O. U.). Ruoli, ricevuta dell'esattore. C. 25 genn. n. 653-Cop. 4.

7. *Proprietà edilizia*. (Contributi sindacali obbligatori a carico della). C. 31 marzo n. 11800-142.

8. *Tiro a segno nazionale*. Sussidio ordinario alle Sezioni. C. 11 ott. n. 37007-Cop. 30.

**Croce Rossa Italiana.**

1. Scarti d'archivio. C. 20 maggio n. 18848-207.

2. Cessione gratuita dei rifiuti di archivio ecc.. C. 25 luglio n. 27458-296.

3. Cessione delle liste permanenti del 1927. C. 14 agosto n. 30683-305.

**Culti. (v. Concordato con la S. Sede).****Dazi comunali e governativi. (v. Imposte di consumo)****Delegati podestarili.**

I delegati podestarili-F. *Larobina*-390.

**Dopolavoro. (v. Contributi)****Edilizia. (v. Opere Pubbliche).**

Commissioni edilizie comunali. Nomina dei rappresentanti dei geometri. C. 27 febb. n. 8520-86.

**Elezioni ed elettorato. (v. Croce Rossa Italiana).**

1. Liste elettorali, elenchi dei datori di lavoro dell'agricoltura. C. 9 genn. n. 50173-13.

2. Liste elettorali. Adempimenti delle associazioni sindacali. C. 9 genn. n. 52346-14.
3. Adempimenti elettorali. C. 27 genn. n. 44059-42.
4. Notizie statistiche sulle spese per il funzionamento dei seggi elettorali. C. 16 luglio n. 27191-266.
5. Servizio elettorale. C. 13 nov. n. 39845-423.
6. Liste elettorali-Revisione. C. 26 nov. n. 44414-441. Formazione elenchi 1.°, 2.° e 3.°. C. 26 nov. n. 45564-442. Revisione delle liste 1931. C. 10 dic. n. 47494-458.

### **Emigrazione.**

1. Movimento migratorio operaio in l'rovincia di Belluno. C. 1.° luglio n. 13417-253.
2. Movimento migratorio operaio verso Cotrone, non consigliabile. C. 7 ott. n. 17673-389.
3. Famiglie di lavoratori espatriati posteriormente al gennaio 1928. C. 20 nov. n. 6159-452,

### **Esattori ed esattorie.**

1. Redazione di cartelle, avvisi e bollette di pagamento. Pagamento di quote inferiori a lire 50. C. 11 febb.-67.
2. Morosità degli esattori. C. 6 ott. n. 37766-384.
3. Cauzione esattoriale. C. 25 nov. n. 42426-442.
4. Modifiche al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922 n. 1401 — R. D. L. 6 nov. 1930 n. 1465 — 445, 453.

### **Esercizi pubblici.** (v. Negozi di generi alimentari).

1. Verifica. C. 7 dic. n. 30772. 459.
2. Rinnovazione annuale licenze. C. 7 dic. n. 30772. 459.

### **Esportazioni ed Importazioni.**

Certificati per la esportazione di animali in Francia. C. 19 ott. n. 37619-403.

### **Estero.**

1. Nascite nel Regno di connazionali residenti all'estero. C. 17 marzo n. 10163-Cop. 8.
2. Invio di informazioni e di documenti relativi a connazionali ai R.R. Consolati. C. 28 mar. n. 1010-Cop. 11.
3. Eredità Vitale Michele. C. 12 apr. n. 1260-Cop. 11.

### **Farine.** (v. Pane).

### **Farmacie.**

Orario delle farmacie. C. 11 luglio n. 27263-267.

### **Fiere, mercati, esposizioni.**

Vigilanza zoiatrica sulle fiere e sui mercati del bestiame. C. 7 genn. n. 604-Cop. 1.

**Finanze enti locali.** (v. Imposte di consumo).

Peso pubblico. Regolamenti e tariffe-**275**.

Tasse comunali. Procedura per la riscossione. C. 30 luglio n. 26724-**292**.

Provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni. R. D. L. 30 ottobre n. 1472-**429**.

Tassa bestiame. Valore dei prezzi medii. C. 21 novembre n. 37739-**444**.

**Fiore** (festa del).

Festa del fiore, propaganda antitubercolare C. 22 aprile n. 14708-**Cop. 13**.

**Geologia.**

Comitato nazionale per la geologia. C. 21 agosto num. 32308-**Cop. 24**.

**Geometra.** (v. Edilizia).

Regolamento per la professione del geometra. Norme interpretative del Ministero di G. e G.. C. 10 febb. n. 41185-**82**.

**Ghiaccio.** (v. Sanità, alimenti).**Giunta Prov. Amm.** (v. Calendario).**Grano** (v. Pane).**Guerra nazionale.**

Distribuzione di distinzioni onorifiche di guerra. C. 27 mag. n. 1703-**208**.

**Impiegati e salariati.** (v. Sanità, Segretari comunali).

1. Corso di cultura ammin. per i funzionari degli enti locali. C. 30 dicem. 1929 n. 51000-**31**.

2. Elenco impiegati e salariati in servizio. C. 5 febbraio n. 4717-**66**.

3. Censimento impiegati. Cassa di previdenza. C. 25 dic. n. 45406. **464** — C. 18 dic. n. 45606-**Cop. 36** — C. 19 dic. n. 49107. **472**.

4. Contributo a favore dell' Istituto Naz. Impiegati E. L.-C. 30 luglio-**315**.

5. Riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali. R. D. L. 20 novem. 1930 n. 1491-**430**.

**Imposte di consumo.**

1. Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni di consumo e istituzione delle imposte di consumo.

a) *Disposizioni legislative* — R. D. L. 20 marzo n. 141-**116**, **129**, **145**, **157**; R. D. L. 30 aprile n. 432-**170**; L. 3 luglio n. 962, che converte in legge e modifica i due precedenti D. **303**; Eserzione

dall'imposta di consumo e dall'addizionale gover. dell'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 quintali e modifica dell'applicazione dell'imposta medesima sulle bevande alcooliche R. D. L. 30 settembre n. 1353-365.

b) *Disposizioni generali* — Norme per la compilazione delle tariffe delle imposte di consumo. C. 5 aprile n. 3514-134; Esecuzione del R. D. L. 30 aprile n. 432. C. 15 maggio n. 18902-185; Imposte di consumo, quesiti relativi. C. M. F. 22 maggio num. 8656 195; Aumento di aliquota e applicazione di tariffa superiore. Art. 4 e 5 del R. D. L. 30 aprile 1930 n. 432. C. M. F. 11 giugno n. 10116-243; Esenzione dall'imposta di consumo e dall'addizionale governativo dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare. C. M. F. 30 settembre n. 18908-366; C. 7 ottobre n. 38684-369. Tariffa delle imposte di consumo, istruzioni per la sua compilazione. R.R. d' A. 415.

c) *Vino ed uva* — Dichiarazione di vendita al minuto di vino ricavato dai propri fondi. Art. 206 legge P. S.. C. 28 febb. - 87; Imposta sul consumo del vino, C. 29 marzo n. 12148-128; C. 2 maggio n. 16881-173; trasporto di mosto, uve o vino da fondi siti in comune diverso da quello ove risiede il produttore. Cir. 12 maggio n. 1708, 184; Uve destinate al consumo come frutta. C. M. F. 19 agosto n. 16333, 317; uve e mosti destinati alla vinificazione. C. M. F. 7 agosto n. 17074-329, 341; vino donato dai produttori a frati questuanti di ordini religiosi. Esenzione da imposta. C. 16 settembre n. 35445 - Cop. 26; esenzione uva destinata vinificazione per uso familiare. C. 30 settembre n. 38255-Cop. 27; trasporto delle uve, facilitazioni durante il periodo della vendemmia D. P. S. 13 ottobre n. 39419-387; bevande vinose di minima gradazione alcoolica. C. 21 ottobre n. 40394-401; Tassa di scambio. Vini spumanti C. M. F. 16 dic. n. 22165 - 465.

d) *Alcool, acquavite e liquori* — C. M. F. 24 ottobre num. 20012-405.

e) *Birra, acque gassate e minerali* — Imposta sul consumo della birra, delle acque gassate e delle acque minerali artificiali. C. 12 apr. n. 5283-161; imposta sul consumo della birra, abbonamenti. C. 10 maggio n. 17945-186.

f) *Carni* — Imposta di consumo sulle carni conservate in iscatole. C. 30 aprile n. 16542-174.

g) *Materiali da costruzione* — Schema di regolamento per la riscossione dell'imposta sui materiali da costruzione-255.

h) *Energia elettrica per illuminazione* — L'imposta sul consumo della energia elettrica per l'illuminazione delle ferrovie e tramvie già dentro cinta. A. Telesca-299.

i) *Tassa foraggi* — Abolizione. C. 25 giugno n. 24319-247.

l) *Alberghi, trattorie e pensioni* — Imposta di consumo, eser-

centi alberghi, trattorie e pensioni. C. 7 aprile n. 12639-137; C. 23 aprile n. 15656-167.

m) *Produttore* — Imposte di consumo. Azienda agricola del produttore. C. 7 aprile n. 12639-138.

n) *Commerciante all'ingrosso* — Depositi commercianti ingrosso di imposte di consumo. C. 3 apr. n. 12583-138.

o) *Convenzioni di abbonamento e di contratto con gli esercenti e gli appaltatori. Revisione* — Convenzioni di abbonamento, criteri di revisione. C. 23 apr. n. 15990-167; Enti locali—revisione dei contratti in applicazione al R. D. L. 20 marzo n. 141. C. 14 giugno n. 22831-223; Sistemazione dei contratti di appalto in corso. C. M. F. 10 luglio n. 82355-277; revisione dei contratti di appalto. Cir. 22 ottobre n. 29219-400.

p) *Personale addetto alla riscossione* — Assunzione a posti vacanti. C. 8 aprile n. 13743-139; sistemazione del personale delle aziende daziarie. C. M. F. 18 aprile n. 5934-165; C. 14 maggio n. 17617-187.

q) *Classificazione comuni* — Tabella di classificazione di taluni comuni agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo. R. D. 12 maggio n. 577-265.

2. Statistiche daziariarie — Compilazione della statistica daziaria 1929. C. 18 aprile n. 15025-Cop. II; id. 1.° trimestre 1930. C. 30 aprile n. 16541-174.

3. Esami di abilitazione funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo. C. 21 settembre Cop. 27. Elenco degli aspiranti risultati idonei nella sessione ordinaria di novembre 1930-Cop. 32.

**Imposte dirette.** (v. Esattorie).

**Industrie nazionali.** (v. prodotti nazionali).

**Infortunii.**

Assicurazione contro gl' infortunii dei comunisti tenuti a prestazioni obbligatorie per manutenzioni stradali. C. 26 aprile num. 16076-174.

**Ingegneri.** (v. Opere Pubbliche).

**Inni nazionali.** (v. Musica),

**Invalidi.** (v. Opere pubbliche).

Estensione agli invalidi della Cassa Nazionale delle disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra. C. 25 settembre n. 35118-355.

**Istruzione pubblica.** (v. Scuole).

**Lampedine elettriche.** (v. Prodotti nazionali).

**Latte.** (vedi Sanità).

**Lavoro.**

1. Movimento migratorio a Genova per ricerca di lavoro. C. 28 marzo n. 6362-Cop. 10.

2. Denunce obbligatorie di operai assunti al lavoro. C. 5 agosto n. 4773-314.

**Leggi e decreti.**

Raccolta ufficiale. C. 27 marzo n. 11411-Cop. 10.

**Leva e servizi militari.**

Assistenza delle autorità comunali agli inscritti di leva. C. 14 ottobre-Cop. 31.

**Levatrici.** (v. Sanità).

**Libretto colonico.** Decreto P. S. 13 ottobre-Cop. 29.

**Liquidi infiammabili** (depositi), v. Benzina.

**Lotterie.**

Lotterie in occasione di fiere e di feste patronali. Cir. 12 novembre n. 42934-428.

**Macellazioni.** (v. Carni).

**Matrimoni.** (v. Stato civile).

**Medici chirurghi.** (v. Sanità).

**Militari.** (v. Leva).

**Monumenti.**

Ispettori onorari dei monumenti. C. 16 giugno n. 1884-247.

**Monta pubblica.** (v. Stalloni).

**Mosche.** (v. Sanità).

**Mulini.**

1. Proroga termine rinnovazione licenza industria mulini. C. 28 gennaio Cop. 4.

2. Disciplina della macinazione. C. 12 maggio n. 17942-190.

3. Funzionamento dei mulini. Casi di intossicazione da piombo. C. 7 luglio n. 24455-268.

**Musica.**

Disciplina del suono degli inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici L. 13 genn. n. 3-61.

**Mutilati ed invalidi di guerra, reduci di guerra ecc.** (vedi Invalidi).

**Mutualità scolastica.** C. 13 nov. n. 40303-427.

**Negozi di generi alimentari.**

1. Divieto per la durata di un quinquennio dell'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari ed abolizione

dei calmieri. R. D. L. 19 maggio n. 774-233. C. 22 luglio num. 27700-279.

2. Licenze per la vendita del pane e vendita di generi alimentari all'ingrosso. C. 26 luglio n. 21818-281.

#### **Notizie e comunicazioni diverse.**

1. Nel personale della R. Prefettura. Cop. 5, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 23, 25, 28, 31, 32.

2. Nel personale della R. Questura-Cop. 32.

#### **Oli commestibili.**

Commercio di olii commestibili. C. 11 febb. n. 4050-68.

**Oli minerali.** (v. Benzina).

**Operai.** (v. Emigrazione, lavoro).

#### **Opere Pie.**

1. Nuova disciplina giuridica delle Confraternite. C. 8 maggio n. 7445-94.

2. Visite di orfanotrofi ed asili da parte di Suore Cilene. C. 17 luglio n. 26964-288.

3. Accertamento della situazione contabile delle Opere Pie. C. 24 settembre n. 37398-355,

4. Ricovero negli Ospedali di gestanti e puerpere. C. 19 novembre n. 42402-437.

#### **Opere pubbliche.**

1. Incarichi di competenza degl'ingegneri. C. 31 dicembre 1929-Cop. 1.

2. Opere di competenza degli architetti. C. 8 febbraio num. 4668-Cop. 5.

3. Norme per la revisione dei prezzi nei contratti di opere di edilizia scolastica. C. 6 febb. n. 50700-67.

4. Edifici scolastici eseguiti senza finanziamento governativo. C. 7 febb. n. 239-68.

5. Invalidi di guerra. Prestazioni di opere comunali e provinciali obbligatorie. C. 13 aprile n. 24703-306.

6. Edilizia scolastica. C. 15 agosto n. 27547-321,

7. Opere di risanamento edilizio. C. 12 nov. n. 3417-421.

8. Esecuzione di opere da parte degli enti locali. Indicazioni concernenti materiali da costruzione contenute nei capitolati di appalto. (C. 18 dic. n. 47393-Cop. 36)

**Ospedali.** (v. Opere Pie).

**Ostetriche.** (vedi Levatrici).

#### **Pane.**

1. Celebrazione del pane. C. 10 genn. n. 5306-23.

2. Licenze di panificazione. Rinnovazioni pel 1930, proroga.

C. 19 febb. n. 6679-84. Tassa di concessione governativa. C. 3 giugno n. 20837-219.

3. Denuncia trebbiatrici e censimento grano trebbiato a macchina. C. 7 giugno n. 21107-Cop, 17.

4 Accertamento del grano trebbiato a macchina. R. D. 7 aprile n. 662-221.

5. Vigilanza sulla farina e sulla panificazione. C. 5 agosto n. 29395-294.

#### **Partito nazionale fascista.**

Approvazione dello statuto. R. D. 20 dicembre 1929 n. 2137-3.

#### **Passaporti.**

1. Passaporti per l'estero. C. 9 luglio n. 3592-267.

2. Passaporti. Tassa di rilascio. C. 1.º settembre n. 5129-338.

#### **Pesca.**

Licenza di pesca in acque dolci pel 1930. C. 11 gennaio n. 52282-32. C. 28 febb. 1930 n. 7861-Cop, 7.

**Peso pubblico.** (v. Finanze enti locali).

#### **Podestà e Commissari Prefettizi.**

Elenco dei Podestà e dei Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia in ufficio al 1.º gennaio 1930-45-Cop. 4.

#### **Polizia urbana e rurale.**

Regolamento. C. 12 settembre n. 34986-346.

#### **Popolazione, statistiche ecc.**

1. Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione in ciascun comune del Regno. R. D. 2 dic. 1929 n. 2132-17, 33, 49. C. 27 genn. 1930 n. 2653-Cop. 3. C. 16 febb. 1930 n. 4152-62.

2. Invio verbale verifica registro di popolazione. C. 17 febb. n. 2653-Cop. 5.

3. Tenuta dei registri di popolazione. C. 26 giugno n. 23302-245. C. 18 agosto-305. C. 20 ottobre n. 40273-329.

#### **Porto d'armi.**

Licenze. C. 28 ottobre n. 4494-411.

#### **Poste, telegrafi, telefoni.**

Bolli di contrassegno per la esenzione delle tasse postali. C. 30 settembre n. 2929-372.

#### **Prefetto.**

Commiato del Prefetto De Biase. C. 6 maggio-169.

Assunzione di funzioni del Prefetto Dinale. C. 16 maggio-182.

Commiato del Prefetto Dinale. C. 9 agosto n. 2451-289.

Assunzione di funzioni del Prefetto Soprano. C. 11 agosto-301.

**Prestazioni e prestatori di opere.** (v. Opere Pubbliche).

**Prezzi, calmieri ecc.** (v. Negozi di generi alimentari).

Cartellini indicatori dei prezzi di vendita. C. 28 maggio n. 20488-208.

Riduzione del costo della vita. C. 25 nov. n. 3518-436.

Riduzione delle pigioni. C. 5 dic. n. 2565. **Cop. 34.** C. 16 dic. n. 3518-463.

**Privative industriali.**

Domande, tasse di bollo. C. 9 aprile n. 12213-153.

**Prodotti nazionali.**

Lampade elettriche. Preferenza prodotti nazionali. C. 3 maggio n. 16217-**Cop. 13.** C. 23 ottobre n. 40287-**Cop. 30.**

**Professioni sanitarie.** (v. Sanità).

**Pubblicazioni.**

Cop. 16, 18, 28, 31.

**Pubblicità.** (v. Affissioni).

**Requisizioni.**

Requisizioni locali stazioni ferroviarie per alloggiamenti militari. C. 1.º novembre n. 40775-414.

**Riso.**

Per il maggior consumo del riso. C. 28 luglio n. 2445-297. C. 24 nov. n. 44591-460.

**Sanità.**

a) *Adempimenti e servizi sanitari.*

Invio del bollettino sanitario mensile mod. 13. C. 5 dic. n. 45577-460.

Bollettino dello stato sanitario del bestiame del Regno. C. 22 dic. 1929 n. 49831-14.

Notizie statistiche sulla mortalità e morbilità del bestiame. C. 11 genn. n. 250-24. C. 8 aprile n. 13824-**Cop. 10.** C. 27 maggio n. 12027-205. C. 10 giugno n. 12027-224. C. 12 dic. n. 46807-462.

Assicurazione animali da macello. C. 11 genn. n. 564-27.

Accertamento dello stato sanitario del bestiame. C. 3 maggio n. 4261-**Cop. 13.**

Raccolta e invio di pratiche patologiche. C. 17 luglio-**Cop. 21.**

Polizia veterinaria. Distruzione di corpi di animali morti. C. 19 luglio n. 21262-286. C. 1.º agosto n. 25262-**Cop. 22.** C. 30 agosto n. 33100-**Cop. 25.**

Spedizione di materiali patologici e di bollettini sanitari. C. 5 agosto n. 29839-285. C. 17 settembre n. 34146-351.

b) *Alimenti, merci e strumenti chirurgici.*

Frodi nella torrefazione del caffè. C. 26 aprile n. 16075-192.

- Vendita di cinti erniari. C. 11 giugno n. 21495-225.  
 Produzione e smercio del ghiaccio. C. 17 luglio n. 26121-281  
 C. 17 agosto n. 26127-315.  
 (v. Olii commestibili)
- c) *Armadi farmaceutici.*  
 Tabella degli utensili e dei medicinali. C. 18 febbraio num. 6006-87.
- d) *Assistenza sanitaria.* (v. appresso Professioni sanitarie).  
 e) *Comitato provinciale antimalarico.*  
 Funzionamento C. 24 luglio n. 22875-284.  
 f) *Consiglio Provinciale di Sanità.*  
 Costituzione per il triennio 1930-33-Cop. 18.  
 g) *Importazioni dall'estero.*  
 Importazioni di animali dall'estero, periodo di osservazione  
 C. 28 aprile n. 15686-176. D. 12 agosto 1930 n. 1839-307.  
 Modifica dell'art. 34 del regolamento di polizia sanitaria zoiatrica. Vigilanza sanitaria degli animali esportati dall'estero. C. 12 agosto n. 1839-308.
- h) *Laboratori Chimici e laboratori farmaceutici.* C. 30 gennaio n. 1774-55.  
 i) *Latte.*  
 Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto. C. 16 gen. 1669-Cop. 2. C. 1.º maggio n. 16240-180.  
 Produzioni caratteristiche. Consumo del latte. C. 8 gennaio n. 716-23.  
 Compensi per servizi di vigilanza sanitaria e zoiatrica. C. 28 dic. 1929 n. 50165-32. C. 9 agosto n. 25092-312.  
 Notizie sulla produzione e sul consumo del latte. C. 8 febr. n. 4704-Cop. 4.  
 Centrali da latte. C. 20 maggio n. 18985-219.
- 1) *Malattie infettive.*  
 Afta epizootica, profilassi. C. 2 febb. n. 4261-Cop. 4.  
 Cancro (lotta contro il). C. 11 gen. n. 1200-60.  
 Carbonchio. Profilassi immunitaria anticarbonchiosa. Cir. 22 marzo n. 2859-Cop. 9. C. 1.º agosto n. 29394-316. C. 27 settembre n. 37744-385.  
 Difterite (v. Vaccinazioni).  
 Malaria (lotta contro la). C. 12 marzo n. 9721-III. C. 28 agosto n. 33785-335. Carta topo-malarica, C. 19 luglio n. 28592-285.  
 Profilassi delle malattie infettive. Contumacia. C. 20 aprile n. 39919-Cop. 24.  
 Rabbia canina, profilassi. C. 7 gen. n. 609-Cop. 1. C. 6 agosto n. 30828-310; notizie trimestrali circa accalappiamento e abbattimento cani. C. 17 settembre n. 36619-356.  
 Setticemia emorragica nei bovini. C. 24 marzo n. 11611-125.  
 Vaginite granulosa nei bovini. C. 28 agosto n. 33546-Cop. 25.  
 Sterilità bovine. C. 23 dic. n. 46783. 469.

m) *Mosche.*

Lotta contro le mosche. C. 10 febb. n. 4279-Cop. 5.

n) *Medicinali.*

Farmacopea ufficiale del Regno, tabelle di libera vendita. V<sup>a</sup> ediz. C. 3 gennaio n. 52202-Cop. 1; C. 5 marzo n. 8192-Cop. 7; C. 28 aprile n. 16072-177.

Chinino di Stato, colorazione in bleu del chinino in tavolette ceduto agli Enti a prezzo di favore. C. 4 luglio n. 25232-254.

Officine di produzione di specialità medicinali. Avviso preventivo. C. 18 agosto n. 21180-326.

Prodotti farmaceutici. Preferenza all'industria nazionale. C. 24 novembre n. 44629-Cop. 33.

Tariffe medicinali. Riduzione di prezzi. D. P. S. 23 novembre n. 45454-444.

o) *Professioni sanitarie.*

Vendita degli occhiali protettivi. C. 6 febb. n. 3261-Cop. 4.

Nuova sessione di esami di abilitazione allo esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. C. 30 genn. n. 2050-58; C. 1.º aprile n. 12115-Cop. 11.

Inscrizione dei dentisti abilitati agli ordini dei medici. C. 19 febbraio n. 6218-Cop. 6.

Attuazione del regolamento sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. C. 1.º aprile n. 12115-Cop. 11.

p) *Sanitarii condotti.*

Congedi per motivo di studio. C. 3 gennaio n. 52272-Cop. 1. per altri motivi. C. 23 novembre n. 45000-441.

Concorsi per la nomina dei medici condotti e dei veterinari comunali. C. 5 febbraio n. 3357-57.

Censimento sanitari iscritti alla Cassa di Previdenza. C. 21 febbraio n. 7153-84.

Compenso spettante ai veterinari per visite delle vacche e delle capre destinate alla produzione del latte per consumo diretto. C. 21 giugno n. 23092-248.

q) *Stupefacenti.*

Nuovo elenco sostanze tossiche aventi azione stupefacente. C. 17 marzo n. 9939-107.

r) *Vaccinazioni.*

Prospetto vaccinazioni e rivaccinazioni. C. 13 febbraio num. 10176-Cop. 5.

Vaccinazione antidifterica. C. 28 febb. n. 351-97.

Vaccinazione Jenneriana. C. 6 maggio n. 16720-187.

Vaccinazione antitifica. C. 1.º sett. n. 34073-318; C. 1.º ottobre n. 37358-385.

**Scuole.** (v. Opere pubbliche, v. mutualità).

**Segretario comunale.**

1. Personale dei segretari comunali della Provincia.

Aspettative **Cop. 5 e 9.**

Dimissioni **Cop. 1 e 2.**

Incarichi provvisori e reggenze - **Cop. 1, 2, 5, 6, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 31, 36.**

Promozioni—**Cop. 6 e 13.**

Riammissioni in servizio—**Cop. 13.**

Trasferimenti e destinazioni—**Cop. 6, 7, 12, 17, 18, 22, 24, 31, 36.**

2. Notizie statistiche dell'applicazione della legge di statizzazione al 31 dicembre 1929 nella Prov. di Salerno. **Cop. 2.**

3. Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Temi per le prove scritte dei giorni 9, 10 e 11 genn. 1930. **Cop. 2.** Risultato esami, elenco approvato. **Cop. 15.**

4. Avviso di concorso pei posti di grado VIII e VII. Termine per la presentazione delle domande. C. 22 febb. n. 6875-69.

5. Commissione giudicatrice dei titoli del concorso a due posti di Segretario di grado VI. **Cop. 34.**

6. Alloggi gratuiti di segretari comunali. Valutazione agli effetti dello art. 14 comma 5.° del R. D. 17 agosto 1928 n. 1953. C. 8 aprile n. 1521I **152.**

7. Sedi vacanti di segretari comunali C. 16 giugno n. 58-224.

8. Ruolo dei segretari comunali della Provincia di Salerno-**227;** rettifiche-**Cop. 18.**

9. Assicurazione integrativa. Carico della spesa nel caso di trasferimento ad altro comune. C. 28 giugno n. 24334-251.

10. I ruoli dei segretari comunali del Regno. *Rag. Davide Varaldi-272.*

11. Elenco delle sedi vacanti attualmente coperte da provvisori o reggenti **Cop. 32. Cop. 35.**

12. Segretari comunali provvisori. Riduzione del 12 % C. 17 dic. n. 332. **461.**

13. Note informative. C. 13 dic. 47900 **463.**

### **Sindacati.**

Sindacato fascista veterinari. C. 6 febb. n. 6259-**Cop. 4.**

### **Spese.**

Pagamenti di titoli di spesa a favore degli enti obbligati alla tenuta dei bollettari. C. 22 genn. n. 50780-39; C. 1.° agosto num. 26413 **290.**

Contabilità spese anticipate per conto dello Stato. C. 11 luglio n. 2719-**269.**

### **Sport, ginnastica, turismo, spettacoli,**

1. Giro aereo d'Italia. C. 25 marzo n. 1024-**Cop. 11.**

2. Disciplina delle manifestazioni sportive. C. 6 luglio num. 3959 **Cop. 19.**

3. Manifestazioni turistiche. C. 9 agosto n. 25396-**315.**

### **Stalloni privati.**

Elenco dei cavalli ed asini stalloni privati, C. 23 aprile n. 14588-**Cop. 11.**

**Stato Civile. (v. Estero).**

1. Facoltà al Pubblico Ministero di dispensare da impedimenti civili a contrarre matrimoni. R. D. 30 dic. 1929 n. 2231-85.
2. Celebrazioni di matrimoni tra connazionali residenti in Francia. C. 3 aprile n. 1501-141.
3. Certificazioni di matrimoni ufficiali di aeronautica. C. 1.º luglio n. 2045-253.

**Strade. (v. Infortuni).**

1. Strade statali. Osservanza dell'art. 4 del R. D. L. 2 dicembre 1928 n. 3179. C. 28 febb. n. 7179-Cop. 7.
2. Assunzione di operai da parte dell'Azienda autonoma della strada. C. 9 settembre n. 5175-348
3. Indicazioni stradali dei centri abitati. C. 26 settembre n. 36351-354.
4. Mutamenti denominazione vie e piazze. C. 25 nov. num. 43221-451.

**Tassa di bollo.**

1. Provvedimenti tributari in materia di tassa di bollo. R. D. L. 17 marzo n. 142-113.
2. Istanze e ricorsi presentati alle autorità, agli uffici governativi ed alle pubbliche amministrazioni. C. M. F. 26 settembre 1930 n. 65700-381.

**Tassa scambi e imposte minori.**

1. Norme concernenti l'applicazione e la riscossione delle tasse di scambio sui vini, mosti e uve da vino, nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino. D. M. F. 27 marzo n. 34630-193; C. M. F. 27 marzo 1930 n. 34631-202.
2. Tassa sugli scambi. Aliquota unica di lire 1-50 o/0. R. D. L. 29 giugno-249.

**Tassa speciale animali caprini.**

1. Ruoli. C. 18 febb. n. 5977-84; C. 28 luglio n. 27612-298, C. 16 dic. n. 47256-466.
2. Modificazioni al R. D. L. 16 genn. 1927 n. 100 — L. 3 luglio 1930 n. 1080-304.

**Tassa di fabbricazione.**

Tassa di fabbricazione spiriti e olii di semi. Aumenti. C. 17 febb. n. 6344 Cop. 5.

**Tassa sulle successioni e donazioni.**

Riforma della tassa sulle successioni e donazioni. R. D. L. 30 aprile n. 141-209.

**Teatri.**

Crisi nell'industria del teatro. C. 22 agosto n. 26718-Cop. 24.

**Tiro a segno. (v. Contributi).**

Inscrizioni alle Sezioni del tiro a segno naz. C. 29 nov. n. 36742 - Cop. 34.

Sussidio ordinario alle Sezioni del T. S. N. (C. 25 nov. n. 37007-461.

**Tributi.**

Lavoro notturno. C. 30 dicembre 1929 n. 50063-30.

**Tributi locali.** (v. Finanze enti locali).

**Ufficiali sanitari.** (v. Sanità).

**Usi civici.**

Perenzione dei reclami in Corte di Appello in tema di usi civici. C. 12 nov. n. 42409-428.

**Uva.**

1. Festa dell'uva. C. 20 agosto n. 2725-320.

2. Trasporto delle uve. (v. Imposte di consumo).

**Valor civile.**

Ricompense al valor civile. C. 22 ottobre n. 3189-393.

**Veicoli, autoveicoli.**

1. R. D. 2 dicembre 1926 n. 3179. Facoltà agli allievi conducenti di condurre autoveicoli. C. 21 marzo n. 5266-Cop. 9.

2. Patenti di abilitazione di 1.º e di 2.º grado alla guida di autoveicoli. Requisiti fisici. Visus. R. D. 2 dicembre 1928 num. 3129. C. 21 marzo n. 4406-140.

3. Rimessa automobili, autoveicoli, autorizzazione Questore. C. 28 marzo n. 1876-143.

4. Norme di massima relative al servizio pubblico di autonoleggi. C. 21 marzo n. 49830-154.

5. Conducenti autoveicoli di noleggio e rimessa, C. 29 aprile n. 2710-Cop. 13.

6. Contravvenzioni al R. D. L. 2 dicembre 1928 n. 3129. Ritiro della licenza di circolazione e delle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli. C. 5 maggio n. 8202-Cop. 14.

7. Circolazione urbana. C. 12 giugno n. 22175-225.

8. Veicoli a trazione animale, applicazione di targa. C. 24 giugno n. 19492-Cop. 18. C. 1º dic. n. 45097. Cop. 34.

9. Esercitazioni di allievi conducenti autoveicoli. C. 1º luglio n. 23900 253.

10. Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. Tassametro. C. 15 luglio n. 24871-Cop. 20.

11. Servizi pubblici di trasporto e di autovetture di piazza e di rimessa. Regolamento. C. 28 nov. n. 44265-Cop. 34.

12. Tasse automobilistiche 1931. C. 12 dic. n. 46891-459.

13. Autoveicoli aventi una velocità non superiore ai 15 chilometri. C. 19 dic. n. 47824-Cop. 36

**Verifiche di cassa.** (v. Bilanci).

**Vino.** (v. Imposte di consumo).

1. Vini di debole gradazione. C. 1º aprile n. 12161-139.

2. Dati e notizie sulla produzione viti vinicola. C. 2 ottobre n. 33877-338.

**Viticultura.** (v. Vino).



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.

Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

1. Amnistia e indulto per reati comuni e militari (R. D. 1.º gennaio 1930 n. 1.)
2. Approvazione dello Statuto del Partito Nazionale Fascista (R. D. 20 dic. 1929 n. 2137.)

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

3. Liste elettorali. Elenchi dei datori di lavoro dell'agricoltura.
4. Liste elettorali. Adempimento delle associazioni sindacali.
5. Bollettino dello stato sanitario del bestiame del Regno.
6. Deliberazioni enti locali concernenti servizi espletati nell'interesse degli enti stessi dalla Cassa DD. e PP., dagli istituti da essa amministrati.
7. Sanitari condotti. Congedi per servizio di studio.
8. Opere pubbliche. Incarichi di competenza degli ingegneri.
9. Profilassi rabbia canina.
10. Vigilanza zoiatrica sulle fiere e sui mercati di bestiame.
11. Farmacopea Ufficiale del Regno. Tabella di libera vendita.

## COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura N. 7 a 11. — Personale dei Segretari Comunali — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

7. **Sanitari condotti. Congedi per motivo di studio.** (C. 3 gennaio 1930 n. 52272 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della provincia).

Nel Bollettino Amm. del 1929, a pagina 38, comunicai alle SS. LL. la circ. del Ministero dell' Interno relativa all' oggetto indicato a margine, e invitai le SS. LL. di facilitare la concessione dei congedi per motivi di studio.

Ora il Ministero ha rilevato che non tutti i comuni si sono compenetrati delle alte finalità alle quali la raccomandazione del Ministero era preordinata e che, talvolta pur consentendolo le condizioni del servizio, hanno negato la concessione di tali congedi.

Richiamo pertanto nuovamente l'attenzione delle SS. LL. sull'importanza che la preparazione scientifica ed il tirocinio pratico dei sanitari condotti hanno specialmente nei riflessi dell'azione che lo Stato svolge nel campo della prevenzione e della cura delle malattie sociali, e, in particolare, della tubercolosi.

Come è noto, lo Stato ha fatto sorgere appositi istituti di perfezionamento per lo studio di detta malattia, ed il Ministero dell' Interno ha istituito speciali borse di studio pei medici che intendono perfezionarsi nella lotta contro il terribile male; ma sarebbe assai dannoso se tali provvide istituzioni dovessero essere precluse proprio ai medici condotti, che rappresentano il fulcro della lotta che il Governo Nazionale tenacemente persegue contro così grave ed insidiosa malattia sociale.

Invito pertanto le SS. LL. di esaminare, indipendentemente dalle disposizioni esistenti nei capitolati di servizio, e sempre che le condizioni del servizio lo consentano, con la maggiore larghezza, le richieste dei medici condotti per la concessione di licenze straordinarie a scopo di studio, particolarmente quando tali licenze mirino al perfezionamento dello studio delle malattie diffuse e sociali e della tubercolosi, in ispecie, e a tener sempre presente l'alto interesse generale che i sanitari condotti siano tecnicamente preparati alle esigenze dei nuovi orizzonti e delle nuove portate della scienza medica.

La concessione di tali licenze va notificata sempre quindici giorni prima alla prefettura, come per i congedi ordinari.

In proposito saranno gradite precise assicurazioni.

*Il Prefetto* — DE BIASE

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

Pubblichiamo qui di seguito l'atto di clemenza Sovrana in occasione delle fauste nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte, amore ed orgoglio del popolo italiano, e ci uniamo al sentimento unanime nel formulare i più cari voti per la Sua felicità.

LA DIREZIONE

1. **Amnistia e indulto per reati comuni e militari.** (R. D. 1.º gennaio 1930 n. 1, pubb. G. U. 2 gennaio 1930 n. 1).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' concessuta amnistia per tutti i reati per i quali è comminata dalla legge una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ad un anno o una pena pecuniaria.

Se alla pena restrittiva della libertà personale sia congiunta una pena pecuniaria, l'amnistia si applica quando, convertita la pena pecuniaria a norma di legge, la durata complessiva della pena non superi un anno.

Art. 2 — E' altresì concessuta amnistia:

a) per i furti e le appropriazioni indebite, previsti negli articoli 402, 417, e 420, ultimo capoverso, del codice penale, semprechè il valore della cosa, che ha formato oggetto del reato, non superi le L. 500;

b) per le contravvenzioni, anche se previste in leggi speciali;

c) per le trasgressioni previste nel codice civile, nel codice

di procedura penale e nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato e nel relativo regolamento, per le quali sia stabilita una pena non superiore alla sospensione.

Art. 3. — Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli, sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e sono ridotte di egual tempo quelle superiori.

Sono condonate altresì le pene pecuniarie.

Se si tratta di reati previsti nelle leggi penali militari, commessi da militari, il condono e la riduzione sono estesi a due anni.

L'indulto si ha come non concesso quando chi ne ha beneficiato commetta un delitto entro il termine di anni cinque dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso di nuova condanna, si procede al cumulo delle pene a norma del codice penale.

Art. 4. — Sono esclusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni coloro che, al tempo del commesso reato, erano sottoposti alla vigilanza speciale dall'autorità di pubblica sicurezza, al confino di polizia o alla ammonizione o che avevano riportato due condanne per delitti a pene restrittive della libertà personale, di cui una superiore a tre mesi, ancorchè sia intervenuta amnistia o riabilitazione.

Art. 5. — Il presente decreto non si applica:

a) ai delitti di tradimento, spionaggio, diserzione, abbandono di posto, codardia, rivolta, mutilazione, previsti nelle leggi penali militari, e di renitenza alla leva;

b) ai delitti contro lo Stato, previsti nel capo 1.º, titolo 1.º, libro 2.º del codice penale, nonchè nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, e nei Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

c) ai delitti di associazione per delinquere, previsti negli articoli 248 e 249 del codice penale, di falsità in monete e in carte di pubblico credito, previsti nel capo 1.º, titolo 6.º, libro 2.º del codice penale, di omicidio previsto nell'art. 366 del codice penale, di furto previsto nell'art. 404, n. 12, del codice penale, e di

rapina, estorsione e ricatto, previsti negli articoli 406, 407, 408, 409, 410 e 411 del codice penale;

d) ai reati previsti nella legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 11 aprile 1929, n. 1086;

e) ai reati in materia finanziaria.

Art. 6. — Il presente decreto si applica anche alle colonie, per i reati commessi da cittadini metropolitani, e altresì alle Isole italiane dell' Egeo.

Art. 7. — L'applicazione e gli effetti benefici concessi col presente decreto sono regolati dalle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ed ha efficacia per i reati commessi fino alla sua data.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GRANDI — DE BONO  
GAZZERA — SIRIANNI — BALBO

2. Approvazione dello statuto del Partito Nazionale Fascista. (R. D. 20 dic. 1929 n. 2137, pubb. G. U. 21 dicembre 1929 n. 297).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto l' art. 6 della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, (1) e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;

Udito il Gran Consiglio del Fascismo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 449.

*Articolo unico.*—E' approvato lo statuto del Partito Nazionale Fascista unito al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

*Statuto del Partito Nazionale Fascista.*

Art. 1. Il P.N.F. è costituito da Fasci di combattimento, che sono raggruppati in Federazioni provinciali.

Il Fascio è l'organismo fondamentale, e deve raccogliere, intorno al Gagliardetto, gli Italiani più sicuri per fedeltà, per onestà, per coraggio, per intelletto.

I segretari federali, qualora ne ravvisino la necessità, sono autorizzati ad organizzare i Fasci in Sottosezioni o in Circoli rionali, retti da un fiduciario e da una consulta composta di cinque membri, ad uno dei quali saranno affidate le funzioni amministrative.

Ogni turbamento o contrasto nella vita del Fascio si ripercuote su tutti gli organismi e, in conseguenza, sulle attività morali, economiche e sociali che da essi sono regolate; non solo i dirigenti, pertanto, ma anche i gregari, devono sentire il peso di tale responsabilità.

I Fasci non possono essere sciolti senza l'autorizzazione del Segretario del Partito.

Art. 2. Il Gagliardetto è l'emblema del Fascio ed il simbolo della fede.

Ai Gagliardetti spetta, nelle cerimonie ufficiali, una scorta d'onore della M.V.S.N. comandata da un ufficiale.

A quello del Direttorio nazionale e delle Federazioni provinciali sono dovuti anche gli onori militari.

Art. 3. Il P.N.F. esplica la sua azione sotto la guida suprema del Duce e secondo le direttive segnate dal Gran Consiglio attraverso le sue gerarchie ed i suoi organi collegiali centrali e periferici.

I Gerarchi sono:

- 1.° il DUCE ;
- 2.° il Segretario del Partito ;
- 3.° i membri del Direttorio nazionale ;
- 4.° il segretario federale ;
- 5.° il segretario del Fascio di combattimento.

Gli organi collegiali sono:

- 1.° il Direttorio nazionale ;
- 2.° il Consiglio nazionale ;
- 3.° il Direttorio federale ;
- 4.° il Direttorio del Fascio di combattimento.

Art. 4. Il Direttorio nazionale, che è presieduto dal Segretario del Partito, è costituito da due vice segretari, da un segretario amministrativo e da sei membri.

Il Segretario del Partito ha la facoltà di valersi di più ispettori.

Il Segretario del Partito è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; è segretario del Gran Consiglio e può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri; è membro di diritto della Commissione Suprema di difesa, del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, del Consiglio nazionale delle corporazioni e del Comitato centrale corporativo; dura in carica tre anni.

I membri del Direttorio nazionale e gli ispettori vengono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Segretario del Partito e durano in carica tre anni.

Il Direttorio nazionale si riunisce presso il Duce, normalmente, una volta al mese, e, nella sede del Palazzo del Littorio, ogni qual volta il Segretario del Partito ne ravvisi la necessità.

Quando le riunioni del Direttorio del Partito sono presiedute dal Duce vi partecipano: il Ministro agli interni, il Comandante generale della M.V.S.N., il Ministro per le corporazioni e gli ispettori del Partito.

Alle riunioni presiedute dal Segretario del Partito partecipano il Sottosegretario di Stato agli interni, il Sottosegretario di Stato alle corporazioni, il Capo di Stato Maggiore della M. V. S. N.

Le deliberazioni vengono comunicate, in linea di massima, a mezzo del Foglio d'Ordini.

Art. 5. Il Consiglio nazionale è composto dai segretari federali.

I segretari federali vengono nominati e revocati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Segretario del Partito e durano in carica un anno.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Direttorio nazionale, per l'esame dell'attività del Partito e per ricevere norme generali di esecuzione.

E' presieduto dal Segretario del Partito.

Art. 6. L'anno fascista decorre dal 29 ottobre.

Art. 7. Il Segretario del Partito in base alle direttive del Gran Consiglio del Fascismo (istituito con legge del 9 dicembre 1928-VII, n. 2693), organo supremo sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922, che coordina e integra tutte le attività del Regime, impartisce le disposizioni per l'opera che devono svolgere gli organismi dipendenti, riservandosi il più ampio controllo, che esercita sia direttamente, sia a mezzo di suoi incaricati.

Presiede all'attività del Direttorio nazionale e della Segreteria politica e fissa le norme, con facoltà di procedere alle eventuali, necessarie modificazioni, per la istituzione ed il funzionamento degli uffici, che attualmente sono così ripartiti:

Segreteria politica;

Segreteria amministrativa;

Stampa e propaganda;

Sindacale;

Ispezioni e controllo-Associazioni dipendenti dal Partito;

Gruppi universitari fascisti;

Fasci femminili;

Professori ed assistenti universitari;  
Sportivo;  
Dopolavoro;  
Associazione Famiglie Caduti Fascisti;  
Storico;  
Archivio.

Nomina i Direttorii federali su proposta dei segretari federali.

Ha la facoltà, ogni qualvolta il segretario federale, in seguito a sua proposta, sia revocato, di sciogliere i Direttorii federali e di procedere alla nomina di un commissario straordinario.

Art. 8. Il Segretario del Partito controlla il funzionamento degli organi periferici, perchè ogni loro atto corrisponda allo spirito del Fascismo e collabora, con gli organi competenti, alla vigilanza dell'attività politica delle Confederazioni nazionali fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell'Ente nazionale della cooperazione; mantiene il collegamento con la Presidenza della Camera dei deputati, col Comando generale della M.V.S.N., con la Segreteria dei Fasci italiani all'estero.

Art. 9. Il segretario federale:

attuа le direttive ed esegue gli ordini del Direttorio nazionale;

vigila sull'attività dei Fasci di combattimento e su tutte le organizzazioni dipendenti dal Partito; mantiene il collegamento con i senatori e deputati fascisti e col Comando della M.V.S.N. nella Provincia;

convoca il Direttorio federale almeno una volta al mese, e, ogni sei mesi, i segretari dei Fasci, per esaminare ed illustrare i problemi della vita del Partito e quelli morali, sociali ed economici della Provincia;

controlla direttamente, o a mezzo di suoi incaricati, la tenuta degli schedari degli iscritti (federali e dei Fasci) e degli archivi.

Art. 10. Il segretario federale, che è anche il segretario po-

litico del Fascio del capoluogo, deve scegliere, tra i fascisti della Provincia, sette collaboratori, i quali, previa ratifica del Segretario del Partito, costituiscono il Direttorio federale, che ha attribuzioni meramente consultive.

A ciascun componente potrà affidare speciali incarichi, in rapporto alle varie branche di attività del Partito e degli organismi dipendenti.

Due di essi saranno rispettivamente incaricati di reggere la Segreteria federale (vice segretario federale) in assenza del segretario federale e la Segreteria federale amministrativa (segretario federale amministrativo).

Le cariche direttive provinciali non potranno essere affidate a coloro che non abbiano almeno cinque anni di appartenenza al Partito.

Art. 11. Il segretario federale nomina il segretario di ciascun Fascio di combattimento e questi, a sua volta, chiama a far parte del Direttorio cinque camerati, previa ratifica del segretario federale. Il numero dei componenti del Direttorio dei Fasci capoluogo è elevato da cinque a sette.

Uno dei membri è incaricato delle funzioni amministrative.

Presso la sede della Federazione deve essere istituito lo schedario degli iscritti in ciascun Fascio di combattimento.

Art. 12. Il segretario del Fascio di combattimento ha l'obbligo di conoscere i precedenti politici e morali, nonché i mezzi di vita di ciascun gregario e di esigere che, anche nello svolgimento dell'attività professionale, siano osservati lo spirito e la disciplina del Fascismo.

Il segretario del Fascio convocherà in assemblea i fascisti all'inizio dell'anno fascista per comunicare ed illustrare il programma che intende svolgere, concedendo ampia facoltà di discussione. Durante l'anno dovrà essere tenuta, nei mesi di maggio o giugno, almeno un'altra assemblea.

Farà pervenire al segretario federale una relazione sull'attività svolta durante il mese. La detta relazione sarà custodita negli

archivi della Federazione, a disposizione della Segreteria politica del Partito, che ne potrà fare richiesta in ogni momento.

Art. 13. Le tessere ai provenienti della Leva Fascista saranno consegnate nella sede di ogni Fascio, con cerimonia solenne, il 21 aprile.

I nuovi iscritti presteranno il giuramento davanti al segretario politico con la formula: « Giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e, se è necessario, col mio sangue la causa della Rivoluzione Fascista », e nello stesso giorno entreranno a far parte della M. V. S. N.

Ogni Fascio deve tenere aggiornato lo schedario degli iscritti.

Art. 14. Presso il Direttorio nazionale è istituita la Corte di disciplina, presieduta dal Segretario del Partito, il quale può delegare a presiederla un vice segretario. Essa è composta di due membri effettivi, due supplenti e di un segretario.

Alla Corte saranno deferiti soltanto i casi che il Segretario del Partito riterrà meritevoli di particolare esame.

Art. 15. Presso ogni Federazione è istituita una Commissione federale di disciplina, presieduta dal segretario federale e composta di cinque membri effettivi, due supplenti ed un segretario.

Allorchè la Commissione di disciplina dovrà giudicare ufficiali o militi della M.V.S.N. od elementi iscritti nelle varie associazioni, organizzazioni sindacali o cooperative, il segretario federale, previ accordi con i comandanti o dirigenti interessati, chiamerà a farne parte un ufficiale o un rappresentante delle dette associazioni od organizzazioni.

Art. 16. Il fascista che viene meno al suo dovere per indisciplinazione, o per deficienza delle qualità che costituiscono lo spirito fascista—Fede, Coraggio, Disciplina e Onestà—deve essere, salvo casi di assoluta urgenza, deferito alla Commissione federale di disciplina.

Art. 17. Le punizioni disciplinari sono :

1.° la deplorazione;

2.° la sospensione a tempo determinato (da un minimo di un mese ad un massimo di un anno);

3.° la sospensione a tempo indeterminato;

4.° il ritiro della tessera ;

5.° l'espulsione dal Partito.

Art. 18. Le puzioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 sono inflitte per mancanze disciplinari, che non escludano il ravvedimento. La sospensione a tempo indeterminato viene inoltre inflitta ogni qualvolta un fascista sia sottoposto a procedimento penale.

E' passibile del provvedimento del ritiro della tessera chiunque incorra in gravi mancanze disciplinari o dimostri di non possedere le qualità che costituiscono lo spirito fascista.

La punizione di cui al n. 5 è inflitta ai traditori della Causa del Fascismo ed a coloro che siano stati condannati per reati infamanti.

*Il fascista che viene espulso dal Partito deve essere messo al bando dalla vita pubblica.*

*La sua posizione non potrà essere suscettibile di revisione, salvo in caso di errore, risultante da fatti nuovi o da nuove prove e soltanto in seguito ad ordine del Duce.*

Art. 19. Nessuna punizione può essere proposta, se non dopo aver contestato gli addebiti e vagliato la difesa.

Art. 20. La proposta di punizione deve essere segnalata al gerarca superiore, fino al Segretario del Partito. Deve essere accompagnata da una breve, ma chiara motivazione e non può essere esecutiva e resa di pubblica ragione, salvo casi di assoluta urgenza, se non dopo la ratifica.

Il colpito ha diritto di ricorrere al Direttorio federale o al Direttorio nazionale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Non ha diritto di ricorrere quando il provvedimento sia stato preso direttamente dal Segretario del Partito.

Coloro che occupano cariche pubbliche di nomina governativa non possono essere soggetti a procedimenti nè a punizioni disciplinari finchè non abbiano lasciato le cariche stesse.

Le proposte di provvedimenti a loro carico saranno segnalate, in via riservata, alla Segreteria politica del Partito e da questa al Governo.

Art. 21. Il fascista sospeso ha l'obbligo di astenersi da ogni attività politica e non può far valere alcun diritto che gli derivi dalla sua qualità di fascista. Egli deve perciò depositare, entro 24 ore dalla notifica del provvedimento, la tessera e qualsiasi documento che valga a comprovare la sua appartenenza al Partito, nella segreteria amministrativa del Fascio nel quale è iscritto, dove resteranno custoditi fino a che durerà la sospensione.

Il fascista, a cui fu ritirata la tessera o che venne espulso, ha obbligo di dimettersi da tutte le cariche e deve restituire, entro 24 ore dalla notifica del provvedimento, la tessera e qualsiasi documento che valga a comprovare la sua appartenenza al Partito, alla Segreteria amministrativa del Fascio nel quale è iscritto.

Art. 22. Il Segretario del Partito, di propria iniziativa o a richiesta del segretario federale, ha la facoltà di riesaminare la posizione di coloro ai quali è stato inflitto il provvedimento, della sospensione o del ritiro della tessera.

Coloro che, dopo essere stati puniti col ritiro della tessera, si rendono meritevoli della riammissione, hanno diritto alla anzianità che era stata loro concessa all'atto della iscrizione.

I provvedimenti disciplinari, la loro cessazione o revoca, dovranno sempre essere iscritti nella cartella personale degli interessati.

Art. 23. Il segretario amministrativo amministra il patrimonio del Partito e provvede a fine d'anno alla formazione del bilancio consuntivo che sottopone all'esame ed alla approvazione del Direttorio nazionale.

E' incaricato dell'assunzione e della vigilanza del personale.

Esercita il controllo sulle gestioni amministrative delle Federazioni a mezzo dei suoi speciali incaricati e segue il funzionamento amministrativo delle varie Associazioni dipendenti dal Partito.

Il controllo sull'amministrazione e sulla contabilità del Partito è devoluto ad un Collegio di revisori di conti, composto di tre membri eletti anno per anno dal Direttorio nazionale all'infuori dei suoi componenti.

Ogni anno i revisori presenteranno al Direttorio nazionale la loro relazione collegiale.

Art. 24. Il segretario federale amministrativo ha in consegna e varie attività della Federazione e provvede alla custodia dei fondi liquidi presso quell'Istituto bancario che verrà stabilito d'accordo con la Segreteria amministrativa del Partito.

Provvede all'andamento amministrativo della Federazione sulle basi del bilancio preventivo; agli incassi ed ai pagamenti nei limiti delle somme stanziare in bilancio per i vari capitoli, ed in caso di eventuali spese straordinarie dovrà prendere accordi col segretario federale. E' responsabile della esatta tenuta dei libri contabili e provvede alla sorveglianza disciplinare sul personale dipendente. Compila i bilanci preventivi e consuntivi che deve presentare annualmente all'esame ed alla approvazione del Collegio dei sindaci, del Direttorio federale e del segretario amministrativo del Partito. Provvede direttamente od a mezzo di appositi incaricati alla amministrazione, alla sorveglianza ed al controllo delle gestioni dei Fasci, delle Delegazioni provinciali femminili e dei Gruppi universitari.

Art. 25. Il Direttorio nazionale emanerà, all'inizio di ogni anno fascista, le disposizioni concernenti il finanziamento delle Federazioni provinciali e dei Fasci.

Art. 26. Il segretario amministrativo del Fascio cura il ritiro delle tessere occorrenti per gli iscritti, presso la Segreteria provinciale amministrativa,

Ha in consegna le attività del Fascio ed i fondi liquidi dello stesso, che custodisce presso quell'Istituto bancario che stabilirà d'accordo con il segretario federale amministrativo.

Provvede, sulle basi del bilancio preventivo, che egli compilerà, e che il Direttorio approverà, agli incassi e pagamenti;

è responsabile dell'esatta tenuta dei libri contabili; esegue inoltre le disposizioni del segretario federale amministrativo.

A fine di anno presenta al Direttorio del Fascio ed al Direttorio federale il bilancio consuntivo approvato dal Collegio sindacale.

Art. 27. La tessera del P. N, F. viene rilasciata gratuitamente dai Fasci:

- a) ai grandi invalidi e mutilati della guerra e del Fascismo;
- b) alle famiglie dei Caduti fascisti;
- c) agli iscritti padri di famiglia con sette o più figli a carico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo,*

*Primo Ministro Segretario di Stato:*

MUSSOLINI.

## **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

3. Liste elettorali — Elenchi dei datori di lavoro dell'agricoltura. (C. 9 gennaio 1930 n.° 50173 ai Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Confederazione Naz. Fascista degli agricoltori ha chiesto di essere esonerata dalla trasmissione ai Comuni degli elenchi previsti dall'art. 13 della legge elettorale, potendo i dati relativi al pagamento del contributo sindacale dei datori dell'agricoltura rilevarsi dai Comuni direttamente, presso le esattorie delle imposte, da ruoli sia dell'imposta terreni che di quello sui redditi agrari e di R. M. sulle affittanze agricole.

Il Ministero dell'Interno ha riconosciuto pienamente giustificata la richiesta perchè, nulla essendo innovato al sistema di riscossione dei contributi sindacali suddetti, che viene tuttora eseguita a mezzo degli esattori comunali, questi sono tenuti a fornire le relative notizie mediante annotazioni sugli estratti degli elenchi di cui all'art. 11 della legge, come ne fa preciso obbligo il comma 4 del successivo art. 12.

La Confederazione suddetta rimane quindi esonerata dalla

trasmissione ai Comuni degli elenchi in parola, limitandosi ad adempiere a mezzo dei propri fiduciari comunali ad un semplice compito di collaborazione e di vigilanza nell'interesse dei suoi rappresentanti.

Ciò comunico ad opportuna notizia.

*pel Prefetto*—LICATA

**4. Liste elettorali — Adempimenti delle Associazioni Sindacali.** (C. 9 gennaio 1930 n. 52346 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Confederazione gen. fascista dell'Industria, a nome anche della Confederazione dei Sindacati fascisti dell'Industria, ha chiesto una proroga del termine stabilito dall'artic. 13 della legge elettorale per la trasmissione ai Comuni degli elenchi dei datori e prestatori di lavoro dalle medesime rappresentate, non essendo riuscita ad ultimare, entro il termine predetto, le complesse operazioni di coordinamento e di raccolta dei dati necessari.

Il Ministero dell'Interno, nell'intento di agevolare il compito delle Confederazioni suddette, avuto riguardo all'imponente numero di cittadini in esse inquadrati, ha concesso una proroga fino al 31 dicembre 1929 quale termine definitivo per il cennato adempimento. Nell'informare di ciò le SS. LL. avverto che tale proroga non deve in alcun modo ritardare o rallentare lo svolgimento delle operazioni di competenza delle SS. VV. che dovrà intanto procedere alla elaborazione dei dati di cui è in possesso, per passare poi a quella degli altri che saranno in seguito forniti, a mano a mano che perverranno, e ciò nei riguardi dell'esecuzione delle disposizioni di cui agli art.li 18 e 19 della legge elettorale politica.

*pel Prefetto*—LICATA

**5. Bollettino sullo stato sanitario del bestiame nel Regno.** (C. 22 dic. 1929 n. 49831 ai Podestà e Comm. Prefettizi della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« In relazione con altri rilevamenti statistici che col pros-

simo gennaio verranno eseguiti sulle varie epizootie ed anche in considerazione di quanto è stabilito dalle Convenzioni internazionali veterinarie, stipulate dal Nostro Paese, questo Ministero è venuto nella determinazione di trasformare, a datare dal 1. gennaio 1930, in bimensile, l'attuale « Bollettino settimanale sullo stato sanitario del bestiame nel Regno » stabilendo che i rilievi in esso riportati si riferiscano al periodo dal 1 al 15 e dal 16 alla fine di ogni mese.

Per quanto riguarda le norme per la compilazione e la spedizione di detti bollettini rimangono invariate quelle stabilite dai numeri 2 e 3 del paragrafo XX delle « Istruzioni » annesse al vigente regolamento di Polizia Veterinaria.

E' però da tener presente che l'invio del Bollettino da parte dei Comuni alle Prefetture dovrà avvenire nel giorno immediatamente successivo alla quindicina, cui esso si riferisce, e che l'invio del bollettino riassuntivo dalle Prefetture al Ministero dovrà avvenire non oltre il terzo giorno dal termine della quindicina stessa.

Per ciò che concerne i moduli, avvertesi che potranno essere utilizzati, fino ad esaurimento, quelli attualmente in uso, avendo cura di sostituire alla parola *settimanale* la parola *bimensile*.

Sulla necessità della rapida raccolta e trasmissione dei dati, la cui tempestiva pubblicazione interessa in ispecial modo nei riguardi commerciali con l'estero, questo Ministero insiste in maniera particolare e prega le EE. LL. di impartire al riguardo tassative disposizioni ».

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. su quanto sopra, informo che, non pervenendomi detto bollettino entro il 3.<sup>o</sup> giorno successivo alla quindicina cui si riferisce, sarò costretto, mio malgrado, mandare sul posto persona a ritirarlo a spese del Comune ritardatario.

Con l'occasione ricordo che, giusta le tassative disposizioni dell'art. 6 del reg. di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 N. 533, spetta alle SS. LL. di darne sollecita comunicazione, indipendentemente dallo invio del bollettino sanitario, di eventuali denunce di casi di malattie invettive e diffuse del bestiame.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — DE BIASE

6. **Deliberazioni enti locali concernenti servizi espletati nello interesse degli enti stessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e dagli Istituti da essa amministrati.** (C. 27 dic. 1929 n. 46152 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. 27 agosto scorso, n. 32876, (1) allo scopo di eliminare difficoltà ed equivoci da parte degli uffici depositari nello accertamento della regolarità delle deliberazioni concernenti lo svincolo di cauzioni e depositi effettuati presso la Cassa Depositi e Prestiti nello interesse dei Comuni, delle Provincie e delle Opere Pie, è stato disposto che le cennate deliberazioni debbano essere corredate da una dichiarazione rilasciata dal Podestà, sotto la personale responsabilità del segretario comunale, attestante « che la deliberazione è divenuta esecutoria a tutti gli effetti di legge ». E' stato prescritto altresì con la circ. predetta, che tale dichiarazione valevole per tutti i casi è cioè anche quando gli atti deliberativi siano soggetti a speciale approvazione, debba essere munita del « visto per conferma » del Prefetto, previo esame della legittimità dell'atto.

Perchè le finalità cui si ispirano le disposizioni suaccennate, possono essere conseguite anche nello esame da parte degli uffici finanziari competenti delle deliberazioni che, pur non concernendo la specifica materia dei depositi e delle cauzioni, riguardano tuttavia i servizi espletati dalla Cassa Depositi e Prestiti e dagli Istituti da essa amministrati nello interesse degli Enti locali, si ritiene ora opportuno disporre, d'accordo con la Direzione Gen. della Cassa stessa, che tutte le deliberazioni predette debbano essere trasmesse alla Cassa medesima o ai dipendenti istituti sempre corredate dalla suaccennata dichiarazione podestarile di esecutorietà a tutti gli effetti di legge, munita del visto prefettizio per conferma, da rilasciarsi dopo il diligente accertamento che siano state adempiute tutte le formalità nei singoli casi richiesti dalla legge.

Si prega di curare l'esatto adempimento di tali disposizioni favorendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

(1) V. B. A. anno 1929 copertina fascicolo 24.

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

8. **Opere pubbliche: incarichi di competenza degli ingegneri.** (C. 31 dicembre 1929 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ho dovuto rilevare che per ignoranza delle disposizioni che regolano le attribuzioni di competenza degli ingegneri, da qualche Amministrazione Com.le si continua ad affidare incarichi tecnici a persone non munite della laurea in ingegneria.

Devo ricordare che sono di esclusiva competenza degli ingegneri la progettazione e direzione delle seguenti opere:

a) opere in cui le strutture in cemento semplice o armato abbiano funzioni essenzialmente statiche o interessino la incolumità delle persone;

b) opere igieniche (cimiteri, acquedotti, fognature, ospedali macelli;

e) edifici scolastici;

d) grandi derivazioni di acque pubbliche;

1.° per forza motrice (maggiore di 300 HP.);

2.° per irrigazione (maggiore di 1000 lit. al m.);

3.° per acqua potabile (maggiore di 100 lit. al m.);

c) opere di bonifica;

f) strade com.li e strade d'accesso alla stazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

9. **Profilassi rabbia canina.** (C. 7 gennaio 1930 n. 606 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Prego sollecitare l'invio a quest'ufficio del prospetto di profilassi rabbia canina relativo al 4.° trimestre 1929, con le seguenti indicazioni:

1.° — N.° dei cani accalappiati;

2.° — N.° dei cani abbattuti;

3.° — N.° delle contravvenzioni elevate nel Comune.

*pel Prefetto — LICATA*

10. **Vigilanza zoiatrica sulle fiere e sui mercati di bestiame.** (C. 7 gennaio 1930 n. 604 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Agli effetti dell'art. 19 del reg. di polizia veterinaria del 10 maggio 1914, n. 533, prego la S.<sup>a</sup> V.<sup>a</sup> d'affrettare l'invio a quest'Ufficio dell'elenco delle fiere e dei mercati di bestiame, che ricorreranno costà durante l'anno 1930.

*pel Prefetto — LICATA*

11. **Farmacopea Ufficiale del Regno. V. Edizione. Tabella di libera vendita.** (C. 3 gennaio 1930 n. 52202 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della provincia).

Con riferimento alla mia circ. 5 novembre u. s. n. 42074 (1) comunico, giusta analoga disposizione del Ministero dell' Interno, che l' applicazione della tabella quinta e sesta della farmacopea ufficiale del Regno, concernente i medicinali di libera vendita, è nuovamente prorogata al 1. marzo 1930.

*Il Prefetto — DE BIASE*

(1) V. B. A. anno 1929 pag. 394.

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

### **Dimissioni.**

Vaglio D.r Alfredo — Sono accettate le dimissioni da segretario titolare di Amalfi. (Decreto Pref. 10 gennaio 1930).

### **Incarichi provvisori.**

Passarelli Garzo Giovanni — incaricato di reggere provvisoriamente la Segreteria di Alfano. (D. P. 10 corr.).

Carmocita Francesco — id, id. di Laviano. (D. P. 6 corr.).

---

## **Aste, appalti ecc.**

**Comune di Scafati.** — *Appalto della tesoreria comunale.* — Si rende noto che il giorno 25 gennaio 1930, alle ore 10, nella Sede Comunale di Scafati, avrà luogo una pubblica gara, col metodo della scheda segreta, per l'appalto predetto, per il quinquennio 1930-34, in diminuzione dello stipendio di lire 9000 annue. Non si addiverrà all'aggiudicazione se non vi saranno offerte di almeno due concorrenti. Deposito provvisorio lire 500, cauzione definitiva non inferiore 6.° entrate effettive del comune. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Com. di Scafati.

Scafati 23 dicembre 1929—A. VIII.

Il Segretario E. Pisacane

Il Podestà Dott. P. Vitiello

**Comune di Petina.** — *Vendita 1659 piante di faggio da utilizzare nel III lotto del bosco Montagna, Contrada Laurofuso* — Si rende noto che il giorno 7 corr. fu aggiudicato in via provvisoria il taglio predetto per il prezzo di lire 78900. I fatali per lo aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 precise del giorno 28 gennaio corr. anno. Deposito provvisorio lire 8000 e documenti da presentarsi R.ª Prefettura di Salerno ( Ufficio Contratti), cui si può rivolgere per altri chiarimenti.

---

## **Concorsi.**

**Comune di Laureana Cilento.** — *Levatrice condotta.* — E' aperto il concorso per titoli al posto di levatrice condotta con lo stipendio annuo di lire 2000, oltre casa di abitazione nel centro di questo Capoluogo e diritto di parto dagli abbienti. Documenti soliti. Scadenza 28 febbraio 1930. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà—Cagnano



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

12. Approvazione del regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun Comune del Regno. (R. D. 2 dic. 1929 n. 2132).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

13. Celebrazione del pane.

14. Produzioni caratteristiche. Consumo del latte.

15. Notizie statistiche sulla mortalità e morbosità del bestiame.

16. Assicurazione degli animali da macello.

17. Ordinanza ministeriale 25 novembre 1929 contenente norme per la bollatura degli insaccati contenenti carni congelate.

18. Disciplina del commercio ambulante.

19. Trappeti, lavoro notturno.

20. Corso di cultura amm. per i funzionari degli enti locali.

21. Compensi per servizi di vigilanza sanitaria e zootecnica.

22. Licenza di pesca in acque dolci per 1930.

23. Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

### COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura N. 23 — Personale dei Segretari Comunali — Esami per l'abilitazione alle funzioni di Segretario comunale — Calendario delle adunanze delle Commissioni per il 1930 — Aste, appalti ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

23 **Vigilanza Igienica del latte destinato al consumo diretto.** C. 16  
Gennaio 1930 n. 1669 ai Podestà e Commissari Pref. della prov.)

Con riferimento a precedente corrispondenza, prego significarmi se siano state attuate nel Comune le disposizioni del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con R. D. 9 maggio 1929 N° 994 e specialmente quelle dell'art. 32 di detto regolamento relative ai requisiti cui deve soddisfare il latte destinato ad essere consumato « crudo ».

*Il Prefetto* — DE BIASE

## **Personale dei Segretari comunali.**

### **Reggenza provvisoria.**

Ippolito D.r Ippolito — Segretario com. titolare di Maiori incaricato di reggere provvisoriamente la Segreteria del Comune di Amalfi. (D. P. 18 gennaio 1930).

### **Dimissioni.**

Vergati Giacinto, accettate le dimissioni da Segretario com. di Salvitelle. (D. P. 20 genn. 1930).

### **Notizie statistiche dall'applicazione della legge di statizzazione al 31 dicembre 1929 nella Provincia di Salerno**

*Posti di Srgretario titolari* num. 145, di cui 1 di 2° grado, 3 di 4°, 5 di 5°, 23 di 6°, 63 di 7° e 50 di 8°.

*Promozioni effettuate* num. 3, di cui 1 al 2° grado e 2 al 6° grado.

*Trasferimenti* da altre provincie 3, nella stessa provincia 11.

*Dispense dal servizio* numero 12.

*Dimissioni* numero 2.

*Concorsi banditi* (esito) — a) numero 48 idonei ai gradi 7° e 8° di cui 17 sono stati assunti al grado 7°, 11 hanno rinunciato alla nomina restando nei posti già occupati e 20 sono stati assunti ai posti di grado 8° — b) numero 7 idonei al grado 6°, di cui 2 hanno optato per i posti già occupati e 5 sono stati assunti ai posti di grado 6° — b) numero 1 idoneo al grado 5° ed assunto ai posti di grado 5°.

*Posti attualmente vacanti* — numero 18 di cui 4 del grado 6°, cioè Amalfi, Buccino, Capaccio, Tramonti; 4 del grado 7° cioè Bracigliano, Castelvita, Cicerale Cilento, Rofrano, 10 del grado 8° cioè Alfano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Controne, Omignano, Romagnano al Monte, Trentinara, Salvitelle.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

12. **Approvazione del regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun Comune del Regno.** (R. D. 2 dic. 1929 n. 2132 pubb. G. U. 30 dic. 1929 n. 3035.

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti gli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297. serie 2.<sup>a</sup>, sul secondo censimento della popolazione;

Visto l'art. 152, n. 5, della legge com. e prov., testo unico approvato con Regi decreti 4 febbraio 1915, n. 148 e 30 dicembre 1923, n. 2839; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun Comune del Regno.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

#### **Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione in ogni Comune del Regno.**

##### CAPO I.

##### *Formazione e contenuto del registro.*

Art. 1. In ogni Comune del Regno deve essere tenuto un registro della popolazione stabile, conforme ai modelli annessi al presente regolamento. (1)

(1) I modelli sono quelli pubblicati a pagg. 451 e 463 del Bollettino Amministrativo 1929.

Art. 2. Fanno parte della popolazione stabile tutti gli individui che hanno dimora abituale nel Comune, cioè passano in esso tutta o la maggior parte dell'anno, salvo le eccezioni specificate nel primo e secondo comma dell'art. 10, nell'art. 11, nel secondo comma dell'art. 12 e nell'art. 13.

Si ritiene che abbiano la dimora abituale nel Comune, oltre coloro che ne fanno dichiarazione, anche coloro che vi abitano da un anno almeno senza notevoli interruzioni.

Art. 3. Il registro di popolazione si compone:

- a) di fogli di famiglia (mod. A);
- b) di schede individuali (mod. B).

Art. 4. Per ciascuna famiglia deve essere formato un foglio (modello A). (1)

Per famiglia si intende non solo ogni focolare domestico, ossia la riunione abituale di più persone legate fra loro da vincoli di sangue, ma anche ogni persona che occupa un'abitazione a sè, e le convivenze di persone indicate nell'art. 14.

Il foglio di famiglia può essere redatto, qualora ne sia fatta richiesta dall'interessato, anche per una sola persona, sia essa semplicemente convivente o coabitante con una famiglia oppure sia della stessa un membro adulto, coniugato o celibe, il quale, pur convivendo con la famiglia di origine, abbia un'economia separata da quella del capo famiglia.

Il foglio di famiglia è intestato al capo di essa e vi si inscrivono tutti coloro che appartengono alla famiglia, segnando, subito dopo il capo, i congiunti di esso, e, successivamente, le altre persone che convivono con lui.

Nel foglio di famiglia s'indicano inoltre le variazioni che questa subisce pel fatto di nascite, morti, matrimoni, immigrazioni, emigrazioni, in altri Comuni del Regno o all'estero, o pel fatto di cambiamenti avvenuti fra le persone che convivono stabilmente nella famiglia.

Quando avvenga cambiamento nella persona del capo di famiglia, si farà la corrispondente variazione nell'intestazione del foglio.

---

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 451-452.

I domestici che coabitano con la famiglia presso cui prestano servizio sono iscritti in un foglio a sè, eguale al mod. A, ma di colore diverso. Questo foglio deve essere intestato al capo della famiglia presso cui il servizio viene prestato e deve essere unito, come allegato, al foglio di detta famiglia. Nel foglio devono essere annotate tutte le variazioni che si verificano in ordine all'abbandono del servizio ed alle eventuali sostituzioni.

Art. 5. I fogli di famiglia devono essere ordinati :

*a)* o secondo una numerazione progressiva.

In questo caso ogni foglio di famiglia è contrassegnato con un numero progressivo e la numerazione è unica per l'intero Comune;

*b)* o secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle strade e località del Comune.

In questo caso essi sono raccolti nelle cartelle di casa, di cui all'articolo seguente.

Art. 6. Per i Comuni che adottano la collocazione dei fogli di famiglia secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle strade e delle località del Comune di cui alla lettera *b)* dell'art. 5, si forma una « cartella di casa » (mod. C) (1) per ciascun fabbricato destinato ad uso di abitazione, contraddistinto da un proprio numero civico, in corrispondenza della porta che dà accesso agli appartamenti o quartieri che compongono la casa.

Ogni cartella di casa (mod. C) sarà intestata al nome della via e terrà nota di tutte le variazioni che possono essere apportate al nome stesso e alla numerazione civica.

Nei Comuni nei quali v'è l'uso di dare un numero civico anche alle botteghe, ai magazzini, laboratori, ecc. situati al pianterreno della casa, si notano, con inchiostro di altro colore, questi numeri sulla cartella corrispondente al numero della porta principale della casa, indicando l'uso a cui servono gli ambienti così numerati.

Se per uno stesso fabbricato vi siano più porte di accesso alle abitazioni di cui il fabbricato stesso è composto, con scale

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 463-464.

indipendenti l'una dall'altra, ognuna di queste porte deve avere un proprio numero civico, e, in corrispondenza di ognuna di esse, si forma una cartella di casa.

Se un ingresso ha parecchie scale, ciascuna delle quali dà accesso ad appartamenti differenti, si contrassegnano le singole scale con una lettera dell'alfabeto, con un numero romano od in altro modo e si formano distintamente tante cartelle, eguali al mod. C, ma di colore diverso, per quante sono le scale. Dette cartelle, nelle quali sono raccolti i fogli di famiglia (mod. A), devono essere riunite nella cartella di casa corrispondente al numero civico della porta d'ingresso alla casa.

I Comuni, nei quali generalmente in ciascun fabbricato abiti una sola famiglia, possono, previa autorizzazione dell'Istituto centrale di statistica, e limitatamente ai predetti fabbricati, essere esonerati dall'obbligo di formare le cartelle di casa.

Art. 7. Le schede individuali (mod. B) (1) devono contenere il cognome, nome, paternità, maternità e sesso della persona, la data e il luogo di nascita, lo stato civile e i suoi ulteriori cambiamenti (e cioè se è celibe, nubile o coniugata o vedova, separata legalmente o divorziata), la professione o condizione.

Vi si devono inoltre indicare le abitazioni successivamente occupate dalla persona nel Comune, e, se essa è immigrata da altro Comune o dall'estero, rispettivamente il Comune o il Paese di provenienza e tutte le altre notizie indicate nel mod. B.

Per le persone coniugate o vedove si dovrà indicare anche il cognome e nome del coniuge.

Le schede individuali devono essere disposte in ordine rigorosamente alfabetico dei cognomi e, quando per questi si verifichi identità, per ordine alfabetico dei nomi e, quando anche per questi si verifichi identità, per ordine alfabetico della paternità.

Nel caso, infine, che i fogli di famiglia siano ordinati secondo una numerazione progressiva (ar. 5, lett. a) si aggiunge nelle schede anche il numero d'ordine col quale è contrassegnato il foglio della famiglia a cui la persona appartiene.

---

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 453-454.

Le schede devono essere assicurate in maniera da impedire che possano disperdersi.

Art. 8. Le schede individuali e i fogli di famiglia, eliminati ai termini dell'art. 36, debbono essere tolti dal registro di popolazione e conservati a parte nell'archivio comunale per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni.

I fogli di famiglia, così eliminati, saranno tenuti distinti dalle schede individuali, ma tanto i primi quanto le altre dovranno esser tenuti ordinati secondo l'ordine alfabetico del cognome della persona a cui sono intestati.

Quando una casa venga demolita o altrimenti distrutta, la corrispondente cartella di casa deve essere parimente conservata nell'archivio comunale per non meno di un decennio.

Art. 9. E' data facoltà ai Comuni di annotare nei fogli di famiglia, nelle schede individuali e nelle cartelle di casa altre notizie, oltre quelle richieste dal presente regolamento, che possono interessare la pubblica Amministrazione e, a tal fine, i Comuni hanno la facoltà di richiederle ai privati. Per queste richieste complementari non sono applicabili le disposizioni degli art. 45 e 46.

Art. 10. I bambini collocati a balia da privati sono iscritti nel registro del Comune ove dimorano le famiglie dei bambini stessi.

Gli esposti a balia da un ospizio sono, a cura di esso, iscritti nel registro del Comune in cui l'ospizio ha sede e nel foglio di famiglia di questo, fino a che viene corrisposto un salario alla balia.

Posteriormente, se l'esposto rimane presso la famiglia nella quale era stato collocato, questa lo deve fare iscrivere nel proprio foglio. Se l'esposto viene riconsegnato all'ospizio, rimane iscritto nel foglio dell'Istituto, sino a che non raggiunga la maggiore età, o formi famiglia a sè, o sino a che non sia riconosciuto, adottato o affidato a qualche famiglia, nel qual caso va a formare parte della famiglia che lo riconosce, adotta o riceve.

Art. 11. Gli studenti negli istituti di istruzione pubblica e

privata di qualsiasi grado, i convittori, i seminaristi e in generale tutti i figli di famiglia temporaneamente assenti dalle proprie case per i motivi di istruzione restano iscritti nel registro del Comune dove risiedono le rispettive famiglie.

Art. 12. Gli ufficiali dell' Esercito, dell' Armata, dell' Aeronautica, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio permanente effettivo, i marescialli e coloro che hanno grado corrispondente, qualunque sia il loro stato civile, nonchè quelli tra i sottufficiali e i militari di truppa, i quali convivono con la famiglia propria, sono iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune dove ha sede il Corpo o l'ufficio a cui sono addetti.

Tutti gli altri sottufficiali e militari di truppa sotto le armi, nonchè i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente, gli agenti di custodia delle carceri e gli agenti di pubblica sicurezza, non sono iscritti nominativamente nel registro della popolazione stabile del Comune, dove si trovano per ragioni di servizio, ma in quello del Comune dove risiede la loro famiglia e, se non hanno famiglia, in quelle del Comune nelle cui liste di leva sono iscritti.

Si tiene nota soltanto della guarnigione complessiva nel modo indicato dall'art. 26.

Art. 13. Gli individui ricoverati temporaneamente in stabilimenti od istituti di beneficenza o di cura e quelli ospitati in istituti che abbiano scopo di educazione, i detenuti non definitivamente condannati e i condannati a pena non superiore a 20 anni quando non appartengono al Comune dove sono ricoverati, ospitati o detenuti, sono segnati nel registro della popolazione stabile del Comune dove risiede la propria famiglia, e, se non hanno famiglia, in quello del Comune della precedente loro residenza.

Art. 14. Gli individui ospitati a tempo indeterminato in istituti o stabilimenti di qualsiasi natura e i condannati all'ergastolo o a pena superiore a 20 anni fanno parte della popolazione stabile del Comune dove si trova l'istituto o lo stabilimento o la casa di pena e sono iscritti nominativamente nel foglio di famiglia corrispondente agli stabilimenti suddetti.

*(continua)*

**b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

13. **Celebrazione del Pane.** (C. 10 gennaio 1930 n. 5306 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

S. E. il Capo del Governo ha autorizzato l'Opera Nazionale Pro-Oriente ad indire, anche nella prossima primavera e per l'ultima volta, — e precisamente nei giorni 4 e 5 aprile—la « Celebrazione del pane » a beneficio dell'Opera stessa, la quale, com'è noto, svolge un'efficace e lodevole missione nazionale nell'Oriente Europeo.

S. E. il Capo del Governo desidera che le SS. LL. svolgano un'opportuna azione preparatoria per assicurare il successo della benefica iniziativa.

Interessa pertanto le SS. LL. a promuovere fin d'ora la costituzione dei Comitati locali, (1) ai quali, poi, la Direzione dell'Opera impartirà direttamente istruzioni circa le modalità con le quali dovrà essere preordinata ed attuata l'accennata manifestazione.

Attendo assicurazione.

*pel Prefetto—LICATA*

14. **Produzioni caratteristiche—consumo del latte.** (C. 8 gennaio 1930 num. 716 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per corrispondere ad analoga richiesta fatta a quest'Ufficio, prego la S. V. di restituirmi, debitamente riempito, dopo di aver assunto precise informazioni presso il veterinario locale e presso i tenutari di vacche, di capre e di bufale esistenti nel comune, il seguente

*Questionario:*

Quanti capi di bestiame lattifero esistono nel Comune?

Vacche N.º..... Capre N.º..... Buffale N.º.....

Quale è la produzione media giornaliera di latte per ogni capo?

Vacche litri..... Capre L..... Buffale L.....

---

(1) v. B. A. anno 1929 pagg. 35 e 147.

Quanto latte viene consumato al giorno per l'alimentazione?  
di vacca hl..... di buffale hl.... ..

Quanto ne viene lavorato?

Di vacca hl..... di capra hl..... di buffala hl.....

Quali sono i principali prodotti ricavati dal latte nel Comune?

.....

Quale è la resa media di latte per hl.? Formaggio kg.....  
Burro kg.....

Quali caratteristiche presenta il latte normale nella vostra zona?

Densità..... Residuo..... Grasso..... Magro.....

Quale è il prezzo medio pagato al produttore?.....

A quanto viene venduto al consumo diretto?.....

Esistono nel Comune impianti moderni di pastorizzazione?.....

Sono in corso costruzioni di centrali?

Esistono nel Comune industriali e commercianti di latte e latticini atti ad essere scelti come collaboratori e corrispondenti della Rivista tecnica « Il Latte alimentare » residente a Milano Via S. Antonio N. 14?

Generalità di detti commercianti e industriali.....

*pel Prefetto* — LICATA

15. **Notizie statistiche sulla mortalità e morbilità del bestiame.** (C. 11 gennaio 1930 n. 750 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno con circ. del 27 dic. 1929 n. 24995 comunica quanto appresso:

« Con provvedimento di imminente pubblicazione, e che avrà vigore dal 1.° gennaio 1930, viene resa obbligatoria, per l'anno 1930, la denuncia dei casi di morte che, per qualsiasi ragione, si verificano negli animali agricoli, e viene anche modificato il modulo di registro delle denunce delle malattie infettive del bestiame, stabilito dall'art. 5 del vigente regolamento di polizia veterinaria, per meglio adattarlo ai fini statistici e della polizia zoiatrica.

Allo scopo di facilitare e rendere uniforme la raccolta delle denunce vengono stabiliti speciali moduli, come quelli allegati alla presente circolare, dei quali, in pacchi a parte, viene trasmesso un congruo numero di esemplari a ciascuna prefettura, affinchè un esemplare di ogni singolo modulo venga inviato ai Comuni, che dovranno provvedere, con la massima urgenza, alla necessaria propria dotazione.

Il provvedimento per la parte relativa alla denuncia dei casi di morte fa obbligo, a datare dal 1.º gennaio 1930, ai proprietari di animali della specie equina, bovina, suina, ovina e caprina od a chi in loro vece, di denunciare all'autorità comunale, entro il termine massimo di **tre** giorni, ogni caso di morte o di abbattimento in seguito a malattia od a sinistro, verificatosi fra i propri animali da ciascuna delle ridette specie.

A tale fine, i Comuni dovranno fornire al denunciante un modulo conforme all'allegato mod. I sul quale dovrà essere stesa la denuncia.

I Comuni dovranno inoltre provvedere alla istituzione di uno speciale registro della mortalità del bestiame composto di adeguato numero di moduli analoghi all'allegato mod. 2 nel quale dovranno riportarsi i dati relativi alle predette denunce.

I dati raccolti nel registro serviranno poi ai Comuni per la compilazione di un prospetto mensile (alleg. mod. A) che dovrà trasmettersi alla competente Prefettura (Ufficio Veterinario Prov.) entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono.

Le Prefetture, alla loro volta, riepilogheranno i dati su apposito modulo e ne cureranno l'invio al Ministero entro il 20 di ogni mese.

Tale modulo viene fornito, quanto prima, alle Prefetture dal Provveditorato Generale dello Stato.

\*  
\*\*

Nei riguardi dei dati relativi alle malattie infettive del bestiame, il provvedimento, di che trattasi, dispone per la modifica

del modulo di registro per le denunce delle malattie stesse, previste dall'art. 5 del vigente regolamento di polizia veterinaria, sostituendolo con altro modulo conforme all'allegato mod. 3.

In detto registro i dati relativi all'andamento delle diverse malattie dovranno essere riportati subito dopo l'avvenuta estinzione di ogni focolaio infettivo.

Sulla base dei dati segnati sul registro verrà dai Comuni compilato un prospetto mensile (alleg. mod. B), che dovrà riportare soltanto il numero dei focolai estinti entro il mese e tutti i dati complessivi relativi all'andamento della malattia dall'inizio all'estinzione del focolaio infettivo.

Tale modulo dovrà trasmettersi, come il precedente riguardante i casi di morbilità, alla competente Prefettura (Ufficio Veterinario Prov.) entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono.

Le Prefetture, alla loro volta, riepilogheranno i dati suddetti su apposito modulo e ne cureranno l'inoltro al Ministero entro il 20 di ogni mese.

Anche questo Modulo sarà fornito, quanto prima, alle Prefetture, dal Provveditorato Generale dello Stato.

Infine, data la importanza che assume nel nostro paese la industria della seta naturale, il provvedimento in parola stabilisce, ai fini statistici, che nel registro delle malattie infettive del bestiame vengano anche annotate le denunce del « calcino » del baco da seta.

Giova però avvertire a tale riguardo che nessuna modifica viene apportata alle disposizioni del R. D. L. 10 maggio 1927, n. 935, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1379 e del decreto ministeriale 28 luglio 1927 (pubb. nella Gazz. Uff. dell' 11 ottobre 1927, n. 235) relativi a provvedimenti per la lotta contro il *calcino* del baco da seta ».

\*  
\* \*

Si alligano alla presente gli esemplari dei Mod. 1, 2, 3, A, B (1) con preghiera di provvedere subito all'acquisto presso una

(1) Tali moduli saranno spediti con piego a parte.

delle tipografie di questa Città o altrove di un congruo numero di detti mod. corrispondente alle possibili esigenze del Comune, curando inoltre di richiamare con tutti i mezzi a disposizione l'attenzione dei proprietari di bestiame sulle disposizioni suindicate per assicurare la generale conoscenza di esse.

Attendo assicurazione dell'avvenuta organizzazione del servizio.

*pel Prefetto* — LICATA

16. **Assicurazione degli animali da macello.** (C. 11 gennaio 1930 n. 564 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni del 20 dic. 1928 n. 3298, stabilisce, con norme precise, le condizioni nelle quali le carni degli animali da macello possono essere assegnate al libero consumo condizionato (bassa macelleria), oppure alla distruzione.

Dalla distruzione o dalla assegnazione alla bassa macelleria derivano perdite economiche, talvolta rilevanti, agli interessati.

Come conseguenza di tale fatto, si verifica un complesso di dannose circostanze, fra le quali sono principalmente da segnalare: tendenza negli interessati ad eludere la vigilanza sanitaria; lunghe e gravose questioni legali di compra-vendita; riluttanza nei proprietari di bestiame ad inviare ai pubblici macelli animali per i quali abbiano dubbi circa l'esito del controllo sanitario.

Efficace fattore per evitare od attenuare i lamentati inconvenienti può essere considerata l'assicurazione degli animali introdotti nei pubblici macelli, contro i danni derivanti dalla distruzione delle carni o dall'assegnazione di esse alla bassa macelleria; assicurazione che assume importanza anche nei riguardi zootecnici in quanto può consentire agli allevatori una più facile eliminazione degli animali difettosi, consigliata da razionali criteri di selezione.

Tutto ciò è stato sempre propugnato nei congressi veterinari e zootecnici anche internazionali, che hanno raccomandato di

rendere obbligatoria la detta assicurazione, considerandola come indispensabile complemento dei provvedimenti concernenti la ispezione delle carni,

Tale raccomandazione ha già avuto acoglimento, con esito soddisfacente, in alcuni Stati.

In Italia, pur non essendo obbligatoria, l'assicurazione di che trattasi è attualmente in funzione in vari Comuni, e cioè: Roma, Milano, Livorno, Ancona, Arezzo, Bologna, Vicenza, Rovigo, Fabriano, Fano ecc.

I risultati finora ottenuti sono generalmente favorevoli nei riguardi igienico - sanitari, perchè le possibilità del risarcimento dei danni, conseguenti al sequestro delle carni, elimina la causa principale di occultamento o frodi e rende più agevole e proficuo il servizio di ispezione veterinaria.

Ma, come è ovvio, perchè da tale forma assicurativa si possa conseguire efficace risultato, occorre che necessariamente tutto il bestiame introdotto nel pubblico macello sia assicurato: una assicurazione parziale, che comprendesse un numero ristretto di capi, renderebbe l'operazione assicurativa necessariamente onerosa, e, quindi, praticamente inattuabile, potendo anche consentire che si determinano confusioni dannose ad un regolare svolgimento dello speciale servizio ».

Nel richiamare su quanto sopra l'attenzione di codesto Ufficio, prego la S. V. d'invitare il veterinario direttore del macello a formulare opportune proposte intese a disciplinare il funzionamento del servizio d'assicurazione di tutto il bestiame introdotto nel pubblico macello, chiedendo all'occorrenza istruzioni in proposito al Macello di Roma o ad altri dove il servizio stesso è già in funzione.

Attendo le proposte che saranno fatte dal veterinario direttore del macello.

*pel Prefetto* — LICATA

17. **Ordinanza Ministeriale 15 novembre 1929 recante norme per la bollatura degli insaccati contenenti carni congelate.** (C. 17 dic. 1929 n. 49676 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministro dell'Interno comunica quanto appresso:

« La Gazz. Uff. del Regno del 21 nov. u. s. N. 271, ha pubblicato l'ordinanza ministeriale del 15 nov. detto, recante norme per la bollatura degli insaccati contenenti carni congelate.

Allo scopo di conseguire pienamente le finalità che, con tale disposizione, si intende di raggiungere ed anche perchè ci sia un criterio unico di applicazione, è necessario determinare in qual modo il bollo con la dicitura « carni congelate » deve far corpo con l'altro portante il nome della ditta produttrice.

Le prove pratiche compiute al riguardo consentono di ritenere che adeguate garanzie, senza creare difficoltà ed anzi rendendo più facili e sollecite le operazioni di bollatura, possono conseguirsi mediante la impressione delle diciture riguardanti i due bolli in uno stesso piombo e su di una stessa lamina metallica, separando nei due lati le prescritte indicazioni riferentisi ad ogni singolo bollo, con una scanalatura od un rilievo tracciati in senso verticale ».

Prego la S. V. darne comunicazione al personale sanitario dipendente per i necessari controlli.

*Il Prefetto — DE BIASE*

18. **Disciplina del Commercio ambulante.** (C. 31 dicem. 1929 num. 48129 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Mi risulta che non in tutti i Comuni della Provincia viene esercitata la necessaria vigilanza e l'opportuno controllo per la disciplina del commercio ambulante.

Succede infatti, con una certa frequenza, che sui vari mercati, sulle piazze o per le vie di diversi Comuni, si noti la presenza di commercianti ambulanti sprovvisti della licenza di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1926, n. 2174, (1) nonchè di

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

quella di P. S., (art. 122 del T. U. 6 novembre 1926—n. 1848 e art. 240 del relativo regolamento). Talvolta detti commercianti ambulanti risultano in possesso di licenza appartenente a terzi, mentre assai spesso si verifica che essi sono sprovvisti del documento comprovante la iscrizione nei registri degli Uffici provinciali dell'Economia, ai termini dell'art. 28 della legge 18 aprile 1926, n. 731.

D'altra parte ho avuto occasione di rilevare che non in tutti i Comuni vengono fatti osservare ai commercianti ambulanti gli orari festivi e feriali vigenti per quelli aventi negozio stabile, il che produce una sleale forma di concorrenza a danno di questi ultimi che è doveroso evitare.

L'esercizio domenicale del commercio ambulante, e limitatamente alle sole ore antimeridiane, può essere consentito solo nel caso in cui non esistano nel Comune aziende stabili che trattino gli stessi generi.

Inoltre devo avvertire che, in conformità delle disposizioni ministeriali in vigore, i commercianti ambulanti hanno l'obbligo di sottostare alle medesime norme sancite per gli esercenti stabili per quanto riguarda l'osservanza dei calmieri, il prezzo fisso e la pubblicità dei prezzi.

Per quanto riguarda le limitazioni e i divieti in rapporto alle condizioni di igiene, di tempo e di ambiente, ricordo che è in facoltà delle SS. LL. di disciplinarne il traffico ambulante in applicazione dell'art. 240 del regolamento di polizia 31 gennaio 1929, n. 62 e dei regolamenti locali.

Nel richiamare le SS. LL. sulla esatta osservanza delle anzidette disposizioni, mi attendo una sollecita conferma di adempimento.

*Il Prefetto — DE BIASE*

19. **Trappeti, lavoro notturno.** (C. 30 dic. 1929 n. 50063 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Prov. dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori di questa Provincia, proprietari di oliveti e di trappeti per

la molitura delle olive, hanno fatto rilevare che alcuni Podestà applicando l'art. 25 del regolamento di polizia urbana approvato dalla Giunta prov. Amm. 23 dic. 1929 n. 23233, che fissa l'orario ai pubblici esercizi, hanno in essi compreso anche i trappeti, inibendo così agli stessi il lavoro notturno.

Considerato però i gravi inconvenienti che ne derivano, poichè le olive, essendo un genere deperibilissimo, vanno lavorate in continuità, come del resto è vecchia usanza, invito le SS. LL. a voler permettere il lavoro notturno ai trappeti anche in considerazione della temporanea lavorazione di tale prodotto che dura all'incirca due mesi.

Gradirò assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**20. Corso di coltura amm.va per i funzionari degli enti locali.** (C. 30 dicembre 1929 n. 51000 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel periodo 15 gennaio-15 maggio 1930 sarà tenuto presso la facoltà di giurisprudenza della R.<sup>a</sup> Università di Napoli il corso di coltura amministrativa per i funzionari degli enti locali.

Potranno essere iscritti al Corso previa domanda in bollo e versamento della 1.<sup>a</sup> rata (lire 100):

a) coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore, allegando il diploma;

b) coloro che posseggano la patente di Segretario Comunale, allegando la patente;

c) coloro che coprono posti di ruolo con nomina definitiva allegando analogo certificato del Podestà.

La 2.<sup>a</sup> rata di tassa d'iscrizione (lire 100) va pagata entro il 15 marzo.

Le lezioni avranno luogo nei giorni di lunedì e martedì di ogni settimana.

Pregasi rendere di pubblica ragione la istituzione di detto corso, dandone comunicazione agli impiegati comunali, e agevolando loro la eventuale frequenza del corso.

Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria della R.<sup>a</sup> Università di Napoli.

*Il Prefetto — DE BIASE*

21. **Compensi per servizi di vigilanza sanitaria e zootirica.** (C. 22 dic. 1929 n.° 50665 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di richiamare l'attenzione del personale sanitario (ufficiali sanitari, veterinari comunali e consorziali e vigili sanitari), sulle disposizioni contenute nella mia circol. num. 23344 dell' 11 giugno u. s., pubblicata a pag. 235 del Bollettino Amm. corr. anno, informando che indipendentemente dalla revisione che potrà essere fatta alla detta circolare, rimane invariato il concetto che tutte le indennità a carico di privati spettanti ai sanitari comunali o consorziali, per servizi straordinari di vigilanza da essi prestati, inerenti alle loro funzioni ed a causa della loro qualità, comprese quelle riferentisi a rilascio di certificati, a vigilanza sanitaria sulle macellazioni fuori orario ecc. debbono essere sempre riscosse pel tramite del Comune, cui compete la trattenuta del 15 o/o sulle somme versate dai privati.

Ogni infrazione alle norme suindicate potrebbe dar luogo a spiacevoli conseguenze, potendosi ritenere costitutivo di reato il fatto di eventuali riscossioni dai privati, da parte dei sanitari in servizio nei Comuni, di somme non dovute o in misura superiore a quella prescritta.

Attendo assicurazione dell'avvenuta notificazione ai sanitari dipendenti.

*Il Prefetto—DE BIASE*

22. **Licenza di pesca in acque dolci pel 1930.** (C. 11 gennaio 1930 n. 52282 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Per norma degli interessati, comunico alla S.<sup>a</sup> V.<sup>a</sup> che per ottenere la rinnovazione delle licenze di pesca in acque dolci, scadute il 31 dicembre 1929, occorre che i medesimi presentino a quest'ufficio apposita istanza, su carta bollata da lire 2, accompagnata dalla licenza scaduta, da una marca doppia di concessione governativa da lire 12 o di lire 30 a seconda si tratti di pescatore di mestiere o di dilettante ed un vaglia postale di lire 4, importo del libretto-licenza.

Per le nuove domande, da stendersi pure su foglio bollato da lire 2, occorre anche duplice copia della fotografia del richiedente formato 6 × 8.

*pel Prefetto — LICATA*

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

# Esami per l'abilitazione alle funzioni di Segretario comunale.

Temi per le prove scritte, che hanno avuto luogo nei giorni  
9, 10 e 11 gennaio 1930.

## 1.<sup>a</sup> prova.

Della potestà del Podestà di emanare ordinanze di urgenza e dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali per impugnarle.

## 2.<sup>a</sup> prova.

### I. PARTE

Premesso un breve cenno sulle caratteristiche del bilancio di competenza e del bilancio di cassa, si dica in modo particolare del bilancio di competenza, dell'entrate e spese effettive e del movimento di capitali, del pareggio finanziario e del pareggio economico e del collegamento dei risultati delle precedenti gestioni con le previsioni del nuovo esercizio.

### II. PARTE

L'esercizio 1929 del Comune di . . . . . la cui popolazione raggiunge i 5000 abitanti ed il cui territorio comprende terreni con un estimo censuario di lire 750,000 e fabbricati con un reddito imponibile di lire 500,000, si è chiuso con i seguenti risultati:

Fondo di cassa . . . . .	L. 45,000
Residui attivi 1929 e retro. . . . .	» 33,000
Residui passivi 1929 e retro . . . . .	» 65,000

Nessuna somma è stata applicata al bilancio 1928 come avanzo o disavanzo dei precedenti esercizi.

Durante l'esercizio 1930 il Podestà presume di realizzare L. 25,000 per rendite patrimoniali, L. 10,000 per proventi diversi e L. 20,000 per entrate straordinarie.

Supponendo che le spese obbligatorie ordinarie ammontino a L. 250,000, le obbligatorie straordinarie a L. 150,000, le facoltative a L. 60,000, e le rate di ammortamento dei prestiti in corso di estinzione a L. 5000, il candidato indichi i cespiti tributari ai quali converrà ricorrere per conseguire il pareggio, fissi per ciascun cespite il relativo importo e riassume, in apposito prospetto, il progetto di bilancio.

## 3.<sup>a</sup> prova.

### I.

Domicilio di soccorso — Spedalizzazione d'urgenza e di elezione — rimborsi relativi, varie procedure e contenzioso relativo.

### II.

Il Segretario e la guardia comunale hanno commesso infrazioni disciplinari. -

Compilare la deliberazione relativa alle punizioni, specificando le mancanze e tenendo presente tutte le disposizioni legislative.

## **R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno**

### **Calendario delle adunanze delle seguenti Commissioni per l'anno 1930.**

**Giunta Prov. Amm.** — *in sede giurisdizionale*, così fissato con decreto di S. E. il Prefetto del 10 gennaio 1930: Mese di gennaio ore 10 nei giorni 11 e 25, id. febbraio id. 8 e 22; id. marzo id. 8 e 22; id. aprile id. 12 e 26; id. maggio id. 10 e 24; id. giugno id. 7 e 21; id. luglio id. 5 e 19; id. agosto id. 9 e 23; id. settembre id. 13 e 27; id. ottobre id. 11 e 25; id. novembre id. 8 e 22; id. dicembre id. 6 e 20.

id. — *in sede di tutela*, ciascun venerdì alle ore 9.

**Consiglio di Prefettura** per l'esame dei conti della Provincia, dei Comuni e delle Opere Pie, ai sensi del R. D. 23 ottobre 1925 n. 2289. Resta fermo il decreto prefettizio 15 dic. 1926 n. 42436 per il quale le udienze sono fissate per le ore 10 del primo e terzo lunedì di ciascun mese ed occorrendo in quegli altri giorni ed ore da stabilirsi con apposito decreto.

---

### **Aste, appalti ecc.**

**Comune di Nocera Inferiore.** — *Appalto lavori di costruzione del nuovo edificio R. Liceo-Ginnasio*—Il giorno 25 corrente, alle ore 11, nella Casa Comunale, avranno luogo a schede segrete gli incanti per l'appalto dei lavori suddetti per l'ammontare di L. 1.612.065,55. I concorrenti dovranno presentare o far pervenire alla Segreteria Comunale, almeno 24 ore prima, i documenti prescritti. Deposito cauzionale provvisorio lire 45,000 e deposito per le spese lire 40.000, da effettuarsi nella Cassa Comunale. Per ogni altro chiarimento rivolgersi alla Segreteria Comunale nei giorni ed ore di ufficio.

Il Segretario Capo D'Alessandro

Il Podestà Lacquaniti

**Comune di Laurino.** — *Vendita taglio 6982 piante di alto fusto, di cui 5958 di cerro, 979 di faggio, 89 di acero e 66 di ontano della 1.<sup>a</sup> sezione del bosco Montecavallo.* — Essendo andato deserto il 1.<sup>o</sup> incanto, si rende noto che il giorno 8 febbraio p. v., alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un secondo incanto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di L. 343,230. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 30,000, cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica a fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Parte I.

#### *a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.*

24. Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione. (R. D. 2 dicembre 1929 n. 2132).

#### *b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.*

25. Pagamento di titoli di spesa a favore degli enti obbligati alla tenuta dei bollettari.  
26. Uso delle bilancie automatiche e semiautomatiche.  
27. Adempimenti elettorali.  
28. Vigilanza sugli acquedotti.  
29. Carni insaccate, obbligo del bollo metallico.  
30. Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione.

### Parte II.

Elenco dei Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Salerno in ufficio al 1° gennaio 1930.

## COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura N. 30 — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

30. **Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione.** (C. 27 gennaio 1930 n. 2653 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella Gazz. Uff. del 30 dic. 1929 (VIII) n. 303 è stato pubb. il R. D. 2 dic. 1929 n. 2132 (2) che approva il regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun Comune del Regno.

E' intendimento di S. E. il Capo del Governo che le nuove disposizioni abbiano sollecita, completa attuazione, e perciò richiamo l'attenzione delle SS. LL. sull'obbligo che loro spetta di curare la formazione e la regolare tenuta del registro di popolazione. (art. 41).

Per lo stesso art. 41 del regolamento debbono le SS. LL. procedere nei primi 15 giorni di ogni anno alla ispezione del registro di popolazione, allo scopo di accertare se esso sia tenuto in perfetto ordine, compilando un verbale in triplice copia, delle quali due copie dovranno trasmettersi a questa Prefettura insieme ad un esemplare dei modelli in uso (toglio di famiglia, cartellini individuali, cartelle di casa).

Avverto che il verbale deve essere redatto secondo il modello E allegato al predetto regolamento, che trovasi riportato a pagina 466 del Bollettino amm. di questa Prefettura, anno 1929.

E' noto che i modelli in uso in molti Comuni non sono conformi a quelli prescritti nel nuovo regolamento. Tuttavia, nei casi in cui i nuovi modelli attualmente in uso siano suscettibili, mediante aggiunte anche manoscritte, di essere completati di tutte le registrazioni prescritte, se ne potrà consentire da quest'Ufficio la conservazione con le modifiche ed aggiunte che verranno determinate caso per caso.

Dove invece l'osservanza delle nuove norme regolamentari dovrà essere assoluta è per ciò che riflette la effettiva iscrizione nel registro di popolazione di tutte le persone residenti nel Comune e la cura che dovrà essere posta nel seguire giornalmente i movimenti che si andranno verificando, sia per emigrazioni che per nascita, morti e matrimoni o per cambiamento di abitazione. Ove il registro di popolazione non rispecchi lo stato di fatto della popolazione sarà da disporsi senz'altro la revisione generale mediante la speciale rivelazione anagrafica contemplata dall'art. 37 del nuovo regolamento.

Concludendo, attendo subito l'invio del verbale (in duplo) di cui all'art. 41 del nuovo regolamento, un esemplare di ciascun modello usato per la tenuta del registro, avvertendo che tali atti mi dovranno essere trasmessi anche se il registro non è ancora compilato, perchè in corso di formazione.

Resto in attesa intanto di ricevuta della presente.

*Il Prefetto — DE BIASE*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

00. Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione in ogni Comune del Regno. (R. D. 2 dic. 1929 n. 2132 pubb. G. U. 30 dic. 1929 n. 3055).

*(vedi Capo I a pagina 17).*

#### Capo II.

##### *Registrazione dei movimenti della popolazione.*

Art. 15. Il registro deve tener nota delle variazioni che avvengono nella popolazione stabile di ciascun Comune per nascite, matrimoni, morti, formazione, riunione, scioglimento ed estinzione di famiglie; cambiamenti di abitazione e trasferimenti in altro Comune od all'estero.

Art. 16. Per le variazioni derivanti da nascite, matrimoni e morti l'ufficio desume le notizie dai registri dello stato civile.

Nei Comuni dove i registri dello stato civile e quello della popolazione sono affidati ad un medesimo impiegato, questo deve, entro ventiquattro ore, annotare nel registro della popolazione i cambiamenti che derivano dagli atti di stato civile da lui registrati.

Nei Comuni dove i registri dello stato civile e quello della popolazione sono affidati a due uffici od impiegati diversi, l'ufficio o l'impiegato che attende allo stato civile deve comunicare, entro ventiquattro ore, i cambiamenti derivanti dagli atti da esso registrati all'altro cui è affidata la tenuta del registro della popolazione, il quale esegue immediatamente le corrispondenti annotazioni.

Nel fare le annotazioni dipendenti dagli atti di stato civile, l'ufficio o l'impiegato incaricato della tenuta del registro di po-

polazione riscontra se le notizie personali e dell'abitazione indicate nella dichiarazione di nascita, matrimonio e morte corrispondano a quelle segnate nel registro stesso e, in caso diverso, compiute le debiti indagini, esegue le correzioni necessarie.

Art. 17. Ogni capofamiglia deve notificare, entro dieci giorni, all'ufficio comunale, i cambiamenti che avvengono nel numero dei componenti la famiglia quando non derivino da atti dello stato civile, cioè deve indicare il cognome e nome e le altre notizie, contenute nel mod. *A*, concernenti le persone che vengono a coabitare stabilmente con essa e quelle che ne escono.

Tali notificazioni possono essere fatte personalmente dal capo famiglia o a mezzo di persona da lui incaricata od anche per lettera raccomandata.

L'ufficio comunale deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni comunque pervenutegli.

Art. 18. Indipendentemente dalle notificazioni previste dall'articolo precedente, tutti coloro che, per qualsiasi titolo, diano alloggio a persone non conviventi abitualmente con essi, devono dichiarare all'ufficio comunale il cognome e nome, la professione e la provenienza delle medesime, quando dimorino presso di loro da tre mesi.

Queste denunce devono essere fatte entro dieci giorni dal compimento del trimestre, nei modi indicati dal penultimo comma dell'art. 17.

Ricevute le denunce l'ufficio comunale fa le ricerche necessarie per accertare se si tratti di persone che debbano essere iscritte nel registro della popolazione stabile e, in questo caso, provvede alla loro iscrizione secondo le norme del presente regolamento. In ogni altro caso compila per ciascuna persona una scheda provvisoria eguale al mod. *B*, ma di colore diverso. Dette schede saranno contenute in uno schedario a parte dal quale dovranno essere tolte per essere trasformate in schede definitive, quando la persona abbia fissata la propria residenza nel Comune o allo scadere dei termini di cui ai successivi articoli 31 e 32.

Art. 19. Chiunque si trasferisca da uno ad altro Comune del Regno od emigri all'estero con intenzione di fissarvi la propria residenza, deve, prima della partenza, farne dichiarazione all'ufficio del Comune dove è iscritto e, nel primo caso, anche all'ufficio del Comune nel quale va a stabilirsi, non oltre dieci giorni dalla data nella quale si è trasferito.

Sono soggette a quest'obbligo anche le persone considerate nell'art. 12, primo comma.

Se trattasi di persone sottoposte alla patria potestà, a tutela o a curatela, la dichiarazione sarà fatta da colui che ne ha la patria potestà, la tutela o la curatela. Egli dovrà fornire le proprie generalità e indicare la propria abitazione, e queste notizie devono essere trascritte nel foglio di famiglia mod. A, intestato alla persona sottoposta alla tutela o alla curatela.

Qualora sia un'intera famiglia che lascia il Comune, le dichiarazioni devono essere fatte dal capo di essa o da persona da lui incaricata per sè e per tutti gli individui che la compongono, compresi i domestici e le altre persone che conduce seco.

Tali dichiarazioni possono farsi nei modi indicati dal penultimo comma dell'art. 17.

Art. 20. Chiunque trasferisca la propria abitazione da una ad altra casa del Comune o da uno ad altro appartamento della stessa casa deve farne dichiarazione all'ufficio comunale, non oltre dieci giorni dalla data nella quale ha occupato il nuovo appartamento.

In tale dichiarazione si deve indicare la vecchia e la nuova abitazione, il nome e cognome del capofamiglia e l'elenco nominativo di tutti i componenti la famiglia stessa, compresi i domestici.

Detta dichiarazione può essere fatta nei modi indicati dal penultimo comma dell'art. 17.

Art. 21. Ogni qual volta si debbono iscrivere nel registro individui che risiedevano prima in altro Comune del Regno, l'ufficio comunale ne dà avviso, entro cinque giorni, al Comune della residenza anteriore, il quale, mentre provvede alla cancellazione dal proprio registro degli individui dei quali si tratta, deve con-

fermare le generalità, e fornire, entro dieci giorni, tutte le notizie e i documenti che gli fossero richiesti per eseguire le regolari iscrizioni nel nuovo registro.

Trascorso il termine di dieci giorni senza che siano stati inviati i documenti e le notizie richieste, il Comune richiedente ne informa immediatamente il prefetto della Provincia, cui appartiene il Comune inadempiente, per i necessari provvedimenti.

Art. 22. Il cittadino emigrato all'estero, quando rientra nel Regno, deve, entro dieci giorni dall'arrivo, darne avviso, nei modi indicati dal penultimo comma dell'articolo 17, all'ufficio del Comune nel quale viene a stabilirsi.

Se questo è diverso da quello nel registro nel quale il cittadino era iscritto prima di emigrare, l'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione ne dà, entro cinque giorni, comunicazione a quello del Comune in cui era iscritto l'emigrante per controllare se questi, al momento della partenza, abbia assolto all'obbligo di cui all'art. 19.

Gli stranieri provenienti dall'estero che vengono a stabilirsi in un Comune del Regno debbono farsi inscrivere nel registro di popolazione del Comune stesso, presentando il passaporto o altro documento equivalente che comprovi la loro identità. Qualora lo straniero conduca seco la famiglia, deve anche presentare atti autentici che dimostrino la composizione di essa.

Gli stranieri che trasferiscono la loro residenza da uno allo altro comune del Regno o che si trasferiscono all'estero debbono darne notizia all'ufficio comunale nei modi e nei termini di cui all'art. 19.

Art. 23. Coloro che come proprietari, o come amministratori di condomini o per qualsiasi altro titolo, hanno l'amministrazione di fabbricati destinati ad uso di abitazione, devono notificare all'ufficio comunale tutti i cambiamenti dei locatari. Tali denunce devono essere fatte, per le famiglie che escono, nel termine di dieci giorni dall'uscita, e, per le famiglie che entrano, nei dieci giorni dall'ingresso nella casa, nei modi indicati dal penultimo comma dell'art. 17.

Nel caso di persona immigrata da altro Comune deve anche indicarsi il Comune da cui il nuovo locatario proviene.

I proprietari o amministratori suddetti notificano il cognome, nome e paternità del locatario che esce dalla casa o vi entra, nonchè la via, il numero civico, la scala, il piano e il numero dell'appartamento lasciato o occupato. La notificazione deve essere fatta anche quando trattasi di trasferimento da uno ad altro appartamento dello stesso fabbricato.

Art. 24. I capi di istituti, stabilimenti e case di pena di cui all'articolo 14 devono notificare, per iscritto, all'ufficio comunale, entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento, i traslochi delle persone ospitate comunicando il cognome, nome, paternità, provenienza o destinazione delle persone che arrivano o partono.

Art. 25. I capi di Amministrazioni pubbliche civili e militari devono notificare, per iscritto, all'ufficio comunale, entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento, i traslochi del rispettivo personale, comunicando il cognome, nome e paternità e l'indirizzo di casa di tutti i loro dipendenti che arrivano e il luogo di destinazione di quelli che lasciano il Comune.

Uguale notificazione devono fare i comandanti di Corpo per le persone indicate nel primo comma dell'art. 12.

Art. 26. Quando in un Comune abbiano stanza forze militari, chi ne ha il comando locale notifica, per iscritto, ogni anno, nella prima quindicina di gennaio, all'ufficio comunale, lo stato numerico, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle forze alla sua dipendenza, distinguendo gli ufficiali, i marescialli e coloro che hanno grado corrispondente, dai sottufficiali e militari di truppa.

Art. 27. Quando l'ufficio comunale non abbia tutti i dati necessari per fare le annotazioni prescritte dal presente regolamento, invita il capofamiglia a presentarsi per fornire i chiarimenti che potessero occorrere per sè, per gli individui che compongono la famiglia, per i domestici e per gli estranei che coabitano con essa.

Uguale invito può rivolgersi alle persone indicate negli articoli 18 e 23.

Art. 28. Tutti gli uffici della pubblica Amministrazione hanno l'obbligo di fornire ai Comuni le notizie da questi richieste per la regolare tenuta del registro di popolazione.

Art. 29. Quando un Comune, per la tenuta del registro di popolazione, abbia bisogno di notizie riguardanti i membri del corpo diplomatico o consolare di nazionalità straniera o le loro famiglie, si rivolge al prefetto della Provincia, il quale o ne fa domanda diretta, se trattasi di funzionari consolari, o ne riferisce al Ministro per gli affari esteri, se trattasi di funzionari diplomatici.

I cittadini che dimorano presso i detti membri del corpo diplomatico o consolare sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 30. L'ufficio comunale, prima di rilasciare certificati di qualunque natura nell'interesse di privati, richiesti in adempimento di leggi o di regolamenti generali o locali, verifica se il richiedente sia iscritto nel registro di popolazione e se tutte le indicazioni del medesimo corrispondano alla situazione attuale. Ove risulti che il richiedente abbia contravvenuto alle disposizioni del presente regolamento, l'ufficio eleverà contravvenzione a' termini degli articoli 15 e 16, stendendone immediatamente processo verbale.

L'ufficio comunale procede poi alle rettificazioni occorrenti.

Art. 31. Qualora risulti che una persona ha fissato la sua residenza nel Comune e non sia ancora iscritta nel registro della popolazione, l'ufficio comunale la invita a fornire gli eventuali chiarimenti. Quando sia accertato che la persona ha effettivamente stabilito la sua residenza del Comune, si provvede di ufficio alla iscrizione nel registro dandone partecipazione al Comune di provenienza a norma dell'art. 21.

L'iscrizione ha effetto dalla data dell'avvenuto accertamento.

Per la mancata denuncia l'ufficio comunale eleverà a' termini degli articoli 45 e 46, contravvenzione a carico della persona inadempiente.

Il soggiorno che taluno faccia durante una parte dell'anno fuori del Comune di sua residenza non è motivo sufficiente per ritenere che egli abbia trasferito altrove questa residenza.

Art. 32. Coloro che dimorano da almeno un anno in un Comune si presume vi abbiano fissato la propria residenza.

L'ufficio comunale pertanto prima di procedere alla loro iscrizione inviterà gli interessati a presentarsi all'ufficio stesso per fornire i necessari chiarimenti.

Qualora risulti che sono state omesse le denunce prescritte dal presente regolamento, l'ufficio eleverà contravvenzione a carico della persona inadempiente, ai termini degli articoli 45 e 46.

*(continua)*

## b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

25. Pagamento di titoli di spesa a favore degli Enti obbligati alla tenuta di bollettari. (C. 22 gennaio 1930 n. 50780, al Preside della Provincia di Salerno, ai Podestà dei Comuni ed ai Capi delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza della Provincia).

Per la precisa esecuzione da parte delle SS. LL., a decorrere dall'esercizio 1930, trascrivo qui di seguito la circ. 14 dic. 1929 N. 15400-59296 del Ministero dell'Interno, Direzione gen. dell'Amm. Civile, colla quale si impartiscono istruzioni per il pagamento dei titoli di spesa a favore degli Enti obbligati alla tenuta dei bollettari:

« Per la riscossione delle entrate proprie degli Enti obbligati alla tenuta di bollettari, quali le Provincie, i Comuni e le Istituzioni Pubbliche di beneficenza, l'unica disposizione che disciplini la materia nella legislazione vigente è quella dell'art. 173 del reg. 12 febb. 1911 N. 207, il quale prescrive che il bollettario delle riscossioni dev'essere preventivamente vidimato dal Capo dell'Amministrazione o da un suo delegato. In pratica, e pur non essendo prescritto da alcuna disposizione, è invalsa la consuetudine, da parte delle Sezioni di Tesoreria e degli altri contabili dello Stato, di richiedere, nei pagamenti a favore dei suddetti Enti, l'intervento dei rappresentanti di essi, anche quando sull'ordine di pagamento tale intervento non è esplicitamente richiesto, il che è causa spesso di spese non lievi da parte degli Enti medesimi.

Nell'intento di evitare detto intervento e nello stesso tempo di salvaguardare, non solo la responsabilità degli agenti pagatori dello Stato, ma anche gli interessi delle pubbliche amministrazioni, s'impartiscono le seguenti istruzioni, con preghiera di darne, agli Enti sottoposti alla loro vigilanza, immediata comunicazione, per la precisa esecuzione, *a decorrere dal prossimo esercizio.*

1. Per le riscossioni delle entrate proprie della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza è prescritto l'uso, per ogni esercizio, di un unico bollettario a madre e figlia.

2. Le bollette avranno, anche se il bollettario sia costituito

da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva, e porteranno ciascuna l'indicazione dell'esercizio, cui il bollettario è destinato.

3. Ciascun bollettario o fascicolo sarà consegnato al tesoriere dell'Ente con apposito verbale, firmato dal Capo dell'Amministrazione, dal Segretario e dal Tesoriere, e dal quale si farà risultare il quantitativo delle bollette comprese nel bollettario o nel fascicolo con la specificazione del numero d'ordine della prima e dell'ultima bolletta. Il verbale stesso verrà trascritto integralmente, con firme autografe, come all'originale, a tergo della madre della prima bolletta compresa in ciascun bollettario o fascicolo.

4. Alla fine dell'esercizio le bollette non usate saranno lasciate unite al bollettario o fascicolo, e verranno, nelle madri come nelle figlie, annullate mediante perforazione od apposito timbro ad umido.

Allo stesso modo verrà, durante l'esercizio, annullata qualsiasi bolletta, che, anche per semplice errore, non sia stata più consegnata all'interessato dopo compilata in tutto o in parte.

Tali annullamenti si faranno a fine d'esercizio risultare da speciale annotazione a tergo dell'ultima bolletta madre e figlia del bollettario, con la specificazione dei numeri di tutte le bollette annullate e con le firme del Capo dell'Amministrazione, del Segretario e del Tesoriere,

5. Per ogni singola riscossione, da eseguirsi presso le Sezioni di Tesoreria e gli altri contabili dello Stato, i Tesorieri delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni di pubblica beneficenza dovranno essere previamente autorizzati con regolare deliberazione dell'Amministrazione, di data recente, ed, in ogni caso, non oltre il decimo giorno anteriore a quello della riscossione ed esibiranno il bollettario o il fascicolo in corso, dal quale, a cura degli Agenti pagatori, verrà staccata la bolletta figlia previo accertamento della perfetta corrispondenza con la madre e previa applicazione del timbro ad umido della Cassa pagatrice sulla linea di separazione tra la madre e la figlia, in modo che il timbro stesso rimanga impresso sull'una e sull'altra. La surriferita deliberazione,

indicante il nome il cognome e la paternità del Tesoriere e contenente altresì la descrizione degli estremi del titolo da riscuotere (amministrazione emittente, numero, capitolo ed importo), sarà, precedentemente alla riscossione, trascritta così sulla madre come sulla figlia delle bollette con le firme autografe del Capo dell'Ente e del Segretario.

Con una stessa bolletta non può essere riscosso che un solo titolo di spesa.

6. Qualora dall'intestazione del titolo di spesa sia richiesto l'intervento del Capo dell'ente creditore nella riscossione e nella quietanza, spetterà all'agente pagatore di accertare anche di lui, come del tesoriere, l'identità personale. In tale caso, oltre l'adempimento di cui al num. 5, il capo dell'ente esibirà un'attestazione della Prefettura, di data recente ed in ogni caso non oltre il decimo giorno anteriore a quello della riscossione, ed indicante il nome, il cognome, la paternità e la qualità di lui.

Le surriportate istruzioni sono state concertate col Ministero delle Finanze, il quale impartirà analoghe disposizioni alle Sezioni di Tesoreria ed agli altri contabili dello Stato, per gli adempimenti di loro spettanza ».

*Il Prefetto — DE BIASE*

**26. Uso delle bilancie automatiche e semiautomatiche.** (C. 21 gennaio 1930 n. 50362 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza degli interessati, comunico la seguente circ. del Ministero delle Corporazioni Div. Pesi e Misure:

« Ad evitare i danni conseguenti da erronee notizie diffuse da alcuni agenti per la vendita di speciali bilancie e strumenti per pesare, si avverte che:

1.° Nessuna disposizione obbliga gli esercenti ad usare bilancie automatiche o semiautomatiche, invece degli ordinari strumenti per pesare (bilancie, coi relativi pesi, semplici, a sospensione inferiore, ecc.);

2.° Le responsabilità inerenti all'uso delle bilancie automatiche

e semiautomatiche, come di ogni altro strumento per pesare ordinario e l'adempimento degli obblighi relativi, spettando solamente agli utenti e non possono, in forza di convenzioni private, attribuirsi, invece, ai fornitori delle bilancie o comunque a terze persone;

3.° Per ogni schiarimento in merito è utile rivolgersi agli uffici metrici ».

*Il Prefetto — DE BIASE*

**27. Adempimenti elettorali.** (C. 27. genn. 1930 n. 44059 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il giorno 1.° febb. p. v. attendo dalla S. V., assicurazione telegrafica di avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 22, 1.° comma e 32, 6.° comma della legge elettorale politica, relativa alla presentazione dei reclami contro gli elenchi elettorali e la ripartizione dei comuni in sezioni. Ricordo alla S. V. che dal 1.° al 15 febbraio un esemplare dei 3 elenchi, di cui agli art. 18 e 19 della legge, devono rimanere depositati nell'ufficio Comunale, con diritto ai cittadini di prenderne cognizione e che entro il 31 corrente deve provvedere agli adempimenti di cui al 1.° comma dell'art. 32 soprariocordato circa la ripartizione del Comune in Sezioni.

*pel Prefetto — LICATA*

**28. Vigilanza sugli acquedotti.** (C. 19 gennaio 1930 n. 1034 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno informa che in alcuni comuni si sono recentemente verificati episodi di infezione tifica dovuti, con molta probabilità, ad inquinamento delle acque potabili.

Ciò stante, invito le SS. LL. a disporre che venga sorvegliato con la maggiore accuratezza il funzionamento degli acquedotti comunali.

Gli ufficiali sanitari si accerteranno di persona della perfetta tenuta degli impianti, specialmente delle camere di raccolta e dei serbatoi, portando la massima cura nell'evitare che germi prove-

nienti da materiali infetti possano penetrare nelle acque destinate al pubblico consumo.

Gli ufficiali sanitari indicheranno perciò tutte le deficienze riscontrate negli acquedotti comunali e le SS. LL. provvederanno al più presto all'esecuzione dei lavori necessari a garantire la perfetta purezza delle acque.

Richiamo, infine, al proposito le disposizioni contenute nella circ. prefettizia n. 15373 del 21 giugno 1925 (1) e ricordo che, ove sorgessero dubbi sulla contaminazione o meno delle acque potabili, le SS. LL. dovranno richiedere l'analisi batteriologica dell'acqua stessa, da parte del Laboratorio provinciale dell'igiene e profilassi.

Resto in attesa di conoscere il risultato della ispezione, alligando copia del rapporto dell'ufficiale sanitario.

*Il Prefetto — DE BIASE*

20. **Carni insaccate. Obbligo del bollo metallico** (D. P. S. 21 gennaio 1930 n. 2458 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto l'artic. 55 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dic. 1928, col quale è tassativamente disposto l'obbligo di munire gli insaccati destinati al commercio di apposito bollo metallico;

Vista la lettera del Presidente della Federazione fascista dei commercianti di questa Provincia n. 308 del 18 corr., con la quale si rileva la non ancora cessata consuetudine di parecchi privati, specialmente nei Comuni del Cilento, che preparano direttamente insaccati per i bisogni delle loro famiglie, vendendo poi il supero delle loro private necessità sulle fiere e sui mercati;

Riconosciuta la necessità d'adottare norme eccezionali per graduare il passaggio dalle antiche consuetudini locali ai tempi nuovi e per impedire che la produzione d'insaccati sprovvisti di

---

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 157.

bollo attualmente esistenti nella Provincia ed esuberante al fabbisogno delle famiglie dei rispettivi proprietari, possa comunque essere venduta clandestinamente;

Considerato che, ad evitare il pericolo d'inconvenienti per l'avvenire, occorre preordinare i servizi in modo che i singoli proprietari siano edotti, fin dall'inizio della stagione di macellazione dei suini, delle disposizioni in vigore e specialmente di quelle contenute nel comma 5 del suindicato art. 55 del regol. di vigilanza sanitaria delle carni, che escludono dall'obbligo del bollo soltanto i piccoli insaccati preparati in filze e destinati ad essere consumati freschi nel luogo di produzione.

#### DECRETA

E' consentito, improrogabilmente fino al 30 settembre 1930, ai piccoli proprietari produttori diretti di vendere sui mercati della Provincia insaccati da essi preparati sprovvisti di bollo.

Gli esercenti salumieri della Provincia che, comunque si trovino in possesso degli insaccati aventi i requisiti suindicati, sono autorizzati a venderli entro il termine di tempo improrogabilmente stabilito come sopra, purchè ne diano preventivo avviso all'Ufficio sanitario comunale per gli eventuali controlli che l'ufficio stesso crederà disporre;

Gli Uffici dei comuni della provincia cureranno ogni anno, alla data in cui si inizia la stagione di macellazione dei suini, e propriamente entro il mese di ottobre, di richiamare con pubblici avvisi l'attenzione dei proprietari sulle norme suindicate, in modo che la eventuale esuberanza di insaccati, sprovvisti di bollo possa essere venduta, giusta le disposizioni in vigore, soltanto allo stato fresco e nel luogo di produzione.

I Sigg. Podestà e Commissari Pref. sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Il Prefetto* — DE BIASE

*(v. cont. circolari a pag. 2<sup>a</sup> cop.)*

## Parte II.

### Provincia di Salerno

Elenco dei Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia in ufficio al 1.° gennaio 1930.

*(I nomi in corsivo sono quelli dei Commissari Prefettizi)*

- 1 Acerno \* Lupo Pasquale.
- 2 Agropoli *Della Rocca Garofalo Francesco.*
- 3 Albanella Carbone Cav. Carmine.
- 4 Alfano *Speranza Antonio.*
- 5 Altavilla Silentina \* Ferrara Alessandro.
- 6 Amalfi \* Gargano Comm. Avv. Francesco.
- 7 Angri Perris Cav Uff. Leopoldo.
- 8 Aquara *Serrelli Leonardo.*
- 9 Ascea \* Correale Antonio.
- 10 Atena \* Di Santi Cav. Dott. Giuseppe.
- 11 Auletta \* Carusi Cav. Arturo.
- 12 Baronissi \* Farina Cav. Avv. Gennaro.
- 13 Battipaglia *Menna Alfonso.*
- 14 Bellosguardo \* Scaramella Giuseppe,
- 15 Bracigliano *Caffarelli Cav. Eduardo.*
- 16 Buccino Pons Cav. Agostino.
- 17 Buonabitacolo \* Mattina Vincenzo.
- 18 Caggiano *Elefante Luigi.*
- 19 Calvanico *Conforti Luigi.*
- 20 Camerota \* Marzio Dott. Luigi.
- 21 Campagna *Marchioni Dott. Mario.*
- 22 Campora \* Feola Toribio.
- 23 Capaccio \* Carrozza Avv. Antonio.
- 24 Casalbuono \* Ferrara Comm. Giovanni.
- 25 Casaletto Spartano \* Amato Polito Avv. Antonio.

---

N. B. I cognomi preceduti dall'asterisco \* appartengono ai Podestà nominati nella prima esecuzione delle leggi sull'ordinamento podestarile.

- 26 Casalvelino \* Pesce Vincenzo.
- 27 Caselle in Pittari Spina Prof. Gabriele.
- 28 Castelvita Poti Avv. Gabriele
- 29 Castellabate \* Perrotti Cav. Pasquale.
- 30 Castelnuovo Cilento \* De Marino Vincenzo.
- 31 Castelnuovo di Conza Fiore Avv. Alberico.
- 32 Castel S. Giorgio \* Cirri Rescigno Cav. Giuseppe.
- 33 Castel S. Lorenzo \* Pepe Giovanni.
- 34 Cava dei Tirreni \* Della Monica Cav. Not. Arturo.
- 35 Celle Bulgheria \* Caputo Dott. Giuseppe.
- 36 Centola Savino Cav. Giambattista.
- 37 Ceraso \* Fusco Dott. Procopio.
- 38 Cetara Della Corte Giulio
- 39 Cicerale *Siano Cav. Uff. Pasquale.*
- 40 Colliano \* Gaudiosi Cav. Publio.
- 41 Conca dei Marini \* Anastasio Giovanni.
- 42 Controne \* Conti Cav. Girolamo.
- 43 Contursi \* Rosapepe Cav. Uff. Raffaele.
- 44 Corbara \* De Vito Andrea Camillo.
- 45 Corleto Monforte Rinaldi Cav. Tomaso.
- 46 Cuccaro Vetere \* Troccoli Cav. Uff. Raffaele.
- 47 Eboli *Amendola Cav. Uff. D.r Michele.*
- 48 Felitto *Santoro Avv. Antonio.*
- 49 Fisciano Ansalone Avv. Filippo,
- 50 Futani \* Rambaldo Lorenzo.
- 51 Giffoni Valle Piana \* Dini Cav. Luigi.
- 52 Gioi Salati Giovanni.
- 53 Giungano \* Guglielmotti Vincenzo.
- 54 Laureana Cilento \* Cagnano Avv. Michele.
- 55 Laurino Durante Cav. Salvatore.
- 56 Laurito \* Alessio Andrea.
- 57 Laviano Carchio Ettore.
- 58 Lustra Naccaro Vincenzo.
- 59 Magliano Vetere \* Cerulli Cav. Uff. Michele.
- 60 Maiori \* D'Amato Salvatore.
- 61 Mercato S. Severino *D'Amato D.r Marzio.*
- 62 Minori *Camera Cav. Pantaleo.*
- 63 Montano Antilia \* Passarelli Cav. Dott. Vincenzo.
- 64 Montecorvino Pugliano \* Rossi Cav. Avv. Giuseppe.
- 65 Montecorvino Rovella \* Meo Cav. Armando.
- 66 Monteforte Cilento \* Gugliucci Nicola.
- 67 Montesano sulla Marcellana Gerbasio Cav. Bar. Ovidio.
- 68 Monte S. Giacomo Nicodemo Cestari Cav. Pietro.
- 69 Morigerati Virgili Giovanni.

- 70 Nocera Inferiore Lacquaniti Cav. Uff. Luigi.
- 71 Nocera Superiore \* Salvi Cav. Avv. Antonio.
- 72 Ogliastro Cilento *Masillo Prof. Cav. Luigi.*
- 73 Olevano sul Tusciano \* Forte Gennaro.
- 74 Oliveto Citra Cavaliere Notaio Giuseppe.
- 75 Omignano \* De Feo Cav. Pietro,
- 76 Orria \* Gugliucci Camillo.
- 77 Ortodonico Piccirilli Ing. Giuseppe.
- 78 Ottati \* Gatti Francesco.
- 79 Padula \* Maina Romeo.
- 80 Pagani \* Fazio Ten. Colonn. Dott. Arturo.
- 81 Palomonte *Carusi Abbamonte Carlo.*
- 82 Pellezzano \* Pastore Dott. Cav. Raffaele.
- 83 Perdifumo \* Giardulli Avv. Cav. Giuseppe.
- 84 Perito \* Apolito Orazio.
- 85 Pertosa *Caggiano Giuseppe.*
- 86 Petina De Sica Cav. Elmo.
- 87 Piaggine *Corrado Avv. Vincenzo.*
- 88 Pisciotta \* Saulle Luciano.
- 89 Policastro del Golfo Genetiempo Antonio.
- 90 Polla \* Del Bagno Avv. Cav. Carmine.
- 91 Pollica \* Pisani Cav. Andrea.
- 92 Pontecagnano Faiano \* Sabato Cav. Avv. Felice.
- 93 Positano \* Perrella Cav. Michele.
- 94 Postiglione \* Liguori Cav. Uff. Amedeo.
- 95 Praiano \* Zingoni Avv. Salvatore.
- 96 Ravello *Leonetti Rag. Giuseppe.*
- 97 Ricigliano Pagano Cav. Mario.
- 98 Roccadaspide \* Giuliani Cav. Uff. Avv. Gaetano.
- 99 Roccagloriosa Balbi Giuseppe.
- 100 Roccapiemonte *Salvi Cav. Avv. Antonio.*
- 101 Rofrano \* Lettieri Cav. Gaetano.
- 102 Romagnano al Monte Muccioni Nicola.
- 103 Roscigno \* Scaramella Giuseppe.
- 104 Rutino \* Magnoni Dott. Salvatore.
- 105 Sacco \* Ansaneili Dott. Giuseppe.

- 106 Sala Consilina \* Vesci Cav. Fortunato.
- 107 Salento \* Scarpa De Masellis Dott. Guido.
- 108 Salerno *Valente Cav. Uff. Dott., Fabio*
- 109 Salvitelle \* De Blasio Cav. Antonino,
- 110 S. Cipriano Picentino \* Cioffi Umberto.
- 111 S. Giovanni a Piro \* Petrilli Comm. Avv. Raffaele.
- 112 S. Gregorio Magno \* Simoniello Pietro.
- 113 S. Mango Piemonte Genetiempo Magnantonio.
- 114 S. Marzano sul Sarno \* Celentano Avv. Arturo.
- 115 S. Mauro Cilento Piccirilli Giuseppe.
- 116 S. Mauro la Bruca De Santis Dionigi.
- 117 S. Pietro al Tanagro *Jannelli Valerio.*
- 118 S. Rufo \* Spinelli Cav. Avv. Pasquale.
- 119 S. Angelo Fas. \* Tanga Clavelli Comm. Avv. Giovanni.
- 120 S. Arsenio \* Cafaro Cav. Uff. Dott. Nicola.
- 121 Santomena Fiore Avv. Alberico.
- 122 S. Valentino Torio Bocconi Cav. Cap. Goffredo.
- 123 Sanza \* Radice Prof. Cav. Giovanni.
- 124 Sapri Gaetani Comm. Notaio Roberto.
- 125 Sarno Mari Cav. Uff. Dott. Giuseppe.
- 126 Sassano \* Conti Prof. Giovanni.
- 127 Scafati \* Vitiello Cav. D.r Pasquale.
- 128 Serramezzana \* Matarazzo Antonio.
- 129 Serre \* Cucci Colonnello Giacomo.
- 130 Sessa Cilento \* Giordano Barone Nicola.
- 131 Siano Sammartino Dott. Aniello.
- 132 Sicignano degli Alburni *Lanza Rag. Carlo.*
- 133 Stella Cileto \* Lippi Gennaro.
- 134 Stio *Leonardi Prof. Consalvo.*
- 135 Tegiano \* Corrado Avv. Vincenzo.
- 136 Torchiara \* *Torre Cav. Giuseppe.*
- 137 Torraca *Brandi Biagio.*
- 138 Torreorsaia \* Cedrola Pasquale.
- 139 Tortorella \* Tancredi Nicola.
- 140 Tramonti Montesanto Avv. Francesco.
- 141 Trentinara \* Bellelli Avv. Francesco.
- 142 Vallo della Lucania \* Scarpa De Masellis Avv. Luigi.
- 143 Valva Buonocore Cav. Vincenzo.
- 144 Vibonati *Marcialis Cav. D.r Agostino.*
- 145 Vietri sul Mare *Pironti Cav. Uff. Dott. Alfonso.*

## Aste, appalti ecc.

**Amministrazione Provinciale.** — *Appalti per manutenzioni ordinarie di strade.*—Il Preside della Provincia di Salerno ha banditi i seguenti appalti ad asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, col sistema delle offerte segrete:

1.<sup>o</sup> *Pel giorno 13 febbraio 1930*—Strada « Innesso statale 18—Albanella Piaggine ». Durata anni due. Prezzo a base di asta L. 295.427.76. Cauzione provv. L. 21.000.

2.<sup>o</sup> *Pel giorno 10 febbraio 1930.*—a) Strada « Molinelle-Ottati-Corleto ». Durata dell'appalto 1930-1932. Prezzo a base di asta Lire 149.735. Cauzione provv. L. 11.000; b) Strada S. Vito di Ottati-Aquara. Durata 1930-1932. Prezzo a base di asta L. 32.264. Cauzione provv. L. 2600.

3.<sup>o</sup> *Pel giorno 11 febbraio 1930.*—a) Strada Atena-S. Marzano-Piedimonte. Durata 1930-1932. Prezzo a base d'asta L. 87 556.20. Cauzione provv. L. 6500. — b) Strada Padula-Arena Bianca. Durata 1930-1932. Prezzo a base di asta L. 45.268. Cauzione provv. L. 4000.

4.<sup>o</sup> *Pel giorno 12 febbraio 1930.* — a) Strada Fuorni - Giffoni. Durata 1930-1932. Prezzo a base d'asta L. 96.948. Cauzione provv. L. 7500. — b) Strada Ponte Fratte-S. Cipriano-Montecorvino Rovebella. Durata 1930-1932. Prezzo a base di asta L. 186.018. Cauzione provv. L. 13.500. — c) Strada Bivio Contursi—confine Provincia Potenza. Durata 1930-1932. Prezzo a base di asta Lire 156.345. Cauzione provv. L. 11.300.

5.<sup>o</sup> *Pel giorno 15 febbraio 1930.* — a) Strada Sella S. Pietro-Perdifumo-Innesso Mercato. Durata 1930-1932. Prezzo a base di asta L. 65.739. Cauzione provv. L. 5000. — b) Strada Stazione di Capaccio-Magliano-Stio. Durata 1930-1932. Prezzo a base di asta L. 191.956. Cauzione provv. L. 14.000. — c) Strada Corleto - S. Rufo-Polla - statale 19. Durata dell'appalto 1930 - 1932. Prezzo a base di asta L. 195.380. Cauzione provv. L. 14.300. — d) Strada Roccadaspide - Cimitero di Corleto. Durata 1930 - 1932. Prezzo a base di asta L. 112.893. Cauzione provv. L. 8100.

6.<sup>o</sup> *Pel giorno 18 febbraio 1930.* — a) Strada Stazione di Contursi-Innesso statale 91. Durata 1930-1932. Prezzo a base di asta L. 51.303. Cauzione provv. L. 4000.—b) Strada Contursi-Buccinogaveta Gange. Durata 1930-1932. Prezzo a base di asta L. 109.372. Cauzione provv. L. 8500.

7.<sup>o</sup> *Pel giorno 20 febbraio 1930.* — a) Strada Bivio Futani-Ponte Mingarso-Tempa-S. Cataldo-Bosco-Scario. Durata 1930-1932. Prezzo a base di asta L. 167.545. Cauzione provv. L. 12.400. — b) Strada Ponte Maiale-Colliano-Valva. Durata 1930-1932. Prezzo a base di asta L. 37.558, Cauzione provv. L. 3000.

**Comune di Acerno.**— *Vendita taglio 1.<sup>a</sup> sezione cedua costituita dalle Contrade Grotta dell'Alveno, la Cerzolla, le Crecechie, Isca di Laura, Tempa Castello ed Acciero.* — Si rende noto che il giorno 22 febbraio p. v., alle ore 10, sarà tenuto presso questa R. Prefettura un primo incanto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 234.036. — Offerte in aumento non inferiori a lire 1000. Deposito provvis. lire 20.000, cauzione def. decimo prezzo aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Petina.**— *Vendita taglio n. 1659 piante di faggio del 3.<sup>o</sup> lotto ael bosco Montagna contrada Laurofuso.* — Essendo stata presentata offerta di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, si rende noto che il giorno 18 febbraio p. v., alle ore 10, si terrà presso questa R. Prefettura un definitivo esperimento, a candela vergine, in aumento della base di lire 82.900. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito lire 8290. Cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi R. Prefettura di Salerno, Ufficio Contratti.

**Comune di Sicignano degli Alburni.** — *Costruzione civico acquedotto* — Il giorno 24 febbraio p. v., alle ore 12, nella sede comunale, si procederà all'appalto suindicato, col sistema delle schede segrete, ad unico e definitivo incanto, con aggiudica anche con un solo offerente, in diminuzione percentuale del prezzo di Lire 177.000. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio di Segreteria del Comune.

Il Commissario Pref. Lanza

## Concorsi.

**Comune di Agropoli.** — *Vice Segretario.*—Concorso per titoli. Stipendio L. 5000, suscettibile di quattro aumenti quadriennali del decimo—Servizio attivo L. 1000 —Caro viveri L. 770—Domanda e documenti di rito da presentarsi non oltre le ore 18 del 21 febbraio c. a.. Patente di Segretario comunale—Età: anni 21-40, salve le eccezioni di legge.

Agropoli, 21 gennaio 1930. Anno VIII.

*Il Commissario Pref.*—March. DELLA ROCCA GAROFALO

**Comune di Sessa Cilento** — *Medico condotto* — Concorso per titoli al posto di Medico-Condotto. Stipendio lire 7000 lorde delle ritenute di ricchezza mobile e cassa pensione, oltre indennità di cavalcatura in lire 1500. Scadenza il 15 Marzo 1930. Documenti di rito. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

*Il Podestà* — BARONE N. GIORDANO

**Congregazione di Carità di S. Cipriano Picentino** — *Messo inserviente* — E' aperto il concorso al posto di Messo inserviente di questa Congregazione di Carità a tutto il 2 Marzo 1930 VIII, col salario annuo lordo di lire ottocento, e col diritto di tre decimi aumenti quadriennali. Documenti come dal manifesto.

Per maggiori schiarimenti rivolgersi a quest'ufficio di Segreteria - S. Cipriano Picentino 31 Gennaio 1930. VIII.

Il Presidente Franc. Petroni      Il Segretario M. Genovese



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

31 Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione. (R. D. 2 dicembre 1929 n. 2132).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 32. Depositi olii minerali e distributori di benzina.
- 33. Laboratori chimici e laboratori farmaceutici.
- 34. Concorso per la nomina dei medici condotti e dei veterinari comunali.
- 35. Nuova sessione di esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
- 36. Lotta contro il cancro.
- 37. Contributo all'Opera Universitaria — Ruoli — Ricevuta dell'Esattore.
- 38. Proroga termine rinnovazione licenze industrie mulini.
- 39. Notizie sulla produzione e sul consumo del latte.
- 40. Afta epizootica. Profilassi.
- 41. Vendita degli occhiali protettivi.
- 42. Sindacato fascista dei veterinari.

### COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura N. 37 a 42 — Elenco dei Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Salerno in ufficio al 1° gennaio 1930. Rettifica — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

37. **Contributo all'Opera Universitaria—Ruoli—Ricevuta dell'Esattore.** (C. 25 gennaio 1930 n.° 653 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

In conformità delle disposizioni di legge, che regolano la riscossione dei contributi all'Opera Universitaria, si raccomanda che pei ruoli già compilati e per quelli futuri, si trasmettano direttamente agli Istituti Superiori le ricevute dei ruoli che i singoli Esattori rassegnano ai Comuni dopo avutane la consegna.

*pel Prefetto—LICATA*

38. **Proroga termine rinnovazione licenze industria mulini.** (C. 28 gennaio 1930 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ministero Finanze comunica che, aderendo premure esercenti industria molitoria, consentesi pagamento tasse rinnovazione licenze macinazione cereali venga eccezionalmente prorogato termine perentorio 31 genn. corr..

Prego rendere nota tale proroga interessati.

*Il Prefetto — DE BIASE*

39. **Notizie sulla produzione e sul consumo del latte.** (C. 8 febbraio 1930 N. 47041716 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. d'affrettare l'invio a quest'Ufficio delle notizie richieste con la mia circ. N. 716 dell'8 gennaio 1930 pubb. sul Bollettino Amm. del c. a. a pag. 28, disponendo che sia fatta subito copia del quistionario indicato in detta circolare e sia al più presto provveduto alla regolare compilazione ed alla trasmissione di esso.

*pel Prefetto—FALCETTI*

40. **Afta epizootica. Profilassi.** (C. 2 febbraio 1930 n. 4261 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per impedire il pericolo di diffusione dell'afta epizootica, di cui è stata accertata la comparsa in questa Provincia, prego la S. V. d'intensificare i servizi di vigilanza zoiatrica, disponendo, tra l'altro, in relazione agli art. 41 e 96 del reg. di polizia sanitaria zoiatrica in vigore in questa Provincia, che tutte le stalle dei commercianti di bestiame e quelle di sosta, nonchè le stazioni di monta taurina e specialmente le stalle ove esistono vacche destinate alla produzione del latte, per il consumo diretto, esistenti nel territorio del Comune, siano visitate almeno una volta ogni settimana da parte del veterinario comunale e che sia trasmesso a quest'Ufficio, fino a nuova disposizione, un rapporto settimanale circa l'esito delle visite praticate agli animali, con l'assicurazione che dette stalle vengono disinfettate ordinariamente ogni settimana.

*pel Prefetto — FALCETTI*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

31. Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione in ogni Comune del Regno. (R. D. 2 dic. 1929 n. 2132 pubb. G. U. 30 dic. 1929 n. 3055).

*(vedi articoli precedenti a pagg. 17 e 33)*

Art. 33. L'iscrizione nel registro della popolazione non ha efficacia che dal giorno della domanda presentata o pervenuta all'ufficio comunale, oppure dal giorno dell'accertamento della residenza fatto dall'ufficio stesso.

Tuttavia nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la iscrizione può essere fatta anche con effetto retroattivo, purchè la preesistenza della residenza risulti da atto notorio fatto avanti al pretore, od al notaio, od in altra forma di legge.

Art. 34. L'ufficio comunale introduce nel registro di popolazione le variazioni delle quali abbia avuto notizia dai capifamiglia, dai proprietari di case, dagli amministratori di condomini, dai capi di amministrazioni pubbliche, civili e militari, dai comandanti di corpo, dai capi di istituti, stabilimenti e case di pena, o da altri Comuni, oppure per mezzo delle indagini accennate negli articoli 16, 18, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.

Art. 35. Ogni atto o provvedimento dell'Amministrazione comunale che possa direttamente o indirettamente interessare il servizio anagrafico deve essere a questo comunicato entro le ventiquattro ore dalla sua adozione. L'ufficio o l'impiegato cui è affidata la tenuta del registro di popolazione esegue immediatamente le corrispondenti annotazioni.

Art. 36. Nessuna persona iscritta nel registro di popolazione di un Comune può essere radiata se non per morte, o per trasferimento in altro comune del Regno, dopo che siasi accertata la corrispondente iscrizione nel registro del Comune di nuova dimora, o per emigrazione permanente all'estero, risultante da dichiarazione dell'emigrante o da sicura notorietà.

Quando una persona abbia cessato di far parte della popolazione del Comune per uno dei motivi suindicati, la corrispondente scheda individuale è tolta dallo schedario e collocata nell'ordine stabilito dall'art. 8, segnando sulla medesima, nel caso di decesso, la data della morte ed il numero dell'atto relativo e, negli altri casi, la data in cui la persona ha lasciato il Comune nonchè il Comune del Regno o lo Stato dove è andata a stabilirsi.

Quando tutti i componenti di una famiglia siano morti, o una famiglia si sia trasferita in altro Comune del Regno o abbia emigrato permanentemente all'estero con tutti i membri che la componevano, ovvero quando questi siano passati a convivere con altra famiglia o ne abbiano costituite delle nuove nel Comune stesso, il foglio corrispondente deve essere tolto dalla cartella o dal luogo in cui si trova, segnandovi la causa che ha determinato l'eliminazione.

Art 37. Nell'intervallo tra due censimenti generali della popolazione i Comuni devono procedere ad una generale revisione del registro di popolazione mediante una speciale rilevazione anagrafica a mezzo degli agenti o di altri funzionari comunali.

Detta rilevazione è seguita contemporaneamente per tutto il territorio comunale, nei Comuni con non più di 20.000 abitanti. Per i Comuni con più di 20.000 abitanti può eseguirsi per zone successive, ma in modo però che l'intera rilevazione sia compiuta nello spazio di un anno.

Contemporaneamente alla rilevazione ed in pendenza dei risultati di essa, si procede all'aggiornamento del registro di popolazione.

Qualora i censimenti generali della popolazione vengano

eseguiti ogni cinque anni, i Comuni sono esonerati dall'obbligo di compiere la revisione generale suddetta.

Art. 38. Ferme le disposizioni degli articoli 16 e 37 sulla registrazione delle variazioni dipendenti da atti dello stato civile e dalla speciale rilevazione anagrafica, la registrazione di tutte le altre variazioni riguardanti la popolazione del Comune deve essere fatta, nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, entro dieci giorni, ed in quelli di popolazione non eccedente i 20.000 abitanti entro un mese.

Art. 39. Il Comune tiene un registro conforme al modello *D*, nel quale sarà riassunto periodicamente il movimento avvenuto nella popolazione residente del Comune per fatto delle nascite, delle immigrazioni da altri Comuni del Regno e dall'estero e delle morti ed emigrazioni per altri Comuni del Regno e per l'estero.

Oltre ai dati riguardanti la popolazione residente s'indicherà distintamente in questo registro anche il numero delle persone iscritte soltanto provvisoriamente ai termini dell'art. 18.

Il detto riassunto è fatto al termine di ogni mese, dopo che siano state eseguite tutte le registrazioni indicate nell'art. 38.

Art. 40. Ogni anno, entro il mese di febbraio, deve essere inviato dal podestà, per mezzo della Regia prefettura, all'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, un prospetto conforme al mod. *D* nel quale è riepilogato il movimento della popolazione residente dell'anno immediatamente precedente ed indicata la situazione numerica della medesima al 31 dicembre.

Questa situazione si determina aggiungendo alla popolazione residente, quale risultava al 31 dicembre dell'anno precedente, i nati da genitori aventi residenza nel Comune, anche se la nascita sia avvenuta fuori del Comune, e gli immigrati che vennero a stabilirsi nel Comune e sottraendone coloro che trasferirono altrove la propria residenza ed i morti appartenenti alla popolazione residente, ancorchè la morte sia avvenuta in altro Comune.

Alla detta situazione si fa seguire l'indicazione del numero delle persone appartenenti alla truppa di terra, di mare e di aria,

che hanno stanza nel Comune, secondo lo stato trasmesso all'ufficio comunale, giusta l'art. 26, e quello delle schede intestate alle persone iscritte nel registro della popolazione soltanto provvisoriamente, di cui all'articolo 18. Tale numero deve essere segnato a parte nell'apposita colonna.

### Capo III.

#### *Vigilanza e sanzioni penali.*

Art. 41. Il podestà, ai termini dell'art. 152, n. 5, della legge comunale e provinciale cura la formazione e la regolare tenuta del registro di popolazione.

Nei primi quindici giorni di ogni anno il podestà deve procedere alla ispezione del medesimo allo scopo di accertare che:

a) il registro sia tenuto in perfetto ordine in ogni sua parte e aggiornato secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento:

b) le cartelle, i fogli e le schede che lo compongono siano completati di tutte le notizie richieste e si trovino al debito posto;

c) le scritturazioni siano fatte con caratteri intelligibili.

Della predetta ispezione è steso, in triplice esemplare, apposito processo verbale (mod. E), che, sottoscritto dal podestà e dal segretario comunale, deve essere trasmesso, in doppio esemplare, non più tardi del 31 gennaio, al prefetto della Provincia. L'altro esemplare è conservato nell'archivio comunale.

Art. 42. Entro il 15 marzo di ciascun anno le Regie prefetture devono inviare all'Istituto centrale di statistica una dettagliata relazione sullo stato dei registri di popolazione di ciascun Comune della rispettiva circoscrizione, allegando, per ogni Comune, un esemplare del mod. E e comunicando altresì i provvedimenti adottati nei riguardi di quei Comuni che, comunque, risultino non abbiano il registro della popolazione in regola, o siano inadempienti alle norme del presente regolamento.

Art. 43. I prefetti invigilano a che i registri di popolazione siano regolarmente istituiti e tenuti al corrente secondo le norme fissate dal presente regolamento, avvalendosi a tal fine anche dei

commissari ed ispettori inviati presso i Comuni nell'interesse di altri servizi dell'amministrazione pubblica.

Art. 44. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta dei registri di popolazione è esercitata dal Ministero dell'Interno e dall'Istituto centrale di statistica.

L'Istituto centrale di statistica riferisce direttamente al Capo del Governo, Primo Ministro, gli accertamenti che nello svolgimento della sua funzione di alta vigilanza abbia occasione di fare nei riguardi della tenuta dei predetti registri, dandone contemporaneamente comunicazione al Ministero dell'Interno.

Art. 45. Chiunque ometta di fare taluna delle dichiarazioni imposte dal presente regolamento, o invitato non si presenti all'ufficio comunale, o rifiuti di rispondere alle domande che gli vengono fatte per le annotazioni sul registro, incorre, a tenore dell'art. 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297 (serie 2<sup>a</sup>), in un'ammenda da L. 2 a L. 30.

Per le persone indicate all'art. 23 l'ammenda non sarà mai minore di L. 10.

Nel caso di recidiva l'ammenda sarà sempre applicata in misura superiore ai minimi suindicati.

Art. 46. Le contravvenzioni al presente regolamento sono di azione pubblica.

Salvo quanto è disposto dall'art. 30, basta, per l'accertamento delle contravvenzioni medesime, sino a prova contraria, la deposizione asseverata con giuramento innanzi al Podestà, degli impiegati ed agenti del Comune.

Il podestà chiama i contravventori avanti a sè per invitarli a fare oblazione nell'interesse pubblico. La misura dell'oblazione viene fissata dal podestà entro i limiti indicati nell'articolo precedente ed il pagamento immediato di essa, contro ricevuta, esclude il procedimento penale.

Rifiutandosi il contravventore al pagamento immediato, il podestà ne fa processo verbale e lo trasmette, entro ventiquattro ore, al pretore, il quale dovrà iniziare senza indugio il procedimento penale.

## Capo IV.

*Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 47. Per tutti gli atti prescritti dal presente regolamento, l'ufficio comunale deve prestare gratuitamente la propria opera, senza esigere tasse o diritti di qualsiasi specie.

I certificati, le notificazioni, dichiarazioni, ricevute e gli altri documenti richiesti per la esecuzione del presente regolamento, sono considerati quali atti richiesti da ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato, epperò a termine dell'art. 2 della tabella B allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, non sono soggetti al bollo.

Art. 48. Entro un anno dell'entrata in vigore del presente regolamento i Comuni debbono uniformare ad esso in ogni loro parte i registri di popolazione.

Art. 49. Con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta dell'Istituto centrale di statistica, di concerto con il Ministro per l'interno, saranno emanate le norme integrative ed esplicative del presente regolamento.

Art. 50. Con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Istituto centrale di statistica potrà, di concerto col Ministro per l'interno, modificare i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 51. Sono abrogati il regolamento approvato con R. decreto 21 settembre 1901, n. 445, il R. decreto 6 maggio 1906, n. 224, il R. decreto 14 maggio 1925, n. 831, ed ogni altra disposizione contraria al presente regolamento.

Art. 52. Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:*

MUSSOLINI

(Seguono i modelli A, B, C, D, E già riportati a pagine 450 e 463 del Boll. Amministrativo 1929).

**b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

32. **Depositi olii minerali e distributori di benzina.** (C. 30 gennaio 1930 n. 3105 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si prega la S. V. di far pervenire, non oltre il 15 marzo p. v., due distinti elenchi: uno dei depositi di olii minerali, l'altro dei distributori automatici di benzina o di carburanti, esistenti in codesto Comune, alla data del 31 dic. 1929.

Tali elenchi dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1.<sup>o</sup> — Per i depositi: a) il Comune e la località in cui ciascun deposito risulta impiantato; b) il concessionario; c) la capacità in metri cubi; d) i quantitativi delle diverse qualità di liquidi che il deposito è destinato normalmente a contenere (*benzina, petrolio, nafta, olii*).

2.<sup>o</sup> — Per i distributori: a) il numero complessivo degli apparecchi fissi ed a carrello esistenti in codesto Comune, specificando in 4 gruppi distinti, quelli intestati all'Azienda generale italiana petroli (A. G. I. P.), quelli della Società Italo-Americana pel Petrolio (S. I. A. P.), quelli della Società « NAFTA », ed infine, quelli intestati ad Enti vari e privati.

Si avverte che nell'elenco dei depositi non debbono essere compresi gli impianti aventi capacità non superiore ai 5 metri cubi.

Pregasi di rispondere sollecitamente ed esaurientemente, alla presente circolare — Ufficio amministrativo della Prefettura, Div. 271 N. 3105.

Si gradirà risposta anche nel caso d'inesistenza degli impianti di che trattasi.

*Il Prefetto* — DE BIASE

33. **Laboratori chimici e laboratori farmaceutici.** (C. 30 gennaio 1930 n. 1774 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Trascrivo la seguente circ. n. 20400.3.A.G.720013 del 4 corr.

del Ministero dell'Interno, relativa all'uso delle diciture di «laboratorio chimico e laboratorio farmaceutico», perchè ne diano comunicazione agli interessati, e invigilino sulla esecuzione delle disposizioni in essa contenute:

« E' stato proposto a questo Ministero il seguente quesito: se i farmacisti possono o meno apporre sui prospetti dei rispettivi esercizi la dicitura: « Laboratorio chimico » — « Laboratorio chimico farmaceutico ».

D' accordo col Dicastero della Educazione nazionale, questo Ministero ritiene che il quesito trovi la giuridica sua risoluzione nel titolo professionale di cui è munito il titolare autorizzato di ogni singola farmacia.

Quando, cioè, la farmacia sia diretta da un laureato in chimica e farmacia la dicitura in avanti indicata può essere legittimamente adoperata; ma, quando la farmacia sia diretta da un farmacista diplomato, tale dicitura deve ritenersi inibita, anche in relazione all' art. I del R. D. 1.º marzo 1928 n. 842, che riserva la qualifica di chimico soltanto a coloro che abbiano superato l' esame di Stato per l' abilitazione all' esercizio della professione chimica.

Inoltre, l'uso della dicitura in questo, da parte dei non laureati in chimica, potrebbe indurre in errore il pubblico sui limiti dell'attività professionale dei farmacisti, in quanto potrebbe far credere che i medesimi siano autorizzati ad eseguire analisi di chimica clinica, ciò che, indubbiamente, esula dalla competenza professionale di detti esercenti.

S: pregano le EE. LL. di portare la esposta norma a conoscenza dei titolari delle farmacie della Provincia, invitandoli ad uniformarsi e a modificare, di conseguenza, ove ne sia il caso, le diciture da essi usate sia sui prospetti e le mostre esterne dei loro esercizi, sia sulle carte da involucro e da corrispondenza e sulle etichette, dai medesimi adoperati nell'esplicazione della loro attività professionale ».

Gradirò un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

34. **Concorso per la nomina dei medici condotti e dei veterinari comunali.** (C. 5 febbraio 1930 n. 3357 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la esatta osservanza delle norme prescritte, comunico la seguente circ. del Ministero dell' Interno:

« Gli art. 30 del T. U. delle leggi sanitarie approvate con R. D. 1.º agosto 1907 n. 636 e 35 del R. D. 19 luglio 1906 n. 466 fanno obbligo alle Ammin. com., nel procedere alla nomina dei medici condotti, di far cadere la scelta su una delle persone dichiarate idonee dalla commissione giudicatrice del concorso.

Il sistema della legge è evidentemente diretto ad assicurare, tra coloro che vi aspirano, la nomina dei migliori a posti che così direttamente interessano la tutela della pubblica e della privata salute; e se la legge ammette la possibilità che la nomina cada su persona diversa dal primo graduato nel concorso, ciò è in previsione, soltanto, in taluni casi eccezionali, di consigliare una deroga al principio che informa il sistema del concorso, e che consiste, appunto, nell'assicurare la nomina del candidato che, nella gara dei concorrenti, si sia rilevato il più idoneo di tutti.

In base al sistema legislativo vigente si può fare adunque luogo nei concorsi per medico condotto (ai quali sono, anche per questa parte, a norma dell' art. 3 della legge 27 aprile 1911 n.º 375 pienamente parificati quelli per veterinario comunale) alla nomina del candidato che non abbia conseguito il primo posto nella graduatoria; ma l'esclusione della nomina del vincitore reale del concorso, che della nomina costituisce l' indispensabile presupposto, può essere giustificata soltanto da motivi di pubblico interesse, che altrimenti il concorso verrebbe meno al suo scopo.

Quanto manchino tali ragioni e dalla nomina sia stato escluso il primo graduato nel concorso, l'atto di nomina è inficiato di quel vizio speciale di eccesso di potere che consiste nell'uso, da parte della pubblica autorità, di una facoltà che le è conferita dalla legge, ma per fini diversi da quelli per i quali è stata effettivamente adoperata ».

Si gradirà un corno di assicurazione dell'adempimento.

*Il Pretetto — DE BIASE*

35. Nuova sessione di esami di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (C. 30 gennaio 1930 n. 2050 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Informo le SS. LL. che con decreto ministeriale del 2 corr. pubb. nella Gazz. Uff. num. 8 dell' 11 corr., è stata bandita una nuova sessione di esami di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (ottici, odontotecnici, meccanici, ortopedici, ernisti ed infermieri, comprese le specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici).

In proposito, si dispone quanto segue:

1.° Gli esami per tutte le arti suddette avranno luogo presso le seguenti sedi:

Agrigento, Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Firenze, Fiume, Foggia, Forlì, Genova, Lecce, Livorno, Massa, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Torino, Trapani, Trento, Trieste, Udine, Varese, Verona, Vicenza, Viterbo, Zara.

2.° Potranno prendere parte agli esami: a) coloro i quali, alla data del 1.° agosto 1927, avevano già esercitato direttamente per almeno 2 anni le arti per le quali aspirano alla abilitazione; b) Gli infermieri dei pubblici ospedali già in servizio presso gli ospedali stessi alla data anzidetta del 1.° agosto 1927; c) coloro i quali, pur non avendo direttamente esercitato le arti in parola, abbiano, alla data dell' 11 corr. un tirocinio di almeno 4 anni nelle arti che aspirano ad esercitare.

3.° Le domande all'ammissione agli esami, in carta da bollo da L. 2, dovranno essere dirette al Prefetto della Provincia della sede di esame che l'aspirante è libero di prescegliere.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) fotografia dell'aspirante regolarmente autenticata. Coloro che siano muniti della carta di identità di cui all'art. 305 del regol. per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 21 gennaio 1929 n. 62, del libretto personale per licenza di porto d'armi, di cui all'art. 62 del regol. stesso o della

tessera di iscrizione al Partito Naz. Fascista o delle Associazioni Sindacali regolarmente riconosciute o dell'Opera Naz. del Dopolavoro, sono dispensati dal presentare la fotografia, purché facciano esplicita menzione, nella domanda, del possesso degli indicati documenti, che dovranno però, esibire alla commissione all'atto della presentazione agli esami;

b) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21.<sup>o</sup> anno di età o che lo compia entro il 31 dicembre 1930.

c) certificati e documenti in genere dai quali risulta che l'aspirante si trovi in una delle condizioni di cui al n. 2 per poter essere ammesso agli esami.

Saranno validi, a tale scopo, atti notori, attestati di pubbliche amministrazioni o di associazioni sindacali regolarmente riconosciute, certificati di professionisti liberi esercenti, che godono notoriamente la pubblica estimazione, nonché qualsiasi altro atto dal quale risulti che l'aspirante abbia il prescritto biennio di esercizio diretto anteriore alla legge del 1923, o che, alla data di entrata in vigore di detta legge, fosse già in regolare servizio presso un pubblico ospedale, oppure che abbia conseguito l'approvazione negli esami per infermieri di bordo indetti, prima della legge, dal Ministero dell'Interno, o per infermiere in genere egualmente indetti da istituti ospedalieri, o, infine, che abbia, come semplice apprendista, nell'arte cui aspira, un tirocinio di 4 anni presso ospedali, case di cura, o privati esercenti dell'arte suddetta.

Per la valutazione del biennio di esercizio diretto o dal quadriennio di tirocinio, si intende come compiuto l'anno iniziato;

d) certificato penale, di data non anteriore a 3 mesi dalla domanda, da cui risulta che l'aspirante sia immune da condanne, passate in giudicato a pene restrittive della libertà personale di durata superiore a 3 mesi per i delitti contro la persona o contro la proprietà di cui ai primi 3 capi del Tit. VIII, ai capi 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>o</sup>, 4.<sup>o</sup>, 5.<sup>o</sup> e 6.<sup>o</sup> del Tit. IX e ai Capi 1.<sup>o</sup> e 2.<sup>o</sup> del Tit. X del 2.<sup>o</sup> libro del Cod. pen., o che, avendone riportate, abbia ottenuto la riabilitazione.

L'aspirante, inoltre, contemporaneamente alla domanda, dovrà

fare pervenire all'Economo della Prefettura sede prescelta di esame una cartolina vaglia di L. 35,10 per le spese di esami.

4.º Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate non oltre il 31 marzo 1930.

*Il Prefetto — DE BIASE*

36. **Lotta contro il cancro.** (C. 11 gennaio 1930 n. 1200 ai Po destà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Anche nella nostra Provincia è stata di recente fondata la Sezione prov. della Lega Italiana per la lotta contro il cancro, della quale è Presidente il Chiar.mo Prof. Senatore Alessandro Lustig.

La lotta contro il cancro rappresenta, insieme con la lotta antitubercolare, il maggior problema che tutto il mondo civile cerca di risolvere e se la tubercolosi, grazie alle numerosissime previdenze sociali adottate, segna un sensibile regresso, il cancro permane invece come un grand'issimo pericolo per l'umanità.

In Italia l'Ente che ha maggiormente iniziato una poderosa lotta contro il terribile flagello è appunto la Lega Italiana per la lotta contro il cancro, che ha fondato Istituti, acquistato radio, ingaggiato personale tecnico specializzato, curato migliaia di cancerosi.

Desidero, pertanto, che V. S. a questa Sezione prov. della Lega Italiana per la lotta contro i cancerosi svolga fattiva opera di propaganda in codesto comune perchè le persone più autorevoli e specialmente la classe sanitaria si iscrivano alla lega.

La quota annua è di lire 20, che bisogna inviare al Presidente della Sezione Cav. D.r Eugenio Caterina in questo capoluogo, indicando chiaramente la generalità di chi chiede la iscrizione.

Mi sarà gradito un cenno di riscontro, e a suo tempo l'elenco di tutti gli iscritti.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

41. **Vendita degli occhiali protettivi.** (C. 6 febbraio 1930 n. 3261 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell' Interno comunica che:

« E' in corso una modifica dell' art. 12 del regolamento 31 maggio 1928 n. 1334 sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, nel senso di chiarire che l' attività professionale dell' arte ottica è ristretta soltanto alla costruzione e alla vendita degli occhiali correttivi dei difetti della vista.

La vendita, quindi, degli occhiali puramente protettivi (da sole, da neve, per sport, per automobilismo, per protezione da infortuni ecc.) non sarà subordinata al possesso della licenza o del titolo di abilitazione, di cui agli art. 1 e 6 della legge 23 giugno 1927, n.º 1264 ».

Prego assicurare dell' apempimento.

*Il Prefetto — DE BIASE*

42. **Sindacato Fascista dei veterinari.** (C. 6 febbraio 1930 n. 6259 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni dove esistono veterinari comunali della Provincia).

Prego la S.<sup>a</sup> V.<sup>a</sup> di significarmi se il veterinario dipendente da codesto Comune sia iscritto al Sindacato fascista dei veterinari, invitandolo in caso contrario a regolarizzare l' iscrizione entro il termine di giorni trenta.

Si ricorda che il sindacato fascista dei veterinari di questa Provincia ha sede in questa città, via XX Settembre.

Attendo assicurazioni.

*pel Prefetto — FALCETTI*

---

## Provincia di Salerno

**Elenco dei Podestà e dei Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Salerno in ufficio al 1º gennaio 1930. (1)**

L'elenco predetto, riportato a pagina 45 del Bollettino Amministrativo del corr. anno, va così rettificato:

Agropoli — *Della Rocca Garofalo marchese Francesco.*

Sacco — \* Ansanelli geom. Giuseppe.

Sarno — Masi Grande Uff. Dottor Giuseppe.

Valva — \* Buonocore Cav. Vincenzo.

---

(1) I cognomi in corsivo sono quelli dei Commissari Prefettizi; quelli preceduti dall'asterisco \* sono dei Podestà nominati nella prima esecuzione delle leggi sull'ordinamento podestarile.

## Aste, appalti ecc.

**Amministrazione provinciale di Salerno** — Appalto per i lavori di riparazione ai ponti Monaci ed Acquavita sulla traversa del Corneto. Prezzo a base di asta L. 44.000. Cauzione provv. L. 1500. Giorno dell'asta, ad unico e definitivo incanto, col sistema delle offerte segrete, 22 febbraio 1930.

---

## Concorsi.

**Comune di S. Angelo Fasanello.** — *Concorso per titoli ai seguenti posti di salariati comunali:*

1.° *Messo - usciere* — Salario annuo lordo lire Mille con diritto a quattro aumenti quadriennali del decimo; 2.° *Guardia Urbana* — Salario annuo lordo lire Mille con diritto a quattro aumenti quadriennali del decimo ed al quarto sul prodotto delle contravvenzioni ai regolamenti municipali; 3.° *Guardia campestre* — Salario annuo lordo lire Duemila con diritto a quattro aumenti quadriennali del decimo ed al quarto sul prodotto delle contravvenzioni ai regolamenti municipali.

I salarii, al netto delle ritenute di legge, saranno corrisposti a bimestri posticipati, a decorrere dal giorno dell'assunzione. Documenti di rito soliti e quietanza di lire 25 della tesoreria comunale per tassa di concorso. Scadenza 16 febbraio 1930. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

Il Podestà Tanga Clavelli

**Comune di Pagani.** — *Applicato dattilografo* — Concorso per titoli ed esame — Stipendio lire 5000, con diritto a 4 aumenti quadriennali del decimo ed all'indennità caroviveri come per legge. Età non superiore 32 anni, salvo eccezioni di legge. Licenza ginnasiale o tecnica o complementare o di scuola inferiore di commercio, con certificato dei punti conseguiti. Documenti di rito soliti e tassa di concorso lire 50. Esame consisterà in una prova scritta ed orale ed in una prova di calligrafia e dattilografia. Scadenza presentazione domanda e titoli 3 marzo 1930. Per altri chiarimenti rivolgersi segreteria comunale.

Il Segretario Dini-Ciacci

Il Podestà Fazio



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

delia R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

43. Disciplina del suono degli inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici (L. 14 genn. 1930 n. 3).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

44. Applicazione regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione.  
45. Elenco impiegati e salariati in servizio.  
46. Esattorie imposte dirette. Redazione di cartelle e bollette di pagamento.  
47. Norme per la revisione dei prezzi nei contratti per opere di edilizia scolastica.  
48. Edifici scolastici eseguiti senza finanziamento governativo.  
49. Commercio degli olii commestibili.  
50. Lotta contro le mosche.  
51. Prospetto vaccinazioni e rivaccinazioni.  
52. Invio verbale verifica registro di popolazione.  
53. Opere di competenza degli architetti.  
54. Tassa fabbricazione spiriti e olii di semi. Aumenti.  
55. Corso medio dei titoli di stato e garantiti dallo Stato del 2.° semestre 1929 da accettarsi in cauzione per il 1.° semestre 1930.

### COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da N. 50 a 55—Personale della R.<sup>a</sup> Prefettura — Personale dei Segretari Comunali — Appalti, aste, ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

50. **Lotta contro le mosche.** (C. 10 febb. 1930 n. 4279 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

I promettenti risultati ottenuti coll'attuazione della legge 20 marzo 1928 n. 858 (1) e delle relative norme, approvate con decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928, (2) concernenti la lotta contro le mosche, devono essere d'incitamento perchè la lotta stessa venga proseguita con assiduità nella stagione invernale, allo scopo di distruggere il maggior numero possibile di mosche ibernanti.

All' uopo, oltre l' esatta osservanza delle norme contenute nella mia circ. n. 51201 del 14 gennaio dello scorso anno, raccomandando alle SS. LL. che sia posta ogni cura per il miglioramento dei servizi di polizia urbana, per quanto riguarda l'asportazione e lo smaltimento delle immondizie stradali e domestiche.

Gli ufficiali sanitari sorveglieranno i servizi di polizia urbana e con frequenti ispezioni si accerteranno che i privati rispettino l'obbligo di mantenere in condizioni di pulizia i locali di loro pertinenza (cortili, orti, giardini, scale, passaggi, ecc.) nonchè le stalle, le scuderie, i depositi di pollame ecc. Uguale scrupolosa vigilanza dovrà esercitarsi negli esercizi pubblici ed in ispecie negli spacci di generi alimentari, nonchè negli Ospedali, nelle case di salute e nelle collettività.

Prego assicurarmi dell'adempimento.

*Il Prefetto — DE BIASE*

51. **Prospetto vaccinazioni e rivaccinazioni 1929.** (C. 13 febbraio 1930 N. 10176 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. pari numero ed oggetto del 23 novembre 1929, spedita direttamente, prego V. S. sollecitare l'invio del prospetto delle vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite nell'anno 1929.

*pel Prefetto — FALCETTI*

52. **Opere di competenza degli architetti.** (C. 8 febb. 1930 n. 4648 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A chiarimento della mia circ. 31 dic. 1929 n. 49624, si fa rilevare alle SS. LL. che i progetti delle opere previste alle lettere a, b, c, della detta circ. sono di competenza anche degli architetti, debitamente iscritti agli albi professionali. (3)

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 217.

(2) " " 1928 " 218.

(3) v. B. A. anno corr. copertina del n. 1.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

43. **Disciplina del suono degli inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici.** (Legge n. 3, in data 13 gennaio 1930, pubb. Gazz. Uff. del 24 gennaio 1930 n. 19).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Nei locali destinati a pubblico spettacolo o a pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici la Marcia Reale e l'Inno Giovinezza possono essere eseguiti soltanto nei giorni seguenti:

8 gennaio: Genetliaco di S. M. la Regina;

23 marzo: Data di fondazione dei Fasci italiani di combattimento;

21 aprile: Natale di Roma e Festa del lavoro;

24 maggio: Anniversario della dichiarazione di guerra;

Prima domenica di giugno: Celebrazione dello Statuto;

15 settembre: Genetliaco di S. A, R. il Principe Ereditario;

20 settembre: Anniversario dell'entrata dell'Esercito italiano in Roma;

28 ottobre: Anniversario della Marcia su Roma;

4 novembre: Anniversario della Vittoria;

11 novembre: Genetliaco di S. M. il Re.

Art. 2. — Nei locali e negli esercizi anzidetti, la Marcia Reale e l'Inno Giovinezza possono altresì essere eseguiti quando siano presenti: S. M. il Re; S. M. la Regina; i Reali Principi; il Capo del Governo; un Membro del Governo in rappresentanza

di questo; il Presidente del Senato del Regno, il Presidente della Camera dei Deputati, o i loro delegati ufficiali; il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Art. 3. — I trasgressori alle disposizioni della presente legge saranno puniti con una ammenda fino a L. 3000.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

44. **Regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione.** (C. 16 febbraio 1930 n. 4152 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Facendo seguito alla circol. del 27 corr. n. 2653 si comunica la seguente circolare dell'Istituto Centrale di statistica:

« Il nuovo « Regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione » è stato approvato con R. D. 2 dic. 1929 - VIII, n. 2132 e pubb. nel n. 303 della *Gazz. Uff. del Regno*, in data 30 detto mese. (1)

Le disposizioni in esso contenute dovranno essere rigorosamente applicate e l'Istituto Centrale di Statistica, sia per mezzo delle R. Prefetture, sia direttamente, vigilerà, con frequenti ispezioni, a che tutti i Comuni del Regno ordinino i propri servizi anagrafici nel termine previsto dalle disposizioni suddette.

Ciò premesso, questo Istituto reputa opportuno richiamare fin d'ora l'attenzione delle SS. LL. sulle principali modificazioni approvate alle norme già fissate dal R. Decreto 21 sett. 1901, n. 445.

1. **Foglio di casa** — Col nuovo reg. è stato tolto l'obbligo della compilazione del « foglio di casa » prescritto dal vecchio Regolamento. Detto foglio è stato però sostituito da una « cartella

(1) v. B. A. anno corr. pagg. 17, 33 e 49 ed i modelli nel B. A. anno 1929 a pag. 451 e 463.

di casa », la cui compilazione è obbligatoria le quante volte i « fogli di famiglia » siano tenuti ordinati (art. 5 lett. b) secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle strade e località del Comune.

I Comuni che adottino tale ordinamento possono, tuttavia, essere esonerati anche dalla compilazione della già citata « cartella di casa » qualora ricorra la condizione prevista nell'ultimo comma dell'art. 6, e, cioè, quando in ciascun fabbricato del Comune abiti generalmente una sola famiglia. Tale esonero dovrà intendersi limitato a questi soli edifici.

Per ottenere l'esonero sarà seguita la seguente procedura:

I Comuni dovranno inviare, per il tramite della R. Prefettura dalla quale dipendono, apposita domanda all'Istituto Centrale di Statistica, specificando la esistenza delle circostanze di fatto che giustificano la richiesta.

L'Istituto Centrale di Statistica, tenuto conto delle informazioni che la Prefettura avrà fornito nel trasmettere la domanda, prenderà le sue decisioni in merito e ne darà partecipazione, per mezzo della stessa Regia Prefettura, al Comune interessato.

2. **Conviventi colla famiglia con economia separata dal Capo** — Il vecchio reg. prescriveva la compilazione di un unico foglio (art. 7) per tutte le persone appartenenti ad una famiglia o con essa conviventi. L'art. 4 del nuovo regol. stabilisce, invece, che si possano anche istituire fogli di famiglia distinti per quei componenti la famiglia, coniugati o celibi, i quali, pur convivendo con essa, abbiano però un'economia separata da quella del Capo famiglia.

3. **Domestici** — Anche la disposizione di annotare i domestici nel foglio della famiglia presso la quale prestano servizio è stata sostituita (vedasi ultimo comma del citato art. 4) dall'altra che i domestici, i quali coabitino con la famiglia presso cui prestano servizio, debbano essere iscritti in un foglio a sè, uguale al mod. A, ma di colore diverso. Questo foglio sarà intestato al Capo della famiglia presso cui il domestico presta servizio e dovrà essere allegato al foglio di questa.

4. **Ordine da dare ai fogli di famiglia** — Il nuovo reg. dà facoltà ai Comuni (art. 5) di ordinare i fogli di famiglia o « secondo una numerazione progressiva per l'intero Comune » (come era stabilito dall'art. 7 del vecchio reg.) o « secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle strade e località del Comune ».

5. **Disposizioni abrogate** — La disposizione contenuta nell'art. 8 del vecchio reg. relativa al divieto di sostituire i numeri dei fogli di famiglia eliminati con altri riferentisi a fogli di famiglie immigrate o di nuova costituzione è stata abrogata. Parimenti è stato abolito l'elenco D allegato al predetto regolamento.

6. **Termini** — Il vecchio Regol. stabiliva, all'art. 21, che il Capo famiglia dovesse notificare i cambiamenti verificatisi nel numero dei componenti la famiglia, entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento; l'art. 17 del nuovo Regol. riduce a 10 giorni questo termine. Uguale riduzione è anche stata apportata a quasi tutti i termini stabiliti dal vecchio Regol., per rendere più solleciti gli atti che, sia gli Uffici comunali che i cittadini, debbono compiere per assicurare la regolare tenuta dei registri di popolazione.

7. **Denunce di trasferimenti** — L'osservanza dell'obbligo della denuncia dei trasferimenti di abitazione nel Comune è fondamento per la buona tenuta del Registro di popolazione, e, per l'art. 20 del nuovo regol. è estesa ai cambiamenti che si effettuano anche fra abitazioni dello stesso stabile.

Le eventuali inadempienze da parte dei cittadini a detto obbligo sono soggette alle sanzioni contravvenzionali.

8. **Obblighi dei Comuni di provenienza delle persone** — Già l'art. 24 del vecchio regol. stabiliva che il Comune, prima di procedere alla definitiva iscrizione di persone provenienti da altro Comune del Regno, dovesse attendere la conferma dell'avvenuta cancellazione dal Comune di precedente dimora. L'art. 21 del nuovo regol. aggiunge l'obbligo per il Comune di provenienza di fornire tutte quelle notizie e quei documenti che gli saranno richiesti dal Comune di nuova dimora.

Ove il Comune di provenienza ritardasse nel fornire tali

notizie o documenti, dovrà il Comune di nuova dimora richiedere l'intervento della R. Prefettura.

9. **Obblighi delle pubbliche amministrazioni** — L'art. 28 del nuovo regol. determina per tutte le Amministrazioni pubbliche l'obbligo di fornire ai Comuni le notizie che potessero essere loro richieste nell'interesse del servizio anagrafico. Questa disposizione integra quella contenuta nell'art. 30, terzo capoverso, del vecchio regol. che imponeva detto obbligo soltanto all'Amministrazione finanziaria.

10. **Inscrizioni di ufficio** — Con gli articoli 31 e 32 del nuovo regol. è autorizzata la iscrizione di ufficio di quelle persone che avendo trasferito la loro residenza nel Comune omettano di farne denuncia, e di quelle la cui dimora nel Comune, potraendosi per oltre un anno, lasci presumere che vi abbiano fissato di fatto la propria residenza.

Dette iscrizioni dovranno essere effettuate con la procedura stabilita dall'art. 21, dopo aver invitato gli interessati a fornire gli eventuali chiarimenti.

11. **Decorrenza della iscrizione** — Contrariamente a quanto si praticava per il passato, l'iscrizione nel registro della popolazione non ha efficacia che dal giorno della domanda presentata o pervenuta all'Ufficio comunale, oppure dal giorno dell'accertamento della residenza fatta dall'Ufficio stesso.

Tuttavia, durante l'anno dall'entrata in vigore del nuovo regol. la iscrizione può essere fatta anche con effetto retroattivo, purchè la preesistenza della residenza risulti da atto notorio fatto avanti al Pretore, od al Notaio, od in altra forma di legge. (Art. 33).

12. **Revisione negli intervalli dei censimenti** — Poichè è stato rilevato come i registri di popolazione finiscono, nel lungo intervallo che intercorre fra due censimenti decennali, a non più rispecchiare lo stato di fatto della popolazione a cagione, specialmente, delle omissioni che si verificano nelle denunce di migrazioni e nei cambiamenti di abitazione, l'art. 37 del nuovo regol. determina l'obbligo per i Comuni di procedere, nell'intervallo tra due cen-

simenti, ad una speciale rilevazione degli abitanti, da servire all'aggiornamento del registro di popolazione.

13. **Ispezioni annesse al registro** — Si richiama, infine, l'attenzione sull'obbligo dei Podestà di procedere (art. 41), nei primi 15 giorni di ogni anno, alla ispezione del registro di popolazione.

Non v'è bisogno di illustrare alle SS. LL. la importanza grandissima che ha la regolare tenuta del registro, non solo ai fini statistici ma anche nei riflessi dei servizi comunali di stato civile, certificati, leva, elettorale, tasse ecc. e come sia indispensabile, nell'interesse degli stessi comuni, che il registro funzioni in modo assolutamente perfetto ed in rispondenza alle norme testè emanate.

Il nuovo regol. stabilisce (art. 48) che ogni Comune del Regno debba, entro il corr. anno, porre in regola il proprio registro di popolazione; il termine fissato è perentorio, nè sarà prolungato neppure per quei Comuni che dovessero rivedere, sistemare o anche impiantare *ex novo* l'intero servizio.

I Signori Podestà sanno quindi quale è il loro compito preciso e sanno altresì che essi saranno tenuti *personalmente responsabili, unitamente ai Segretari comunali*, delle inadempienze che comunque si dovessero accertare e che questo Istituto sarebbe costretto a segnalare a S. E. il Capo del Governo ».

*Il Prefetto* — DE BIASE

45. **Elenco impiegati e salariati in servizio.** (C. 5 febbraio 1930, n. 4717 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

Rilevo con rincrescimento che moltissimi Comuni della Provincia non hanno ancora inviato l'elenco degli impiegati e salariati in servizio pel 1930 a norma dell'art. 26 del R. D. 15 aprile 1926 N. 679.

Mentre richiamo la personale attenzione delle SS. LL. per l'immediata trasmissione dell'elenco suddetto, comunico che trascorsi 10 giorni dalla data della circol. invierò apposito Commissario a spese del Segretario Comunale inadempiente.

*Il Prefetto* — DE BIASE

46. **Riscossione-Esattoria delle Imposte dirette. Redazione di cartelle, avvisi e bollette di pagamento. Pagamento di quote inferiori a lire 50.** (C. 11 febbraio 1930 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Malgrado le raccomandazioni rivolte con circ. 6 marzo u. s. N. 6168, (1) viene nuovamente segnalato al Ministero delle Finanze che non tutti gli esattori compilano regolarmente le cartelle, gli avvisi di mora e le bollette o quietanze di pagamento.

Quel che poi è più grave, qualche esattore richiede il pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata, in luogo che nelle sei rate consuete, di quote d'imposte dirette sol perchè inferiori a lire cinquanta annuali.

Pregasi la S. V. di invitare subito gli esattori di cotesta provincia ad eliminare con la massima sollecitudine tali irregolarità in cui eventualmente fossero incorsi, invigilando affinché non abbiano a ripetersi e denunciando i trasgressori o gli inadempienti a questa Prefettura per l'applicazione delle penalità previste dai capitoli normali.

Si prega di segnare ricevuta della presente assicurando l'adempimento.

*Il Prefetto — DE BIASE*

47. **Norme per la revisione dei prezzi nei contratti per opere di edilizia scolastica.** (C. 6 febbraio 1930 n. 50700 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per la scrupolosa osservanza, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni emanate dal Ministero dell'Educazione Naz. con decreto 16 luglio 1929, pubbl. nel N. 241 della Gazz. Uff. del 16 ottobre 1929 VII circa le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per le opere di edilizia scolastica.

Resto in attesa di assicurazione di adempimento

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 105.

48. **Edifici scolastici eseguiti senza finanziamento governativo.** (Cir. 7 febb. 1930 n. 239 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Viene segnalato che, talvolta, i Comuni, intendendo di provvedere direttamente alla costruzione di edifici scolastici o all'acquisto e adattamento di locali per adibirli ad uso scolastico, e al finanziamento delle opere relative senza avvalersi delle agevolazioni della legge, hanno ommesso di eseguire la procedura indicata nel R. D. 31 dicembre 1923 n. 3125 e nel regolam. 4 maggio 1925 num. 1432, per ottenere l'approvazione dei relativi progetti.

A norma dell'art. 261 del regol. 26 aprile 1928 n. 1297, è prescritto tassativamente che, anche nel caso sopradetto, i progetti siano sottoposti all'approvazione del Provveditorato agli Studi, e poichè per l'effetto dell'art. 2 del R. D. 7 luglio 1925, n. 1173, e dell'art. 261 del T. U. 5 febbraio 1928 n. 577, i poteri del Ministero dell'Educazione Nazionale e degli organi dipendenti, sono trasferiti nell'Italia Meridionale e nelle Isole, ai Provveditorati alle Opere Pubbliche, ne consegue che l'approvazione, che in ogni caso i Comuni sono tenuti a promuovere, è di competenza del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania.

Attendo assicurazione di adempimento.

*Il Prefetto* — DE BIASE

49. **Commercio degli oli commestibili.** (C. 11 febbraio 1930 n. 4050 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. del 27 Gennaio u. s. n. 21 ha pubblicato il D. L. 30 dic. 1929 n. 2316, entrato in vigore il 28 gennaio, relativo al commercio degli oli commestibili.

Richiamo, pertanto, la particolare attenzione delle SS. LL. perchè siano esattamente osservate le norme contenute nel D. L. suddetto.

Gli Ufficiali Sanitari vigileranno sul commercio degli oli commestibili, inviando, in caso di dubbio, i campioni a questo Laboratorio Provinciale d'Igiene

*pel Prefetto* — FALCETTI

53. **Invio verbaie verifica registro popolazione.** (C. 17 febb. 1930 n. 2653 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamando disposizioni ultima parte mia circ. 27 gennaio u. s. N. 2653 (1) circa regolamento formazione e tenuta registro popolazione, attendo, non oltre fine corr. mese, invio verbali di verifica detto registro corredati stampati adottati.

Non ottemperando saranno applicati provvedimenti di ufficio.

*Il Prefetto — DE BIASE*

54. **Tassa fabbricazione spiriti ed oli di semi. Aumenti.** (C. 17 febb. 1930 n. 6344 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico che con decreto 15 corrente è stato aumentato di lire 150 imposta fabbricazione spiriti, di lire 50 fabbricazione oli di semi. Detti aumenti sono applicabili anche stoks liberi eccedenti 100 litri idrati per spiriti e 20 quintali per oli.

*Il Prefetto — DE BIASE*

55. **Riscossione - Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato del II. semestre 1929 d'accettarsi in cauzione per il I. semestre 1930.** (C. M. F. 1. febbraio 1930 n. 109 ai Prefetti del Regno).

Si comunica che i titoli di Stato e garantiti dallo Stato, che sono stati o saranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione nel primo semestre del corr. anno (1. genn.-30 giugno 1930), dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico di legge per la riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, N. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1. luglio-31 dicembre 1929) qui appresso indicato.

Tale corso medio risulta ridotto della prescritta deduzione del decimo.

#### TITOLI DI STATO

a) Consolidati.		Lire
1. Rendita 3,50 °/o (netto) 1906 . . . . .		58,44
2. Rendita 3,50 °/o (netto) 1902 . . . . .		56,20
3. Rendita 3 °/o (lordo) . . . . .		36,25
4. Consolidato 5 °/o. . . . .		71,90
b) Buoni.		
5. Novennali-scadenza 15 novembre 1931 - 5 °/o.		87,12
6. « « « « 1932 - 4 °/o.		84,47
7. « « 15 maggio 1934 - 5 °/o.		85,06

*Pel Ministro: NICCOLI*

(1) v. B. A. anno corr. copertina fascicolo 3.

## Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura

Con decreto in data 16 corr. è stata sospesa l'Amm. provinciale di Salerno ed è stato nominato Commissario Straordinario il Comm. D.r Luigi Licata, Vice Prefetto.

Al degno funzionario e gentiluomo, che tante benemerenze ha raccolto nella sua lunga carriera e che da circa 3 anni coadiuva S. E. De Biase nella direzione dell'importante ufficio amministrativo della Prefettura, vadano le nostre congratulazioni per il nuovo importante incarico affidatogli.

LA DIREZIONE

---

## Personale dei Segretari comunali.

**Richiamo dall'aspettativa.**

Lombardi Camillo, segretario titolare di Corbara, cessa dall'aspettativa e viene rimesso in funzioni a Corbara. (D. 15 febb. 1930).

**Incarichi provvisori (D. 15 febb. 1930).**

Marra Alfonso, incaricato delle funzioni di segretario provv. a Salvitelle.

Casale Umberto, id. id. id. a Romagnano al Monte.

---

## Aste, appalti ecc.

**Comune di Salento.** — *Costruzione acquedotto civico* — Il giorno 1.<sup>o</sup> Marzo p. v., nella Casa Comunale, si addiverrà all'appalto dei lavori per la costruzione della condotta potabile, col sistema delle schede segrete, ad unico e definitivo incanto, in diminuzione percentuale del prezzo base d'asta di L. 349,481,64. Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio di Segreteria del Comune.

Il Segretario Com. Rag. Mazzotta Giovanni

Il Podestà Guido Scarpa De Masellis

---

## Concorsi.

**Comune di Sarno.** — *Applicato di ragioneria* — Concorso per titoli ed esami. Stipendio annuo 6700, lordo delle ritenute di legge, aumentabile di 5 aumenti quadriennali di lire 670 ciascuno, oltre l'indennità caroviveri. Esame scritto consisterà in due prove di ragioneria generale e contabilità comunale ed esame orale sul sistema tributario del comune, leggi e regolamenti amministrativi, nozioni di diritto penale e di diritto civile e nozioni di contabilità comunale. Età da 18 a 30 anni, salvo eccezioni di legge. Domanda da presentarsi non oltre ore 16 del 31 marzo p. v. insieme documenti di rito, titoli, diploma ragioneria e vaglia L. 25,15.

Sarno 11 febbraio 1930—A. VIII.

Il Podestà Masi

**Comune di Giungano.** — *Levatrice condotta* — E' aperto il concorso per titoli al posto di levatrice condotta con lo stipendio annuo di L. 2000, oltre dritto di parto dagli abbienti. Documenti soliti. Scadenza 10 marzo 1930. Rivolgersi Segreteria comunale per chiarimenti.

Il Podestà Guglielmotti



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Parte I.

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

56. Conferimento di cittadinanza onoraria.
57. Segretari Com. Avviso di concorso per i posti di grado VIII e VII. — Termine per la presentazione delle domande.
58. Rinnovazione delle licenze commerciali.
59. Competenze delle Commissioni com. per la disciplina del commercio.
60. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Attuazione del regolamento.
61. Regolamento per la professione di geometra. Norme interpretative del Ministero di G. e G.
62. Ruoli tassa sugli animali caprini.
63. Licenze panificazione. Rinnovazione per il 1930. Proroga.
64. Censimento sanitari iscritti alla Cassa di Previdenza.
65. Inscrizione dei dentisti abilitati agli ordini dei medici.
66. Concorsi nell'Anim. della Pubblica Sicurezza.

## COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da N. 65 a 66 — Personale dei Segretari Comunali — Appalti, aste, ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

65. **Inscrizione dei dentisti abilitati agli ordini dei medici.** (C. 19 febbraio 1930 n. 6218 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con R. D. Legge 13 genn. 1930, n. 20 pubbl. nel n. 32 della Gazz. Uff. dell'8 corr. è stato stabilito che i dentisti, i quali, quantunque sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, esercitano la loro professione, in virtù delle disposizioni transitorie della legge 31 marzo 1912 n. 298, oppure di altre disposizioni generali o speciali, debbono, per continuare ad esercitare la professione, iscriversi all'ordine dei medici della Provincia, in elenchi transitori aggiunti agli albi professionali dell'ordine stesso.

Il decreto legge non prefigge un termine perentorio ai suddetti dentisti per la loro iscrizione; senonchè, essendo il provvedimento entrato in vigore alla data stessa della sua pubblicazione nella Gazz. Uff., ne risulta che l'obbligo della iscrizione è fin d'ora operativo nei loro riguardi.

Tuttavia, poichè la iscrizione all'ordine professionale è subordinato all'osservanza delle prescrizioni stabilite all'art. 2 del T. U. 26 aprile 1928, n. 1313 e alla presentazione, da parte degli interessati, dei documenti richiesti all'art. 4 del regolamento 21 marzo 1929, n. 547, è doveroso lasciare un certo periodo di tolleranza affinchè gli interessati possano, per quanto di loro spettanza, uniformarsi alle prescrizioni della nuova legge.

Tale periodo di tolleranza, però, non può protrarsi indefinitamente e, pertanto, si dispone che i dentisti sprovisti di laurea, i quali pel 31 marzo p. v. non abbiano fatto pervenire alla Presidenza dell'Ordine dei medici della provincia la documentata domanda di iscrizione, siano senz'altro denunziati all'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 3 della legge 6 maggio 1928, num. 1074 sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Lo stesso decreto legge definisce anche, all'art. 3, la questione del titolo professionale spettante ai dentisti sprovvisti di laurea, la quale, com'è noto, era rimasta tuttora insoluta.

E' appena necessario avvertire che, tanto per ciò che concerne la iscrizione all'Ordine, che per ciò che riguarda il titolo professionale, le disposizioni del nuovo decreto legge sono applicabili a tutti coloro che, per qualsiasi disposizione, anteriore o posteriore alla legge del 1912, sono ammessi ad esercitare la professione, senza essere muniti di laurea in medicina e chirurgia.

I Podestà inviteranno i dentisti abilitati esercenti nel comune di provvedere alla loro iscrizione all'Ordine dei Medici entro il 31 marzo p. v., avvertendo che chi per tale data non avrà fatto pervenire al Presidente dell'Ordine dei Medici la domanda documentata sarà ritenuto esercente abusivo, e quindi passibile di pena.

Resto in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

## Parte I.

### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

56. **Conferimento di Cittadinanza Onoraria.** (C. 23 febb. 1930 n. 639 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' invalso da qualche tempo l'uso che i comuni conferiscano con eccessiva facilità la propria cittadinanza onoraria.

Poichè si ritiene che tale concessione, per conservare il suo alto valore, debba essere riservata ai casi di specialissimo merito, il Ministero ha disposto che, d'ora innanzi, nessun Comune possa adottare deliberazioni del genere senza averne ottenuto dal Ministero preventiva autorizzazione, da richiedersi per mezzo della R. Prefettura.

Le SS. LL. vorranno pertanto attenersi alle suesposte direttive, avendo cura, quando se ne verifichi il caso, di illustrare esaurientemente con l'atto deliberativo le benemerienze cui s'intende rendere omaggio.

*Il Prefetto — DE BIASE*

57. **Segretari Com. Avvisi di concorso per i posti di grado VIII e VII. Termine per la presentazione delle domande.** (C. 22 febb. 1930 n. 6875, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la presente circ. dell'On Ministero dell'Interno:

E' stato rilevato che spesso gli impiegati straordinari ed i connazionali residenti nelle Colonie, specie nell'Africa Centrale non possano partecipare ai pubblici concorsi in conseguenza del breve termine fissato, nei relativi bandi, per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi medesimi.

Allo scopo, pertanto, di ovviare al lamentato inconveniente e dato che la legge non prevede alla fattispecie alcun limite

massimo di tempo, il Ministero reputa opportuno disporre che, d'ora in avanti, salvo giustificati casi eccezionali in occasione di pubblici concorsi, da indirsi delle LL. EE. a norma dell' art. 5, 2. comma, del R. D. 21 marzo 1929 N. 371, per il conferimento dei posti di segretario Com. del grado iniziale della carriera (VIII e VII) che sono o si renderanno vacanti nelle rispettive Provincie, venga stabilito nei relativi bandi il termine non minore di 90 giorni, dalla data di pubblicazione dei medesimi, per la presentazione delle relative domande e dei prescritti documenti.

Analoghe istruzioni dovranno essere date dalle EE. LL. alle Amministrazioni dipendenti per i concorsi banditi dalle medesime.

Prego attenersi, per quanto compete, a tale disposizioni.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**58. Rinnovazione delle licenze commerciali.** (C. 25 febb. 1930 n. 6940 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, comunico la seguente circ. del Ministero delle Corporazioni:

Poichè sono allo studio provvedimenti diretti a semplificare la rinnovazione delle licenze di commercio, dispongo che per il 1930 gli esercenti siano dispensati dall'obbligo della presentazione del certificato penale, salvo però sempre alle Autorità competenti la facoltà di procedere, nei casi in cui lo ritengono necessario, ad una revisione di ufficio.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**59. Competenza delle Commissioni Comunali per la disciplina del Commercio.** (C. 17 febbraio 1930 n. 1767 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione comunico la seguente circ. del Ministero delle Corporazioni:

« Viene richiesto a questo Ministero se le funzioni delle Commissioni Comunali per la disciplina del commercio, di cui al R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, (1) consistano solo nel for-

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

mulare un parere consultivo oppure se abbiano queste potere deliberativo e quindi pronuncino delle vere decisioni, per quanto riguarda il rilascio o il diniego delle licenze di commercio.

Nulla però giustifica un tale dubbio. A termini della legge infatti le Commissioni Comunali emanano nelle suddette materie veri e propri pareri vincolativi. Esse sono ripetutamente considerate dalla legge come corpi collegiali autonomi, aventi poteri propri. Non è quindi mai in facoltà dei Podestà, che vi appartengono già come membri, di decidere contrariamente ai pareri espressi dalle Commissioni, sovrapponendosi alle medesime. I Podestà debbono senz'altro dare esecuzione alle deliberazioni di esse, sempre che tali deliberazioni rientrino nelle loro attribuzioni.

Infatti queato Ministero ha dovuto rilevare che talvolta le Commissioni Comunali esorbitano dalla loro competenza prendendo anche iniziative in materia di polizia annonaria, iniziative che, per gli art. 153 e 217 del vigente testo unico della legge Com. e Prov., spettano invece unicamente al Podestà.

Ad esempio recentemente in una delle città del Regno la Commissione Comun. avea stabilito di togliere la licenza per il commercio ambulante a chi la avea già anche per il commercio fisso, e ciò allo scopo di sfollare un mercato del centro. Ora deliberazioni di tal genere non sono legali ed i Podestà non hanno l'obbligo di darvi corso. Le Commissioni Com. debbono esercitare solo quelle funzioni che sono state loro demandate espressamente dal R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 e dalle circolari emanate da questo Ministero per l'interpretazione di esso.

I loro poteri si possono quindi delimitare così:

1.° Deliberano sulle concessioni delle licenze di commercio (art. 3 del R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2174);

2.° Controllano l'ammontare della cauzione dovuta dai commercianti (id. id.);

3.° Esprimono parere se, negli esercizi di produzione e vendita, prevalga il carattere commerciale o quello industriale;

4.° Danno il parere sulla restituzione delle cauzioni (art. 5 del D. M. 31 dicembre 1926);

5.° Danno il parere sull'incameramento delle cauzioni (art. 7 del D. M. 31 dicembre 1926);

6.° Danno il parere sulle richieste di esenzione dal versamento della cauzione (circ. 22 febb. 1927, n. 69) salvo approvazione definitiva da parte della competente Giunta Prov. Ammin. (circ. 24 marzo 1927, n. 155) ».

Prego di portare quanto sopra a conoscenza della Commissione Comunale.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**60. Attuazione del regolamento sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.** (C. 10 genn. 1930 n. 50483-4 ai Podestà, Commissari Pref. e Ufficiali Sanitari dei comuni della Provincia).

Trascrivo la seguente circ. del Ministero dell'Interno dell'8 dic. N. 20400-3-AG.-24974, relativa all'oggetto indicato a margine, perchè siano osservate e fatte osservare le disposizioni in essa contenute:

« L'art. 23 del regol. sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, approvato con R. Decreto 31 maggio N. 1334, consentì a coloro che già esercitassero le arti in parola, di continuarne l'esercizio, anche se sprovvisti di titolo, fino a quando non fosse chiusa la sessione locale degli esami di abilitazione, di cui all'articolo 6 della legge 23 giugno 1927 N. 1264.

Essendosi ormai chiuse in tutto il Regno le anzidette sessioni, ne consegue che nessuno può più esercitare le dette arti ausiliarie, se non abbia conseguito il certificato di idoneità, in seguito ai tenuti esami, o, e questo soltanto per gli infermieri e i massaggiatori ciechi di guerra, se non sia in possesso dell'autorizzazione prefettizia, di cui all'art. 2 del surripetuto regolamento 31 maggio.

Unica eccezione è fatta in favore degli infermieri ospedalieri: costoro, quando siano in servizio almeno dal 16 agosto 1927, data di entrata in vigore della legge 23 giugno detto anno N. 1264, possono, a norma dell'art. 7 della legge, continuare ad esercitare le loro mansioni negli ospedali ai quali sono addetti, anche se

sprovvisi del certificato di abilitazione. Ma la eccezione riguarda soltanto il servizio ospedaliero, sicchè ne consegue che l'infermiere ospedaliero, sprovvisto di titolo, non può assolutamente esercitare la propria arte fuori dell'ambito ospedaliero ed è, quindi, al pari di ogni altro abusivo esercente, soggetto alle penalità della legge 23 giugno 1927, qualora sia sorpreso nel proprio o nell'altrui domicilio, in quell'esplicazione dell'arte sua, che, fuori dell'ospedale, rappresenta un' illecita attività.

Con le circ. 5 luglio e 25 ottobre 1928 N. 20400-3, il Ministero ha impartito precise norme direttive per la efficace repressione dell'abusivo esercizio delle arti ausiliarie e, pertanto, non ha, ora, che a riportarsi a tali norme, richiamando la personale attenzione delle LL. EE. sulla assoluta necessità della loro rigorosa ed infettibile osservanza; l'esercizio delle arti ausiliarie offre, invero, quando sia lasciato alla mercè di persone che non abbiano la necessaria capacità, pericoli non minori, per la pubblica salute, di quello delle professioni sanitarie: che, anzi, questo pericolo è, soventi, maggiore nell'esplicazione delle arti ausiliarie, in quanto l'esecuzione materiale della cura e delle prescrizioni del medico, che il pericolo rende concreto, è, in moltissimi casi, affidata proprio agli esercenti le arti ausiliarie. Ne consegue, quindi la necessità di una assidua ed oculata vigilanza, ai fini di impedire l'abusivo esercizio contemplato dalla legge 23 giugno 1927 N. 1264.

E' superfluo avvertire che tale vigilanza dovrà essere specialmente diretta all'esercizio libero delle arti ausiliarie, come quello che si svolge, normalmente, all'infuori di ogni diretto controllo di medici responsabili della cura, e dovrà esplicarsi così nei riguardi dell'esercizio lecito delle arti ausiliarie da parte delle persone a ciò autorizzate, al fine di impedire sconfinamenti nel campo delle professioni sanitarie, (ipotesi questa contemplata e punita dall'art. 1 della legge 6 maggio 1928 N. 1074), come nei riguardi dell'esercizio illecito di dette arti da parte delle persone sprovviste del titolo di abilitazione (ipotesi contemplata dall'art. 3 della legge 23 giugno 1927 N. 1264).

In proposito, si ricordano le disposizioni degli art. II e seguenti del regol. 31 maggio 1928 N. 1334, che nettamente definiscono i limiti dell'attività professionale delle singole arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere, ivi comprese le specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Quantunque il Ministero abbia già dato le istruzioni necessarie con le ricordate circolari del 5 luglio e del 25 ottobre u. s. si ravvisa l'opportunità che le EE. LL. richiamino l'attenzione degli organi, ai quali compete l'azione repressiva dell'abusivismo professionale sanitario, su alcune particolarità concernenti le singole arti :

*Ottici.* — E' stato chiesto se la vendita degli occhiali puramente protettivi possa essere fatta anche da chi non sia autorizzato all'arte dell'ottico.

Come è noto, la confezione, l'apprestamento e la vendita degli occhiali, costituiscono, a norma dell'articolo 12 del regol. 31 maggio 1928 n. 1334 degli atti nel cui esercizio si concreta l'attività propria dell'arte ottica, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 giugno 1929 N. 1264; consegue da ciò che essendo tale arte riservata soltanto a coloro che siano in possesso del prescritto titolo, nessuno, che il titolo non abbia conseguito, possa, in tutto od in parte esercitare le attività che dell'arte costituiscono l'oggetto.

In altri termini, la distinzione tra occhiali protettivi e correttivi è fatta ai fini della prescrizione medica, imposta soltanto nei secondi, ma non sussiste agli effetti della vendita, questa essendo riservata, in ogni caso all'ottico.

*Meccanici ortopedici ed ernisti:* Quando all'arte del meccanico ed ernista, è stato chiesto al Ministero se sia necessario il titolo di abilitazione all'esercizio di detta arte per effettuare la vendita al pubblico di ogni specie di apparecchi di protesi.

Il regol., invero, nel definire all'art. 13 il campo di attività professionale dei meccanici ortopedici, non parla di vendita, ma di allestimento, di prova, di congruenza, di rilievo, di misure e,

in genere, di atti di natura esclusivamente tecnica, sicchè non sarebbe difficile pervenire alla conclusione che, quando la vendita degli apparecchi si possa effettuare senza che sia necessario alcuno degli atti indicati all'art. 13, non sia indispensabile subordinarla al possesso della licenza o del titolo di abilitazione.

Senonchè la esatta interpretazione di questo articolo presuppone la risoluzione di un altro quesito: esistono, cioè, apparecchi di protesi e tutori per i quali non siano necessari il rilievo di modelli o di misure sulla persona del paziente, oppure l'effettuazione, da parte dell' esercente, che ne fa la pubblica vendita, di prove di congruenza o di atti speciali di applicazione.

La soluzione non può essere che negativa, in quanto nessun apparecchio del genere può riuscire efficace se non sia stato esattamente individualizzato, adattato, cioè, alla persona che deve farne uso, sia dal punto di vista morfologico, sia dal punto di vista funzionale: dal che deriva che la vendita degli apparecchi di che trattasi, non potendosi tecnicamente effettuare senza i rilievi e le prove alle quali accennavasi (le quali debbono essere eseguite con adeguato tecnicismo) non possa essere consentita se non a coloro che sono in grado di compiere tali atti di natura tecnica e, cioè, ai meccanici ortopedici regolarmente autorizzati. Senza di che sarebbe frustato, per questa parte, lo scopo della legge sulla disciplina delle arti ausiliarie.

Ciò premesso, appare indispensabile la definizione il più che possibile esatta dell'apparecchio di protesi e tuttora, ai fini della esatta configurazione degli estremi del reato di abusivo esercizio dell'arte del meccanico ortopedico ed ernista.

Per apparecchi di protesi o tuttorio il regolamento ha inteso indicare tutti quegli apparecchi meccanici, costruiti ad arte, per sopperire alla mancanza totale o parziale di membra o di organi mutilati del corpo umano, o per tutelare una insufficienza funzionale di organi e membri esistenti, ma deficienti.

Una elencazione di tali apparecchi non è possibile fare, dato il numero rilevante delle varietà di lesioni individuali e il continuo

evolversi della tecnica, che rende sempre possibile la costruzione di nuove specie di apparecchi, che prima non erano in uso: comunque, sulla scorta della definizione che si è data non sarà difficile individuare, caso per caso, se un apparecchio debba essere o meno considerato di protesi o tutorio, agli effetti della applicazione della legge.

*Infermieri:* l'arte dell'infermiere può essere esercitata tanto negli ospedali e luoghi di cura quanto nel domicilio degli infermi e, talvolta, anche in quello dell'esercente: è evidente come la maggiore vigilanza debba essere effettuata specialmente in confronto di questo esercizio professionale che, svolgendosi fuori l'ambito ospedaliero, sfugge, soventi, ad ogni controllo medico.

In particolare: l'attenzione delle autorità competenti deve esercitarsi su quella numerosa categoria di persone che, per professione abituale, si dedicano alla pratica delle iniezioni.

Si ricorda che queste possono essere eseguite soltanto dal medico quando si tratti di iniezioni endovenose e che le iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari possono eseguirsi dagli infermieri, unicamente in base a prescrizione medica.

L'infermiere, quindi, in nessun caso può praticarne di sua iniziativa, perchè, in tale ipotesi, incorrerebbe nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, in quanto verrebbe ad invadere la sfera di attività professionale del medico (art. 1 legge 6 maggio 1928 N. 1074).

Nessuno, poi, che non sia in possesso del titolo di infermiere può praticare iniezioni, anche se prescritte dal medico: il reato, in caso di trasgressione è quello di abusivo esercizio di arte ausiliaria, configurato all'art. 3 della legge 23 giugno 1928 N. 1074.

Premesse tali delucidazioni, che completano le istruzioni già date con le precedenti circolari, il Ministero deve ricordare alla EE. LL. talune disposizioni speciali del regol. sulle arti ausiliarie, che meritano particolare attenzione.

Si ricordano in proposito:

*1.º Notificazione al Comune dell'esercente l'arte ausiliaria:* Le di-

sposizioni degli art. 6 e 33, che fanno obbligo ai conducenti aziende e locali nei quali si effettuino vendite di prodotti e di oggetti, che costituiscono esercizio di arte ausiliaria (gabinetti ottici, di meccanici-ortopedici, ernisti, ecc.) di notificare entro un mese dalla chiusura della sessione di esami, all' Ufficio com., la persona che, munita del presente titolo di abilitazione, è proposta alla vendita effettuantesi nel locale.

Tale persona può essere tanto il proprietario o conducente l'azienda, quanto altro prestatore di opera; ma è sempre obbligata alla presenza ininterrotta nel locale, in quanto la vendita degli oggetti e apparecchi suindicati può effettuarsi soltanto da lui o per lo meno alla sua presenza.

La mancata notificazione all' Ufficio Com. è punita con l'ammenda fino a L. 300 (art. 10 del regol.), l'assenza dal locale dell'esercente autorizzato nell'atto in cui vi si effettuino vendite da parte di persone sprovviste di licenza o di titolo di abilitazione, è punita, quando siasi verificata due volte in via amministrativa, con la sospensione fino ad un mese dall'esercizio dall'arte, da decretarsi dal Prefetto, sentito il Consiglio Prov. di Sanità (art. 7 del regol.); in ogni caso, debbono essere denunziati all'autorità giudiziaria l'esercente autorizzato, a norma dell'art. 4 della legge 23 giugno 1927 N. 1264, e il commesso non autorizzato che abbia effettuato la vendita, a norma dell'art. 3 della legge stessa.

*2.º Divieto di esercizio delle arti ausiliarie nelle pubbliche vie e piazze.*

L'art. 9 del reg. impone tale divieto, debbono, quindi, negarsi tanto i permessi di pubblico posteggio che le iscrizioni nei registri, di cui all'art. 122 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, agli ottici, ernisti, meccanici ortopedici ed ogni altro esercente arti ausiliarie, che ne facciano richiesta come tali e, qualora iscrizioni e permessi siano stati concessi, occorre revocarli.

I contravventori, salvo le maggiori pene previste in altre leggi, sono punibili con l'ammenda a norma dell'art. 9 del reg.

Una sola eccezione è stabilita dallo stesso art. 9 in contemplazione di fiere, mercati, ed altre pubbliche riunioni, ma le licenze

temporanee di vendita, limitate alla durata della pubblica riunione, debbono essere circondate da opportune cautele, intese ad assicurare la serietà e la dignità dell'attività professionale, che si chiede di esplicitare nella pubblica via.

3.° *Ubbriachezza e sconfinamento nel campo della professione medica.*

Indipendentemente dalle sanzioni delle leggi repressive dell'esercizio abusivo della professione sanitaria, il reg., all'art. 19, stabilisce la sanzione amministrativa della cancellazione della iscrizione nei registri comunali della licenza o titolo di abilitazione degli esercenti le arti ausiliarie che abbiano riportato più di una condanna passata in giudicato per abusivo esercizio di professione sanitaria.

Lo stesso provvedimento si applica a carico di coloro che risultino notoriamente ed abitualmente dediti all'ubbrachezza.

La cancellazione della iscrizione, che importa il divieto dell'esercizio dell'arte ausiliaria, è decretata dal Prefetto, e il ricorso al Ministero non ha effetto sospensivo, mentre lo ha, invero, quello contro il provvedimento di sospensione di cui all'art. 7 per abusiva vendita di materiali di oggetto di arti ausiliarie.

L'esercizio dell'atto, da parte della persona della quale sia stata, come sopra, invocata la registrazione del titolo da parte del Prefetto, è punito, penalmente, con l'ammenda a norma degli art. 3 e 10 del reg.

4.° *Divieto di esercizio per condanne penali:* Coloro che abbiano riportate condanne penali passate in giudicato a pene restrittive della libertà personale per la durata di oltre 3 mesi per delitti contro le persone, la proprietà e il buon costume, non possono esercitare le arti ausiliarie, pur essendo munite della licenza o titolo di abilitazione.

In tale ipotesi, la licenza o titolo di abilitazione deve essere a norma dell'art. 18 del reg., ritirata dall'Ufficio Com., ne discende quindi, che l'esercente, del quale la licenza sia stata ritirata in conseguenza delle riportate condanne penali, e che, ciò non ostante, sia stato sorpreso nell'esercizio di atti della propria arte,

debba essere denunziato alla autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1927 N. 1264, in quanto la sua posizione giuridica perfettamente si identifica con quella ipotizzata da detto art., che contempla, appunto, il caso della persona che, comunque, non sia in possesso della licenza o del titolo di abilitazione.

E' evidente che quando l'ufficio com. abbia ingiunto all'esercente, condannato per i reati sopradescritti, la consegna della licenza o titolo di abilitazione, e questi non avendovi ottemperato, continui ad esercitare la propria arte, il fatto della materiale detenzione del titolo nell'esercente nulla toglie all'abusività della sua attività professionale, ai fini dell'art. 3 della legge che, come dicevasi, è anche in questa ipotesi, a lui applicabile.

La sanzione dell'ammenda, prevista dall'art. 18 del regol. riguarda, invece, il fatto del ritardo nella consegna del titolo all'ufficio com., ma non l'esercizio professionale che, divenuto illecito pel fatto della riportata sentenza, è punito a norma delle disposizioni della legge che vieta l'esercizio abusivo.

In proposito, si avverte che le cancellerie giudiziarie, a norma dell'art. 18 del reg., sono tenute a dare comunicazione agli uffici comunali di tutte le sentenze dalle quali discenda il divieto di esercizio delle arti ausiliarie, ma è superfluo avvertire che, quando la sentenza sia di pubblica ragione, o di essa abbia, comunque, avuto notizia il Comune, dovrà l'Ufficio com. procedere egualmente a norma delle disposizioni ora ricordate dal reg.: in ogni modo dovrà rendersi diligente nella richiesta d'ufficio alla competente cancelleria giudiziaria della comunicazione della sentenza.

5.° *Denominazione delle arti ausiliarie.*: Infine merita di essere rigorosamente osservato l'art. 22 del reg., che vieta l'uso di denominazione delle arti ausiliarie, da parte di coloro che le professano, che non corrispondono perfettamente a quelle usate dalla legge e dal regolamento, come vieta, del pari, le abbreviazioni di tali denominazioni.

La disposizione è diretta ad impedire che sia sorpresa la

buona fede del pubblico circa la sfera di attività che la legge attribuisce a coloro, che sono autorizzati a esercitare le arti ausiliarie, allo stesso scopo è anche diretta la disposizione dell'art. 20, che obbliga gli esercenti le arti ausiliarie che esplicano la loro attività in locali accessibili al pubblico, ad esporre, in modo visibile, nei locali stessi, la licenza o il titolo di abilitazione; non che un apposito quadro che letteralmente riproduca le disposizioni del regolamento, che determinano i limiti di esercizio dell'arte da essi professata.

All'uopo le EE. LL. vorranno fissare a tutti gli esercenti di gabinetti ottici, meccanici, ortopedici e odontotecnici della Provincia un breve termine entro il quale dovranno uniformarsi a tali disposizioni, sia per quanto si riferisce alla eventuale rettificazione di tabelle, etichette ed ogni altra intestazione dei propri gabinetti, sia per quanto concerne l'esposizione del titolo e dell'estratto del regolamento, diffidandoli che, trascorso questo termine, saranno denunziati all'autorità giudiziaria a norma del reg.

Il Ministero non dubita che eliminato con la presente e le precedenti circ. ogni prevedibile dubbio nella interpretazione della legge e del reg. che disciplinano le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le norme che ne formano oggetto saranno dovunque applicate con rigorosa fermezza. Affinchè possa efficacemente conseguirsi quella sana disciplina che il Governo Naz. ha inteso introdurre nell'esercizio di una sfera di attività professionale, che così davvicino interessa la pubblica salute.

Intanto perchè possa eseguirsi l'attività degli uffici proposti alla loro esecuzione, si pregano le EE. LL. di integrare, a decorrere dal 1. gennaio p. v., il rapporto mensile sulla repressione dell'abusivo esercizio delle professioni sanitarie con i seguenti dati relativi alle arti ausiliarie:

1. N. delle denunzie all'autorità giudiziaria per abusivo esercizio di arti ausiliarie, a norma degli art. 3 e 4 della legge 23 giugno 1927 N. 1264.

2. N. dei locali chiusi a norma dell'art. 3 (ultimo comma)

della legge 23 giugno 1927 N. 1264 per esercizio abusivo di arte ausiliaria.

3. N. dei provvedimenti di sospensione dall'esercizio delle arti ausiliarie per contravvenzioni all'art. 7 del regol.

4. N. delle abilitazioni ritirate in seguito a condanne penali a norma dell'art. 18 del reg.

5. N. delle cancellazioni di registrazione dei titoli di abilitazione, per ubbriachezza e per abusivo esercizio di professione sanitaria.

5. N. delle chiusure di locali di vendita di prodotti di arti ausiliarie per la mancata notificazione di cui all'art. 33 del reg.

Ottemperando alla richiesta del Ministero, fisso a tutti gli esercenti di gabinetti ottici, meccanici, ortopedici e odontotecnici esistenti nella provincia il termine fino al 31 marzo 1930 entro il quale dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute nella su riportata circ., sia per quanto si riferisce alla rettifica di tabelle, etichette ed ogni altra intestazione dei gabinetti, sia per quanto concerne l'esposizione del titolo e dell'estratto del regol.

I Podestà daranno comunicazione del termine suddetto agli interessati, e trascorso tale termine, denunzieranno gli inadempienti al Magistrato competente ai sensi del reg.

Perchè poi questa Prefettura possa ottemperare alla richiesta della statistica mensile, di cui all'ultima parte della ministeriale, prego il Comando di Legione dei RR. CC. e il Questore di trasmettere alla Prefettura, entro i primi 3 giorni di ogni mese, l'elenco nominativo delle contravvenzioni per esercizio abusivo delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie elevate nel mese precedente, di cui alla mia nota N. 44466 del 30 novembre 1928 e N. 3201 del 30 gennaio 29 e dare informazioni se siano esercenti delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie notoriamente e abitualmente dediti alla ubbriachezza, perchè si possa disporre la cancellazione della licenza o del certificato di abilitazione, a termine dell'art. 19 del regolamento 31 maggio 1928 N. 1334.

I Podestà trasmetteranno ugualmente, nei primi 3 giorni di

ogni mese, un prospetto, soltanto se positivo, con la indicazione dei dati di cui ai N.ri 2, 4 e 6 dell'ultima parte della soprascritta circ. del Ministero, avvertendo che la mancata trasmissione dei dati significa che sono negativi per il mese precedente.

Ricordo infine ai Podestà e agli Ufficiali Sanitari che ogni comune deve avere, fra gli altri registri, quello degli esercenti professioni sanitarie e quello degli esercenti delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e che nessuno può esercitare una professione sanitaria o un'arte ausiliaria se prima non abbia fatto registrare il diploma, la licenza e il certificato di abilitazione, di cui deve essere data sollecita comunicazione al Medico Provinciale (art. 4 del Reg. suddetto).

Per gli infermieri occorre tenere due registri, come disposti con la circ. N. 29827 del 14 agosto u. s. pubb. nel Bollettino amm. N. 23 dell'agosto 1929 pag. 300: uno per gli infermieri comuui, e un secondo per le infermiere professionali, le quali abbiano conseguito il diploma in base al R. D. L. 15 agosto 1925 numero 1832.

Confido nella attività e diligenza delle SS. LL. e del personale dipendente perchè le disposizioni di cui sopra siano osservate, e raccomando ai Podestà e agli Ufficiali Sanitari di provvedere allo acquisto del volume contenente leggi, regol. e circ. sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie, pubb. dalla Libreria dello Stato, del costo di L. 3 intitolato « *Repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie* », consigliato con la precedente circ. 23 giugno '29, pubb. nel N. 18 del Bollettino Amm., pubblicazione molto utile per enti, autorità, funzionari, medici etc. che sono tenuti alla vigilanza, all'osservanza e all'esecuzione delle disposizioni in essa contenute.

pel Prefetto — LICATA

61. Regolamento per la professione di geometra - Norme Interpretative del Ministero di G. G.. (C. 10 febbraio 1930 n. 4485 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Essendosi lamentato che le Ammin. Com. e le Commissioni Municipali edilizie non applicano con equo criterio le norme contenute nel R. D. 11 febb. 1929 n. 274 sulla professione di Geometra, e respingono progetti firmati da geometri, che evidentemente rientrano nelle facoltà riconosciute al geometra dagli art. 16 lettera M. e dall'art. 21 del citato R. D., l'On. Ministero della Giustizia ha emanate, per il tramite dell' Onor. Ministero delle Corporazioni ( che le ha comunicate alla Conf. Nazion. dei Sindacati Fascisti professionisti ), le seguenti norme chiarificative :

« Il Ministero della Giustizia, per quanto ha tratto alla determinazione del concetto di « modeste costruzioni civili » di cui all'art. 16 del regol. per la professione di geometra, fa presente che tale formula venne proposta dalla stessa Commissione Reale, nominata a termini dell'art. 7 della legge 24 giugno 1903, n. 1395, per dare parere sul regolamento della professione di geometra, e composta da rappresentanti delle due categorie interessate, e cioè Ingegneri e Geometri.

Il concetto di « modeste costruzioni » non è certamente rigido ed assoluto; ma fu appunto accolto dal testo definitivo del regol. da tutti i Ministeri interessati, compreso particolarmente quello dei Lavori pubblici, perchè, esclusa la possibilità e la convenienza di aprioristiche determinazioni tecniche sulla entità delle costruzioni, si ritenne che questa avrebbe dovuta essere considerata con criteri variabili, in relazione anche alle diverse condizioni delle località in cui le costruzioni stesse devono sorgere. E' invero intuitivo che il concetto di « modesta costruzione » cambia necessariamente anche in rapporto alla importanza dei centri abitati.

Appare pertanto evidente che la interpretazione concreta della norma deve essere fatta con equo discernimento. Spetta alle Pubbliche ammin. di uniformarsi, con superiore imparzialità, a questi criteri equitativi, astenendosi egualmente da opposte interpretazioni eccessive ».

*Il Prefetto — DE BIASE*

62. **Ruoli tassa sugli animali caprini.** (C. 18 febb. 1930 n. 5977 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A parziale rettifica di quanto formò oggetto della circ. n.º 20200 del 7 giugno 1929, inserita a pagina 212 del Bollettino Amm. di detto anno, occorre che la dizione del paragrafo di cui alla lettera e) sia sostituita dalla seguente: « *L'aggio all'esattore sullo intero ammontare del ruolo* ».

*Il Prefetto* — DE BIASE

63. **Licenze panificazione. Rinnovazione pel 1930. Proroga.** (C. 19 febb. 1930 n. 6479 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ministero Finanze, aderendo vive premure Federazione Naz. panificatori, consente proroga pagamento fino al 15 marzo p. v. tassa rinnovazione licenze panificazione relative anno 1930.

Tanto prego rendere noto eventuali interessati.

*Il Prefetto* — DE BIASE

64. **Censimento Sanitari iscritti alla Cassa di Previdenza.** (C. 21 febb. 1930 n.º 7153 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Malgrado le precise istruzioni date con apposita circ. n. 558 della Direzione Gen. degli Istituti di Previdenza e delle norme stabilite da questo Ufficio con la circolare del 10 dicembre u. s. inserita nel Bollettino Amm. di questa Prefettura, (1) molti Comuni non hanno ancora inviato le notizie richieste con appositi modelli per il censimento dei sanitari al 31 dic. 1929.

Mentre richiamo la particolare attenzione delle SS. LL sull'adempimento di quanto sopra, informo, che trascorsi 5 giorni dalla data del Bollettino, che pubblica la presente circ., disporrò senz'altro che un Commissario ritiri dai Comuni inadempienti le notizie richieste.

*Il Prefetto* — DE BIASE

---

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 458.

66. **Concorsi nell'Amm. della Pubblica Sicurezza.** (C, 24 febr. 1930 n. 1373 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Con preghiera di massima diffusione, qui di seguito comunico le norme ed i requisiti occorrenti per l'ammissione ai concorsi di recente banditi per l'Amministrazione di P.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup>:

1.° — *Concorso per alunno d'ordine di P.<sup>a</sup> S.<sup>o</sup> (gruppo C).* Posti messi a concorso 150. Requisiti: diploma di licenza ginnasiale o dell'ex scuola tecnica, o della scuola complementare, o attestato comprovante l'ammissione al Liceo o al Corso superiore dell'Istituto Tecnico, o a quello dello istituto magistrale. Non sono ammessi titoli equipollenti. Età non inferiore ai 18 e non superiore ai 30, limite questo aumentato a 35 per gli ex combattenti ed a 39 per gli invalidi e mutilati di guerra.

2.° — *Concorso per 80 posti di volontario nella carriera degli Ufficiali di P. S. (gruppo A).* Per il quale occorre esibire il diploma originale di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o quello rilasciato dall'Istituto di Scienze Sociali di Firenze. Non sono ammessi titoli equipollenti. Età, non inferiore agli anni 20 e non superiore ai 30, limite aumentato ad anni 35 per gli ex combattenti ed a 39 per i mutilati ed invalidi di guerra.

Il termine utile per la presentazione dei documenti per tutti e due i concorsi è quello del 30 aprile corr. anno. Le domande, compilate in carta legale da L. 3 e dirette al Ministero dell'Interno, Direz. Gen. della P. S.— Roma, dovranno essere presentate presso questo Ufficio di Questura, corredate dei seguenti documenti: 1.° copia dell'atto di nascita; 2.° certificato di cittadinanza italiana; 3.° certificato di buona condotta; 4.° certificato penale; 5.° foglio di congedo illimitato oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva; 6.° titolo di studio come sopra; 7.° tessera di iscrizione al Partito Naz. Fascista per quegli aspiranti che ne fossero muniti.

I predetti documenti dovranno essere tutti debitamente legalizzati ed in carta da bollo e nella domanda gli aspiranti dovranno includere la seguente dichiarazione: « Dichiaro di accettare qualsiasi residenza in caso di nomina e di uniformarmi alle norme che regoleranno la Cassa di Previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore sulle Pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1.° agosto 1897. È pure necessario che nelle domande sia indicato il preciso recapito dell'aspirante di comunicare a questo Ufficio ogni eventuale, successiva variazione.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma nel prossimo maggio ed i concorrenti che saranno approvati saranno assunti in servizio nei limiti dei posti messi a concorso, percependo i

seguenti assegni lordi durante il periodo di prova, che non potrà essere inferiore ai 6 mesi nè superiore ai 12.

Per gli alunni d'ordine L. 425 mensili, oltre le indennità per aggiunta di famiglia agli ammogliati.

Per i volontari Ufficiali di P. S. L. 800 mensili, oltre L. 250 per indennità servizio speciale e le indennità spettanti per aggiunta di famiglia.

Dopo il periodo di prova gli alunni d'ordine verranno nominati Applicati ed i volontari verranno nominati Vice Commissari Agg. di P. S..

Per ulteriori chiarimenti gli aspiranti potranno presentarsi personalmente negli Uffici di Questura. I documenti dovranno essere presentati di persona.

*Il Reggente la Questura* · MOLINA

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

**Promozione al grado VI.** (D. P. 20 febb. 1930).

Lamagna Costabile — Segretario com. di Albanella, promosso e destinato al comune di Tramonti.

**Trasferimento.** (D. P. 22 febb. 1930).

Trivelli Emilio — Seg. com. titolare di Casalvelino, trasferito ad Albanella.

**Incarico provvisorio.** (D. P. 23 febb. 1930)

Massimilla Alfredo, nom. segr. provv. di Bracigliano.

---

## **Aste, appalti ecc.**

**Comune di Acerno** — *Vendita taglio 1<sup>a</sup> sezione cedua costituita dalle contrade Grotta dello Alveno, le Cerzolla, le Crecechie, Isca di Laura, Tempa Castello ed Acciero* — Si rende noto che, essendo andato deserto il 1° incanto, il giorno 24 marzo p. v., alle ore 10, sarà tenuto presso questa R. Prefettura un secondo incanto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di L. 234,036 Offerte in aumento non inferiori a lire 1000. Deposito provvisorio lire 20,000, cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Nocera Inferiore.** — *Appalto lavori di fognatura.* — Il giorno 6 marzo 1930, alle ore 11, nella Casa Comunale, avrà luogo l'asta a scheda segreta e ad unico definitivo incanto per l'appalto dei lavori di fognatura delle vie Sperandei, Casalenuovo e Prigioni. Importo preventivo dei lavori lire 236,876,97. Cauzione provvisoria lire 11500; deposito per le spese cauzione lire 6000,00. Scadenza per la presentazione dei documenti 5 marzo detto. Per ogni altro chiarimento rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Podestà Lacquaniti



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

67. Facoltà al P.M. di dispensare da impedimenti civili a contrarre matrimoni (R. D. 30 dicembre 1929 n. 2231).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

68. Commissioni edilizie comunali. Normina del rappresentante dei geometri.

69. Dichiarazione di vendita al minuto di vino ricavato dai propri fondi.

70. Armadi farmaceutici. Tabella degli utensili e dei medicinali.

71. Concessione della cura gratuita e semigratuita nel R. Stabilimento termale di Acqui.

72. Nuova disciplina giuridica delle Confraternite.

73. Strade statali. Osservanza dell'art. 4 del R. D. L. 2 dicembre 1928 n. 3179.

74. Commissioni comunali per le licenze d'esercizio.

75. Licenza di pesca in acque dolci.

76. Farmacopea ufficiale, V<sup>a</sup> edizione. Tabelle di libera vendita.

## COPERTINA

Continuazione Atti ufficiali R. Prefettura da N. 73 a 76 — Personale dei Segretari comunali — Concorsi.

Salerno — Prom. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

73. **Strade statali. Osservanza dell'art. 4 del R. D. L. 2 dic. 1928 N.° 3179.** (C. 28 febb. 1930 num. 7179 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Azienda autonoma statale della Strada ha dovuto rilevare che il carreggio proveniente sulle strade statali da accessi privati e da strade comunali o consorziali, trascinando fanghiglia o altre materie, reca un grave pregiudizio al piano viabile delle strade statali medesime, specie di quelle che sono state recentemente sistemate con lavori di pavimentazione.

Nell'attuale stagione il fatto assume carattere di particolare gravità poichè accresce il costo dell'ordinaria manutenzione ed è causa di un rapido deterioramento delle superfici stradali sistemate.

Già l'art. 5 del regolamento di polizia stradale, approvato con R. D. 8 gennaio 1905 n. 74, prescriveva che « le nuove diramazioni devono per un tratto di almeno trenta metri essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango ».

Tale prescrizione è stata integralmente riportata nell'ultimo capoverso dell'art. 4 del R. D. L. 2 dicembre 1928, n. 3179.

Ciò premesso, richiamo l'attenzione delle SS. LL. perchè osservino e facciano osservare le disposizioni suaccennate, per quel che riguarda gli sbocchi di strade comunali o vicinali soggette ad uso pubblico.

*pel Prefetto — FALCETTI*

74. **Commissioni comunali per le licenze di commercio.** (C. 28 febb. 1930 n. 7691 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Prov. Fascista dei Commercianti lamenta che non sempre le Commissioni per le licenze, di cui al R. D. 16 dic. 1926 n. 2174, si tengono a criteri di restrizione riguardanti le concessioni di licenze di commercio per l'apertura di nuovi esercizi, tenendo presente l'assoluta necessità, il numero degli esercizi dello stesso genere già esistenti, e il numero della popolazione in confronto agli esercizi già esistenti.

Invito le SS. LL. a portare in seno a cotesta Commissione tale richiamo.

*Il Prefetto — DE BIASE*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

67. Facoltà al P. M. di dispensare da impedimenti civili a contrarre matrimonio. (R. D. 30 dic. 1929 n. 2231, pubbl. G. U. 17 gennaio 1930 n. 13).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 847; (1)

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La facoltà di dispensare dall'impedimento dell'età e da quelli indicati negli articoli 60 e 62 del Codice civile a contrarre matrimonio è delegata al procuratore generale presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza.

La facoltà di dispensare dagli impedimenti indicati negli articoli 57 e 59, nn. 2 e 3, del Codice civile è delegata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza.

Art. 2. Quando i richiedenti non risiedono entrambi nella circoscrizione della stessa Corte d'appello o dello stesso Tribunale, il procuratore generale o il procuratore del Re al quale fu presentata la domanda, prima di decidere, deve assumere infor-

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 213

(2) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

mazioni anche dal procuratore generale o dal procuratore del Re nella cui giurisdizione risiede l'altro richiedente.

Se entrambi i richiedenti risiedono all'estero, è competente il procuratore generale o il procuratore del Re dell'ultima loro residenza nel Regno. Se non abbiano mai avuto residenza nel Regno, è competente il procuratore generale o il procuratore del Re di Roma.

Art. 3. Contro il diniego della dispensa è ammesso in tutti i casi il richiamo al Ministero della giustizia e degli affari di culto; la deliberazione definitiva è data con decreto Reale.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—ROCCO

### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

68. **Commissioni edilizie comunali. Nomina del rappresentante dei geometri.** (C. 27 febb. 1930 n. 8520 ai Podestà e Commiss. Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL., in virtù dell'art. 16, lettere m ed n, del regol. per la professione di geometra, approvato con R. D. 11 febb. 1929 n. 274, rientra fra le normali attribuzioni del geometra il progetto, la direzione e la vigilanza di *modeste costruzioni civili*, nonchè la misura, la contabilità e la liquidazione delle costruzioni medesime.

Senonchè è stato segnalato al Ministero dell'Interno che le Commissioni edilizie municipali, attenendosi ad una interpretazione troppo rigorosa della espressione « *modeste costruzioni civili* », non accetterebbero quasi mai i progetti che risultano redatti da geometri.

A tale riguardo, la Confederazione Naz. dei Sindacati Fascisti, professionisti ed artisti, facendosi interprete dei voti del Sindacato Naz. dei Geometri, ha proposto che nelle Commissioni edilizie comunali sia rappresentata, oltre alla categoria degli ingegneri, anche quella dei geometri.

Da parte del prelodato Ministero nulla osta a che le SS. LL., nel nominare le Commissioni edilizie locali, esaminino la opportunità di chiamarvi a far parte anche i rappresentanti della categoria dei geometri.

Si pregano le SS. LL. di favorire un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**69. Dichiarazioni vendita al minuto di vino ricavato dai propri fondi.**

**Art. 206 legge P. S.** (C. 28 febb. 1930 ai Podestà e Commissari Prefetti dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e norma, comunico seguente telegramma dell'On. Ministero dell'Interno: « Confederaz. naz. fascista agricoltori espone doglianze perchè autorità locali di P. S. frequentemente frappongono ostacoli accoglimento dichiarazione art. 206 reg. P. S. Stante sovrabbondanza prodotto annate 1928 e 1929 manifestasi opportunità che dichiarazioni vendita minuto vino ricavato propri fondi siano accolte con criteri qualche larghezza e non assoggettate restrizioni, che non siano modo assoluto imposte inderogabili esigenze sicurezza pubblica.

E' joi superfluo ricordare che indipendentemente opportunità posta evidenza accennata sovrabbondanza vini da smaltire autorità locali di P. S. esaminando dichiarazioni art. 206 debbono di regola prescindere considerazioni carattere economico attinenti concorrenza esercenti o comunque estranee sicurezza pubblica. Attendo ricevuta.

*Il Reggente la Questura — Molina*

**70. Armadi farmaceutici. Tabella degli utensili e dei medicinali.** (C. 18 febb. 1930 n. 6006 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e perchè sia curata la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute, trascrivo la seguente circ. del Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto indicato a margine:

« La vigente Farmacopea Ufficiale del Regno, V.<sup>a</sup> edizione, in applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 33 della

legge 22 maggio 1913, n. 468, concernente la soppressione degli armadi farmaceutici, non riproduce le tabelle corrispondenti a quelle distinte coi numeri XIV e XV della Farmacopea Ufficiale IV.<sup>a</sup> edizione e cioè:

a) la tabella degli arredi ed utensili per gli armadi farmaceutici (tabella XIV);

b) la tabella dei medicinali di cui gli armadi stessi devono essere provvisti.

Come alle LL. EE. è noto però, con la circ. ministeriale 5 luglio 1928, n. 20400 - 3, relativa alle professioni sanitarie ed alle arti ausiliarie, fu fatto presente che si deve tuttora considerare lecito l' esercizio degli armadi farmaceutici, in omaggio ad uno stato di necessità, per assicurare, cioè, un' assistenza farmaceutica, pur di carattere rudimentale, nelle località finora sprovviste di tale servizio.

In conseguenza, rendesi necessario determinare ciò di cui gli armadi farmaceutici non possono non essere forniti, per una pronta somministrazione di rimedi urgenti e di uso comune, si da rispondere allo scopo per il quale vengono conservati o istituiti.

Pertanto, per quel che concerne gli arredi e gli utensili, è da rilevare che quelli indicati nella Tabella XIV della Farmacopea IV edizione, rappresentando per qualità e quantità il minimum indispensabile per la preparazione dei medicinali, nessuna variazione si ritiene doversi apportare alla stessa. La tabella medesima, che qui di seguito si riporta, deve quindi considerarsi in vigore.

*Arredi ed utensili per gli armadi farmaceutici.*

Due scaffali, di cui uno per i medicinali compresi nell'elenco A, l' altro per i medicinali compresi nell'elenco B. Ambedue con gli sportelli di legno per chiudersi a chiave;

una bilancia della portata di  $1/2$  chilogramma, sensibile al mezzo gramma;

una bilancia della portata di 20 gr., sensibile al centigr.;

- una capsula di ferro smaltato del diametro di cm. 15;
- una lampada ad alcool;
- due imbusti di vetro, l'uno della capacità di cm. 3,100, l'altro di cm. 3,250;
- un trepiede per capsula adatto alla lampada;
- un mortaio con pestello di vetro, di 10 15 cm. di diametro;
- due cucchiaini non metallici, l'uno grande, l'altro piccolo;
- due spatole, l'una metallica, l'altra di corno;
- una lastra di vetro o di porcellana della superficie di circa cm. 4 ;
- un litro di spirito da ardere;
- due contagocce ;
- sei pennelli di vajo e fiocco grosso e sei a fiocco sottile;
- carta da filtro e carta comune;
- recipienti di vetro di varia grandezza per la distribuzione dei medicinali ;
- ostie ;
- un tavolo e gli arredi necessari.

Nei riguardi, invece, dell'elenco dei medicinali (Tabella XV), si è ritenuto provvedere ad una revisione dello stesso, anche per metterlo in relazione a quello di cui alla Tabella II della Farmacopea Ufficiale vigente (V edizione) e che indica i medicinali la tenuta dei quali è obbligatoria da parte dei farmacisti, (art. 58 T. U. leggi sanitarie 1.º agosto 1907, n. 636 e art. 43 reg. 13 luglio 1914, n. 829, sull'esercizio delle farmacie.

Alla citata Tabella XV deve, quindi, intendersi sostituita la seguente :

*Medicinali di cui devono essere provvisti gli armadi farmaceutici.*

— A —

Acido acetilsalicilico (aspirina)	. . .	grammi	100
Acido cloridrico diluito	. . .	»	100
Acido fenilettilbarbiturico (Luminal)	. . .	»	90
Acido solforico diluito.	. . .	»	100
Ammoniaca (0,925)	. . .	»	200

Apomorfina cloridrato in fiale da 0,01 . . . . .	grammi	6
Argento nitrato fuso con nitrato di potassio . . . . .	»	25
Chinina cloridrato . . . . .	»	50
Cloralio idrato . . . . .	»	50
Cloroformio . . . . .	»	250
Codeina cloridrato . . . . .	»	5
Digitale foglie scelte . . . . .	»	50
Esametilentetramina (urotropina). . . . .	»	100
Estratto fluido di idraste . . . . .	»	100
Estratto fluido di segala cornuta . . . . .	»	100
Etere solforico . . . . .	»	300
Fenildimetilamidoi sospirazione (piramidone)	»	100
Fenolo liquido . . . . .	>	1000
Ferro cloruro liquido (1,28). . . . .	»	100
Jodio (soluzione alcoolica) . . . . .	»	100
Jodoformio . . . . .	»	50
Laudano . . . . .	»	100
Mercurio bicloruro . . . . .	»	100
Mercurio protocloruro . . . . .	»	30
Morfina cloridrato fiale da 0,01 . . . . .	N.º	24
Olio canforato fiale da 0,10 . . . . .	»	50
Oppio polvere . . . . .	»	5
Piombo acetato basico soluzlone . . . . .	»	250
Potassio bromuro . . . . .	»	50
Potassio joduro . . . . .	»	100
Potassio permanganato . . . . .	»	100
Segala cornuta intera recente . . . . .	»	50
Siero antidiferico (da sostituirsi alla scadenza)	»	6
Sodio benzoato e caffeina . . . . .	»	10
Sodio salicilato . . . . .	»	200
Sodio salicilato e teobromina . . . . .	»	50
Tintura di noce vomica . . . . .	»	100
Tintura di strofanto . . . . .	»	50
Zinco solfato . . . . .	»	25

## — B —

Acido borico . . . . .	grammi	250
Acido tannico . . . . .	»	25
Acqua distillata . . . . .	»	4000
Acqua ossigenata in piccoli recipienti . . . . .	»	300
Alcool rettificato . . . . .	»	500
Allume di potassio . . . . .	»	250
Amido polvere . . . . .	»	250
Bende di garzaidrofila assortite . . . . .	»	50
Bismuto nitrato basico . . . . .	»	100
Carte senapate . . . . .	»	24
Cerotto caucciù altezze assortite . . . . .	»	5
Cerotto vescicatorio disteso su tela cerata-		
astucci da M. I . . . . .	»	1
Collodio elastico . . . . .	»	100
Cotone idrofilo in pacchi assortiti . . . . .	»	5000
Essenza di limone . . . . .	»	5
Essenza di menta . . . . .	»	10
Essenza di trementina . . . . .	»	150
Farina di lino . . . . .	»	3000
Garza idrofila . . . . .	m.	15
Comma arabica polvere . . . . .	»	300
Ipecacuana . . . . .	»	30
Magnesio ossidio . . . . .	»	200
Magnesio solfato . . . . .	»	1500
Olio di giusquiamo . . . . .	»	200
Olio di olive . . . . .	»	500
Olio di ricino . . . . .	»	1500
Potassio clorato . . . . .	»	200
Potassio tartrato acido . . . . .	»	500
Sodio bicarbonato . . . . .	»	250
Sodio solfato . . . . .	»	2000
Taffetà adesivo . . . . .	m.	1
Zucchero . . . . .	»	1000

Circa le suindicate quantità dei prodotti medicinali, infine, si avverte che le stesse potranno essere opportunamente modificate, tenuto conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica, in rapporto alla popolazione ed all'uso che di tali medicamenti ne farà il medico condotto, al quale sono affidati la custodia e l'esercizio dell'armadio ».

Prego le amministrazioni com. che tengono in funzione l'armadio farmaceutico o che sono per impiantarlo, di darne comunicazione a questa Prefettura e di curare che l'armadio sia sollecitamente arredato secondo le norme impartite dal Ministero.

Si resta in attesa di un sollecito cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

**71. Concessione della cnra gratuita e semigratuita nel R. Stabilimento Termale " Carlo Alberto „ di Acqui.** (C. 25 febb. 1930 n. 7853 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la prossima apertura dello stabilimento termale « Carlo Alberto » in Acqui questa Prefettura conferma le disposizioni date negli anni precedenti relative all'accettazione e alla istruttoria delle istanze di ammissione alla cura, sia a titolo gratuito che a titolo semigratuito.

Per le concessioni a titolo gratuito, gli interessati dovranno far pervenire a questa Prefettura:

a) domanda di ammissione contenente: le generalità complete del richiedente, l'indicazione della professione, mestiere od arte che egli esercita, recapito (via numero) nel Comune di residenza, turno al quale egli preferirebbe di essere assegnato per la cura. A tal fine, si fa presente che i turni di cura sono 10, hanno la durata di 14 giorni ciascuno, ed avranno rispettivamente inizio alle date seguenti: 1° maggio; 2° 17 maggio; 3° 2 giugno; 4° 18 giugno; 5° 4 luglio; 6° 20 luglio; 7° 5 agosto; 8° 21 agosto; 9° 6 settembre; 10° 22 settembre;

b) certificato medico, contenente, oltre la diagnosi della infermità per la quale si richiede la cura, tutte le altre notizie indicate nell'annesso allegato num. 1;

c) certificato del Podestà da cui risulti che il richiedente è iscritto nell'elenco comunale dei poveri, ammessi alla completa assistenza sanitaria gratuita, approvata nei modi di legge.

Per le concessioni a titolo semigratuito, gli interessati devono produrre alla Prefettura oltre ai documenti di cui ai precedenti n. 1 e 2 anche:

a) certificato del Podestà, da cui risulti che l'istante, pur non essendo iscritto nell'elenco degli ammessi alla cura sanitaria gratuita, trovasi in condizioni di povertà tali che non gli consentono di sostenere le spese per la cura termale che gli è stata sanitarimente prescritta;

b) dichiarazione con cui l'istante assume l'obbligo di versare la quota stabilita per l'ammissione semigratuita, in lire 160; somma da versarsi al Direttore delle R. Terme, al momento dell'ingresso nello Stabilimento.

Questa dichiarazione può essere contenuta pure nel corpo della domanda.

Il termine utile per la presentazione delle domande alla Prefettura competente scade il 31 marzo. Trascorso tale termine nessuna domanda potrà essere presa in considerazione.

Del pari non sarà tenuto conto alcuno delle domande che fossero inviate direttamente alla Prefettura di Alessandria o ad altri uffici che non sia questa Prefettura.

Il Prefetto di Alessandria seguirà, nelle ammissioni entro i limiti suaccennati, l'ordine di graduatoria, ed invierà, per ciascun turno, ai singoli ammessi, a mezzo della Prefettura competente, apposito avviso unitamente alla richiesta per l'acquisto presso la stazione di partenza del biglietto di viaggio di andata e ritorno a riduzione del 70<sup>o</sup>/<sub>10</sub> sulla tariffa ordinaria, in base alla concessione speciale IV.

Gli infermi ammessi come interni nello stabilimento avranno diritto al vitto, alloggio e cura.

Si prega cotesto comune di accusare ricevuta della presente e provocare l'invio tempestivo delle domande di coloro che in-

tendono fruire dei vantaggi economici per una cura termominerale.

Si avverte che delle domande non regolarmente documentate non sarà tenuto alcun conto.

*Il Prefetto* — DE BIASE

*Allegato n. 1*

Certificato medico per l'ammissione alla cura dei fanghi di Acqui

Comune di . . . . .  
 Casato e nome . . . . .  
 Età . . . Professione . . . . .  
 Diagnosi della malattia . . . . .  
 Malattie pregresse (da indicare col solo termine diagnostico)  
 . . . . .

Principali controindicazioni (emottisi, apoplessia, fratture di recente data, epilessia, cardiopatie, scompensate o gravi, gravidanza, età avanzata (oltre i 65 anni), osteiti o periosteiti in periodo acuto o con carie, seni fistolosi, artrosinoviti specifiche in periodo acuto, processi morbosi cerebro-spinali, malattie della pelle, scrofolosi).

Vidimazione della firma del medico

Firma del medico

Data . . . . . 193

72. **Nuova disciplina giuridica delle Confraternite.** (C. 8 marzo 1930 n. 7445 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il Ministero dell'Interno mi riferisce:

Come è noto, a termini del Concordato e della legge 27 maggio 1929, n. 848, le attribuzioni spettanti allo Stato in ordine alle Confraternite sono state devolute al Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto ed agli Uffici di Culto istituiti presso le Procure Generali del Re di Corte d'Appello, e le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto dovranno passare alla dipendenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione,

L'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una confraternita è fatto, in base all'art. 77 del reg. 2 dicembre 1929, n. 2262, con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato.

Occorrendo, ora di far luogo al passaggio delle confraternite, a norma delle disposizioni di cui sopra, da questo Ministero a quello della Giustizia e degli Affari di Culto, si pregano le LL. EE. di inviare a questo *Dicastero l'elenco di tutte le confraternite esistenti nelle rispettive provincie.*

Dovranno all'elenco essere uniti, per ciascuna confraternita:

1.° — l'atto di fondazione dell'istituto o i titoli equipollenti, le memorie storiche e i documenti che diano notizie sicure dell'origine, della natura del sodalizio e del suo riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica;

2.° — le antiche regole e costituzioni, gli statuti e regolamenti vigenti;

3.° — una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione della confraternita da cui risulti il numero degli iscritti all'associazione;

4.° — l'ultimo conto consuntivo approvato e un prospetto riassuntivo delle condizioni patrimoniali del pio sodalizio, con l'indicazione dei lasciti particolari di beneficenza e di culto che stanno a suo carico, nonchè dell'ammontare annuo dei lasciti stessi e del titolo da cui questi hanno origine;

5.° — un prospetto, desunto dai consuntivi approvati dal Consiglio di Prefettura, da cui risultino distintamente, per l'ultimo decennio, le spese di culto e di beneficenza sostenute dalla pia associazione. Tale prospetto dovrà essere vidimato, per la regolarità, dal Ragioniere Capo della Prefettura e dal Consigliere addetto alle opere pie e controfirmato dalle LL. EE.;

6.° — i titoli costitutivi dei lasciti di beneficenza.

Naturalmente, nel prospetto di cui al n. 4, non potranno essere compresi i patrimoni delle confraternite, il cui fine, ai sensi dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è stato trasformato a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o delle Congregazioni di Carità.

In attesa che abbia luogo il regolare passaggio delle confraternite da questo Ministero a quello della Giustizia, le LL. EE. dovranno, intanto, provvedere all'approvazione dei bilanci preventivi dei sodalizi, onde l'attività di questi non abbia a subire, comunque, interruzioni, invitando, peraltro, le rappresentanze delle pie associazioni ed astenersi, fino a che non sia stato effettuato tale passaggio, da qualsiasi atto di amministrazione d'indole straordinaria ed anche dai provvedimenti indicati nelle lettere b, c, e, ed f, dell'art. 19 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Nel caso, poi, che ricorra la necessità di addivenire alla sospensione o allo scoglimento dell'amministrazione di dette pie associazioni o alla ricostituzione della normale loro rappresentanza, le LL. EE. dovranno riferirne volta per volta al Ministero della Giustizia, per le istruzioni di competenza. Ugualmente per quanto concerne l'accettazione dei lasciti e doni a favore di confraternite, dovrà essere promossa dal Ministero della Giustizia l'amministrazione prescritta dall'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

Le LL. EE. riceveranno a suo tempo istruzioni per quanto concerne il trasferimento degli atti di archivio riguardanti le confraternite, i quali atti dovranno, perciò, essere, frattanto, conservati presso le Prefetture.

Raccomando alle EE. LL. l'esatto adempimento delle presenti disposizioni concordate anche col Ministero della Giustizia ».

Nel comunicare quanto sopra, la prego di invitare le confraternite esistenti in codesto Comune a farmi tenere per il 30 marzo corr. gli elenchi sopraindicati, e attendo assicurazioni.

*Il Prefetto* — DE BIASE

75. **Licenze di pesca in acque dolci.** (C. 28 febb. 1930 n. 7861 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione a mia circ. 11 gennaio scorso, pubbl. nel N. 2 del Bollettino Ammin. di questa Prefettura, informo la S. V., per norma degl'interessati, che oltre alla cartolina vaglia di L. 4, prezzo del libretto-licenza di pesca e delle marche da bollo di concessione governativa da cent. 30 o da L. 12, secondo i casi, occorre trasmettere a questo ufficio un'altra marca da L. 3, per tassa di bollo per la licenza.

*Il Prefetto — DE BIASE*

76. **Farmacopea ufficiale, V<sup>a</sup> edizione. Tabelle di libera vendita.** (C. 5 marzo 1930 N. 8192 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Per disposizione del Ministero dell'Interno, l'applicazione delle tabelle V e VI della Farmacopea ufficiale del Regno, relative ai prodotti di libera vendita, è prorogata al 1° maggio p.v.

Richiamo la mia nota del 3 gennaio p.p. N. 52202, pubbl. nel n. 1 del Bollettino Amministrativo.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

**Destinazione** (D. P. 7 marzo 1930)

La Robina Francesco destinato come segretario titolare al comune di Laviano.

---

## **Concorsi.**

**Comune di Scafati.** — Sono aperti i seguenti concorsi:

a) *Vice Segretario* — Concorso per titoli e per esami, stipendio lire 8500, aumentabile del decimo ogni quadrennio e per 6 quadrenni. Età anni 21 a 45 salvo eccezioni di legge. Diploma abilitazione funzioni segretario comunale. Programma esami simile quelli conseguimento patente segretario com.. Domanda da inviarsi non oltre 5 aprile p.v. insieme documenti di rito e tassa di concorso lire 50,10,

b) *Ragioniere.* — Concorso per titoli ed esami, stipendio lire 8500, aumentabile del decimo ogni quadrennio e per 5 quadrenni. Età anni 21 a 45 salvo eccezioni di legge. Diploma di

abilitazione alla professione di Ragioniere e dimostrazione di servizio prestato per un biennio presso pubbliche o private aziende. Programma esami sulle materie richieste per concorrere agli impieghi di ragioneria del Ministero dell'interno. Domanda da inviarsi non oltre 5 aprile p. v. insieme documenti di rito e tassa di concorso lire 50,10.

c) *Comandante guardie municipali.* — Concorso per titoli ed esami, stipendio lire 6200, aumentabile del decimo ogni quadriennio e per 5 quadrenni, oltre ad indennità annua pari al decimo dello stipendio a titolo di indennità vestiario. Età anni 21 a 45 salvo eccezioni di legge. Licenza tecnica o ginnasiale o titoli equivalenti. Programma esame consiste conoscenza legge P. S. e relativo regolamento, norme sulla circolazione stradale e nozioni sul codice penale. Domanda da inviarsi non oltre 5 aprile p. v. insieme documenti di rito e tassa di concorso lire 25,10.

d) *Medico chirurgo condotto.* — Concorso per titoli, stipendio lire 6000 annue aumentabile di 4 aumenti quadriennali del decimo. Età non superiore 40 elevabile a 45 per i mutilati ed invalidi di guerra ed ex combattenti, salvo eccezioni di legge. Diploma di laurea in medicina e chirurgia. Domande da presentarsi non oltre 5 aprile p. v. insieme documenti di rito, certificato iscrizione ordine dei medici, titoli e tassa di concorso lire 50,10.

Il Segretario Capo E. Pisacane

Il Podestà P. Vitiello

**Comune di Policastro del Golfo in Capitulo** — *Applicato di segreteria e guardia urbana e campestre con funzioni di messo.* — E' aperto il concorso, per titoli e per esami, ai posti suddetti, rispettivamente con lo stipendio lordo annuo di lire 4200 e col salario di lire 1800, suscettibili di 5 aumenti quadriennali del decimo. Scadenza 2 aprile 1930. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà Cenetiempo Antonio

**Comune di Ottati** — *Levatrice condotta per le partorienti povere.* — Concorso per titoli. Stipendio lire 2000 con 4 aumenti quadriennali del decimo. Età minima anni 21, massima 35. Documenti di rito. Scadenza 22 aprile 1930. Ammissione in servizio entro 15 giorni. Chiarimenti e richiesta di bando di concorso al Podestà.

Il Podestà Gatti Francesco



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.

Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione* : R. PREFETTURA DI SALERNO

## SOMMARIO

### Parte I.

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 77. Vaccinazione antidifterica.
- 78. Nuovo elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacenti.
- 79. Lotta contro la malaria.
- 80. Indebito uso del cappello e dei distintivi degli alpini.
- 81. Nascite nel Regno di connazionali residenti all'estero.
- 82. Carta d'identità. Adempimenti per la rinnovazione.

### COPERTINA

Continuazione Atti ufficiali R. Prefettura da N. 81 a n. 82 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

**80. Indebito uso del cappello e dei distintivi degli Alpini.** (C. 19 marzo 1930 num. 911 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta che, specialmente in occasione di gite collettive e di riunioni in montagna, è venuto di moda l'uso del cappello alpino, e che non sono rari i casi nei quali, con il cappello, si portano abusivamente il trofeo e gli altri distintivi degli Alpini.

Mentre, al riguardo, si fa presente che l'uso del cappello alpino può essere consentito ai soci dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), su disposizione della Presidenza, come distintivo caratteristico e animatore, esclusivamente in occasione delle loro adunate annuali, si avverte che l'uso dello stesso cappello deve essere impedito, come quello dei distintivi, in qualsiasi altro caso, tenendo, all'uopo, presenti le disposizioni di cui all'articolo 186 del codice penale e all'artic. 217 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

*Il Prefetto* — DE BIASE

**81. Nascite nel Regno di connazionali residenti all'Estero.** (C. 17 marzo 1930 n. 10163 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Direzione Gen. degli Italiani all'Estero e Scuole, presso il Ministero degli Affari Esteri, che, come è noto, provvede al rimpatrio temporaneo delle donne italiane residenti in Francia, prossime a divenire madri, ha segnalato la opportunità che i Podestà dei Comuni, presso i quali le surriferite gestanti si recano a partorire, trasmettano all'Ufficio Gestanti presso la suindicata Direzione Generale, avvenuto il parto, uno speciale certificato che costituisca per il Ministero stesso la prova legale dell'avvenuta nascita in Italia di un cittadino residente all'estero e dia, altresì, modo all'Ufficio Gestanti, di rilasciare con ogni garanzia, alle madri i biglietti gratuiti di rimpatrio.

Convenendo nella opportunità di tale proposta, il Ministero dell'Interno mi interessa a richiamare l'attenzione delle SS. LL. su quanto sopra, avvertendo che l'Ufficio Gestanti, il quale ha cura di dare tempestiva notizia di ogni rimpatrio ai comuni ove le gestanti si recano a partorire, trasmetterà anche direttamente ai comuni stessi il modulo di certificato, concordato col Ministero dell'Interno, che, riempito e sottoscritto dall'ufficiale dello Stato Civile e vistato per conferma dal Podestà, dovrà essere rinviato a destinazione con ogni sollecitudine.

Si soggiunge, in fine, che, dovendosi, la richiesta di tali certificati ritenere fatta nello interesse dello Stato, il rilascio dei medesimi deve essere effettuato in esenzione di bollo e di diritti di scritturazione.

Si pregano le SS. LL. di disporre che a tali adempimenti sia provveduto con ogni diligenza e regolarità e di favorire intanto un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

## Parte I.

### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

77. **Vaccinazione antidifterica.** (C. 28 febbraio 1930 n. 351 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dall'Onorevole Ministero dell'Interno — Direz. Gen. della Sanità Pubblica—è pervenuta la seguente circ. 21 dicemb. 1929 n. 20800 -2 D.:

« Le manifestazioni di difterite, divenute più frequenti in questi ultimi anni, in Italia come in altri Paesi, congiunte spesso con una maggiore gravità di forme morbose, hanno richiamata l'attenzione degli studiosi sul valore pratico dei mezzi ed interventi adottati per prevenire e per combattere la diffusione epidemica della malattia, alla quale migliaia di giovani vite danno annualmente un doloroso contributo.

Si è dovuto, invero, riconoscere che, malgrado l'opera più attiva e le più intense risorser della profilassi generale e di quella specifica (isolamento, disinfezioni, iniezioni preventive di siero, ricerca dei portatori ed accertamento degli individui recettivi all'infezione), la malattia persiste tuttora, serpeggiando spesso con manifestazioni sporadiche, le quali determinano, di tanto in tanto, lo sviluppo di focolai epidemici, talora anche importanti.

E ciò perchè nella diffusione del contagio hanno grande importanza sia le forme lievi di difterite, sia il gran numero di individui sani portatori di bacilli, che sfuggono alla conoscenza delle Autorità sanitarie e, quindi, alle misure di profilassi.

Questa difficoltà di potere attuare una rigorosa e rassicurante profilassi in tutti i casi di difterite, anche i più lievi, e contro i

portatori di bacilli, ha fatto rivolgere le indagini e gli sforzi degli studiosi alla ricerca di mezzi atti ad aumentare la resistenza organica verso la malattia o, meglio, a conferire una immunità attiva e duratura contro di essa.

Si sono andati, quindi, moltiplicando gli studi sull'argomento, ed in questi ultimi anni i responsi del laboratorio e della sperimentazione, fatta con tutto il rigore e controllo scientifico, sono stati concordi nell'indicare la *vaccinazione antidifterica* come il mezzo più efficace per prevenire la malattia.

Queste vaccinazioni antidifteriche, proposte dal Behring ed attuate con l'iniezione di miscela di tossina-antitossina, hanno di già avuto la sanzione di accurate applicazioni su larga scala nell'uomo, tutte confermantì l'alto valore profilattico.

La scoperta dell'*anatossina difterica*, fatta di recente dal Ramon, è venuta ad arricchire la profilassi della difterite di un nuovo mezzo di lotta, di più agevole impiego, innocuo e di sicuro potere immunizzante.

Presentemente la *vaccinazione antidifterica con anatossina*, si va sempre più imponendo, vincendo le esitazioni che ancora si opponevano alla larga adozione di questo trattamento immunizzante.

Si hanno, perciò, dati sicuri per passare alla pratica applicazione di così importante presidio profilattico per una lotta più efficace contro la difterite, e su ciò si richiama la particolare attenzione delle EE. LL. acchè esaminino e curino il modo migliore di diffondere la pratica vaccinale, avendo per norma e per guida le istruzioni e le direttive determinate dalla Commissione nominata da questo Ministero per lo studio dell'importante argomento, che si ritiene utile riassumere brevemente.

\*  
\* \*

**Nozioni sull' anatossina difterica.** — L'anatossina si ottiene trattando la tossina difterica con formalina, e tenendo questa miscela in stufa a 38.° gradi per qualche settimana.

Con tale trattamento la tossina perde completamente il potere tossico, mentre conserva le sue proprietà antigeniche.

L'inoculazione di essa è innocua, e conferisce nei soggetti trattati una immunità attiva, la quale è stabile e dura molto a lungo.

Per queste proprietà, congiunte alla facilità di poter in breve tempo provvedere alla preparazione di grandi scorte di essa, l'anatossina viene a costituire un prodotto di elezione per le vaccinazioni antidifteriche.

L'anatossina è preparata dagli Istituti vaccinogeni e sieroterapici appositamente autorizzati alla preparazione, sotto il controllo dello Stato, e viene posta in commercio in fiale dosate. Il potere antigenico, e quindi l'efficacia di essa, viene controllato con la prova biologica delle cavie, e con la prova in vitro della flocculazione.

**Modi di impiego.** — La via d'elezione per il trattamento vaccinale è la *sottocutanea*, perchè questa dà il maggiore affidamento di efficacia; possono eventualmente essere usate la via *faringea* e quella *nasale*; in questi due ultimi casi l'anatossina deve essere applicata mediante polverizzazione, mentre la semplice installazione non ne garantirebbe il risultato.

Le sedi elettive per le *iniezioni* sono le regioni glutee e il dorso. Di regola si devono praticare *tre iniezioni* rispettivamente di c.c. 1/2, 1, e 1 1/2 di anatossina, distanziando la prima iniezione dalla seconda di tre settimane, e la seconda dalla terza di due settimane.

Per le *polverizzazioni faringee o nasali* si adopera 1 c.c. di anatossina per volta ed esse devono essere fatte preferibilmente in *tre cicli* di tre giorni consecutivi per ciascuno, distanziati tra di loro di almeno 10 giorni.

**Reazioni vaccinali e controindicazioni della vaccinazione.** — Nel *trattamento sottocutaneo* di solito non si hanno notevoli reazioni; talora si hanno reazioni generali e locali di lieve entità; più spesso edema e rossore al punto di innesto di breve durata; talvolta reazione febbrile che raramente può raggiungere i 38.° c.. Que-

ste reazioni sono più frequenti negli adulti, mentre sono rare ovvero molto lievi nei bambini.

Rappresentano controindicazioni al trattamento con anatosina per via sottocutanea le malattie intercorrenti, le malattie cutanee, l'albuminuria, l'insufficienza epatica, gli stati di deperimento organico.

Le *polverizzazioni per via faringea e nasale* non danno luogo a reazioni di sorta; i risultati sono, però, inferiori alla anatosi-vaccinazione per via ipodermica.

In ogni caso, esse sono controindicate in caso di malattie faringo-nasali e polmonari.

**Immunità determinata dall'anatosina.** — Fin dalle prime applicazioni nei soggetti trattati si ha comparsa dell'immunità, la quale, è evidente otto giorni dopo la prima iniezione (reazione di Seick negativa), e si rende completa una settimana circa dopo l'ultima applicazione.

Di guisa che per ottenere lo stato refrattario dell'individuo trattato occorrono, tutt' al più, sei settimane nel trattamento ipodermico, ed un mese in quello per polverizzazioni.

L'immunità attiva, così conseguita, è stabile e dura lungamente.

**Età e tempo preferibili per la vaccinazione antidifterica.** — *Età* — Essa può praticarsi in tutte le età, ma è soprattutto l'età infantile la più indicata.

Nel primo anno di vita, avendosi generalmente una maggiore resistenza all'infezione, non rendesi necessaria praticare la vaccinazione antidifterica.

Da uno a due anni si ha la massima recettività alla malattia, ed è questa l'età più favorevole per la vaccinazione antidifterica, anche perchè viene bene sopportata.

L'età prescolastica (2-5) e quella scolastica (6-14) sono anche indicate, sia per il grandissimo numero dei recettivi, sia per la maggiore facilità di contagiarsi di difterite.

La vaccinazione antidifterica va, quindi, eseguita con parti-

colare riguardo nelle scuole, nei collegi, negli asili ed istituti per bambini, nei brefotrofi, ed in genere in tutte le collettività infantili, avendo cura di applicare lo stesso sistema di trattamento per lo stesso gruppo di individui in modo da avere risultati ben comparabili.

*Tempo.* — Quanto al *tempo*, tutte le stagioni e tutti i mesi sono propizi alla vaccinazione. E' però preferibile praticarla alla fine di estate, sia perchè le recrudescenze epidemiche della difterite si manifestano col principio dell'inverno, sia perchè la riapertura delle scuole può favorire la diffusione del contagio.

Poichè la vaccinazione rappresenta essenzialmente misura preventiva, non si deve attendere la manifestazione di casi di difterite per attuarla.

Durante un'*epidemia in atto*, la vaccinazione non sempre può riuscire a soffocare la diffusione della malattia, data la lentezza della immunizzazione.

In queste circostanze deve preferirsi la siero-profilassi, la quale dà una protezione immediata contro la difterite, sebbene di breve durata, circa tre settimane, e rappresenta, perciò, una risorsa pronta e considerevole per la difesa delle persone maggiormente esposte al contagio.

Fronteggiati così i pericoli più urgenti, può ed anzi deve attuarsi la vaccinazione con anatossina. I due trattamenti — siero-profilassi e anatossi-vaccinazione — possono applicarsi anche contemporaneamente senza dar luogo ad inconvenienti di sorta. Si suole, a tale scopo, iniettare ai bambini minacciati di contagio difterico miscuglio di siero antidifterico (500-1000 U. I.) e di anatossina (1½ - 1 cmc.).

**Estensione da dare al trattamento vaccinale e controllo dell'esito di esso.** — Presentemente la scienza possiede nella *reazione di Scich* il mezzo per discernere gli individui recettivi da quelli refrattari alla difterite.

Così, a stretto rigore, dovrebbero sottoporsi alla vaccinazione soltanto quelli che rispondono positivamente alla prova di Scich,

Però, in pratica, ciò non sempre è possibile, nè riesce agevole, specialmente quando si tratta di praticare vaccinazioni in massa.

In tal caso, data l'innocuità del trattamento, è consigliabile sottoporre tutti i bambini alla vaccinazione.

Nelle collettività, specialmente dove è possibile e dove si può fare rassicurante sorveglianza, è opportuno praticare la prova di Scick prima e dopo la vaccinazione per rendersi esatto conto della recettività o meno alla difterite dei singoli soggetti, e per accertare la comparsa ed eventualmente la durata della immunizzazione.

Avendone la possibilità, per il controllo dell'esito si può anche praticare la ricerca ed il dosaggio dell'antitossina nel siero dei vaccinati.

\*  
\* \*

Tutto quanto si è esposto nei riguardi della vaccinazione antidifterica mediante l'anatossina sta a provare l'innocuità e l'utilità del trattamento.

La difterite, sebbene dia ora minore mortalità che nel passato a seguito dell'impiego del siero antiferico, è pur sempre una malattia grave che ingenera terrore nelle famiglie, e che in Italia dà annualmente circa 3000 morti di bambini.

La vaccinazione antidifterica viene a togliere questo incubo, dando alle madri la sicurezza che i loro piccoli non possono cadere vittima della malattia, ed alle Autorità sanitarie la fiducia di potere prevenire con successo la diffusione di epidemie con la speranza di ottenere, a breve scadenza, la riduzione e la scomparsa della difterite.

Essa, perciò, non può che essere accolta con il massimo favore dal pubblico e dalle famiglie, e ad infondere questa fiducia occorre la intima collaborazione dei *medici tutti* con le Autorità sanitarie, nonchè una larga efficace azione di *propaganda popolare* insieme ad una sufficiente *organizzazione di servizi*.

**Istruzioni tecniche per i medici.** — Trattandosi di un metodo di

immunizzazione, entrato da poco nella pratica e del quale possono, non sempre ed a tutti, essere ben note le modalità dell'applicazione, questo Ministero ha in corso di preparazione apposite istruzioni tecniche pei medici, acciò questi siano maggiormente edotti dei problemi etiologici, clinici e profilattici della difterite.

Le EE. LL. dovranno in ogni modo curare che da parte dei sanitari venga dato il maggior concorso per preparare l'opinione pubblica e quella delle famiglie ad accogliere con fiducia la vaccinazione antidifterica.

All'uopo rendesi necessario addivenire a preventivi accordi con l'Ordine e con il Sindacato dei medici-chirurgici, al fine di attuare, nel modo migliore, efficace ed intensa opera di divulgazione del nuovo metodo di prevenzione della difterite presso le famiglie ed il pubblico, svolgendo cicli di conferenze e curando la pubblicazione di articoli sull'argomento.

**Propaganda popolare.** — Tutti i mezzi dovranno essere adottati per convincere il pubblico e le famiglie del grande beneficio sanitario connesso con una larga applicazione del trattamento vaccinale antidifterico mediante l'anatossina, con cui si mira non solo a risparmiare da morte tante giovani esistenze, ma anche ad evitare le gravi conseguenze che spesso lascia la difterite, quando non riesce mortale.

In questo campo le EE. LL. troveranno valido concorso nella Federazione Provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, nell'Opera Nazionale Balilla, nell'Opera Nazionale del Dopolavoro, nella Croce Rossa Italiana, nonchè nelle altre Istituzioni che dedicano la propria attività alla propaganda igienico-sanitaria.

Grande importanza assume la *propaganda esercitata nelle scuole*. I direttori scolastici, i maestri, i medici scolastici che sono a contatto con le famiglie possono spiegare utile opera di divulgazione e di persuasione presso di esse, ed il loro prezioso con-

corso deve essere dalle EE. LL. ottenuto mediante opportune intese con le Autorità scolastiche.

In questo campo ogni concorso morale ed ogni buona volontà di Enti pubblici e di privati riesce grandemente utile, ed è soltanto dallo sforzo concorde di tutti che si potranno ottenere reali vantaggi nella lotta contro la difterite.

**Esecuzione delle vaccinazioni.** — Mancando fino ad ora disposizioni legislative che rendano obbligatoria la vaccinazione antidifterica, questa non può che essere volontaria, pur avendo cura di estenderla al maggior numero possibile dei gruppi di popolazione infantile maggiormente esposti.

In primo tempo per preparare l'opinione pubblica è bene limitare il provvedimento al Comune capoluogo ed ai grossi centri, nei quali la organizzazione dei servizi sanitari dia maggiore affidamento di esatta esecuzione e di rigoroso controllo.

Le vaccinazioni antidifteriche dovranno anzitutto eseguirsi nelle collettività giovanili, negli ospizi, nei ricoveri e negli ospedali infantili, nei brefotrofi, nelle scuole, e tra il personale sanitario e di assistenza addetto alla cura dei difterici.

Nelle collettività esse verranno preferibilmente affidate ai sanitari degli Istituti, ai medici scolastici ovvero ad altri sanitari appositamente delegati, sotto la direzione dell'Ufficio d'Igiene, e possibilmente con il concorso di uno specialista in Pediatria.

Nelle sedi di Università il servizio può anche essere effettuato d'intesa col Clinico pediatria ed utilizzando il personale della clinica.

Dove esistano ambulatori per la maternità e l'infanzia si dovranno prendere accordi coi dirigenti degli stessi per l'applicazione del trattamento nei bambini che li frequentano.

E' opportuno, anche, prendere accordi con i dirigenti le colonie marine e montane permanenti o temporanee, nel senso di stabilire che per l'ammissione in esse costituirà titolo di preferenza l'aver subita la vaccinazione antidifterica, come pure per

determinare le modalità per una eventuale applicazione di questa nelle colonie stesse.

Per agevolare e diffondere il trattamento nella popolazione infantile le EE. LL. dovranno, inoltre, curare che, presso l'Ufficio di Igiene comunale, presso le Cliniche universitarie, presso gli Ospedali infantili, ovvero presso altre Istituzioni sanitarie esistenti siano istituiti *posti permanenti per la vaccinazione antidifterica*, sul tipo di quelli esistenti per la vaccinazione antivaaiolosa, richiamando su di essi l'attenzione dei medici e della popolazione.

Le vaccinazioni potranno essere eseguite anche da medici privati, a cura della famiglia del bambino, ma di ciascun trattamento deve essere data dal medico che lo pratica, notizia per iscritto all'Ufficio di igiene, con la indicazione del nome cognome paternità età del bambino, del metodo impiegato, e del numero delle applicazioni eseguite.

Le EE. LL., vagliate le condizioni dei singoli Comuni della Provincia, dovranno al più presto determinare se e dove convenga sia praticata la vaccinazione antidifterica, concretando con le rispettive Autorità la organizzazione dei servizi relativi.

In caso di necessità sia per la manifestazione di epidemia di difterite, sia anche come misura preventiva nelle località notorie per l'endemicità della difterite, le EE. LL. ed i Podestà potranno, con apposita ordinanza, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 n. 363, e 3 e 153 della legge comunale e provinciale, rendere obbligatoria detta vaccinazione nelle collettività, nelle scuole primarie, e nei bambini da 1 a 5 anni.

**Registrazione e controllo delle vaccinazioni.** — Ogni trattamento di vaccinazione antidifterica deve essere denunziato all'Ufficio di Igiene con apposito modulo contenente le indicazioni sulle *generalità ed età* del vaccinato; sulle *modalità del trattamento* (dosi, via di applicazione e numero delle applicazioni), sugli eventuali *controlli* praticati (prova di Scick), sulle *circostanze epidemiologiche* nelle quali fu applicato (condizioni normali, manifestazioni di casi nella

famiglia, nella scuola; periodo epidemico), e sull'eventuale *applicazione della siero-profilassi*.

A cura dell'Ufficio di Igiene sarà tenuta esatta registrazione di tutti i vaccinati, con le indicazioni sopraesposte, e sarà gratuitamente rilasciato su richiesta il *certificato di eseguita vaccinazione antidifterica*.

**Valutazione dei risultati della vaccinazione.** — Assume particolare importanza la esatta valutazione dei risultati che verranno a conseguirsi con l'adozione di questa nuova misura profilattica, per ora da limitarsi, come si è detto, a località e gruppi di popolazione ben contrallabili.

Da un sereno esame di essi la Sanità Pubblica attende di ricavare utili norme per una possibile adozione di provvedimenti riflettenti l'obbligatorietà della vaccinazione antidifterica.

E, perciò, occorre la massima cura e diligenza da parte dei medici e degli uffici comunali di Igiene.

Per *ciascun caso di difterite*, che si manifestasse in seguito, si dovrà *indagare* se il colpito ha subita la vaccinazione od anche la siero profilassi; accertare il tempo intercorso fra la vaccinazione e la malattia, e ciò distintamente per i casi semplicemente vaccinati e per quelli anche siero-profilassi. Brevi notizie dovranno pure essere raccolte sull'applicazione delle altre misure di profilassi (isolamento, disinfezione) e ciò per un esatto apprezzamento della efficacia del metodo immunizzante.

Di tutte le vaccinazioni eseguite e dei risultati ottenuti sarà fatto un *resoconto annuale* da trasmettersi a questo Ministero.

**Spese per il servizio delle vaccinazioni antidifteriche.** — Trattandosi di un servizio essenzialmente profilattico, le spese sono a carico del Comune con il concorso della Provincia da determinarsi dalle EE. LL. a norma dell'art. 8 del R. D. legislativo 30 dicembre n. 2889.

Nei posti di pubblica vaccinazione, e sempre quando questa non sia stata resa obbligatoria, e sempre che non si tratti di collettività o di applicazione in bambini frequentanti scuole pub-

bliche primarie, si potrà richiedere alle famiglie il rimborso de puro costo dell' anatossina, restando in ogni modo gratuito il trattamento.

Gli Istituti italiani produttori di anatossina, sono i seguenti:  
Istituto Sieroterapico Milanese—via Darwin—Milano.

Istituto Sieroterapico Nazionale — via S. Giacomo di Capri all'Arenella — Napoli.

Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno toscano—Siena.

Prego le SS. LL. di attenersi alle norme contenute nella circolare in parola, assicurando dell'adempimento.

*Il Prefetto — DE BIASE*

78. Nuovo elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente. (C. 17 marzo 1930 n. 9939 Div. Sanità ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« La Gazz. Uff, N. 50 del 1° corr. pubblica il Decreto ministeriale 10 febb. u. s. con il quale è stato approvato un nuovo elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente, in sostituzione di quello facente parte della Tab. A, annessa al reg. 11 aprile 1929, N. 1086 per la esecuzione della legge 18 febb. 1923, n. 396, contenente provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio delle sostanze predette.

Il nuovo elenco, che andrà in vigore dopo il 15° giorno da detta pubblicazione, e cioè a datare dal 16 corr., contiene, in confronto di quello attualmente in vigore, le aggiunte e le modifiche di cui appresso:

1. Sono stati inclusi, tra gli stupefacenti, i seguenti prodotti:
  - a) la benzoilmorfina e gli altri « esteri » della morfina (n. 8 elenco);
  - b) la tintura di canape indiana (n. 15 elenco);
  - c) il cloridrato di idromorfinone o Dilaudid (n. 18 elenco).
2. Sono state soppresse:
  - a) la peronina o benzilmorfina cloridrato e le preparazioni

contenenti più del 0,10 % di peronina, che figurano al N. 8 dell'elenco all. al reg. 11 apr. 1929, n. 1086.

Il trattamento diverso fatto alla benzoilmorfina e alla benzilmorfina cloridrato o peronina, si riporta alle sostanziali differenze esistenti tra i due prodotti.

La benzoilmorfina, infatti, è uno degli « esteri » della morfina, avendo la formula  $C_{24} H_{23} NO_4$  e risultante dall'acido benzoico sul gruppo fenolico della morfina, la morfina può facilmente esserne recuperata, e, per la sua proprietà, esplica azione stupefacente.

La benzilmorfina cloridrato o peronina, invece, avente la formula  $C_{24} H_{25} - NO_3 ClH$  è il prodotto risultante dall'azione dell'alcool benzilico sullo stesso gruppo fenolico della morfina inoffensiva dal punto di vista della tossicomania.

3. Sono state apportate le variazioni sottoindicate:

a) dalla voce N. 5 è stata completamente soppressa l'eccezione nella stessa contenuta con l'eliminazione della parola « eccetto la codeina, la maresina, la narcotina, la papaverina, la tebaina e la dionina » per modo che la stessa risulta ora del seguente tenore: « morfina e gli altri alcooloidi dell'oppio, sali derivati » comprensiva dei prodotti prima eccettuati.

Di questi, peraltro, e parimenti, la benzilmorfina cloridrato o peronina provvede a regolare la disciplina, agli effetti del controllo e del commercio la lettera A delle *Annotazioni* che fanno seguito all'elenco, nella quale è detto che la codeina, la dionina, la marceina, la narcotina, la papaverina, la peronina e la tebaina, sono comprese nell'elenco esclusivamente agli effetti dell'osservanza delle sole norme del reg. che disciplinano l'importazione e l'esportazione;

b) La stessa lettera A stabilisce, inoltre, che le preparazioni contenenti i prodotti di cui sopra, soggiacciono all'osservanza delle disposizioni che regolano l'importazione e l'esportazione degli stupefacenti, quando la quantità dei prodotti stessi nelle medesime contenute è superiore al 0,40 % e non più al 0,10 %, come prima era fissato.

c) alla voce N. 6, che contempla le preparazioni officinali e non officinali dell'oppio, non si fa più menzione dell'eccezione, dapprima inserita, per il laudano.

Ma nei riguardi del laudano è da tener presente che la lettera B delle annotazioni, per cui tale prodotto viene sottoposto all'osservanza delle disposizioni del reg., che si riferiscono alla importazione, all'esportazione ed al transito.

Non cade dubbio che il laudano, preparazione officinale all'oppio dovrebbe essere compreso, per la quantità di morfina che contiene (1 %), fra le sostanze stupefacenti.

Senonchè è da considerarsi che il laudano, mentre, per l'insieme delle sostanze che lo costituiscono, ha sapore troppo sgradevole, per essere adoperato a scopo stupefacente, viene, come è noto, largamente usato, ma a dosi minime: a gocce, ed esigere che la somministrazione in queste forme avvenga sotto l'osservanza di speciali rigorose formalità, sarebbe imporre un serio impaccio all'uso di un rimedio reclamato di urgenza in molti casi.

D'altra parte è da riconoscere che l'esclusione del laudano da ogni e qualsiasi controllo, importerebbe una evidente inosservanza dei principi che informano la vigente legislazione relativa al commercio delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente, e, pertanto, pur togliendo dall'elenco l'indicazione che sanciva l'esclusione del laudano dal novero dei prodotti stupefacenti, si è limitato per lo stesso l'esercizio del controllo soltanto ad un movimento di importazione, esportazione e transito.

d) al N. 7 del vecchio elenco erano compresi l'eroina o diacetilmorfina, suoi sali e preparazioni contenenti più del 0,10 o/10 di eroina.

La convenzione dell'oppio conclusa a Ginevra il 19 febbraio 1925 resa esecutoria del Regno e nelle colonie con R. Decreto-Legge 31 dic. 1928 n. 3517, pubb. nella Gazz. Uff. del 26 sett. 1929 n. 224 comprende fra gli stupefacenti (art. 4) tutte le preparazioni contenenti diacetilmorfina, quale che sia la quantità di questa contenuta nella preparazione.

In conseguenza il n. 7 del nuovo elenco indica la « diacetilmorfina o eroina suoi sali e preparazioni » e non vi sono riprodotte le parole « contenenti più del 0,10 o/0 di eroina ».

e) in relazione con ciò, anche dal contenuto della lettera C delle annotazioni sono state soppresse le parole in « eroina », per modo che la norma con detta lettera sancita, si riferisce solamente alle preparazioni contenenti morfina ed a quelle contenenti cocaina.

Sulla disposta inclusione tra gli stupefacenti delle preparazioni contenenti comunque eroina, si richiama la speciale attenzione delle SS. LL. essendo, come è noto non pochi i prodotti che, per avere una quantità di eroina pari od inferiore ai 0,10 o/0 venivano messi liberamente in vendita mentre oggi, in forza della nuova disposizione, devono essere assoggettati alla disciplina che regola il commercio delle sostanze velenose aventi azione stupefacente.

f) infine, sempre nelle *annotazioni*, è stata soppressa la disposizione (lett. B del vecchio elenco), in base alla quale si sottoponeva all'osservanza delle norme contenute negli art. 26, 27, 34, 35 e 36 del reg. 11 apr. 1929 n. 1086, la vendita o cessione anche a titolo gratuito della codeina da parte delle persone munite della tessera di autorizzazione.

Per il commercio della codeina, pertanto, non resta che l'adempiimento della disposizione contenuta nella lettera A delle *annotazioni* stesse.

A maggiore chiarimento, sono state aggiunte le definizioni che si riferiscono alla benzoilmorfina, al diidroossicodeinone, all'idrocodeinone, al diidromorfinone e agli « esteri della morfina ».

E' superfluo rilevare la notevole importanza che riveste il nuovo elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente e la necessità, quindi, che ne sia curata e sorvegliata la più attenta e rigorosa applicazione, al quale scopo si pregano le SS. LL. di dare allo stesso la maggiore possibile diffusione, richia-

mando su di esso altresì la particolare attenzione sia delle persone che sono state autorizzate ad esercitare il legale commercio degli stupefacenti, sia dei sanitari, sia delle autorità tutte alle quali spetta di esercitare la vigilanza sul commercio e sulla utilizzazione delle sostanze stupefacenti e comunque di esplicare azione per reprimere l'illecito uso delle sostanze stesse.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

79. **Lotta contro la malaria.** (C. 12 marzo 1930 n. 9721 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni malarici della Provincia).

L'Amministrazione Prov. provvederà al più presto all'invio del chinino per la lotta contro la malaria secondo la richiesta di codesto Ufficiale Sanitario, riveduta dal Medico Provinciale.

La malaria, in questi ultimi anni, si è andata attenuando anche nelle zone dove, per lo passato, assumeva forma pandemica, con gravissimi ed incalcolabili danni fisici ed economici della popolazione.

Tale miglioramento è certamente dovuto all'attuazione delle bonifiche, al miglioramento economico del tenore di vita delle popolazioni rurali, alla migliore distribuzione ed utilizzazione del chinino dello Stato per la cura e la profilassi.

I notevoli risultati ottenuti devono, perciò, spingerci ad intensificare la lotta per la distribuzione dei focolai endemici.

Al riguardo raccomando che gli Ufficiali Sanitari, i medici condotti e tutto il personale sanitario incaricato della lotta si attenga alle seguenti direttive:

1.º Occorre intensificare la bonifica organica dei malarici cronici suscettibili di recidive primaverili. Come è noto, tali infermi rappresentano l'anello di congiunzione tra l'epidemia di un anno a quella dell'anno successivo, perchè è da essi che s'infettano le anofeli nuove nate. Tali infermi vanno curati con la massima energia, usando dosi sufficienti di chinino e continuando la somministrazione per lungo tempo, anche dopo la scomparsa degli accessi febbrili.

2.° Nel riguardo della profilassi chininica i medici incaricati debbono curare la esatta e tempestiva distribuzione del chinino ed accertarsi, sia personalmente, sia a mezzo dei distributori, che il farmaco viene realmente adoperato.

I contadini, in genere, usano il chinino solo a scopo curativo; e, pertanto, i distributori, sotto la loro personale responsabilità, si devono assicurare che l'operaio o il contadino ha consumato il chinino dato.

3.° Gli elenchi di distribuzione del chinino devono essere firmati da chi si occupa della distribuzione, controfirmati dagli Ufficiali Sanitari e conservati negli archivi comunali.

4.° Gli ambulatori antimalarici devono funzionare più intensamente e con maggiore interessamento da parte dei medici dirigenti. Raccomando, perciò, una più accurata tenuta dei registri dai quali devono risultare, per ognuno degli infermi, le principali note della malaria: « forma di malaria, (terzana, quartana, estivo-autunnale) e sua gravità » indice splenico, durata della malattia, chinino somministrato ecc.:

5.° Le Amm. com. devono provvedere ai lavori di piccola bonifica nei pressi degli abitati, e specialmente al disterro e alla pulitura dei canali, alla colmata dei piccoli ristagni d'acqua, alla disanofelizzazione a mezzo del verde di Parigi o del petrolio. Soprattutto occorre intensificare la propaganda perchè gli agricoltori sappiano il modo come la malaria si contrae e in quale maniera devono premunirsi.

Prego assicurare dell'adempimento e comunicare per tempo la quantità e la qualità di chinino ricevuto dalla Provincia.

*Il Prefetto* — DE BIASE

82. **Carta di identità. Adempimenti per la rinnovazione.** (C. 17 marzo 1930 n. 1555 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Taluni giornali pubblicano articoli per sostenere la necessità di semplificare le pratiche per la rinnovazione della carta d'identità. Le disposizioni del regolamento esecutivo per la legge di P. S. sono assai semplici e chiare, nè le formalità prescritte sono complicate.

Secondo il predetto regolamento, chi richiede la carta è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale e non essendo stato prescritto un modo speciale di dimostrare tale identità, le difficoltà per conseguire la carta o non esistono o sono minime. Infatti, purchè la dimostrazione sia attendibile, qualunque prova è idonea. Inoltre, con la circ. del 13 dic. u. s. n. 7938 (1) le SS. LL. sono state autorizzate a non ricompilare *ex novo* i cartellini Mod. 2 salvo in casi speciali accennati nelle precedenti istruzioni.

Pertanto, normalmente, per la rinnovazione della carta l'interessato non ha che da farne richiesta verbale all'ufficio comunale esibendo con la carta vecchia due esemplari della propria fotografia avente le caratteristiche indicate dall'art. 305 del regolamento di P. S.. Avvenuta la rinnovazione, la vecchia carta dev'essere ritirata e distrutta a cura del comune. Qualora siavi stato cambiamento di residenza del titolare della carta scaduta, il comune di nuova residenza provvede alla rinnovazione compilando *ex novo* i cartellini per l'ulteriore normale seguito.

*Il Reggente la Questura - MOLINA*

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 456.

---

## **Aste, appalti ecc.**

**Comune di Corleto Monforte.** — *Vendita taglio 5000 piante di alto fusto (4980 faggi, 17 cerri, 30 aceri) esistenti nella 1.<sup>a</sup> sezione del bosco Montagna.* — Si rende noto che il giorno 7 aprile p. v., alle ore 10 sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 1.<sup>o</sup> incanto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 463,520,00. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 20000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Sicignano degli Alburni.** — *Vendita taglio 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> zona formante parte del bosco Montagna.* — Si rende noto che il giorno 1.<sup>o</sup> aprile p. v., alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di L. 80076,25.

Offerte in aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 10,000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Giffoni Valle Piana.** — *Vendita taglio 4.<sup>a</sup> sezione cedua Pettine, 1.<sup>o</sup> del piano generale di turno*—Si rende noto che il giorno 8 aprile 1930, alle ore 10, avrà luogo presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno un primo esperimento di asta, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 159,593,67. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 15960, definitivo decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

---

## Concorsi.

**Comune di Acerno** — *Applicato di Segreteria* — Scadenza 10 aprile. Stipendio annuo 2800 aumentabile di cinque decimi quadriennali. Concorso per titoli. Documenti di rito e licenza tecnica, ginnasiale o commerciale o titolo equipollente. Età: 21-40 salvo le eccezioni di legge.

Il Podestà -- Pasquale Lupo

**Comune di Torchiara** — *Concorsi varii.* E' aperto il concorso per titoli per l'assunzione del seguente personale:

*Applicato di Segreteria* con lo stipendio annuo di L. 2500;

*Vigile urbano* con l'assegno annuo di L. 2000;

*Inserviante-Custode dei cimiteri e delle fontane* col salario annuo di L. 1200.

Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute di legge e sono suscettibili di 4 aumenti quadriennali del decimo — Scadenza 25 aprile 1930.

Il Podestà — G. Torre

**Comune di Sicignano degli Alburni** — *Applicato dattilografo* — E' aperto pubblico concorso per titoli per un posto di applicato dattilografo dell' Ufficio comunale. Stipendio L. 2500, indennità caro viveri L. 840 fino a conservazione. Documenti soliti e certificato di licenza tecnica o titolo equipollente. Scadenza il 15 aprile 1930. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

Il Commissario Pref. Rag. Carlo Lanza

**Ospedale A. Tortora e Congregazione di Carità di Pagani.** — *Segretario Consorziale.* — Concorso per titoli. Stipendio lire 3600 al lordo delle ritenute di legge. Età da 21 a 45, salvo eccezioni di legge. Diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione commercio, ragioneria, agrimensura o magistrale o di istituto medio commerciale. Domanda, documenti di rito e titoli, nonchè tassa lire 50, da presentarsi non oltre 6 aprile 1930.

Pagani 6 Marzo 1930.—A. VIII.

Il Presidente del Consorzio A. Tortora



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

- 83. Provvedimenti tributari in materia di tassa di bollo ( R. D. L. 17 marzo 1930 n. 142).
- 84. Abolizione della cinta daziaria e dei dazi interni comunali. Istituzione di imposte di consumo (R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 85. Setticità emorragica nei bovini.
- 86. Imposta sul consumo del vino.
- 87. Profilassi immunitaria anticarbonchiosa.
- 88. Facoltà agli allievi conducenti di condurre automobili.
- 89. Licenza esercizio. Artigiani.
- 90. Cauzioni commerciali.

## COPERTINA

Continuazione Atti ufficiali R. Prefettura da N. 87 a n. 90 — Nel personale della R. Prefettura — Personale dei Segretari Comunali. — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

87. **Profilaasi immunitaria anticarbognosa** (C. 22 marzo 1930 n. 7859 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, con lettera del 18 febb. c. a. comunica quanto appresso:

Con lo scopo di intensificare la pratica della profilassi immunitaria anticarbonchiosa in codesta Provincia, si è disposto sul cap. 51 del bilancio dell'esercizio finanziario in corso per una anticipazione a favore di codesta Prefettura di L. 6.000, di cui verrà reso conto in conformità delle norme sulla contabilità dello Stato.

Dovrà intanto essere cura di codesto Veterinario Prov. di provvedere con ogni sollecitudine alla organizzazione del relativo piano profilattico vigilando poi per la sua regolare esecuzione.

La larga esperienza fatta in questi ultimi tempi della vaccinazione intradermica (sistema Besrdka) ha messo in evidenza i vantaggi che ne derivano sia per la possibilità di ricorrere ad essa anche nelle località colpite dall'infezione, sia anche per la rapidità con cui si determina lo stato immunitario e per la sua efficacia e durata.

E perciò, ove non ostino particolari motivi, la vaccinazione intradermica sarà sostituita a quella ipodermica.

La stessa tecnica è di facile esecuzione, naturalmente occorrerà che i veterinari, per la inoculazione del materiale, da farsi nei bovini nella plica sottocaudale e negli ovini nella faccia ventrale della coda dispongano di aghi adatti specialmente preparati per tale prova.

A campagna anticarbonchiosa terminata, dovrà essere trasmessa al Ministero apposita relazione, nella quale, a cura di codesto Veterinario Prov. saranno raccolte tutte le notizie interessanti, relative alle vaccinazioni praticate ed agli esiti conseguiti.

In relazione a quanto sopra, ed in base a proposte fattemi dal Veterinario Prov. ho disposto la concessione di somme a favore dei Comuni nei quali d'ordinario la suindicata malattia si manifesta con carattere enzootico, riservandomi di provvedere nei riguardi dei Comuni nei quali la malattia stessa ha fatto raramente la sua comparsa con carattere sporadico, in seguito a richieste dei rispettivi Podestà.

Qualora la S. V. ritenesse necessario costà la pratica dei trattamenti immunizzati degli animali contro il carbonchio ematico e non avesse ricevuta in proposito altra diretta comunicazione da quest'Ufficio, la prego di farmi opportune proposte per l'assegnazione di somma a favore di cotesto Comune da destinare all'acquisto del materiale immunizzante.

*Il Prefetto* — DE BIASE

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

83. **Provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo.** (R. D. L. 17 marzo 1930 n. 142 pubb. G. U. 20 marzo 1930 n. 66).

VITTORIO EMANUELE III ecc. (1)

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla riforma delle tasse di bollo: ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### *Tasse di bollo.*

Art. 1. Sono aumentate come appresso le tasse fisse di bollo e quelle stabilite in ragione della dimensione della carta di importo non inferiore a lire 0,50 di che alla tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, che su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili, commerciali, amministrativi, giudiziali e stragiudiziali, e sui certificati del casellario giudiziale si corrispondono in modo ordinario e straordinario, nonchè quelle che si corrispondono in modo virtuale, fatta eccezione per gli atti menzionati nel seguente art. 3:

---

(1) con D. M. 19 marzo 1930 la decorrenza degli aumenti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9 è stabilita al 1° aprile 1930 e quella degli altri articoli al 1° luglio 1930.

da L.	0,50	a L.	1,00
» »	1,00	» »	2,00
» »	2,00	» »	3,00
» »	3,00	» »	5,00
» »	4,00	» »	7,00
» »	6,00	» »	10,00
» »	10,00	» »	15,00

Art. 2. La tassa fissa di L. 3,10 per le copie, seconde ed ulteriori di cambio di cui agli articoli 34 e 201 della tariffa A, annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3268, è aumentata a L. 5,10.

Le tasse graduali sui libri copia lettere di che all'art. 74 della tariffa A annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3268, sono aumentate rispettivamente da L. 2 a L. 3 e da centesimi 50 a L. 1.

Le tasse graduali di che all'art. 38 della tariffa A annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3268, sono aumentate rispettivamente da cent. 50 a L. 1; da L. 2 a L. 3; da L. 3 a L. 5, da L. 4 a L. 7, da L. 10 a L. 15.

Le tasse fisse di L. 40 e di L. 18 da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, di cui all'art. 122, n. 2, lettera b) e c), della citata tariffa A sono aumentate a L. 60 e a L. 27.

Le tasse fisse di L. 20 e di L. 12 da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa, di cui al n. 3, lettere b) e c), del detto art. 122 della tariffa A, sono aumentate a L. 35 ed a L. 21.

Art. 3 (omissis)

*Tasse di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio.*

Art. 4. La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

Cambiali con scadenza non superiore a quattro mesi:

fino a L. 200 . . . . .	Tassa L. 0,20
oltre L. 200 fino a L. 400 . . . . .	» » 0,40
oltre L. 400 fino a L. 600 . . . . .	» » 0,60
oltre L. 600 fino a L. 800 . . . . .	» » 0,80
oltre L. 800 fino a L. 1000 . . . . .	» » 1,00
per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000 (per ogni mille) . . . . .	» » 1,00

Cambiali con scadenza superiore a quattro mesi fino a sei mesi: il doppio delle tasse gradualmente stabilite per le scadenze non superiori a quattro mesi.

Cambiali con scadenza oltre sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra, il quadruplo delle tasse gradualmente stabilite per le scadenze non superiori a quattro mesi.

#### Art. 5 a 8 (Omissis)

Art. 9. La carta bollata a tassa fissa, i moduli e registri stampati su carta libera già bollati allo straordinario, che, all'attuazione del presente decreto, si trovino ancora in bianco presso gli uffici pubblici, gli istituti od i privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita con l'artic. 1, mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa purchè nel complesso non siano applicate più di sei marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte. In quest'ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante la scritturazione della data e della firma, in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma. La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

#### Art. 10 e 11 (Omissis)

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—MOSCONI

84. **Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali. Istituzione di imposte di consumo.** (R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141 pubb. G. U. 23 marzo 1930).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sopprimere le cinte daziarie dei Comuni chiusi e di abolire i dazi interni di consumo in tutti i Comuni del Regno, sostituendoli con talune imposte di consumo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal primo aprile 1930 sono abolite le cinte daziarie dei Comuni chiusi e sono inoltre aboliti in tutti i Comuni del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente, i dazi di consumo istituiti dai Comuni, a termini dell'allegato A al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e delle leggi e dei decreti successivamente emanati.

Dalla stessa data è pure abolito l'addizionale comunale di cui ai Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117 (2) 6 maggio 1926, n. 769, (3) e 24 settembre 1928, n. 2112. (4)

Art. 2.

I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose ed alcoliche, birra, acque minerali da tavola ed acque gassose, carni, gas-luce, energia

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) » » 1925 » 25.

(3) » » 1926 » 98.

(4) » » 1928 » 381.

elettrica, e materiali da costruzione, entro i limiti indicati nella tariffa annessa al presente decreto e con le modalità stabilite nell'allegato A al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, modificato coll'art. 16 del presente decreto.

La deliberazione dell'Amministrazione comunale, con cui viene adottata la tariffa nei limiti predetti ovvero cogli aumenti previsti nell'art. 10, è immediatamente esecutoria anche in pendenza dell'approvazione dell'autorità di tutela.

In ogni caso, anche se non sia stata adottata alcuna deliberazione, la tariffa allegata al presente decreto entra in vigore di pieno diritto in tutti i Comuni e per tutti i generi dalla data indicata all'art. 1, e, per la riscossione delle imposte sulle bevande e sulle carni nei Comuni chiusi, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sino a quando non sia approvata la nuova classificazione dei Comuni, rimane ferma la classificazione in vigore per la riscossione dei dazi di consumo.

#### Art. 3.

L'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, istituito a termini dei Regi decreti 13 febb. 1925, n. 117, 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112, è trasferito sulle imposte di consumo delle dette bevande, e continuerà ad essere riscosso nella misura ed in contormità delle norme stabilite nei decreti predetti.

Il relativo provento, accertato dalla data indicata all'art. 1, continuerà ad essere versato, al netto dell'aggio di riscossione, alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quali lo introiteranno per conto della Cassa depositi e prestiti, allo scopo di costituire un fondo comune da erogarsi nel modo stabilito nell'art. 11.

La Cassa depositi e prestiti, su deliberazione del presidente del suo Consiglio di amministrazione, istituirà e gestirà un apposito conto corrente con le norme del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, libro 2°, parte II, sez. III.

## Art. 4.

Per la riscossione delle imposte di consumo, di cui all'articolo 2, nei Comuni che erano chiusi sino all'entrata in vigore del presente decreto, dai commercianti all'ingrosso ed al minuto di bevande vinose ed alcoliche, di birra, di acque minerali e gassose, di carni, saranno presentate al competente ufficio, nel termine di otto giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le dichiarazioni di esercizio e di rimanenze rispettivamente previste negli articoli 193 e 216 del regolamento approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

Nei dieci giorni successivi per i Comuni di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe e nei venti giorni successivi per quelli di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe, l'Amministrazione procederà alla ricognizione dei locali di esercizio ed all'accertamento delle rimanenze, sulle quali è dovuta l'imposta limitatamente alla differenza tra l'imposta medesima ed il dazio preesistente. Dalla data indicata nel precedente comma e sino al compimento di dette operazioni, la riscossione dell'imposta sui generi sopraindicati sarà fatta col regime di Comune chiuso.

Nei predetti Comuni chiusi, che riscuotevano il dazio sui materiali da costruzione all'introduzione dei materiali stessi in cinta, per i lavori in corso alla data sopraindicata deve essere presentata, a cura degli interessati, nel termine indicato nel primo comma, denuncia dei lavori effettivamente compiuti, dei materiali esistenti in cantiere e dei lavori ancora da eseguire. Sui lavori compiuti e sui materiali in cantiere non è dovuta imposta; sui lavori ancora da eseguire la imposta è percetta a computo metrico, in base a liquidazione da farsi a fabbrica ultimata.

In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni e delle denunce prescritte dal presente articolo, l'Amministrazione procederà di ufficio agli accertamenti necessari.

La detta omissione è punibile con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento da applicarsi con le norme stabilite dagli articoli 54 e 55 dell'allegato A al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Art. 5.

Per la riscossione delle imposte di consumo, di cui all'articolo 2, nei Comuni che erano aperti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, continueranno a rimanere valide le licenze di esercizio rilasciate precedentemente ai commercianti al minuto agli effetti del dazio consumo, e continueranno del pari a rimanere in vigore, sino alla scadenza convenuta, le convenzioni di abbonamento già stipulate.

Queste ultime dovranno essere rivedute in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, e per la definizione delle eventuali controversie tra l'Amministrazione ed i contribuenti sarà adottata la procedura stabilita nell'art. 29 dell'allegato A al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Ai commercianti all'ingrosso si applicano le disposizioni dell'articolo precedente per quanto si riferisce alle dichiarazioni di esercizio e di rimanenze, alla ricognizione dei locali ed all'accertamento delle rimanenze, sulle quali l'imposta è percetta secondo le norme del presente decreto.

Art. 6.

I contratti di appalto per la riscossione dei dazi di consumo, in corso nei Comuni aperti alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono validi sino alla loro scadenza per la riscossione delle imposte di cui all'art. 2, ma debbono essere riveduti in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del decreto stesso.

La definizione delle eventuali controversie tra Comuni ed appaltatori ha luogo secondo la procedura stabilita dagli articoli 4 e 5 dell'allegato B alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 7

I contratti di appalto in corso nei Comuni chiusi per la riscossione dei dazi di consumo, si intendono risolti dalla data indicata nell'art. 1.

Per la risoluzione dei contratti, non compete agli appaltatori alcun indennizzo, non ostante ed in deroga a qualsiasi patto in contrario.

Dall'Amministrazione finanziaria sarà, non di meno, restituita la tassa di registro per la parte del contratto non eseguito.

Gli attuali appaltatori, non ostante la risoluzione dei contratti suindicati, devono rimanere in funzioni e provvedere alla riscossione delle imposte di consumo di cui all'art. 2 sino alla scadenza prevista nei contratti predetti e per il quinquennio successivo, salvo facoltà di rinunziarvi al termine del primo biennio, con preavviso di tre mesi.

Per tale riscossione gli appaltatori hanno diritto a percepire un aggio sul prodotto lordo, da determinarsi di comune accordo tra le parti, ed in caso di disaccordo con la procedura indicata nell'articolo precedente.

Il disposto del terzo comma del presente articolo si applica anche nel caso della rinunzia previsto nel comma successivo.

#### Art. 8.

La procedura indicata all'art. 6 è adottata altresì nei rapporti fra le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Istituti pubblici di beneficenza e di assistenza e gli assuntori di forniture di generi a prezzo unitario comprendente anche il dazio, per la risoluzione di eventuali controversie circa le variazioni da apportarsi al prezzo unitario stesso in relazione alle modificazioni di tariffa rese obbligatorie dal presente decreto.

#### Art. 9.

Gli impiegati ed agenti di nomina comunale, che, in dipendenza della soppressione delle cinte daziarie e dell'abolizione dei dazi di consumo disposte dall'art. 1, risultino esuberanti, sono collocati in disponibilità con un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio o del salario se l'impiegato od agente conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo nè minore del quarto se conti meno di dieci anni di servizio.

La disponibilità non può avere durata superiore ad un biennio e durante tale periodo gli impiegati ed agenti hanno titolo di preferenza per essere collocati, senza concorso ed in esenzione

da ogni limite di età, in altri impieghi municipali nei limiti dei posti che si rendano disponibili in confronto degli organici vigenti.

Trascorso il biennio senza che abbiano ottenuto la nomina ad altri impieghi presso lo stesso Comune, o anche nel corso del biennio ove trovino in qualsiasi modo stabile collocamento, s'intendono dispensati dal servizio e sono ammessi a liquidare il trattamento di quiescenza cui abbiano diritto.

Al personale daziario, assunto direttamente dagli appaltatori e che venga licenziato in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, sarà corrisposta dagli appaltatori stessi l'indennità di anzianità di servizio prevista nell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n.° 1825: nessuna indennità è dovuta per il mancato preavviso di cui all'articolo stesso.

#### Art. 10.

I Comuni chiusi fino alla entrata in vigore del presente decreto possono, per riconosciute necessità, e con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, aumentare le aliquote delle imposte di consumo sulle carni e sui materiali da costruzione del 50 % nei Comuni di 1<sup>a</sup> classe, del 30 % nei Comuni delle altre classi, e, fino ai limiti indicati nelle note 6 e 7 della tariffa annessa al presente decreto, quelle sul gas-luce e sull'energia elettrica.

Alla relativa deliberazione si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 2.

#### Art. 11.

I Comuni indicati nell'articolo precedente possono ottenere, sul fondo costituito a norma del precedente art. 3 e nei limiti della disponibilità di esso, una quota di concorso da determinarsi dal Ministro per le finanze su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

Tale quota non può essere superiore alla differenza tra il provento netto daziario riscosso nel 1929 e quello netto delle imposte di consumo, applicate con gli aumenti di tariffa previsti nel precedente articolo.

In base agli accertamenti compiuti dalla Commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1931, la quota di concorso sarà consolidata per la durata di un triennio.

L'assegnazione può essere riveduta per circostanze sopravvenute e in relazione alla disponibilità del fondo; può inoltre essere revocato il consolidamento, quando consti che la riscossione dell'addizionale governativo di cui all'art. 3 non proceda con regolarità.

Con decreto del Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, sulle quote di concorso possono essere concessi acconti che saranno prelevati dal detto fondo.

Per un periodo di tempo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, se il fondo non presenta disponibilità, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad eseguire con l'anzidetta procedura anticipazioni sulle quote o sugli acconti, con la garanzia dello Stato, al saggio di favore del 4 % a carico del fondo stesso, e per una somma complessiva non eccedente 100 milioni di lire.

#### Art. 12.

Le garanzie costituite a favore di terzi dai Comuni con delegazioni sui proventi del dazio consumo, le quali siano in possesso del creditore all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trasferiscono di diritto sulle imposte di consumo autorizzate dal decreto stesso.

Ai fini di tale trasferimento, il Comune è obbligato a dare in carico le somme delegate all'appaltatore delle imposte di consumo, e, nel caso di gestione diretta da parte del Comune, all'esattore delle imposte o al tesoriere comunale, con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

In caso di inadempienza da parte dei Comuni, provvederà il prefetto della Provincia a spese dei Comuni stessi.

Qualora le imposte di consumo autorizzate con il presente decreto non siano sufficienti a garantire le anzidette delegazioni sul dazio consumo, per la parte scoperta il trasferimento avverrà

sulle quote che possano spettare al Comune sul fondo di cui all'art. 3.

Art. 13.

I Comuni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, potranno, in mancanza di altri cespiti delegabili per legge, rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo, a garanzia di debiti assunti o da assumersi, a condizione che la riscossione sia data in carico all'appaltatore o ad un agente nelle forme di cui, al precedente articolo e che il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) dia il benestare con riferimento ai tre quinti del cespite netto, tenuto conto di tutti gli altri vincoli su di esso imposti.

Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, la riscossione del cespite risultasse insufficiente, il Comune debitore dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali, ammissibili per legge, da darsi in riscossione con le forme e con le condizioni del presente articolo.

Art. 14.

La Commissione centrale per la finanza locale, istituita dall'art. 22 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, è presieduta dal Sottosegretario di Stato al Ministero delle finanze designato dal Ministro, ed è modificata nella composizione come segue:

a) un vice presidente scelto dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;

b) un preside e tre podestà da designarsi dal Ministro per l'interno;

c) un rappresentante della Direzione del Partito Nazionale Fascista;

d) il ragioniere generale dello Stato, i direttori generali dell'amministrazione civile, delle imposte dirette, delle dogane ed imposte indirette, del tesoro e della Cassa depositi e prestiti;

e) il direttore generale delle associazioni professionali al Ministero delle corporazioni;

f) il direttore generale dell'agricoltura;

g) i direttori capi della divisione Comuni al Ministero dell'interno, e dei servizi delle imposte di consumo e dei tributi locali al Ministero delle finanze;

h) due esperti nella materia della finanza locale, scelti, rispettivamente, l'uno dal Ministro per le finanze e l'altro dal Ministro dell'interno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al nono, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze e l'altro a quello dell'Amministrazione dell'interno.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro dell'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati: gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno liquidate nel modo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze e graveranno sugli interessi del conto corrente di cui all'art. 3.

#### Art. 15.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, oltre le attribuzioni che le competono per legge, è chiamata a dare parere su tutte le questioni relative alla finanza locale che siano sottoposte al suo esame dai Ministri per le finanze e per l'interno.

Sono inoltre trasferite alla Commissione stessa tutte le attribuzioni della Commissione istituita con l'art. 87 dell'allegato A al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, modificato col R. decreto 24 maggio 1924, num. 977. Per i Comuni danneggiati dal terremoto, l'Amministrazione provinciale di Zara e i Comuni di Zara e Lagosta le suddette attribuzioni saranno esercitate da una sottocommissione di tre membri da nominarsi dal presidente, alla quale sono aggregati due funzionari da designarsi rispettivamente dai Ministri per le finanze e dei lavori pubblici ed i capi dei servizi amministrativi e di ragioneria del terremoto al Ministero dell'interno: quest'ultimo funzionario avrà altresì l'ufficio di segretario.

*continua*

## b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

85. **Setticemia emorragica nei bovini.** (C. 24 Marzo 1930 n. 11621 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Sono stati segnalati a quest'Ufficio durante gli scorsi mesi e specialmente in data recente, parecchi casi di morte di bovini di cui due soltanto, in seguito a precise ricerche micro-biologiche, sono stati dichiarati riferibili alla setticemia emorragica di detti animali.

Poichè tale infezione raramente pel passato è stata segnalata nella Provincia ed è stata spesso ovunque chimicamente confusa con altre malattie, il veterinario prov. ritiene opportuno, per scoprire al più presto se e dove esistano focolai di essa non denunciati, di ricordare che l'infezione stessa appartiene ai morbi proteiformi, dando luogo d'ordinario a manifestazioni variabilissime per intensità e localizzazioni. Alcune volte gli animali che ne sono colpiti altro non presentano che segni di congestione polmonare, la quale può essere o non accompagnata da disturbi gastrici, con temperatura che si aggira intorno a 39°. Tali manifestazioni che spesso sfuggono e che caratterizzano le forme abortive, acquistano importanza diagnostica nelle località dove, come attualmente nella Provincia, risulti già accertata la esistenza dell'infezione. Più spesso la malattia è messa in evidenza dall'insorgere di manifestazioni gravi che possono essere scambiate con quelle del carbonchio e con quelle della pleuro-polmonite. La malattia stessa può inoltre essere scambiata con altre come con la febbre vitellare quando si sviluppa nelle bovine dopo il parto e può anche assumere forma cronica caratterizzata da dimagrimento dell'animale, tosse breve, e da insistenti fatti intestinali.

Il suindicato funzionario ritiene inoltre opportuno ricordare che il periodo d'incubazione della malattia è sempre molto breve e in ogni caso non supera i due giorni; ciò per mettere in evidenza che nei casi in cui la malattia colpisca bovini immessi da poco tempo in un Comune devesi senz'altro ammettere che la

infezione preesisteva nelle località del Comune dove furono ricoverati gli animali.

Premesse le suindicate considerazioni del Veterinario Prov. con riferimento alla mia circ. n. 4261 del 2 febbraio c. a. pubbl. nel n. 43 del Bollett. Amm. corr. anno (copertina) prego la S. V.:

1. d'intensificare i servizi di vigilanza zootrica per scoprire se nel territorio di codesto Comune esistano attualmente animali bovini, che presentino manifestazioni analoghe a quelle descritte come sopra, ricordando con pubblici bandi e con altri mezzi a disposizione ai proprietari ed ai commercianti interessati l'obbligo che essi hanno di denunciare subito alla S. V. qualsiasi caso accertato o sospetto di setticemia emorragica nei bovini, giusta le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero dell'Interno del 30 nov. 1918, di cui si alliga copia alla presente;

2) di curare la rigorosa osservanza delle disposizioni di polizia veterinaria indicate nella suindicata ordinanza e specialmente quelle che si riferiscono al regolare accertamento della diagnosi mercè il prelevamento e l'invio del materiale patologico, per le prescritte cautele, al Laboratorio Prov. di Igiene e Profilassi di questa Città, ed al rigoroso sequestro dei soggetti infetti o sospetti o che comunque abbiano avuto contatto con animali ammalati, dando sollecita comunicazione a quest'Ufficio, con telegramma, di eventuali casi denunciati, indicando nella comunicazione i provvedimenti adottati, a norma degli art. 6 e 7 del Reg. di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533.

3) di ricordare ai veterinari locali che l'invio al Laboratorio prov. di Igiene e profilassi del materiale patologico è tassativamente prescritto dall'art. 17 del Reg. di polizia sanitaria zootrica in vigore nella provincia e che le modalità per la raccolta e per l'invio di tale materiale sono indicate nel par. X delle istruzioni per la polizia veterinaria, approvate con decreto del Ministero dell'Int. del 21 giugno 1914, richiamando inoltre la loro attenzione sulle disposizioni del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni del 20 dic. 1928 n. 3298, per cui ad essi è

fatto obbligo d'accertare con ogni esattezza la causa di macellazione d'urgenza d'animali per le determinazioni circa la destinazione delle carni;

4) di facilitare ed incoraggiare la pratica dei trattamenti degli animali con siero e vaccino specifici contro detta malattia, qualora di essa risulti accertata l'esistenza nel territorio comunale, facendo all'occorrenza opportune proposte a quest'Ufficio per l'assegnazione a favore di codesto Comune di somme occorrenti per l'acquisto del materiale immunizzante e curativo.

Attendo assicurazione dell'avvenuta comunicazione di quanto sopra ai proprietari, ai custodi ed ai commercianti di bovini esistenti nel territorio di codesto Comune, nonchè ai veterinari locali ed a quello che sarà dalla S. V. incaricato d'accertare lo stato sanitario dei bovini di costà.

*Il Prefetto—DE BIASE*

*Ordinanza Ministeriale 30 novembre 1918 per impedire la diffusione della setticemia emorragica dei bovini.*

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuta la opportunità di adottare speciali misure per impedire la diffusione della setticemia emorragica dei bovini, manifestatasi in alcune provincie del Regno con caratteri di insolita gravità; Veduti gli art. 1 e 2 del Reg. di polizia vet. pubblicato con R. Decreto 10 maggio 1914, N. 533

ORDINA

1. All'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali per le quali è obbligatoria la denuncia, è aggiunta la setticemia emorragica dei bovini.

2. Le misure profilattiche di carattere generale occorrenti per combattere la malattia sono quelle determinate dalle disposizioni contenute nei parag. 2-3-4-5-7-10-12 del capo I° del citato regolamento, con particolare riguardo a quelle di cui ai capoversi C e D dell'art. 7.

3. Le misure profilattiche di carattere speciale sono quelle

di cui al 1° e 4° comma dell'art. 45 e che sono applicabili alla setticemia emorragica dei bovini.

4. Per la setticemia emorragica dei bovini è richiesta l'emanazione del decreto prefettizio di zona infetta.

5. La presente ordinanza, per cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 79 dell'anzidetto reg. di polizia veterinaria, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff. del Regno.

Roma addì 30 novembre 1918.

*Pel Ministro — Bonicelli*

86. **Imposta sul consumo del vino.** (C. 29 marzo 1930 n. 12148 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle finanze, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti circa l'applicazione delle nuove imposte di consumo, ritiene opportuno di chiarire che i produttori, i quali limitano a vendere in qualsiasi quantità vino ricavato dall'uva dei propri fondi, sono esclusi dall'obbligo della presentazione della denuncia delle rimanenze mancando ai detti produttori la caratteristica di commercianti all'ingrosso. Soltanto se i produttori vendessero anche vino acquistato da altri oppure ricavato da uve comprate, dovrebbero considerarsi commerciante all'ingrosso e quindi soggetti a denuncia delle rimanenze e al registro di carico e di scarico.

*Il Prefetto — DE BIASE*

88. R. D. 2 dicembre 1926, N. 3179. Facoltà agli allievi conducenti di condurre autoveicoli. (C. 21 marzo 1930 N. 5266 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, comunico la seguente circ. del Ministero delle Comunicazioni in data 3 febbraio u. n. 287931536:

« E' stato proposto il quesito se un aspirante alla patente di abilitazione alla guida di autoveicoli, che abbia presentata domanda per l'ammissione agli esami, possa esercitarsi con autovetture con licenza di circolazione per servizio pubblico di noleggio da rimessa o da piazza.

Al riguardo significasi che, mentre tali esercitazioni non possono essere effettuate con autovetture in servizio pubblico da piazza, in quanto queste verrebbero adibite ad uso diverso da quello per il quale sono state collaudate, nulla vieta, invece, che siano effettuate con autovetture da rimessa all'uopo noleggiate, purchè il conducente, che deve trovarsi a fianco di chi si esercita, sia munito di patente di 3° grado, dato che la licenza di tali vetture è rilasciata per uso pubblico ».

*Il Prefetto — DE BIASE*

89. **Licenze esercizio. Artigiani.** (C. 25 marzo 1930 N. 10598 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

A completamento della circ. n. 37436 del 22 ottobre 1927, pubbl. a pag. 375 del Bollettino Amm. 1927, su conformi istruzioni del Ministero delle Corporazioni, avverto che debbono essere esentati dall'obbligo di munirsi della licenza di esercizio e di versare la relativa cauzione, non solo quegli artigiani che confezionano merci su commissione dei clienti, ma anche quegli altri che vendono oggetti da loro personalmente fabbricati, non potendo neanche a questi ultimi riconoscersi la figura di intermediari che caratterizza i commercianti veri e propri.

Nulla però è innovato per quanto riguarda le modisterie, le calzolerie ecc., perchè qui il proprietario, anche se è egli stesso artigiano, ove venda pure i prodotti di altri lavoratori che siano alle sue dipendenze, acquista la figura del piccolo imprenditore e perciò deve essere trattato alla stessa stregua degli industriali che rivendono al pubblico, per i quali esiste l'obbligo della licenza.

*Il Prefetto — De Biase*

90. **Cauzioni commerciali** (C. 22 marzo 1930 N. 10498 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Federazione Prov. Fascista dei Commercianti rammenta che l'Ente o la persona, che attende contemporaneamente alla produzione e alla vendita al pubblico delle merci, deve considerarsi come un vero e proprio commerciante ed è tenuto a versare la cauzione in rapporto al reddito di R. M. L'Ente o la persona sono esenti da licenza e cauzione quando vendono le merci da loro prodotte, non direttamente al pubblico, ma a mezzo di intermediari o grossisti, i quali li rivendono poi al pubblico.

Quanto sopra perchè le SS. LL. provvedano per il rilascio della licenza commerciale e cauzione di quelli che si trovassero in tali condizioni e non ne consentano la restituzione a quelli che se ne fossero provvisti.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

## **Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura**

Con recente provvedimento è stata sciolta l'Amm. Prov. di Salerno ed è stato nominato Commissario Straordinario il Comm. D.r Luigi Licata, Vice Prefetto.

Il nostro compiacimento al degno funzionario, che il Governo del Re ha affidato l'importante incarico, già conferitogli in via provvisoria da S. E. il Prefetto con la sospensione di detta Amministrazione.

*La Direzione.*

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

### **Collocamento in aspettativa.**

Carrozza Antonio—sagr. titolare di Altavilla Silenfina, collocato in aspettativa per motivi di famiglia (D. 28 Marzo 1930).

---

## **Appalti, aste ecc.**

**Comune di Fisciano.**—*Appalto manutenzione strade comunali*—L'asta avrà luogo, col metodo della candela vergine, nell'Ufficio comunale, alle ore 10 di martedì 8 Aprile, in diminuzione del canone annuo di lire 24200. Offerte in ribasso non inferiori lire 100 — Deposito provvisorio lire 500, cauzione definitiva un terzo del canone annuo—Durata dell'appalto anni 5—Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Pansa

Il Podestà Avv. F. Ansalone



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

91. Abolizione della cinta daziaria e dei dazi interni comunali. Istituzione di imposte di consumo. (R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

92. Norme per la compilazione della tariffa delle imposte di consumo.

93. Nuove imposte di consumo. Esercenti alberghi, trattorie, ecc.

94. id. id. id. Azienda agricola del produttore.

95. id. id. id. Deposito di commercianti all'ingrosso.

96. Personale dazi di consumo. Assunzione a posti vacanti.

97. Vini di debole gradazione.

98. Patenti di abilitazione di 1.° e 2.° grado alla guida di autoveicoli. Requisiti fisici, visus.

99. Riscossione. Proroga termine dei privilegi fiscali.

100. Celebrazione di matrimoni fra connazionali residenti in Francia.

101. Contributi sindacali obbligatori a carico della proprietà edilizia.

102. Inserzione alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti.

103. Rimessa automobili-autoveicoli. Autorizzazione Questore.

104. Matricole contributi sindacali 1930 a carico dei lavoratori agricoli.

*volta*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

105. Inserzione dei dentisti nell'ordine dei medici.  
106. Movimento migratorio a Genova per ricerca di lavoro.  
107. Notizie statistiche sulla mortalità e sulle morbilità del bestiame.  
108. Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

#### COPERTINA

Continuazione Atti ufficiali R. Prefettura da N. 106 a n. 108 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

---

**106. Movimento migratorio a Genova per ricerca di lavoro.** (C. 28 marzo 1930 n. 6362 Questura di Salerno, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La R. Questura di Genova informa che numerosi operai di altre provincie affluiscono in detta città per trovarvi lavoro, ed esauriti in breve i pochi mezzi di cui sono forniti, debbono venire rimpatriati, poichè non vi è al momento la possibilità di collocare mano d'opera importata.

Ad evitare sicure disillusioni per gli operai in cerca di lavoro in quella Provincia, prego la S. V. voler sconsigliare ogni movimento migratorio di mano d'opera a quella volta.

*Il Reggente la Questura* — MOLINA

**107. Notizie statistiche sulla mortalità e sulla morbilità del bestiame.** (C. 8 Aprile 1930 n. 13924 Div. Sanità ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. sollecitare l'invio a quest'Ufficio, qualora non siano stati ancora trasmessi, dei prospetti, distinti per ciascuno degli scorsi mesi, riguardanti rispettivamente le denunce di morte d'animali e le denunce di casi di malattie infettive del bestiame.

Detti prospetti debbono essere compilati e trasmessi anche nel caso che risultino negativi, con appositi mod. A e B, di cui codesto Ufficio deve essere provvisto, a norma delle disposizioni del Ministero dell'Interno riportate nella mia circ. N. 750 dell'11 genn. 1930, pubb. a pag. 25 del Bollettino Amm. del c. a.

Ricordo che, oltre l'invio dei suindicati prospetti, codest'Ufficio deve trasmettermi il bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame nei giorni 1.<sup>o</sup> e 16 di ciascun mese, in relazione a quanto al riguardo è contenuto nella mia circ. N. 49831 del 22 dic. 1929, pubb. a pag. 15 del Bollettino Amm. c. a. Ciò indipendentemente dalla immediata comunicazione a quest'Ufficio di eventuali denunce di casi di malattie infettive del bestiame, a norma dell'art. 6 del Reg. di polizia veterinaria, approvato con R. D. 10 maggio 1914 N. 533.

*pel Prefetto* — FALCETTI

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

91. **Abolizione della cinta daziaria e dei dazi interni comunali. Istituzione di imposte di consumo.** (R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141 pubb. G. U. 23 marzo 1930).

*(Cont. vedi pagina 116)*

Art. 16.

Agli articoli 2, secondo comma, 5, secondo comma, 9, 15, 16, 22, 30, terzo comma, 31, 37, 39, primo comma, 40, 43, 46, 48, 59, 61, 69, 71, 73, 74, 75, primo comma, 81 e 86 dell' allegato A al R. decreto 23 settembre 1923, n. 2030, sono sostituiti i seguenti:

Articolo 2 (secondo comma):

E' invece obbligatoria per i Comuni quando intendono applicare la sovrimposta ai tributi diretti fondiari.

Articolo 5 (secondo comma):

Per le imposte di consumo stabilite sul valore, questo si determina sulla media dei prezzi dell'ultimo triennio accertati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Articolo 9:

a) Per l'applicazione dell'annessa tariffa i Comuni sono divisi in quattro classi.

Sono Comuni:

di classe I A quelli di una popolazione legale superiore a 200,000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale del Regno;

di classe I B quelli di una popolazione da 100,001 a 200,000 abitanti;

di classe I *C* quelli di una popolazione da 60,001 a 100,000 abitanti ;

di seconda classe quelli di una popolazione da 40,001 a 60,000 abitanti ;

di terza classe quelli di una popolazione da 10,001 a 40,000 abitanti ;

di quarta classe quelli di una popolazione inferiore a 10,001 abitanti.

La classificazione dei Comuni è stabilita per decreto Reale.

*b)* I Comuni di qualunque classe che, per effetto della classificazione di cui alla lettera *a)* o anche in dipendenza di nuovo censimento generale della popolazione del Regno, siano assegnati a classi inferiori, possono essere autorizzati dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe alla quale appartenevano;

*c)* I Comuni ascritti attualmente alle classi 3.<sup>a</sup> e 4.<sup>a</sup>, che, per effetto della prima classificazione di cui alla lettera *a)*, siano assegnati ad una classe più elevata di quella immediatamente superiore, non possono, sino a tutto il 1933, applicare le imposte di consumo che entro i limiti previsti rispettivamente per i Comuni di 2.<sup>a</sup> e 3.<sup>a</sup> classe;

*d)* Fermo il disposto della lettera *c)*, i Comuni dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo possono essere autorizzati, mediante decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le aliquote delle imposte stabilite per i Comuni della classe immediatamente superiore.

Il maggior provento di cui sopra, al netto delle spese di riscossione, può essere col decreto stesso devoluto in tutto od in parte all'Azienda autonoma di cura.

Articolo 15 :

Sono esenti dalle imposte di consumo :

1.° i generi destinati ai Sovrani, ai Capi di Governo esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, ai Capi di Ambasciate e di Legazioni estere;

2.° i generi destinati ai Capi di missione e ai membri del Corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici e commerciali) accreditati in Italia e regolarmente notificati al Regio Ministero degli affari esteri, a condizione che uguale franchigia sia stabilita nei rispettivi Stati a favore di Capi di missione e del personale diplomatico italiano accreditato presso di quelli, in rapporto alle imposte di consumo o ad altri analoghi tributi locali;

3.° i materiali ed in generale tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate;

4.° i materiali ed oggetti occorrenti pel servizio postale, telegrafico e telefonico;

5.° tutti i generi, materiali ed oggetti ad uso delle Amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa, eccettuati i viveri;

6.° le bevande di cui all'annessa tariffa acquistate in economia dagli Enti ed Istituti di carità e beneficenza per la distribuzione gratuita ai ricoverati;

7.° il gas-luce e l'energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche, come pure quelli consumati nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali.

#### Articolo 16 :

Sono inoltre esenti dalle imposte di consumo:

1.° il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate ai braccianti e coloni per i lavori agricoli in soprappiù di mercede giornaliera, secondo la consuetudine locale, anche se questa sia richiamata in convenzioni individuali o collettive, e sempre quando la somministrazione e il consumo delle bevande stesse avvengano nel luogo dove si eseguono i lavori;

2.° il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia nel luogo di vinificazione delle uve ricavate dai fondi propri o da essi coltivati;

3.° il vino che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sia esportato all'estero e nelle colonie italiane od inviato alle fabbriche per la distillazione o per la confezione dell'aceto;

4.° l'alcool denaturato a sensi della legislazione per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

5.° le carni preparate nei grandi stabilimenti e destinate all'esportazione all'estero, oppure al rifornimento di esercizi del luogo e di altri Comuni del Regno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento;

6.° i materiali impiegati nelle costruzioni provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifiche e di miglioramenti agrari;

7.° i materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del Codice civile.

Articolo 22:

a) L'imposta sul consumo delle bevande, di cui all'annessa tariffa, si applica:

1.° alla vendita o cessione a qualsiasi titolo delle dette bevande fatte dal produttore ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso Comune. Nel primo caso l'imposta è dovuta dal produttore, nel secondo dai commercianti al minuto;

2.° alla vendita o cessione a qualsiasi titolo fatta dal commerciante all'ingrosso ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso Comune. Nel primo caso l'imposta è dovuta dal commerciante all'ingrosso, nel secondo dai commercianti al minuto;

3.° al consumo diretto del commerciante all'ingrosso e della propria famiglia.

b) S'intende per commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente le bevande vinose in quantità non inferiori a 50 litri e le bevande alcoliche, la birra e le acque minerali e gassose in quantità non inferiori a 10 litri.

Il commerciante all'ingrosso è soggetto a denuncia ed a li.

cenza di esercizio ed è obbligato alla tenuta di apposito registro di carico e scarico.

Il pagamento dell'imposta a suo carico a norma della lettera *a*), nn. 2 e 3, ha luogo alla estrazione delle bevande tassate dai locali di deposito: il commerciante può ottenere di soddisfare l'imposta mensilmente in base alle risultanze del detto registro, ed in tal caso è tenuto a prestare cauzione.

Le disposizioni del presente articolo, lettera *b*), si applicano anche ai produttori che esercitano il commercio all'ingrosso.

*c*) I passaggi nello stesso Comune delle bevande di cui all'annessa tariffa dal produttore ad altro produttore od a commerciante all'ingrosso e fra commercianti all'ingrosso sono soggetti a speciali norme e cautele da determinarsi nel regolamento.

*d*) Per le bevande medesime, trasportate a qualsiasi titolo in altro Comune, oppure provenienti dall'estero, fatta eccezione per le piccole quantità portate a mano, nei limiti da stabilirsi col regolamento, l'imposta si applica nel Comune di consumo, tanto se la merce è ritirata e trasportata direttamente dal possessore o da un suo incaricato, quanto se il trasporto e la consegna siano fatti a mezzo della ferrovia, della posta, di corrieri o di altro mezzo pubblico di trasporto ovvero di commissionari o di altri rappresentanti del mittente.

Se il possessore o destinatario è un consumatore o un commerciante al minuto, questo è senz'altro tenuto al pagamento dell'imposta; se invece è un commerciante all'ingrosso, deve darsene carico sul registro di cui alla lettera *b*).

*e*) L'imposta di consumo sulle carni bovine, ovine, suine ed equine si riscuote alla macellazione degli animali.

Per le carni provenienti da altri Comuni o dall'estero si applicano le norme della lettera *d*).

*f*) L'imposta di consumo sul gas luce per illuminazione e riscaldamento e sull'energia elettrica per illuminazione si riscuote sul consumo di detti generi e viene percetta mediante liquidazione da farsi alle officine di produzione a carico dell'esercente, il quale ha diritto di rivalersene sui consumatori.

g) L'imposta sui materiali da costruzione si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato.

L'aliquota di tassazione non può eccedere l'8 % del valore in provvista dei materiali impiegati nei lavori edilizi.

Nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del Codice civile l'imposta si esige mediante abbonamento obbligatorio secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

h) Per la vendita eseguita nelle stazioni ferroviarie delle merci rifiutate dal destinatario o non consegnate per irreperibilità del medesimo ovvero abbandonate, l'Amministrazione ferroviaria risponde del pagamento della imposta soltanto sino a concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita.

Articolo 30 (terzo comma):

Il ritardo, oltre i 10 giorni, nel pagamento delle imposte sul consumo del gas-luce ed energia elettrica, dei materiali da costruzione ed in genere delle imposte dovute in virtù di abbonamento, giusta i precedenti articoli 28 e 29, fa incorrere il contribuente nella multa del 6 per cento sulla somma non pagata.

Articolo 31:

Commi 1 a 4 identici.

All'Amministrazione postale è dovuto un compenso, a titolo di rimborso di spese, pari al cinque per cento delle imposte riscosse sui pacchi postali.

(continua)

## b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

92. Norme per la compilazione delle tariffe delle imposte di consumo. (C. 5 aprile 1930 n. 3514 Div. 1.<sup>a</sup> ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel provvedere alla formazione della tariffa delle imposte di consumo, a norma dell'art. 2 del R. D. L. 20 marzo 1930 num. 141, (1) i Comuni devono tenere presenti le seguenti norme:

(1) v. B. A. anno corr. pag. 116.

1.° L'istituzione delle imposte di consumo è facoltativa per i Comuni, ma invece è obbligatoria quando i Comuni abbiano applicata la sovrimposta ai tributi diretti. La obbligatorietà però riguarda la istituzione di quelle delle imposte di consumo che potranno trovare applicazione nel Comune.

Non bisogna quindi comprendere nella tariffa, a mo' di esempio, l'imposta per consumo dell'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento, allorchè nel Comune non si consumi tale genere. La tariffa annessa al R. D. L. predetto stabilisce il limite massimo da imporre: quindi i Comuni possono diminuire tali limiti ed anche sopprimere delle voci.

2.° La tariffa delle imposte di consumo *deve essere compilata in prospetto* comprendente il genere delle imposte, l'unità di peso o di misura, la tariffa comunale, l'addizionale governativo (per le bevande alcoliche, vinose e la birra), il totale complessivo della imposta, le annotazioni e le declaratorie.

3.° Per quanto riguarda *il vino* bisogna riportare la speciale annotazione n. (2) della tariffa massima alleg. al R. D. L. menzionato e far risultare in modo non equivoco se s'intende di imporre l'imposta comunale sull'aceto, sul sidro e le altre bevande ricavate dalle frutta, sul mosto, l'uva fresca destinata alla vinificazione, sul mosto concentrato, sul vinello, il mezzo vino, la posca, e l'agresto.

Ove su tutti, o su alcuni di tali generi non s'intende di porre l'imposta comunale, devono tutti essere egualmente segnati in tariffa con l'indicazione del solo addizionale governativo.

4.° Accanto ai vini fini in bottiglie occorre porre la declaratoria n. 3 della tariffa tipo.

5.° Per la riscossione delle imposte di consumo *sulle bestie da macello* possono seguirsi 2 sistemi: o la tassazione « a capo », o la tassazione « a peso ». Però non è ammissibile, per una stessa qualità di bestie, la contemporanea adozione dei suaccennati metodi, salvo unicamente l'eccezione per i maiali macellati nelle frazioni lontane dal centro del Comune, per i quali l'imposta può

essere applicata a capo ancorchè la tassazione normale sia stabilita a peso.

Notisi per altro che quando il Comune adotti per la riscossione dell'imposta sulle carni il sistema di tassazione a capo, occorre nondimeno che nella tariffa siano incluse anche le voci per le corrispondenti carni macellate fresche, nella intesa che dette voci per le carni fresche debbono esclusivamente servire di base per la tassazione delle carni semplicemente cotte e conservate in scatole, delle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri Comuni e delle carni congelate.

Alle carni macellate fresche occorre fare seguire la declaratoria (5) della tariffa tipo.

6.° Per i *maiali* non può essere fatta, agli effetti dell'imposta di consumo, che la sola distinzione riguardante il peso, se cioè di peso superiore o inferiore a 30 kg.. Nessun trattamento di favore può essere consentito per i maiali macellati per uso particolare.

7.° Fra le *carni salate*, insaccate ed affumicate è compreso anche il lardo salato, al quale può essere fatto un trattamento diverso dalle altre carni salate, atteso la generalità del suo consumo.

8.° L'imposta sul *gas luce* non può evidentemente essere posta quando non si consumi gas nel comune e per l'identica ragione la imposta sulla *energia elettrica* per illuminazione potrà essere applicata nel solo caso che nel comune vi sia il relativo consumo.

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione di tali imposte, occorre che il comune adotti lo speciale regolamento prescritto dall'art. 38 del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 n. 540, da formularsi secondo le norme generali indicate agli art. da 70 a 78 dello stesso regolamento. (2)

9.° Per i *materiali da costruzione* continuano ad avere vigore le precedenti norme riguardanti il dazio sui detti materiali per cento a computo metrico.

---

(2) v. B. A. anno 1929 pag. 74.

Come rileva il Ministero delle Finanze nelle istruzioni provvisorie per l'applicazione del R. D. L. predetto, fino a quando non verrà pubblicato il nuovo regolamento generale, i comuni dovranno attenersi alle norme fissate dall'art. 56 del regolamento generale daziario del 1924 e 57 del detto regolamento, con la sola avvertenza che la forma dell'abbonamento ivi prevista come facoltativa è resa obbligatoria. Per lo accertamento, la liquidazione e la riscossione della imposta relativa occorre adottare il regolamento prescritto dall'art. 78 del regolamento generale daziario 1924, da formularsi secondo le norme dei successivi articoli da 54 a 69.

10.° Ove il comune intenda di applicare *i diritti di accessori* entro i massimi consentiti dalla tariffa tipo, dovrà riportare tali diritti in seguito alla tariffa. Nel caso che tali diritti non figurano in tariffa è inteso che il comune abbia rinunciato ad applicarli.

Faccio presente da ultimo che per la revisione dei contratti con gli appaltatori è opportuno attendere l'approvazione della tariffa: in ogni caso i concordati con gli appaltatori dovranno formare materia di speciale deliberazione, che dovrà essere motivata e corredata di ogni necessario elemento a prova della convenienza del concordato.

Attendo un cenno di ricevuta della presente.

*Il Prefetto* — DE BIASE

93. **Nuove imposte di Consumo.** — **Esercenti alberghi, trattorie ecc.** (C. 7 aprile 1930 n. 12639 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A seguito della circ. a stampa del Ministero delle Finanze del 29 marzo u. s. N. 4197, si avverte che nella categoria dei consumatori vanno compresi, ad ogni effetto, per l'applicazione delle nuove imposte di consumo, gli esercenti di alberghi, pensioni, trattorie e simili, i quali perciò sono tenuti al pagamento di dette imposte all'atto dell'acquisto di generi tassati presso i produttori oppure i commercianti all'ingrosso e al minuto, senza

quindi l'obbligo delle denunce di eventuali scorte esistenti entro il 31 marzo u. s.

Alla stessa stregua degli esercizi suddetti deve considerarsi la Compagnia Internazionale dei Vagoni Letto per i generi tassati destinati ai vagoni ristoranti. Detta Compagnia, per accennata qualità di consumatore, sarà tenuta al pagamento delle imposte nei modi e nelle forme dell'art. 16 D. Legge N. 141 nel Comune nel quale effettua l'acquisto dei generi tassati.

*Il Prefetto* — DE BIASE

94. **Nuove imposte consumo. Azienda agricola del produttore.** (C. 7 aprile 1930 n. 12639 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze, a risoluzione di quesiti fatti, dichiara che ove il produttore per difetto di locali di abitazione nel fondo proprio o da esso coltivato, dal quale ricava uve vinificate, abbia la casa fuori del fondo medesimo, ma sempre nel territorio dello stesso Comune, deve ritenere, analogamente quando già è pacifico in materia d'imposta fondiaria, che la sua azienda agricola comprende anche la detta casa e possa quindi beneficiare della esenzione della imposta di consumo prevista art. 16 decreto 141.

Tanto prego rendere noto agli uffici daziari per l'esecuzione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

95. **Depositi commercianti ingrosso di imposte di consumo.** (C. 3 aprile 1930 n. 12583 Div. 1.<sup>a</sup> ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze comunica che stante dubbi sorti in proposito, si reputa opportuno chiarire che i titolari di depositi, anche fiduciari, contemplati dal titolo 3.<sup>o</sup> del reg. gen. daziario 25 febbraio 1924 n. 540, e quindi aventi merce completamente schiava di imposta, sono liberi, durante il periodo del trapasso dal vecchio al nuovo regime, come lo erano in precedenza, di riesportare comunque la detta merce senza il paga-

mento del dazio nel Comune dove trovansi i depositi. Le disposizioni del decreto 141 regolanti le nuove imposte di consumo fanno soltanto obbligo ai titolari, nella loro qualità di commercianti in grosso, di prendere in carico la merce esistente in detti depositi, sulla quale sarà data l'imposta al momento della estrazione per il consumo in luogo, nei modi e nelle forme previste dall'art. 16 del citato decreto, oppure di comprovare lo scarico di parte della merce esportata, sulla quale sarà dovuta l'imposta nel Comune di destinazione, secondo le norme dello stesso art. 16.

*Il Prefetto — De Biase*

96. **Personale dazio di consumo. Assunzione a posti vacanti.** (C. 8 aprile 1930 n. 13743 e 14059 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione al disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 20 marzo u. s. N. 141, ove in cotesto Comune debba effettuarsi collocamento in disponibilità del personale daziario, si dovrà soprassedere dall'apertura di concorsi per posti eventualmente vacanti, affinchè possa essere sperimentata la preferenza per l'assunzione di cui al secondo comma del detto articolo a favore del citato personale, anche al fine di evitare in quanto possibile l'onere per assegni di disponibilità per il personale esuberante.

Essendo poi in corso provvedimenti integrativi delle norme riguardanti l'esonoro del detto personale, il Ministero delle Finanze reputa opportuno che le Amministrazioni interessate soprassedono da qualsiasi immediato provvedimento.

*Il Prefetto — DE BIASE*

97. **Vini di debole gradazione.** (C. 1. aprile 1930 n. 12161 div. I.<sup>a</sup> ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per norma e le necessarie disposizioni di vigilanza, comunico la circ. 17 corr. n. 8200 del Ministero dell'Agricoltura.

Il R. D. L. 13 ottobre 1925, n. 2033 dispone, all'art. 13, che sono vietati il commercio e la vendita dei vini rossi con meno di 9 gradi di alcool in volume e di vini bianchi, con meno di 8 oio. Si possono quindi vendere vini rossi e bianchi rispettivamente con 9 e 8 gradi di alcool o poco più, purchè, beninteso, siano genuini.

Ma poichè nella produzione di quest'anno è molto difficile

incontrare vini naturali di tali base e gradazioni, essendochè l'andamento delle stazioni ha determinato generalmente un aumento della ricchezza zuccherina delle uve, occorre richiamare l'attenzione degli organi preposti alla vigilanza contro le frodi, perchè vigilino che non siano posti in vendita, col pretesto del minimo limite di alcoolicità fissato dalla legge, dei vini annacquati.

Consta a questo Ministero che è comune e diffusissima, più che non si creda, la riduzione con acqua di vini con 11 e 12 e più gradi di alcool, a solo gradi 9 (limite della legge). Ciò implicando una delittuosa moltiplicazione, che risponde ad un minor consumo di vino genuino, deve essere energicamente represso.

Raccomando perciò ogni più solerte vigilanza al riguardo confidando che gli organi preposti all'applicazione della legge contro le frodi sapranno tutti intendere le premure del Governo nella difesa necessaria dei vini genuini.

Gradirò assicurazione.

*Il Prefetto*—DE BIASE

98. **Patenti di abilitazione di 1° e 2° grado alla guida di autoveicoli, Requisiti fisici — Visus — R. D. 2 dicembre 1928 n. 3129.** (C. 21 marzo 1930 n. 4406 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma dei Sigg. Ufficiali Sanitari, nel redigere i relativi certificati, significo che per il conseguimento delle patenti di 1° e 2° grado alla guida di autoveicoli il minimo di 14110 di acutezza visiva, di cui all'art. 83 del R. D. 2 dicembre 1928 n. 3179, deve calcolarsi, quando sia raggiunto con lenti sferiche e cilindriche associate, sommando i valori delle due lenti e non tenendo conto del valore della lente più forte.

*Il Prefetto* — DE BIASE

99. **Riscossione. Proroga termine dei privilegi fiscali.** (C. 1.° aprile 1930 n. 12028 Div. 1.ª ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. del 25 corr. pubblica la legge 20 corr. n. 159, che porta a 4 anni il periodo indicato dall'art. 71 della legge di

riscossione per l'esercizio dei privilegi fiscali dopo la scadenza dei contratti esattoriali, consentendo il beneficio anche a favore degli esattori scaduti al 31 dicembre 1927. Si prega di richiamare l'attenzione dei dipendenti uffici delle imposte e degli agenti della riscossione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

**100. Celebrazione di matrimoni fra connazionali residenti in Francia**  
(C. 3 aprile 1930 n. 1101 Div. Gab. ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esatto adempimento, comunico alle SS. LL. la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« In una riunione interministeriale presso il Ministero degli Affari Esteri, nella quale sono state esaminate alcune questioni concernenti le formalità preliminari da espletare per la celebrazione dei matrimoni tra connazionali in Francia, sono state formulate, al riguardo, le seguenti proposte:

1.° Raccomandare ai Podestà di procedere sollecitamente alle pubblicazioni matrimoniali loro richieste direttamente dai RR. Consoli e dal Ministero degli Affari Esteri, dandone immediato avviso anche telegrafico, se richiesto, ai RR. Consoli;

2.° Disporre che, qualora le richieste di cui sopra siano accompagnate dalla dichiarazione del R. Console attestante la povertà delle parti interessate, i Podestà nel procedere alle pubblicazioni gratuite, si astengano dal fare espressa menzione nei relativi atti, della povertà delle parti interessate, e si limitino, invece, a richiamare la disposizione di legge che accorda l'esenzione dalle tasse di pubblicazione in caso di povertà e cioè l'art. 171 del R. D. 30 dic. 1923, n. 3268. Lo stesso richiamo dovrà farsi per tutti gli atti di stato civile, relativi a connazionali residenti all'estero, rilasciati in carta libera in base al certificato consolare attestante la povertà dell'interessato.

3.° Porre a carico dei comuni le spese postali e telegrafiche per l'invio alle Autorità Consolari dei documenti di stato civile e delle notizie da esse richieste per i matrimoni dei nostri connazionali.

Convenendo in tali proposte, in vista delle peculiari ragioni da cui sono determinate, si pregano le LL. EE. di voler impartire le necessarie disposizioni ai comuni dipendenti, avvertendo che l'importo della corrispondenza postale e telegrafica, che si renderà necessaria per lo scopo anzidetto, dovrà far carico al relativo fondo di spese obbligatorie ».

Si resta in attesa di assicurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**101. Contributi sindacali obbligatori a carico della proprietà edilizia.** (C. 31 marzo 1930 n. 11800 Div. 2<sup>a</sup> ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'Associazione fascista dei proprietari di fabbricati per l'applicazione del Decreto 23 dic. 1929 relativo alla riscossione dei contributi sindacali sulla proprietà edilizia, rimetterà alle SS. LL. un apposito modulo a stampa per la raccolta di notizie all'uopo occorrenti.

Raccomando vivamente alle SS. LL. e ai Segretari comunali il preciso e sollecito espletamento del chiesto adempimento.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**102. Iscrizione alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti.** (C. 30 marzo 1930 n. 9927 Div. 1<sup>a</sup>, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze (Ragioneria Gen. dello Stato) ha comunicato quanto segue:

« In seguito ad ulteriori trattazioni occorse e per assicurare, in materia, la opportuna uniformità, si avverte presi accordi col Ministero delle Corporazioni che, a complemento di quanto è stato stabilito con la circolare N. 112798 del 6 Agosto 1928, pubblicata in copertina del fascicolo 25° del Bollettino Amministrativo dell'anno 1928, si dovranno osservare, nei riguardi della iscrizione alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti, anche le seguenti norme:

« 1°) Negli avvisi d'asta e negli inviti alle licitazioni private

dovrà essere sempre stabilito che i concorrenti iscritti alle organizzazioni sindacali presentino il certificato di iscrizione all'organizzazione dei datori di lavoro, ovvero a quella professionale, a seconda che si tratti di *appalti di opere pubbliche o forniture*, oppure di *cottimi fiduciari*.

« I certificati dovranno essere di data non anteriore a tre mesi, ed esibiti con l'offerta, non potendosi ammettere il semplice richiamo a precedenti certificati comunque presentati.

« La presentazione dei certificati dovrà farsi risultare dai verbali d'asta o di gara.

« 2°) Quando l'aggiudicazione sia di competenza di Autorità periferiche, e il migliore offerente risulti sfornito del suddetto certificato, i Presidenti delle gare devono riferirne alla rispettiva Amministrazione centrale, che adotterà le definitive decisioni circa l'assegnazione dell'appalto.

« In tali casi la fornitura sarà dall'Autorità periferica provvisoriamente aggiudicata al migliore offerente, sfornito del detto certificato, sotto riserva dell'approvazione del Ministero.

« 3°) Nulla è innovato nei riguardi degli acquisti, forniture e appalti in genere, da farsi all'Estero o per trattativa privata ».

Prego pertanto, le SS. LL. Ill.me di volersi rigorosamente attenere alle norme sopracitate

*Il Prefetto* — DE BIASE

103. **Rimessa automobili - autoveicoli. Autorizzazione Questore.** (C. 28 Marzo 1930 n. 1876, Questura di Salerno, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e norma, comunico il seguente telegramma dell'On. Ministero dell'Interno:

« E' noto che per l'art. 84 legge P. S. sono soggette autorizzazione Questure anche rimesse automobili autoveicoli. E' stato eccepito che prescrizione stessa non riflette esercizio autoveicoli noleggiato da rimessa ma soltanto esercizio autoveicoli noleggiato da piazza. Distinzione non essendo posta esplicitamente dalla

legge, nè comunque suffragata da alcuna disposizione legge è arbitraria ed eccezione infondata.

Pregasi le EE. LL. richiamare attenzione dipendenti autorità P. S. e comunali affinchè norma sia ovunque strettamente applicata ».

*Il Reggente la Questura* — MOLINA

104. **Matricole contributi sindacali 1930 a carico dei lavoratori agricoli.** (C. 8 aprile 1930 n. 10205 Div. Rag. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Unione Prov. dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura chiede che si proceda, prima della pubblicazione, ad una verifica delle matricole dei contributi sindacali 1930 a carico dei lavoratori agricoli. Aderendo a tale desiderio, prego le SS. LL. di curare la revisione di tali matricole alla presenza dei fiduciari della predetta Unione e di quelli della Federazione degli Agricoltori. Avverto che nelle predette matricole non devono figurare i proprietari di terreni e gli affittuari, anche se prestatori di lavoro presso le aziende di terzi, e nemmeno i coloni parziari e mezzadri, perchè già iscritti nei ruoli compilati dalle Agenzie delle imposte.

In calce a ciascuna matricola dovrà apporsi l'attestazione dell'eseguita verifica.

*pel Prefetto* — FALCETTI

105. **Iscrizione dei dentisti nell'ordine dei medici.** (C. 3 aprile 1930, N. 12584 Div. Sanità ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla mia nota del 19 febbraio u. s. n. 6218, pubbl. nel Bollettino Amm. del corr. anno, comunico che il Ministero dell'Interno ha disposto che in attesa della conversione in legge del R. D. 13 gennaio 1930 n. 20, concernente la iscrizione negli albi dei medici dei dentisti autorizzati, si debba soprassedere dalla applicazione dell'art. 2 del detto decreto, e che il termine per la loro iscrizione è prorogato a tutto giugno p. v.

*Il Prefetto* — DE BIASE

---

**Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona**

108. **Raccolta ufficiale delle leggi e decreti** (C. 27 marzo 1930 n. 11411 Div. I.<sup>a</sup> ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministro della Giustizia e degli affari di Culto ha fatto presente che avendo in seguito all'annessione delle nuove provincie ed alla riforma delle circoscrizioni amministrative dovute fornire, ai nuovi uffici amministrativi e giudiziari, molte raccolte complete di leggi e decreti del Regno, la scorta di cui disponeva è diminuita notevolmente e qualche annata, come quella del 1926, è addirittura esaurita.

Allo scopo di ricostruire il deposito del materiale legislativo evitando l'ingente spesa di una ristampa, il predetto Ministero si è rivolto alle varie Amministrazioni Centrali, domandando la cessione delle raccolte che fossero eventualmente superflue.

Per poter corrispondere alla richiesta anzidetta, si pregano le SS. LL. di voler accertare se presso i propri uffici siano superflue e perciò disponibili, collezioni complete della raccolta in discorso o singole annate della medesima da potersi cedere al predetto Ministero.

Si prega di favorire un sollecito cenno di riscontro.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

## **Appalti, aste ecc.**

**Comune di Sicignano degli Alburni.** — *Vendita taglio 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> zona formante parte del bosco Montagna.* — Essendo riuscito deserto il 1.<sup>o</sup> esperimento di asta, si rende noto che il giorno 23 aprile p. v., alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 2.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 80076,25. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 10,000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Ricigliano.** — *Vendita bosco Montagna, 2.<sup>a</sup> e 3.<sup>a</sup> sezione* — Si rende noto che il giorno 23 aprile corr., alle ore 10, sarà tenuta presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura una privata licitazione, a candela vergine, per la vendita del detto bosco, con aggiudicazione definitiva a primo incanto, in aumento del prezzo di lire 35,000. Deposito provvisorio 3500, cauzione def. decimo prezzo di aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Corleto Monforte.** — *Vendita N.<sup>o</sup> 5000 piante di alto fusto (4980 faggi, 17 cerri, 3 aceri) martellate nella 1.<sup>a</sup> sezione del bosco Montagna* — Si rende noto che il giorno 7 corr. è stata aggiudicata in via provvisoria al sig. Roccamonte Alfonso la vendita

di detto bosco per lire 464,000. I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del 3 maggio prossimo. Restano ferme condizioni di cui al precedente avviso di asta del 22 marzo 1930 e quelle del Capitolato speciale approvato con deliberazione podestarile 20 gennaio 1930. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Giffoni Valle Piana.** — *Vendita taglio 4.<sup>a</sup> sezione cedua Pettine, 1.<sup>o</sup> del piano generale di turno* — Essendo andato deserto il 1.<sup>o</sup> incanto, si rende noto che il giorno 30 Aprile 1930, alle ore 10, avrà luogo presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno un secondo esperimento di asta, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 159,593,67. Offerte in aumento non inferiori lire 200, Deposito provvisorio lire 15960, definitivo decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

## Concorsi.

**Amministrazione dello Stato.** — *Concorso per 150 posti di alunno di P. S. (gruppo C)* — Con riferimento alla circ. del 24 febb. 1930 n. 1373, pubblicata in copertina del fascicolo 6 del Bollettino Ammin. di quest'anno, si rende noto che possono aspirare a detto posto i candidati che siano muniti di licenza di R. Scuola Commerciale, della R. Scuola di avviamento al lavoro, di R.<sup>o</sup> Laboratorio Scuola, di R. Scuola di Tirocinio, di R. Istituto industriale, di diploma riconosciuto dalle Scuole professionali di 2.<sup>o</sup> grado.

Di quanto sopra prego dare comunicazione agli interessati, e, comunque, larga diffusione.

**Comune di Campagna.** — *Messo intimatore* — Scadenza 30 aprile 1930—Salario annuo lordo lire 1800. Tre aumenti quadriennali del decimo e due del ventesimo. Concorso per titoli. Documenti di rito e licenza scuole elementari. Età: anni 21-45, salvo le eccezioni di legge.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Commissario Pref. M. Marchioni

**Comune di Policastro del Golfo in Capitulo.** — *Guardia urbana e campestre con funzioni di messo.* — Il termine di chiusura del concorso relativo è stato prorogato al venti aprile 1930, alle stesse condizioni indicate nel bando pubblicato il primo marzo 1930.

Capitulo, li 1.<sup>o</sup> aprile 1930—A. VIII.

Il Podestà Genetiempro

**Comune di Torchiara.** — *Levatrice condotta per i poveri.* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lordo di L. 2000 suscettibile di quattro aumenti quadriennali del decimo, oltre una indennità cavalcatura di L. 700. Scadenza 10 maggio p. v.. Documenti di rito.

Il Podestà G. Torre



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

109. Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali. Istituzione di imposte di consumo. (R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

110. Dotazione delle mappe catastali.

111. Alloggi gratuiti di Segretari comunali. Valutazione agli effetti dell'art. 14 del R. D. 17 agosto 1928 n. 1953.

112. Domande di privativa industriale. Tassa di bollo.

113. Norme di massima relative al servizio pubblico di autonoleggi.

114. Procedura per l'impianto di depositi di olii minerali.

115. Invio di informazioni e di documenti relativi a connazionali ai RR. Consolati.

116. Giro aereo d' Italia.

117. Esame di abilitazione alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

118. Eredità Vitale Michele

119. Contributi Sindacali artigiani - 1927.

### COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 115 a n. 119 — Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

115. **Invio di informazioni e di documenti relativi a connazionali ai RR. Consolati.** (C. 28 marzo 1930 n. 1010 Div. Gab. ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero degli Affari Esteri ha segnalato che non sempre i Podestà ottemperano con la necessaria sollecitudine alle richieste di documenti e di informazioni, concernenti connazionali all'estero, ad essi rivolte dalle nostre Autorità Consolari.

Il ritardo, il più delle volte, ingiustificato, è causa di gravi inconvenienti e di notevoli danni per gli interessati, soprattutto nei casi di successioni o di infortuni, giacchè pone gli uffici legali consolari nella impossibilità di curare convenientemente gli interessi degli eredi residenti in Patria.

Interessando che l'inconveniente sia prontamente eliminato, si pregano le SS. LL. di voler disporre che, d'ora in poi, le Amministrazioni comunali diano immediata scrupolosa evasione alle richieste del genere dei RR. Consolati.

Si resta in attesa di assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

116. **Giro aereo d'Italia.** (C. 25 marzo 1930 n. 1024 Div. Gab. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno considerata la particolare importanza che « il Giro aereo d'Italia » assume, consente, in via eccezionale, che le aziende di cura concedano a tale iniziativa sui fondi destinati alla propaganda qualche contributo in limiti modesti e proporzionati alla loro possibilità finanziaria.

Consente, altresì, che i Podestà dei Comuni compresi nello itinerario del Giro si facciano, occorrendo, promotori della costituzione di comitati locali per organizzare accoglienze ai partecipanti e per raccogliere fondi per l'offerta di premi ai piloti, destinando le eventuali disponibilità dei fondi, nel caso che essi offrano sufficiente margine, anche alle spese di organizzazione del Giro aereo.

*Il Prefetto — DE BIASE*

117. **Esame di abilitazione alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.** (C. 1. aprile 1930 n. 12115 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Si rende noto che il Ministero dell'Interno ha prorogato fino al 30 maggio p. v. il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Detto termine è improrogabile, e perciò le domande che verranno dopo il 30 maggio non saranno accolte.

*Il Prefetto — DE BIASE*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

109. **Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali. Istituzione di imposte di consumo.** (R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141 pubb. G. U. 23 marzo 1930).

*(Cont. vedi pagina 116 e 129)*

#### Articolo 37 :

Quando i generi, per i quali sia stata pagata l'imposta a tenore di tariffa, siano trasportati da uno ad altro esercizio al minuto di altri Comuni, il pagamento di una nuova imposta a tariffa dà diritto alla restituzione di quella precedentemente soddisfatta, nei limiti e nei modi da stabilirsi nel regolamento.

Col regolamento stesso saranno inoltre stabilite le altre norme intese ad evitare duplicazioni di pagamento.

La restituzione della imposta sulle carni ha luogo secondo le norme del precedente articolo.

#### Articolo 39 (primo comma) :

Secondo le norme e modalità da stabilirsi nel regolamento, i locali di fabbrica, di vendita e di deposito dei commercianti all'ingrosso ed al minuto ed il trasporto dei generi tassati, sono soggetti a particolare vigilanza.

#### Articolo 40 :

E' punito con multa non minore del doppio dell'imposta dovuta nè maggiore del decuplo il produttore, il commerciante all'ingrosso ed al minuto ed il privato consumatore che commetta atti od omissioni in frode all'imposta medesima non uniformandosi alle disposizioni del presente decreto e delle relative norme regolamentari, ed in generale chiunque in qualsiasi modo sot-

tragga o tenti di sottrarre i generi al pagamento dell'imposta dovuta.

Il commerciante all'ingrosso che non tenga regolarmente il registro di carico e scarico è punito con la stessa multa; allorché siffatta trasgressione implichi frode, ed ove incorra in tale multa per tre volte può altresì essere sospeso dall'esercizio per un periodo da tre a sei mesi. Qualora invece trattisi di semplici irregolarità formali nella tenuta di detto registro, è applicata l'ammenda di cui all'art. 46.

L'applicazione della multa non dispensa dal pagamento della imposta dovuta.

Articolo 43:

a) L'atto di vendita o cessione eseguito in frode in locali privati, è considerato come apertura di esercizio non autorizzato e dà luogo all'applicazione della multa comminata dal precedente articolo 40 su tutto il genere defraudato e su quelli esistenti nel locale della vendita abusiva, anche se appartenenti a terze persone, ovvero su tutta la quantità della merce rivenduta ove trattisi di vendita ambulante.

Per genere defraudato, a sensi del precedente comma, si intende quello già venduto, ceduto o consumato, quando la qualità e la quantità di esso risultino da prova certa.

b) Nei casi considerati in frode può applicarsi, in luogo della multa, la semplice ammenda di cui all'art. 46, oltre il pagamento della imposta dovuta e da calcolarsi, ove ne sia il caso, su tutti i generi ai sensi della lettera a), quando dalle assunte informazioni e dalle circostanze del fatto contravvenzionale, risulti in modo non dubbio che nel contravventore non sia concorso alcun proposito di frode.

Articolo 46:

Ogni contravvenzione agli obblighi del presente decreto ed alle discipline del relativo regolamento è punita con ammenda da 50 a 500 lire.

Articolo 48:

Le Amministrazioni ferroviarie e tramviarie, i proprietari

e conduttori delle merci sono obbligati, come civilmente responsabili, al pagamento, oltre che della imposta, anche delle multe e delle spese processuali relative a contravvenzioni nelle quali sieno incorsi, nell'adempimento del proprio servizio, i loro agenti non solventi; e così pure i capitani dei bastimenti per i loro equipaggi.

Articolo 59:

L'azione per le contravvenzioni in frode si prescrive entro tre anni (dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione; quella per le altre contravvenzioni si prescrive in due anni.

Gli atti giudiziari contemplati nell'art. 93 del Codice penale interrompono la prescrizione.

Articolo 61:

I Comuni possono assumere la gestione diretta delle imposte di consumo. Per la gestione predetta i Comuni possono riunirsi in consorzio secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Nei Comuni di quarta classe, con l'autorizzazione del prefetto, la riscossione delle imposte di consumo in economia può farsi mediante convenzioni di abbonamento obbligatorio con gli esercenti e con i privati, secondo le norme stabilite nel precedente articolo 29.

Articolo 69:

a) Per la riscossione delle imposte di consumo i Comuni di quarta classe, salvo quanto è disposto dal successivo art. 81, possono fare degli appalti a canone fisso e adaggio.

Per i Comuni delle prime tre classi e per i Consorzi di Comuni l'appalto deve essere conferito esclusivamente adaggio.

Agli appalti sono applicabili le norme della legge comunale e provinciale e del presente decreto.

b) Negli appalti adaggio, questo si determina sull'ammontare lordo dei proventi della riscossione con l'obbligo all'assuntore di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione, comprese quelle del personale, e di sottostare alle altre disposizioni di legge concernenti tale metodo di riscossione ed a quelle da stabilirsi nel regolamento.

Nei relativi contratti può essere stabilito un minimo di provento, che l'appaltatore deve garantire e versare al Comune.

Il conferimento della gestione ad aggio, di cui al presente articolo, ha luogo, di regola, mediante licitazione privata tra persone o ditte che abbiano una adeguata organizzazione in materia e che diano pieno affidamento di retta amministrazione per solvibilità, correttezza e competenza tecnica.

Quando la licitazione risulti infruttuosa ovvero quando gravi ragioni consiglino di prescindere dalla licitazione stessa, il prefetto può autorizzare il conferimento della gestione ad aggio mediante trattativa privata con le persone o ditte in possesso dei requisiti sopra indicati.

Articolo 71 :

Si aggiunge il seguente comma :

L'appaltatore stesso conserva il diritto di escutere con i privilegi fiscali i debitori morosi per imposte sul consumo per il periodo di un anno dalla data di cessazione dell'appalto.

Articolo 73 :

L'appalto per la riscossione delle imposte di consumo deve essere unico in ciascun Comune, e deve comprendere la riscossione di tutte le imposte.

La riscossione delle imposte istituite o aumentate dai Comuni nel corso dell'appalto deve essere affidata all'appaltatore in carica.

Sul maggiore provento derivante dall'aumento delle imposte già esistenti è dovuto all'appaltatore l'aggio di riscossione nella misura del 4 %; su quello, invece, derivante dalle imposte di nuova istituzione, è dovuto all'appaltatore stesso un aggio nella misura dal quinto al terzo di quello stabilito nel contratto di appalto in corso e, in ogni caso, non inferiore al 4 %.

Se l'appalto è a canone fisso, l'appaltatore è tenuto a corrispondere un congruo aumento del canone stesso da stabilirsi tra Comune e appaltatore con contratto suppletivo.

In caso di disaccordo fra le parti, l'aggio sulla riscossione

delle nuove imposte o l'aumento del canone è determinato con la procedura stabilita dagli articoli 4 e 5 dell'allegato B alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e con eguale procedura è determinato l'aumento di aggio o la diminuzione di canone eventualmente spettante all'appaltatore in caso di abolizione o di riduzione delle imposte deliberate nel corso dell'appalto.

L'appalto non può essere ceduto senza il consenso del podestà, prestato mediante deliberazione da approvarsi dal prefetto.

Articolo 74:

a) L'appaltatore deve prestare, entro un mese dalla nomina e, in ogni caso, prima dell'inizio della gestione, una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto.

La cauzione è prestata dall'appaltatore, anche per mezzo di una terza persona, in numerario o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili.

Sull'idoneità della cauzione delibera il podestà.

b) Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, può pronunciare, con decreto motivato, la decadenza dell'appaltatore, oltre che nei casi previsti dall'artic. 78, lettere b), c), d) ed e), anche quando non sia stata prestata o completata la cauzione nel termine rispettivamente prescritto o prorogato, ovvero quando l'appaltatore non siasi presentato a stipulare il contratto nel giorno fissato dal Comune o dal prefetto stesso.

Articolo 75 (primo comma):

L'appaltatore è tenuto a versare le rate del canone di appalto alla cassa dei Comuni o dei Consorzi alle scadenze stabilite nei contratti o nei capitolati ed in caso di mora è sottoposto alla multa del 6 % sulle somme non versate, che possono essere recuperate dai Comuni stessi col procedimento privilegiato dell'ingiunzione secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.

Articolo 81:

Il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, può autorizzare i Comuni di 4.<sup>a</sup> classe a concedere la gestione delle

imposte di consumo alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio verso il pagamento di un canone annuo, che non può essere inferiore al presumibile reddito netto che il Comune potrebbe conseguire dalla gestione diretta delle imposte medesime.

Sono escluse dalla concessione predetta le imposte sui materiali da costruzione e sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica, che devono essere riscosse direttamente dal Comune.

Articolo 86 :

Quando la gestione in economia delle imposte di consumo non proceda regolare ed ordinata, il prefetto sentito il Consiglio di prefettura, può sostituirvi l'appalto.

La sostituzione deve sempre ordinarsi quando il prefetto ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il Comune non ritragga dalla gestione stessa tutto il provento che potrebbe conseguire in relazione alle possibilità economiche dei suoi abitanti, tenuto conto altresì delle necessità del bilancio comunale.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Art. 17.

Con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per le finanze, saranno introdotte, nel ruolo del personale di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane, le variazioni indispensabili per l'adempimento delle funzioni ispettive inerenti all'attuazione del presente decreto e saranno inoltre dettate le norme per il reclutamento del relativo personale anche in deroga alle disposizioni in vigore.

Art. 18.

Sono abrogati gli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 38, 64, 66, 82, 87 e 88 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e tutte le disposizioni di legge successivamente emanate per i dazi comunali di consumo che siano contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto.

Nulla è innovato alle speciali disposizioni vigenti in materia daziaria per i Comuni di Zara, Lagosta, Fiume e per i Comuni della riviera del Carnaro.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare norme integrative ed interpretative, anche in deroga a disposizioni in vigore, per la esecuzione del presente decreto;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle ancora in vigore dell'allegato A sopra citato, con facoltà di modificarle e di integrarle per metterle in armonia con le norme ed i concetti informativi del presente decreto;

c) a pubblicare un regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico.

Sino a quando non sia pubblicato il predetto regolamento, in quanto non siano contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni del regolamento approvate con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, che possono essere integrate con istruzioni provvisorie del Ministro per le finanze aventi carattere obbligatorio.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore, in quanto non sia diversamente disposto, nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930—Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—MOSCONI

*(seguono le tariffe al prossimo numero)*

## b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

110. **Dotazione delle mappe catastali.** (C. 5 aprile 1930 n.° 1139 Div. Gab. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Vengono fatti voti dai Consigli notarili perchè ogni ufficio municipale sia fornito delle mappe catastali del territorio del Comune, al fine di rendere ai cittadini, nei trasferimenti delle proprietà immobiliari, più agevole e precisa l'operazione delle volture e più spedita la rogazione dei contratti.

Non potendosi porre in dubbio l'utilità di tale dotazione, rivolgo alle SS. LL. raccomandazione di provvedervi, ove non vi facciano ostacolo le condizioni del bilancio.

*Il Prefetto — DE BIASE*

111. **Alloggi gratuiti di segretari comunali. Valutazione agli effetti dell'art. 14 comma 5 del R. D. 17 agosto 1928 n.° 1953.** (C. 8 aprile 1930 n. 13211 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero Interno comunica:

« E' stato da qualche Prefettura sollevato il dubbio se, agli effetti dell'applicazione dell'art. 14, comma 5, del R. D. L. 17 agosto 1928 N. 1953 (1) possa tenersi conto della concessione dell'alloggio in natura disposta da alcuni Comuni a favore dei propri segretari comunali in forza di provvedimenti regolarmente approvati dall'Autorità tutoria e se sia ammissibile una valutazione economica di tale beneficio da computare negli assegni fissi di carattere permanente dovuti ai segretari di cui è fatto cenno, in caso di trasferimento ad altra sede.

Al riguardo il Ministero ha ritenuto che il beneficio economico derivante al segretario comunale dell'alloggio in natura, di cui egli fruisca in una determinata sede, deve essere valutato, agli effetti degli esami di cui trattasi, solo nel caso che dal contesto del regolamento organico tale beneficio risulti esplicitamente

---

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 837.

attribuito al segretario stesso a titolo d'integrazione vera e propria di stipendio e che, in simile ipotesi, la valutazione, ove non sia fatta, va effettuata attribuendo all'alloggio corrispettivo d'affitto annuo pari al costo medio degli alloggi di tipo mediano dati in affitto in ciascuna sede nel 1929, a seconda del numero degli ambienti utili allo scopo richiesto.

In caso diverso trattasi evidentemente di una graziosa concessione, che è « revocabile ad nutum », inerente in conseguenza al posto occupato dal singolo segretario ed usufruibile fino a quando egli lo occupi; epperò tale da non consentire una valutazione qualsiasi agli effetti più sopra considerati.

Voglia attenersi a tali disposizioni.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**112. Domande di privativa industriale. Tassa di bollo.** (C. 9 aprile 1930 n. 13213 div. III ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Col 1. aprile c. m. le tasse fisse di bollo e quelle stabilite in ragione della dimensione della carta per tutti gli atti amministrativi, giudiziari ecc. sono aumentate a termini del R. D. L. 17 marzo 1930, n. 142, (1).

In forza di tale decreto le domande di privativa industriale che verranno depositate, a partire da quella data, ed i documenti ad esse allegati dovranno essere assoggettati alla tassa di bollo, nella nuova misura stabilita dal predetto decreto legge.

Si riportano qui appresso, per norma della S. V. le tasse di bollo prescritte per i vari documenti da depositare in appoggio alle domande di privative industriali, domande di registrazione di trasferimento di privativa e di istanze di ricorso.

La domanda di privativa deve essere redatta su carta bollata da lire 5.

Le descrizioni debbono essere redatte su carta bollata da L. 3.

I disegni, delle dimensioni di cm. 21 per 33 ovvero di cm.

(1) v. B. A. anno corrente pag. 115.

42 per 33 dovranno essere muniti di marca da bollo da lire 3 da annullarsi nelle consuete forme.

La procura, se generale, va soggetta alla tassa di bollo di lire 5; quando è speciale va soggetta alla tassa di bollo da lire 7.

La marca da bollo per l'attestato da rilasciare, deve essere del valore di lire 5.

La marca da bollo per la copia del verbale di deposito, deve essere del valore di lire 3.

A ciascun foglio del certificato estero eventualmente depositato in appoggio ai diritti di priorità e del certificato di cessione di diritti deve essere applicata e annullata nella debita forma una marca da bollo da lire 3.

Le note di trasferimento di proprietà di una privativa debbono essere redatte su carta bollata da lire 5.

Prego la S. V. di voler provvedere a dare opportuna diffusione del contenuto della presente circ. per tutti coloro che possano averne interesse.

Gradirò un cenno di assicurazione al riguardo.

*Il Prefetto — DE BIASE*

113. **Norme di massima relative al servizio pubblico di autonoleggi.** (C. 21 marzo 1930 n. 49830 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza, comunico alle<sup>e</sup> SS. LL. la seguente circ. del Ministero dell' Interno:

« La Confederazione Naz. Fascista Trasporti terrestri e Navigazione interna ha fatto conoscere di avere preso l' iniziativa di nominare una speciale Commissione con l' incarico di predisporre norme di massima, relative al servizio degli autonoleggi, che dovrebbero essere tenute presenti dai Comuni nella compilazione dei regolamenti locali.

Detta Commissione si prefigge anche di stabilire 5 tabelle di tariffe per le autovetture pubbliche, in relazione alla importanza dei singoli centri urbani,

I suoi lavori sono già a buon punto e saranno quanto prima ultimati. Ciò stante, la stessa Confederazione ha chiesto al Ministero dell'Interno che siano invitati i Comuni a sospendere, per il momento, qualsiasi variazione delle tariffe delle autovetture pubbliche, anche per evitare le spese non lievi che occorrono per le conseguenti modifiche dei congegni tassametri.

Da parte di questo Ministero nulla osta a che la richiesta della Confederazione suddetta sia accolta ».

Prego pertanto le SS. LL. di astenersi possibilmente dall'introdurre modifiche alle vigenti tariffe delle autovetture pubbliche, in vista di eventuali prossimi aggiornamenti delle tariffe medesime.

Si prega di accusare ricevuta della presente.

*Il Prefetto*—DE BIASE

114. **Procedura per l'impianto di depositi di olii minerali** (C. 4 aprile 1930 n. 2316 Div. P. S. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per opportuna norma la seguente circ. 17 decorso marzo, n. XV. B. 6-05702, dell'On. Ministero dell'Interno relativa all'oggetto:

« L'art. 62 della legge di P. S. demanda ad uno speciale regolamento, da approvarsi con decreto di questo Ministero, la classificazione delle sostanze, che presentano pericolo di scoppio o incendio e la fissazione delle norme da osservarsi per l'impianto ed esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, nonchè per il trasporto di tali sostanze.

La compilazione di tali norme è allo studio della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili ed è da prevedere che detto regolamento sarà, tra non molto, emanato.

Peraltro, fino a che non avranno attuazione le nuove norme, la competenza dei provvedimenti relativi all'impianto di fabbriche e depositi di materie insalubri e pericolose, spetta, in virtù dell'art. 63 della legge di P. S. al Podestà, che provvede in base alle condizioni determinate dai regolamenti locali, i quali contengono, o dovrebbero contenere in virtù delle raccomandazioni fatte con la circ. 5 agosto 1911 n. XIX-n. 2-06795 e ribadite con altra del 17 agosto 1922 n. XV-B. 6-04243, le disposizioni, di cui alle « Norme tecniche », dall'apposita Commissione Reale per disciplinare la conservazione ed il trasporto delle sostanze predette.

Ora questo Ministero ha avuto occasione di rilevare che alcuni Podestà, ed anche qualche Prefettura, mossi dei dubbi circa l'interpretazione del disposto dell' art. 65 della legge di P. S., specialmente per quanto attiene i depositi di liquidi infiammabili, hanno ritenuto o di dichiarare la loro incompetenza a decidere sulle domande per l'impianto di detti depositi, oppure di imporre condizioni di sicurezza non rispondenti alle norme tecniche, di cui è cenno più sopra.

A dirimere ogni dubbio in proposito, si reputa opportuno far presente che le domande, tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di depositi di liquidi infiammabili, debbono essere presentate al Podestà, al quale spetta il compito di esaminarle sotto il duplice aspetto della *sicurezza e della estetica* cittadina. Sotto l'aspetto della sicurezza dovrà pertanto attenersi, fino a quando non sarà emanato lo speciale regolamento a termini del citato art. 52 della legge di P. S., alle prescrizioni imposte dalle « Norme tecniche » restando agl'interessati in caso di diniego, la facoltà di ricorrere, nei modi e nei termini prescritti dalla legge, al Prefetto, che provvede sentito l'Ufficio del Genio Civile.

Sotto l'aspetto dell'estetica invece il Podestà avrà cura di rifiutare la concessione soltanto quando dall'impianto e dall'esercizio dei depositi in parola derivi o possa derivare un effettivo reale grave sconcerto a piazze o edifici monumentali, esistenti dove s'intende attivare l'impianto.

Ciò premesso, dato il considerevole sviluppo che ha preso il commercio dei liquidi infiammabili, nonchè la necessità del rifornimento relativo, da parte non solo di privati, ma anche e specialmente dalle Amministrazioni militari e degli enti, che attendono i pubblici servizi, si interessano le EE. LL. perchè raccomandino ai Podestà dipendenti di dare sollecito corso alle domande, che vengono loro presentate per l'impianto e l'esercizio dei depositi medesimi, evitando ritardi o contrattempi non giustificati e pregiudizievoli agli interessi di commercio. »

*Il Prefetto* — DE BIASE

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

118. **Eredità Vitale Michele.** (C. 12 aprile 1930 n. 1260 Ufficio Gab. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il R. Console d'Italia in New-York riferisce che giacciono nelle casse di quello Stato circa dollari 2000, ammontare della successione lasciata dal connazionale Vitale Michele, deceduto colà il 15 febbraio scorso.

Al predetto ufficio non è stato possibile accertare altro se non che il *de cuius* era nativo di questa Provincia, ove dovrebbe presentemente risiedere un fratello Maresciallo dei RR. CC. a riposo.

Prego pertanto le SS. LL. di voler disporre delle indagini nei rispettivi comuni, servendosi anche dell'opera dei Parroci, per raccogliere quelle maggiori indicazioni, onde mettere quel R. Console in condizioni di occuparsi della successione di che trattasi.

A suo tempo attendo conoscere l'esito delle loro indagini.

*Il Prefetto — DE BIASE*

119. **Contributi Sindacali artigiani - 1927.** (C. 15 aprile 1930 num. 13951 Div. Rag. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministro delle Corporazioni, d'intesa con la Federazione delle Comunità artigiane, ha disposto che gli Esattori delle Imposte devono sospendere gli atti esecutivi a carico dei morosi per le partite iscritte nei ruoli 1927 dei contributi Sindacali artigianato, con l'obbligo però di darne esatto e dettagliato elenco alla Segreteria Provinciale e di versare immediatamente nel c/c postale N. 176901 le somme già riscosse.

Tanto prego di comunicare a codesto esattore, con invito di provvedere subito a quanto sopra, riservandomi ulteriori comunicazioni.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

## **Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura**

Con recente provvedimento il Consigliere di 1.<sup>a</sup> classe di questa Prefettura, Cav. Uff. D.r Alfonso Pironti, è stato trasferito a Messina, con le funzioni di Vice-Prefetto Ispettore.

Congratulazioni al distinto funzionario e gentiluomo, i cui meriti sono stati giustamente apprezzati, con l'augurio di una brillante carriera.

LA DIREZIONE

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Acerno** — *Vendita 4201 matricine della 1.<sup>a</sup> sezione della fustaia.* — Si rende noto che il giorno 10 maggio prossimo, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R. Prefettura un primo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 217.606,00. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 20,000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Albanella.** — *Vendita 1.<sup>a</sup> sezione del bosco « Camerino ».* Si rende noto che il giorno 3 maggio 1930, alle ore 10, avrà luogo presso la R. Prefettura di Salerno un 1.<sup>o</sup> esperimento di asta, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 28339,00. Offerte in aumento non inferiori a lire 50. Deposito provvisorio lire 2800, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Fisciano.** — *Appalto manutenzione strade comunali.* — Essendo andato deserto il 1.<sup>o</sup> incanto, si rende noto che il 25 corr., alle ore 10, nell'Ufficio Comunale sarà tenuto un secondo esperimento, col metodo della candela vergine, in diminuzione del canone annuo di lire 24,000. Offerte in ribasso non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 500, cauzione definitiva un terzo del canone annuo. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Pansa

Il Podestà Avv. F. Ansalone

---

## Concorsi.

**Comune di Camerota.** — *Concorsi per titoli:* scadenza 30 aprile 1930. Un posto *Applicato-Contabile*, annue lire 4500 lorde: licenza scuola media inferiore. Un posto *Messo Scrivano*, annue lire 2500 lorde; Due posti *Guardia municipale*, annue lire 2000 lorde: proscioglimento obbligo istruzione elementare. Altri documenti soliti. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Mele

Il Podestà Mazzeo



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.

Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

120. Abolizione delle cinto daziarie e dei dazi interni comunali. Istituzione di imposte di consumo. (R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141).
121. Imposte sul consumo della birra, delle acque gassate e delle acque minerali artificiali. (C. Ministero Finanze 12 aprile 1930 n. 5283).
122. Sistemazione del personale delle aziende daziarie. (C. Ministero Finanze 18 aprile 1930 n. 5934).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

123. Imposte sul consumo. Alberghi, pensioni e trattorie.
124. » » Convenzioni di abbonamento. Criteri di revisione.
125. Firma alle domande per autorizzazioni di polizia.
126. Opere in cemento armato.
127. Compilazione della statistica daziaria 1929.
128. Elenco dei cavalli ed asini stalloni privati.

## COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 126 a n. 128 — Personale dei Segretari Comunali.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

126. **Opere in cemento armato**, (C. 18 Aprile 1930 n. 11359 ai Podesta e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico alle SS. LL. copia della seguente circ., relativa all'oggetto, inviata dal Sindacato Naz. Fascista Ingegneri ai Segretari Prov. del Sindacato.

« Questa Segreteria Naz. non ha mancato di interessare il Ministero dei LL. PP. perchè fosse definitivamente chiarita la portata dell'art. 21 del regol. per la professione di geometra e lo stesso Ministero con lettera 26 agosto 1929 n. 20319 diretta alla Segreteria Naz. confermò l'interpretazione data al detto art. 21 e che cioè, la progettazione e la direzione delle opere in conglomerato cementizio è riservata *esclusivamente agli Ingegneri ed agli Architetti iscritti nei rispettivi Albi professionali*, esclusi quindi tassativamente i geometri, anche se abusivamente per il passato hanno progettato o diretto dei lavori in cemento armato.

Il 9 gennaio u. s. questa Segreteria Naz. riceveva una comunicazione del Ministero di Grazia e Giustizia nella quale è detto che il medesimo chiarirà con una speciale disposizione, che le norme dell'art. 21 del regol. per la professione di geometra approvato con R. D. 2 febr. 1929 n. 274 non apportano alcuna deroga al R. D. 7 giugno 1929 n. 1431 sull'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Un tale provvedimento sarà emanato in occasione dell'altro relativo alle norme per l'attuazione dell'art. 21 del citato regolamento.

E' pertanto necessario che la S. V. avverta tutti i colleghi del Sindacato affinchè denuncino le inadempienze, che la S. V. dovrà notificare al Genio Civile ed al Procuratore del Re.

La preghiamo pertanto di far conoscere quanto sopra a S. E. il Prefetto della Provincia affinchè dirami in proposito una opportuna circolare a tutti gli Uffici tecnici comunali e provinciali ».

*Il Prefetto* — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

120. Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali, Istituzione di imposte di consumo. (R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141 pubb. G. U. 23 marzo 1930).

(continuazione v. pagg. 116, 129 e 145).

TARIFFA MASSIMA DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.

(in lire)

	Unità di misura	C O M U N I					
		CLASSE					
		I-A	I-B	I-C	II	III	IV
<b>BEVANDE (1)</b>							
Vino (2) . . . . .	Hl.	60 —	55 —	50 —	45 —	35 —	28 —
Vini fini in bottiglia (3):							
a) spumanti . . . . .	una	1,70	1,70	1,60	1,30	1 —	0,80
b) altri . . . . .	»	1 —	1 —	0,80	0,70	0,60	0,50
Alcool, acquavite e liquori in fusti fino a 25°	Hl.	60 —	55 —	50 —	45 —	35 —	28 —
Id. id. da 26° a 50°	»	110 —	100 —	93 —	79 —	64 —	48 —
Id. id. da 51° a 75°	»	165 —	152 —	139 —	119 —	96 —	74 —
Id. id. oltre 75° . . . . .	»	220 —	202 —	185 —	158 —	128 —	98 —
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie . . . . .	una	2,20	2 —	1,90	1,55	1,30	1 —
Birra . . . . .	Hl.	65 —	60 —	55 —	45 —	30 —	30 —
Acque minerali da tavola:							
a) naturali . . . . .	»	30 —	30 —	25 —	20 —	21 —	20 —
b) artificiali . . . . .	»	20 —	20 —	15 —	10 —	10 —	10 —
Acque gassose . . . . .	»	20 —	20 —	15 —	10 —	10 —	10 —
<b>CARNI.</b>							
a) <i>Bestie a capo:</i>							
Buoi e manzi . . . . .	capo	150 —	135 —	125 —	100 —	80 —	70 —
Vacche e tori . . . . .	»	82 —	75 —	70 —	55 —	45 —	35 —
Vitelli sopra l'anno . . . . .	»	75 —	70 —	65 —	50 —	45 —	40 —
» sotto » . . . . .	»	60 —	55 —	50 —	45 —	40 —	30 —
Cavalli, muli e asini . . . . .	»	45 —	40 —	35 —	30 —	25 —	15 —

	Unità di misura	C O M U N I					
		CLASSE					
		I-A	I-B	I-C	II	III	IV
<i>Segue: CARNI.</i>							
Maiali:							
sino al peso di kg. 30	capo	15—	15—	12—	10—	8—	6—
oltre il       »       » 30	»	55—	50—	45—	40—	35—	30—
Pecore, capre, castrati e montoni . . . . .	»	3—	2,50	2,25	2—	1,75	1,50
Agnelli e capretti . . .	»	1,20	1,10	1—	0,90	0,80	0,70
<i>b) Bestie a peso vivo (4):</i>							
a) vitelli . . . . .	Q.le	64—	60—	56—	48—	44—	40—
b) altri bovini . . . . .	»	42—	39—	36—	33—	30—	24—
c) suini . . . . .	»	60—	56—	52—	44—	40—	36—
d) ovini . . . . .	»	48—	44—	40—	36—	32—	24—
e) equini . . . . .	»	15—	15—	12—	12—	9—	6—
<i>c) Carni macellate fresche (5):</i>							
a) di vitello . . . . .	Q.le	80—	75—	70—	60—	55—	50—
b) di altri bovini . . .	»	70—	65—	60—	55—	50—	40—
c) suina . . . . .	»	75—	70—	65—	55—	50—	45—
d) ovina . . . . .	»	40—	55—	50—	45—	40—	30—
e) equina . . . . .	»	25—	25—	20—	20—	15—	10—
Carni salate, insaccate ed affumicate . . . .	»	120—	110—	100—	80—	70—	55—
Strutto bianco . . . . .	»	75—	65—	60—	50—	40—	30—
<b>COMBUSTIBILI.</b>							
Gas-luce per illuminazio- ne e riscaldamento (6) .	cm.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Energia elettrica per il- luminazione (7) . . . .	ewc.	0,025	0,025	0,025	0,025	0,012	0,012

MATERIALI DA COSTRUZIONE (8)

(1) Sulle bevande è inoltre dovuto l'addizionale governativo di cui ai Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117, 6 maggio 1926, n. 709, e 24 settembre 1928, n. 2112, nelle seguenti misure:

	Unità	COMUNE DI	
		1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe	3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> classe
		Lire	Lire
Vino . . . . .	Ettolitro	25,—	20,—
Vini fini in bottiglia . . . . .	una	0,50	0,50
Alcool, acquavite e liquori in fusti:			
Fino a 25° dell'alcoolometro di Gay Lussac.	Ettolitro	25,—	20,—
da 26° a 50° dell'alcoolometro di Gay Lussac.	»	50,—	40,—
da 51° a 75° dell'alcoolometro di Gay Lussac.	»	75,—	60,—
oltre 75° dell'alcoolometro di Gay Lussac.	»	100,—	80,—
Alcool, acquavite e liquori in bottiglia.	una	1,—	1,—
Birra . . . . .	Ettolitro	15,—	10,—

Per i generi designati nella nota (2) il detto addizionale è dovuto nelle stesse proporzioni ivi fissate in confronto alla voce « vino ».

(2) L'aceto, il sidro, e le altre bevande ricavate dalle frutta pagano il 60 % dell'imposta stabilita per il vino. Il mosto e l'uva fresca destinata alla vinificazione sono tassati rispettivamente in ragione del 90 e 65 % dell'imposta stabilita per il vino: il mosto concentrato paga il triplo di quello ordinario. Le uve atte alla vinificazione che siano da consumarsi invece come frutta non vanno soggette ad imposta se destinate al diretto consumatore in quantità isolate non superiori a 10 Kg. ovvero ai pubblici venditori al minuto, specialmente autorizzati dai Comuni, secondo le norme da stabilirsi nel Regolamento. Il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto sono tassati in ragione della metà del vino.

(3) Le caratteristiche dei vini fini sono determinate nel regolamento. S'intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro sino al litro. Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote la imposta per le bevande alcoliche, la birra, le acque minerali e gassose contenute in bottiglia.

(4) L'imposta sulle bestie si può riscuotere in base alla tariffa a peso vivo in quei Comuni che provvedano i pesi occorrenti.

La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca deducendo il 20 % per i suini, per i vitelli e per gli ovini; il 40 % per gli altri bovini e per gli equini.

(5) Sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri Comuni o dall'estero l'imposta è aumentata del 20 %.

Le carni semplicemente cotte e conservate in scatole sono assoggettate all'imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche.

Per le carni di seconda qualità e per quelle congelate non dissossate l'imposta è ridotta, rispettivamente, nella metà e di un terzo.

(6) Nei Comuni che erano chiusi all'entrata in vigore del presente decreto, l'imposta può essere elevata sino al limite massimo di L. 0,05 per metro cubo nei Comuni di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe, e sino a L. 0,035 nei Comuni di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe.

(7) Nei Comuni indicati nella nota precedente l'imposta può essere elevata sino al limite massimo di L. 0,045, per ewo, nei Comuni di 1. e 2. classe e sino a L. 0,02 nei Comuni di 3.<sup>a</sup> e 4.<sup>a</sup> classe.

(8) L'imposta si applica secondo le norme stabilite dall'art. 22 lett. G.

#### DIRITTI ACCESSORI.

1. — Di statistica (nei soli Comuni di prima classe): 10 centesimi per ciascuna bolletta.
2. — Di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: L. 4 nei Comuni di prima e seconda classe e L. 2 nei Comuni di terza e quarta classe per ogni ora e per ogni impiegato od agente.
3. — Diritti di magazzino:
  - a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà dell'Amministrazione per ogni collo di Kg. 100, L. 0,10 al giorno. I colli inferiori a 100 Kg. pagano come se di 100 Kg. Quelli che superano i 100 Kg. si considerano come di due quintali e così di seguito.
  - b) Per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata: per ogni apertura di deposito, e per le operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora, L. 3 nei Comuni di prima e seconda classe e L. 1,50 nei Comuni di terza e quarta classe. Per le ore successive, L. 1,50 per ogni ora o frazione di ora.
4. — Diritti di marcazione, suggelli e contrassegni:
  - a) per ogni marcazione di veicolo, fusto o recipiente con

l'impressione a fuoco che ne indichi il peso o la capacità, L. 0,60.

b) per l'apposizione di ogni targhetta per damigiana per accertarne la capacità o la tara, L. 0,50;

c) per la marcazione di ogni animale, L. 0,30;

d) per contrassegni e suggelli: a bottiglie e fiaschi, ognuno L. 0,10; ad altri recipienti ed oggetti, ognuno L. 0,20.

I diritti non possono in alcun caso eccedere l'ammontare, dell'imposta dovuta.

---

121. **Imposta sul consumo della birra, delle acque gassate e delle acque minerali artificiali.** (C. 12 aprile 1930 n. 5283 del Ministro delle Finanze ai Prefetti).

Questo Ministero ha avuta occasione di prendere in attento esame in qual miglior modo, nell'ambito delle vigenti disposizioni, possa provvedersi alla applicazione delle nuove imposte di consumo stabilite dal R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, nei confronti della birra, delle acque gassate e delle acque minerali artificiali.

In effetti, si è dovuta riconoscere che la riscossione, a tariffa, delle imposte sui detti generi si presenta complicata e difficile tanto nei riguardi dei Comuni o degli appaltatori, come dei contribuenti interessati, sia per le peculiari caratteristiche ed esigenze del commercio delle accennate bevande, sia anche per la facile deperibilità alla quale tali bevande vanno soggette.

Cade quindi opportuno avvalersi, nell'interesse di entrambe le parti, dell'istituto dell'abbonamento obbligatorio previsto nell'art. 29 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e non modificato dal succitato decreto 141.

D'altro lato, e sempre nell'intento di facilitare la percezione dell'imposta di cui trattasi, è da considerare che, senza contraddire ai concetti generali informativi dell'ordinamento delle nuove imposte di consumo, nei Comuni dove esistono fabbriche, filiali o concessionari delle fabbriche stesse con depositi di vendita all'ingrosso, può essere consentito ai fabbricanti dei mentovati

generi, ai titolari delle filiali ed ai concessionari predetti di soddisfare essi stessi le relative imposte anche nei casi in cui altri ne dovrebbero rispondere, nella intesa che dovè esistano fabbriche, filiali, o concessionari lo smercio si svolga esclusivamente attraverso le medesime fabbriche o detti corrispondenti, e nell'intesa pure che le bottiglie od altri recipienti contenenti le bevande di cui trattasi debbano essere facilmente identificabili mediante l'impronta dei nomi e dei marchi di fabbrica o con altri mezzi ugualmente rispondenti allo scopo.

Conseguentemente si dispone che in tutti i Comuni di 1.<sup>a</sup> 2.<sup>a</sup> e 3.<sup>a</sup> classe, nei quali esistono fabbriche di birra, di acque gassate e di acque minerali artificiali, ovvero filiali o concessionari delle fabbriche stesse con depositi di vendita all'ingrosso, la riscossione delle relative imposte sui quantitativi consumati in ciascun Comune abbia luogo esclusivamente nei confronti delle dette fabbriche, filiali o concessionari, mediante abbonamento obbligatorio.

Nei Comuni di 4.<sup>a</sup> classe tale disposizione sarà applicata ove ne sia fatta domanda dai fabbricanti, titolari di filiali o concessionari.

L'abbonamento obbligatorio sarà altresì applicato nei confronti degli esercenti al minuto, i quali producono essi stessi acque gassate mediante speciali apparecchi automatici, e ciò, naturalmente, negli esclusivi riguardi di tale produzione ovunque questa sia effettivamente smerciata.

La determinazione del quantitativo di consumo locale, da stabilirsi *in ettolitri*, e del corrispondente canone di abbonamento, sarà fatta di comune accordo, ed al riguardo potranno essere tenuti presenti anche i quantitativi accertati negli anni precedenti agli effetti del dazio consumo, ragguagliati a misura ettolitrica reale.

Trattandosi di prodotti stagionali, consumati nella massima parte nel periodo estivo e di scarsa conservabilità e soggetti a dispersioni e a rotture dei recipienti nei quali sono contenuti,

dovrà anche essere tenuto equo conto di tali particolari condizioni, ed in genere di ogni altra passività, per la concessione di un congruo abbuono sul quantitativo da sottoporsi ad imposta.

L'abbonamento va stabilito ad anno solare ed il canone relativo sarà pagato in rate mensili. Qualora il pagamento di tali rate abbia luogo posticipatamente, dovrà essere prestata una cauzione pari a due rate mensili, in conformità delle norme dell'art. 220 del Reg. 25 febb. 1924, n. 540.

In caso che tra le parti non si riesca a raggiungere l'accordo circa la determinazione del canone di abbonamento, sarà adottata la speciale procedura prevista dal succitato art. 29 del R. decreto 24 sett. 1923, n. 2030, con avvertenza che, su domanda di una delle parti, tanto il giudice di primo grado, quanto il Prefetto in seconda e definitiva istanza, dovranno sentire il parere di un rappresentante della Unione industriale competente.

Per il corr. anno l'abbonamento decorrerà dal 1.<sup>a</sup> aprile ed avrà effetto sino al 31 dic. Pertanto il canone come sopra stabilito per il consumo dell'intero anno solare, sarà corrisposto in ragione di nove dodicesimi del suo importo complessivo, avvertendo che sulle rate di canone, da corrispondersi per il periodo del 1° aprile a tutto dic. del corr. anno, sarà scomputato l'ammontare del dazio che risultasse eventualmente già pagato sulle rimanenze accertate alla fine di marzo u. s. ed ogni altro pagamento d'imposta effettuato dal 1° del corr. mese.

Resta inoltre inteso che nei Comuni già aperti prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, nei quali *tutti* gli esercenti al minuto fossero abbonati agli effetti del dazio sulle accennate bevande, continueranno a sussistere, sino alla loro scadenza, le relative convenzioni stipulate coi detti esercenti salvo *revisione* nei sensi di cui all'art. 5 del Decreto n. 141, soprassendosi quindi in tali Comuni dall'applicazione dell'abbonamento obbligatorio coi fabbricanti e loro filiali o concessionari, al quale si addiverrà soltanto allo scadere degli abbonamenti cogli esercenti al minuto.

Nel frattempo però le imposte sulle bevande medesime dovranno essere percepite nelle forme ordinarie anche in confronto dei fabbricanti e loro filiali o concessionari, per i quantitativi di bevande da essi vendute direttamente ai consumatori o comunque consumate in proprio.

E' poi ovvio che una volta instaurato in un Comune il detto regime dell'abbonamento obbligatorio in rapporto alle fabbriche o loro rappresentanze (filiali o concessionari) nessuna imposta deve ritenersi dovuta dagli esercenti al minuto e dai consumatori privati, sui prodotti delle dette fabbriche o rappresentanze, mentre le ripetute bevande potranno in questo Comune circolare liberamente senza obbligo di alcuna formalità, vincolo o pagamento di qualsiasi altro diritto, neppure per bolli, suggelli o contrassegni.

Le disposizioni suespresse concernono di regola i Comuni del Regno, dove esistono fabbriche di birra, acque gassate ed acque minerali artificiali ovvero loro filiali e concessionari: per cui, nei Comuni dove manchino, restano applicabili le norme ordinarie di riscossione, di vigilanza e di controllo stabilite dal più volte menzionato R. decreto 20 marzo 1930, n. 141, salvo ai commercianti all'ingrosso ed al minuto di concordare abbonamenti in linea facoltativa con gli Uffici locali delle imposte.

Non di meno, anche in tali ultimi Comuni dovrà applicarsi l'abbonamento obbligatorio se la fabbrica od il suo rappresentante (filiale o concessionario), ancorchè residente in altro Comune, ne faccia domanda, nell'intesa che, ciò avvenendo, i rivenditori locali dovranno ritenersi esonerati da qualsiasi pagamento, formalità o vincolo nei sensi suespressi.

Nulla poi è innovato al regime da applicarsi alle suindicate bevande provenienti dall'Estero, le quali, quindi, assolveranno l'imposta nei modi ordinari (a tariffa o per abbonamento facoltativo).

Il Ministero prega i signori Prefetti di comunicare la presente circ. ai signori Podestà e dipendenti appaltatori perchè

provvedano immediatamente alla sua regolare esecuzione, avvertendoli che la medesima ha carattere obbligatorio nei sensi previsti nell'art. 18, ultimo comma, del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141.

*Il Ministro* — MOSCONI

**122. Sistemazione del personale delle aziende daziarie.** (C. Ministero finanze 18 aprile 1930 n. 5934 ai Prefetti del Regno).

Come è noto, il R. decreto-legge 20 marzo u. s., n.° 141, sulla riforma daziaria, detta all'art. 9 le norme relative al trattamento da farsi al personale, impiegati ed agenti, di nomina comunale o direttamente assunto dagli appaltatori, che in conseguenza della abolizione delle cinte e dei dazi di consumo, verrà a risultare esuberante.

Ora, sebbene la legge non abbia fatta alcuna precisazione sul punto se e per quale quota il personale licenziato debba essere tratto da una oppure dall'altra delle menzionate categorie, personale cioè di nomina comunale, passato temporaneamente al servizio dell'appaltatore, e personale da questi direttamente nominato, è ovvio che all'uopo debba presiedere un giusto criterio di ripartizione tra le due categorie.

E poichè insieme all'equa conciliazione dei contrastanti interessi, è pur sempre essenziale procurare che la riduzione del personale avvenga col minor possibile turbamento alla continuità e normalità del servizio, appare altresì manifesta la convenienza che all'accennata ripartizione si proceda sulla base dello stato di fatto attuale rispetto ad ogni singola azienda e, beninteso, dopo la più attenta e cauta valutazione del quantitativo di personale eliminabile.

Pertanto questo Ministero, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 18 del ripetuto Decreto n. 141, determina quanto appresso per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 9 dello stesso Decreto.

E' d' uopo anzitutto che i Comuni, di concerto con gli appaltatori, procedano ad un ponderato accertamento delle quantità

di personale (impiegati ed agenti) necessario per il servizio delle nuove imposte di consumo, avendo precipuamente di mira che detto personale da rimanere in funzioni, risponda per numero a tutte le esigenze dell'azienda, ed in particolar modo alle vitali necessità di una adeguata vigilanza in rapporto alle nuove forme di imposizione, condizione questa essenziale per il regolare e proficuo andamento del servizio.

Per cui non può essere affatto approvata la tendenza di taluni Comuni a ridurre il personale in soverchia misura, giacchè il lodevole scopo di conseguire risparmi nelle spese, andrebbe del tutto frustrato, se dovesse ottenersi a detrimento della piena efficienza degli organismi, ai quali è demandata l'applicazione dei tributi suaccennati.

Anzi a questo proposito giova anche porre in particolare evidenza l'utilità di conservare di regola nei Comuni già chiusi almeno i principali uffici periferici, che essi tenevano per il servizio delle soppresse barriere, sia pure col solo orario diurno, e ciò col duplice risultato di facilitare ai contribuenti l'adempimento dei loro obblighi ed in pari tempo di assicurare una assai più efficace sorveglianza sulle introduzioni nei centri abitati delle merci tassate.

Compiuto il detto accertamento con la maggior cura ed ocularità e fissato conseguentemente il numero del personale in eccesso e quindi da eliminarsi secondo le norme dell'art. 9 del ripetuto Decreto n. 141, dovrà questo personale essere tratto dalle due categorie (impiegati ed agenti di nomina comunale oppure nominati dall'appaltatore) nelle stesse proporzioni risultanti dalla situazione numerica al 23 marzo u. s..

Ad esempio, risultando da tale situazione 30 impiegati ed agenti di origine comunale e 10 di nomina dell'appaltatore, e ritenendosi di doverne licenziare 20, questi saranno scelti in numero di 15 dal personale di origine comunale ed in numero di 5 da quello nominato dall'appaltatore.

E' inteso che tanto il Comune, come l'appaltatore, procederanno ciascuno per proprio conto alla scelta del personale da eliminarsi nella rispettiva categoria, tenendo presenti le capacità e le attitudini degli impiegati e degli agenti singoli, e sotto l'osservanza altresì delle disposizioni stabilite dalle vigenti leggi a favore dei mutilati, dei combattenti e di quanti vantino benemeritenze militari.

Va poi da se che le relative deliberazioni dei Comuni dovranno riportare l'approvazione delle autorità di tutela.

Tutto quanto precede non esclude che ove gli appaltatori preferiscano nell'esclusivo interesse della gestione loro affidata, usufruire del personale comunale in una proporzione superiore a quella suaccennata sia in loro facoltà il farlo.

*Il Ministro* — MOSCONI

### **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

123. **Imposte sul consumo. Alberghi, pensioni e trattorie.** (C. 23 Aprile 1930 n. 15656 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze, con telegramma del 18 corrente n. 5959, comunica, a maggior chiarimento della sua circ. 31 marzo n. 4902 (diramata con mia circ. del 7 corr. n. 12639, pubbl. a pag. 137 del Bollettino Amm. di quest'anno) che sono compresi nella categoria dei *consumatori* soltanto quegli alberghi, pensioni, e trattorie, i quali somministrano i generi tassati esclusivamente durante i pasti. Pertanto tutti gli altri esercizi della specie continuano ad essere sottoposti alle formalità delle denunce di pagamento e di vigilanza prescritte dal R. D. 20 marzo n. 141.

Tanto prego comunicare al Dirigente codesta Amm. imposte di consumo.

*Il Prefetto* — DE BIASE

124. **Imposte sul consumo. Convenzioni di abbonamento. Criterio di revisione.** (C. 23<sup>o</sup> Aprile 1930 n. 15990 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze avverte che la revisione delle convenzioni di abbonamento, di cui al comma 2° dell'art. 5 del decreto 20 marzo scorso N. 141, va riferita non soltanto alle modificazioni delle categorie dei generi e delle tariffe, ma anche ai quantitativi dei generi colpiti, per la parte rappresentata dal maggiore incremento presumibile in conseguenza della estensione della materia tassata, a norma del detto decreto, salvo sempre, anche in caso di divergenza su tale punto, il ricorso alla procedura stabilita dall'art. 29 della legge daziaria del 1923. La presente disposizione si riferisce anche al caso che i quantitativi dei generi che hanno formato base della convenzione non siano specificati nella convenzione stessa. Tanto si comunica a V. S. per norma, con preghiera di renderne intesa l'Amm.ne delle Imposte di consumo.

*Il Prefetto — DE BIASE*

125. **Firma alle domande per autorizzazioni di polizia.** (C. 26 aprile 1930 n. 2711 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.)

Richiamando le disposizioni, di cui al capoverso dell'art. 11 del T. U. delle leggi di P. S., prego le SS. LL. di voler curare di persona che per i nati dopo il 1885 le domande per autorizzazioni di polizia vengano scritte e firmate dai richiedenti.

Avverto peraltro che, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento di P. S., tale adempimento è devoluto all'Ufficio distaccato di P. S. nei comuni, ove esista, al quale le SS. LL. faranno all'uopo presentare gli interessati.

*Il Reggente la Questura — MOLINA*

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

127. **Compilazione della statistica daziaria 1929.** (C. 18 Aprile 1930 n. 15025 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico, per opportuna norma ed esecuzione, la parte della circ. 5 corr. n. 4286 del Ministero delle Finanze che riguarda adempimenti da compiersi dagli uffici comunali:

« Con richiamo alle istruzioni impartite con la circ. n. 44 del 28 giugno 1929, e alle disposizioni degli art. 293 e 294 del reg. gen. daziario 25 febr. 1924, n. 540, si pregano le Intendenze di Finanza di rivolgere sollecito invito ai singoli Comuni della rispettiva provincia per la compilazione della statistica daziaria relativa al decorso anno 1929, provvedendo nel contempo alla distribuzione ai Comuni stessi degli appositi stampati mod. K 29 (pei Comuni già chiusi) e mod. L. 15 (per quelli aperti), in ragione di 2 per ciascuno Comune, non appena tali stampati saranno loro pervenuti dal Magazzino principale presso l'Officina Carte Valori, al quale sono state impartite le occorrenti istruzioni per la relativa spedizione.

Per la esatta compilazione dei prospetti statistici in parola le Intendenze vorranno richiamare i singoli Comuni alla rigorosa osservanza, oltre che delle avvertenze inserite nello stampato, delle norme già emanate in proposito ai Comuni medesimi col foglio di istruzioni n. 10817 del 24 agosto 1925, e con le circ. n. 115 del 20 luglio 1926 e n. 119 del 24 luglio 1927, nonchè delle suppletive istruzioni impartite con la citata circ. n. 44 del 26 giugno 1929, con speciale riguardo a quanto è stato avvertito pei casi di aggregazione di due o più Comuni in altri, o alle riunioni e fusioni in unico e nuovo Comune, effettuatesi nel corso dell'anno 1929, nei quali casi il prospetto statistico, da compilarli dal nuovo Comune, deve riferirsi anche agli ex Comuni aggregati per il periodo del detto anno 1929 anteriore alla avvenuta aggregazione o fusione.

Le Intendenze di Finanza dovranno altresì fissare ai Comuni aperti la data 31 maggio p. v, quale termine massimo per la trasmissione alle Intendenze medesime del prospetto statistico in parola, in modo che tali elaborati siano fatti pervenire a questo

Ministero — Direz. Gen. delle Dogane Indirette — Div. IV, entro il 15 giugno p. v.

I Comuni già chiusi, invece, saranno invitati a procedere alla compilazione di cui trattasi entro un periodo massimo di giorni 20, nell'intesa che i relativi elaborati saranno dalle Intendenze rimessi immediatamente a questo Ministero appena perverranno loro dai detti Comuni ».

Si rimane in attesa di sollecite ed esplicite assicurazioni circa l'esatto adempimento di quanto precede.

*Il Prefetto — DE BIASE*

128. **Provincia di Salerno — Elenco dei cavalli ed asini stalloni privati.** (C. 23 aprile 1930 n. 14588 Div. Sanità ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di rendere noto il seguente elenco dei cavalli ed asini stalloni privati approvati per l'esercizio della monta pubblica in questa Provincia:

a) *Cavalli stalloni* — 1.° Arminio, di proprietà di Pinto Pasquale con domicilio a Capaccio, di razza P. S. I. — 2.° Lesbo, id. di Pinto Pasquale id. a Capaccio id. P. S. I. — 3.° Orlando id. di Nastri Alfredo id. a Battipaglia id. trottatore — 4.° Ales id. di Moscari Gaetano id. Salerno id. trottatore A. Nor.

b) *Asini stalloni.* — 1.° Barene, di proprietà di Malandrino Luigi, del Comune di Perdifumo. — 2.° Ciccillo id. Noce Filippo di S. Maria di Castellabate. — 3.° Peppino id. di La Pastina Paolo id. di Castellabate. — 4.° Fringuello id. di Montella (Giuseppe id. Pugliano. — 5.° Otello id. di Del Bagno Agostino id. Polla, — 6.° Ciccio id. di Pappalardo Angelo id. di Pastena. I detti asini stalloni sono tutti di razza indigena.

Tutti gli stalloni funzioneranno in provincia di Salerno, ad eccezione del cavallo stallone Orlando, che funzionerà in provincia di Napoli.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

### **Trasferimento.**

Di Tullio Michelangelo, trasferito da Cerreto Sannita (Benevento) ad Amalfi — Ordinanza Ministero Interno 23 corr.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

Messaggio di commiato di S. E. de Biase.

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

129. Modificazioni al R. Decreto legge 20 marzo 1930 n. 141 istitutivo delle imposte di consumo (R. D. L. 30 Aprile 1930 n. 432).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

130. Imposta di consumo sul vino.

131. Imposta consumo. Carni conservate in iscatole.

132. Compilazione della statistica daziaria 1.° trimestre 1930

133. Assicurazione contro gli infortuni dei comunisti tenuti a prestazioni obbligatorie per manutenzione stradale.

134. Importazione degli animali dall'estero. Periodo di osservazione.

135. Farmacopea Ufficiale—Tabella di libera vendita dei medicinali.

136. Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

137. Conducenti autoveicoli di noleggio da rimessa.

138. Festa del fiore. Propaganda antitubercolare.

139. Lampade elettriche. Preferenza prodotti nazionali.

140. Accertamento dello stato sanitario del bestiame.

## COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R.<sup>a</sup> Prefettura da n. 137 a n. 140— Personale dei Segretari Comunali— Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

137. **Conducenti autoveicoli di noleggio da rimessa.** (C. 29 Aprile 1930 n. 2710 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esatto adempimento, comunico la seguente nota dell'On. Ministero dell' Interno:

« Con la circ. telegrafica 27 febb. scorso, n. 5605, è stato chiarito che l'art. 84 della legge di P. S. è applicabile tanto alle rimesse di autoveicoli di noleggio da piazza, quanto agli esercizi di autoveicoli di noleggio da rimessa.

E' stato, ora, proposto il quesito se i conducenti di autoveicoli in servizio pubblico di noleggio da rimessa, che non siano titolari della licenza comunale e come tali provvisti dell'autorizzazione di polizia, di cui al citato art. 84 della legge, debbano munirsi del certificato di iscrizione, prescritto dall'art. 122 della legge stessa.

Quest'ultimo art., come è noto, fa obbligo dell'iscrizione in apposito registro presso l'autorità di P. S., che ne rilascia certificato, a tutti coloro, i quali esercitano attività o mestieri ambulante e di tali attività o mestieri dà un'indicazione a titolo meramente esemplificativo, non tassativo, comprendendovi esplicitamente i conduttori di autoveicoli da piazza.

Tenuti presenti gli scopi di tutela pubblica e di polizia, che il legislatore si è proposto col dettare la norma in parola, appare fuori dubbio che i *conducenti di autoveicoli* in servizio pubblico di noleggio da rimessa sono sottoposti alla disciplina di polizia, di cui al citato art. 122 della legge di P. S., siano o no essi anche titolari di esercizi di detti autoveicoli o di esercizi di semplici autoveicoli di noleggio da rimessa, e, quindi, muniti o no della licenza, prescritta dall'art. 84 della legge medesima ».

*Il Reggente la Questura* — MOLINA

138. **Festa del fiore. Propaganda antitubercolare.** (C. 22 aprile 1930 n. 14708 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Anche quest'anno, come i decorsi, (1) la organizzazione della « Festa del Fiore » per la propaganda antitubercolare e per la raccolta di oblazioni a favore di istituzioni contro il grave flagello è demandato al Consorzio prov. antitubercolare, il quale ha diramato in proposito una circ. in data 9 aprile p. p.

La celebrazione della Festa gentile è fissata per mia disposizione per la seconda domenica di maggio.

Desidero che in tutti i comuni la Festa venga celebrata con l'entusiasmo che le opere di grande importanza richiedono, e sono sicuro che le SS. LL. risponderanno all'invito.

Del risultato desidero essere sollecitamente informato, segnalando la somma raccolta, le eventuali spese sostenute, il ricavo netto e a quale Opera antitubercolare la somma è destinata.

*Il Prefetto* — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1929 pagg. 228 e 322.



Li 6 maggio 1930. VIII

## IL PREFETTO DI SALERNO

---

Destinato dalla fiducia di S. E. il Capo del Governo a reggere la Prefettura di Fiume, lascio la Provincia di Salerno con rammarico.

Tre anni e mezzo di vita spirituale e di aspre diuturne fatiche in comune hanno creato fra di noi vincoli indistruttibili ed inobliabili.

Ho l'orgoglio di aver dato tutto lo slancio della mia inesausta passione di figlio a questa magnifica Terra per vederla attingere le più alte vette del fastigio e della fortuna.

E me ne distacco con cuore nostalgico e la serena coscienza di averla servita con insuperabile amore.

Vi sono assai grato della cordiale collaborazione vostra e vi invio il mio memore saluto.

Il Prefetto DE BIASE

Sigg. Podestà, Commissari  
Prefettizi, Capi degli  
Enti pubblici e delle  
pubbliche Amministrazioni  
della Provincia.

---

S. E. il Comm. Antonio De Biase ha giusto titolo alla nostra riconoscenza per la costante e ferma opera perseguita di rivalutazione della nostra terra.

Certi quindi di interpretare i concordi sentimenti delle autorità, dei funzionari e delle popolazioni della Provincia, rivolgiamo a Lui il nostro devoto saluto di commiato.

LA DIREZIONE

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

129. Modificazioni al R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo. (R. D. L. 30 aprile 1930 n. 432 pubb. G. U. 1.º Maggio 1930 n. 432.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Veduto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141; (1)

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune varianti e aggiunte alle vigenti disposizioni dell'imposta sui consumi per migliorare il trattamento delle bevande vinose e per estendere talune facoltà circa la riscossione del tributo nei Comuni capoluoghi di Provincia e in quelli che esigevano il dazio di consumo a regime aperto, nonchè per agevolare, nelle prime fasi di applicazione della riforma, l'adempimento delle funzioni ispettive;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Alla tariffa massima per le imposte di consumo annessa al R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e alle relative note sono apportate le seguenti modificazioni:

---

(1) V. B. A. anno corr. pagg. 116, 129, 145 e 157.

(2) » » 1926 pag. 74.

C O M U N I

CLASSE

	Unità di misura	I a	I b	I c	II	III	IV
	Vino . . . .	Hl.	50	46	43	36	29

(3) Per i vini in bottiglie « b) altri » s'intendono i vini denominati speciali dal regolamento approvato con R. decreto 1.º luglio 1926, n. 1361, (3) e cioè i marsala, i vermouth, i moscati e i vini liquorosi in genere di forza inferiore a 20º e preparati a norma dell'art. 50 del regolamento medesimo.

Si intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro sino al litro; e, con tale metodo, si liquida e si riscuote la imposta per le bevande alcoliche, la birra, le acque minerali e gassose contenute in bottiglia.

Art. 2. L'aceto, comunque prodotto, considerato tale a norma dell'art. 18 dei R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, (4) è esente di imposta sul consumo e del relativo addizionale governativo.

Art. 3. Nei contratti di appalto, di abbonamento e di fornitura, che siano stati già variati o comunque riveduti in dipendenza delle nuove disposizioni contenute nel R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n.º 141, saranno introdotte le ulteriori variazioni conseguenti alle modificazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 4. La facoltà di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, di aumentare le aliquote delle imposte di consumo sulle carni e sui materiali da costruzione fino al 50 ‰ nei Comuni già chiusi di prima classe e fino al 30 ‰ nei Comuni già chiusi delle altre classi e fino ai limiti indicati nelle note 6

(3) Articolo 50.

(4) Cioè con la fermentazione acetica del vino o del vinello o con la fermentazione acetica della birra, del sidro dell'acool, ecc.

e 7 della tariffa annessa al predetto decreto per il gas-luce ed energia elettrica, è estesa a tutti gli altri Comuni che, per riconosciuta necessità, ne facciano domanda, comprovante i motivi, al Ministero delle finanze.

Su tali domande, che dovranno essere previamente sottoposte all'approvazione delle autorità di tutela, provvederà il Ministero delle finanze sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 5. E' data facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare i Comuni capoluoghi di Provincia, che ne comprovino la necessità, e sempre quando questa sia accertata e riconosciuta dalle autorità di tutela e dalla Commissione per la finanza locale, a riscuotere le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore a quella che loro compete in base alle disposizioni dell'art. 16 (9 lettera a) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n° 141, o che possa loro ulteriormente competere secondo le successive disposizioni dell'articolo medesimo.

Art. 6. All'art. 17 del R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, è aggiunto il comma seguente:

« Qualora si ritenga di non coprire immediatamente con effettive nomine di personale tutti i posti che saranno istituiti a norma del precedente comma, le funzioni rispettive attinenti a quelli tra i posti medesimi che rimarranno scoperti potranno essere temporaneamente affidate ad ufficiali superiori della Regia guardia di finanza in P. A. o in A. R. Q. da richiamarsi in servizio e da porsi a disposizione dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette.

« Per il richiamo summentovato sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399, e dell'art. 46 delle legge 11 marzo 1926 n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, estensibili al Corpo della Regia guardia di finanza per effetto dell'art. 15 del Regio decreto 14 giugno 1923 n. 1281.

« Il richiamo in servizio cesserà non appena saranno conferiti i posti sopra indicati ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della

sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI

### **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

130. **Imposta di consumo sul vino.** (C. 2 maggio 1930 n. 16861 Divis. 1.<sup>a</sup> ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. 1.<sup>o</sup> corr. ha pubbl. il R. D. L. 30 Aprile 1930 n. 432 (1) che riduce con effetto da detto giorno l'aliquota della imposta sul consumo del vino contemplato dalla tariffa massima al R. decreto 20 marzo scorso n. 141 alle seguenti misure per El: Comuni di 1.<sup>a</sup> classe A Lire 50, prima B Lire 46, prima C Lire 43. classe 2.<sup>a</sup> Lire 36, classe 3.<sup>a</sup> Lire 29, classe 4.<sup>a</sup> Lire 23, restando immutate le aliquote relative allo addizionale governativo. Lo stesso decreto dichiara inoltre che per i vini fini in bottiglia sottovoce B) della tariffa suindicata intendonsi i vini denominati speciali dal regolamento 1.<sup>o</sup> luglio 1926 n. 361, cioè marsala, vermouth, moscati e i vini liquorosi in genere, di forza inferiore a 20 gradi, preparati a norma dell'art. 50 del regolamento medesimo, esentando, infine, completamente dall'imposta di consumo e dal relativo addizionale governativo l'aceto comunque prodotto, considerato tale giusta l'art. 18 del D. L. 15 ottobre 1925 n. 2033.

Tanto si partecipa per immediata puntuale applicazione da parte di cotesto Comune e degli Appaltatori della riscossione della imposta di consumo.

*pel Prefetto* — FALCETTI

(1) V. innanzi pag. 170.

**131. Imposta di consumo. Carni conservate in scatole.** (C. 30 aprile 1930 n. 16542 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene riferito che taluni Comuni assoggetterebbero alla imposta di consumo le carni conservate in scatole senza la deduzione del peso delle scatole stesse.

Richiamo le vigenti norme degli art. 28 primo comma della legge daziaria del 1923 e 108 del relativo regolamento del 1924, avvertendo che la tassazione di detta merce va effettuata in rapporto ai quantitativi netti.

*pel Prefetto — FALCETTI*

**132. Compilazione della statistica daziaria del 1.° trimestre 1930.** (C. 30 aprile 1930 n. 16541 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla prec. circ. n. 15025 del 18 volgente, (1) riguardante la compilazione della statistica daziaria dell'anno 1929, si interessano i Comuni a procedere nel contempo, su separato prospetto, anche alla compilazione dell'analoga statistica relativa al trimestre gennaio-marzo del corr. anno 1930.

All'uopo, mentre s'informa che il Ministero delle Finanze ha date disposizioni per la spedizione a ciascuna Intendenza dei modelli relativi anche al nuovo fabbisogno, si avverte altresì che nei riguardi della suppletiva compilazione, oggetto della presente, valgono in ogni loro parte le disposizioni già impartite con la citata circolare, anche per quanto concerne i termini fissati per la presentazione degli elaborati alla Intendenza di Finanza.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione.

*pel Prefetto — FALCETTI*

**133. Assicurazione contro gli infortuni dei comunisti tenuti a prestazioni obbligatorie per manutenzione stradale.** (C. 26 Aprile 1930 n. 16076 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni comunica:

---

(1) v. B. A. anno corrente. Cop. fascicolo 12.

« Viene prospettato da vari comuni il quesito circa l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni degli abitanti chiamati a soddisfare le prestazioni in natura per manutenzione stradale.

Si ritiene pertanto opportuno comunicare al riguardo il parere di questo Ministero, affinchè siano date le istruzioni del caso ai Comuni dipendenti, i cui abitanti abbiano l'obbligo predetto.

Le prestazioni d'opera in natura per manutenzione stradale sono corrisposte per conto e nell'interesse dell'ente comune e non sono affatto gratuite, perchè sono corrisposte a sconto d'imposta dovuta.

Esse quindi non possono conferire la qualità di operaio ai sensi dell'art. 2 della legge infortuni con il conseguente obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, perchè entrano anche tra i lavori di restauri stradali, contemplati nell'art. 1 n. 2 della legge stessa.

Il detto art. 1 n. 2 della legge dispone che i lavori predetti diano luogo all'obbligo dell'assicurazione quando vi siano addetti più di 5 operai.

I comuni in parola perciò debbono provvedere all'assicurazione quando ricorre l'impiego complessivo di tale numero di operai, determinandosi il numero stesso secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 del reg. 13 marzo 1904, n. 141.

Questo Ministero, però, ritiene opportuno che un ente pubblico, come il Comune, provveda all'assicurazione contro gli infortuni in via facoltativa anche quando non ne abbia l'obbligo per mancanza del numero richiesto d'operai impiegati per detti lavori, perchè la subordinazione dell'obbligo dell'assicurazione al numero degli operai occorrenti, più che a ragione di carattere assoluto, quale potrebbe essere la minore pericolosità del lavoro, risponde a ragione di carattere contingente costituito dalla preoccupazione in un primo momento dell'applicazione della legge di non aggravare le piccole imprese dell'onere da questa derivante ».

*Il Prefetto* — DE BIASE

134. **Importazione degli animali dall' Estero. Periodo di osservazione.** (C. 28 aprile 1930 n. 15686 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' interno comunica quanto appresso:

Le convenzioni vigenti che regolano il commercio d' importazione degli animali con taluni paesi esteri stabiliscono che il periodo di osservazione, cui detti animali possono essere sottoposti nei luoghi di destinazione, prima di essere messi a libera pratica, sia computato a partire dal giorno in cui ha avuto luogo la visita veterinaria al confine o da quello di imbarco per gli animali importati via mare.

Per evitare eventuali discordanze circa il computo di detto periodo di osservazione e considerato che sia la visita al confine, sia il carico nei porti possono verificarsi in ore diverse della giornata, stabiliscesi che la decorrenza di detto periodo sia calcolata dalle ore 12 del giorno in cui ha avuto luogo la visita veterinaria al confine o l' imbarco degli animali.

Consequentemente s' intenderà compiuto il I.º giorno di osservazione alle ore 12 del giorno successivo e così di seguito, fino al termine dell' intero periodo di osservazione ».

Per coordinare con le suindicate disposizioni quelle contenute nell' art. 34 del regolamento di polizia sanitaria zoiatrica in vigore nella Provincia sono in corso provvedimenti intesi a modificare detto articolo ed a stabilire che:

1. Prima dell' ammissione a libera pratica gli animali importati dall' estero (per i quali è prescritto dal Ministero un periodo di osservazione) debbono essere sottoposti alla visita di un veterinario comunale;

2. La visita dovrà essere fatta dalle ore 9 alle ore 10 dell' ultimo giorno del periodo di osservazione degli animali, tenuto conto che la decorrenza di tale periodo deve essere calcolata dalle ore 12 del giorno in cui ebbe luogo la visita veterinaria al confine;

3. Gli animali saranno senz' altro, in via ordinaria, ammessi

a libera pratica dopo le ore 12 dell'ultimo giorno del periodo di osservazione, salvo eventuali eccezionali emergenze;

4. i commercianti interessati debbono depositare all'ufficio comunale una congrua somma pel pagamento delle indennità spettanti al veterinario comunale incaricato della visita, essendo vietato di riscuotere compensi direttamente dai commercianti per tali visite;

5. a cura del veterinario sarà compilato apposito prospetto con le seguenti indicazioni: numero e specie degli animali, e, per ciascun capo, mantello, razza, età, altezza, peso vivo (approssimativo), nonchè il grado di temperatura dei singoli soggetti. accertato regolarmente mercè l'applicazione del termometro all'atto della visita. Tale prospetto a cura dello stesso veterinario dovrà essere trasmesso all'Ufficio sanitario prov. della R. Prefettura e consegnato all'ufficio postale del comune, entro le 12 del giorno della visita.

6. il veterinario darà subito comunicazione con telegramma alla Prefettura informando il Podestà di eventuali eccezionali emergenze.

In attesa delle definitive provvidenze nei riguardi delle suindicate nuove disposizioni, prego la S. V. di provvedere affinchè le disposizioni stesse siano frattanto attuate in codesto Comune, dandone comunicazione ai commercianti ed al veterinario.

Attendo assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**135. Farmacopea ufficiale — Tabelle di libera vendita dei medicinali.**  
(C. 28 aprile 1930 n. 16072 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale 22 corr., in corso di pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno, vengono apportate alcune rettifiche al testo della vigente Farmacopea ufficiale e si provvede, altresì, alla sostituzione delle Tabelle V e VI, contenenti, a norma dell'art. 17 della legge 22 maggio 1913 n. 468 sull'esercizio delle farmacie, l'elenco dei prodotti iscritti nella farmacopea mede-

sima, la vendita dei quali può essere eseguita anche al di fuori delle farmacie.

Dette tabelle, che qui appresso si riportano, *entrano in vigore col 1.º maggio p. v.*, allo scadere cioè della proroga disposta per l'applicazione delle tabelle di che trattasi, alligate alla surricordata Farmacopea, ed indicano: la tabella V i prodotti iscritti nella farmacopea in vigore che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico in quantità non inferiore a quella per ciascuna sostanza indicata, sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 44 del reg. 13 luglio 1914 n. 829, per l'esecuzione della legge suindicata, e salvo il disposto per i veleni.

La tabella VI per i prodotti iscritti nella Farmacopea medesima, la vendita dei quali è libera a tutti, senza restrizioni, salvo sempre il disposto per i veleni.

Gli elenchi attualmente in vigore vengono così sostituiti dai seguenti:

## TABELLA V.

Anidride arseniosa . . .	gr. 50	Mercurio bicloruro . . .	gr. 100
Argento nitrato. . . . .	» 50	Olio di lauro. . . . .	» 500
Burro di cacao . . . . .	» 200	Piombo acetato neutro . . .	» 250
Essenza di senape. . . . .	» 50	Potassio bromuro . . . . .	» 200
» » trementina . . . . .	» 500	» idrato . . . . .	» 50
Gemme di pino. . . . .	» 200	Ratania radice . . . . .	» 100
Gomma gotta . . . . .	» 50	Sodio idrato . . . . .	» 50
Lanolina . . . . .	» 250	Zinco cloruro . . . . .	» 200
Mercurio . . . . .	» 50		

## TABELLA VI.

Aceto aromatico	Alcool etilico assoluto
» di vino	» rettificato
Acido acetico	Aldeide formica (soluz.)
» borico	Allume di potassa
» citrico	Amido
» cloridrico	Ammoniaca
» gallico	Ammonio carbonato
» nitrico	» cloruro
» solforico	Anice
Acido tartarico	» stellato
Acqua distillata	Arancio amaro
» di fiori di arancio	Argento in foglio
» » rose	Assenzio

Benzoïno	Finocchio
Calce cloruro	Garofani (chiodi)
Calcio ossido	Garza idrofila (2)
« solfato disidratato	Gelatina di ossa
Camomilla comune	Genziana
» romana	Ginepro
Canfora	Gomma adragante
Cannella di Ceylan	» arabica
» di Cina	Grasso bovino
Caolino	» suino
Cardamome	Guaiaco legno
Carbone vegetale	» resina
Carbonio solfuro	Iride
Catecù	Lattosio
Catrame vegetale	Lauro
Cedro	Lavanda
Cora bianca	Legno quassio
» vergine	Licopodio
Cetina	Lievito di birra secco
Cicoria	Limone
Coclearia	Liquorizia
Colla di pesce	Luppolino
Colofonia	Maggiorana
Conserva di prugne	Malva
Cotone idrofilo (1)	Mandorle
Creosolo grezzo	Melissa
» saponato	Menta piperita
Elisir di china	Miele
Essenza di anice	Mirra
» di cannella	More di rovo
» di cedro	Naftalina
» di finocchio	Noce moscata
» fiori di arancio amaro	Olio di lino
» di garofani	» di olive
» di ginepro	Paraffina solida
» di lavanda	Pece di Borgogna
» di limone	Pepe nero
» di menta	Piombo potassico
» di rosmarino	Potassio bicromato
Etere di petrolio	» carbonato
Eucalipto	» nitrato
Farina di lino	» silicato (soluzione)
» di senape	» solfuro
Ferroso solfato greggio	Prugne polpa

Rame solfato	Sodio carbonato
Rosa rossa	» cloruro
Rosmarino	» iposolfito
Salvia	Solfo greggio
Sambuco	Soluzione saponosa di formolo
Sanguisughe	Talco
Sapone di potassa	Tamarindo
Sciroppo di arancio	Tiglio
» di limone	Timo
» di more	Trementina
» semplice	Triossimetileno
Seme di lino	Vaselina
Senape nera	Vino di china
Sodio acetato	Zafferano
» bicarbonato	Zinco ossido
» borato	Zucchero

(1) Il cotone idrofilo con la scritta « corrispondente ai saggi della F. U. V. » ed è di vendita riservata ai farmacisti.

(2) La garza idrofila con la scritta « corrispondente ai saggi della F. U. V. » ed è di vendita riservata ai farmacisti.

*Il Prefetto — DE BIASE*

136. **Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.** (C. 1. Maggio 1930 Div. Sanità n. 16240 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Agli effetti degli art. 1, 6 e 36 del Reg. sulla vigilanza igienica del latte, approvato con R. D. 9 maggio 1929 N. 994, prego la S. V. di trasmettermi l'elenco dei proprietari autorizzati a detenere vacche o capre per la produzione del latte destinato al consumo diretto.

A corredo dell'elenco prego unire il rapporto del veterinario circa l'accertamento dello stato sanitario degli animali ed il rapporto dell' Ufficiale sanitario circa lo stato di salute del personale addetto alla mungitura etc. e circa i requisiti di carattere igienico dei recipienti e degli utensili adibiti alla raccolta ed al trasporto del latte.

Attendo sollecito riscontro.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

139. **Lampade elettriche. Preferenza prodotti nazionali.** (C. 3 maggio 1930 n. 16267 ai Podestà e Commissari Pref, dei Comuni della Provincia ed al Sig. Commissario Straordinario Amm. Provinciale).

A seguito delle istruzioni precedentemente emanate (1) circa le Ditte produttrici di lampade elettriche da considerarsi nazionali, a norma delle vigenti leggi di protezione dell'industria nazionale (legge 15 luglio 1926, n. 1379, R. D. L. 20 marzo 1927, n. 527), il Ministero Interni avverte che, giusta comunicazione pervenuta dal Ministero delle Corporazioni, possono considerarsi prodotti nazionali anche le lampade elettriche fabbricate dalla *Compagnia Lampade Elettriche Nazionali*, con sede in Pavia.

Prego attenersi a tale disposizione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

140. **Accertamento dello stato sanitario del bestiame.** (C. 3 maggio 1930 n. 4261 ai Podestà e Commissari Pref dei Comuni della Provincia).

In vista delle migliorate condizioni sanitarie del bestiame e per evitare esagerate richieste d'indennità da parte di qualche sanitario, prego la S. V. di sospendere i servizi di vigilanza zoiatrica prescritti con circ. N. 4261 del 2 febb. c. a. pubb. nel Bollettino Amm. n. 4 anno corr., richiamando l'attenzione di tutti gli interessatti sulle disposizioni dello art. 2 del reg. di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533 e dell'art. 4 del reg. di polizia sanitaria zoiatrica in vigore nella provincia, circa l'obbligo della denuncia dei casi sospetti di malattie infettive del bestiame.

Tale vigilanza seguirà ad essere intensificata soltanto in alcuni comuni che, in relazione ad accertate esigenze, saranno di volta in volta designati da questo Ufficio.

*Il Prefetto — DE BIASE*

(1) V. B. A. anno 1929 copertina fascicolo 10 e pagina 185.

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

### **Promozioni.**

Altavilla Raffaele — Segretario titolare di Cetara, promosso al grado VI e destinato a Capaccio. (D. P. 7 maggio 1930).

Vigorito D.r Francesco — Segretario titolare di Corleto Monforte, promosso grado VII e destinato a Cetara (id. 7 maggio 1930).

### **Reggenza.**

Zito D.r Giuseppe — Segretario titolare di Roccaspide, incaricato di reggere la Segreteria Com. di Cicerale Cilento (id. 9 maggio 1930).

### **Riammissione in servizio.**

Meccariello Giovanni — già segretario dimissionario di VII grado, è riammesso in servizio come titolare e destinato ad Ogliastro Cilento (id. 7 maggio 1930).

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Albanella.** — *Vendita taglio 1.<sup>a</sup> sezione del bosco Camerino* — Essendo andato deserto il 1.<sup>o</sup> esperimento, si rende noto che il giorno 23 maggio prossimo, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un secondo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 28,339,00. Offerte in aumento non inferiori a lire 50. Deposito provvisorio lire 2800, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Corleto Monforte.** — *Vendita taglio 5000 piante di alto fusto (4980 faggi, 17 cerri, 30 aceri) esistenti nella 1.<sup>a</sup> sezione del bosco Montagna*—Essendo stata fatta offerta di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, si rende noto che il giorno 28 maggio 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un definitivo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 487,200. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 20,000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Eboli.**—*Conferimento di ufficio della esattoria comunale*— Per l'anno in corso l'esattore deve provvedere alla riscossione delle imposte erariali, delle imposte provinciali e comunali per i due comuni di Eboli e di Battipaglia e delle tasse comunali del solo comune di Eboli; per gli anni 1931 e 1932 l'esattore deve provvedere alla riscossione delle imposte, sovrimposte e delle tasse comunali del solo comune di Eboli. Cauzione Lire 348,500. Domanda in carta da lire 5 da presentarsi alla Segreteria Comunale di Eboli entro 16 corrente, indicando la misura dell'aggio in base al quale si intende di assumere il servizio.

Eboli 6 maggio 1930. A. VIII.

Il Segretario Capo—Spagnuolo

Il Commissario Pref. — Amendola

---

## Concorsi.

**Comune di Ascea.** — *Levatrice condotta* — Concorso per titoli — Stipendio annuo L. 2000, oltre a L. 800 indennità alloggio e trasporto. Documenti soliti, certificato dei voti riportati agli esami di diploma e situazione di famiglia, da presentarsi *non oltre il 30 giugno corr. anno.*

Chiarimenti alla Segreteria del Comune.

Il Podestà Correale



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

Messaggio di assunzione di funzioni di S. E. Dinale.

### Parte I.

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

141. Imposte di consumo. Trasporto di mosto, uve o vino da fondi siti in comune diverso da quello ove risiede il produttore.
142. id. id. Esecuzione del R. D. L. 30 aprile 1930 n. 432.
143. id. id. sulla birra. Abbonamenti.
144. Sistemazione del personale delle aziende daziarie.
145. Vaccinazione Jenneriana.
146. Disciplina della macinazione.
147. Frodi nella torrefazione del caffè.
148. Contravvenzioni al R. D. L. 2 dic. 1928 n. 3179. Ritiro della licenza di circolazione e delle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli.
149. Assicurazione animali da macello.

### COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R.<sup>a</sup> Prefettura da n. 148 a n. 149—Nel Personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

148. **Contravvenzioni al R. D. L. 2 dic. 1928 N. 3179. Ritiro della licenza di circolazione e delle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli.** (C. 5 maggio 1930 n. 8202 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni significa quanto segue;

« L'art. 21 del R. D. L. 30 dic. 1923, n. 3283 nello stabilire, come è noto, che nel caso di effettuazione di un servizio pubblico automobilistico non regolarmente concesso od autorizzato, « il proprietario dell'autoveicolo sarà passibile del ritiro del certificato di circolazione e al conducente sarà ritirato il certificato di idoneità », non precisa nè le autorità competenti ad applicare la sanzione, nè il momento della sua applicazione. Data la mancanza di tale precisazione, è stato proposto il quesito se gli agenti, i quali si trovino a contestare le contravvenzioni, delle quali si tratta, possano senz'altro ritirare, come talvolta avviene, i documenti di circolazione per l'autoveicolo ed il conducente.

Premesso che il sopra richiamato art. 21 si limita a stabilire solamente le sanzioni a carico di coloro, che effettuano abusivi autoservizi pubblici di linea, sta di fatto che gli art. 81, 93 e 94 del R. D. L. 2 dic. 1928 n. 3179, i quali disciplinano con disposizioni d'ordine generale il ritiro delle licenze di circolazione e delle patenti di abilitazione, prescrivono in modo tassativo che i documenti in parola debbono, nei diversi casi stabiliti dagli articoli stessi, fra i quali è esplicitamente prevista l'effettuazione abusiva del servizio pubblico di linea, essere ritirati su ordine del Prefetto o del Circolo Ferroviario.

E' ovvio che la legge col rimettere, come ha fatto, alle autorità su indicate la competenza ad ordinare il ritiro dei documenti di cui sopra, ha voluto assicurare una garanzia ai proprietari e conducenti di autoveicoli e ciò in vista della gravità della sanzione, della quale si tratta.

Pertanto i funzionari, ufficiali ed agenti, cui è demandata la vigilanza sulla circolazione stradale, nell'accertare le trasgressioni di cui all'art. 21 del R. D. 30 dic. 1923 n. 3283, ed agli art. 81, 93 e 94 del R. D. 2 dic. 1928 n. 3179, debbono astenersi dal ritirare le licenze di circolazione e le patenti di abilitazione, limitandosi ad elevare contravvenzioni quando ciò sia previsto dalle norme vigenti, come nel caso di effettuazione di abusivi autoservizi pubblici di linea ed a riferirne agli uffici da cui dipendono, i quali cureranno l'immediata comunicazione alle LL. EE. i Prefetti per l'eventuale ordinanza di ritiro. E' da tener presente al riguardo, che, decorrendo la durata di questo in alcuni casi dal giorno della trasgressione, è assolutamente indispensabile che i rapporti, di cui sopra, siano inoltrati con la massima urgenza e ciò ad ovviare che venga ritardato il ritiro dei documenti e di conseguenza la durata del ritiro stesso, con evidente pregiudizio dell'applicazione della sanzione. E' pure da tenere presente che in

(cont. pag. 3<sup>a</sup> copertina)



Salerno, 16 maggio 1930 - VIII.

## R. PREFETTURA DI SALERNO

### GABINETTO

N. 1600.

*Alle Autorità Civili, Militari ed Ecclesiastiche  
Alle Gerarchie del Partito e dei Sindacati  
Agli Onorevoli Rappresentanti Politici  
Alle Camicie Nere e alla Popolazione della Provincia.*

Assumo, con orgoglio fascista, il governo di questa magnifica Provincia.

Vi porgo il mio cordiale saluto di Capo e di Camerata. Con questa sicurezza e con questo augurio: che ciascuno e tutti operino e collaborino in obbedienza a un solo imperativo categorico: la fedeltà al Regime, per la grandezza e la potenza della Patria, nel nome Augusto del Re, nel nome invitto del Duce.

Gli interessi che non siano quelli di tutti, i piccoli egoismi, le passioni che non siano grandi e nobili, i falsi orgogli, le piccole miserie, tutto ciò deve essere inesorabilmente soppresso e bandito.

Mi accingo al lavoro con serenità, con fede, con decisa volontà con la sicura visione delle mete da raggiungere.

Ci giudicheremo all'opera, dalle opere.

Il Prefetto  
DINALE

---

Nel porgere al novello Capo della nostra Provincia, S. E. Comm. Prof. Ottavio Dinale, i sensi dell'omaggio devoto, siamo lieti di riportare in questa nostra pubblicazione, destinata ad essere conservata, la corrispondenza da Potenza del Giornale d'Italia del 14 corr. sulla figura e l'opera del degno Uomo:

« L'uomo che domani lascia il governo della provincia di Potenza, per assumere quello della prov. di Salerno, proviene dai ranghi del giornalismo.

« Farinata degli Uberti » de *Il popolo d'Italia*, il fedelissimo al Duce, visse, in tutte le ore, la fatica, il dolore, le ansie del Condottiero.

Interventista, fustigò, sulle piazze con la parola e sui giornali con gli scritti, la viltà dei rinnegati.

Volontario di guerra — fante tra i fanti nelle trincee del 55. Fucilieri — tenne i posti più avanzati ed arrischiò più volte la vita in episodi leggendari, a fianco della medaglia d'oro Cesare Colombo.

I galloni d'ufficiale, sul campo, consacrano l'eroismo di Ottavio Dinale nei combattimenti di Monte Piano, delle Tre cime di Navaredo e all'attacco sul Sabotino. Qui, rimasti uccisi i subalterni, assunse il comando di due plotoni, da semplice soldato.

Ferito nel Cadore, con la carne ancora straziata — nella trista ora di Caporetto — ritornò in linea, sul Montello, al comando della prima compagnia ceco-slovacca.

La battaglia di Vittorio Veneto lo ebbe fra i più ardimentosi. E con lui era il figlio Neos appena sedicenne, per il quale egli invocò ed ottenne dal Re d'Italia uno speciale consenso.

Il trattato di pace lo trova in un'altra trincea: quella in via Paolo di Cenobbio.

Esaltatore di folle e squadrista tenne fronte con coraggio leonino alla canea bolscevica.

Allorchè Benito Mussolini salì al Quirinale per consegnare al Re l'Italia di Vittorio Veneto, Ottavio Dinale costituì a Buenos Aires il primo Fascio italiano e le squadre d'azione. In un teatro della capitale dell'Argentina egli esaltava un giorno la grandezza d'Italia e la purezza del Fascismo, quando i comunisti internazionali, dai palchi, scaricarono le loro rivoltelle sull'oratore. Ottavio Dinale non tentenna: si avvanza ancora più alla ribalta, grida: « Viva l'Italia! » ed aggiunge: « Vigliacchi tirate meglio! » Ed aspetta con le braccia incrociate sul petto.

Nel 1927, compiuta una importante missione del Governo nazionale nella colonia Alvear, Ottavio Dinale è nominato Prefetto del Regno e destinato a Nuoro, ove compie opera encomiabilissima che non sarà mai dimenticata. E' inviato quindi a Potenza, ove espleta la sua missione con saggezza e giustizia incomparabile, conquistando, con l'austerità e la generosità, intero il cuore della popolazione lucana.

Oratore di gran fascino irresistibile, è un assimilatore mirabile. Non conosce riposo. E' sempre sulla breccia. Apostolo di disciplina, non consente alcuna deviazione: si è foggiate una legge che è dedizione di soldato. Il Prefetto è il Prefetto così come lo vuole il Duce. Ascolta tutti, conosce tutti, valuta tutti, e decide da solo. Non ha consiglieri e disprezza l'esibizionismo degli informatori, poichè investiga da giornalista di razza. Inflessibile nella carica, è un « causeur » simpaticissimo. Parla poco di sè, e lascia cadere il discorso ove si tenti di rievocare ciò che egli ha reso all'Italia e al Fascismo.

Tutelatore della missione giornalistica, vuole che i camerati lo comprendano e servano in dedizione il Fascismo. Del giornalismo sente, però, tutta la nostalgia. Fustigatore di piccole e grandi vanità, è giustiziero di ogni beghismo: non tollera accentramenti di poteri in una sola persona ed è debellatore di fame usurpate. Stabilisce le distanze, ma il suo cuore giunge tempestivamente nel sollievo di quanti soffrono. Riceve nel suo gabinetto chiunque, ascolta con religiosa attenzione, provvede, ma non tollera avvocati difensori. Il contatto con la massa è diretto.

Questo l'uomo che Salerno avrà quale capo ».

LA DIREZIONE

## Parte I.

### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

141. **Imposte di consumo — trasporto di mosto, uve o vino da fondi siti in Comuni diversi da quello ove risiede il produttore.** (C. 12 maggio 1930 n. 1708 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sul quesito « se sia o meno soggetto all' imposta di consumo il produttore che, non avendo idonee cantine per la vinificazione nel Comune in cui trovasi il fondo, debba trasportare le uve od il vino in altro Comune », il Ministero delle Finanze risponde quanto segue:

Il Ministero ha già avuto occasione di dichiarare, giusta il telegramma circolare 4 aprile scorso, n. 5105, (1) che ove il produttore, per difetto di locali di abitazione nel fondo proprio o da esso coltivato, dal quale ricava le uve vinificate o da vinificare, abbia la casa fuori del fondo medesimo, ma sempre nel territorio dello stesso Comune, deve ritenere, analogamente a quanto è già pacifico in materia di imposta fondiaria, che l'azienda agricola comprenda anche tale casa e che pertanto il detto produttore possa beneficiare della esenzione prevista nell' art. 16. n. 2 del R. D. L. 20 marzo u. s. n. 141. (2)

Alla rigida osservanza di siffatta condizione, concernente l'esistenza nello stesso Comune dei locali di abitazione e del fondo, potrà tuttavia eccezionalmente derogarsi sempre quando la casa è il fondo siano situati in territori di Comuni finitimi e

(1) v. B. A. anno corrente. pag. 138.

(2) v. B. A. anno corr. pag. 116, 129, 145 e 157.

costituiscano in effetti una unica azienda agricola, nel senso cioè che detta casa abbia caratteri relativi all'esenzione dall'imposta sui fabbricati.

All'infuori pertanto di tali casi non è ammissibile alcun esonero dall'imposta per l'uva, mosto e vino, che il produttore trasporta dai propri fondi o da esso coltivati nel Comune di sua abituale residenza.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**142. Imposte di consumo — Esecuzione del R. D. L. 30 aprile 1930 N. 432.** (C. 15 maggio 1930 n. 18302 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la retta esecuzione del R. D. L. 30 aprile 1930, num. 432, (1) che apporta alcune modifiche al R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141, (2) i Comuni debbono tener presente :

1.° L'art. 1 del R. D. L. 432 riduce la tariffa massima per la imposta di consumo sul vino stabilita col precedente decreto n. 141, e l'art. 2 dichiara esente da ogni imposta ed addizionale la voce « aceto ».

E però, ove i Comuni trovansi di avere applicata una tariffa per i vini superiore a quella stabilita col decreto n. 432, dovranno provvedere, con deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta Prov. Ammin. alla modifica della tariffa, riducendo, con effetto dal 1.° maggio corrente, la imposta sul vino entro i limiti stabiliti col decreto 432. La deliberazione stessa dovrà riportare la declaratoria per i vini fini in bottiglia non spumanti di cui alla nota (3) dell'art. 1 del cennato decreto 432. Occorrerà ancora dichiarare con la stessa deliberazione esente da imposta e della addizionale la voce « aceto » nel caso che nella tariffa comunale tale voce trovasi soggetta ad imposta.

2.° La disposizione dell'art. 3 del decreto 432 detta le norme per il caso che, in esecuzione del precedente decreto n. 141, si fossero riveduti i contratti d'appalto, di abbonamento e di for-

(1) v. B. A. anno corr. pag. 170.

(2) » » » a 116, 129, 145, 157.

nitura. Le variazioni da apportarsi restano limitate e sono conseguenti delle modifiche fatte alla tariffa.

3.° L'art. 4 del decreto 432 dà ai Comuni aperti la facoltà di cui all'art. 10 del R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141, di aumentare la aliquota della imposta di consumo sulle carni e sui materiali da costruzione, sul gas e sulla energia elettrica, nei limiti indicati nell'articolo stesso.

Ove i Comuni intendano di avvalersi di tale facoltà, dovranno provvedere con motivata deliberazione, da sottoporsi all'approvazione della Giunta Prov. Ammin.. La deliberazione, così approvata, dovrà poi essere trasmessa insieme con la domanda, redatta in carta da bollo da lire 5, per il tramite di questa Prefettura, al Ministero delle Finanze, per i provvedimenti di cui al 2.° capoverso dell'art. 4 predetto.

Essendo poi la richiesta di aumento della aliquota subordinata alle predette speciali approvazioni e concessa su motivata domanda ed in seguito a riconosciute necessità, va esclusa la possibilità che sia dichiarata dai Comuni l'immediata esecutorietà degli aumenti stessi, in rapporto al disposto del secondo comma dell'art. 2 del decreto n. 141, tenuto anche conto che tale disposto non è richiamato dal citato art. 4 del decreto 432.

4.° La disposizione dell'art. 5, riguarda i Comuni capoluoghi di provincia, e non ha bisogno di speciali chiarimenti.

Attendo un cenno di ricevuta della presente.

*pel Prefetto* — FALCETTI

143. **Imposte sul consumo della birra. Abbonamenti.** (C. 10 maggio 1930 n. 17945 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle finanze comunica che la nota 3 racchiusa in parentesi all'art. 1.° del D. L. 30 aprile 432, (1) riproduce la stessa nota annessa al D. L. n. 141, (2) con la sola variante riflettente le caratteristiche di vini fini in bottiglia. D'altronde l'art.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 170.

(2) v. B. A. anno corr. pag. 116, 129, 145 e 157.

3 del detto decreto 432, come non appare dubbio dalla sua esplicita locuzione, impone variazioni ai contratti in relazione soltanto a quella parte delle nuove disposizioni del 432, che costituisce modificazione di norme presenti. Ciò posto, non essendo ammissibile la interpretazione di alcuni Comuni, che vedono nel succitato articolo 3 un ostacolo ad iniziare o a proseguire le trattative di abbonamenti della birra, prego le V. S. di chiarire subito all'Amm. delle Imposte di Consumo che col D. L. 432 non si è voluto in alcun modo abrogare o modificare le istruzioni obbligatorie impartite con la circ. del Ministero delle Finanze del 12 aprile scorso n. 5283, pubblicata a pag. 161 del Bollettino Amm. del corr. anno.

*Il Prefetto* — DE BIASE

144. **Sistemazione del personale delle aziende daziarie.** (C. 14 maggio 1930 n. 17617 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A complemento della circ. 18 aprile u. s. n. 5934 del Ministero delle Finanze, pubbl. a pag. 168 del Bollettino Ammin. del corr. anno, il detto Ministero avverte che nel provvedere alla sistemazione delle aziende daziarie, nei sensi stabiliti dalla circ. medesima, occorre tenere presente, non solo le benemerienze militari, ma anche le benemerienze acquistate dai fascisti feriti per la causa e di quelli che hanno preso parte alla marcia su Roma.

*Il Prefetto* — DE BIASE

145. **Vaccinazione jenneriana.** (C. 6 maggio 1930 n. 16720 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Essendo in corso in tutti i comuni della Provincia la vaccinazione jenneriana, prego la S. V. di osservare le seguenti norme, richiamando su di esse l'attenzione dell' Ufficiale Sanitario:

*Registri di Vaccinazione.* L'impianto di registri, distinti per le prime vaccinazioni e per le rivaccinazioni, e la regolare tenuta di essi da parte degli Ufficiali sanitari, costituiscono la base di un servizio bene organizzato ed agevolano l'azione di controllo.

Nessun comune deve essere sprovvisto di detti registri e intendo che tale obbligo, considerato più particolarmente dallo art. 68 del R. Decreto legislativo 30 dic. 1923 n. 2889, sia rigorosamente osservato.

Allo scopo poi di facilitare agli ufficiali sanitari il compito di verificare alla fine di ogni semestre se sono stati vaccinati tutti i nati, a norma dell'art. 67 del R. Decreto legislativo sopracitato, gli ufficiali dello Stato Civile consegneranno, al principio di ogni sessione ordinaria, agli ufficiali sanitari il registro delle vaccinazioni, nel quale devono essere trascritti tutti i nati del semestre precedente, come pure gli immigrati nel comune, con le indicazioni del nome, cognome e paternità, dell'abitazione e della data di nascita.

*Revisione dei vaccinati.* L' Ufficio sanitario provinciale ha rilevato non infrequente il caso di famiglie che trascurano di sottoporre i bambini alla pratica vaccinale, nei termini e nei modi determinati dalla legge; ciò che, ove l' inconveniente non fosse arginato, verrebbe gradatamente a costituire nella popolazione del paese un non trascurabile gruppo di persone aggredibili alle infezioni.

Simile manchevolezza, che compromette la sicurezza dello stato immunitario della popolazione nei riguardi del vaiuolo e costituisce un grave pericolo di diffusione della malattia, deve essere prontamente eliminata.

A tale fine necessita che dagli uffici sanitari comunali si faccia procedere ad una revisione accurata di tutti gli obbligati per legge alla vaccinazione jenneriana, sia controllando l' elenco dei nati nell' ultimo quinquennio, sia procedendo ad appositi accertamenti, di accordo con le rispettive autorità, negli asili infantili o nelle scuole primarie.

Gli inadempienti devono essere richiamati all'osservanza della legge; ove non vi ottemperino dopo la formale intimazione, si procederà a norma delle vigenti disposizioni.

Per l'accertamento delle eventuali inosservanze all'obbligo

della rivaccinazione, da effettuarsi nell'8° anno di età, varranno gli accertamenti anzidetti nelle scuole oltre quelli praticati nelle collettività in genere, negli opifici ecc.

*Pratica delle vaccinazioni.* Per quanto riguarda la purezza ed efficacia del vaccino, è noto che su ogni singola partita messa in commercio viene effettuato il controllo di Stato. Ciò però non basta. Il vaccino, nel tempo che trascorre dalla spedizione da parte dello Istituto produttore all'impiego di esso, se non conservato in modo idoneo, può essere esposto a condizioni che ne attenuano o ne distruggono l'attività.

Grande vigilanza deve perciò esercitarsi sul modo di conservazione del vaccino da parte dei comuni. Là ove non può assicurarsi la conservazione in apposita ghiacciaia o refrigeranti, deve in ogni modo curarsi che il vaccino sia tenuto all'oscuro ed in luogo fresco e che l'impiego di esso sia fatto nel minor tempo possibile.

Non sarà inopportuno insistere sulle cautele da usarsi per lo innesto vaccinico, da eseguirsi a regola d'arte mediante piccole scarificazioni in numero di tre, e con la rigorosa osservanza delle norme tecniche, sia nei riguardi della accurata pulizia della pelle con acqua sterile e sapone e con l'etere, evitando l'impiego immediato di antisettici, quale tintura di iodio, sublimato, come pure nei riguardi della idonea protezione delle scarificazioni, avendo cura che non venga, comunque, asportato il vaccino innestato.

Si eviteranno così le possibili complicanze, nel mentre si assicurerà il buon esito della vaccinazione.

*Controllo degli esiti.* A norma dell'art. 14 del reg. 31 marzo 1892 il medico vaccinatore tra il 7° ed il 10° giorno dell'innesto vaccinico deve personalmente controllarne l'esito.

Questo accertamento è di grande importanza, sia per poter ripetere la vaccinazione nei casi di esito negativa, sia per la conoscenza delle eventuali manifestazioni anormali e complicanze nella evoluzione della pustola vaccinica.

Anche su questo punto gli Ufficiali sanitari devono portare

speciale attenzione e curare che le dette manifestazioni anormali vengano prontamente segnalate da parte dei medici alle SS. LL. e al medico provinciale.

In attesa di ricevere, alla fine della attuale sessione ordinaria, un rapporto sul funzionamento del servizio delle vaccinazioni, prego favorire un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

146. **Disciplina della macinazione.** (C. 12 maggio 1930 n. 17942 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico a V. S. per opportuna norma la circ. 4 corr. n.º 641-6 del Ministero dell' Interno:

« Com' è noto, in conseguenza della crisi, che da tempo ha colpito l'industria molitoria, crisi determinata principalmente dal numero eccessivo dei molini esistenti, vennero emanate norme tassative con le quali si prospettava l'opportunità di non rilasciare licenze per l'apertura di nuovi molini.

Senonchè, si è avuto occasione di rilevare che, nonostante tali norme restrittive, si continua a dare inizio alla costruzione di nuovi molini anche di una certa importanza e col consenso, talora, delle Autorità locali.

Oltre a ciò, si verifica che specialmente da parte di proprietari di molini a palmenti, autorizzati a macinare esclusivamente il grano a resa integrale, si provvede di frequente alla trasformazione degli impianti molitori, allo scopo di poter produrre tipi di farina abburrattate, genere di lavorazione consentito soltanto agli impianti ad alta macinazione.

A questo proposito è da tener presente che, con la circol. n. 4093 del 1.º dic. 1928 del Ministero dell' Economia Nazionale del tempo, i molini vennero inquadrati in 3 categorie, avuto riguardo al genere di lavorazione per il quale i molini stessi, data la loro particolare attrezzatura, furono ritenuti più idonei.

E' evidente che, quando per effetto di tali lavori di trasformazione, si miri a conseguire la classificazione in categoria su-

periore, gli impianti trasformati debbono considerarsi come di nuova costruzione e quindi soggetti alle limitazioni delle disposizioni contenute nella circolare n. 874 del 12 dicembre 1927 dello stesso Ministero.

Ora, dagli accertamenti eseguiti dall'Ente incaricato per legge del controllo tecnico sui molini, questi sono risultati in numero di oltre 25 mila e di una potenzialità complessiva di circa tre volte il fabbisogno della Nazione.

Di fronte a tale pleora di esercizi è superfluo dimostrare come sia necessario arginare se non altro il moltiplicarsi dei molini, i quali, per fenomeni talora inspiegabili ma facili a verificarsi in regime di divieti, tendono ad aumentare di continuo.

Devo, pertanto, richiamare le EE. LL. all'esatta osservanza delle disposizioni riguardanti il divieto di rilasciare licenze per l'apertura di nuovi impianti, tra i quali, come si è detto, vanno annoverati quelli trasformati, sia al fine di ottenere una migliore classificazione, sia per aumentarne notevolmente la potenzialità, ciò che è assolutamente da evitare per le ragioni dianzi addotte.

A tal fine sarà conveniente che sia data la massima diffusione alle disposizioni medesime raccomandando, in pari tempo, ai dipendenti Podestà di intervenire tempestivamente presso quei privati o esercenti mugnai, che intendano procedere alla costruzione di nuovi molini o alla trasformazione di quelli esistenti e regolarmente funzionanti, facendo loro comprendere che non potrebbero, poi, conseguire la necessaria licenza o autorizzazione per il funzionamento di tali esercizi.

Così è anche opportuno che le EE. LL. si astengano dal concedere l'esercizio provvisorio agli industriali mugnai, i quali abbiano presentato ricorsi avverso le ordinanze di diniego o di revoca della licenza, autorizzazioni che possono ingenerare errate convinzioni negli esercenti circa l'esito dei loro ricorsi e creano inoltre imbarazzi per l'Amministrazione che è chiamata a deciderli.

Non è da escludere che, nelle more dei ricorsi, sia consi-

gliabile fare luogo a tali concessioni per quei molini che rispondono a sentite esigenze per la popolazione rurale, e la cui chiusura o limitazione di attività possa determinare il licenziamento di maestranze etc., ma è ovvio ripetere che di tale facoltà è bene sia fatto l'uso più limitato ».

*Il Prefetto — DE BIASE*

147. **Frodi nella torrefazione del caffè.** (C. 26 aprile 1930 n. 16075 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il R. D. L. 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito in legge con la legge 16 marzo 1926, n. 562, inteso a combattere le frodi nella torrefazione del caffè, stabilisce il divieto di adoperare qualsiasi sostanza estranea nella torrefazione stessa, che può essere consentita nel caffè torrefatto.

Viene pertanto richiamata l'attenzione sull'uso di alcuni sistemi meccanici, con i quali si restituirebbero al caffè, all'atto della torrefazione, quei naturali costitutivi elementi, che con gli ordinari sistemi volatilizzano. La succitata legge non prevede alcun divieto, nè alcuna restrizione circa i mezzi da adoperare per la torrefazione del caffè, ma interviene solo e sempre quando a tale prodotto siano state aggiunte sostanze estranee o sia stata accresciuta l'umidità del prodotto stesso.

Ora nulla vi può essere da osservare sui sistemi di torrefazione, che riescono ad assicurare una minore perdita degli oli essenziali ed aromatici, che costituiscono il caffè, ma è necessario chiarire che, se con tali sistemi dovessero risultare alterate le percentuali delle naturali sostanze del caffè e la percentuale di umidità fosse maggiore di quella ammessa dall'art. 1 del Regolamento succitato (5<sup>o</sup>/<sub>10</sub>) il caffè non potrebbe essere messo in commercio senza che il torrefattore ed il commerciante incorressero nelle penalità sancite dalla legge.

Prego pertanto le SS. LL. di richiamare su quanto innanzi la particolare attenzione dei competenti uffici per una esatta e rigorosa applicazione delle su accennate disposizioni di legge.

Mi sarà gradito un cenno di assicurazione in proposito.

*Il Prefetto — DE BIASE*

tutti i casi di trasgressione alle disposizioni sulla circolazione, comprese le trasgressioni di carattere continuativo, come avviene per gli abusivi autoservizi pubblici di linea, le autorità competenti debbono egualmente astenersi dal disporre il ritiro dei documenti di circolazione se non sia stata constatata formalmente la trasgressione ed elevato il relativo verbale di contravvenzione.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione circa l'osservanza di quanto forma oggetto della presente.

*Il Prefetto — De Biase*

149. **Assicurazione animali da macello.** (C. 6 maggio 1930 n. 16628 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla mia circ. N. 564 dell' 11 gennaio c. a., (1) informo che il Ministero dell' Interno ha richiamato la particolare attenzione sulla organizzazione della assicurazione degli animali da macello, rilevando essere indispensabile che i direttori dei macelli, in cui l'assicurazione si effettui, e gli altri veterinari incaricati nei macelli stessi della ispezione delle carni, rimangano totalmente estranei ed assolutamente indipendenti dall'Ente assicurativo.

Questa condizione è indispensabile per la libertà d'azione e di giudizio, che, a tutela del pubblico interesse, essi debbano sempre poter esercitare, mentre con qualsiasi legame con altri enti assicurativi verrebbe a menomare prestigio ed indipendenza.

Prego la S. V. di richiamare l'attenzione sulle direttive suindicate del direttore del macello.

*Il Prefetto — DE BIASE*

(1) v. B. A. anno corr. pag. 27.

---

## **Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura**

**Onorificenze** — Il Vice-Prefetto Vicario Cav. Uff. D.r Luigi Licata ed il Vice-Prefetto Ispettore Cav. Uff. D.r Francesco Falcetti sono stati insigniti della Commenda della Corona d' Italia ed il Consigliere Cav. D.r Emilio Petrocelli è stato promosso a Cavaliere Ufficiale del detto Ordine.

Congratulazioni ai tre distinti funzionari.

**Trasferimenti** — Il Cav. D.r Aurelio Vacca, Consigliere di Prefettura, con recente provvedimento è stato trasferito da Potenza a Salerno.

Il Rag. Vincenzo Battarini, Ragioniere di Prefettura, è stato trasferito da Salerno a Fiume.

Al nuovo arrivato, che già ha assunto l'importante ufficio di Capo di Gabinetto di S. E. il Prefetto, il nostro benvenuto ed al partente il nostro saluto cordiale.

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Acerno.** — *Vendita 4201 matricine nella 1.<sup>a</sup> sezione della Fustaia.* — Si rende noto che, essendo andato deserto il 1.<sup>o</sup> incanto, il giorno 10 giugno prossimo, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R. Prefettura un secondo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 217,606,00. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 20,000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Salvitelle.** — *Vendita del taglio della 1.<sup>a</sup> sezione cedua del bosco Serra S. Giacomo.* — Si rende noto che il giorno 2 giugno prossimo, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 29,236,71. Offerte in aumento non inferiori lire 20. Deposito provvisorio lire 2000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Salerno. Orfanatrofio Galdieri.** — *Vendita d'immobili* — L'asta avverrà col sistema della candela vergine, alle ore 10 del giorno 2 giugno p. v. nella sede del Consiglio di Ammin. dell'ente in via Giovanni Luciani 29, in aumento del prezzo stabilito per ciascun lotto di immobili. Offerte in aumento non inferiore lire 50. Deposito provvisorio la metà del prezzo di base del lotto cui si concorre. Per altri chiarimenti e descrizione e prezzo di ciascun lotto rivolgersi Ufficio Segreteria dell'ente.

Il Segretario R. Somma

Il Presidente Avv. Ulisse Abbagnano

---

## Concorsi.

**Comune di Acerno.** — *Levatrice condotta pei poveri.* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lordo 2280. Età anni 21 a 35, salvo eccezioni di legge. Documenti di rito e tassa di concorso di L. 25,10. Scadenza 5 giugno 1930. Per migliori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Podestà Pasquale Lupo



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

150. Norme concernenti l'applicazione e la riscossione delle tasse di scambio sui vini, mosti e uve da vino, nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino (D. Ministero Finanze 27 marzo 1930 n. 34630).
151. Imposte di consumo. Quesiti relativi. (C. Ministero Fin. 22 maggio 1930 n. 8654 ai Prefetti).
152. Tasse sugli scambi. Vini e bestiame. (C. Min. Fin. 27 marzo 1930 num. 34631 ai Prefetti).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

153. Notizie statistiche della mortalità e morbilità del bestiame.
154. Scarti di archivio della Croce Rossa.
155. Distribuzione di distinzioni onorifiche di guerra.
156. Cartellini indicatori prezzi di vendita.

## COPERTINA

Nel Personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Risultato esami per Segretario comunale — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

## Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura

Con recenti provvedimenti sono stati traslocati da Salerno il Cav. Rag. Giuseppe Leonetti, primo ragioniere, il Rag. Rosario Pagano, ragioniere di Prefettura e il D.r Adolfo Carangelo, il primo destinato a Fiume, il secondo a Bari ed il terzo al Ministero dell'Aeronautica a Roma.

Sono stati poi trasferiti a Salerno il Rag. Alfani Mario, vice ragioniere di Prefettura, proveniente dalla Prefettura di Pescara, ed il Rag. Cordiver Raffaele, vice ragioniere di Prefettura, proveniente dalla Prefettura di Frosinone.

E' stato nominato vice segretario in prova e destinato a questa Prefettura il D.r Migliore Giuseppe.

Ai partenti il nostro cordiale saluto, ai nuovi arrivati il nostro benvenuto.

---

---

### Appalti, aste ecc.

**Comune di Sicignano degli Alburni.**—*Vendita taglio 2.<sup>a</sup> sezione cedua di cerro del bosco Gammariello* — Si rende noto che il giorno 16 giugno 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 244,831,83. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 25000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine per taglio e sgombro mesi 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Colliano.**—*Vendita taglio 6456 piante di alto fusto martellate nella 1.<sup>a</sup> sezione del bosco Montagna* — Si rende noto che il giorno 17 giugno 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 476,554,45. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 40,000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 4 rate uguali. Termine per taglio e sgombro mesi 36. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

150. Norme concernenti l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sui vini, mosti e uve da vino, nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino. (Decreto ministeriale 27 marzo 1930, n. 34630, pubb. Gazz. Uff. n. 100 del 29 aprile 1930).

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'artic. 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273 ;

Visto l'art. 21 del R. Decreto-Legge 12 agosto 1927, n. 1463, a norma del quale la tassa sugli scambi di vini comuni, mosti e uve da vino, nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino è dovuta una volta tanto all'atto del pagamento del dazio di consumo o della macellazione;

Visto il R. Decreto-Legge 20 marzo 1930, n. 141, (1) concernente l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo ;

Visto l'art. 27 della citata legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273 ;

Visto l'artic. 1 del R. Decreto - Legge 28 luglio 1929, num. 1363; (2).

#### DECRETA:

Art. 1. A decorrere dal 1.º aprile 1930 la tassa di scambio sui vini comuni, mosti e uve da vino è dovuta una volta tanto, in ragione di L. 0,25 per cento del prezzo o valore dei detti

(1) v. B. A. anno corr. pag. 116, 129, 145 e 157.

(2) v. B. A. » 1929 pag. 381.

prodotti, all'atto del pagamento della imposta di consumo istituita col R. Decreto-Legge 20 marzo 1930, n. 141, mediante applicazione delle prescritte marche da bollo per tasse scambi sulle bollette rilasciate per la riscossione delle dette imposte.

Art. 2. Nei riguardi del bestiame vaccino, ovino e suino resta fermo l'obbligo del pagamento della tassa di scambio, una volta tanto, nella misura di L. 0,50 per cento del prezzo o valore del detto bestiame, all'atto della macellazione, giusta le norme vigenti, mediante l'applicazione delle prescritte marche da bollo per tassa di scambio sulle bollette rilasciate per la riscossione della tassa o diritti di macellazione.

A decorrere dal 1.º aprile 1930, nel caso di Comuni sprovvisti di pubblico macello, la tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino e suino è dovuta una volta tanto all'atto del pagamento della imposta sul consumo delle carni istituita col citato R. Decreto-Legge 20 marzo 1930, n. 141, mediante applicazione delle prescritte marche da bollo per tassa scambi sulle bollette rilasciate per la riscossione della detta imposta.

La tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino e suino sarà in ogni caso dovuta all'atto del pagamento della imposta sul consumo delle carni qualora non sia provato che per lo stesso bestiame la tassa di scambio sia stata già corrisposta sulle bollette relative alla riscossione delle tasse o diritti di macellazione.

Art. 3. Nulla è innovato alle norme vigenti per quanto riguarda la riscossione della tassa di scambio sui vini comuni, mosti e uve da vino, nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino mediante la forma dell'abbonamento, la quale tornerà applicabile in tutti quei casi in cui essendo la tassa di scambio dovuta all'atto del pagamento della imposta sul consumo, quest'ultima venga riscossa a mezzo di abbonamento.

Nulla del pari è innovato per quanto riguarda la responsabilità solidale con i contribuenti, che incombe agli incaricati dei Comuni cui è affidata la riscossione dei diritti di macellazione e delle imposte sul consumo, a norma dell'art. 21 del R. Decreto-Legge 12 agosto 1927, n. 1463.

Art. 4. (*Omissis, perchè riguarda trattamento speciale per Fiume e per la Riviera del Carnaro*).

Art. 5. Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

*Il Ministro* -- MOSCONI

151. **Imposte di Consumo. Quesiti relativi.** (C. 22 maggio 1930 del Ministero delle Finanze n. 8656 ai Prefetti del Regno).

Tenute presenti le ulteriori particolari questioni sottoposte all'esame di questo Ministero, relativamente all'applicazione delle imposte di consumo, ed allo scopo di porre in grado tutti i competenti organi di procedere nei propri rispettivi compiti con uniformità di criterio e di azione, si riportano qui appresso le seguenti nuove norme esplicative, ad integrazione di quelle già emanate finora nella soggetta materia, nella intesa che alle stesse deve attribuirsi il consueto carattere di obbligatorietà, giusta il disposto dell'artic. 18 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141. (1)

#### **Acque minerali naturali da tavola.**

Con circ. a stampa del 12 aprile u. s. n. 5283, (2) questo Ministero ha già stabilito che per l'applicazione dell'imposta sul consumo della birra, delle acque gassate e delle acque minerali artificiali debbasi seguire il sistema dell'abbonamento obbligatorio nelle forme e con le modalità in detta circ. specificate.

Preso ora in attento esame quanto è stato esposto e richiesto dalla industria interessata a mezzo dei competenti organi corporativi, si è ravvisato conveniente estendere il sistema anzidetto pure in confronto delle acque minerali naturali da tavola, beninteso con le opportune varianti, avuto riguardo alle diverse condizioni di tale industria, sia per ciò che riflette la produzione, come i particolari metodi di smercio.

Si dispone pertanto quanto appresso.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 116, 129, 145 e 157.

(2) v. B. A. » » » 161.

Come è noto, le acque minerali naturali sono raccolte ed imbottigliate in appositi stabilimenti situati presso le sorgenti, e da questi stabilimenti vengono spedite ovunque nell'interno del Regno e, a seconda delle contingenze, a grossisti, ad esercenti al minuto od anche direttamente a privati consumatori, tranne il limitato quantitativo inserviente al consumo locale. Una parte ancora di dette acque è esportata all'estero; ma di tale parte, la quale per i principii generali dell'imposizione non va soggetta al tributo, è da far cenno soltanto per rilevare che delle destinazioni fuori Comune deve essere data adeguata dimostrazione al locale Ufficio delle Imposte, in quelle forme più efficaci ed in pari tempo più semplici ed agevoli, da concordarsi opportunamente tra l'Ufficio e gli speditori, tenuto conto dei vari casi e delle condizioni ed esigenze locali.

Ciò posto, nei Comuni ove hanno sede gli stabilimenti che raccolgono le acque dalle sorgenti, questi saranno tenuti al pagamento dell'imposta unicamente per la quantità di acqua minerale imbottigliata consumata in luogo, ed all'uopo dovrà essere stabilito l'abbonamento obbligatorio cogli stabilimenti medesimi in base alla presuntiva entità di tale consumo.

In tutti i Comuni poi dove esistono *grossisti* di acque minerali naturali, siano uno o più di uno, la relativa imposta farà loro carico sempre col sistema dell'abbonamento obbligatorio rapportato al presumibile smercio di ciascuno di essi entro il territorio del Comune ove tengono il loro commercio.

Nei Comuni invece dove manchino i grossisti, e lo smercio delle acque predette sia operato dagli esercenti al minuto, l'imposta sarà assolta da costoro, parimenti col metodo dell'abbonamento obbligatorio, in ragione del presuntivo smercio di ciascuno nell'ambito del Comune, nel quale trovasi l'esercizio.

Va da sè che, non appena posto in essere l'abbonamento obbligatorio, secondo i varii casi sopra prospettati, gli esercenti al minuto ed i consumatori privati nei Comuni dove l'imposta è assolta dagli stabilimenti alle sorgenti o dai grossisti resteranno

liberati da ogni responsabilità circa il pagamento della stessa imposta sulle acque minerali naturali da tavola e tali bevande potranno liberamente circolare in detti Comuni senza obbligo di alcuna formalità, vincolo o pagamento di qualsiasi altro diritto, neppure per bolli, suggelli o contrassegni, e siffatta libera circolazione sussisterà eziandio negli altri Comuni dove l'abbonamento obbligatorio sia invece intervenuto cogli esercenti al minuto, giusta l'ipotesi dianzi contemplata.

Occorre tuttavia tener presente che i suindicati abbonamenti obbligatori non escludono che debba essere pagata l'imposta, a mente dell'art. 16 (sub 22 lett. *d*), dagli esercenti al minuto per le quantità non acquistate in luogo, ma ricevute da fuori, vuoi direttamente dagli stabilimenti alle sorgenti, vuoi da grossisti altrove stabiliti.

Lo stesso obbligo incombe ai privati consumatori che non si forniscono dai grossisti od esercenti al minuto in luogo.

E resta ancora inteso che nulla è innovato al regime della tassazione delle acque minerali naturali da tavola provenienti dall'estero, per le quali l'imposta sarà assolta nei modi ordinari.

Quanto infine alla determinazione dei quantitativi di consumo locale da stabilirsi in ettoltri e dei corrispondenti canoni di abbonamento, alle modalità degli abbonamenti, loro durata e decorrenza per il 1930, ed anche per il caso di Comuni già aperti in cui esistessero uno o più grossisti e tutti gli esercenti al minuto avessero in corso contratti di abbonamento per lo smercio di dette acque minerali, richiamansi le norme dettate nella ricordata Circ. del 12 aprile u. s. per la tassazione della birra, ecc., che dovranno essere seguite anche per le acque di cui trattasi, esclusa la concessione di abbuoni che non si riferiscano — dato il differente sistema di chiusura dei recipienti e stante la possibilità di maggiore e più lunga conservazione — alla sola eventualità di rottura dei recipienti stessi e alle altre alee delle quali si tiene conto nella stipulazione dei normali abbonamenti,

**Alcool impiegato nella fabbricazione di profumerie, di estratti  
e di prodotti farmaceutici.**

Facendosi richiamo al principio secondo cui l'alcool, in tanto va soggetto ad imposta di consumo in quanto se ne faccia impiego come bevanda, è stata sollevata questione relativamente alla esenzione dall'imposta per l'alcool destinato alla preparazione di profumerie.

Non potendosi non ritenere accoglibile l'assunto sostenuto a tal fine, rappresentasi d'altra parte la necessità delle dovute garanzie intese ad evitare qualsiasi abuso; e pertanto si ammette che l'alcool destinato alla preparazione di profumerie sia esente da imposta di consumo e dal relativo addizionale governativo, a condizione che, sotto la vigilanza dei competenti organi, i quantitativi di tale prodotto pervenuti alle fabbriche con la scorta dei prescritti documenti di legittimazione, siano adulterati, con l'aggiunta di litri 0,5 per ogni ettolitro di spirito della seguente miscela:

Muschio cetonico . . . . .	gr. 25
Muschio ambretta. . . . .	» 25
Ftalato di etile o benzoato di benzile . . . . .	» 1000

E' data, per altro, facoltà ai fabbricanti di profumerie di usare anche per la denaturazione dello spirito, oltre al denaturante sopracitato, gli estratti stessi che servono per la preparazione delle profumerie, sotto l'osservanza delle sufficienti garenzie da parte delle Amministrazioni.

Quanto alla industria essenziera dei profumi, potrà essere ammessa la esenzione dall'imposta di consumo sull'alcool che viene impiegato per la produzione delle essenze assolute sol quando l'alcool stesso sia previamente denaturato col 5 0/10 di alcool metilico o di etere di petrolio.

Relativamente poi all'industria degli estratti per liquori ed altre bevande, rendesi superflua ogni altra considerazione per dedurre che l'alcool in detta industria impiegato deve assoggettarsi ad imposta, tenuto presente il disposto degli articoli 21 e 24 del Regolamento generale daziario 25 febbraio 1924, n. 540.

Sempre in coerenza al suaccennato principio, non può infine non ammettersi l'esenzione dall'imposta sul consumo e dal relativo addizionale per l'alcool impiegato nella preparazione dei prodotti farmaceutici. Ma poichè, per ovvie ragioni, l'alcool destinato a siffatti speciali impieghi non può venire adulterato, rendesi indispensabile che il beneficio della detta franchigia sia circoscritto entro precisi limiti e subordinato ad apposite modalità.

E pertanto rimane inteso che la franchigia dall'imposta di consumo, e relativo addizionale governativo, trova luogo esclusivamente nei confronti di quei stabilimenti nei quali rendesi agevole, oltre che conveniente, la necessaria azione di vigilanza, e limitatamente al quantitativo di alcool effettivamente consumato nei processi di preparazione dei prodotti farmaceutici, o comunque formante parte integrante dei prodotti stessi. Dal che consegue che presso detti stabilimenti — escluse quindi le farmacie, i laboratori e simili — il movimento dell'alcool deve seguire in base a registro di carico e scarico, tenendo presente che dovranno essere ammesse in esenzione soltanto le quantità di alcool consumate od impiegate nei sensi dianzi specificati, con esclusione quindi delle altre quantità impiegate nella preparazione dei prodotti che non possono ritenersi farmaceutici o medicinali in senso proprio (come ad esempio liquori tonici, ricostituenti) od eventualmente esitate allo stato originario.

**Esenzione per il vino destinato al consumo del produttore  
e della propria famiglia.**

Già con telegramma circ. n. 5105 del 4 aprile u. s. (1) questo Ministero ha dichiarato che, ove il produttore per difetto di locali di abitazione nel fondo proprio o da esso coltivato, dal quale ricava le uve vinificate, abbia la casa fuori del fondo medesimo, ma sempre nel territorio dello stesso Comune, debba ritenersi, analogamente a quanto già pacifico in materia d'imposta fondiaria che l'azienda agricola comprenda anche tale casa, e che quindi

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 138.

al detto produttore debba competere l'esenzione prevista nell'art. 16 (sub 16 n. 2) del R. decreto 20 marzo 1930, n. 141.

Ciò premesso, e tenuto conto della circostanza non infrequentemente verificantesi nei confronti di taluni produttori, i quali hanno i locali di abitazione in Comune diverso da quello ove sono situati i fondi, si ammette peraltro che possa eccezionalmente derogarsi dalla rigida osservanza della condizione di cui al citato telegramma n. 5105, concernente la esistenza nello stesso comune dei locali di abitazione e del fondo, sempre quando il fondo dal quale provengono le uve vinificate e la casa del produttore, quantunque situati in territorio di Comuni finitimi, costituiscano in effetti un'unica azienda, e cioè la detta casa abbia carattere di ruralità, per essere inserviente al fondo giusta, i criteri relativi all'esenzione dall'imposta sui fabbricati. (1)

E per quanto concerne in particolare il beneficio della franchigia portata dalla surrichiamata disposizione, torna opportuno chiarire che per *famiglia del produttore* deve intendersi l'insieme delle persone che, strette da vincoli di parentela, di affinità e di servizio, convivono stabilmente col capo di famiglia.

E' poi ancora da tener presente che non è assoggettabile ad imposta il vino consumato nella casa del produttore da invitati in occasione di feste, purchè trattisi di vino ricavato dai fondi del produttore medesimo.

#### **Coloni e mezzadri che si trasferiscono da una ad altra azienda.**

Coerentemente allo spirito informatore della speciale esenzione di cui all'art. 16 (sub 16 n. 2) del R. decreto n. 141, e considerate equamente le condizioni particolari nelle quali vengono a trovarsi le famiglie di mezzadri e di coloni che si trasferiscono da uno ad altro podere, anche se situato in Comune diverso, è da ammettersi il beneficio della franchigia per le rimanenze di vino di spettanza colonica e prodotto nel fondo abbandonato che dette famiglie trasportano pel proprio consumo

(1) v. B. A. anno corr. pag. 184.

nel nuovo podere, sempre quando possa escludersi che detto vino sia di provenienza diversa.

**Uva, mosto e vino trasportati nell'unica cantina del produttore.**

Nel caso in cui nell'unica cantina posseduta da un produttore avente fondi situati in altri comuni, viene trasportata — da tali fondi — l'uva, il mosto o il vino, per la circostanza che nei fondi stessi mancano locali idonei alla vinificazione dell'uva e del mosto, o alla conservazione del vino, non è applicabile l'imposta su detti prodotti, dovendo solo provvedersi in siffatti casi, e da parte del produttore, alla denuncia delle quantità di uva, mosto, vino provenienti dai fondi appartenenti alla stessa proprietà o conduzione agricola situati in altri Comuni, denuncia da avvalorarsi con l'esibizione di certificato del Comune di provenienza.

**Vino somministrato ai braccianti e coloni  
da parte di agricoltori non produttori.**

L'esenzione del vino, vinello ed altre bevande vinose somministrate ai braccianti e coloni per i lavori agricoli in soprappiù di mercede giornaliera, giusta l'art. 16 (sub 16 n. 1) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, è a ritenersi ammissibile anche nel caso in cui siffatta somministrazione sia eseguita da parte di agricoltori che non siano produttori delle dette bevande, trattandosi nella specie di esenzione di carattere oggettivo.

E' inteso peraltro che, ai fini di tale esenzione, debbono osservarsi le condizioni delle quali è cenno nel richiamato art. 16, nonchè quelle più particolari dirette ad eliminare qualsiasi abuso, e cioè che all'acquisto del vino, proporzionato al quantitativo occorrente, segua la somministrazione, in maniera che il vino dalla cantina del venditore possa essere senz'altro trasportato sul luogo della distribuzione con la scorta della apposita bolletta di accompagnamento, e sempre quando la somministrazione ed il consumo avvengono nel luogo dove si eseguiscano i lavori. Qualora eccezionalmente il vino debba essere invece depositato per breve tempo in locali del proprietario dei fondi, esso deve essere in qualsiasi momento accertabile al controllo dell'ufficio delle imposte di consumo.

*(continua)*

152. Tassa sugli scambi — Vini e bestiame — Norme per l'applicazione della tassa di scambio sui vini e sul bestiame in seguito all'abolizione dei dazi interni comunali ed alla istituzione delle imposte di consumo. Decreto Ministeriale 27 marzo 1930, n. 34630. (C. M. F. 27 Marzo 1930 n. 34631 ai Prefetti del Regno).

Col Decreto Minist. in data 27 marzo 1930, n. 34630, (1) vengono stabiliti i criteri da seguire circa l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sui vini comuni, mosti e uve da vino nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino, in relazione al R. Decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, concernente l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo.

Per l'applicazione del detto decreto si richiama l'attenzione dei dipendenti uffici sui seguenti punti:

I. — *Criteri generali.* — Sostanzialmente, per quanto riguarda il pagamento e la riscossione della tassa di scambio sui vini comuni, mosti e uve da vino, nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino, nulla è innovato alle disposizioni vigenti, che trovano il loro fondamento nell'art. 21 del R. Decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, e le norme di pratica attuazione, quanto ai vini, nei Decreti Ministeriali 26 settembre 1924, n. 47295, (Normale 208 Bollettino Ufficiale Demanio e Tasse anno 1924) e 12 ottobre 1925, n. 48101, (Normale 357 detto Bollettino per l'anno 1925) e, quanto al bestiame, nel Decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874 (Normale Bollettino citato n. 171 del 1924).

Invero, poichè in virtù del recente R. Decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, il dazio di consumo sui vini e sulle carni è stato sostituito dalla imposta sul consumo delle bevande vinose e delle carni, la tassa di scambio sui vini comuni, mosti e uve da vino e sul bestiame in tutti quei casi in cui, giusta le norme surrichiamate, era dovuta all'atto del pagamento del dazio di consumo, sarà da riscuotersi, a decorrere dal 1° aprile 1930, all'atto del pagamento dell'imposta di consumo.

II. — *Vini comuni, mosti e uve da vino.* — Per quanto riguarda

---

(1) v. innanzi pag. 193.

i vini comuni, esclusi gli spumanti, mosti e uve da vino, il principio di cui sopra al n. 1 trova applicazione in pieno, poichè, giusta le norme vigenti, la tassa di scambio per i vini comuni, mosti e uve da vino, in ragione di L. 0,25 per cento del prezzo o valore dei vini stessi, è riscossa una volta tanto esclusivamente all'atto dello sdaziamento.

Ciò stante, a decorrere dal 1° aprile 1930, il pagamento e la riscossione della tassa di scambio sui detti prodotti è abbinata al pagamento ed alla riscossione dell'imposta di consumo che grava i prodotti medesimi e della quale la tassa di scambio segue in sostanza la sorte.

Il pagamento della tassa di scambio dovrà essere effettuato, come si pratica attualmente, mediante applicazione delle prescritte marche da bollo doppie per tassa scambi sulle bollette rilasciate per la riscossione dell'imposta sul consumo e la tassa è a carico del debitore di tale imposta.

III. — *Bestiame vaccino, ovino e suino.* — Per quanto riguarda l'applicazione della tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino e suino, resta fermo il principio fondamentale stabilito dalle norme vigenti, e, cioè, che detta tassa è dovuta, una volta tanto, in ragione di L. 0,30 per cento del prezzo o valore del bestiame stesso, all'atto della macellazione mediante apposizione delle prescritte marche da bollo doppie per tassa scambi sulle bollette rilasciate per la riscossione dei diritti o tasse di macellazione.

Nel caso di Comuni sprovvisti di pubblico macello, a decorrere dal 1° aprile 1930, il pagamento della tassa di scambio sul bestiame è abbinato al pagamento delle imposte sul consumo delle carni, che, a norma del recente R. Decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, ha sostituito, dalla detta data, il dazio di consumo sulle carni stesse.

Le norme di pratica applicazione della tassa, attualmente in vigore per i casi della specie, restano invariate e quindi la tassa dovrà corrisondersi mediante applicazione delle prescritte marche da bollo doppie per tassa scambi sulle bollette rilasciate per la riscossione dell'imposta di consumo.

Devesi peraltro richiamare la particolare attenzione dei dipendenti uffici e specialmente degli Uffici delle Imposte di consumo (già uffici daziari) su quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 2 del Decreto Ministeriale qui di seguito riportato e cioè che *in ogni caso la tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino e suino sarà dovuta all'atto del pagamento dell'imposta sul consumo delle carni qualora non sia provato che per lo stesso bestiame la tassa di scambio sia stata già corrisposta sulle bollette relative alla riscossione delle tasse o diritti di macellazione.*

Gli Uffici delle Imposte di consumo all'atto della riscossione dell'imposta sul consumo delle carni, specie quando si tratti di bestiame macellato trasportato da un comune ad un altro, devono sempre chiedere prova del pagamento della tassa di scambio all'atto della macellazione ed ove tale prova non sia offerta devono senz'altro applicare e riscuotere la tassa di scambio insieme all'imposta di consumo.

IV. — *Abbonamenti.* — Il R. Decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, nulla ha innovato sostanzialmente alle precedenti disposizioni nei riguardi delle riscossioni per abbonamento della imposta sul consumo delle bevande vinose e delle carni.

Ciò stante anche nei riguardi della riscossione della tassa di scambio sui vini comuni, mosti e uve da vino e sul bestiame restano ferme, per gli abbonamenti, le norme in vigore.

Ogni qualvolta pertanto, come dichiara l'art. 3 del Decreto Ministeriale qui di seguito riportato, la tassa di scambio sui vini comuni, mosti e uve da vino, nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino, è dovuta all'atto del pagamento dell'imposta sul consumo e se quest'ultima imposta è riscossa per abbonamento, anche la tassa di scambio deve essere riscossa a mezzo di abbonamento giusta le norme ed i criteri in vigore.

Restano ferme altresì, per quanto riguarda i vini comuni, i mosti e le uve da vino, le disposizioni del Decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, n. 48101, concernenti la liquidazione e la riscossione dei canoni di abbonamento di tassa di scambio d'importo non superiore a L. 100.

V. — *Responsabilità solidale degli incaricati della riscossione delle imposte di consumo e delle tasse e diritti di macellazione.* — L' art. 3 del Decreto Ministeriale in esame conferma altresì la responsabilità solidale, con i contribuenti, degli incaricati della riscossione delle imposte di consumo e delle tasse o diritti di macellazione, tanto per la tassa che per la relativa pena pecuniaria, in caso di mancato pagamento della tassa di scambio per omessa applicazione delle prescritte marche da bollo per tassa scambi sulle bollette da essi rilasciate.

VI. — *Tariffe.* — Reputasi opportuno avvertire che nulla è innovato circa la facoltà che ha l'Amministrazione di determinare periodicamente apposite tariffe di prezzi tanto per i vini che per il bestiame, allo scopo di facilitare la riscossione della tassa di scambio sui detti prodotti.

VII. — *Comuni di Fiume e della Riviera del Carnaro.* — Omissis.

Le presenti istruzioni devono applicarsi con decorrenza dal 1° aprile 1930; esse saranno riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino Ufficiale della Direzione Generale delle Tasse sugli Affari.

Le Prefetture vorranno portare subito quanto sopra a conoscenza delle Amministrazioni Comunali e le Intendenze dei dipendenti uffici finanziari e del ceto interessato anche a mezzo di comunicati nella stampa locale.

*Il Ministro:* — MOSCONI

## **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

153. *Notizie statistiche sulla mortalità e morbilità del bestiame* (C. 27 maggio 1930 N. 12027 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. pref N. 750 dell'11 gennaio c. a. pubbl. a pag. 24 del Bollettino Amm. del c. a. fu data comunicazione alle SS. LL. delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno per la raccolta, pel corr. anno, delle notizie statistiche sulla mortalità e morbilità del bestiame, invitando tra l'altro le SS. LL. a prov-

vedere alla dotazione dell'Ufficio comunale degli stampati occorrenti ed all'invio a quest'Ufficio dei Mod. A e B, regolarmente riempiti alla fine di ciascun mese.

Poichè non ancora da parte di parecchi Comuni sono stati trasmessi regolarmente compilati i suindicati Mod. relativi ai mesi di Gennaio e seguenti e non sono finora pervenute assicurazioni circa l'avvenuta dotazione di tutti gli Uffici Comunali degli stampati prescritti da detta circ., prego le SS. LL. di richiamare l'attenzione del personale dipendente sulle disposizioni contenute nella suindicata circ. affrettando l'invio a quest'Ufficio dei Mod. A e B relativi agli scorsi mesi qualora non siano stati ancora trasmessi o siano stati trasmessi in modo incompleto, e fornendo precise assicurazioni circa l'avvenuto impianto dei registri Mod. 2 e Mod. 3 riguardanti rispettivamente le denunce dei casi di morte d'animali e le denunce di malattie infettive.

Con la risposta prego inoltre le SS. LL. di favorire assicurazioni circa l'avvenuta divulgazione costà, con tutti i mezzi che si ritengono idonei nel comune, delle disposizioni suindicate per assicurarne la generale conoscenza e circa l'avvenuta distribuzione degli stampati Mod. 1, nonchè circa l'avvenuta organizzazione dei servizi di raccolta delle denunce da parte del personale dipendente per rendere più facile e quanto meno gravoso possibile agli interessati proprietari l'adempimento dell'obbligo che loro s'impone, ricordando, all'occorrenza, di nuovo ai proprietari che il rilevamento delle notizie suindicate, mentre ha fini immediati di carattere statistico, è inteso ad acquisire elementi per la valutazione dei danni che i casi di morte e le malattie infettive del bestiame arrecano al patrimonio zootecnico. Gli elementi che saranno raccolti serviranno di base al Governo Nazionale per la maggiore, migliore e più intensa azione da spiegare per una più efficace difesa di tale patrimonio.

Attendo assicurazione ed al più presto i prospetti Mod. A e B relativi agli scorsi mesi, regolarmente compilati, qualora non siano stati a suo tempo trasmessi o siano stati trasmessi in modo incompleto.

*pel Prefetto — LICATA*

154. **Scarti di archivio alla Croce rossa.** (C. 20 maggio 1930 n. 18848 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con R. D. L. 12 febbraio 1930 n. 84, pubbl. nella Gazzetta Uff. n. 49 del 28 febb. 1930 e precisamente con l'art. 7 si sono prorogati i termini stabiliti dall'art. 16 del R. D. L. 10 agosto 1928 n. 2034 per la cessione del materiale cartaceo e dei mobili e materiali inservibili.

La scadenza del periodo di cessione stabilito con l'art. 16 del precedente decreto al 30 giugno 1931, e, in anticipo, prorogata al 30 giugno 1936, assicurandosi così per un maggior periodo di tempo le cessioni suddette, dalle quali, per volere del Governo, dovrà trarsi quel beneficio economico che alla Croce Rossa occorre per l'estensione ed attuazione dei compiti affidate (servizio malati e feriti di guerra, difesa sanitaria popolazioni, contraerei e antigas, profilassi malattie infettive, assistenza sanitaria ed educazione igienica, istruzione e preparazione tecnica professionale di personale di assistenza, soccorso nelle pubbliche calamità).

Riportandomi pertanto alla mia circ. del 3 gennaio 1929 n. 48452, *che resta confermata in ogni sua parte*, e nel rendere noto il nuovo provvedimento legislativo, prego la S. V. disporre, qualora non sia avvenuta, l'eliminazione degli atti inutili di codesto Ufficio. Ed anche se avvenuta, la S. V., in omaggio alla disposizione suddetta, vorrà trovar modo di associarsi nuovamente a quest'opera di collaborazione.

La S. V. nell'occasione vorrà tener presente la disposizione, di cui al 4.° capoverso del citato art. 7, che riguarda l'intervento del bibliotecario locale o viciniore nella commissione di scarto, quando l'ufficio cessionario risiede in sede non di Archivio di Stato.

Tale disposizione faciliterà le operazioni di scarto, sia per la celerità della convocazione della commissione suddetta, sia per

(1) v. B. A. anno 1929. pag. 3.

il minor dispendio delle indennità di missione al funzionario archivistico.

Resto in attesa di essere informato dei provvedimenti che saranno adottati.

*pel Prefetto — LICATA*

**155. Distribuzione di distinzioni onorifiche di guerra.** (C. 27 maggio 1930 n. 1703 Div. Gabinetto, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Guerra ha segnalato che spesso da parte dei competenti Uffici Comunali non si provvede con la dovuta diligenza e premura alla distribuzione alle persone interessate od ai loro congiunti delle distinzioni onorifiche di guerra inviate agli uffici surriferiti, dai Distretti Militari, tanto che, segnatamente nei comuni più importanti, giacciono ancora indistribuiti brevetti ed insegne di distinzioni onorifiche di guerra, da tempo ricevuti dalle competenti autorità militari.

Sono ovvie le ragioni per le quali è necessario che le surriferite distinzioni vengano consegnate con ogni possibile sollecitudine da parte dei competenti uffici comunali agli interessati, cui spesso il ritardo arreca non lieve danno.

Si pregano pertanto le SS. LL. di voler provvedere perchè agli adempimenti di cui trattasi sia provveduto con ogni sollecitudine e puntualità.

*Il Prefetto — DINALE*

**156. Cartellini indicatori dei prezzi di vendita.** (C. 28 maggio 1930 n. 20488 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno rileva che in alcuni Comuni i Podestà hanno emanato ordinanze, con le quali si fa obbligo ai commercianti di usare speciali cartellini indicatori dei prezzi di vendita (in celluloide, metallo verniciato, ecc.) comminando anche penalità che le leggi vigenti non contemplano.

Poichè, su conforme avviso del Ministero delle Corporazioni, il suddetto Ministero ritiene che siffatte ordinanze devono ritenersi illegali, prego le SS. LL. di disporre che esse siano subito revocate e di evitare che siano emesse per l'avvenire.

Attendo un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — DINALE*

## R. Prefettura di Salerno.

### Risultato esami per Segretario Comunale.

Elenco dei candidati che hanno ottenuta la idoneità negli esami di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale, tenuti presso la R. Prefettura nei giorni 9 gennaio 1930 e seguenti:

	Voti riportati	
	<i>prove orali</i> su 30	<i>prove scritte</i> su 250
1. Adducci Saverio di Giuseppe	» 25	» 180
2. Basso Dott. Ferruccio di Giovanni	» 21	» 175
3. Belmonte Michele fu Angelo	» 24	» 175
4. Brandolini Arnaldo fu Giuseppe	» 21	» 182
5. Brienza Rag. Giuseppe di Nicola	» 21	» 175
6. Civale Taddeo di Alfonso	» 22	» 175
7. Consoli Paolo di Gaetano	» 21	» 175
8. Conte Luigi fu Rocco	» 24	» 175
9. Cuoghi Arduino di Licurgo	» 22	» 175
10. D'Ambrosi Giuseppe di Romualdo	» 21	» 175
11. D'Auria Raimondo fu Vincenzo	» 21	» 175
12. De Filippi Filippo di Michele	» 22	» 176
13. De Fina Rocco fu Vincenzo	» 23	» 175
14. De Francesco Giuseppe fu Giuseppe	» 22	» 175
15. De Mercurio Mario fu Vittorio	» 21	» 175
16. De Salvo Biagio fu Domenico	» 21	» 175
17. Di Giura Giovanni di Vincenzo	» 24	» 175
18. Falco Domenico di Salvatore	» 21	» 175
19. Filizzola Luigi di Leonardo	» 22	» 176
20. Forenza Antonio di Antonio	» 21	» 175
21. Forestieri Biagio fu Pietro	» 22	» 175
22. Forte Gaetano di Giuseppe	» 24	» 179
23. Frasson Vittorio di Giuseppe	» 21	» 177
24. Fusillo Pasquale di Antonio	» 21	» 175
25. Gatti Angelo di Francesco	» 21	» 175
26. Giangrande Ulderico di Carmelo	» 21	» 175
27. Lauriello Vincenzo di Giuseppe	» 22	» 175
28. Lavorato Francesco di Alfonso	» 21	» 175
29. Lettieri Rag. Franc. Gius. di Salvat.	» 23	» 175
30. Liguori Alberto di Giuseppe	» 26	» 175
31. Lotesto Rag. Michele Ant. di Nunzio	» 22	» 175
32. Mangini Pasquale di Rocco	» 21	» 175
33. Marini Stefano di Giovanni	» 21	» 178
34. Mauro Pasquale fu Vincenzo	» 21	» 175
35. Mazzone Angelo fu Rosario	» 21	» 175
36. Melazzo Rag. Pasquale di Vincenzo	» 23	» 175
37. Mele Raffaele fu Vincenzo	» 22	» 175

	Voti riportati	
	prove orali su 30	prove scritte su 250
38. Michele Rag. Giuseppe fu Filippantonio	» 23	» 175
39. Mordente Benedetto Franc. M. <sup>a</sup> di Gennaro	21	» 175
40. Murolo Gaetano di Vincenzo	» 22	» 175
41. Palatiello Rag. Vincenzo di Raffaele	» 23	» 175
42. Palazzi Cataldo di Pietro	» 23	» 176
43. Paternostro Dott. Raffaele di Giulio	» 24	» 175
44. Palachin Gino di Pio	» 21	» 176
45. Perillo Francesco di Eugenio	» 22	» 177
46. Petrosini Oreste di Giuseppe	» 21	» 175
47. Petrosino Giuseppe di Geremia	» 21	» 175
48. Quaglia Fortunato di Pasquale	» 21	» 175
49. Rasi Mario di Quintilio	» 21	» 178
50. Ruggi D'Aragona Rag. Guido di Roberto	23	» 180
51. Russo Rag. Emanuele di Gennaro	» 21	» 175
52. Russo Rag. Luigi di Gabriele	» 23	» 175
53. Scotton Giuseppe fu Pietro	» 22	» 179
54. Segreto Luigi di Aniello	» 23	» 175
55. Siani Salvatore di Giovanni	» 21	» 175
56. Sole Rag. Felice di Giuseppe	» 23	» 175
57. Toggia Giuseppe di Federico	» 21	» 177
58. Ziccardi Fiorentino di Alessandro	» 22	» 175

## Concorsi.

**Comune di Laurino.** — *Applicato di Segreteria* — Concorso per titoli, stipendio lire 3500 aumentabile del decimo per 5 quadrienni. Domanda, licenza ginnasiale o tecnica od equipollente, documenti di rito e titoli dovranno pervenire Segreteria Comune non oltre 5 luglio p. v..

Laurino 24 maggio 1930. A. VIII.

Il Segretario Comunale Galietti

Il Podestà Durante

**Comune di Montecorvino Rovella** — *Veterinario Condotta* — Concorso per titoli, Stipendio iniziale L. 6500 annue, suscettibili di 5 aumenti quadriennali del decimo, oltre l'indennità di cavalcatura di L. 2500, al lordo delle ritenute di legge. La domanda dovrà pervenire al Comune non oltre le ore 14 del giorno 24 agosto prossimo, corredata dei documenti di rito, diploma di laurea in medicina e chirurgia Veterinaria, certificato d'iscrizione all'albo Veterinario del Regno e tutti gli altri documenti e titoli a comprovare migliore attitudine al posto che aspira.

Età non superiore a 35 anni, salvo eccezioni di legge. Il nominato dovrà assumere servizio entro 15 giorni partecipazione nomina. Per altri schiarimenti rivolgersi al Comune.

Il Podestà — A. MEO



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire tre la linea di corpo 10.  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

157. Riforma della tassa sulle successioni e donazioni. R. D. L. 30 aprile 1930 n. 141.  
158. Imposte di consumo. Quesiti relativi (C. Ministero Finanze 22 maggio 1930 n. 8654 ai Prefetti).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

159. Caserma RR. CC. Ordinanze podestarili ai sensi dell'art. 153 della legge com. e prov. 4 febb. 1915 n. 148.  
160. Tassa di concessione governativa. Licenza di panificazione.  
161. Centrali da latte.  
162. Colonie estive.

## COPERTINA

Appalti, aste ecc. — Concorsi. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Fisciano.** — *Appalto manutenzione strade comunali.* — Si rende noto che il 14 giugno 1930, alle ore 10, si procederà, nella Casa Comunale di Fisciano, ad un pubblico incanto, col sistema della candela vergine, per l'appalto predetto, in diminuzione del canone annuo di lire 24,200. Offerte di ribasso non inferiori lire 100. Pagamento in rate uguali trimestrali. Durata appalto 5 anni. Deposito provvisorio lire 500, cauzione definitiva un terzo del canone. Per altri chiarimenti rivolgersi al Comune. Il Segretario Comunale Pansa Il Podestà Avv. F. Ansalone

**Comune di Salvitelle.**—*Vendita del taglio della 1.<sup>a</sup> sezione cedua del bosco Serra S. Giacomo.* — Essendo andato deserto il 1.<sup>o</sup> incanto, si rende noto che il giorno 24 giugno prossimo, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 2.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 29,236,71. Offerte in aumento non inferiori lire 20. Deposito provvisorio lire 2000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Positano.** — *Medico condotto.* — Concorso per titoli, stipendio lire 7000, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo sullo stipendio iniziale; assegno di lire 500 per il disimpegno delle mansioni di Ufficiale Sanitario. — Età da 25 a 35, salvo eccezioni di legge. Domanda da inviarsi Segreteria Comune non oltre 15 agosto 1930 insieme documenti di rito, titoli, laurea abilitazione esercizio professionale, certificati punti riportati esami di laurea, iscrizione Albo medici e Sindacato medico e tassa di concorso lire 50,10.

Positano 31 maggio 1930—A. VIII.

Il Segretario Comunale D'Aprile Il Podestà M. Perrella

**Comune di Sicignano degli Alburni.**—*Appalto costruzione strada com. Sicignano Galdo—1.<sup>o</sup> tratto Sicignano-Convento Cappuccini.*—Si rende noto che il giorno 28 giugno p. v., alle ore 10, avrà luogo nella sede Com. col sistema delle offerte segrete, ad unico e definitivo incanto, l'appalto predetto in diminuzione delle base di lire 69670. Deposito provvisorio lire 7000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica. Per chiarimenti rivolgersi Ufficio Comunale.

Il Commissario Pref. Rag. Lanza

## Parte I.

### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

157. **Riforma delle tasse sulle successioni e donazioni.** (R. D. L. 30 aprile 1930 n. 141 pubb. G. U. 1.º marzo 1930 n. 102).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923 n. 3270;

Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

Vista la legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla riforma delle tasse sulle successioni e donazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'art. 10 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, è così modificato:

« Nelle trasmissioni che si verificano:

a) a favore di ascendenti in linea retta;

b) dai genitori a favore di un solo figlio e discendenti di costui;

c) tra coniugi senza figli o con un solo figlio;

d) tra fratelli e sorelle;

e) tra zii e nipoti;

f) tra prozii e pronipoti, cugini e altri parenti oltre il quarto grado;

g) tra affini;

h) tra estranei, compresi gli enti morali e le persone fisiche che non sieno contemplate dagli articoli 11 e 12 della legge 30

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

dicembre 1923, n. 3270, e dal decreto legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

sono dovute le tasse di successione da liquidarsi in base alla tabella allegato A.

Con le stesse aliquote si regola la tassa dovuta nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti; nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato, salvo in questi casi la riduzione della tassa alla metà ».

Art. 2. — L'art. 17 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, è così modificato:

« Sono esenti dalla tassa di successione le trasmissioni che si verificano:

a) dai genitori a favore di due o più figli e loro discendenti, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti;

b) tra coniugi con due o più figli ».

Art. 3. — Nel computo dei figli agli effetti della esenzione si terrà conto dei figli premorti, legittimi, legittimati e naturali legalmente riconosciuti, esclusi gli adottivi.

Art. 4. — Sono esenti da tassa le eredità e legati per quote non superiori a L. 3000 devolute in linea retta ed ai coniugi.

Art. 5. — Nella liquidazione delle tasse per l'applicazione delle diverse aliquote stabilite con la tabella allegato A alle quote di eredità e di legati conseguiti dai singoli eredi e legatari devono aggiungersi le donazioni e liberalità già fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatario.

Dall'ammontare della tassa così liquidata devesi dedurre l'importo delle tasse già pagate o che si sarebbero dovute pagare sulle dette donazioni o liberalità.

Per le donazioni e liberalità anteriori all'attuazione del presente decreto si computano come già pagate le tasse che per esse sarebbero dovute a termini del presente decreto.

Art. 6. — Le precedenti disposizioni sono applicabili anche agli atti di donazione ed agli atti di costituzione di dote, tenendo conto delle liberalità a favore dei discendenti e del coniuge del numero dei figli del donante al tempo della donazione.

Art. 7. — Le disposizioni del presente decreto si applicheranno alle successioni apertesì dal 10 maggio 1930 ed agli atti di donazione che saranno registrati dal detto giorno.

Art. 8. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della prestazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI

ALLEGATO A. — Tabella delle tasse di successione e di donazione.

(Tassa proporzionata per ogni cento lire)

Grado di parentela fra gli autori della successione e gli eredi e legatari	fino a									
	L. 10.000	da L. 10.001 a L. 25.000	da L. 25.001 a L. 50.000	da L. 50.001 a L. 100.000	da L. 100.001 a L. 250.000	da L. 250.001 a L. 500.000	da L. 500.001 a L. 1.000.000	da L. 1.000.001 a L. 5.000.000	da L. 5.000.001 a L. 10.000.000	da L. 10.000.001 in poi
1. A favore di ascendenti in linea retta e tra genitori ed un figlio solo e discendenti di costui . . . . .	1,—	1,50	1,50	2—	2,50	3—	4—	6—	8—	10—
2. Fra coniugi senza figli o con un solo figlio. . . . .	1,50	2—	3—	4—	6—	8—	10—	13—	15—	18—
3. Fra fratelli e sorelle . . . . .	4,50	5—	6—	7,50	9—	11—	13—	16—	18—	21—
4. Fra zii e nipoti. . . . .	5,50	6—	7,50	9—	10,50	13—	16—	19—	22—	25—
5. Fra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei.	12—	15—	18—	22—	26—	30—	35—	40—	45—	50—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze — MOSCONI

158. **Imposte di consumo. Quesiti relativi.** (C. 22 marzo 1930 Ministero delle Finanze n. 8652 ai Prefetti del Regno).

**Cantine sociali.**

*(Continuazione vedi pagina 195)*

Rilevato che le cantine sociali sono generalmente associazioni fra piccoli produttori, le quali, per migliorare e rendere uniforme la qualità del vino e per abbassarne il costo di produzione, hanno lo scopo di vinificare in comune le uve dei soci e di vendere il vino prodotto, è da riconoscersi che le dette cantine sociali, limitando la loro attività nei sensi dianzi accennati, possano considerarsi alla stessa stregua dei produttori per quanto concerne l'applicazione dell'imposta di consumo sul vino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 (sub 22) del R. decreto 20 marzo 1930, n. 141.

Correlativamente, qualora da parte del socio sia stata consegnata alla cantina, per la vinificazione, tutta l'uva raccolta nel fondo proprio o da esso coltivato, è altresì da ammettere che pei quantitativi di vino ritirati poscia dalla cantina esclusivamente pel consumo familiare del socio stesso non può non farsi luogo al beneficio della speciale franchigia di cui all'articolo 16 (sub 16 n. 2) del citato decreto, nella precisa ed ovvia intesa però che la quantità di vino da prelevarsi in esenzione d'imposta per tale destinazione non debba comunque oltrepassare la quota di prodotto corrispondente ai quantitativi di uva che il singolo socio ha conferiti alla cantina.

**Vino acquisito ai proprietari dei fondi**

**a titolo di rimborso di spese anticipate ai mezzadri e coloni.**

Da talune delle Aziende delle imposte di consumo si vorrebbero considerare come commercianti all'ingrosso, agli effetti del R. decreto 20 marzo 1930, n. 141, quei proprietari che trattengono una certa quantità di vino spettante ai mezzadri ed ai coloni, a saldo od a compensazione delle spese anticipate dagli uni per conto degli altri durante l'annata agraria, per acquisto

di materie e di attrezzi necessari alla coltivazione dei fondi. In altri termini, intenderebbesi ravvisare — nel fatto della assegnazione al proprietario di una quota di prodotto superiore a quella prevista nel contratto, e limitatamente a tale eccedenza — una cessione non immune da imposta, con la suaccennata conseguenza di attribuire al proprietario la veste di commerciante all'ingrosso.

A tale proposito questo Ministero tiene invece a dichiarare, per conveniente norma, che sempre quando le assegnazioni di prodotto avvengano al suddetto specifico titolo, non v'è motivo di attribuire ad esse una portata ed un'efficacia diverse da quelle derivanti da contratti di colonia nei quali siano previste differenti quote di ripartizione dei prodotti, in rapporto a speciali impegni assunti tra le parti, dovendosi pur sempre considerare produttori ed il proprietario ed il colono, ognora quando sia l'uno che l'altro risulti partecipante al prodotto del fondo, e che a queste assegnazioni quindi non è applicabile l'imposta di consumo.

E ciò anche a prescindere da qualsiasi altra considerazione se possa, in via di massima, affermarsi che nella specie trattasi di operazioni di commercio, a' sensi dell'art. 3, n. 1 e 2, del Codice di commercio, anzichè di compra-vendite, delle quali è cenno nell'art. 5 di detto Codice.

#### **Vini fini in bottiglia.**

In relazione alle modificazioni apportate col R. decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, (1) alla nota 3 della tariffa annessa al R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, deve si chiarire che ove i vini nominati nella netta modificata nota vengano introdotti negli esercizi di vendita in fusti o in damigiane, i vini stessi sono soggetti all'imposta di consumo, stabilita pei vini comuni.

Qualora però tali vini vengano imbottigliati nei locali di esercizio, dovranno, a norma del combinato disposto dei tuttora

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 170.

vigenti articoli 14 e 211 del Regolamento generale daziario 25 febbraio 1924, n. 540, essere sottoposti al pagamento della differenza di aliquota per l'imposta di consumo stabilita dalla tariffa per i vini comuni e quella maggiore fissata per i vini fini in bottiglia « altri ».

#### **Liquidazione dell'imposta sul vino comune contenuto in bottiglie.**

Nei confronti del vino da considerarsi comune e contenuto in bottiglie, deve valere la norma generale di accertamento per la liquidazione dell'imposta, in base cioè alla quantità reale, ovvero legale, tenuto anche presente il disposto del tuttora vigente articolo 109 del Regolamento generale 25 febbraio 1924, n. 540.

Il disposto del precedente articolo 106 del Regolamento medesimo, secondo la nota 3 alla tariffa massima annessa al R. decreto 20 marzo 1930, n. 141, deve ritenersi applicabile soltanto nei confronti dei vini fini, delle bevande alcoliche, della birra e delle acque minerali e gassose contenute in bottiglie, e cioè nei confronti delle bevande per le quali è prevista anche la tassazione in bottiglia.

#### **Mosti concentrati.**

Con riferimento alle istruzioni impartite con la circolare 29 marzo 1930, n. 4197, e ferma la tassabilità dei mosti concentrati destinati alla vendita diretta, dichiarasi che nei casi in cui tali mosti siano destinati alla correzione dei vini deboli od alla vinificazione diretta dopo diluizione, l'imposta deve corrispondersi soltanto in rapporto, rispettivamente, al maggiore quantitativo di vino od al nuovo prodotto ottenuto, risultanti dal registro di carico e scarico.

#### **Alberghi, pensioni, trattorie e simili.**

Col telegramma circolare n. 4902 del 31 marzo 1930, avvertivasi doversi ritenere compresi nelle categorie dei consumatori gli esercenti alberghi, pensioni, trattorie e simili, e quindi come

tali tenuti al pagamento dell'imposta dei generi tassati, senza quindi l'obbligo della denuncia delle eventuali scorte al 31 marzo 1930. (1)

A chiarimento di quanto sopra, deve si precisare — conformemente al telegramma circolare n. 5859 del 18 aprile u. s. (2) che nella categoria dei consumatori vanno compresi soltanto quegli alberghi, pensioni e trattorie che somministrano i generi tassati esclusivamente durante i pasti, mentre tutti gli altri esercizi della specie continuano ad essere sottoposti alle formalità di denunce, di pagamento e di vigilanza prescritte dal R. decreto 20 marzo 1930, n. 141.

Conseguentemente avvertesi che nei confronti di conduttori di alberghi, pensioni, trattorie e simili da considerarsi come consumatori, debbonsi ritenere decadute le preesistenti convenzioni di abbonamento, salvo il pagamento dell'imposta sulle rimanenze dei generi tassati, conformemente al disposto dell'art. 225 del Regolamento daziario del 1924; mentre relativamente alle convenzioni da rimanere valide nei confronti dei titolari di aziende da considerarsi esercenti valgono le norme dell'art. 5 del R. decreto n. 141, circa la revisione dei canoni.

#### **Carni semplicemente cotte e conservate in iscatole.**

A chiarimento delle istruzioni impartite col telegramma circolare numero 6516 del 27 aprile u. s. (3) secondo cui l'imposta di consumo sulle carni semplicemente cotte e conservate in iscatole deve colpire i quantitativi netti della merce contenuta nelle scatole, è da rilevare che la tassazione delle summenzionate carni non può logicamente discostarsi dai criteri che regolano la tassazione delle corrispondenti carni fresche.

E poichè alla stregua di tali criteri non può dubitarsi che per quanto concerne le carni cotte la materia imponibile, come

(1) v. B. A. anno corr. pag. 137.

(2) v. B. A.       »       »       167.

(3)       »       »       »       174.

nel caso delle carni fresche, è rappresentata soltanto dalla carne e non anche per tutta intiera la loro quantità dai derivati della cottura di essa (brodi, gelatine, estratti, ecc.), consegue che nella determinazione del peso netto di cui è stato fatto cenno nel succitato telegramma circolare deve tenersi conto non solo dei recipienti immediati ma anche di quella parte di quantitativi di materie diverse che non contiene, allo stato secco, gli elementi essenziali della carne.

A tal uopo, e sulla base degli accertamenti tecnici eseguiti in confronto ai tipi più diffusi delle accennate carni in iscatole, come quelle comunemente denominate « di tipo militare », disponesi che d'ora innanzi, agli effetti della tassazione delle carni semplicemente cotte e conservate in iscatole, di cui alla nota 5 della tariffa annessa al R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, sia equamente dedotto, in linea generale, per l'uno e per l'altro degli anzidetti titoli, il 50 % dal peso di ogni singola scatola al lordo, beninteso, del recipiente immediato.

#### **Lardo e strutto bianco.**

Con riferimento alle istruzioni impartite con la circolare a stampa del 29 marzo u. s. n. 4197, (1) e rilevato che le aliquote d'imposta per lo strutto bianco portate dalla tariffa annessa al R. decreto-legge 20 marzo 1930, numero 141 rappresentano il limite massimo normale di imposizione, devesi far presente la opportunità che i Comuni, in attesa di formali concrete disposizioni che il Governo si riserva proporre in sede di testo unico, adeguino fin da ora, ai sensi dell'art. 5 della legge daziaria del 1923, la tassazione del lardo a quella dello strutto bianco, trattandosi sostanzialmente di prodotti destinati in massima a identico uso.

#### **Spedizioni di merci pel consumo in altri Comuni.**

Per i generi spediti fuori Comune non è in massima prescritta alcuna bolletta di accompagnamento; l'Ufficio del luogo dal quale si inizia il trasporto può pretendere soltanto che il

(1) v. B. A. anno corr. pag. 136.

possessore della merce da trasportare gliene faccia preventiva denuncia e avrà cura di accertarsi che la merce stessa esca effettivamente dal territorio del Comune. E' da avvertire però che per i commercianti all'ingrosso, al fine delle operazioni di scarico del genere all'apposito registro, conviene emettere di regola la cennata bolletta di accompagnamento, a meno che il scarico possa giustificarsi coi documenti di spedizione rilasciati dalle Ferrovie dello Stato, dalle Poste e da altre imprese pubbliche di trasporti.

Ma nel caso di emissione delle bollette di accompagnamento, non potrebbe comunque farsi obbligo della consegna di tali documenti all'Ufficio delle imposte del Comune di arrivo, affinché questo li restituisca vistati all'Ufficio emittente, e ciò perchè simile obbligo non è affatto previsto dalla legge.

#### **Vigilanza e diritti accessori.**

##### **Produttori, commercianti all'ingrosso, esercenti al minuto.**

Devesi anzitutto chiarire che nei confronti dei produttori di vino, per quanto particolarmente concerne le operazioni di travaso, miscele, ecc., compiute nell'ambito delle proprie cantine, non ricorre il caso dell'assistenza degli agenti, e quindi del pagamento dei relativi diritti, e ciò in quanto non è prevista alcuna formalità per le suddette operazioni.

E' poi da far presente che nei confronti dei commercianti all'ingrosso non devesi far luogo alla suggellazione dei fusti, in considerazione delle garanzie fornite dall'apposito registro di carico e scarico che i detti commercianti sono obbligati a tenere, giusta l'art. 16 (sub 22 lett. b) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141.

Ove invece trattasi di esercenti al minuto, rendonsi applicabili le disposizioni del tuttora vigente art. 210 del Regolamento 25 febbraio 1924, n. 540, concernenti la suggellazione dei fusti e dei recipienti. Devesi peraltro far presente che le cennate disposizioni sono essenzialmente rivolte a garantire le Amministra-

zioni delle imposte di consumo da possibili frodi, e pertanto è consigliabile che i Comuni adottino opportuni temperamenti così da rendere dette disposizioni meglio confacenti alle particolari forme ed esigenze del commercio locale, senza pregiudizio della regolare applicazione delle imposte medesime, e ciò anche in relazione alle norme contenute nel comma 2.º del Cap. « Vigilanza » di cui a pag. 47 delle istruzioni annesse al menzionato R. decreto n. 141.

Ad ogni buon fine è d'uopo avvertire che il pagamento dei diritti accessori per l'applicazione di marchi, contrassegni e suggelli va considerato, in concreto, come rimborso di spese sostenute per la materiale apposizione dei detti marchi contrassegni e suggelli, e pertanto l'introito relativo non deve rivestire carattere di vera e propria entrata straordinaria sulla quale possa comunque contare l'Amministrazione delle imposte di consumo, rilevato altresì che trattasi di provento derivante da operazioni che devono limitarsi ai soli casi strettamente indispensabili alla vigilanza.

*Il Ministro — MOSCONI*

### **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

159. Caserme RR. CC. Ordinanze podestarili ai sensi dell'art. 153 della legge com. e prov. 4 febb. 1915 n. 148. (C. 31 maggio 1930 n. 20608 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno è a conoscenza che diversi Podestà hanno emesso ordinanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 della legge com. e prov. 4 febb. 1915 n. 148 nei riguardi di stabili adibiti a caserma dell'Arma dei CC. RR. dichiarandole inabitabili, vuoi dal lato igienico sanitario, vuoi dal lato edilizio.

Per una maggiore garanzia e, nell'interesse esclusivo del servizio dell'Arma, invito la S. V. a non rilasciare ordinanze del genere di quelle surriferite, se non uditi previamente, sia pure in via di somma urgenza, ma sempre per iscritto, il medico prov. e l'Ufficio tecnico di finanza, ciascuno nella sfera della propria competenza.

*Il Prefetto — DINALE*

160. **Tassa di concessione governativa. Licenza di panificazione.** (C. 3 giugno 1930 n. 20837 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In seguito a quesiti formulati da vari uffici, relativamente alla proroga concessa fino a tutto il 15 marzo 1930 per il pagamento della tassa di concessione governativa sulla rinnovazione delle licenze di panificazione, di cui al telegramma circ. 17 febb. scorso n. 6479, si reputa opportuno avvertire quanto segue:

L'art. 11 del R. D. L. 29 luglio 1928, n. 1843, (1) prescrive che la licenza per la panificazione ha la durata di un anno computato secondo il calendario a decorrere dal giorno del rilascio.

Ne consegue, in via esemplificativa, che una licenza, rilasciata il 1.° febb. 1929 scade il 1.° febb. 1930 e, quindi, l'obbligo per l'esercente panificatore di rinnovarla entro tale termine col pagamento della relativa tassa di concessione governativa.

Ora, col suddetto telegramma, fu, in via eccezionale, in seguito all'interessamento della Federazione Naz. Panificatori, consentita la proroga sino a tutto il 15 marzo 1930, per la rinnovazione delle licenze di panificazione per le quali già era scaduto l'anno di validità dalla data del rilascio.

E' chiaro, quindi, che le licenze che vengono a scadere dopo il 15 marzo 1930, dovranno rinnovarsi regolarmente alla fine dell'anno, dal rilascio, col pagamento della sola tassa di concessione governativa.

Tanto per rendere noto agl'interessati.

*pel Prefetto — LICATA*

161. **Centrali da latte.** (C. 20 maggio 1930 n. 18985 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Questo Ministero, esaminato il funzionamento delle *Centrali da latte*, che esistono in varie città del Regno, ha rilevato che le dette Centrali costituiscono, di solito, organi intermediari non necessari e perciò provocano l'aumento del prezzo del latte, senza sensibile beneficio per la popolazione consumatrice e recando anche una limitazione pregiudizievole del giusto compenso pel produttore.

Pertanto questo Ministero è pervenuto alle seguenti determinazioni:

Le LL. EE. non dovranno autorizzare l'istituzione di nuove centrali del latte anzi, qualora siano in corso, in qualche città, atti diretti a tal fine, gli atti stessi dovranno non avere seguito.

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 324.

Dove le centrali già esistono, le EE. LL. dovranno esaminare la possibilità di assegnare la gestione delle Centrali direttamente a consorzi produttori ».

Comunico quanto sopra alle SS. LL. per norma.

*pel Prefetto — LICATA*

162. **Colonie estive.** (C. 6 giugno 1930 n. 21939, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

A cura del P. N. F. funzioneranno, come negli scorsi anni, colonie estive per i bambini fisicamente deficienti.

La Delegata Provinciale dei fasci femminili ha diramato una circolare alle fiduciarie per la designazione dei bisognosi di cure e per la documentazione delle domande. Analoga circolare sarà inviata dal Segretario Federale ai Segretari Politici.

Per la sollecita e regolare formazione degli elenchi, stimo opportuno, che, come nell'anno decorso, si costituisca in ogni comune un comitato presieduto dalla S. V. di cui facciano parte il Segretario Politico, la Fiduciaria dei fasci femminili e l'Ufficiale Sanitario.

In tal guisa, senza dispersione di energie e con uniformità di criteri, saranno scelti tutti i proposti per le colonie.

Intendo che siano designati i fanciulli più bisognosi di cure, per precedenti gentilizi, e saranno senz'altro respinti coloro che, alla visita di controllo, non risulteranno fisicamente minorati.

Ricordo che le domande dovranno essere inviate alla Delegata Prov. dei fasci femminili entro il 15 giugno, e che ciascuna domanda deve essere corredata dei seguenti documenti :

- a) certificato di nascita;
- b)       »       » povertà;
- c)       »       » vaccinazione e, per coloro che abbiano superato l'ottavo anno di età, il certificato di rivaccinazione.

d)       »       » dell'Ufficiale sanitario attestante che il fanciullo è sano, non ha sofferto nell'ultimo trimestre malattie contagiose, non è affetto da pedicolosi, e non esistono in famiglia malattie contagiose da oltre un trimestre.

I fanciulli ammessi saranno rivisitati dall'Ufficiale Sanitario, nelle 48 ore precedenti la partenza, il quale rilascerà loro un secondo certificato.

Saranno ammessi alle colonie marine 200 fanciulli e 200 fanciulle in due turni, e alle colonie montane 50 — 25 maschi e 25 femmine — anche in due turni.

Ogni turno avrà la durata minima di giorni trenta.

Attendo dalle SS. LL. il massimo interessamento perchè il comitato espleti l'incarico con intelligente attività e con obbiettiva scelta.

*Il Prefetto — DINALE*

**Comune di S. Angelo Fasanello.** — *Appalto dei lavori di sistemazione e ribarazione della Casa Comunale.* — Si rende noto che il giorno 28 giugno corrente, alle ore 10, nella Casa Comunale medesima, sarà tenuta l'asta per l'appalto ad unico e definitivo incanto, e col metodo della candela vergine, dei predetti lavori, in diminuzione della base di lire 13410. Le offerte dei ribassi non potranno essere inferiori ciascuna all'uno per cento dei prezzi del progetto. I documenti richiesti sono: il certificato di moralità, penale e di idoneità in bollo e forme legali e la quietanza della tesoreria di S. Angelo dell'eseguito versamento di L. 500 a garanzia dell'asta ed in conto spese. Per gli altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario — B. Turco      Il Podestà — Comm. Tanga Clavelli

**Salerno — Orfanotrofio Galdieri.** — *Vendita di immobili* — Essendo riuscito deserto il 1.º incanto, si rende noto che alle ore 11 del 25 corr. mese avrà luogo un 2.º incanto, a candela vergine, nella Sede del Consiglio di Amm. dell'ente, in via Giovanni Luciani 29, per la vendita dei lotti VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII, in aumento del prezzo indicato per ciascun lotto di immobili. Offerte in aumento non inferiori lire 50. Deposito provvisorio la metà del prezzo di base del lotto cui si concorre. Per altri chiarimenti e descrizione e prezzo di ciascun lotto rivolgersi Ufficio Segreteria dell'ente.

Il Segretario — R. Somma

Il Presidente — Avv. Ulisse Abbagnano

---

## Concorsi

**Consorzio Ostetrico Magliano Vetere — Monteforte Cilento.** — *Levatrice condotta per i poveri* — Concorso per titoli con scadenza al 30 giugno. Stipendio annuo L. 3000, al lordo delle ritenute di legge, oltre un'indennità di trasporto di L. 600. Documenti di rito e tassa di ammissione di L. 25. Il Consorzio è composto di 4 nuclei abitati forniti di strada, tre di essi sono attraversati da regolare servizio automobilistico giornalmente. Rarissime sono le case di abitazione nella campagna. La residenza è nella frazione di Capizzo. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale di Magliano Vetere.

Il Presidente Cerulli

Il Segretario Comunale Barbato

**Comune di Futani, — Guardia Urbana e Messo usciere.**—Concorso per titoli ai seguenti posti di salariati comunali: 1.° Guardia urbana, salario annuo lordo L. 1500; 2.° Messo-usciere, idem 800. Tali assegni sono suscettibili di tre aumenti in ragione di un decimo per ogni sessennio. Documenti di rito soliti e quietanza di L. 25 della Tesoreria comunale per tassa di concorso. Scadenza 1.° luglio 1930. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Rag. Carfora

Il Podestà Rambaldo

---

## Publicazioni

**Avv. Candido Lissia e D.r Giovanni Policastri.** — L'imposta di consumo sulla birra, sulle acque gassate e minerali artificiali.

E' un manualetto esplicativo, ad uso dei Comuni, degli appaltatori, dei fabbricanti, dei concessionari e degli esercenti la vendita di birra, acque gassose e minerali artificiali, delle disposizioni della circolare 12 aprile 1930 n. 5282 del Ministero delle Finanze, riportata a pagina 161 del B. A. del corr. anno.

Costa lire 5 ed il manualetto è vendibile presso l'autore Lissia, in Roma, Via XX Settembre n. 26.

---

**Avv. Giovanni De Gennaro.** — Manuale per Podestà, Segretari Comunali e Consulte municipali di legislazione comunale e provinciale—Como, Ditta editrice Ostinelli di C. Nani—prezzo L. 36.

Nel ponderoso volume di 746 pagine, in elegante veste tipografica e legatura tipo pelle oro, il D.r Avv. Giovanni De Gennaro, Segretario Generale del Municipio di Catania, riporta tutta la legislazione comunale e provinciale aggiornata al marzo 1929, diligentemente coordinata ed annotata.

Il volume è di indubbia utilità per gli uffici comunali.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

---

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMM. presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

---

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

163. Accertamento del grano trebbiato a macchina. (R. D. 26 aprile 1930).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

164. Enti locali. Revisione dei contratti in applicazione del R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141 sull'abolizione dei dazi interni di consumo.

165. Sedi vacanti di Segretari Comunali.

166. Notizie statistiche sulla morbidità e mortalità del bestiame.

167. Circolazione urbana.

168. Vendita di cinti erniari.

169. Ruolo dei Segretari comunali della Provincia di Salerno.

170. Denunce trebbiatrici e censimento del grano trebbiato.

## COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura N. 170 — Nel personale della R. Questura — Personale dei Segretari comunali — Appalti, aste ecc.

---

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

170. Denuncia trebbiatrici e censimento grano trebbiato (C. 7 giugno 1930 n. 21167 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Tutti i proprietari di macchine trebbiatrici, azionate da motori o a mano, non più tardi del giorno 10 giugno c. a. dovranno denunciare il numero delle macchine possedute e che intendono adibire alla trebbiatura dei cereali, specificando per ognuno di esse: il numero della trebbiatrice, la fabbrica, l'anno di fabbricazione, l'anno in cui fu acquistata dall'attuale proprietario, larghezza del battitore, se munita o meno di grancrivello, se con o senza elevatore a paglia, tipo del motore che l'aziona, marca del motore stesso, potenza in HP, produzione oraria media, cognome, nome e paternità del conducente la trebbiatrice e suo recapito.

La Cattedra Ambulante di Agricoltura, a seguito delle denunce inviate, rilascerà ad ogni proprietario e per ogni macchina trebbiatrice una *licenza di esercizio*. La *licenza* dovrà sempre essere in possesso del conducente, il quale dovrà presentarla ad ogni richiesta di funzionari autorizzati. Nessuna macchina trebbiatrice potrà funzionare, senza avere ottenuta la speciale licenza; questa potrà essere revocata dalla Cattedra di Agricoltura, qualora si riscontrino inadempienze agli obblighi prescritti dalla legge.

Il conducente di ciascuna macchina trebbiatrice ha l'obbligo di denunciare alla Cattedra Ambulante di Agricoltura della Provincia, nella quale è esercitata la trebbiatura, la quantità di grano trebbiato, le generalità (cognome, nome e domicilio) del conduttore del fondo da cui il grano proviene ed il Comune in cui il fondo si trova.

A tal fine la Cattedra di Agricoltura fornisce al prezzo di L. 5 i bollettari, sulla di cui copertina sono riportate le istruzioni che scrupolosamente si devono osservare da tutti i conducenti di trebbiatrici. Ogni proprietario, previo calcolo approssimativo del lavoro, che ciascuna trebbiatrice potrà compiere, farà richiesta del numero dei bollettari (formati di 50 bollette) inviando semplice cartolina vaglia alla Cattedra di Agricoltura di Salerno.

Si diffidano pertanto tutti i conducenti di trebbiatrici ad iniziare il lavoro senza essersi preventivamente muniti di licenza e bollettari.

Gli inadempienti alle presenti disposizioni incorreranno nelle sanzioni penali contenute negli articoli 2 e 3 del R. D. legge 7 aprile 1927 n. 564. (1)

Per ogni altra spiegazione e chiarimento gl'interessati possono rivolgersi alla Cattedra di Agricoltura, alle Sezioni di Cattedra in Vallo della Lucania, Sala Consilina, Roccadaspide, Sapri ed Eboli ed ai Podestà dei rispettivi Comuni.

*Il Prefetto* — DINALE

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 769.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

165. **Accertamento del grano trebbiato a macchina.** (R. D. 26 aprile 1930 n. 662 pubbl. G. U. 31 maggio 1930 n. 127).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto il R. Decreto Legge 7 aprile 1927 n. 564, sul censimento del grano trebbiato a macchina; (1)

Visto l'art. 2 del R. Decreto Legge 27 maggio 1929 n. 1285 concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica;

Ritenuta la necessità di integrare le norme relative all'esatto accertamento delle quantità di grano trebbiato a macchina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

*Abbiamo decretato e decretiamo:*

Art. 1. Agli effetti dall'applicazione dell'art. 1 comma 1.º del decreto legge 7 aprile 1927 n. 564, le operazioni di trebbiatura e l'esercizio delle macchine trebbiatrici sono sottoposte al controllo della Cattedra Ambul. di Agricoltura della Provincia, che, a tal fine, è autorizzata a rilasciare o a revocare la licenza di esercizio.

Contro i provvedimenti della Cattedra Ambul. riguardanti il mancato rilascio o la revoca della licenza di esercizio, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dal provvedimento, al Prefetto della Provincia, che decide in via definitiva.

I proprietari di macchine trebbiatrici sono obbligati a denun-

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 169.

ciare, entro il 31 maggio di ciascun anno, alla Cattedra Ambul. di Agricoltura della Provincia, il numero delle macchine che intendono adibire alla trebbiatura, la potenzialità ed il luogo di deposito di esse, nonchè il cognome, il nome e la residenza della persona preposta, come conducente, a ciascuna macchina.

Nessuna macchina trebbiatrice potrà funzionare senza avere ottenuto la speciale licenza di trebbiatura dalla Cattedra Ambul. di Agricoltura.

Art. 2. Il proprietario di macchine trebbiatrici, che ometta la denuncia di cui al precedente art., è punito con l'ammenda sino a L. 2000, portata dall'art. 18 del R. D. Legge 27 maggio 1929, num. 1285.

Art. 3. Il conducente di ciascuna macchina trebbiatrice ha l'obbligo di denunciare alla Cattedra Ambul. di Agricoltura della Provincia, nella quale è esercitata la trebbiatura, la quantità di grano trebbiato, le generalità del conduttore del fondo da cui il grano proviene e il Comune in cui il fondo si trova, all'uopo riempiendo e firmando apposita scheda di denuncia.

Art. 4. La persona che porta il grano alla macchina trebbiatrice è tenuta a dichiarare al macchinista la denominazione del fondo e l'estensione del terreno seminato a grano, dal quale proviene il grano da trebbiare, controfirmando la scheda di cui all'art. precedente.

Chi ometta tale dichiarazione o dia notizie scientemente errate o incomplete, sarà passibile di un'ammenda fino a L. 2000.

Art. 5. Per la sorveglianza sulle operazioni di trebbiatura e per l'accertamento della quantità di grano denunciato, nonchè della relativa superficie seminata a grano, la Cattedra Ambul. di Agricoltura può valersi anche dell'opera degli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 6. Indipendentemente dalle sanzioni penali di cui agli art. 2 e 3 del D. Legge 7 aprile 1927 n. 564, qualsiasi infrazione alle disposizioni del presente decreto e alle relative norme di applicazione, di cui al successivo art., dà facoltà alla Cattedra Amb. di Agricoltura di revocare la licenza di trebbiatura.

Art. 7. Le spese che le Cattedre Ambul. debbono sopportare per il censimento del grano trebbiato a macchina verranno ad esse rimborsate dalla Commissione Prov. di propaganda granaria sino ad un massimo di lire mille per ciascun anno.

Art. 8. Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto e a modificazione di quelle contenute nel decreto del Ministro per l'Economia Naz. 7 giugno 1927, pubb. nella Gazz. Uff. del 9 giugno 1927 n. 133.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

### **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

164. **Enti locali. Revisione dei contratti in applicazione del R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141 sull'abolizione dei dazi interni di consumo.** (C. 14 giugno 1930 n. 22831 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con l'entrata in vigore del R. D. L. 20 marzo u. s., n. 141 sull'abolizione delle cinte daziarie, (1) in relazione delle modificazioni di tariffe rese obbligatorie in conseguenza dell'abolizione dei dazi interni e della loro sostituzione con imposte di consumo, si sono resi possibili notevoli ribassi nei prezzi dei vari generi.

Pertanto, con gli artic. 5 e 8 del cennato R. D. L., è stato fatto obbligo agli enti locali di sottoporre immediatamente a revisione tutti i contratti stipulati con gli assuntori di forniture e di generi a prezzi unitari, comprensivi del dazio, per detrarre dai prezzi stessi l'importo del dazio soppresso.

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute in detti articoli, con preghiera di provvedere subito affinché le revisioni dei prezzi vengano senza ulteriore indugio effettuate.

Per l'accertamento dei risultati conseguiti, si pregano le SS.

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 116, 129, 145 e 157.

L.L. di far conoscere il numero dei contratti sottoposti a revisione, e l'importo delle riduzioni ottenute.

All'uopo dovrà essere inviato a questa Prefettura, il giorno 25 del corr. mese, un regolare prospetto, nell'intesa che ad esso dovrà far seguito periodicamente il 25 di ciascun mese altro prospetto complementare sino all'esaurimento della materia.

Prego di dare comunicazione della presente circolare, per la sua stretta esecuzione, ai rappresentanti delle Amministrazioni delle locali Istituzioni di pubblica beneficenza.

Attendo, frattanto, un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto* — DINALE

165. **Sedi vacanti di segretari comunali.** (C. 16 giugno 1930 n. 58 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno ha pubblicato l'elenco dei vincitori del concorso per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, come risulta dal Bollettino n. 15 di questa Prefettura.

Poichè vi sono attualmente alcune sedi vacanti di segretario rette da titolari di comuni limitrofi, prego le SS. LL. di voler invitare, ove esistano, quei giovani recentemente abilitati alle funzioni medesime, di inoltrare domanda di nomina provvisoria in un Comune della Provincia.

*pel Prefetto* — LICATA

166. **Notizie statistiche sulla morbidità e mortalità del bestiame.** (C. 10 giugno 1930 n. 12027 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Prego la S. V. fornire un cenno di ricevuta della circolare prefettizia n. 12027 del 27 maggio c. a., relativa alle notizie statistiche sulla mortalità e morbidità del bestiame, pubb. a pag. 205 del Bollettino Amm. del c. a., assicurandone l'adempimento.

*pel Prefetto* — LICATA

167. **Circolazione urbana** (C. 12 giugno 1930 n. 22175 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Interno comunica:

« Nel corr. mese di giugno sarà tenuta in Roma, ad iniziativa del Reale Automobile Club d' Italia, una conferenza per l'unificazione nazionale delle norme e dei segnali per la circolazione urbana.

Si pregano le SS. LL. di impartire disposizioni alle Amministrazioni Com. dipendenti perchè soprassedano a qualsiasi provvedimento che modifichi le norme che disciplinano la circolazione urbana, in attesa dei voti che potranno essere formulati nella suaccennata conferenza ».

*pel Prefetto — LICATA*

168. **Vendita di cinti erniari.** (C. 11 giugno 1930 n. 21491 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. del 10 gennaio 1930 n. 50483-4, pubb. nel Bollettino Amm. del corr. anno n. 6 e seguenti, trascrivo la seguente circ. illustrativa del Ministero dell' Interno del 26 maggio u. s. n. 20400-3, 23442, relativa alla vendita dei cinti erniari.

« Con riferimento circ. 8 dicembre 1929 n. 20400-3-A. G. 24974, questo Ministero, muovendo dal presupposto che la vendita in genere degli apparecchi di protesi o tutori sia preceduta da rilievi di modelli o misure, o di prove di congruenza o di applicazione sulla persona del paziente, ebbe a fare presente che tale vendita, a norma dell'art. 13 del reg. 31 maggio 1928 n. 1334, doveva essere riservata soltanto ai meccanici ortopedici, regolarmente abilitati, a norma della legge 23 giugno 1927 n. 1264.

Qualche Prefettura ha chiesto ora se tale norma sia applicabile anche in confronto di quegli apparecchi di contenzione (cinti elastici per ernie inguinali, crurali, ombelicali ecc.) i quali vengono costruiti dai meccanici ortopedici in serie, corrispondenti a tipi

o misure diverse, facilmente adattabili ai singoli individui, secondo la loro speciale complessione organica.

E' evidente che quando si tratta di apparecchi che, per lo speciale loro sistema di costruzione, non hanno bisogno di alcun rilievo di modello o di misura, o di prove di adattamento sulla persona dell'acquirente e la vendita se ne possa quindi effettuare sulla semplice indicazione del tipo e della misura risultante dalla prescrizione medica, non ricorrono in tale vendita gli estremi dell'esercizio dell'arte del meccanico ortopedico, in quanto la vendita è infatti esplicita senza la prestazione, da parte del venditore, di alcuno di quegli atti nei quali, a norma dell'art. 13 del ripetuto regolamento, si concreta l'esercizio dell'arte del meccanico ortopedico od ernista.

E' evidente, però, che occorre particolare oculatezza per impedire che questa interpretazione meno restrittiva dell'art. 13 possa portare all'inconveniente che la legge ha voluto, dell'abusivo esercizio dell'arte ortopedica: e, pertanto, resta ben fermo che la vendita degli apparecchi, dei quali si è fatto cenno, può essere consentita anche a coloro che non sono forniti del titolo di meccanico ortopedico, ed in particolare ai farmacisti, quando il sistema di loro costruzione esclude nettamente la necessità di quegli atti contemplati al ripetuto art. 13, o quando tale esclusione non possa costituire pregiudizio alcuno per la salute e per le condizioni fisiche dell'acquirente.

In conclusione, la norma nella vendita degli apparecchi di protesi resta sempre quella fissata nelle disposizioni emanate con la circ. dell'8 dic. u. s., l'eccezione quella descritta nella presente circ., ma come è ovvio, l'eccezione non consente applicazioni estensive ».

Prego darne comunicazione agli Ufficiali sanitari.

*pel Prefetto* — LICATA

**169. Ruolo dei Segretari Comunali della Provincia di Salerno**

al 1° gennaio 1930 VIII

(art. 3 del R. D. 17 agosto 1928 N. 1953)

Segretari Generali di 2<sup>a</sup> classe — grado II — stipendio 17.800, servizio attivo 5500

COMUNE	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data di inizio del serv. nel grado
1 Salerno	Sciaraffia Comm. Filippo	15-2-1874	1-10-1929

Segretari Capi di 2<sup>a</sup> classe — grado IV — stipendio L. 13.700 servizio attivo 3500

1 Nocera Inferiore	D'Alessandro Cav. D.r Lorenzo	13-3-1867	1-1-1894
2 Cava dei Tirreni	Pintozzi Cav. Uff. Vincenzo	15-12-1870	22-9-1921
3 Sarno	Raspante D.r Carlo	14-2-1891	1-5-1928

Segretari Capi di 3<sup>a</sup> classe — grado V — stipendio L. 11.600, servizio attivo 2800.

1 Scafati	Pisacane Enrico	1-12-1876	30-9-1921
2 Mercato S. Severino	Simonetti Cav. Rag. Giuseppe	8-12-1880	1-12-1923
3 Eboli	Spagnuolo Cav. Andrea	16-6-1875	1-7-1925
4 Angri	Terzi Alessandro	24-9-1886	1-1-1927
5 Pagani	Dini Ciacci D.r Ercole	16-8-1873	1-5-1928

Segretari di 1<sup>a</sup> classe — grado VI — stipendio L. 9500, servizio attivo 2100

1 Fisciano	Pansa Saverio	28-11-1858	3-12-1888
2 Montecorvino Rovella	Lamberti Cav. Raffaele	20-2-1872	28-7-1903
3 S. Marzano sul Sarno	Langella Luigi	30-5-1876	1-2-1905
4 Vallo della Lucania	Maiorano Panfilo	25-12-1876	1-9-1914
5 Castellabate	Antico Gerardo	10-5-1862	11-1-1915

COMUNE	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data di inizio del serv. nel grado
6	Castel S. Giorgio	Amabile Pasquale	13-3-1915
7	Vietri sul Mare	Lerro D.r Luca	1-1-1917
8	Teggiano	Ansanelli Matteo	16-2-1918
9	Giffoni Valle Piana	Duccilli Carmine Antonio	25-3-1923
10	Campagna	Rocco Rag. Angelo	19-6-1924
11	Montesano	Palombo Silvio	19-4-1928
12	S. Cipriano	D'Amato D.r Vincenzo	1-3-1929
13	Baronissi	D'Antonio D.r Giuseppe	11-10-1929
14	Pontecagnano	Genovese Gioacchino	11-10-1929
15	Pellezzano	Caputo D.r Luigi	11-10-1929
16	Battipaglia	Jannuzzi D.r Cosimo	11-10-1929
17	Sala Consilina	Rispoli Alfredo	12-11-1929
18	Nocera Superiore	Di Mauro D.r Alfonso	1-12-1929
19	Roccadaspide	Zito Rag. Ludovico	15-12-1929
20	Amalfi	vacante	
21	Buccino	id.	
22	Tramonti	id.	
23	Capaccio	id.	
<b>Segretari di 2ª classe — grado VII — stipendio L. 7000, servizio attivo 1700</b>			
1	Aquara	Marchione Ernesto	1-1-1879
2	Postiglione	Pipino Nicodemo	1-1-1881
3	Centola	Speranza Giuseppe	1-1-1893
4	Sacco	Petraglia Gennaro	24-1-1895
5	Montecorv. Pugliano	Olivieri Bartolomeo	1-1-1897
6	Celle Bulgheria	Cilento Alberto	1-5-1898
7	S. Arsenio	Pandolfo Nicola	1-1-1900

COMUNE	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data di inizio del serv. nel grado
8	Perdifumo		
9	Monte S. Giacomo	Amoresano Francesco	27-9-1901
10	Siano	Nicodemo Cav. Uff. Vincenzo	20-9-1902
11	Maiori	Alfano Antonio	1-5-1904
12	Sapri	D'Ippolito Ippolito	15-11-1904
13	Cetara	Salvati Michele	1-1-1905
14	Laurino	Altavilla Raffaele	8-5-1907
15	Serre	Galletti Sebastiano	1-1-1908
16	Caggiano	Melchionda Giuseppe	25-12-1908
17	Casalbuono	Farri Alessandro	11-6-1914
18	Contursi	Calabria Cav. Michele	1-7-1914
19	S. Gregorio	Luisi Pier Ludovico	1-9-1914
20	Casaletto	Del Plato D.r Carminantonio	11-10-1914
21	Pollica	Petrosino Spirito Pasquale	2-11-1914
22	Colliano	Pepe Raffaele	16-3-1919
23	Piaggine	Meo Colombo Rag. Carlo	1-7-1919
24	Altavilla	Di Giacomo Placido	1-3-1921
25	Ascea	Carrozza D.r Antonio	1-4-1921
26	Albanella	Greco Gesù	24-4-1922
27	Buonabitacolo	Lamagna Costabile	27-5-1922
28	S. Giovanni a Piro	Lombardi Luigi	11-7-1922
29	Padula	Palazzo Ferdinando	3-10-1922
30	Auletta	Raeli Cav. Beniamino	1-1-1923
31	Torre Orsaia	Giachetta Domenico	11-2-1923
32	Casalvelino	Capobianco D.r Antonio	23-3-1923
33	Sanza	Trivelli Emiddio	24-10-1923
34	Vibonati	Eboli D.r Carlo	1-12-1923
35	Roccapiemonte	Polito D.r Carlo	31-7-1924
		De Finis D.r Giuseppe	2-2-1926

*Data di inizio del  
serv. nel grado*

*Data di nascita*

*COGNOME E NOME*

*COMUNE*

36	Minori	Mansi Pasquale	29-12-1897	8-2-1926
37	Acerno	Salvatore Pasquale	10-4-1898	8-4-1926
38	Sassano	Ferri Rag. Arcangelo	29-7-1897	9-6-1926
39	Sessa Cilento	Landolfi Luigi	7-5-1892	16-7-1927
40	Pisciotta	Lanzara Rag. Andrea	19-6-1905	24-9-1927
41	Olevano	Di Cunzolo Cav. Carmine	12-2-1880	11-10-1927
42	Bellosguardo	Del Giudice Biagio	22-6-1901	12-7-1928
43	Ortodonico	Rossi Luigi	28-4-1904	7-8-1928
44	Agropoli	Volpe Michele	31-10-1898	1-9-1928
45	Sicignano	Policastro Paolo	15-10-1904	13-10-1928
46	Palomonte	Parisi D.r Vito	4-3-1906	1-6-1929
47	Ravello	Biondi Icilio	8-8-1890	1-11-1929
48	Oliveto	Mastrodominico Luigi	19-3-1882	1-12-1929
49	Roccalgoriosa	D'Alessandro Francesco	26-9-1889	1-12-1929
50	Ceraso	Lerro Silvano	2-2-1891	1-12-1929
51	Morigerati	Iebano Amilcare	27-1-1893	1-12-1929
52	Castel S. Giorgio	Chiorazzi Ernesto	19-8-1893	1-12-1929
53	S. Valentino Torio	Russo D.r Giovanni	2-12-1897	1-12-1929
54	Policastro	De Feo Francesco	24-2-1898	1-12-1929
55	Montano	Scarpa Andrea	1-12-1899	1-12-1929
56	Gioi	La Sala Luigi	8-3-1899	1-12-1929
57	Ogliastro	Larobina Fortunato	1-9-1899	1-12-1929
58	Camerota	Mele Rag. Gregorio	12-3-1906	1-12-1929
59	Polla	Russo D.r Maurizio	26-1-1902	5-12-1929
60	Torchiaro	vacante		
61	Rofrano	id.		
62	Bracigliano	id.		
63	Castelcivita	id.		
64	Cicerale	id.		

Segretari di 3<sup>a</sup> classe — grado VIII — stipendio L. 5600, servizio attivo 1400.

	COMUNE	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data di inizio del serv. nel grado
1	S. Mauro Cilento	Pascale Gennaro	20-7-1865	1-1-1891
2	Monteforte Cilento	Cerulli Cav. Michele	9-11-1867	1-1-1891
3	Rutino	Borrelli Gaetano	19-3-1873	3-8-1902
4	Giungano	Auliso Francesco	28-2-1868	1-1-1903
5	Lustra	Lebano D.r Emilio	26-11-1869	1-1-1903
6	Corbara	Lombardi Camillo	8-9-1871	1-12-1903
7	Stio	Costantino D.r Giuseppe	14-11-1877	1-7-1907
8	Conca Marini	D'Angelo Gaetano	23-7-1868	27-9-1908
9	Torraca	Gaetani Francesco	24-8-1869	20-5-1920
10	S. Pietro al Tanagro	Pica Nicola	22-1-1878	5-9-1920
11	Campora	Ciaro Andrea	23-9-1897	1-7-1921
12	Laureana	Segreto Aniello	6-1-1874	1-1-1922
13	S. Rufo	De Vita Nicola	8-7-1896	1-9-1922
14	Santomenna	Piccolo D.r Alessandro	15-10-1885	24-3-1923
15	Corleto Monforte	Vigorito D.r Francesco	5-12-1899	1-5-1924
16	Orria	Lancellotti comm. D.r Erminio	23-12-1867	22-6-1924
17	Calvanico	Visconti D.r Carmine	27-7-1886	1-1-1925
18	Atena	Giacchetti G. Battista	5-11-1902	14-8-1928
19	Valva	Marcelli Giuseppe	6-11-1884	1-12-1928
20	Magliano	Barbato Rag. Giuseppe	13-1-1894	1-12-1929
21	Salvitelle	Vergati Giacinto	23-7-1896	1-12-1929
22	Ricigliano	Guida Felice	4-1-1897	1-12-1929
23	S. Angelo Fasanella	Turco Rag. Biagio	3-2-1899	1-12-1929
24	Perito	Trotta Rag. Angelo	11-11-1899	1-12-1929
25	Tortorella	Scorzelli Giovanni	30-11-1900	1-12-1929
26	Stella Cilento	Russo Manlio	27-4-1901	1-12-1929

	COMUNE	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data di inizio del serv. nel grado
27	Salento	Mazzotta Rag. Giovanni	19-3-1902	1-12-1929
28	S. Mango Piemonte	Capone Fioravante	28-4-1902	1-12-1929
29	Felitto	Inglese Francesco	21-6-1903	1-12-1929
30	S. Mauro la Bruca	Capobianco Leonardo	9-6-1903	1-12-1929
31	Roscigno	Contaldo Alfonso	1-10-1903	1-12-1929
32	Pertosa	Del Pizzo Silvio	3-10-1903	1-12-1929
33	Petina	Strianese Carmine	20-2-1904	1-12-1929
34	Ottati	Palladino Luigi	3-8-1904	1-12-1929
35	Serramezzana	Petraglia Olimpio	27-12-1904	1-12-1929
36	Cuccaro	Battagliese Biagio	24-1-1905	1-12-1929
37	Futani	Carfora Rag. Ferdinando	30-1-1905	1-12-1929
38	Laurito	Caruso Dantele	3-7-1905	1-12-1929
39	Praiano	Sarno Luigi	17-6-1906	1-12-1929
40	Positano	D'Aprile Francesco	26-7-1907	1-12-1929
41	Alfano	vacante		
42	Castelnuovo Cilento	id.		
43	Castelnuovo di Conza	id.		
44	Controne	id.		
45	Caselle in Pittari	id.		
46	Laviano	id.		
47	Omignano	id.		
48	Romagnano	id.		
49	Trentinara	id.		

Salerno 1 Maggio 1930 VIII.

Il Prefetto — DINALE

## **Nel personale della R.<sup>a</sup> Questura**

Con recente provvedimento il Cav. D.r Alfonso Molina, vice questore reggente la nostra R.<sup>a</sup> Questura, è stato trasferito ad Avellino, con incarico di reggere quella R.<sup>a</sup> Questura. In sostituzione del Cav. Molina è stato destinato a Salerno il Comm D.r Gaetano Cipriano, Questore di Avellino.

Al Cav. Molina, che tanta simpatia si è acquistato nella nostra Provincia per le sue preclari doti di funzionario e di gentiluomo, vada il nostro saluto di commiato, con i migliori auspici di ottima carriera; al Comm. Cipriano, che viene a Salerno preceduto da ottima fama, il nostro benvenuto.

LA DIREZIONE

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

### **Trasferimenti.**

D'Alessandro Francesco, segretario titolare di Roccagloriosa, trasferito a Bracigliano. (Ord. 7 giugno 1930).

Trivelli Emilio, segretario titolare di Albanella, trasferito a Rofrano (Ord. 916 1930).

Massimilla Alfredo, segretario provvisorio a Bracigliano, trasferito a Caivano (Ord. 7 giugno 1930).

Contaldo Rag. Alfonso, segretario titolare a Roscigno, trasferito a Omignano. (Ord. 1416 1930).

Lupis Pietro, segretario titolare di Città della Pieve, trasferito a Vietri sul Mare. (Ord. Ministero Interno 14-6-1930).

### **Reggenze.**

Zito D.r Giuseppe, segretario titolare di Roccaspide, incaricato di reggere provvisoriamente la Segreteria Comunale di Albanella. (Ord. 13-6-1930).

Alfano Antonio, segretario titolare di Siano, incaricato di reggere provvisoriamente la Segreteria Comun. di Bracigliano. (Ord. 13-6-1930).

Del Giudice Biagio, segretario titolare di Bellosguardo, incaricato di reggere provvisoriamente la Segreteria Comun. di Roscigno. (Ord. 17-6-1930).

Maiurano Panfilo, segretario titolare di Vallo della Lucania, incaricato di reggere provvisoriamente la Segreteria Comun. di Cicerale. (Ord. 17-6-1930).

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Laurino.** — *Vendita taglio 6892 piante di alto fusto, di cui 5958 di cerro, 979 di faggio, 89 di acero e 66 di ontano della 1.<sup>a</sup> sezione del bosco Montecavallo.* — Si rende noto che il giorno 1 luglio 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 308,907,00. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 30,000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in tre rate uguali. Termine per taglio e sgombrò mesi 48. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Sicignano degli Alburni.** — *Vendita taglio 2.<sup>a</sup> sezione cedua del bosco Gammariello.* — Essendo andato deserto il 1.<sup>o</sup> incanto, si rende noto che il giorno 12 luglio 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 2.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 244,831,83. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 25000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine per taglio e sgombrò mesi 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Colliano** — *Vendita taglio 6456 piante di alto fusto martellate nella 1.<sup>a</sup> sezione del bosco Montagna.* — Essendo andato deserto il 1.<sup>o</sup> incanto, si rende noto che il giorno 14 luglio 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 2.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 476,554,45. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 40,000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 4 rate uguali. Termine taglio e sgombrò mesi 36. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Fisciano** — *Appalto manutenzione strade comunali.* — Essendo andato deserto il 1.<sup>a</sup> incanto, si rende noto che il giorno 1<sup>o</sup> luglio p. v., alle ore 10, sarà tenuto presso la Sede comunale un secondo esperimento d'asta, col metodo della candela vergine, in diminuzione del canone annuo di lire 24200. Deposito provvisorio lire 500, cauzione definitiva un sesto del canone di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale di Fisciano.

Il Segretario Pansa

Il Podestà F. Ansalone



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

---

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMM. presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

---

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

171. Divieto, per la durata di un quinquennio, dell'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari, ed abolizione dei calmieri. (R. D. L. 19 marzo 1930 n. 774).
172. Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929 n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. (R. D. 28 febbraio 1930 n. 289).
173. Imposte di consumo. Aumento di aliquota e applicazione di tariffe superiori. Art. 4 R. D. L. 30 aprile 1930 n. 432. (C. Ministero Finanze 11 giugno 1930 n. 10116).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

174. Tenuta dei registri di popolazione.
175. Bilanci comunali ed utilizzazione di boschi.
176. Ispettori onorari dei monumenti.
177. Abolizione dazi di consumo. Tassa foraggi.

*volta*

---

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

178. Compenso spettante ai Veterinari per visite delle vacche e delle capre destinate alla produzione del latte per consumo diretto.  
179. Dipendenti padroni di bottega.  
180. Esenzione dalla cauzione nei contratti di appalto degli enti locali.  
181. Veicoli a trazione animale. Applicazione di targa.

#### **COPERTINA**

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da N. 180 a N. 181. — Consiglio Prov. di Sanità pel triennio 1930-1932. — Personale dei Segretari comunali. — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

---

**180. Esenzione dalla cauzione nei contratti di appalto degli Enti locali.**  
(C. 26 giugno 1930 n.° 23840 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica che é stata segnalata dalla Confederazione Gen. Fascista dell'Industria Italiana la opportunità che, in analogia a quanto è già stato disposto per gli appalti interessanti l'Ammin. dello Stato, siano emanate disposizioni, che autorizzino gli enti locali ad esonerare le Società e Ditte aventi con esse rapporti contrattuali, in dipendenza di lavori e forniture, dall'obbligo della cauzione.

Il Ministero predetto, in vista delle speciali ragioni che giustificano la richiesta, non ha difficoltà a consentire che le Amm. degli enti locali, osservate le debite cautele, e semprechè sia indiscussa la serietà e solvibilità delle Ditte, con le quali entrano in rapporti, possano, nel loro prudente apprezzamento e in analogia a quanto dispone l'art. 54 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, consentire negli appalti l'esonero della prestazione della cauzione, quando:

1.° a giudizio degli amministratori o sotto la loro responsabilità gli enti possano ritenersi validamente garantiti dalla importanza o solidità delle Ditte con essi contraenti;

2.° la concessione sia subordinata alla condizione che le Ditte accordino una riduzione di prezzo in relazione all'entità della cauzione o al tempo durante il quale dovrebbe restare vincolata.

Si pregano le SS. LL. di tener presenti le dette norme, facendo uso prudente ed oculato della facoltà anzidetta, e di portarle anche a conoscenza delle Amministrazioni delle locali Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto — DINALE*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

171. Divieto, per la durata di un quinquennio, dell'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari, ed abolizione dei calmieri. (R. D. L. 19 Maggio 1930 n. 774, pubb. G. U. 20 giugno 1930 n. 143).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 genn. 1926 n. 100. (1)

Visto il R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174, (2) convertito nella legge 18 dicembre 1927 n. 2501, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di vietare l'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari e di abolire i calmieri; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. E' vietata, dal giorno dell'entrata in vigore del presente R. decreto-legge e per la durata di un quinquennio, l'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari, salvo nei centri abitati di nuova costruzione, o quando trattisi di negozi gestiti da cooperative di consumo, di spacci interni di stabilimenti industriali o di esercizi di vendita gestiti senza scopo di lucro e posti sotto la vigilanza di pubbliche Amministrazioni.

Art. 2. Dal giorno dell'entrata in vigore del presente R. decreto-legge tutte le disposizioni che davano facoltà ai Comuni di formare i calmieri dei generi alimentari sono abrogate.

Art. 3. Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Esso sarà presentato al Par-

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) » » 1927 » 5.

lamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — ACERBO

MOSCONI — ROCCO.

172. Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. (R. D. 28 febb. 1930 n. 289, pubb. G. U. 12 aprile 1930 n. 87).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 14 della legge 24 giugno 1929, n. 1159; (2).

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per l'esercizio pubblico dei culti ammessi nel Regno, i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio.

L'apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dai documenti atti a provare che il tempio od oratorio è necessario per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed è fornito di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) » » » 1929 » 351.

L'apertura è autorizzata con decreto Reale emanato su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno.

Art. 2. I fedeli di un culto ammesso nel Regno possono, senza preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, tenere negli edifici, aperti al culto a norma dell'articolo precedente, riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge.

In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche.

Art. 3. I ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono pubblicare ed affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse.

Tali atti debbono essere scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue.

Art. 4. I ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono, senza alcuna ingerenza delle autorità civili, eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto.

Art. 5. I ministri dei culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino.

L'autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalità e le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata.

Art. 6. I ministri di culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a prestare l'assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti

dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei medesimi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti.

Art. 7. In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, i ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono essere dispensati dalla chiamata alle armi su attestazione del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello, il quale dichiara che l'opera loro è assolutamente indispensabile e insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.

Art. 8. In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, l'assistenza religiosa dei militari acattolici, da esercitarsi da ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, può essere autorizzata dall'autorità militare cui è stata affidata la suprema direzione delle operazioni belliche.

Alla stessa autorità spetta di stabilire le norme e le cautele con le quali tale assistenza può essere esercitata.

Art. 9. Gli studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo Stato, dei culti diversi dalla religione cattolica, e delle scuole rabbiniche, ugualmente riconosciute, possono in tempo di pace essere ammessi al beneficio del ritardo del servizio alle armi ai sensi degli articoli 98 e 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, per coloro che frequentano corsi di studi nelle scuole stesse equiparabili a quelli della università o dell'ultimo anno delle scuole medie di grado superiore.

Art. 10. L'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato può essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministero per la giustizia e gli affari di culto.

La domanda è presentata all'Ufficio di culto presso la Procura Generale di Corte d'appello e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente da cui risultino lo scopo, gli organi

dell'amministrazione. le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini.

Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. In ogni caso, però, il legittimo rappresentante dell'ente deve avere il domicilio nel Regno.

Art. 11. Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione dello Stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale disporre circa le finalità alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa.

Di regola devono essere preferite le finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l'ente svolge la propria azione.

Art. 12. Relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti, eretti in ente morale, dei culti ammessi nello Stato, il fine di culto è, a tutti gli effetti tributari, equiparato e quello di beneficenza e di istruzione.

Art. 13. Oltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato sono soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa.

Tutte le attribuzioni spettanti allo Stato sugli istituti sopra menzionati sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto e dagli organi dal medesimo dipendenti.

Art. 14. La vigilanza governativa di cui all'articolo precedente include la facoltà di ordinare visite ed ispezioni agli istituti indicati nell'articolo stesso.

Quando siano accertate, comunque, gravi irregolarità nell'amministrazione di tali istituti ovvero quando l'amministrazione non sia in grado di funzionare, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può sciogliere l'amministrazione medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea gestione.

Art. 15. In qualunque tempo, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, udito il Con-

siglio di Stato, può essere dichiarata la nullità di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell'art. 13, quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti.

Art. 16. Gli istituti indicati nell'art. 13 non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.

La domanda è presentata all'Ufficio di culto presso la Procura generale della Corte d'appello, il quale, completata la istruttoria e sentito l'avviso del prefetto della Provincia, trasmette gli atti al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

L'autorizzazione è concessa con Regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Deve richiedersi il parere del Consiglio di Stato se si tratti di atti il cui oggetto abbia valore superiore alle 300.000 lire.

Art. 17. Nel caso che manchi l'autorizzazione di cui all'art. precedente, gli acquisti e le accettazioni anche fatti per interposta persona sono nulli.

La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse.

Art. 18. Le domande intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 della legge, l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazioni di beni, debbono essere presentate dai legali rappresentanti degli istituti agli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello e dirette al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Fra gli atti o contratti, per i quali è necessaria l'autorizzazione governativa, si comprendono, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultranovennali di immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'istituto.

Art. 19. Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto provvede con proprio decreto concedendo o negando l'autorizzazione.

Deve essere sentito il Consiglio di Stato ogni qualvolta per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilità si richiede la dispensa dai pubblici incanti per vendita di beni di un valore eccedente le L. 75.000, ovvero quando l'autorizzazione concerna vendita a pubblici incanti di beni o uno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le L. 300.000, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di leggi o di sentenza passata in cosa giudicata.

Spetta agli Uffici di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello di provvedere in ordine alla domanda per l'autorizzazione di che trattasi, quando si riferisca a vendite o ad altri atti e contratti suindicati concernenti oggetto per un valore non superiore a L. 100.000, o non superiore alle L. 20.000 se si chiede la dispensa dai pubblici incanti.

Avverso le deliberazioni negative dell'Ufficio per gli affari di culto è ammesso il ricorso al Ministro per la giustizia e gli affari di culto entro trenta giorni dalla notizia della deliberazione stessa.

Art. 20. L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art. 3 della legge, è chiesta con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto dal ministro di culto interessato.

La domanda è presentata all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re delle Corti d'appello e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.

Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, già noto al Governo, debbono essere

fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorità ecclesiastica superiore da cui dipende.

Art. 21. Gli Uffici per gli affari di culto, assunte le altre informazioni necessarie per completare l'istruttoria e sentito il prefetto della Provincia in cui il ministro del culto esercita il suo ufficio, trasmettono gli atti al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

L'approvazione della nomina è data con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Nel caso in cui i seguaci del culto, cui appartiene il ministro di culto che chiede l'approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadini italiani oppure nel caso in cui al ministro del culto spetti la facoltà di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, a termini dell'art. 7 della legge, il ministro del culto deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana.

Art. 22. Copia del decreto Ministeriale di approvazione della nomina dei ministri di culto è comunicata agli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello, i quali ne trasmettono immediatamente copia all'ufficio dello stato civile del Comune in cui il ministro del culto ha la propria residenza per ragione del proprio ufficio.

Gli atti del proprio ministero compiuti dai ministri di culto sono operativi agli effetti civili dalla data del decreto Ministeriale di approvazione della nomina dei ministri medesimi.

Art. 23. I genitori, o chi ne fa le veci, i quali non desiderano che sia impartita ai loro figli l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, debbono farne apposita dichiarazione scritta al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico.

Quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione dello Stato possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche lo-

cale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli: la domanda è diretta al provveditore agli studi, il quale, udito il Consiglio scolastico, può provvedere direttamente in senso favorevole. In caso diverso e sempre quando lo creda, ne riferisce al Ministero dell'educazione nazionale, che decide di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto. Nel provvedimento di concessione dei locali si devono determinare i giorni e le ore nei quali l'insegnamento deve essere impartito e le opportune cautele.

Art. 24. Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istituti, eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche e dei Comuni.

Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministro per l'educazione nazionale, che lo adotterà di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 25. L'autorizzazione che l'ufficiale dello stato civile rilascia, a termini dell'art. 8 della legge, al ministro di un culto diverso dalla religione dello Stato per la celebrazione di un matrimonio, comprende la facoltà nel ministro stesso di delegare, in caso di legittimo impedimento, il ministro di culto che legalmente lo sostituisce nell'ufficio, se però la nomina del medesimo è stata debitamente approvata a sensi dell'art. 3 della legge.

Nella delega, che deve essere fatta per iscritto, il ministro delegante deve far menzione dell'autorizzazione ricevuta e dell'impedimento sopravvenuto e deve indicare il ministro delegato e la data del provvedimento di approvazione della nomina dello stesso.

L'atto di delega deve essere allegato all'originale dell'atto di matrimonio da trasmettersi all'ufficiale dello stato civile.

Art. 26. Se gli sposi domiciliano o risiedono in Comune diverso da quello di residenza del ministro di culto, innanzi al

quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo Comune per la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile della loro residenza richiede della celebrazione del matrimonio l'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del ministro di culto e l'autorizzazione di cui all'articolo precedente è data da quest'ultimo ufficiale di stato civile.

Se, invece, il ministro di culto si trasferisce nel Comune del domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l'autorizzazione gli è data dall'ufficiale dello stato civile del Comune stesso, dopo che si sarà fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione della sua nomina, a sensi dell'art. 3 della legge.

Art. 27. La trasmissione dell'originale dell'atto di matrimonio è fatta dal ministro di culto che lo celebra all'ufficiale dello stato civile da cui fu rilasciata la relativa autorizzazione. Della ricezione dell'atto dev'essere data assicurazione al mittente.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente l'ufficiale dello stato civile che rilasciò l'autorizzazione trasmette copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta.

Avvenuta la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, l'ufficiale che vi procedette ne dà notizia, con l'indicazione della data in cui avvenne, al ministro di culto che celebrò il matrimonio.

In margine dei registri di matrimonio, parte II, serie A, deve prendersi nota della trasmissione di tale notizia.

Art. 28. I ministri dei culti ammessi dello Stato non possono rilasciare copie nè certificati degli atti di matrimonio celebrati davanti a loro.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 29. I templi ed oratori dei culti diversi dalla religione dello Stato che erano aperti al culto pubblico all'entrata in vigore della legge sull'esercizio dei culti stessi e gli istituti che erano eretti in ente morale sono dispensati dal provvedersi di

una nuova autorizzazione o di un nuovo riconoscimento agli effetti civili.

Agli effetti del ritardo per gli studenti nel soddisfare gli obblighi militari di leva stabilito nell'art. 9, si considerano riconosciuti dallo Stato i Collegi rabbinici di Firenze, di Livorno e di Rodi e le Facoltà teologiche Valdese, Battista, Metodista Episcopale e Wesleyana di Roma.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—ROCCO—MOSCONI—  
GAZZERA—GIULIANO.

173. **Imposte di consumo — Aumenti di aliquote e applicazione di tariffe superiori — Art. 4 e 5 R. Decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432. (C. M. F. n. 10116 dell' 11 giugno 1930 alle RR. Prefetture del Regno).**

Questo Ministero sta constatando, in sede di omologazione delle nuove tariffe delle imposte di consumo e dallo esame di altri elementi, che molti Comuni, già aperti agli effetti dei soppressi dazi di consumo, hanno deliberato e reso senz'altro immediatamente esecutorio l'aumento delle aliquote per le carni, i materiali da costruzione, il gas-luce e l'energia elettrica, giusta l'art. 4 del R. decreto-legge 30 aprile 1930 n. 432. (1)

Al proposito è d'uopo chiarire che il richiamo fatto dalla citata disposizione all'art. 10 del R. decreto-legge 20 marzo 1930 n. 141, (2) devesi ritenere riferito esclusivamente a quanto si attiene alla estensione ai detti Comuni già aperti della facoltà degli aumenti straordinari delle aliquote delle imposte di consumo sui generi summenzionati, concessa ai Comuni ex chiusi con lo stesso art. 10, e non anche alle modalità di applicazione di tali aumenti. Infatti, mentre pei Comuni già chiusi risulta disposto che le relative deliberazioni sono immediatamente esecutorie anche in pendenza dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale

(1) v. B. A. anno corr. pag. 170.

(2) » » » » 116, 129, 145 e 157.

Amministrativa, a mente dell'art. 2 del detto R. Decreto-legge n. 141, pei Comuni invece già aperti l'art. 4 del R. decreto 30 aprile 1930 n. 432 espressamente statuisce che per l'applicazione degli aumenti di aliquote debbono essere inoltrate apposite motivate domande a questo Ministero, domande da sottoporsi previamente all'approvazione dell'Autorità di tutela, e sulle quali deve provvedere il Ministero stesso, sentita la Commissione Centrale per la finanza locale.

Rimane pertanto inteso, e di ciò le RR. Prefetture vorranno rendere subito edotti i Comuni interessati, che gli aumenti delle aliquote delle imposte di consumo consentiti a favore dei Comuni già aperti non possono essere applicati fino a tanto che le relative domande — pur dopo l'approvazione da parte della G. P. A. — non saranno accolte da questo Ministero nei sensi innanzi citati (1).

Ed a tal riguardo devesi avvertire che, trattandosi di provvedimento eccezionale, le dette domande dovranno essere esaurientemente motivate e documentate, in rapporto ad effettive ed inderogabili necessità dei Comuni, riservandosi questo Ministero la più ampia valutazione dei motivi adottati.

Con l'occasione si fa inoltre presente che per quanto concerne i Comuni Capoluoghi di Provincia, è parimenti da escludere che gli stessi possano applicare senz'altro le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore a quella che loro compete, giacchè in forza dell'art. 5 del ripetuto R. decreto 30 aprile 1930 n. 432, l'applicazione di tali maggiori aliquote è pure subordinata espressamente ad apposita preventiva autorizzazione da concedersi da questo Ministero, in rapporto alle effettive esigenze locali, debitamente riconosciute dalle Autorità di tutela e dalla Commissione Centrale per la finanza locale.

Si rimane in attesa di un pronto cenno di assicurazione.

*pel Ministro* — CASALINI

---

(1) v. al riguardo la circolare prefettizia 15 maggio 1930 n. 18302 pubb. a pag. 185.

## b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

174. **Tenuta dei registri di popolazione.** (C. 26 giugno 1930 num. 23302 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

L' Istituto Centrale di Statistica, al quale furono inviati i verbali d' ispezione ai registri di popolazione dei vari Comuni di questa Provincia, insieme con gli stampati usati, ha fatto partitamente per ciascun Comune le osservazioni che si comunicano con lettera a parte:

Oltre a tali rilievi, si prega la S. V. di tenere presente:

1.° Che i termini per la completa regolarizzazione ed aggiornamento del registro devono essere limitati quanto più possibile, in considerazione che la data del 31 dicembre del corr. anno, di cui all'art. 48 del R. D. 2 dicembre 1929 n. 2132 (1) può essere consentita soltanto quando si tratti di rinnovazione completa dei registri di popolazione di grandi città;

2.° Che a cura di V. S. deve essere esercitata una assidua e diligente vigilanza per assicurarsi che dall' Ufficio addetto si sia ottemperato alle disposizioni impartite, riferendone almeno ogni 30 giorni a questa Prefettura.

Questo Ufficio si riserva di controllare con diretta vigilanza l'andamento del servizio, avvertendo fin d'ora che riterrà personalmente responsabile la S. V. e cotesto Segretario di ogni eventuale inconveniente.

3.° Che ogni qual volta occorre fare acquisto di stampati occorrenti per il registro di popolazione si dovrà da V. S. personalmente accertare che tali stampati siano perfettamente conformi a quelli stabiliti dal cennato regolamento.

E' opportuno che io ricordi ancora una volta a codesto Comune come la regolare tenuta dei registri di popolazione stia personalmente a cuore di S. E. il Capo del Governo, il quale ha manifestato, nel discorso tenuto il 30 gennaio c. a., la sua

(1) v. B. A. anno corr. pag. 17, 33 e 49.

precisa volontà che essi debbano assolutamente essere in regola, in vista del censimento della popolazione del 1931.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente, con assicurazioni d'adempimento.

*Il Prefetto — DINALE*

175. **Bilanci comunali ed utilizzazione di boschi** (C. 7 giugno 1930 n. 21642 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Pel relativo adempimento, comunico alle SS. LL. la seguente circ. in data 26 maggio u. del Ministero dell' Interno, Direzione Gen. Amm. Civile, relativa all'oggetto:

« Con circ. 14 genn, 1925, n. 21953 del cessato Ministero dell' Economia Naz., Comando Gruppo Legioni Milizia Forestale, ai Prefetti, è stato prescritto che i Comuni, prima di inscrivere nei propri bilanci qualsiasi introito, che si riferisca a vendita di boschi, affitti di pascoli, ecc. debbano chiedere ai competenti Comandi della Milizia Nazionale Forestale se sia possibile realizzare i redditi da essa previsti.

Ora il Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste segnala che non tutti i Comuni ottemperano a tale norma e che non è infrequente il caso di stanziamenti di bilancio del genere suindicato e di deliberazioni adottate al riguardo senza i preventivi accertamenti di cui è cenno nella surriferita circolare.

Poichè tali inconvenienti riescono pregiudizievoli non solo all'economia boschiva ed agricola degli Enti locali, ma altresì alle loro finanze, si pregano le EE. LL. di richiamare i dipendenti Podestà alla esatta osservanza della norma avanti accennata e di disporre inoltre che, in sede di esame dei bilanci di previsione dei Comuni, non sia tenuto alcun conto di tali stanziamenti di entrata basati su previsioni non suffragate dal parere favorevole delle competenti autorità indicate nella surriferita circolare ».

*Il Prefetto — DINALE*

176. **Ispettori onorari dei monumenti.** (C. 16 giugno 1930 n. 1884 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Educazione Nazionale, Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, segnala che sovente accade che le SS. LL. consentano la esecuzione di lavori od apportino, senza prima interpellare, come per legge, i locali Ispettori onorari, istituiti appunto per cooperare con gli Uffici Regionali per la tutela e la conservazione di oggetti di antichità e d'arte, e che, talvolta accade, altresì, che gli stessi Podestà non tengano nel dovuto conto i consigli e le raccomandazioni dei surriferiti Ispettori.

Poichè tale inosservanza riesce pregiudizievole alla delicata ed assidua opera di tutela del patrimonio artistico nazionale da parte degli organi competenti, si pregano le SS. LL. di volersi attenere ad una più rigorosa e costante osservanza delle norme al riguardo sancite dalle leggi sulle antichità e belle arti, tenendo presente che i RR. Ispettori Onorari debbono essere considerati, nelle circoscrizioni loro assegnate, come i rappresentanti diretti del Ministero dell' Educazione Nazionale, nonchè informatori delle RR. Sopraintendenze dalle quali dipendono.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — DINALE*

177. **Abolizione dazi-Tassa foraggi.** (C. 25 giugno 1930 n. 24319 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, da diversi comuni della Provincia era applicato, prima dell'abolizione dei dazi di consumo, il dazio sui foraggi a capo.

L' imposta relativa era riscossa, a norma dell' art. 47 del Regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 n. 540, a rate semestrali uguali, così che, all' entrata in vigore del R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141, già era stata, per la maggior parte dei casi, riscossa la 1.<sup>a</sup> rata riferibile al semestre gennaio-giugno 1930.

Al quesito se debba o meno essere restituita agli aventi diritto l' imposta pagata in più per il mese di aprile, maggio e

giugno, il Ministero delle Finanze ha risposto che il dazio sui foraggi, riscosso mediante tassa annua fissa, è dovuto soltanto per il trimestre gennaio - marzo u. s. e che in conseguenza si deve restituire ogni maggior somma pagata in base a rata semestrale.

Tanto si comunica a V. S. per norma di codesto Ufficio e dell'Amm. delle Imposte di consumo.

*Il Prefetto — DINALE*

**178. Compenso spettante ai veterinari per visite delle vacche e delle capre destinate alla produzione del latte per consumo diretto.** (C. 21 giugno 1930 n. 23092 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Il Segretario del Sindacato fascista dei veterinari di questa Provincia ha proposto la seguente tariffa minima dei compensi spettanti ai veterinari per la visita delle vacche e delle capre destinate alla produzione del latte per consumo diretto:

1. Per la prima vacca lattifera della stalla L. 10.
2. Per le altre lattifere di un medesimo proprietario L. 5 a capo.
3. Per la prima capra lattifera L. 5.
4. Per le altre lattifere di un medesimo proprietario L. 2, a capo.

Poichè la tariffa proposta come sopra corrisponde all'opera prestata dai veterinari, e tenuto conto che sulle indennità riscosse il veterinario deve rilasciare al Comune il 15 %<sup>o</sup>, prego le SS. LL. di adottarla.

*pel Prefetto — LICATA*

**179. Dipendenti padroni di bottega.** (C. 24 giugno 1930 n. 21185 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Prov. dell'Artigianato mi comunica che in molti Comuni non sono state presentate le prescritte denunce degli Artigiani, di cui all'art. 1 del R. D. 27 luglio 1928 n. 1802 e che tutte le denunce pervenute non contengono alcun cenno dei lavoratori dipendenti.

Prima di provvedere a carico dei contravventori, i quali sono punibili con l'ammenda fino a L. 2000, prego la SS. LL. di esortarli a mettersi subito in regola, avvalendosi dell'opera dei Fiduciari locali dell'Artigianato e spiegando opera assidua e tenace pel raggiungimento dello scopo.

Richiamo la personale attenzione delle SS. LL. sicuro della loro premurosa collaborazione.

*Il Prefetto — DINALE*

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

181. **Veicoli a trazione animale, — Applicazione di targa.** (C. 24 giugno 1930 n. 19492 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Consta che in molti Comuni della Provincia non tutti i proprietari di veicoli a trazione animale hanno curato di fare apporre ai veicoli stessi la targa metallica prevista dall'art. 40 del R. D. legge 2 dic. 1928, n. 3179, e conseguentemente da parte dei rispettivi Comuni dette targhe non sono state munite dello speciale contrassegno richiesto dalla medesima disposizione di legge.

Richiamo su quanto precede la particolare attenzione delle SS. LL., dovendo la citata disposizione avere piena ed esatta applicazione e tenendo presente che le targhe devono portare in caratteri chiaramente visibili i dati prescritti dal su citato art. 40.

E poichè ho ragione di ritenere che la disposizione stessa non sia sufficientemente conosciuta, interessò le SS. LL. a darvi subito la maggiore pubblicità mediante apposito manifesto, non senza far noto le sanzioni comminate a carico degli inadempienti.

Attendo sollecita assicurazione.

*Il Prefetto* — DINALE

---

## **Provincia di salerno**

**Consiglio Prov.le di Sanità pel triennio 1930 - 32.** — Con R. D. 13 marzo 1930, reg. alla Corte dei Conti addì 3 maggio 1930, si è provveduto alla nomina dei seguenti componenti del Consiglio Prov. di Sanità:

Lettieri Dott. Raffaele, Medico Chirurgo;

Talarico Dott. Achille, id. id.;

Pepe Dott. Guglielmo, Pediatra;

Quagliariello Dott. Gaetano, Chimico;

Jannicelli Avv. Michele, Giureconsulto;

De Vita Pietro, Farmacista;

Montagano Dott. Pasquale, Veterinario;

Camera Ing. Santolo, Ingegnere;

De Nicoletti Avv. Filippo, esperto materie amministrative;

Rizzo Dott. Antonio, esperto scienze agrarie.

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

### **Trasferimenti.**

Raspante D.r Carlo, Segretario titolare di Sarno, trasferito a Saronno. (Ord. M. I. 13 giugno 1930).

Giacobelli Rag. Giacomo, Segretario titolare di Martina Franca, trasferito a Sarno. (id. 26 giugno 1930).

### **Rettifica del ruolo.**

Nel Ruolo dei Segretari Comunali della Provincia, pubb. a pag. 227 del Bollettino Amm. è riportato al N. 8 dei segretari di 3<sup>a</sup> classe D'Angelo Gaetano. Deve invece leggersi D'Angola Gaetano.

## Appalti, aste ecc.

Comune di Montesano sulla Marcellana. — *Vendita taglio 2.<sup>a</sup> sezione bosco Chiusciamale.* — Si rende noto che il giorno 18 luglio 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 160,000. Offerte in aumento non inferiori lire 150. Deposito provvisorio lire 20,000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in tre rate uguali. Termine per taglio e sgombro mesi 24. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

---

## Concorsi.

Amministrazione Provinciale di Salerno. — *Ingegnere Capo* — Concorso per titoli, stipendio di annue lire 17800 al lordo imposte e contributi, aumentabile fino al massimo di lire 20500 con due scatti quadriennali, oltre supplemento servizio attivo lire 5500. Età da 21 a 40, salvo eccezioni di legge. Domanda da presentarsi non oltre ore 15 del 23 settembre 1930, insieme documenti di rito, diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile o diploma di laurea in ingegneria civile, certificato delle classificazioni ottenute nei singoli esami speciali e nell'esame di laurea e di abilitazione e certificato da cui risulti l'esercizio della professione di ingegnere o il disimpegno di funzioni analoghe presso pubbliche Amm. per non meno di 2 anni, tassa lire 50,10 e altri titoli. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria dell'Ammin. Provinciale.

Salerno 25 giugno 1930 — a. VIII.

Il Direttore Capo Divisione

Il Commissario straordinario

GALELLA

LICATA

---

## Pubblicazioni

*E. Menna.* — *L'Ordinamento degli archivi dei Comuni e delle Opere Pie.* — Como — Tip. ed. Ostinelli di C. Nani — lire 8.

Il Cav. Eugenio Menna, Segretario Capo Divisione al Municipio di Pesaro, in questo accurato suo lavoro, che forma il N.<sup>o</sup> 111 della « Biblioteca pratica, raccolta Ostinelli » raccoglie con intendimento pratico quanto può interessare l'archivista dei Comuni e delle Opere Pie.

Dopo la esposizione chiara e minuta della legislazione e della giurisprudenza sulla materia, l'autore chiarisce e completa il metodo seguito dalle istruzioni ministeriali e ha cura di aggiungere la nomenclatura delle voci necessarie per la classificazione ed il collocamento degli atti in archivio. Il libro è altresì dotato di uno schema di regolamento interno per la tenuta degli archivi e dei modelli ritenuti indispensabili per il migliore assetto di questo importante ramo di servizio comunale. Vi è infine un capitolo sugli archivi delle Opere Pie.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMM. presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

182. Tassa sugli scambi. Aliquota unica di lire 1.50 <sup>0</sup>/<sub>100</sub> (R. D. 29 giugno 1930).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

183. Stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali. Assicurazione integrativa. Carico della spesa in caso di trasferimento ad altro comune.

184. Spedizione degli atti del Governo.

185. Esercitazioni di allievi conducenti motocicli.

186. Movimento migratorio operaio in Provincia di Belluno.

187. Certificazioni matrimoni ufficiali d'aeronautica.

188. Chinino di Stato. Colorazione in bleu del chinino in tavolette ceduto agli enti a prezzo di favore.

189. Disciplina delle manifestazioni sportive.

### Parte II.

Sch<sup>ema</sup> di regolamento per la riscossione dell'imposta sui materiali da costruzione.

## COPERTINA

Cont. Atti Uff. R. Prefettura n. 189 — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

189. **Disciplina delle manifestazioni sportive.** (C. 6 luglio 1930 n.º 3959 ai l'odestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Malgrado precedenti disposizioni, (1) continuano ad aver luogo in alcuni Comuni della Provincia gare sportive senza l'autorizzazione dell'Ente Sportivo presso questa Federazione Prov. Fascista, prescritta dalle vigenti disposizioni ministeriali per tutte le manifestazioni sportive aventi carattere di competizione quali: atletica leggera e pesante, ginnastica, ciclismo, canottaggio, pugilato, nuoto, calcio, tennis, rugby, scy, pattinaggio, palla al cesto, tiro a segno, lotta giapponese, scacchi, ippica, corse al trotto, steeple, jockey, tiro a volo, colombofilia, motociclismo, automobilismo, scherma, motonautica, vela, golf, gare aeree ecc.

Il lamentato abuso deve assolutamente cessare e quindi prego ancora una volta la S.<sup>a</sup> V.<sup>a</sup> di voler seguire attentamente le iniziative del genere e trasmettere all'Ente anzidetto, almeno 3 giorni prima di quello fissato, il preavviso dei promotori d'ogni manifestazione sportiva del genere di quelle sopra indicate, in modo che dall'Ente possa poi essere inoltrato a questo Ufficio, munito della prescritta autorizzazione in tempo utile perchè si possa disporre, se del caso, l'opportuno servizio d'ordine pubblico.

Ciò per tutte le anzidette manifestazioni sportive, a prescindere dalle eventuali domande di concessione per quelle che rivestissero carattere di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 67 della vigente legge di P. S.

Gradirò un cenno di ricevuta ed assicurazione.

*Il Prefetto* — DINALE

---

(1) V. C. 30 agosto 1929 n. 6295, pubb. B. A. anno 1929 pag. 334.

---

## **Appalti, aste ecc.**

**Comune di Sicignano degli Alburni.** — *Vendita taglio 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> zona del bosco Montagna* — Si rende noto che il giorno 21 luglio 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 72068,65. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 10,000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in rate giusta art. 17 del capitolato. Termine per taglio e sgombro mesi 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

182. **Tassa sugli scambi. Aliquota unica di lire 1,50 ‰** (R. D. L. 29 giugno 1930).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di elevare le vigenti aliquote della tassa sugli scambi, stabilite dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3273, e successive modificazioni per provvedere ad urgenze di Bilancio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro, Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La tassa di bollo sugli scambi commerciali, di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, modificato dall'art. 17 del R. Decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, e dall'art. 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363, è stabilita, per tutte indistintamente le materie, merci, prodotti ed animali, nella misura unica di L. 1,50 per cento del valore o prezzo dello scambio, e cioè:

scambi fino a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire L. 0,30

scambisuperiori a L. 100: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire „ 1,50

Art. 2. La tassa di registro, di cui agli art. 3, lettera a) e 81 lettera d) della tariffa allegato A, parte prima, alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, per gli atti di compra-vendita di merci fra commercianti e di conferimento di merci in società è stabilita nella misura di lire 1,50 per cento.

Art. 3. La tassa speciale di scambio sulle fatture, note e

conti riguardanti le somministrazioni di gas ed energia elettrica di cui all'art. 38 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273 e successive modificazioni, è stabilita come segue: per somme fino a L. 5 . . . . . esente

quando la somma supera:

L. 5 e non L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire L. 0,10

L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . » 0,20

Quando l'importo di tassa non sia inferiore ad una lira, dovrà essere aumentato del 20 per cento.

Nell'applicazione di tale aumento non si terrà conto delle frazioni di lira.

Art. 4. In relazione all'aliquota di tassa stabilita con l'art. 1 del presente decreto sono proporzionalmente aumentate le speciali aliquote stabilite a norma di legge per la riscossione della tassa sugli scambi nel Regno e d'importazione relative al legname resinoso da opera, al bestiame equino, al bestiame da macello, ai vini, mosti e uve da vino, ai prodotti soggetti ad imposta di produzione, alle carte da giuoco ed alle essenze di agrumi.

Art. 5. Le disposizioni di cui agli art. precedenti vanno in vigore dal 1.º luglio 1930.

Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie al presente decreto.

Con decreto del Ministro delle Finanze saranno dettate le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le Finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI

## b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

183. Stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali—Assicurazione integrativa.—Carico della spesa in caso di trasferimento ad altro Comune. (C. 28 giugno 1930 n. 24334 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta che taluni Comuni hanno assunto, con l'approvazione tutoria, l'impegno di provvedere in modo continuativo al pagamento di una quota parte del premio annuo che, in seguito alla stipulazione di un contratto di assicurazione integrativa sulla vita concluso dal personale da essi dipendente, con istituti o società debitamente autorizzate a svolgere la loro attività nel campo assicurativo, avrebbe dovuto essere integralmente corrisposto dal personale in parola.

E' stato sollecitato al riguardo il dubbio se, nell'eventualità del trasferimento di un segretario, già in precedenza assicurato con un contratto del genere, ad altro comune di pari grado, l'onere del pagamento della quota di cui trattasi possa essere fatto ricadere sull'ente presso il quale il segretario sia trasferito.

Per norma si comunica che il Ministero dell'Interno, esaminata la questione, ritiene che debba essere risolta in senso negativo, perchè nella fattispecie trattasi di una spesa avente indubbiamente carattere facoltativo; tale, quindi, da non poter essere in alcun modo assimilabile agli assegni di cui è cenno nell'art. II, 1.<sup>o</sup> comma del R. D. L. 17 agosto 1928, n. 1953, (1) i quali, in caso di trasferimento, vanno a totale carico del nuovo comune, ai sensi delle disposizioni contenute negli art. 10, comma 5.<sup>o</sup>, del citato R. D. L. e 104 del R. D. 21 marzo 1929, n.<sup>o</sup> 371. (2)

*Il Prefetto* — DINALE

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 337.

(2) » » 1929 » 177.

184. **Spedizione degli atti di Governo.** (C. 1.º luglio 1930 n. 24834 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto comunica.

« A causa di imperizia da parte del personale detenuto addetto alla spedizione degli Atti di Governo, che si effettua a cura dello Stabilimento penale di questa città, a partire dal 1.º gennaio u. s. si è verificato un deplorabile disservizio nella spedizione stessa.

E' risultato, infatti, che numerosi Uffici, ammessi alla concessione gratuita della Raccolta delle leggi in edizione economica, hanno ricevuto, per alcune puntate, un numero di esemplari maggiore di quello ad essi assegnato, mentre ad altri Uffici è mancato del tutto l'invio dei fascicoli loro spettanti.

Consta pure che si è fatta confusione tra i fascicoli della Raccolta in edizione economica e quelli della edizione normale, in modo che alcuni Uffici hanno ricevuto gli uni piuttosto che gli altri.

Opportuni provvedimenti sono stati adottati per evitare il ripetersi del grave inconveniente; ma intanto è necessario porre riparo alle conseguenze di esso, tanto più che, per l'assoluta mancanza di esemplari della Raccolta in edizione, e per l'impossibilità di fare luogo ad una nuova tiratura, interessa sommamente all'Amministrazione ricuperare gli esemplari trasmessi in numero superiore al dovuto, per poter soddisfare le richieste degli Uffici che ne sono rimasti privi.

Questo Ministero, pertanto, prega tutti gli Uffici, che si trovino nelle accennate condizioni, di restituire, con la massima sollecitudine tutti i fascicoli loro pervenuti irregolarmente, di ambedue le edizioni della Raccolta delle leggi dell'anno 1930, trasmettendoli in plichi raccomandati, all'indirizzo di questo Ministero, *direzione generale degli affari civili e delle professioni legali, ufficio IV.º*—e segnalando, nel contempo, i numeri eventualmente non ricevuti, affinchè si possa, nei limiti delle disponibilità, farli loro tenere ».

Si rimane in attesa di un cenno di risposta, anche se negativo.

*Il Prefetto — DINALE*

185. **Esercitazioni di allievi conducenti motocicli.** (C. 1.º luglio 1930 n. 23900 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni con circ. 14 and. n. 11334 comunica:

« E' stato richiesto in qual modo debba essere esplicita per gli aspiranti alla patente di abilitazione alla guida di motocicli l'assistenza da parte del conducente abilitato di cui al primo capoverso dell'art. 87 del R. D. 2 dic. 1928 n. 8179.

Al riguardo significo che il conducente abilitato deve condurre il motociclo attraverso l'abitato e precisamente fino alla località riservata per le esercitazioni e, ove questa manchi, in luoghi non frequentati lontano dall'abitato e, quindi, impartire all'allievo durante le soste e negli intervalli delle evoluzioni che il medesimo farà, le necessarie istruzioni, e provvedere poi, a fine esercitazione, a ricondurre il motociclo in rimessa ».

Prego V. S. voler dare diffusione di quanto sopra.

*Il Prefetto — DINALE*

186. **Movimento emigratorio operaio in Provincia di Belluno.** (C. 1.º luglio 1930 n. 13417 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Perchè V. S. ne dia la più ampia diffusione, comunico qui di seguito quanto scrive a questo Ufficio la R. Questura di Belluno:

« Numerosi operai di altre Provincie affluiscono nel Comune di Auronzo, dove sono in corso i lavori del bacino idro-elettrico Piave-Ansiei, con la speranza di trovarvi lavoro. Essendo ora le opere stesse già sature di mano d'opera, gli operai che giungono in Auronzo, generalmente sprovvisti di mezzi, vengono a trovarsi in condizioni di grave disagio e questo Ufficio è costretto a provvedere al loro rimpatrio con foglio di via.

Ad evitare quindi disagi agli operai, prego SS. LL. voler consigliare ogni movimento migratorio di mano d'opera per questa Provincia ».

*Il Questore — CIPRIANI*

187. **Certificazioni matrimoni ufficiali d'Areonautica.** (C. 1 luglio 1930 n. 2045 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 3 del R. Decreto 28 luglio 1911 n. 894, applicabile alla R. Areonautica, in base al R. Decreto 30 ottobre 1924 n. 1957, che ha esteso ad essa le disposizioni relative allo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, fa obbligo agli ufficiali dello Stato Civile, quando celebrino matrimoni di ufficiali, di inviare una copia del relativo atto al Ministero competente.

Uguale obbligo è fatto agli Ufficiali dello stato civile dal R. Decreto 9 agosto 1929, n. 1518, esteso alla R. Aeronautica con R. D. 6 marzo 1930, n. 229, anche nel caso in cui trascriva atti relativi a matrimoni di ufficiali, celebrati da ministri di culto.

Senonchè, il Ministero dell'Aeronautica segnala che non sempre gli Ufficiali dello stato civile ottemperano alle norme avanti richiamate per quanto riguarda i matrimoni di ufficiali appartenenti all'Arma predetta e che tale omissione dà luogo ad inconvenienti per la impossibilità di effettuare le annotazioni relative al cambiamento di stato degli ufficiali di cui trattasi.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di voler curare perchè sia evitato il ripetersi di tale inconveniente.

Attendo un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

*Il Prefetto* — DINALE

**188. Chinino di Stato, colorazione in bleu del chinino in tavolette ceduto agli enti a prezzo di favore.** (C. 4 luglio 1930 n. 25232 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di impedire che il chinino dello Stato in tavolette inzuccherate (bisolfato, idroclorato, bicloridrato) a *prezzo di favore* alle Provincie, ai comuni ed agli enti, e dai medesimi distribuito gratuitamente ai sensi di legge ai coloni, impiegati ed altri aventi diritto nelle zone malariche, possa da parte di questi formare oggetto di illecito smercio, con evidente danno degli enti distributori e dell'Azienda Statale, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sta provvedendo a dare ai detti prodotti una colorazione caratteristica bleu, in sostituzione di quella attuale in rosa.

In tal modo i suindicati preparati saranno facilmente riconoscibili dai congeneri a *prezzo ordinario* destinati alla vendita al pubblico, che seguitano ad essere colorati in rosa; e si potranno così perseguire ulteriori abusi, eliminando la possibilità che essi possano restare impuniti, come finora.

Pertanto, non appena ultimate le scorte dei detti prodotti con la colorazione in rosa, man mano che si allestiranno i nuovi, gli enti riceveranno, nei prossimi rifornimenti, bisolfato inzuccherato e idroclorato e bicloridrato in tavolette *colorate in bleu*.

Tanto si notifica alla S. V. per opportuna conoscenza e norma ed affinchè voglia informarne gli ufficiali sanitari ed i medici condotti, che sono incaricati dello svolgimento della campagna malarica.

Tornerà pertanto gradito un cenno di riscontro.

*pel Prefetto* — LICATA

## Parte II.

### Schema di regolamento per la riscossione dell'imposta sui materiali da costruzione. (1)

L'anno

(*Omissis*)

Visto il R. D. legge 20 marzo 1930 n. 141, con il quale sono soppressi in tutto il Regno, a datare dal 1.° aprile c. a., i dazi interni comunali e vengono autorizzati i Comuni a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose ed alcoliche, birra, acque minerali da tavola ed acque gassose, carni, gas-luce, energia elettrica e materiali da costruzione;

visto che nella tariffa generale delle imposte di consumo, stabilita con deliberazione del \_\_\_\_\_ è stata compresa anche quella riflettente i materiali da costruzione;

visto l'art. 22 lettera g) del citato decreto, che stabilisce la riscossione dell'imposta sui materiali da costruzione in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato;

visto l'art. 18 ultimo comma stesso decreto, col quale si richiamano in vigore le disposizioni del regolamento approvato con R. D. 25 febbraio 1924 n. 540;

tenuto presente il R. D. 25 febbraio 1924 n. 540, che approva il regolamento generale per la riscossione dei dazi interni di consumo;

tenuto presente la tariffa massima categoria VI del R. D. legge 24 settembre 1923 n. 2030, nella quale però è ridotta l'aliquota di tassazione all'8% del valore dei materiali per i quali era stabilito il 10%, in ottemperanza dell'art. 22 lettera g) del ripetuto decreto;

(1) Questo schema di regolamento è stato formato dall'Ufficio tecnico di finanza di Salerno, chiamato a dare il suo parere sui regolamenti del genere per l'art. 38 del regolamento generale daziario. La tariffa è quella massima stabilita dall'art. 16 (22 lettera g) del R. decreto legge 20 marzo 1930 n. 141, dall'art. 55 del regolamento generale daziario e dalla tabella annessa alla legge daziaria del 1923, senza l'aumento del quarto. Ove i Comuni intendono di applicare tariffe minori dovranno ridurre in proporzione tutti i prezzi.

visto l'allegato A al R. D. 24 settembre 1923 n. 2030, modificato coll'art. 16 del R. D. legge 20 marzo 1930 n. 141;

considerato che questo Comune ha una popolazione inferiore ai 50000 abitanti;

### DELIBERA

di approvare, come approva, il seguente

#### REGOLAMENTO

**per la riscossione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione.**

#### Art. 1.

##### *Istituzione della imposta.*

Nel Comune di \_\_\_\_\_ è istituita, a partire dal 1,° aprile 1930 a. VIII. l'imposta di consumo sui materiali, che sono impiegati nella costruzione di edifici nuovi o in notevoli rifacimenti di edifici già esistenti, oppure nelle opere di manutenzione eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del codice civile.

#### Art. 2.

##### *Basi di riscossione.*

L'imposta si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato, per gli edifici nuovi e per i notevoli rifacimenti ed in abbonamento obbligatorio per le opere di manutenzione come sopra.

#### Art. 3.

##### *Soggetti dell'imposta.*

L'imposta è dovuta dal proprietario dell'edificio o dai suoi successori od aventi causa in solido, ovvero, in caso di condominio, da tutti i proprietari del fabbricato in ragione della rispettiva proprietà.

#### Art. 4.

##### *Tariffa.*

La tariffa per l'applicazione dell'imposta è stabilita come segue:

a) per gli edifici nuovi e per la parte riconoscibile come nuova dei rifacimenti, degli ampliamenti, sopralzi e ricostruzioni

parziali o totale degli edifici esistenti, tassando l'intera e completa nuova costruzione in base ad una aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno;

b) per le costruzioni chiuse da un solo muro perimetrale, senza muri interni e senza piani superiori (come tettoie, capannoni, porticati ecc.), tassando in base ad una aliquota fissa per ogni metro quadrato di superficie coperta;

c) per i notevoli rifacimenti di edifici esistenti e per i manufatti e gli impianti di nuova costruzione, che non siano misurabili con il sistema della cubatura vuoto per pieno, tassando con diverse aliquote le varie parti costruttive della fabbrica;

d) per le opere di manutenzione eccedenti quelle previste dall'art. 1604 del C. C. l'imposta sarà soddisfatta in abbonamento mediante il pagamento di un contributo annuo commisurato ad un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato.

*Aliquote di tassazione per la lettera a).*

- |                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. per le costruzioni di lusso, computando vuoto per pieno per ogni mc. | L. 4,50 |
| 2. per le costruzioni di tipo medio » » » »                             | 3,00    |
| 3. per le costruzioni di tipo popolare ed economico»                    | 2,00    |

N. B. Agli effetti di questa tassazione s'intende per cubatura vuoto per pieno il prodotto dell'area coperta dalla nuova costruzione misurata sul filo esterno dei muri per l'altezza misurata dal piano di campagna o da ove incomincia la sovrapposizione alla linea di gronda.

Le costruzioni fatte al disopra della linea di gronda o al di sotto del piano di campagna, quando sieno in condizioni di abitabilità e quindi munite d'imposte, pavimenti, soffitti ecc., si comprendono nella misurazione per le relative superficie occupate e per l'altezza fra il pavimento e l'estradosso del solaio di copertura.

*Aliquote di tassazione per la lettera b).*

4. Per le costruzioni in cemento armato od

altre strutture, in ferro o strutture miste, per ogni mq. di superficie coperta . . . . .		L. 2,00
5. Per le costruzioni in legname, escluse le co- struzioni provvisorie di durata non superiore ad un anno, per ogni mq. di superficie coperta . . . . .		» 1,00
<i>Aliquote di tassazione per la lettera c).</i>		
6. Muratura di pietrame per . . . . .	mc.	» 0,40
7. Muratura di mattoni pieni o forati o di bloc- chi di cemento per . . . . .	»	» 3,40
8. Cemento armato in lavori diversi quali muri, pilastri, travi, solai ecc. . . . .	»	» 8,70
<i>Impalcature, solai e pavimenti.</i>		
9. Impalcatura in legno con travi grezzi e pan- concelli per . . . . .	mq.	» 1,05
10. Impalcatura in legno con bordonali e travi- celli per . . . . .	»	» 1,50
11. Solai, terrazze, logge con orditure di pu- trelle, escluse queste ultime, da computarsi a parte secondo l'altezza delle putrelle per . . . . .	»	» 0,25
12. Pavimento e lastrici solari in battuto di la- pillo e materiale vulcanico in genere per . . . . .	»	» 0,10
13. Pavimento di quadrelli di cemento pressato o di laterizi per . . . . .	»	» 0,32
14. Pavimento di marmette bianche o colorate (escluse quelle a disegno) o di pietrine per . . . . .	»	» 0,45
15. Pavimento di marmette a disegni o di mat- tonelle maiolicate per . . . . .	»	» 0,60
16. Pavimento di marmo e lavori di marmo in genere per . . . . .	»	» 4,20
17. Pavimento in tavolame compresa l'ossatura di legno per . . . . .	»	» 0,50
18. Pavimento in legno lavorato a parquet per . . . . .	»	» 1,75
19. Pavimento in linoleum, compreso il sotto- fondo per . . . . .	»	» 3,60

20. Pavimento in ardesia e lavori in genere di tale materiale per . . . . .	mq.	L. 1,25
21. Selciato, basoli vesuviani, soglie e scalini di pietrame per . . . . .	»	» 1,65
22. Copertura di asfalto per . . . . .	»	» 0,80
23. Intonacatura di calce a muri esterni ed interni per . . . . .	»	» 0,02
24. Intonacatura di cemento a muri esterni ed interni per . . . . .	»	» 0,08

*Copertura e relativi accessori.*

25. Tetti, tettoie, pensiline ecc. con orditura in legname, ferro o misto con copertura di materiali laterizi o ardesia per . . . . .	»	» 1,25
26. Tetti, tettoie, pensiline, ecc. con copertura di eternit per . . . . .	»	» 2,05
27. Tetto coperto di lamiere metalliche in ferrostagnato o zincato, lisce od ondulate ordito come sopra per . . . . .	»	» 1,80
28. Tetto, tettoie od altro coperto di cartone catramato, compreso l'ossatura per . . . . .	»	» 1,10
29. Tetto di ferro a vetri per . . . . .	»	» 4,30
30. Tubi pluviali in latta per . . . . .	ml.	» 0,75
31. Tubi pluviali in ferro o ghisa per . . . . .	»	» 2,05

*Serramenta.*

32. Imposte di legno castagno per porta per . . . . .	mq.	» 9,20
33. Imposte di legno castagno per finestra compreso i vetri per . . . . .	»	» 7,20
34. Imposte di legno abete, bussole, scuretto o vetrate compreso i vetri per . . . . .	»	» 4,00
35. Imposte per portone semplice anche con doppio manto per . . . . .	»	» 10,40
36. Imposte per portone con pannelli, cornici ed ornati per . . . . .	»	» 14,40
37. Imposte persiane per . . . . .	»	» 11,20

38. Imposte a vetri, in ferro e chiusura in lamiera ondulata per . . . . .	mq.	L. 8,00
39. Reti metalliche comuni compresa armatura per	»	» 0,55
40. Reti metalliche a griglia di ferro zincato compresa armatura per . . . . .	»	» 1,60
41. Reti metalliche di lamiera stirata compresa armatura per . . . . .	»	» 3,00

*Lavori e materiali per pittura.*

42. Attintatura a colla senza sottocarta per . . . . .	»	» 0,06
43. Attintatura a colla con sottocarta per . . . . .	»	» 0,10
44. Attintatura ad olio sopra intonaco, legno e ferro per . . . . .	»	» 0,15
45. Attintatura e smalto o a vernice sopra intonaco legno e ferro per . . . . .	»	» 0,40
46. Carta da parato tipo corrente per . . . . .	»	» 0,07
47. Carta da parati tipo medio per . . . . .	»	» 0,15
48. Carta da parati tipo di lusso per . . . . .	»	» 0,35
49. Tela ragno per . . . . .	»	» 0,08

N. B. Per i lavori non previsti le aliquote d'imposta saranno determinate da opportune analisi, applicando le rispettive percentuali della sottosegnata « tariffa ad valorem » ai valori dei materiali che li compongono.

*Apparecchi sanitari e lavori vari.*

50. Water closet ed orinatoi in maiolica . . . . .	Uno	L. 3,60
51. Water closet in porcellana . . . . .	»	» 8,00
52. Sedili di faggio . . . . .	»	» 2,09
53. Sedili di noce . . . . .	»	» 3,20
54. Bidet in porcellana con due rubinetti e scarico	»	» 16,80
55. Bibet in porcellana con gruppo di miscela e sottodoccia. . . . .	Uno	L. 41,60
56. Lavabo in maiolica . . . . .	»	» 6,80
57. Lavabo in porcellana . . . . .	»	» 15,20
58. Lavabo in porcellana con due rubinetti, sca-		

rico eccentrico e mensole di ghisa . . . . .	Uno L.	20,80
59. Vasca da bagno in cemento . . . . .	» »	20,80
60. Vasca da bagno in ghisa porcellanata . . . . .	» »	49,60
61. Cassetta scaricatrice di ghisa . . . . .	» »	4,40
62. Tubi per detta . . . . .	» »	1,75
63. Colapiatti in cemento . . . . .	» »	3,60
64. Lavatoio in cemento . . . . .	» »	6,80
65. Tavoli, scalini, soglie in cemento per . . . . .	mq. »	4,00
66. Tubi di argilla fino a cm. 10 di diametro per . . . . .	ml. »	1,05
67. Tubi di argilla oltre a cm. 10 di diametro per . . . . .	» »	1,75
68. Balaustrate in cemento per . . . . .	» »	5,20

N. B. per gli apparecchi non previsti nella presente distinta la imposta sarà ragguagliata all'8 % del valore a base di fattura.

*Materiali non contemplati nelle voci precedenti.*

69. Ferro in travi e lamine per . . . . .	q le »	5,25
70. Legname da costruzione in tavole e travi di castagne per . . . . .	mc. »	23,40
71. Legname di costruzione in tavole e travi di abete per . . . . .	» »	18,25
72. Lamine zincate lisce ed ondulate per . . . . .	q.le »	13,50
73. Lamine di zinco per . . . . .	» »	19,25
74. Vetri semplici per . . . . .	mq. »	1,10
75. Cristalli, vetri doppi e colorati per . . . . .	» »	2,65

N. B. per i materiali non previsti l' imposta sarà ragguagliata alla rispettiva percentuale dalla seguente

*Tariffe ad valorem*

76. Arena, sabbia, ghiaia e calcinacci . . . . .	1 % del valore	
77. Pietre, sassi e materiali da murare di ogni specie . . . . .	1 % » »	
78. Gesso, asfalto, pozzolana, calce e cemento	2 % » »	
79. Ardesia in lastre ed in lavori da costruz.	3 % » »	
80. Embrici, tegole, piannelle, mattoni, mattonelle per pavimenti . . . . .	3 % » »	

81. Marmi, graniti ed altre pietre in lastre ed opere di compimento escluso i blocchi	5 ‰	del valore
82. Legnami da costruzione	5 ‰	» »
83. Telai, infissi, ed altri lavori in legno	8 ‰	» »
84. Metalli, in lamina, barre, verghe e fili	5 ‰	» »
85. Metalli lavorati in articoli inerenti alla costruzione di case e di edifici	8 ‰	» »
86. Stufe e caminetti	8 ‰	» »
87. Vetri e cristalli in lastre	8 ‰	» »
88. Carte da parati e da tappezzeria	8 ‰	» »
89. Terre coloranti	5 ‰	» »
90. Vernici, smalti e colori	8 ‰	» »
91. Altri materiali ed articoli inerenti alla costruzione ed al finimento di case e di edifici.	8 ‰	» »

*Aliquota per la lettera d)*

92. Per le opere di manutenzione ordinaria l'aliquota è di L. 0,03 per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato. La imposta sarà riscossa secondo le norme dell'art. 57 del regolamento generale 25 febbraio 1924 n. 540.

Art. 5.

*Riduzioni.*

Le precedenti aliquote saranno ridotte alla metà per i materiali impiegati nelle frazioni del Comune.

Art. 6.

*Carattere dei 3 tipi di costruzioni.*

Agli effetti dell'applicazione delle aliquote di tassazione per le lettera a) si stabilisce quanto segue:

1. Sono costruzioni di lusso quelle che, per la particolare loro destinazione, possono considerarsi tali, come teatri e sale cinematografiche in muratura, locali adibiti per divertimenti signorili od annessi ai campi sportivi, le ville e villini con uno o più appartamenti di oltre dieci vani qualunque siano i materiali impiegati, oppure quelle che si possono ritenere di lusso per lo

impiego fatto dei materiali di pregio e per la ricchezza architettonica delle decorazioni interne ed esterne.

2. Sono costruzioni di tipo medio quelle destinate a scopo di commercio come botteghe, negozi, uffici, alberghi, ecc.; quelle nelle quali si siano adoperati materiali più economici localmente in uso ed abbiano decorazioni ed opere di finimento semplici, come quelle delle case di abitazioni civili esistenti nel Comune, ed infine tutte quelle che non potendosi classificare come costruzioni di lusso, non presentano le caratteristiche di quelle di tipo economico e popolare.

3. Sono costruzioni di tipo popolare ed economico quelle aventi le caratteristiche stabilite dal Decreto Luogotenenziale 15 Giugno 1919 n. 1857.

#### Art. 7.

##### *Esenzioni.*

Sono esenti dall' imposta di consumo:

1. i materiali impiegati nella costruzione di edifici di proprietà ed in uso delle Amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa ;

2. i materiali impiegati nella costruzione di opere per conto del Comune;

3. i materiali ed in generale tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate;

4. i materiali ed oggetti occorrenti pel servizio postale, telegrafico e telefonico;

5. i materiali impiegati nella manutenzione dei fabbricati nei cinque anni successivi a quelli della dichiarazione di abitabilità o del rilascio di licenza equivalente;

6. i materiali adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del Cod. Civile;

7. i materiali impiegati nelle costruzioni provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari;

Sono però soggetti ad imposte i materiali adoperati nella costruzione di opifici industriali o case rustiche o di parte di essi, allorquando questi ricevono una diversa destinazione. In tal

caso, prima che ne sia variata la destinazione, si deve presentare all'Ufficio delle imposte di consumo la prescritta denuncia.

Art. 8.

*Disposizioni varie.*

Per quanto non indicato nei precedenti articoli saranno osservate le norme contenute nel regolamento generale 25 febb. 1924 n. 540 e precisamente si applicheranno i seguenti articoli:

Art. 59. Definizione degli opifici industriali agli effetti dell'esenzione della imposta.

Art. 60. Definizione delle case rustiche agli effetti dell'esenzione dell'imposta.

Art. 61. Definizione delle costruzioni provvisorie e limiti di tassabilità per le costruzioni provvisorie di durata superiore ad un anno.

Art. 62. Obbligatorietà della denuncia da parte di chiunque intende eseguire costruzioni edilizie e modalità per la redazione della denuncia.

Art. 63. Norma transitoria per la presentazione della denuncia all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 64. Obbligo del versamento di un terzo della presunta imposta sulla base della denuncia fatta, prima di iniziare i lavori.

Art. 65. Accertamento, liquidazione, e riscossione della imposta.

Art. 66. Norme da applicarsi in caso che le opere progettate vengano interrotte in corso di costruzione.

Art. 67. Facoltà dei delegati incaricati dell'accertamento per la esplicazione del servizio di vigilanza.

Art. 68. Norma speciale nel caso di cambio di destinazione di un edificio.

Art. 9.

*Contravvenzioni.*

Per l'accertamento, penalità e definizione delle contravvenzioni saranno applicate le norme stabilite dal R. D. Legge 20 marzo 1930 n. 141 e le annesse istruzioni provvisorie approvate con Decreto ministeriale 20 marzo 1930, nonchè le norme tuttora in vigore dell'alligato A al R. D. Legge 24 settembre 1923 n. 2030.

Letto, approvato e sottoscritto.

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona.

**Comune di S. Cipriano Picentino.**— *Vendita bosco Facciamo e Canali del Monte Liozio del cessato Comune di Giffoni 6 Casali* — Si rende noto che il giorno 30 luglio 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 45866. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 2500, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in tre rate uguali. Termine per taglio e sgombro anni 2. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Aceruo.**— *Vendita taglio 1.<sup>a</sup> sezione cedua costituita dalle Contrade Grotta dell'Alunno, la Cerzolla, la Crocaccia, Isca di Laura Tempa di Castello ed Ausino.*— Si rende noto che il giorno 25 luglio 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 210,668,40. Offerte in aumento non inferiori lire 1000. Deposito provvisorio lire 20.000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 5 rate uguali. Termine per taglio e sgombro mesi 30. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Laurino.** — *Vendita taglio 6892 piante di alto fusto, di cui 5958 di cerro, 979 di faggio, 89 acero e 66 di ontano della 1.<sup>a</sup> sezione del bosco Montecavallo*—Essendo andato deserto il 1.<sup>o</sup> incanto, si rende noto che il giorno 29 luglio 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un secondo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 308,907,00. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 30.000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate uguali. Termine per taglio e sgombro mesi 48. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Nocera Superiore.** — *Appalto lavori ricostruzione basolato frazione Croce. - 1.<sup>o</sup> lotto).* — Giorno fissato per l'asta: 24 luglio 1930, ore 11, col metodo della candela vergine, in ribasso dell'importo di lire 58200,00. Cauzione provvisoria lire 3000. Deposito in conto spese lire 1500.

Cauzione definitiva ventesimo del prezzo netto di appalto. Presentazione dei documenti sino alle ore 14 del 19 luglio. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario — Di Mauro

Il Podestà — Salvi

---

## Concorsi.

**Comune di Amalfi.** — *Copista dattilografo.* — Concorsi per titoli, e con la prova che il candidato sappia correntemente scrivere a

macchina sotto dettatura. Stipendio iniziale lordo lire 4200, suscettibile di 5 aumenti quadriennali del decimo. La domanda dovrà pervenire al Comune non oltre il 30 luglio p. v.. Documenti di rito e certificato di licenza elementare superiore. Età non superiore ai 35 anni, salvo eccezioni di legge. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segretario De Tullio

Il Podestà Avv. F. Gargano

**Comune di Bellosguardo.**—*Levatrice condotta*—Concorso per titoli per il servizio gratuito dei poveri. Stipendio lire 2500, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo, oltre indennità di lire 250 per alloggio. Domanda su carta da lire 3, da presentarsi non oltre 31 agosto p. v., insieme con documenti di rito e titoli, certificato di pratica di almeno un anno, diploma universitario di ostetricia o copia legale di esso, certificato universitario da cui risulta il voto riportato nell'esame di diploma, età non oltre 45 anni, salvo eccezioni di legge. Per altri chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Comunale.

Il Segretario B. Del Giudice

Il Podestà Scaramella

**Comune di Positano.**—*Levatrice Condotta*—Concorso per titoli. Stipendio lire 2000, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo. Domanda in carta da lire 3 da presentarsi non oltre 31 agosto 1930, insieme documenti di rito, titoli, situazione di famiglia, diploma professionale in originale o copia notarile, certificato di iscrizione al sindacato ostetriche, tassa di concorso 25,10. Età da 21 a 35, salvo eccezioni di legge. Per altri chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Comunale.

Il Segretario F. d'Aprile

Il Podestà M. Perrella

**Comune di S. Cipriano Picentino.**—*Levatrice Condotta*—E' aperto il concorso per titoli a un posto di levatrice condotta della frazione Castiglione di questo Comune a 16 chilometri da Salerno, con rete automobilistica, con l'annuo stipendio di lire 2000, oltre all'annua indennità di lire 500. Scadenza 31 luglio 1930.

Il Segretario Avv. V. D'Amato

Il Podestà U. Cioffi

**Comune di Torraca.**—*Levatrice condotta.*—Concorso per titoli. Stipendio annuo lordo L. 2000,00, oltre L. 1000,00 indennità alloggio. Tempo utile presentazione documenti e certificato dei voti riportati esami 31 agosto p. v. Per chiarimenti, alla Segreteria del Comune.

Il Podestà — Brandi Biagio

**Comune di Tramonti**—*Medico condotto della 1.<sup>a</sup> circoscrizione.*—Concorso per titoli, stipendio lire 7000 oltre li 3000 indennità di cavalcatura. Lo stipendio è aumentabile del decimo per ogni quadriennio e per 4 quadrienni. Domanda, da presentarsi non oltre ore 12 del 31 agosto 1930, deve essere corredata documenti di rito e titoli, diploma di laurea, certificato iscrizione ordine dei medici, certificato iscrizione al P. N. F. ed all'organizzazione sindacale di categoria. Età non superiore 35 anni, salvo le eccezioni di legge. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segretario — C. Lamagna

Il Podestà F. Montesanto



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMM. presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

190. Tabella di classificazione di taluni comuni agli effetti della applicazione delle imposte di consumo. (R. D. 12 maggio 1930 n. 577).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

191. Notizie statistiche della spesa per il funzionamento dei seggi elettorali.

192. Passaporti per l'estero.

193. Orario delle farmacie.

194. Funzionamento dei mulini. Casi di intossicazione da piombo.

195. Contabilità spese anticipate per conto dello Stato.

196. Botteghe artigiane.

197. Consorzi amm. di esecuzione, manutenzione e contribuzione di opere idrauliche, di bonifica ed irrigazione. Esibizione di atti costitutivi per iscrizione al registro.

198. Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. Tassametro.

### Parte II.

I ruoli dei Segretari comunali del Regno.

Peso pubblico — Schema di regolamento e tariffa.

## COPERTINA

Continuazione Atti Uff. R. Prefettura n. 198. -- Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura — Appalti, aste, ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

198. **Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. Tassametro.** (C. 15 luglio 1930 n. 24871 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni, con circ. 23 giugno u. s. n. 12799 comunica:

«L'art. 103 del R. D. 2 dic. 1928, n. 13179, prescrive, come è noto, l'obbligo del tassametro per tutti gli autoveicoli in servizio pubblico da piazza.

L'applicazione di tale apparecchio avrebbe dovuto effettuarsi entro il 1.° febbraio 1929 ma, in seguito a difficoltà prospettate, si è data facoltà alle LL. EE. i Prefetti del Regno, con circ. 31 gennaio, 17 luglio e 31 dic. 1929 n. 3043, 16899 e 31970 (1) di consentire delle proroghe, il cui termine viene a scadere il 31 volgente mese.

Poichè viene ora segnalato che, da parte di molti esercenti autoveicoli in servizio pubblico da piazza non si è potuto ancora provvedere a far munire i loro veicoli del prescritto tassametro, per cui è da prevedere che non riuscirà possibile il completo adempimento della prescrizione stabilita dalla legge entro il 30 corr. mese, dò facoltà alle LL. EE. i Prefetti del Regno di consentire una ultima e definitiva proroga del termine in parola fino al 31 dicembre p. v.

Prego le LL. EE. i Prefetti del Regno, nell'accordare la proroga di cui sopra, di portare a conoscenza degli interessati che col 1° genn. 1931 sarà vietata la circolazione degli autoveicoli adibiti al servizio pubblico da piazza che non siano muniti del prescritto tassametro, avvertendo inoltre che i trasgressori incorreranno nella sanzione di cui al cap. dell'art. 103 del citato R. D. 2. dic. n. 3179 ».

*Il Prefetto* — DINALE

(1) v. B. A. anno 1929 Copertina 6 e pag. 291.

---

## **Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura**

### **Promozioni.**

Il Vice-Prefetto Ispettore Comm. D.r Francesco Falcetti è stato promosso Vice-Prefetto-Vicario ed il Consigliere di Prefettura Cav. Uff. D.r Michele Amendola è stato promosso Vice Prefetto Ispettore.

Ai due funzionari, per i quali la promozione conseguita è giusto riconoscimento del proprio valore, le nostre vivissime congratulazioni e l'augurio di sempre migliore avvenire nella carriera.

### **Trasferimento,**

Con recente provvedimento è stato trasferito a Salerno il Cav. Uff. D.r Riccardo Padula, per esercitare le funzioni di Consigliere presso questa Prefettura.

Porgiamo il benvenuto al degno funzionario e gentiluomo, che vede appagate le sue aspirazioni di ritornare in questa residenza.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

190. **Tabelle di classificazione di taluni Comuni agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo.** (R. D. 12 maggio 1930 n. 577, pubb. Gazz. Uff. 22 maggio 1930, n. 120).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII. n° 141, (1) per la parte che ha sostituito l'art. 9 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030;

Ritenuta la convenienza di provvedere, per ora, alla classificazione dei Comuni delle prime tre classi ai quali compete in dipendenza di detto art. 9, lett. *A*, l'assegnazione ad una classe superiore ovvero eguale a quella cui appartenevano in virtù del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, e successivi decreti di modifica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Sono approvate le unite tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministero per le finanze, con le quali i Comuni di cui sopra sono rispettivamente assegnati alle classi *I-A*, *I-B*, *I-C*, *II* e *III*, per l'applicazione della tariffa delle imposte di consumo.

Art. 2.° Per i Comuni non nominati nelle predette tabelle, resta frattanto ferma, a sensi dell'art. 2, ultimo comma, del Regio

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 116, 129, 145 e 157.

decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, la classificazione già in vigore per i dazi di consumo.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI

Tabella A. Comuni di classe	1 <sup>a</sup> A —	Omissis.
» B. » »	1 <sup>a</sup> B —	»
» C. » »	1 <sup>a</sup> C —	»
» D. » »	II —	Salerno
» E. » »	III —	Angri - Mercato S. Severino, Pagani, Sarno, Scafati.

### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

191. Notizie statistiche sulle spese per il funzionamento dei seggi elettorali. (C. 16 luglio 1930 n. 27191 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. farmi tenere **immancabilmente entro il 31 corr.** un elenco dal quale risultino le spese sostenute da codesto Comune in occasione delle elezioni del 29 marzo 1929, indicando:

- 1.) numero delle sezioni;
- 2.) indennità ai Presidenti e Segretari dei seggi ed eventualmente agli scrutatori (per il recapito alla Pretura del verbale con le schede e carte di cui all'art. 78 della legge);
- 3.) spese per l'arredamento delle sale delle Sezioni, illuminazione, cancelleria, servizio;
- 4.) spese per la stampa e distribuzione dei certificati elettorali, manifesti per gli estratti delle liste sezionali ed altri stampati;
- 5.) spese varie.

Interessa inoltre sapere la spesa media di primo impianto di ciascuna sezione per costruzione di tavoli e cabine, acquisto di urne e bolli, sedie, ecc.

Raccomando la massima cura e diligenza nel rilevamento dei dati suddetti al fine di avere elementi precisi ed incontestabili.

*Il Prefetto* — DINALE

192. **Passaporti per l'estero.** (C. 9 luglio 1930 n. 3952 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per l'esecuzione la circolare del Ministero dell'Interno n. 300754363-11900-40-1 dell'11 corr.:

« Pervengono al Ministero lagnanze pel ritardo che in molti casi si verificano nel rilascio dei passaporti per l'Estero.

Questo Ministero ha ragione di ritenere che il ritardo lamentato si verifichi soprattutto nella istruttoria delle domande, che si compie presso i Comuni ai fini del rilascio dei prescritto « nulla osta ».

Comunque è necessario che, sia da parte delle Questure che da parte dei Comuni, si provveda senza indugio perchè l'inconveniente deplorato abbia senz'altro a cessare.

A tale scopo si invitano le EE. LL. a dare precise disposizioni in proposito ai Podestà, prescrivendo particolarmente che nelle istruttorie delle istanze si limitino a curare la identificazione delle persone che richiedono i passaporti e ad accertare che non ostino alla concessione impedimenti penali, civili e militari, senza insistere in richieste di altri elementi e requisiti, la cui valutazione spetta, se mai, in secondo tempo al competente Ufficio di Questura.

Le EE. LL. vorranno poi dare precise istruzioni e vigilare perchè l'istruttoria sia continuata e definita presso le Questure con la maggiore rapidità compatibile con l'esigenza di portare a termine i prescritti accertamenti.

Questo Ministero confida che con la intelligente ed attiva cooperazione degli Uffici proposti al delicato servizio, gli inconvenienti che ancora si lamentano saranno senza indugio e definitivamente rimossi ».

*Il Questore*—CIPRIANI

193. **Orario delle farmacie.** (C. 11 luglio 1930 n.° 27263 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Ufficio Sanitario Prov, ha, in varie occasioni, constatato che in molti comuni della Provincia i farmacisti non rispettano

l'orario di apertura e chiusura delle farmacie stabilito con decreto pref. del 26 novembre 1926. Ricordo, pertanto, che l'orario in vigore per la Provincia di Salerno è il seguente:

1.° — **Per la città di Salerno** — Dal 1.° aprile al 30 settembre: dalle ore 7 alle 14 e dalle 18 alle 22,30. Dal 1.° ottobre al 31 marzo: dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 21,30.

2.° **Per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti** — Dal 1.° aprile al 30 settembre dalle 7 alle 13 e dalle 17 alle 22. Dal 1.° ottobre al 31 marzo dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 21.

3.° **Per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti:** — Dal 1.° aprile al 30 settembre: dalle 6 alle 12 e dalle 16 alle 21. Dal 1.° ottobre al 31 marzo: dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 20.

4.° La chiusura diurna è facoltativa.

5.° Nei comuni inferiori ai 5.000 abitanti è facoltativa anticipare di un'ora l'apertura della farmacia.

Le SS. LL. inviteranno, pertanto, i farmacisti di codesto Comune ad attenersi esattamente all'orario suddetto, avvertendoli che in caso d'inadempienza saranno deferiti dalla SS. LL. all'Autorità giudiziaria.

Prego assicurare dell'adempimento.

*pel Prefetto* — LICATA

194. **Funzionamento dei molini — Casi di intossicazione da piombo.** (C. 7 luglio 1930 n. 25485 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.

Di recente si sono verificati due importanti episodi di intossicazione saturnina, per consumo di farina a resa integrale prodotta da molini a macina e proveniente da grano di proprietà dei consumatori.

In entrambi gli episodi, l'analisi chimica ha rilevato nelle farine incriminate la presenza di piombo, sulla cui provenienza, in un caso, si è potuto accertare che il piombo era contenuto nel mastice che usasi per tenere unite le parti costituenti le macine, mentre nell'altro caso la presenza del piombo sembra che debba attribuirsi a cause accidentali.

Le indagini, peraltro, eseguite nella contingenza di queste manifestazioni hanno messo in luce che nei molini a resa integrale, che lavorano soltanto per conto dei consumatori diretti, non sempre sono osservate le necessarie cautele per assicurare l'igiene della molitura del grano, ai sensi del R. D. L. 12 agosto 1927 n. 1580. (1)

Taluni molini, infatti, sono risultati privi di apparecchi destinati alla pulitura del grano, in altri la tramoggia in cui si versa il cereale non è munita di setaccio o di altro apparecchio per trattenere le impurità grossolane, e, per di più, essa trovasi talora a livello del terreno, per cui è facile il mescolamento con il grano di impurezze del pavimento e di oggetti estranei.

Ad ovviare a simili inconvenienti ed a maggiore tutela della salute pubblica richiedesi un'attiva azione di vigilanza e di controllo sull'igiene dei molini in parola.

Dispongo, pertanto, che siano eseguiti solleciti accertamenti da parte degli Ufficiali sanitari, i quali avranno speciale cura, nel caso che le macine non siano monolitiche, di controllare che il mastice sia esente da metalli tossici e sia impiegato in ogni modo in guisa da evitarne il contatto col cereale.

Essi in casi dubbi preleveranno i campioni del mastice e delle farine sospette e li invieranno per l'esame al Laboratorio d'Igiene e profilassi.

Gli ufficiali sanitari dovranno inoltre nel termine di un mese inviare al Medico provinciale una relazione sullo stato igienico dei molini esistenti nei rispettivi comuni.

Gradirò un cenno di assicurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto* — DINALE

195. **Contabilità spese anticipate per conto dello Stato.** (C. 11 luglio 1930 n. 27195 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Invito le SS. LL. a disporre il sollecito invio a quest'ufficio

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 330.

di Ragioneria delle contabilità relative alle spese anticipate dal Comune a tutto il 30 giugno u. s., per conto dello Stato, in occasione di rimpatrio indigenti e trasporto od accompagnamento ammalate celtiche in luogo di cura, avvertendo che ove le contabilità suddette pervenissero dopo il 20 luglio p. v., non potrebbero più rimborsarsi per mancanza di fondi.

*Il Prefetto* — DINALE

196. **Botteghe artigiane.** (C. 12 luglio 1930 n. 26020 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione comunico la seguente circ. del Ministero dell' Interno:

« E' stato rilevato dalla Confederazione dell'Industria, dalla Federazione dell'Artigianato e dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie che, non di rado, vengono aperte al pubblico esercizio botteghe, dovute alla iniziativa privata, nelle quali sono posti in vendita oggetti di produzione artigianale, e che assumono la denominazione di « Botteghe artigiane » « botteghe dell'Artigianato », senza che gli enti surriferiti siano stati preventivamente interpellati al riguardo ed abbiano concesso la relativa autorizzazione.

Poichè tale denominazione potrebbe indurre il pubblico nello erroneo convincimento che le botteghe in questione siano emanazione dei surriferiti enti sindacale o parastatale, su cui potrebbe, altresì, eventualmente ricadere il discredito inerente alle deficienze qualitative ed artistiche dei prodotti e all'andamento commerciale delle stesse botteghe, gli enti in questione hanno prospettato la opportunità che non siano concesse, senza il loro preventivo assenso da parte delle Autorità competenti, licenze di esercizio ai privati, per l'apertura al pubblico di botteghe che intendano assumere le denominazioni di Botteghe artigiane o Botteghe dell'artigianato.

Sembrando a questo Ministero che il voto manifestato dagli Enti interessati sia meritevole di considerazione e debba, per-

tanto, essere assecondato, si pregano le SS. LL. di voler impartire conformi disposizioni ai dipendenti uffici perchè ne tengano conto in occasione dell'eventuale rilascio di licenze per l'esercizio delle attività di cui sopra è notizia ».

*pel Prefetto* — LICATA

**197. Consorzi amm. di esecuzione, manutenzione e contribuenza di opere idrauliche, di bonifica ed irrigazione. Esibizione di atti costitutivi per iscrizione in registro.** (C. 11 luglio 1930 n. 24878 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. su alcune recenti disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 26 aprile 1930, n. 478, pubb. nella Gazz. Uff. del 10 maggio 1930—VIII.

Prescrive detto art. che nel *termine di 6 mesi*, a partire dalla entrata in vigore della legge, tutti i consorzi amministrativi, di esecuzione, di manutenzione e di contribuenza, per opere idrauliche o idrauliche forestali, per opere di bonifica e di irrigazione, dovranno esibire i loro atti costitutivi all'Ufficio del Genio Civile della Provincia, che li trascriverà in appositi registri.

La registrazione degli atti dei consorzi costituitisi dopo l'entrata in vigore della citata legge verrà, invece, promossa a cura dell'autorità, che provvede al riconoscimento dell'ente. La legge dà facoltà al Governo di dichiarare estinti quei consorzi, che non abbiano corrisposto a tale obbligo nel termine prescritto.

Si prega pertanto di voler dare alle predette disposizioni la pubblicità.

*pel Prefetto* — LICATA

## Parte II.

## I ruoli dei Segretari Comunali del Regno (1)

## RIEPILOGO GENERALE

N.	PROVINCIE	Numero dei Comuni	POSTI DI GRADO								Totale dei posti
			1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	
1	Agrigento	41	—	—	1	6	11	11	10	2	41
2	Alessandria	270	—	—	1	4	6	14	111	108	244
3	Ancona	43	—	1	1	3	2	14	17	—	38
4	Aosta	105	—	—	—	1	2	12	44	30	89
5	Aquila	103	—	1	—	2	3	9	46	38	99
6	Arezzo	37	—	—	1	2	8	9	13	3	36
7	Ascoli Pic.	72	—	—	2	—	3	13	27	20	65
8	Avellino	114	—	—	—	2	2	21	57	30	112
9	Bari	47	1	—	5	9	17	11	2	2	47
10	Belluno	69	—	—	1	1	—	14	37	11	64
11	Benevento	89	—	—	—	1	2	13	48	24	88
12	Bergamo	218	—	—	1	—	5	37	83	31	157
13	Bologna	61	1	—	1	3	9	28	19	—	61
14	Bolzano	96	—	—	1	1	2	8	37	18	67
15	Brescia	170	—	1	—	1	12	28	77	42	161
16	Brindisi	20	—	—	1	1	6	5	7	—	20
17	Cagliari	116	—	1	—	—	3	12	62	35	113
18	Caltanissetta	22	—	1	—	3	4	5	8	1	22
19	Campobasso	120	—	—	1	1	1	13	67	36	119
20	Catania	51	—	1	—	8	12	12	12	6	51
21	Catanzaro	154	—	—	2	1	2	21	89	39	154
22	Chieti	98	—	—	—	2	5	11	45	35	98
23	Como	210	—	—	2	—	1	23	72	62	160
24	Cosenza	127	—	—	—	1	9	22	61	34	127
25	Cremona	113	—	—	1	1	3	14	42	37	98
26	Cuneo	208	—	—	—	3	5	28	89	66	191
27	Enna	20	—	—	—	4	9	2	4	1	20
28	Ferrara	20	—	1	1	6	5	7	—	—	20
29	Firenze	49	1	—	2	3	18	17	8	—	49
30	Fiume	14	—	1	—	—	—	5	7	1	14
31	Foggia	58	—	—	1	3	9	19	22	2	56
32	Forlì	50	—	1	2	—	4	17	22	4	50

(1) Dalla interessante pubblicazione del Rag. Dario Varaldi, Segretario Comunale di Levis (Trento), vendibile presso l'Autore al prezzo di lire 8,50.

N.	PROVINCIE	Numero dei Comuni	POSTI DI GRADO								Totale dei posti
			1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	
33	Frosinone	89	—	—	—	1	10	17	43	18	89
34	Genova	64	1	—	—	—	3	10	29	18	61
35	Gorizia	42	—	—	1	—	1	10	24	6	42
36	Grosseto	24	—	—	—	1	4	11	8	—	24
37	Imperia	53	—	—	2	1	2	4	9	32	50
38	Lecce	91	—	—	1	1	3	22	48	16	91
39	Livorno	19	1	—	—	1	3	4	7	3	19
40	Lucca	35	—	—	2	4	5	9	10	4	33
41	Macerata	56	—	—	1	1	5	14	23	8	52
42	Mantova	70	—	—	1	—	8	19	32	7	67
43	Massa Carr.	17	—	—	1	1	2	5	7	1	17
44	Matera	32	—	—	—	—	2	10	12	8	32
45	Messina	87	—	1	—	2	10	19	41	14	87
46	Milano	247	1	1	1	3	7	52	92	56	213
47	Modena	46	—	—	1	1	8	21	15	—	46
48	Napoli	137	1	—	3	10	22	33	47	20	136
49	Novara	142	—	—	1	3	7	13	42	68	134
50	Nuoro	88	—	—	—	—	2	3	43	35	83
51	Padova	105	1	—	—	—	9	22	69	2	103
52	Palermo	76	1	—	—	4	15	22	23	11	76
53	Parma	51	—	1	—	1	6	20	23	—	51
54	Pavia	180	—	—	—	3	2	14	76	62	157
55	Perugia	53	—	1	2	3	7	14	23	2	52
56	Pesaro Urb.	58	—	—	1	2	3	7	34	10	57
57	Pescara	42	—	—	1	—	2	8	18	11	40
58	Piacenza	47	—	—	1	—	1	22	21	—	45
59	Pisa	38	—	1	—	4	1	16	13	3	38
60	Pistoia	21	—	—	1	1	2	11	6	—	21
61	Pola	40	—	1	—	2	7	11	17	—	38
62	Potenza	88	—	—	—	3	2	15	45	23	88
63	Ragusa	12	—	—	2	3	2	3	2	—	12
64	Ravenna	18	—	1	1	2	4	7	3	—	18
65	Reggio Cal.	87	—	1	—	1	11	19	41	14	87
66	Reggio Em.	45	—	—	1	2	3	23	15	—	44
67	Rieti	63	—	—	—	1	1	5	19	35	61
68	Roma	132	—	—	3	2	10	17	42	49	123
69	Rovigo	48	—	—	—	2	6	7	28	5	48
70	Salerno	145	—	1	—	3	5	23	64	49	145
71	Sassari	71	—	—	1	—	5	8	27	30	71
72	Savona	71	1	—	—	—	4	9	22	13	49
73	Siena	36	—	—	1	1	11	8	7	—	28
74	Siracusa	19	—	—	1	4	9	2	3	—	19

N.	PROVINCIE	Numero dei Comuni	POSTI DI GRADO								Totale dei posti
			1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	
75	Sondrio	79	—	—	—	—	2	5	15	57	79
76	Spezia	32	1	—	—	—	3	3	16	9	32
77	Taranto	27	1	—	—	2	3	6	11	4	27
78	Teramo	45	—	—	—	1	2	13	22	7	45
79	Terni	30	—	—	1	—	3	2	15	9	30
80	Torino	179	1	—	—	2	10	28	80	25	146
81	Trapani	20	—	—	3	5	3	7	2	—	20
82	Trento	128	—	—	2	—	2	11	67	43	125
83	Treviso	90	—	—	1	4	5	31	48	1	90
84	Trieste	30	1	—	—	3	—	8	4	8	24
85	Udine	174	—	1	1	5	13	40	79	34	173
86	Varese	116	—	—	3	2	1	20	39	19	84
87	Venezia	44	—	1	—	2	4	16	20	—	43
88	Vercelli	166	—	—	2	1	3	9	54	73	142
89	Verona	93	1	—	—	—	3	26	52	9	91
90	Vicenza	125	—	1	—	4	6	22	70	16	119
91	Viterbo	59	—	—	1	—	1	9	33	15	59
92	Zara	2	—	—	—	1	—	—	—	1	2
Totali		7308	14	22	73	179	475	1320	3045	1681	6809

Rag. DARIO VARALDI

Segretario Comunale di Levis (Trento)

Percentuale per ogni grado: 1°, 0.20; 2°, 0.32; 3°, 1.08; 4°, 2.62; 5°, 6.98; 6°, 19,35; 7°, 44.75; 8°, 24.70; Totale 100.

**Peso pubblico. Regolamento e tariffa. (1)**

(*Omissis*)

Visto che in esecuzione del R. D. L. 20 marzo corr. anno, n. 141, essendosi istituita l'imposta di consumo e determinata la relativa tariffa sulle carni a peso vivo, si provvede all'impianto dell'occorrente ed indispensabile bilico;

Ritenuto che lo stesso viene di frequent e chiesto da privati pel peso di carri, carretti, animali di ogni specie ed altri oggetti o derrate;

Che, pertanto, s'impone la necessità di reggimentarne l'uso con l'imposizione, altresì, di un diritto a favore del Comune tanto per rivalere la finanza delle spese di manutenzione o di personale;

Letti gli art. 193 (n. 4) della legge com. 4 febbraio 1915, n. 148 e 109, ultimo cap. del regolamento 12 febb. 1911, n. 297;

Tenuta presente la circolare del Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio dell'8 maggio 1908 n. 19;

Inteso il parere della Consulta

**DELIBERA**

Approvare, come approva, il seguente

**Regolamento e tariffa per l'uso del bilico comunale**

Art. 1. — E' istituito a favore del Comune un dritto di peso pubblico.

Art. 2. — Chiunque potrà servirsi del ponte a bilico appositamente impiantato, presso il macello pubblico, previa corresponsione del diritto di cui all'annessa tariffa.

Art. 3. — E' vietato ai privati di fare concorrenza al Comune. Nondimeno è ad essi consentito di valersi, anche in pubblico, di pesi propri o presi occasionalmente in fitto.

(1) Pubblichiamo lo schema di regolamento per il peso pubblico adottato dal Comune di Cava dei Tirreni e redatto da quel Segretario Capo Cav. Uff. Pintozzi, avvertendo che a norma di legge il bilico deve essere impiantato in quei Comuni che abbiano adottata la tariffa delle imposte di consumo sulle carni a peso vivo.

Art. 4. — L'incaricato del peso pubblico dovrà rispondere ad ogni richiesta e rilasciarne analoga dichiarazione con la ricevuta dei diritti percepiti, distaccata da apposito registro a madre e figlia, debitamente numerato, bollato e controfirmato dal Podestà.

Art. 5. — Egli verserà, ogni sabato, alla tesoreria com. le somme incassate, ritirandone quietanza da annotarsi a tergo dell'ultima bolletta, compresa nel versamento.

Art. 6. — I controlli delle tare non saranno soggetti a pagamento di diritti, purchè richiesti entro lo stesso giorno, durante le ore di funzionamento del bilico, e previa esibizione della bolletta di peso, a tergo della quale dovrà annotarsi il risultato della tara.

Art. 7. — Il bilico sarà a disposizione tutti i giorni per ore 8. L'orario di apertura e chiusura sarà determinato e reso pubblico dal Podestà a seconda delle stagioni.

Nei giorni festivi, però, l'orario sarà sempre ridotto a metà.

Art. 8. — Ogni contravvenzione al presente regolamento sarà punita con l'ammenda da lire 10 a 50.

### T A R I F F A

MERCI o DERRATE	PER OGNI PESATA	Diritto
Bestiame di qualunque specie, carni macellate, qualsiasi altra merce o derrata, recipienti, ce- sti, carri vuoti e simili	Inferiore ad un quintale	0,25
	da Kg. 101 a 500	0,50
	» » 501 » 1000	1,00
	» » 1001 » 2000	1,50
	Oltre 2000, per ogni 100 Kg. in più.	0,10
N. B. Niun diritto sarà do- vuto pel controllo del peso degli animali abbattuti nel pub- blico macello, per i quali si sa- ranno corrisposte la tassa di macellazione o l'imposta di consumo.		

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Laurino.** — *Vendita taglio 6892 piante di alto fusto della 1.<sup>a</sup> sezione del bosco Montecavallo — Rinvio di 2.<sup>o</sup> incanto*—Il secondo incanto, già indetto per il 29 luglio corr., è rinviato all' 11 agosto p. v.. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Sacco.**—*Appalto lavori costruzione di pozzi e vasche nel demanio comunale.* — Si rende noto che il giorno 23 luglio p. v., alle ore 10, avrà luogo un pubblico incanto, col sistema delle offerte segrete, per l'appalto predetto, in diminuzione percentuale del prezzo di base di lire 32,310,65. Aggiudicazione definitiva anche con un solo concorrente. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione definitiva 5 per cento importo netto dei lavori. Il Capitolato speciale e tutti gli atti sono visibili presso la Casa Comunale nelle ore di ufficio.

Sacco 9 luglio 1930 — VIII.

Il Segretario Comunale G. Petraglia      Il Podestà G. Ansanelli

**Comune di Montesano sulla Marcellana.** — *Vendita taglio 2.<sup>a</sup> Sezione bosco Chiasciamale.* — Essendo andato deserto il 1.<sup>o</sup> incanto, si rende noto che il giorno 9 agosto 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.<sup>a</sup> Prefettura un 2.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di L. 160.000. Offerte in aumento non inferiori lire 150. Deposito provvisorio lire 20,000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale.

Pagamento del prezzo in tre rate uguali. Termine per taglio e sgombro mesi 24. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno

**Comune di Roccapiemonte.** — *Vendita del taglio della 3.<sup>a</sup> sezione del bosco Vene di Sopra.* — Si rende noto che il giorno 28 corr. alle ore 10, sarà tenuto presso la Casa Comunale di Roccapiemonte un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 21600.

Deposito provvisorio lire 2000 cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in due rate uguali. Termine per taglio e sgombro mesi 8. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario — C. De Finis

Il Podestà — C. Pagano

---

## Concorsi.

**Opera naz. Orfani di guerra—Comitato Prov. di Salerno.** — *Conferimento di borse di studio agli orfani di guerra.* — Le domande per l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 1930-31 dovranno pervenire entro il 31 agosto 1930 corredate dai seguenti documenti in carta libera: certificato di nascita, stato di famiglia,

certificato di buona condotta, certificato agenzia nei riguardi dei componenti della famiglia, certificato scolastico, certificato (facoltativo) di iscrizione all' O. N. Balilla, Avanguardisti, Piccole o Giovani Italiane, ogni altro documento a dimostrazione del bisogno o dei meriti scolastici del concorrente o benemerenze di guerra del padre caduto.

Il Presidente M. Farina

**Comune di Battipaglia.**—*Medico 1.<sup>a</sup> condotta.*—Concorso per titoli. Stipendio iniziale lire 6500. oltre lire 3000 indennità di cavalcatura. Lo stipendio è aumentabile del decimo per ogni quadriennio e per non più di 4. Età non superiore 35 anni, salvo eccezioni di legge. Domanda da presentarsi non oltre ore 10 dell' 11 settembre p. v., insieme documenti di rito, diploma di laurea, certificato punti riportati agli esami di laurea, certificato iscrizione al Sindacato di categoria ed all' Albo dei medici e altri titoli a comprova dell'attitudine al posto cui aspira. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale

Battipaglia 7 luglio 1930—VIII.

Il Segretario Com. Jannuzzi

Il Comm. Pref. Menna

**Comune di Felitto.** — *Levatrice condotta.* — Concorso per titoli, stipendio annuo lordo lire 2000, età minima anni 21. Documenti di rito. Scadenza 11 agosto 1930. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segretario Inglese

Il Comm. Pref. Santoro

**Municipio di Nocera Superiore.** — *Copista dattilografo.* — Concorso per titoli ed esame. Stipendio lordo lire 1800, oltre caroviveri. Titolo di studio: licenza scuola media inferiore. Età non superiore agli anni 40, salvo eccezioni di legge.

Domanda e documenti dovranno pervenire al Comune non oltre le ore 14 del 20 agosto p. v. Per altri chiarimenti rivolgersi all' Ufficio comunale.

Il Segretario Comunale — Di Mauro

Il Podestà — Salvi

**Comune di Petina.** — *Levatrice Condotta interina.* — Cercasi levatrice condotta interina, assunzione immediata, con probabile nomina in pianta stabile. Stipendio lordo lire 300 mensili. Indirizzare subito domanda al Podestà.

Il Podestà E. De Sica

**Comune di Sicignano degli Alburni.**—*Guardia municipale*—E' aperto pubblico concorso per titoli al posto di guardia municipale: stipendio annuo lordo di L. 2000 con annessa la temporanea prima indennità caroviveri. Scadenza 15 agosto 1930. Documenti soliti e certificato di proscioglimento dall' obbligo dell' istruzione elementare.

Il Commissario Pref. Lanza



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40                      Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMM. presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

199. Imposta di consumo. Sistemazione dei contratti in corso. Applicazione del Decreto Legge 20 marzo 1929 n. 141 (C. Ministero Finanze 1.º luglio 1930 n. 82352).

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

200. R. D. Legge 19 maggio 1930 n. 714. Divieto di apertura di nuovi esercizi di generi alimentari e abolizione dei calmieri.  
201. id. id. Licenze per la vendita del pane e vendita di generi alimentari all'ingrosso.  
202. Produzione e smercio del ghiaccio.  
203. Comitato Prov. antimalarico. Finanziamento.  
204. Malaria. Carta topo-malarica.  
205. Polizia veterinaria. Distribuzione di corpi di animali morti.  
206. Visita di Orfanotrofi ed Asili da parte di Suore Cilene.  
207. Contributo per il concorso nazionale triennale per l'incremento del patrimonio zootecnico.  
208. Deposito di liquidi infiammabili.  
209. Cambio di biglietti del Banco di Napoli e di Sicilia.  
210. Raccolta e invio di pratiche patologiche.

## COPERTINA

Continuazione Atti Uff. R. Prefettura da n. 208 a n. 210 — Nel personale dei Segretari com. — Appalti, aste, ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

208. **Depositi liquidi infiammabili.** (C. 22 luglio 1930 n. 4330 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A seguito della mia circ. 4 corr. n. 3606 per depositi di liquidi infiammabili, comunico per norma le seguenti istruzioni dell' On. Ministero dell' Interno:

« Viene riferito che qualche Podestà, applicando istruzioni circ. 25 maggio scorso 6445 circa liquidi, cui vapori presentano pericolo scoppio incendio, ha imposto trasformazioni entro brevissimo termine.

Mentre avvertenze circ. sono subito applicabili nuovi impianti è ovvio che, per impianti esistenti, debbesi concedere congruo termine effettuare trasformazioni stesse, essendo necessario adibirsi personale specializzato. A chiarimento circ. stessa, si avverte: 1.º giunto paraflamma (di cui alinea a parag. 2.º) può essere applicato, anzichè tratto orizzontale tubo aria, al punto entrata tubo stesso nel serbatoio; 2.º ferme restando disposizioni parag. 5.º circ., obbligo estintori per incendi non riflette distributori isolanti lontane case, pei quali è sufficiente secchiello sabbia. Rifornimenti depositi e distributori, oltre che con autobotti, può essere eseguito mezzo fusti. Ove tale operazione avvenga entro abitato, necessita sia effettuato ore minore affollamento e sia stesa fune attorno fusto impedire persone accostarsi. Qualora delle operazioni debbano seguirsi interno locali, occorre siano evitati spandimenti liquidi infiammabili e ventilare ambienti, evitare ristagno vapori benzina ».

*Il Prefetto — DINALE*

209. **Cambio dei biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.** (C. 16 luglio 1930 n. 2167 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Ai sensi dell'art. 11 del R. decreto legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1262, i biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, che non saranno presentati per il cambio entro il 31 dicembre del corr. anno alla Banca d'Italia e ai detti due Banchi rimarranno prescritti.

E poichè risulta che una massa molto notevole di detti biglietti trovasi ancora in circolazione, e si ritiene che alla scadenza del termine sopraindicato molti dei possessori, specialmente tra le popolazioni rurali, avranno ommesso di presentarli al cambio per ignoranza delle accennate disposizioni, come sempre avviene nei casi della specie, è opportuno che le SS. LL. provvedano perchè alle disposizioni medesime sia data la maggiore pubblicità possibile, facendo assegnamento anche sull'efficace collaborazione dei Parroci per la divulgazione nelle campagne delle opportune avvertenze.

*Il Prefetto — DINALE*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

199. **Imposta di consumo — Sistemazione dei contratti d'appalto in corso — Applicazione del Decreto legge 20 marzo 1930, n. 141.** (C. Ministero Finanze 10 luglio 1930 n. 82352 Div. III ai Prefetti).

Per la necessaria uniformità di azione dei dipendenti Uffici, in ordine al trattamento tributario per tasse di registro e bollo ai contratti d'appalto del dazio consumo in corso al momento della riforma sopra cennata, nonchè agli atti modificativi ed ai nuovi contratti d'appalto fra Comuni ed appaltatori, (giusta gli art. 6 e 7 del Decreto legge indicato in oggetto (1) nonchè ai contratti di abbonamento in corso tra appaltatori daziari ed esercenti, si avverte quanto appresso:

\* \* \*

I) *Comuni aperti* (art. 6 del citato Decreto legge). — I contratti d'appalto in corso rimangono validi sino alla loro scadenza, giusta il tassativo disposto del Decreto legge, salvo revisione dei patti fra le parti contraenti.

Nei riguardi della tassa di registro l'originario contratto d'appalto rimane immutato nel suo trattamento tributario, poichè esso è ancora in corso di svolgimento, salvo a tener conto delle eventuali varianti nell'imponibile, che dipendessero dalla revisione consensuale od arbitrale. Gli atti del procedimento arbitrale di revisione o l'atto di accordo revisionale godranno benvero il privilegio dell'esonero del bollo e saranno sottoposti soltanto alla tassa fissa minima di registro, giusta l'ultimo comma dell'art. 6 (confronta la normale 94 del Bollettino demaniale del 1894, pag. 540).

(1) v. B. A. anno corr. pag. 116, 129, 145 e 157.

\* \* \*

2) *Comuni chiusi* (art. 7 del citato Decreto legge), — I contratti d'appalto in corso sono stati dichiarati rescissi dal Decreto legge, ed obbligati gli appaltatori a rimanere in funzioni per la riscossione delle nuove imposte di consumo, non solo sino alla scadenza dei contratti rescissi, ma anche pel quinquennio successivo, salvo facoltà agli appaltatori di rinunziarvi, dopo il primo biennio. *Lo stesso articolo stabilisce che verrà restituita la tassa di registro sul contratto rescisso, per la parte non eseguita.*

Per altro sarà dovuta la tassa di registro d'appalto di L. 2 0/0, giusta l'art. 50 della vigente tariffa di registro, per le nuove gestioni d'appalto, per le quali gli appaltatori hanno diritto ad un aggio, da determinarsi d'accordo coi Comuni, ed in caso di disaccordo, col procedimento arbitrale ivi richiamato.

Allo scopo di semplificare, quanto più sia possibile, la liquidazione e riscossione di questa tassa di appalto, tenendo conto delle speciali circostanze nelle quali detti appalti hanno origine e svolgimento, si stabilisce che alla registrazione dei contratti stessi sia liquidata, in via provvisoria, col sistema stabilito dagli articoli 32 e 55 della legge di registro, la tassa predetta, sul solo *periodo del primo biennio*, prendendo nota, al partitario delle tasse sospese, della successiva eventuale proroga (poichè effettivamente l'appaltatore è vincolato solo pel biennio, ed ha soltanto facoltà, ma non obbligo, di proseguire la gestione dell'appalto) ed indi, ove la gestione continui anche dopo il primo biennio, la tassa di registro dovrà essere liquidata e riscossa per il periodo successivo, giusta gli articoli 32 e 55 della legge di registro, cioè in via provvisoria in base a denuncia delle parti, con dichiarazione provvisoria dei corrispettivi presunti per la rimanente durata del contratto (ed in mancanza di denuncia mediante accertamenti d'ufficio) salvo l'accertamento definitivo, *anno per anno* dei corrispettivi pagati anno per anno, e ciò anche nell'interesse dell'Erario.

\* \* \*

3) *Convenzioni di abbonamento daziario fra appaltatore ed esercenti.* — Per quanto si riferisce alle tasse di bollo, allo scopo di non rendere troppo gravoso agli interessati il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, si consente che le varianti al contratto in corso vengano scritte in calce al contratto vecchio, senza applicazione di alcuna altra tassa di bollo, purchè, beninteso, sia mantenuta inalterata la scadenza del contratto; nè dovrà adempirsi formalità di registrazione.

\* \* \*

4) *Restituzioni di tassa di registro.* — Dovrà provvedersi, inoltre, alla restituzione della tassa di registro risultante riscossa in più del dovuto, in relazione all'art. 7, comma 3°, del Decreto legge 20 marzo 1930, n. 141, per la parte ineseguita dei contratti d'appalto rescissi nei Comuni chiusi. A ciò si provvederà con tutta sollecitudine, in base ad istanza dei singoli appaltatori.

Per gli appalti riveduti nei Comuni aperti (art. 6 del Decreto legge anzidetto) se la revisione dei corrispettivi, disposta dalla legge, desse luogo a riduzione dell'imponibile tassabile, tenuto conto della variazione delle riscossioni, si farà luogo a conguaglio finale della tassa al termine della gestione.

*Il Ministro* — MOSCONI

## **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

200. R. D. Legge 19 maggio 1930, n. 774—**Divieto di apertura di nuovi negozi di generi alimentari e abolizione dei calmieri.** (C. 22 luglio 1930 n. 27700 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella Gazz. Uffic. del 20 u. s. n. 143 è stato pubblicato il R. D. Legge 19 maggio 1930, n. 774, (1) che abolisce i calmieri, e stabilisce il divieto di apertura, per la durata di un quinquennio, di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 283.

Il divieto di apertura di nuovi negozi di generi alimentari non riguarda gli spacci destinati alla vendita di vino. E' compreso invece nel divieto il commercio ambulante di generi alimentari; e ciò per impedire che un eventuale aumento di tale forma di attività commerciale annulli le finalità che si propone di conseguire il recente provvedimento, il quale è stato determinato dalla constatazione del rilevante numero degli spacci esistenti.

Giusta l'art. 1 del ricordato R. D. Legge n. 774, il divieto in parola non si applica quando si tratti di provvedere alle necessità di centri abitati di nuova costituzione o quando trattisi di negozi gestiti da cooperative di consumo, di spacci interni di stabilimenti industriali o di esercizi di vendita gestiti senza scopo di lucro e posti sotto la vigilanza di pubbliche Amministrazioni.

Per quanto riguarda tali eccezioni sarà bene però che le Autorità, cui è demandata l'applicazione della legge, prima di far luogo al rilascio delle licenze, procedano ad una scrupolosa valutazione delle condizioni richieste per derogare da quella che è la norma di carattere generale.

Ad evitare, poi, che possa verificarsi il pericolo di elusioni al divieto, di cui alla prima parte del citato art. 1, sarà opportuno che, in caso di licenze rilasciate per centri abitati di nuova costituzione, le Autorità stabiliscano che le licenze medesime hanno valore *esclusivamente* per le località indicate dal richiedente in modo da impedire che gli esercenti possano, dopo ottenuta la licenza, procedere a trasferimenti degli spacci fuori delle località per cui le licenze sono state concesse.

Relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 2 del R. D. Legge è ovvio far presente che, da ora innanzi, le Autorità non hanno facoltà di procedere alla applicazione dei calmieri, essendo state abrogate tutte le disposizioni che tale facoltà concedevano.

Ritengo infine necessario raccomandare alle SS. LL. *di voler seguire costantemente l'andamento dei prezzi dei generi interessanti la*

maggioranza dei consumatori, curando che tali prezzi vengano ad adeguarsi il più possibile a quelli all'ingrosso ed intervenendo energicamente, di intesa con le Organizzazioni Sindacali interessate, per ricondurli al loro giusto livello tutte le volte che si verificassero ingiustificati rialzi.

*pel Prefetto* — LICATA

201. R. D. L. 19 maggio 1930 N. 7774. Licenza per la vendita del pane e vendita di generi alimentari, all'ingrosso. (C. 26 luglio 1930 n. 21818 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 1 del R. D. L. 19 maggio 1930 N. 7774, (1) provvedimento di cui è cenno nella circ. 22 corr. N. 27700, (2) stabilisce, tra l'altro, il divieto, per la durata di 5 anni, di aprire nuovi negozi per la vendita di generi alimentari.

Si ritiene opportuno avvertire le SS. LL. che il divieto riguarda anche gli spacci annessi agli impianti di panificazione e che servono per lo smaltimento ivi prodotto.

Rispondendo poi al quesito proposto da qualche Comune, si fa presente che il divieto in parola è altresì applicabile ai negozi che si propongono di procedere alla vendita all'ingrosso di generi alimentari.

Si prega di voler rendere di pubblica ragione quanto sopra.

*Il Prefetto* — DINALE

202. Produzione e smercio del ghiaccio. (C. 17 luglio 1930 num. 26121 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' intendimento di questa Prefettura che nella presente stagione estiva venga dappertutto intensificata la vigilanza sulla produzione e sullo smercio del ghiaccio, il cui consumo alimentare non è esente da pericoli sanitari.

Sotto tale aspetto l'attenzione maggiore e più accurata degli uffici sanitari comunali deve essere portata sul ghiaccio e sulla neve naturale, i quali, per la qualità e per i requisiti dell'acqua da cui provengono, per il modo di raccolta e per quello di conservazione non danno garanzie igieniche.

(1) Vedi pag. 283.

(2) v. pag. 279.

Il ghiaccio naturale, infatti, fatto eccezione di quello dei ghiacciai alpini, che in pratica non ha largo consumo, per lo più si ottiene dalla congelazione di acque scoperte stagnanti o raccolte in appositi campi, predisposti allo scopo, taluni dei quali durante l'estate servono di pascolo al bestiame.

Queste acque scoperte sono igienicamente non sicure, e la stessa congelazione non vale a purificarle se inquinate. I batteri in esse contenuti e tra questi possono esservene dei patogeni, se pure vengono a trovarsi nel ghiaccio in numero ridotto e paralizzati nella proliferazione, si conservano vivi e virulenti. E' perciò che il ghiaccio naturale, che non possenga i requisiti voluti dall'art. 123 del regolamento gen. sanitario 3 febb. 1901, n. 45, deve eliminarsi dall'uso potabile, per *consentirne solo l'impiego industriale.*

Ad assicurare poi che, comunque, detto ghiaccio possa essere venduto per uso alimentare, le SS. LL. oltre a pretendere l'esposizione del cartello prescritto dall'art. di regolamento su ricordato, vorranno esaminare la convenienza di subordinare la vendita per uso industriale all'osservanza delle norme e di quelle garanzie che riterranno possibili e più utili allo scopo. Ed il rigore della vigilanza dovrà essere maggiore in quei comuni nei quali il rifornimento del ghiaccio artificiale, igienicamente più sicuro, può essere fatto in modo regolare.

Egual disciplina deve farsi alla vendita della neve naturale, per la quale le cause maggiori di insalubrità sono date dal modo di raccolta e dal deposito in neviere primitive e senza opportune cautele igieniche.

Di pari passo non deve essere trascurata la vigilanza sul ghiaccio artificiale. A tale scopo dispongo che le fabbriche di ghiaccio per uso alimentare devono usare esclusivamente acque dell'acquedotto o di pozzo igienicamente costruiti e protetti, la cui acqua sia stata analizzata recentemente in un laboratorio pubblico, e riconosciuta potabile.

L'acqua dall'acquedotto o dal pozzo deve essere condotta

nella fabbrica *esclusivamente* a mezzo di tubulatura metallica. L'eventuale cassone di deposito deve essere costruito con materiale impermeabile e inattaccabile, con angoli arrotondati e munito di coperchio a tenuta perfetta, per modo da impedire la penetrazione anche di quantità minima di polvere.

Inoltre il cassone deve essere di capacità non superiore all'acqua occorrente per 24 ore nella fabbrica.

Gli stampi devono essere lavati accuratamente con acqua potabile prima di essere riempiti, e il piano di copertura del frigorifero deve essere fatto con tavole di legno duro, ben levigate, munite di maniglie alle estremità, incastrate fra loro, ovvero con liste metalliche che coprano le connessioni. Detto piano va tenuto in stato di perfetta pulizia.

L'operaio che deve lavorare sul frigorifero deve essere fornito di scarpe di gomma o caloches, che deve calzare quando monta sul frigorifero.

Dette scarpe vanno conservate in cassetta di legno sollevato dal pavimento. Aggiungo che il macchinario deve essere ubicato in un locale diverso da quello in cui si trova il frigorifero, e che ogni fabbrica deve tenere un vano pulito per deposito di ghiaccio.

Ricordo inoltre che gli operai addetti alle fabbriche di ghiaccio e alla vendita di esso e della neve devono essere sani, appartenenti a famiglie i cui componenti siano immuni di malattie infettive e vaccinati contro *il tifo addominale*.

Le fabbriche di ghiaccio che non derivano l'acqua direttamente dalla condotta del comune o da un pozzo di acqua riconosciuto potabile all'analisi chimica e batteriologica, a mezzo di elettropompa, debbono essere considerate come produttrici di ghiaccio per *uso industriale*.

E poichè non possa in niun caso incorrersi nello inconveniente di vendere fraudolentemente il ghiaccio fabbricato per uso industriale per ghiaccio per uso alimentare, dispongo che l'acqua adoperata sia leggermente *tinta in rosso con soluzione di eosina*.

Dell'azione che verrà spiegata si pregano le SS. LL. di inviare un sintetico rapporto indicante la quantità approssimativa di ghiaccio e di neve che si consuma durante l'anno, e i provvedimenti adottati in conformità di quanto sopra.

Si desidera inoltre avere un elenco preciso delle fabbriche di ghiaccio artificiale esistenti nel territorio di ciascun comune, con la indicazione dell'acqua adoperata e cioè se trattasi di acqua dell'acquedotto cittadino oppure di acqua di pozzo di altra origine, e degli accertamenti eseguiti nei riguardi della potabilità di essa. A tale scopo occorre alligare al rapporto una copia autentica dell'analisi indicante anche l'Istituto analizzatore e la data.

Nella compilazione del rapporto le SS. LL. terranno conto della relazione dell'Ufficiale sanitario, al quale daranno integrale comunicazione della presente circolare per la vigilanza cui sono tenuti.

Si desidera il rapporto completo e dettagliato non più tardi del 5 agosto p. v..

*pel Prefetto* — FALCETTI

203. **Comitato provinciale antimalarico - Finanziamento.** (C. 24 luglio 1930 n. 22875 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.

Con mia circ. n. 10822 del 20 marzo p. p. informavo le SS. LL. della costituzione del Comitato antimalarico ed avvertivo che per il finanziamento di detto Ente ogni comune compreso nell'elenco di quelle zone malariche doveva versare un contributo annuo di cent. 15 per abitante. Ora, mentre parecchi comuni hanno già adempiuto alle disposizioni contenute nella mia circ., altri hanno creduto di potersi esimere da siffatto obbligo.

Al riguardo ricordo ancora una volta che la nostra vigente legislazione fa obbligo ai comuni di provvedere non solo ai mezzi curativi, ma anche a quelli profilattici e non posso perciò accogliere le giustificazioni adottate dai comuni inadempienti.

Ciò stante, invito i Podestà ed i Commissari Prefettizi di quei comuni, che ancora non hanno aderito al Comitato Prov.

antimalarico a deliberare il versamento del contributo dovuto al Comitato stesso per il corr. anno 1930.

*pel Prefetto* — FALCETTI

204. **Malaria, carta topo-malarica.** (C. 19 luglio 1930 n. 28592 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alle SS. LL. grande importanza assumono, nei riguardi dell'endemia malarica, i ristagni di acqua e gli impaludamenti, anche di limitata estensione, che trovansi numerosi nelle vicinanze degli abitati ed anche negli abitati stessi.

Lo studio di queste cause minori della malaria è molto importante. Esso permette di completare e d'integrare l'azione di lotta, che si va svolgendo contro l'endemia, con misure dirette ad eliminare o correggere le condizioni favorevoli allo sviluppo della zanzara trasmittitrice della infezione,

Occorre, pertanto, che siano individualizzate le condizioni di suolo favorevoli allo sviluppo degli insetti propagatori della malaria, segnandole in apposite carte, topografiche.

Ciò stante le SS. LL. dispongano che gli Ufficiali Sanitari, coadiuvati dallo Ufficio tecnico comunale, ispezionino accuratamente le zone malariche del Comune ed identifichino tutti i focolai enofeligeni in esse esistenti; indi redigano una carta topo-malarica del Comune alla scala 1:100.000 nella quale saranno segnate con la massima esattezza i gruppi di abitazioni, i fiumi, i torrenti, i ristagni d'acqua, gli stagni, i pozzi, le vasche, gli abbeveratoi, le cave di prestito, i canali di bonifica, etc. non trascurando di segnare la presenza di anofeli.

La carta topo-malarica dovrà essere accompagnata da un'accurata relazione dell'Ufficiale sanitario e trasmessa a questa Prefettura non oltre il 31 agosto p. v.

Prego assicurare, pertanto, dell'esatto adempimento.

*pel Prefetto* — FALCETTI

205. **Polizia veterinaria. Distruzione di corpi di animali morti.** (C. 19 luglio 1930 n. 25262 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dagli atti di quest'Ufficio emerge che, spesso pel passato ed anche in data recente, in parecchi Comuni della Provincia si sono verificati casi di pustola maligna nelle persone, senza che sia stato possibile rintracciarne l'origine, e cioè a causa del deficiente servizio di vigilanza.

Poichè è generalmente ammesso che i casi di pustola maligna nelle persone traggono costantemente l'origine da casi di carbonchio ematico degli animali o direttamente in seguito a maneggiamenti di carni, pelle infette, ecc. o indirettamente per mezzo di ditteri sanguinari (mosche, tavanì), quest'ufficio ritiene necessario, per la tutela della pubblica salute, d'intensificare i servizi per assicurare che i singoli proprietari curino la immediata denuncia all'autorità comunale di casi di morte d'animali e provvedano alla regolare distruzione dei corpi degli animali morti, o comunque riconosciuti dai sanitari locali non adatti al consumo alimentare.

Con riferimento alle varie circ. riguardanti il servizio veterinario, pubbl. nel Bollettino Amm. di questa Provincia, con le quali spesso è stata rilevata la necessità di scuotere la dannosa abitudine d'omettere o di ritardare la denuncia di casi di morte d'animali, prego le SS. LL. di richiamare ancora una volta con tutti i mezzi a disposizione e specialmente per mezzo dei parroci l'attenzione dei proprietari sull'obbligo che essi hanno di denunciare subito all'autorità comunale i casi di morte d'animali, giusta le tassative disposizioni contenute nell'art. 2 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. D. del 10 maggio 1914, N. 533, nell'art. 4 del regolamento di polizia sanitaria zoiatrica in vigore nella Provincia, approvato con Decreto Pref. n. 13392 del 26 aprile 1928, nonchè nello art. 18 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. 20 dic. 1928, n. 3298 e, pel corr. anno, nella circ. prefettizia N. 12127 pubbl.

a pag. 20 di detto Bollettino, intensificando poi i servizi di vigilanza zoiatrica e denunciando senz'altro all'autorità giudiziaria i proprietari, che risulteranno trasgressori alle disposizioni suindicate, e specialmente a quelle contenute nell'art. 27 del suindicato regolamento prov., che tassativamente prescrivono l'obbligo di provvedere alla regolare distruzione (mercè l'infossamento) dei corpi d'animali morti o comunque riconosciuti non adatti al consumo alimentare.

Per l'attuazione precisa delle suindicate disposizioni la S. V. chiederà sempre, specialmente in occasione di denuncia di casi di pustola maligna, la cooperazione dell'Arma dei CC. R.R., della M. V. S. N. e della Milizia Forestale.

Per rimuovere gli inconvenienti che con costante frequenza si ripetono di dispersione di corpi di animali morti, che spesso vengono poi travolti da corsi d'acqua, con conseguenti rilevanti pericoli per la pubblica salute e per le industrie zootecniche, richiamo inoltre la personale attenzione della S. V. sulle disposizioni contenute nell'art. 18 e seguenti del ripetuto regolamento prov. di polizia sanitaria zoiatrica, con preghiera di prendere l'iniziativa per l'impianto in codesto Comune o in uno dei Comuni limitrofi a codesto d'una sardigna consorziale.

Terrò in pregio l'azione che al riguardo spiegherà la S. V. ed attendo al più presto opportune proposte al riguardo, assicurando che, per facilitare nella provincia l'impianto delle sardigne, quest'ufficio, in base alle proposte che verranno fatte dai comuni, spiegherà tutto il suo interessamento per ottenere il concorso finanziario dell'Amm. provinciale e del Consiglio Prov. dell'Economia.

Di quanto sopra la S. V. darà senz'altro comunicazione al personale sanitario dipendente (ufficiali sanitari e veterinari) assicurandomene con la risposta.

*Pel Prefetto — FALCETTI*

206. **Visite di Orfanotrofi e asili da parte di Suore Cilene.** (C. 17 luglio 1930 n. 26964 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Ambasciata del Cile ha rivolto preghiera, pel tramite del Ministero degli Affari Esteri, affinchè venga concesso alla Reverenda Madre Superiora della Congregazione della Provvidenza, Suor Maria Virginia Schmidt, e alla Reverenda Madre Depositaria della stessa Congregazione, Suor Maria Dolores Robles — Via, l'autorizzazione di studiare l'organizzazione degli Orfanotrofi e degli Asili esistenti nel Regno.

Tenuto conto dello scopo della richiesta, il Ministero Interni ha dato il nulla osta all'accoglimento di essa; e chiede quindi che siano date disposizioni in tal senso alle amministrazioni degli orfanotrofi ed asili dipendenti. Compiacciasi fare opportune comunicazioni agli enti suindicati, esistenti in codesto Comune.

*Il Prefetto* — DINALE

207. **Contributo per il concorso nazionale triennale per l'incremento del patrimonio zootecnico.** (C. 22 luglio 1930 n. 28422 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« In relazione ad analogo quesito, pervenuto da qualche Prefettura, si comunica, per opportuna norma, alle LL. EE che, per le note disposizioni vigenti in materia di spesa degli Enti locali, questo Ministero non ritiene che i contributi, eventualmente richiesti ai comuni ed alle provincie dalle Commissioni di propaganda granaria per il concorso nazionale di incremento del patrimonio zootecnico, possano essere consentiti.

*per Prefetto* — FALCETTI

210. **Raccolta e invio di pratiche patologiche.** — (C. 17 luglio 1930 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per evitare il pericolo d'inconvenienti, prego la S. V. di dare rigorose disposizioni affinché verificandosi nel territorio Comunale la necessità di dover provvedere per l'accertamento di eventuali malattie del bestiame, alla raccolta ed all'invio al laboratorio battereologico del materiale patologico sospetto, siano sempre e con ogni esattezza osservate le norme al riguardo contenute nel par. X delle istruzioni per la polizia veterinaria, approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 1914.

Attendo assicurazioni dell'avvenuta comunicazione di quanto sopra ai proprietari di bestiame nonchè ai veterinari comunali o liberi esercenti.

*pel Prefetto — FALCETTI*

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

### **Reggenza.**

Palazzo Ferdinando, segretario titolare di S. Giov. a Piro, incaricato di reggere provv. la segreteria com. di Roccagloriosa (O. 9 giugno 1930).

### **Incarico provvisorio.**

Rag. Mangini Pasquale, incaricato provv. funzioni segretario comune di Trentinara (O. P. 21 luglio 1930).

### **Cessazione di incarico provvisorio.**

Meccariello Giovanni, cessa dall'incarico provv. di segretario comune di Trentinara (O. P. 21 luglio 1930).

---

## **Appalti, aste ecc.**

**Comune di Sicignano degli Alburni — Vendita taglio 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup> zona del bosco Montagna.** — Essendo andato deserto il 1<sup>o</sup> incanto, si rende noto che il giorno 12 agosto p. v., alle ore 10, sarà tenuto presso questa R. Prefettura un secondo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 72068,65. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 10000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in rate giusta art. 17 del capitolato. Termine per taglio e sgombro mesi 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Acerno** — *Vendita taglio 1<sup>a</sup> sezione cedua costituita dalle contrade Grotta dell'Alveno, la Cerzolla, la Crocaccia, Isca di Lanza, Tempa di Castello ed Ausino.* — Essendo andato deserto il 1° incanto, si rende noto che il giorno 20 agosto 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R. Prefettura un 2° incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 210.668,40. Offerte in aumento non inferiori lire 1000. Deposito provvisorio lire 20000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 5 rate uguali. Termine per taglio e sgombro mesi 30. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Nocera Superiore** — *Appalto lavori ricostruzione basolato frazione Croce (1.° lotto)* — Aggiudicazione provvisoria al Signor Polichetti Basilio per lire 42,486. Scadenza dei fatali per offerte ribasso del ventesimo alle ore 11 del 1.° prossimo agosto. Documenti e deposito di cui nel precedente avviso d'asta del 7 luglio.

*Il Segretario* — DI MAURO

*Il Podestà* — SALVI

---

## Concorsi

**R. Prefettura di Salerno** — *Concorso per 2 posti di Segretario Comunale di grado VI.* — Concorso per titoli ai posti di segretario titolare dei Comuni di Buccino e Capaccio.

Domanda su carta da bollo da lire 3, da presentarsi entro 30 ottobre 1930 alla Prefettura insieme seguenti documenti: certificato buona condotta morale, civile e politica; certificato sana e robusta costituzione fisica e di esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; certificato di cittadinanza italiana e di pieno godimento dei diritti civili e politici; certificato penale di data non anteriore a mesi 3 dalla data del bando; atto di nascita; prova del possesso del titolo di cui all' art. 6, 1.° comma del R. D. L. 17 agosto 1828 n. 1953; versamento di lire 30 nella contabilità speciale della Prefettura di Salerno.

Sono ammessi a partecipare al concorso i Segretari Comunali, anche degli altri ruoli provinciali, dello stesso grado messo a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente 3 e 5 anni di permanenza nel proprio grado, nonchè gli impiegati di cui agli ultimi due comma dell'art. 34 del R. D. L. 30 dic. 1923 n. 2839, i vice segretari ed i capi ripartizione titolari, in conformità dell'art. 17 R. D. 21 marzo 1929 n. 371.

Salerno 25 luglio 1930 - A. VIII.

*Il Prefetto* — DINALE



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

---

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

---

## SOMMARIO

Commiato di S. E. Dinale

### Parte I.

#### b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 212. Pagamento da parte dello Stato dei titoli di spesa a favore degli enti obbligati alla tenuta dei bollettari.
- 213. Tasse comunali.
- 214. Vigilanza sulla farina e sulla panificazione.
- 215. Spedizione di materiali patologici e di bollettini sanitari.
- 216. Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio, della carta da cestino, degli stampati, mobili e materiali fuori uso.
- 217. Per il maggior consumo del riso.
- 218. Tassa caprini.
- 219. Distruzione di corpi di animali morti.

### Parte II.

L'Imposta sul consumo dell'energia elettrica per l'illuminazione delle ferrovie e delle tramvie già dentro cinta. *D.r A. Telesca*

### COPERTINA

Continuazione Atti Uff. R. Prefettura n. 219 -- Nel personale dei Segretari com. -- Appalti, aste, ecc. -- Concorsi.

---

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

219. **Distruzione di corpi di animali morti.** (C. 1.º agosto 1930 n. 25262 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel deposito allevamento quadrupedi di Persano, durante lo scorso mese di luglio, si verificarono alcuni casi di morte d'animali bovini, accertati riferibili al carbonchio ematico.

Le indagini esperite per rintracciare l'origine della malattia hanno messo in evidenza che i primi casi si verificarono tra bovini che pascolavano in prossimità del fiume « Calore », nel quale, pochi giorni prima erano stati visti trasportati dalla corrente corpi d'animali morti.

Potendosi ritenere che detti corpi di animali morti in seguito ad infezione carbonchiosa, siano stati poi gettati nel fiume da parte dei proprietari poco scrupolosi, non curanti del danno enorme prodotto alle industrie zootecniche e dei pericoli per la pubblica salute, per evitare che tale sconcio possa ripetersi per l'avvenire, prego le SS. LL. di intensificare i servizi di vigilanza zoiatrica sugli allevamenti di bestiame, e specialmente di quelli pascolanti nelle vicinanze di corsi d'acqua, denunciando senz'altro all'autorità giudiziaria i proprietari, che comunque risultino trasgressori alle disposizioni contenute nell'art. 28 del reg. di polizia sanitaria zoiatrica in vigore nella Provincia, riguardante il divieto d'abbandonare alla superficie del terreno od in corsi d'acqua i corpi o resti d'animali morti.

Nel richiamare l'attenzione sulla presente circolare e su quella del 19 luglio c. a. relativa all'istesso oggetto, pubb. a pag. 286 del Bollettino Amm. del c. a., attendo al più presto opportune proposte da parte dei Comuni per sollecitare l'impianto di sardigne comunali e consorziali.

*pel Prefetto — FALCETTI*

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

### **Nomine provvisorie.**

*(con decorrenza 1º agosto 1930)*

Mangieri Rag. Pasquale, a Trentinara;  
Belmonte Michele, a Castelcivita;  
Lettieri Francesco Giuseppe, ad Albanella;  
Palatiello Vincenzo, a Cicerale Cilento;  
Filizzola Rag. Luigi, a Rocca gloriosa;  
Mordente Luigi, a Roscigno;  
D'Amore Nicola, a Cuccaro Vetere;

*(con decorrenza 16 agosto 1930)*

Quaglia Fortunato, a Castelnuovo di Conza;  
Melazzo Rag. Pasquale, a Salvitelle.

### **Trasferimento.**

Battagliese Biagio, segretario titolare di Cuccaro Vetere, trasferito a Castelnuovo Cilento.



Salerno, 9 agosto 1930 - VIII.

## R. PREFETTURA DI SALERNO

### GABINETTO

Num. 2455

Alle Autorità Civili, Militari ed Ecclesiastiche.  
Alle Gerarchie del Partito e dei Sindacati.  
Agli Onorevoli Rappresentanti Politici.  
Alle Camicie Nere e alla Popolazione della Provincia.

Lasciando questa Provincia, mi è caro inviare il mio saluto di funzionario e di fascista, grato a quanti mi diedero fiducia e collaborazione nella breve opera compiuta con fede sicura.

Al Fascismo Salernitano e alle sorti di questa nobile meravigliosa Provincia i migliori augurî di sviluppo e di ascesa, nel forte quadro del Regime e dei gloriosi destini della Patria.

Il Prefetto

O. DINALE

La Direzione, sicura di interpretare i sentimenti delle Autorità e popolazioni della Provincia, porge a S. E. Dinale i sensi del devoto omaggio con l'augurio fervido che la Nazione possa ancora a lungo beneficiarsi dei Suoi preziosi servizi.

## Parte I.

### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

212. **Pagamento da parte dello Stato di titoli di spesa a favore degli enti obbligati alla tenuta di bollettari.** (C. 1.<sup>o</sup> agosto 1930 u. 26413 ai Podestà ed ai Capi delle Istituzioni pubbliche di beneficenza dei Comuni della Provincia; al Commissario straordinario per l'Amm. Provinciale).

Per la esatta esecuzione da parte delle SS. LL., trascrivo qui di seguito la circ. 25 giugno u. s. 15400,46649 del Ministero dell' Interno (Direzione Gen. dell'Amm.ne Civile) circa il pagamento dei titoli di spesa a favore degli enti obbligati alla tenuta dei Bollettari. Con tale circ. vengono in parte variate le disposizioni per lo stesso oggetto date dal medesimo Ministero con la circ. 14 dic. 1929 n. 15400-59296 inserita a pag. 39 del Bollettino Amm. di quest'anno:

« Le disposizioni impartite, con la circ. 14 dic. 1929 n. 15400-59296, per regolare i pagamenti a favore degli Enti obbligati alla tenuta di bollettari, han dato luogo a rilievi a causa delle difficoltà incontrate per molteplici circostanze, tra cui principali l'insufficienza del termine di 10 giorni tra la data della deliberazione autorizzante la riscossione ed il giorno dell'operazione, l'impossibilità in molte Opere Pie di frequenti riunioni del Consiglio d'Amministrazione competente a provvedere, e gl' inconvenienti derivanti nelle altre operazioni di cassa presso gl' Istituti gerenti il servizio di tesoreria per conto di diversi Enti siti fuori capoluogo, dalla mancanza del bollettario durante i giorni occorrenti per l'incasso delle somme dovute dallo Stato.

Prese nella dovuta considerazione le difficoltà prospettate, riferentisi tutte unicamente al n. 5 della circ. surriferita, e nel-

l'intento di eliminarle col semplificare il più possibile le modalità per le operazioni di riscossione, in modo da renderle di facile e generale applicazione, senza che peraltro venga meno la garanzia per le pubbliche amministrazioni, di concerto col Ministero delle Finanze, si dispone quanto appresso a parziale modifica della ripetuta circolare.

In luogo della deliberazione prescritta al detto n. 5 e ad evitare l'esibizione dell'intero bollettario, si apporrà a tergo della bolletta figlia, da servire per la riscossione di un determinato titolo di spesa, una dichiarazione del seguente tenore:

Il sottoscritto, nella sua qualità di . . . . .  
autorizza il Sig. . . . . quale tesoriere dell'Ente, a riscuotere la somma di Lire. . . . . (L. . . . .) corrispondente all'importo del . . . . .

Il sottoscritto inoltre, sotto la sua personale responsabilità, attesta che la presente bolletta è in tutto conforme alla relativa bolletta madre del bollettario dell'Ente.

Nella dichiarazione, portante la firma originale del Capo dell'Ente, il timbro d'ufficio e la controfirma del Segretario saranno indicate le generalità del Tesoriere e la specie e gli estremi del titolo di spesa.

Tale dichiarazione può venire omessa quando il Capo dell'Ente intervenga personalmente nella riscossione ed anche quando il Tesoriere sia o il Banco di Napoli o il Banco di Sicilia od una pubblica Cassa di Risparmio.

La detta dichiarazione è obbligatoria, ove il servizio di cassa non sia esercitato da Istituti di credito o di Risparmio, anche nei casi in cui l'importo dei titoli di spesa non debba essere materialmente pagato, ma si debba introitare, in conto di somme dovute dagli Enti creditori all'Erario, verso rilascio, da parte delle Sezioni di R. Tesoreria, di quietanze di entrata. In questi casi, tuttavia, potrà prescindersi dalla formalità della dichiarazione in parola, qualora la bolletta, anzichè essere prodotta dal Tesoriere dell'Ente creditore alla Sezione di R. Tesoreria, venga a

questa recapitata, per essere scambiata con la quietanza d'entrata, dal Capo dell'Ente o direttamente o a mezzo dell'Ufficio competente a disporre la commutazione.

Potrà pure farsi a meno della dichiarazione a tergo della bolletta nei casi in cui i titoli di spesa debbano essere estinti, ai sensi del R. D. 7 ottobre 1926, n. 1759, mediante commutazione in vaglia bancario o postale al nome dell'Ente creditore,

Per tutto il resto rimane fermo l'obbligo negli Enti di temperare alle disposizioni della precedente circ. del 14 dicembre u. s. e precisamente a quello di cui ai numeri 1, 2, 3, e 4, le quali, avendo colmata una lacuna nelle norme del servizio di Tesoreria degli Enti pubblici circa la tenuta del bollettario, la consegna dei medesimi al Tesoriere e l'annullamento delle bollette, non hanno infatti costituito motivo di lagnanza. Si aggiunge, anzi, quantunque non sarebbe necessario, che la vidimazione, prescritta dall'art. 173 del regol. 12 febb. 1911 n. 297, dev'essere apposta a tutte le madri e figlie del bollettario consegnato al Tesoriere.

Poichè le disposizioni in parola riguardano esclusivamente gli Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, si rende indispensabile che le LL. EE. facciano tenere alla Sezione di Tesoreria ed agli altri uffici pagatori l'elenco delle Istituzioni pubbliche di beneficenza della rispettiva provincia, le quali, mentre hanno tutte, come le Province ed i Comuni, il predetto obbligo, non sono note a quegli Uffici.

Le EE. LL. sono pregate di dare immediata comunicazione di quanto occorre agli Enti sottoposti alla loro vigilanza, con avvertenza che il Ministero delle Finanze impartirà analoghe disposizioni agli Uffici pagatori ».

*Il Prefetto* — DINALE

213. **Tasse comunali.** (C. 30 luglio 1930 n. 26724 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta che nella procedura seguita nella formazione delle matricole e dei ruoli delle tasse Comunali, non tutti i Comuni

si attengono alle norme vigenti. Si ritiene pertanto necessario riassumerle brevemente, richiamando in proposito l'art. 121 del reg. com. e prov., il R. D. 18 novem. 1923 n. 2538 (1) e la legge sulla riscossione, avvertendo che è necessario attenersi ad esse, ad evitare che la Prefettura sia costretta a rinviare i ruoli per la regolarizzazione, con pregiudizio della sollecita riscossione.

La matricola deve essere pubblicata per non meno di 15 giorni; tale mezzo, con cui si porta a conoscenza del contribuente, che egli è stato costituito debitore verso l'amministrazione, deve essere integrato con l'adempimento della notifica a mezzo del messo comunale, limitatamente alle nuove iscrizioni e variazioni nei confronti dell'anno precedente.

L'art. 23 del R. D. 18 nov. 1923 n. 2538 dispone che, per la presentazione dei reclami in 1<sup>a</sup> ed in 2.<sup>a</sup> istanza, è fissato un termine di 20 giorni, decorrenti dalla data della notificazione (quando questa sia necessaria) o dal quindicesimo giorno di pubblicazione della matricola. S'intende, che dovendosi inserire nei ruoli, *di cui si chiede* l'esecutorietà, partite definite e non contestate, è necessario che i Comuni si astengano dal compilare il ruolo, se non sia decorso il termine di 20 giorni, di cui sopra.

Ricorre il caso di tasse, il cui accertamento, nei confronti di ciascun *contribuente*, sia fatto in base, e quando ciò sia esplicitamente consentito dalle leggi speciali, a denuncia degli stessi contribuenti.

E' necessario, in tal caso, che sia portato a conoscenza del dichiarante il fine per il quale essi denunciano, che è quello dell'imposizione della tassa, e non altro, come ad esempio d'indole statistico.

Non possono formarsi ruoli principali e suppletivi che per l'anno in corso ed i due precedenti, ma, se trattasi di partite già contestate e successivamente definite, si possono compilare ruoli anche dopo decorso il biennio.

Occorrerà in tal caso che siano state notificate le decisioni

---

(1) v. B. A. anno 1923 pag. 73.

di 1<sup>a</sup> istanza e che sia stato fatto salvo il decorso del termine di 20 giorni per la presentazione dei reclami in 2<sup>a</sup> istanza,

E' quindi necessario, affinché l'ufficio abbia la prova dei seguiti adempimenti, che i ruoli siano inviati corredati dai corrispondenti certificati, che rimangono acquisiti agli atti della Prefettura.

Si dia ricevuta della presente ed assicurazione di adempimento.

*pel Prefetto* — FALCETTI

214. **Vigilanza sulle farine e sulla panificazione.** (C. 5 agosto 1930 n. 29395 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'aumento che si va constatando nella importazione della segala, il cui quantitativo si è quasi raddoppiato nello scorso anno, mantenendosi sempre elevato in quello corrente, ha richiamato l'attenzione del Ministero dell' Interno, di quello dell'Agricoltura e di quello delle Finanze, preoccupati, più che altro, dell' eventuale mescolanza di detto cereale al frumento nella produzione delle farine e nella confezione del pane.

Al riguardo si rammenta alle SS. LL. che, per le vigenti disposizioni, la farina di frumento destinata alla panificazione come non può essere messa in vendita se alterata o guasta, non può essere mescolata a sostanze estranee e neppure a farina di altri cereali.

Necessita, perciò, garentire nel modo più efficace e rigoroso la genuinità delle farine di frumento e dei prodotti con esse preparati, specie del pane e della pasta, che sono di largo consumo e che hanno parte così preponderante nell'alimentazione del nostro paese.

Ciò stante, prego le SS. LL. di spiegare, a mezzo degli ufficiali sanitari, la maggiore vigilanza al riguardo. In caso di dubbio si procederà al rilevamento di campioni ed al loro invio al laboratorio provinciale d'igiene e profilassi per l'esame.

Gradirò un cenno di assicurazione dell'adempimento.

*pel Prefetto* — FALCETTI

215. **Spedizione di materiali patologici e di bollettini sanitari.** (C. 5 agosto 1930 n. 29839 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di agevolare l'accertamento diagnostico delle malattie infettive, e, di conseguenza, l'azione profilattica contro di esse, con il R. D. 8 febbraio 1923 n. 345, venne, come è noto, concessa la franchigia postale per la spedizione, mediante campioni senza valore raccomandati, di materiale patologico da sottoporre ad esame battereologico, inviati dai medici provinciali e dai medici comunali (ufficiali sanitari e medici condotti) ai laboratori battereologici della Sanità Pubblica, ai laboratori battereologici universitari ed a quelli comunali.

La disposizione non contempla nè poteva contemplare, i laboratori provinciali di vigilanza igienica, istituiti dal R. Decreto legislativo 30 dicembre 1923 n. 2889 sulla riforma degli ordinamenti sanitari.

Ad evitare dubbiezze di interpretazione e di applicazione, il Ministero delle Comunicazioni, accogliendo l'analogha richiesta del Ministero dell'Interno, ha, con paragrafo in corso di pubblicazione nel prossimo fascicolo della Rassegna postale-telefonica, disposto che l'esenzione delle tasse postali prevista dal R. Decreto 8 febbraio 1923 n. 345 comprende i campioni raccomandati contenenti materiale patologico diretto ai laboratori provinciali anzidetti.

Giova ricordare che tale franchigia riguarda le spese di spedizione come campione senza valore raccomandato.

Quando, pertanto, ricorrendone la necessità, si intenda provvedere alle spedizioni cui si tratta per espresso, in conformità della ipotesi prevista a pag. 4 delle « Istruzioni per il prelevamento ed il trasporto dei materiali patologici » occorre pagare la speciale tassa postale stabilita per le spedizioni per espresso.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla circostanza che taluni dei modelli 13 e 14, riguardanti rispettivamente il bollettino sanitario mensile e la denuncia dei casi di malattie infettive, tuttora in uso, portano l'annotazione « in frau-

chigia » che, giustificata dalle norme anteriori, non è in relazione con quelle attualmente in vigore in tema di franchigia postale.

I Regi Decreti 14 novembre 1921 n. 1825 e 26 marzo 1922 n. 424 invero, con i quali furono rivedute le norme per la franchigia postale e telegrafica, revocarono le concessioni fatte a favore di Enti, Corpi ed Istituti, riservando la franchigia soltanto al carteggio ufficiale statale, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato.

In armonia con tali disposizioni, nelle recenti ristampe dei moduli dei quali si tratta, si è curato che venisse omessa la indicazione di franchigia.

Questa, comunque, deve considerarsi, per gli esemplari che ancora la portino, come non apposta, e i bollettini suddetti devono, da parte delle SS. LL. essere inviati alla Prefettura, non in franchigia, ma con il trattamento consentito in genere per il carteggio ufficiale dei Comuni.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*pel Prefetto* — FALCETTI

**216. Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio, della carta da cestino, degli stampati, mobili e materiali fuori uso.** (C. 25 luglio 1930 n. 27458 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la esatta applicazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 12 febb. u. s. n. 84, convertito nella legge del 17 aprile u. s. n. 578, che sostituisce l'art. 16 del R. Decreto legge 10 agosto 1928, n. 2034, la cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana di carte, mobili e materiali fuori uso, sarà regolata dalle seguenti norme, con le quali rimangono abrogate quelle precedentemente emanate in proposito.

*Rifiuto di archivio, carte e stampati fuori uso e carta da cestino.*  
Sino al 30 giugno 1936 gli Uffici statali, gli Stabilimenti e gli Enti dipendenti dello Stato, cederanno gratuitamente alla Croce Rossa Italiana gli atti di archivio, da eliminare con le formalità di cui all'art. 69 del regolamento approvato con R. D. 2 ottobre

1911 n. 1163, le pubblicazioni, i bollettini e gli stampati, di cui sia stata riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione.

L'elencazione di detto art. 7, però, non è tassativa, ma soltanto indicativa, e per ciò la così detta carta da cestino deve intendersi compresa nei materiali da cedersi gratuitamente alla Croce Rossa, restando quindi immutate le disposizioni già vigenti al riguardo.

Alla eliminazione dei materiali di cui sopra provvederanno direttamente gli uffici interessati, ogni qualvolta lo riteranno opportuno, senza chiedere l'atorizzazione del Provveditorato.

Sono escluse dalla cessione le carte che possono essere utilizzate dagli Stabilimenti statali e quelle di qualsiasi natura che debbono essere distrutte a cura dell'Amministrazione statale.

Quando le carte da cedere alla Croce Rossa si trovino in località per le quali l'Ente medesimo dichiara di non potere provvedere al loro materiale ritiro, l'alienazione sarà effettuata a cura degli uffici, secondo le vigenti norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed il ricavato sarà versato a quel sodalizio.

Negli altri casi, qualora la Croce Rossa non potesse provvedere al ritiro entro un conveniente termine, da determinarsi dai Capi di Ufficio, gli uffici procederanno senz'altro alla loro alienazione versandone l'importo in Tesoreria in conto entrate eventuali del Tesoro.

*pel Prefetto — FALCETTI*

217. **Per il maggiore consumo del riso.** (C. 28 luglio 1930 n. 2445 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Con l'alto consentimento di S. E. il Capo del Governo è stato istituito il « Pacco agricolo del Riso » allo scopo di portare questo prezioso prodotto direttamente dal produttore al consumatore.

I pacchi sono da 10 a 20 chilogrammi ed il loro prezzo è, a seconda della qualità, comune, fine, finissima, rispettivamente di L. 17,50, 18,25 e 28 per quelli da 10 Cg. e di L. 33-34-43-44 per quelli da 20.

Ciascun pacco contiene un biglietto gratuito della lotteria del riso, che si estrarrà il 28 ottobre e che comprende 200 premi

in riso a favore dei possessori delle cartelle sorteggiate, e 20 tagliandi per le ordinazioni, i quali daranno diritto, a chi li abbia collocati, ad ottenere gratuitamente l'invio di 10 Cg. del prodotto.

Le richieste dei pacchi accompagnate dal corrispondente vaglia vanno dirette al Consorzio Agrario Cooperativo di Novara, il quale fornirà altresì, a chi ne faccia richiesta, altri maggiori chiarimenti sui vantaggi dell'iniziativa, che portando questo prodotto, assolutamente nostro e della qualità più genuina, dal produttore al consumatore, senza intermediari, ne favorisce lo smercio a prezzi assai minori del normale, e ciò anche per i compensi assegnati ai consumatori, assicurandone una maggiore diffusione.

Prego pertanto le SS. LL. di voler cooperare in tutti i modi acciocchè la bella iniziativa raggiunga in pieno i suoi effetti, avvalendosi, se del caso, anche della collaborazione dei parroci.

A suo tempo le SS. LL. mi daranno altresì notizia dei risultati della progaganda di cui S. E. il Capo del Governo particolarmente s'interessa.

*Il Prefetto* — DINALE

218. **Tassa Caprini.** (C. 28 luglio 1930 n. 27612 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si avvertono le Amm. Comunali, che non vi abbiano ancora provveduto, di provvedere alla compilazione dei ruoli per la tassa sui caprini, con la massima sollecitudine e non oltre 10 giorni dalla data della presente.

Ad evitare che i ruoli possano essere rinviati, per imperfezioni procedurali o di applicazioni della tariffa (L. 10 per ciascuno dei primi 3 capi, L. 15 per ciascuno dei successivi 7 capi e L. 20 per ciascun capo eccedente i 10) si raccomanda l'esatta applicazione delle norme contenute nel D. L. 16 gennaio 1927 n. 100, (1) nel regolamento 12 agosto 1927 n. 1763 (2) e nell'art. 121 del Reg. Com. e Prov.

Si ricorda infine l'obbligo dell'applicazione dell'aggio, separatamente, a favore dell'esattore comunale e del ricevitore provinciale.

*Pel Prefetto* — FALCETTI

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 49.

(2) „ „ „ „ 335.

## Parte II.

### L'imposta sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione delle ferrovie e tramvie, già dentro cinta.

Gli art. 14 e 15 della Legge 24 settembre 1923 n. 2030, ammettono due distinte esenzioni dal dazio, l'una *ratione destinationis* a favore dell'azienda ferroviaria, l'altra *ratione loci* a vantaggio della speditezza e rapidità dei traffici, per i materiali, ed in genere per tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate.

L'art. 70 del reg. 25 febb. 1924, n. 540, conferma tale esenzione a favore delle ferrovie pubbliche e delle tramvie intercomunali considerate nel precedente art. 5.

Il successivo art. 82, al 2° cap prescrive e fissa una limitazione, laddove dice che « nei Comuni chiusi l'impiego od il consumo dei generi esenti, deve seguire esclusivamente nelle località considerate fuori cinta, a termine dei precedenti art. 5 e 6, per cui si chiarisce che le linee ferroviarie e tramviarie intercomunali e le rispettive stazioni e le loro dipendenze dirette, poste dentro la cinta dei Comuni chiusi, sono considerate fuori della cinta stessa, purchè siano del tutto separate dalla strada pubblica, mediante muri, cancellate, reticolati od altre opere stabili, in modo che il passaggio o l'accesso alle dette stazioni o relative dipendenze, sia limitato alle porte aperte regolarmente al servizio pubblico delle stazioni e delle dipendenze medesime.

In conclusione, fino all'entrata in vigore del R. D. L. 20 marzo, n. 141, (1) la norma era che le ferrovie e tramvie intercomunali, in tanto potevano godere dell'esenzione di cui all'art. 15 n. 3 della legge 24 settembre 1923, in quanto, pur trovandosi nella cinta dei Comuni chiusi, presentassero i requisiti di cui all'art. 5 del regolamento.

Ora, vien fatto di chiedersi: *quid novi* per effetto dell'abolizione delle barriere daziarie.

Non esistendo più le « cinte », non esistono più le cosiddette

(1) v. B. A. anno corr. pag. 116, 129, 145 e 157.

« zone considerate fuori cinta ». Ed allora si dovrebbe giungere, senz'altro, alla conclusione che l'imposta sull'energia elettrica consumata per illuminazione delle ferrovie e tramvie, è abolita.

Ragionamento logico, ineccepibile, che, a prima vista, non fa una sola grinza. Senonchè, poi, con spiegabile perplessità, ci si domanda: ma è possibile che non essendosi abolita l'imposta sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione, ed anzi, essendosi consentito di aumentarne le aliquote, fino a raddoppiare, quasi, quelle in vigore a tutto il 31 marzo, il legislatore abbia potuto voler esentare le Società esercenti ferrovie e tramvie, non solo dal nuovo e maggiore onere, ma da quello preesistente?

Comunque sia. Ma allora si avrebbe il diritto d'invocare, nei confronti di dette Società, l'applicazione dell'art. 8 del citato R. D. Legge, e cioè si avrebbe il diritto di chiedere la revisione dei prezzi dei trasporti, dappoichè, se è indubbio che anche il dazio sull'energia elettrica incideva sui costi dei detti trasporti, l'abolizione del balzello, onestamente, dovrebbe andare a beneficio del pubblico che viaggia.

Diversamente, almeno in questo campo, « il disagio economico », deprecato nella relazione al decreto del 20 marzo, permarrrebbe, frustrando una delle più importanti finalità perseguite dal Governo Nazionale, allorchè ordinò l'abolizione delle medioevali barriere daziarie e dei dazi di consumo.

Coloro, che ne hanno la possibilità e la responsabilità, farebbero bene a promuovere l'intervento del Ministero competente, perchè chiarisca:

a) se, per effetto dell'abolizione delle barriere daziarie, debba intendersi abolita l'imposta sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione delle ferrovie e tramvie;

b) se, nell'ipotesi affermativa, non si ravvisi opportuno, anche sotto il riflesso politico, applicare, nei confronti delle Società, che esercitano ferrovie e tramvie, l'art. 8 del R. D. 20 marzo, per una revisione dei prezzi dei trasporti.

Torre del Greco, Luglio dell'anno VIII.

*D.r* ALFREDO TELESCA

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Giffoni Valle Piana.** — *Appalto opere completamente dell'edificio scolastico, casa comunale e strada di accesso* — L'asta si terrà nella Casa Comunale alle ore 11,30 dell' 11 agosto 1930, a schede segrete, ad unico e definitivo incanto con deliberamento nel solo caso che vi siano due offerte, in diminuzione del prezzo di lire 196,033,80. Deposito provvisorio 2500, cauzione definitiva 5 per cento della somma aggiudicata.

id. id. — *Vendita taglio IV sezione cedua Pettine.* — L'asta seguirà nella casa Comunale, alle ore 10 dell' 11 agosto 1930, in aumento del prezzo di lire 107,207 col metodo della candela vergine. Deposito provvisorio lire 10,000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Termine del taglio mesi 18 e dello sgombrò mesi 22. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Comunale.

Il Segretario Comunale Duccilli

Il Commissario Pref. E. Petrocelli

**Comune di Roccapiemonte.** — *Appalto servizio manutenzione rete stradale* — Si rende noto che il giorno 9 agosto, corr., alle ore 10, sarà tenuto presso il Comune un pubblico incanto, col sistema della scheda segreta, per il detto appalto, in diminuzione del prezzo di base di lire 11,000. Offerte in diminuzione non inferiori lire 50 e si farà luogo all'aggiudica definitiva anche con un solo offerente. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione definitiva un quarto dell'annuo canone. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale G. De Finis

Il Podestà C. Pagano

**Comune di S. Cipriano Picentino** — *Vendita bosco Facciomo e Canali del Monte Liogio del cessato Comune di Giffoni 6 Casali.* — Essendo andato deserto il 1° incanto, si rende noto che il giorno 21 agosto 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R. Prefettura un 2° incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 45866. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 2500, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in tre rate uguali. Termine per taglio e sgombrò anni 2. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Bracigliano.** — *Vendita legnami 3.<sup>a</sup> sezione del bosco comunale Ariella.* — Si rende noto che il giorno 18 Agosto 1930, alle ore 10, nell'Ufficio Comunale, avrà luogo il 1.<sup>o</sup> esperimento di asta per la vendita del bosco predetto, a termini abbreviati di giorni 8, col metodo della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 48570. Offerte in aumento non inferiori lire 500. Deposito provvisorio lire 5000 in conto delle spese di asta e di contratto, cauzione pari al decimo del prezzo di aggiudicazione. Concorrenti dovranno esibire certificato di buona condotta morale e certificato Ispettore Forestale attestante attitudine alle utilizzazioni boschive. Termine (fatali) per l'aumento del ventesimo scadrà ore 12 del 21 Agosto c. a.. Atti di asta sono visibili nell'Ufficio di Segreteria Comunale nelle ore di ufficio.

Bracigliano 9 agosto 1930.—VIII.

Il Segretario Comunale D'Alessandro

Il Podestà Prota

---

## Concorsi

**Comune di Angri** — *2 guardie municipali.* — E' bandito il concorso per la nomina di due guardie municipali con lo stipendio di annue L. 4.200. Scadenza 10 settembre prossimo. Documenti di rito. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale Terzi

Il Podestà Perris.

**Comune di Laureana Cilento.** — *Levatrice condotta* — Concorso per titoli, stipendio annuo lordo lire 2000, oltre indennità di alloggio in lire 500. Età massima anni 40 salvo eccezioni di legge. Scadenza 31 agosto 1930. Per chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Podestà M. Cagnano

**Comune di Laurino.** — *Medico chirurgo condotto per i poveri* — Concorso per titoli. Stipendio iniziale lire 7000 al lordo imposte e contributo, aumentabile di 4 quadrenni del decimo. Indennità di cavalcatura lire 1500 con l'obbligo della residenza nel Capoluogo Laurino. Domanda da presentarsi non oltre 15 settembre 1930, insieme documenti di rito diploma di carriera e pei laureati dopo il 1924 il certificato di subito esame di Stato, certificato dei punti riportati agli esami speciali e di laurea, certificato di inserzione all'albo dell'ordine dei medici ed al sindacato medico fascista, versamento tassa lire 50,15. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Galietti

Il Podestà Durante

**Comune di Oliveto Citra.** — *Guardia campestre.* — Salario lordo di lire 2000 oltre le indennità di caro viveri come per legge. Età da 21 a 35 elevata a 39 per i combattenti, salvo eccezioni di legge. Domanda e documenti di rito, certificato proscioglimento obbligo istruzione elementare, quietanza tassa lire 25 da presentarsi Segreteria Comunale non oltre 31 agosto corrente. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale Mastrodomenico

Il Podestà G. Cavaliero



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40                      Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

*Messaggio di assunzione di funzioni del Prefetto Soprano.*

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

220. Conversione in legge dei R. Decreti legge 20 Marzo 1930 n.° 141 riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo; 30 Aprile 1930 n. 432 recante modificazione al predetto R. D. legge; 1.° Maggio 1930 n. 466 recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella Zona Franca (Legge 3 luglio 1930 n. 1080).
221. Tassa speciale animali caprini. Modificazione al R. D. Legge 16 giugno 1927 n. 1123 (L. 3 luglio 1930 n. 1080).

#### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

222. Tenuta dei registri di popolazione.
223. Cessione alla Croce Rossa Italiana delle liste elettorali permanenti del 1927.
224. Disciplina del Commercio. Cauzioni.
225. Invalidi di guerra. Prestazioni di opere comunali obbligatorie.
226. Ammissione a libera pratica degli animali esportati dall'estero.
227. Modifica all'art. 34 del regolamento di polizia zootiatrica. Vigilanza sanitaria sugli animali importati dall'estero. *(segue)*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

- 228. Rabbia canina: profilassi.
- 229. Compensi spettanti ai Veterinari per le visite delle vacche e delle capre destinate alla produzione del latte per consumo diretto. Compenso agli Ufficiali sanitari per le visite delle persone addette alle vaccherie e latterie.
- 230. Denuncia obbligatoria di operai assunti al lavoro.
- 231. Vigilanza igienica sul latte.
- 232. Manifestazioni turistiche.
- 233. Contributo a favore dell'Istituto Nazionale Impiegati Enti locali.
- 181. Carbonchio ematico. Profilassi immunitaria.
- 235. Raccolta di offerte per il X Congresso eucaristico.
- 236. Licenza commerciale ai magazzinieri di vendita di generi di monopolio.
- 237. 1.º Concorso nazionale per l'incremento zootecnico.
- 238. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato nel 1.º semestre 1930, da accettarsi in cauzione per il 2.º semestre 1930.

#### COPERTINA

Continuazione Atti Uff. R. Prefettura da n. 236 a n. 238 -- Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura -- Personale dei Segretari Comunali -- Concorsi.

---

236. **Licenza commerciale ai magazzinieri di vendita dei generi di monopolio.** (C. 14 agosto 1930 n. 31138 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« E' stato segnalato a questo Ministero che alcuni Podestà avrebbero negato ai gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio la concessione della licenza commerciale, di cui al R. D. 16 dic. 1926, n. 2174, per lo smercio di articoli abbinabili alla vendita di detti generi di monopolio, come ad esempio: oggetti per fumatori, accendisigari etc., assumendo che i surriferiti magazzinieri non possono esercitare lo smercio in questione, perchè in servizio dell'Amministrazione dello Stato.

Al riguardo l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche a prescindere dall'utile indiretto che essa consegue dall'esercizio del suaccennato commercio, ha fatto presente che i gestori dei magazzini in questione, ai sensi del decreto 5 luglio 1928 del Ministro delle Finanze, che disciplina, fra l'altro, il conferimento e la gestione degli uffici vendita, altri non sono che privati assuntori del servizio di vendita di tali generi, e che, pertanto, non si ravvisa per essi alcuno di quegli impedimenti che vietano, invece, l'esercizio del commercio ai dipendenti dello Stato.

Conseguentemente l'Amministrazione surriferita opina che nessun fondato diniego possano opporre gli Enti locali alla richiesta della licenza commerciale da parte dei magazzinieri in questione per lo smercio dei surriferiti articoli, sempre quando sia intervenuto il preventivo assenso della Amministrazione interessata.

*pel Prefetto* -- LICATA



R. Prefettura di Salerno

GABINETTO

N. 2457

*Alle Autorità ed ai Cittadini della Provincia*

*di*

**SALERNO**

Nell' assumere, in questa vasta, nobilissima Provincia, l'ufficio direttivo conferitomi dalla fiducia del Governo Nazionale, io porgo alle Autorità ed ai Cittadini il mio cordiale memore saluto.

La Provincia di Salerno può ormai considerarsi come una magnifica schiera di avanguardia, nella tenace fervida battaglia, che il Mezzogiorno d'Italia combatte, per conquistare il suo fulgido posto nella nuova storia che diviene, per intuizione di un uomo di genio della nostra stirpe.

Questa terra, che ha il raro privilegio di poter offrire ai viandanti spirituali di tutto il mondo paesaggi incomparabili e le antichissime millenarie vestigia di gloria appena dischiuse dal suo seno — ha un tesoro ancora più grande nel tenace industrie lavoro dei suoi figli, teso verso la terra ferace come verso il sicuro rinnovato avvenire della Patria.

In questa virtù essenziale e nella necessaria concordia degli spiriti, è la sicurezza della sua ascensione.

Intensificare il lavoro ed approfondire i solchi: affinare sempre più la coscienza individuale verso gli interessi dello Stato preminente; ringiovanire e redimere la terra affaticata; rinsanguare le industrie e

i traffici; crearci una compattezza morale ed economica adeguata all'inevitabile necessario montare della nostra popolazione nel mondo: ecco delle mete sostanziali ed ideali che il Duce ha colto dall'anima della stirpe e che il popolo meridionale, rotti i vincoli dei miti bugiardi ed aperte le porte della sua prigione, vede sempre più avvicinarsi e rifulgere.

A questa opera tutti, dai capi ai gregari, dobbiamo dare la nostra fatica e la nostra collaborazione appassionata con dedizione assoluta. Ed è questa cooperazione concorde che, nello accingermi all'esercizio dei miei doveri in questa Provincia, io particolarmente invoco da tutte le Autorità, dalle Gerarchie Fasciste, dagli Enti locali, dai Sindacati, dalle Associazioni e dai Cittadini tutti: una cooperazione tramata di quella passione e fede fascista, che mira all'avvenire come ad una conquista infallibile, una cooperazione senza soste, senza risparmio, senza limiti di sacrifici e che faccia affiorare nelle necessarie battaglie del domani energie e volontà degne di così alte tradizioni di gloria.

*Salerno, dal Palazzo del Governo, 11 Agosto 1930-VIII.*

IL PREFETTO  
SOPRANO

S. E. il Prefetto Comm. D.r Domenico Soprano, cui mandiamo il nostro saluto devoto, è già conosciuto nella nostra Provincia, avendovi esercitato l'ufficio di Vice Prefetto nel 1926. Egli vi ritorna ora in più alto soglio, dopo di avere retto le Prefetture di Grosseto e di Pisa.

I Suoi brillanti precedenti di carriera, i Suoi indubbi sentimenti fascisti, la Sua origine di meridionale, l'essere fra i più giovani Prefetti del Regno, rendono certi che la Sua azione di governo darà impulso e contributo alla maggiore fortuna e prosperità della nostra terra.

LA DIREZIONE

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

220. Conversione in legge dei R. Decreti Legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo; 30 aprile 1930, n. 432 recante modificazione al predetto R. Decreto Legge 30 marzo 1930, n. 141; 1<sup>a</sup> maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i Comuni di Fiume e della riviera del Caruaro compresi nella Zona Franca. (L. 3 luglio 1930 num. 962).

#### *Articolo unico.*

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti legge:

20 marzo 1930, n.° 141 riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo (1);

30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al R. D. Legge 20 marzo 1930, n. 141 istitutivo delle imposte di consumo (2);

1 maggio 1930, n. 466 recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i Comuni di Fiume e della Riviera del Carnaro compresi nella zona franca.

Al R. D. 20 marzo 1930, n. 141 sono apportate le modificazioni seguenti:

All'art. 10, 1 comma, alle parole: « del 50 per cento nei Comuni di 1<sup>a</sup> classe del 30 per cento nei Comuni delle altre classi » sono sostituite le altre: « fino al 50 per cento nei Comuni di 1.<sup>a</sup> classe, fino al 30 per cento nei Comuni delle altre classi ».

Alla tariffa, la voce: « strutto bianco » è sostituita dall'altra: « lardo salato e strutto bianco ».

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI, MOSCONI

(1) v. B. A. anno corr. pag. 116, 129, 145 e 155.

(2) » » » » 170.

221. Tasse speciali animali caprini. Modificazione al R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123. (L. 3 luglio 1930 n. 1080 pubb. G. U. n. 190 del 14 agosto 1930).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

L'articolo primo del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n.° 100, (1) convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, è sostituito dal seguente:

Art. 1. — Ferma restando la facoltà ai Comuni di applicare la tassa sul bestiame caprino, a norma delle vigenti disposizioni, è istituita una tassa speciale annua, commisurata come al seguente comma, per gli animali caprini, appartenenti ad uno stesso proprietario ovvero ad uno o più membri di una stessa famiglia, insieme conviventi:

L. 10 per ogni capo, quando i capi non siano superiori a 10;

L. 20 per ogni capo, quando i capi sieno oltre 10.

La tassa non è dovuta da chi dimostri di possedere tra lui ed i membri della sua famiglia secolui conviventi non più di tre capi.

La tassa colpisce gli animali caprini che pascolano, anche occasionalmente, nei boschi, sottoposti o no ai vincoli di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o nei terreni ricoperti da cespugli che dal Comitato forestale sieno stati riconosciuti aventi funzioni protettive, ai sensi ed agli effetti del Regio decreto suddetto, anche se i boschi ed i terreni cespugliati di cui sopra appartengono allo stesso proprietario del bestiame.

Sono esenti dalla tassa gli animali lattanti.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ACERBO—MOSCONI

---

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 49.

## b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

222. **Tenuta dei registri di popolazione.** (C. 18 agosto 1930 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. del 26 giugno u. s. n. 23302, pubb. a pag. 245 del Bollettino Ammin. di questa Prefettura del corr. anno. ricordo alle SS. LL.:

1.° Che i termini assegnati a ciascun Comune per il completo assetto del registro di popolazione sono improrogabili, salvo giustificate eccezioni, espressamente autorizzate. Avverto che il termine massimo del 31 dicembre p. v. fissato dal nuovo regolamento per il riordino dei registri di popolazione è consentito solo per il rinnovo completo del registro stesso nelle grandi città e che quindi io non sono autorizzato ad assegnare termini oltre il prossimo ottobre.

2.° Che gli stampati eventualmente occorrenti per il registro di popolazione dovranno essere perfettamente conformi a quelli stabiliti dal nuovo regolamento e che quindi i Comuni si dovranno strettamente attenere alle disposizioni impartite singolarmente.

3.° Che sarà provveduto ad adeguate ispezioni per assicurarsi della regolarità del servizio, nonchè dell'osservanza delle disposizioni impartite, ritenendo strettamente responsabile cote-sto segretario e la S. V. di ogni eventuale inconveniente.

Gradirò ricevuta della presente e di essere informato, nel caso che il registro non è ancora in regola, dello stato del relativo lavoro.

*pel Prefetto* — LICATA

223. **Cessione alla Croce rossa delle liste elettorali permanenti dal 1927.** (C. 14 agosto 1930 n. 30683 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Interno con circ. 1.° corr. n. 15600 ha autorizzato la cessione alla Croce Rossa Italiana delle liste elettorali permanenti 1927 esistenti presso i Comuni, i quali vi provvederanno osservate le norme dell'art. 74 del regol. 2 ottobre 1911

n. 1163, comprendendo nella cessione pure i fascicoli individuali degli elettori iscritti in detta lista (ad eccezione dei documenti originali eventualmente presentati e da restituire agli interessati) ed i verbali delle deliberazioni relative adottate dalle cessate Commissioni elettorali comunali.

I Podestà dei Comuni capoluoghi di mandamento comunicheranno al locale Pretore, che potranno dai medesimi essere ceduti alla stessa Croce Rossa le liste di votazione depositate presso la Pretura ai termini dell'art. 72 n. 2 del T. U. 2 settembre 1928 n. 1993.

*pel Prefetto — LICATA*

224. **Disciplina del commercio. Cauzioni.** (C. 13 Agosto 1930 n. 30568 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Prov. fascista del Commercio comunica di aver proceduto ad una verifica della posizione di tutti i commercianti della Provincia nei confronti della costituzione del deposito cauzionale, rilevando che molti di essi non sono in regola.

Al fine di far cessare questo stato di cose ha diretto ai Podestà un invito a voler prendere in considerazione la posizione di ogni singolo commerciante, invitando quelli non in regola ad uniformarsi alle disposizioni di legge in merito al deposito cauzionale, comunicando anche tutti i nominativi dei commercianti, che dalla verifica fatta direttamente non risultavano in regola.

Richiamo pertanto l'attenzione della S. V. su quanto forma oggetto di detta richiesta e la invito a prendere gli opportuni provvedimenti a carico degli inadempienti, dando evasione alla detta circolare.

*pel Prefetto — LICATA*

225. **Invalidi di guerra. Prestazioni di opere comunali e provinciali obbligatorie.** (C. 13 aprile 1930 n. 24703 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Commissario Straordinario Amm. Provinciale di Salerno).

L'Associazione Naz. fra Mutilati ed invalidi di Guerra ha segnalato al Ministero dell'Interno che le Provincie ed i Comuni

non di rado comprendono gli invalidi di guerra nei ruoli delle persone obbligate a prestazioni gratuite di opera personale nell'interesse degli Enti stessi od al pagamento della tassa sostitutiva, ed ha espresso voto che detti invalidi siano esonerati dalle anzidette forme di contribuzione.

Il prefato Ministero, in vista delle peculiari condizioni in cui trovasi la sopra nominata categoria di cittadini, ed in considerazione della loro diminuita capacità lavorativa, è di avviso che il voto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra meriti di essere esaminato con la maggiore benevolenza, e, pertanto, interesse in tal senso le SS. LL.

Sarà gradito un cenno di assicurazione al riguardo.

*pel Prefetto* — LICATA

226. **Ammissione a libera pratica degli animali esportati dall'estero** (Decreto 12 Agosto 1930 n. 1839 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il Regol. di polizia sanitaria zoiatrica in vigore nella Provincia, deliberato dalla Commissione straordinaria con atti 1 e 29 Marzo 1928 ed approvato con D. P. n- 13392 del 26 aprile 1928;

Visto l'art. 34 di detto regolamento, che disciplina le norme per l'ammissione a libera pratica nei riguardi sanitari degli animali importati direttamente dall'estero;

Considerato che per coordinare le disposizioni contenute in detto art. con quelle emanate dal Ministero dell'Interno con circ. dell'11 aprile 1930 n. 24994, occorre apportare all'art. stesso opportune modifiche,

Vista la deliberazione adottata dal Commissario straordinario dell'Amministrazione Prov. in data 10 maggio c. a. con la quale, in relazione alla suindicata considerazione, vengono abrogate ed opportunamente sostituite le disposizioni contenute in detto art.

Visto l'art. 199 del T. U. delle leggi sanitarie del 1.º agosto 1907 n. 636

## D E C R E T A

Le disposizioni dell'art. 34 del Regolamento di polizia sanitaria zoiatrica prov. deliberato in data 1 e 29 marzo 1928 sono abrogate.

Alle abrogate disposizioni sono sostituite le seguenti:

Art. 34 — Nei comuni dove siano immessi animali d'allevamento provenienti direttamente dall'estero, saranno osservate le norme emanate dalla Prefettura in correlazione con le disposizioni ministeriali e con quelle contenute nelle convenzioni vigenti che regolano, nei riguardi sanitari, il commercio d'importazione degli animali con Paesi Esteri.

*pel Prefetto — LICATA*

**227. Modifica all'art. 34 del regolamento di polizia sanitaria zoiatrica. Vigilanza sanitaria sugli animali importati dall'Estero.** (C. 12 Agosto 1930 n. 1839 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza si comunica che, in relazione al decreto prefettizio N. 1839 del 9 corr. (1) riguardante modifiche all'art. 34 del regol. di polizia sanitaria zoiatrica in vigore nella Provincia, su conformi pareri del Consiglio Prov. Sanit. e della Giunta Provinciale Ammin., rispettivamente espressi nelle sedute del 10 luglio e dell'8 agosto c. a., da parte di questo ufficio sono state emesse le seguenti:

*Norme per il funzionamento dei servizi di sorveglianza sanitaria sugli animali importati direttamente dall'Estero nei Comuni della Provincia.*

1.° Gli animali importati dall'Estero (per i quali è prescritto dal Ministero un periodo di osservazione) prima dell'ammissione a libera pratica, debbono essere sottoposti alla visita d'un veterinario designato dalla Prefettura per ciascuno arrivo di animali.

2.° La visita dovrà essere fatta dalle ore 9 alle ore 10 dell'ultimo giorno del periodo d'osservazione degli animali, tenuto

(1) v. innanzi pag. 307.

conto che la decorrenza di tale periodo deve essere calcolata dalle ore 12 del giorno in cui ebbe luogo la visita veterinaria al confine. Per evitare discordanze si specifica che il primo giorno del periodo d'osservazione s'intenderà compiuto alle ore 12 del giorno successivo alla visita al confine, e così di seguito fino al termine dell'intero periodo d'osservazione.

3.° Gli animali saranno senz'altro, in via ordinaria, ammessi a libera pratica appena dopo le ore 12 dell'ultimo giorno del periodo d'osservazione, salvo eventuali eccezionali emergenze.

4.° I commercianti interessati, indipendentemente dall'obbligo di denunciare subito al Comune eventuali manifestazioni morbose degli animali, debbono depositare alla cassa del Comune dove sono immessi gli animali una congrua somma pel pagamento delle indennità spettanti al veterinario incaricato della visita, nonchè ad altro veterinario che potrà essere incaricato dalla Prefettura di eventuali controlli. Il pagamento delle indennità spettanti ai veterinari governativi sarà sempre effettuato dalla Prefettura, cui, a cura dell'autorità comunale, saranno trasmesse le somme relative prelevate dai depositi.

Le indennità di visite e di controllo saranno ragguagliate nella misura corrispondente a quella prescritta per i funzionari dipendenti dalla Direzione Gen. della Sanità Pubblica, in rapporto al grado del funzionario, nonchè alla distanza intercedente tra la sede del veterinario e la località dove trovansi ricoverati gli animali in osservazione. Sarà pertanto in linea ordinaria incaricato della visita, in mancanza d'un veterinario governativo, il Veterinario residente nel Comune di destinazione degli animali o in uno dei comuni limitrofi a quello dove gli animali trovansi in osservazione. Qualora il compenso spettante al Veterinario comunale per la visita di tutti gli animali di ciascuna spedizione, in base ai criteri suindicati, non raggiunga le L. 20, detto compenso sarà senz'altro elevato a tale misura. Rimane pertanto stabilito che il compenso al veterinario comunale per la visita di tutti gli animali di ciascuna spedizione provenienti direttamente dall'Estero sarà al minimo di L. 20.

Per ottenere il pagamento delle indennità il Veterinario incaricato deve di volta in volta presentare distinte tabelle rispettivamente al Comune o alla Prefettura per ciascun giorno di servizio, essendo vietato di riscuotere compensi direttamente dai commercianti per tali visite.

Su ciascuna tabella il veterinario dovrà indicare il numero e la data della lettera della Prefettura, con la quale fu incaricato del servizio.

5.° Spetta al veterinario incaricato della visita di compilare apposito prospetto con le seguenti indicazioni: numero e specie degli animali e per ciascun capo, mantello, razza, età, altezza e peso vivo (approssimativo), nonchè il grado di temperatura dei singoli soggetti, accertato regolarmente mercè l'applicazione del termometro all'atto della visita.

Tale prospetto, a cura del Veterinario stesso, dovrà essere trasmesso con raccomandata all'Ufficio sanitario prov. della R.<sup>a</sup> Prefettura e consegnato all'Ufficio postale del Comune, entro le ore 12 del giorno della visita. Insieme col prospetto saranno trasmessi in Prefettura i certificati di scorta degli animali, che il Veterinario dovrà aver cura di farsi consegnare dai proprietari all'atto della visita.

6.° Il veterinario darà subito comunicazione con telegramma alla Prefettura, informandone il Podestà di eventuali eccezionali emergenze.

7.° Le spese di corrispondenza postale e telegrafica sono a carico dei proprietari interessati e saranno all'occorrenza prelevate dal deposito di cui al suindicato N. 4.

Prego le SS. LL. di uniformarsi all'occorrenza alle norme suindicate.

*pel Prefetto*—LICATA

228. **Rabbia canina profilassi** (C. 6 agosto 1930 n. 30828 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nonostante le reiterate premure fatte da quest'ufficio con varie circ. pubb. nei Bollettini Amm. dello scorso anno e prec.

circa la profilassi della rabbia canina, seguitano tuttora a verificarsi in parecchi comuni della Provincia fatti che rilevano la incompleta intensificazione dei servizi relativi.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle circ. suindicate (1) e sugli art. 48 e seguenti del regolamento di polizia veterin. del 10 maggio 1914 n. 533, ricordo che spetta alle S. V. di:

1) intensificare i servizi d'accalappiamento e d'uccisione di cani sprovvisti di museruola e di collare e specialmente quelli che si aggirano nelle campagne ◊ di notte nell'abitato in cerca di cibo tra i rifiuti, affidando il relativo incarico a persone idonee e chiedendo all'occorrenza l'intervento costà d'un accalappiacani dei comuni vicini;

2) elevare la tassa sui cani nella misura massima consentita;

3) affidare a due o più guardie municipali l'incarico di accertare se esistano nel territorio comunale cani che non siano stati denunciati all'ufficio comunale per l'applicazione della tassa, nonchè d'esercitare efficace azione di vigilanza e di controllo per scoprire infrazioni alle disposizioni in vigore, facendo obbligo alle guardie incaricate di compilare particolareggiato rapporto circa l'azione da esse spiegate al riguardo.

4. comunicare subito a quest'ufficio ed ai comuni limitrofi qualsiasi eventuale caso di morsicatura inferta a persona da cani sospetti rabidi, disponendo il rigoroso mantenimento in osservazione per la durata di 15 o 20 giorni del cane morsicatore, qualora sia possibile catturarlo senza pericolo.

5. disporre indagini, chiedendo la cooperazione dell'Arma dei RR. CC. e della M. V. S. N. a spese del Comune, per accertare se nel territorio comunale esistono cani od altri animali morsi-cati da cani rabidi o comunque sospetti rabidi, ricordando che i cani morsicati debbono essere subito abbattuti, non essendo consentito di tenerli in osservazione;

6. richiamare, con tutti i mezzi in uso nel Comune e specialmente per mezzo dei parroci, l'attenzione dei proprietari di

(1) v. pel 1929: B. A. pagg. 23 e 150.

cani sulle disposizioni in vigore, ricordando le gravi pene comunicate a carico dei proprietari, che comunque risultassero trasgressori a dette disposizioni;

7. curare affinché i verbali di contravvenzione alle disposizioni di profilassi della rabbia, comprese quelli riguardanti l'obbligo delle denunce del possesso dei cani, siano sempre trasmessi all'autorità giudiziaria;

8. provvedere all'impianto di un canile municipale per temporaneo mantenimento in osservazione dei cani accalappiati, i quali debbono essere uccisi subito in località adatta per evitare lo spettacolo dell'uccisione in pubblico e con mezzi idonei, ricorrendo possibilmente all'uso dell'anidride carbonica o del cloroformio per evitare maltrattamenti.

Attendo assicurazione.

*pel Prefetto — FALCETTI*

**229. Compenso spettante ai Veterinari per la visita delle vacche e delle capre destinate alla produzione del latte per consumo diretto. Compenso agli ufficiali sanitari per la visita delle persone addette alle vaccherie e latterie.** (C. 9 agosto 1930 n. 23092 ai Podestà e Commissari Pref dei Comuni della Provincia).

Con preghiera di uniformarsi, comunico alle SS. LL. la seguente decisione emessa dalla Giunta Prov. Ammin. nella seduta del 1.º agosto 1930, n. 1917, circa l'oggetto controdistinto:

*« La Giunta Prov. Amm.*

Veduti gli art. 6 e 39 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con R. D. 9 maggio 1929 n. 994, i quali stabiliscono l'obbligo della visita veterinaria degli animali da latte ed il rilascio da parte dei veterinari di un certificato, nonchè riconoscono spettare al veterinario per tale opera un compenso nella misura stabilita dall'autorità comunale;

Visti gli art. 10 e 40 di detto regolamento, che fanno obbligo al veterinario comunale di procedere a periodiche ispezioni per

accertare lo stato sanitario e di nutrizione degli animali, nonchè la qualità del foraggio ad essi somministrato, senza che per tali servizi il veterinario abbia dritto a compenso dai privati;

Visti gli art. 11 e 41 del medesimo anzidetto regolamento, che fa obbligo all'ufficiale sanitario di visitare le persone addette agli animali lattiferi, alle vaccherie ed alle latterie e di rilasciare certificati delle risultanze di tali visite;

Visto che tali artic. 11 e 41 attribuiscono per la visita suddetta e per il rilascio del menzionato certificato un compenso nella misura stabilita dall'autorità comunale;

Ritenuto la necessità di segnalare alle autorità comunali di questa Provincia una tariffa di equo compenso al veterinario ed all'ufficiale sanitario comunale per le rispettive prestazioni e delle quali agli anzidetti artic. 6, 11, 39 e 41 del ripetuto regolamento;

Veduta la circ. di questa Prefettura dei 29 ottobre 1929 n. 41258 (1) riproducente altra del Ministero dell'Interno e relativa al compenso suddetto;

Tenuto presente la proposta di tale tariffa presentata dal Sindacato provinciale di veterinari;

Sentito il parere del Consiglio Prov. sanitario espresso nella seduta del 10 luglio u. s..

#### DECIDE

Dichiarare, siccome dichiara, equa la seguente tariffa per i compensi a carico di privati ed a favore dei veterinari comunali ed ufficiali sanitari comunali, per le prestazioni di essi veterinari ed ufficiali e delle quali rispettivamente agli art. 6 e 39 ed 11 e 41 del regolamento 9 maggio 1929 n. 994 sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto:

a) ai veterinari, per la visita agli animali da latte e per il rilascio dei certificati:

1.° Per una vacca lattifera . . . . . L. 10

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 399.

- 2.º Per ciascuna delle altre vacche appartenenti ad uno stesso proprietario . . . . . L. 5  
 3.º Per una capra lattifera . . . . . » 5  
 4.º Per ciascuna delle altre capre lattifere appartenenti ad uno stesso proprietario . . . . . L. 2

b) agli ufficiali sanitari per le visite delle persone addette alle vaccherie ed alle latterie e per il rilascio dei certificati, sempre quando esse persone non siano comprese nello elenco dei poveri:

- 1.º Per la visita di una sola persona . . . . . L. 10  
 2.º Per ciascuna visita delle altre persone addette alle latterie o vaccherie. . . . . » 5.

*pel Prefetto—LICATA*

230. **Denunzia obbligatoria di operai assunti al lavoro.** (C. 5 agosto 1930 n.º 4773 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Gli art. 131 del T. U. delle leggi di P.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup> e 264 del relativo regolamento fissano le norme per la denunzia obbligatoria all' autorità di P. S. degli operai assunti al lavoro da parte dei direttori di stabilimenti, capi officina, impresari, ecc.. Raccomando alle SS. LL. affinchè tali disposizioni vengano nel modo più rigoroso osservate, curando altresì di assumere immediate informazioni sul conto di ciascun operaio di prima assunzione al lavoro. Richiamo l' attenzione delle SS. LL. sull' importanza e la grave responsabilità di tale servizio, il quale ha per iscopo di impedire che negli stabilimenti e fra le maestranze si infiltrino operai di cattivi precedenti penali e politici, oppure ricercati o comunque indesiderabili e pericolosi pel regolare svolgimento del lavoro e talvolta anche per l'ordine pubblico.

Nel favorirmi un cenno di assicurazione, vorranno trasmettermi l'elenco degli stabilimenti, officine, imprese, cave, ecc. ecc. delle rispettive giurisdizioni con l'indirizzo del numero degli operai ivi occupati.

Prego l'urgenza.

*pel Prefetto — FALCETTI*

231. **Vigilanza igienica sul ghiaccio.** (C. 17 agosto 1930 n. 26127 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Alla circ. n. 26121 del 17 luglio n. s. pubb. nel n. 21 del Bollettino Amm., pag. 281, pochi comuni hanno risposto e non completamente.

Rilevo con rincrescimento il ritardo e la scarsa diligenza con cui si corrisponde alle richieste della Prefettura, e invito le SS. LL. di richiamare il personale di segreteria responsabile, ed eventualmente, l' Ufficiale sanitario.

Attendo, senza ulteriore ritardo, risposta esauriente, e riterrò mancanza in servizio se il riscontro non perverrà entro il 30 corr.

*pel Prefetto — FALCETTI*

232. **Manifestazioni turistiche.** (C. 9 agosto 1930 n. 25396 ai Podestà, Commissari Pref. dei Comuni e ai Presidenti Aziende Autonome di Cura della Provincia).

L'On. Ministero dell' Interno ravvisa la opportunità che le SS. LL. tutte le volte in cui prendano la iniziativa di promuovere manifestazioni, raduni o convegni di carattere turistico, ne diano comunicazione all' Enit.

Prego dare assicurazione di adempimento.

*pel Prefetto — LICATA*

233. **Contributo a favore dell' Istituto Nazionale Impiegati Enti locali.** (C. 30 luglio 1930 al Commissario Straordinario dell' Amministr. Provinciale ed ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Prov.).

Per effetto del R. D. 2 giugno 1930 n. 733 il contributo a favore dell' Istituto Naz. Impiegati Enti locali è elevato, con decorrenza 1° gennaio 1930 dall' 1°<sub>10</sub> all' 1,50°<sub>10</sub>.

Il predetto contributo dell' 1,50°<sub>10</sub>, insieme a quello dell' 1°<sub>10</sub> messo con la stessa legge a carico dei sanitari, sarà trattenuto con le norme di cui all' art. 1 del R. D. L. 13 genn. 1927 n. 75, mentre i contributi dovuti a norma dell' art. 10 della nuova legge per i posti rimasti vacanti durante il corr. anno saranno definiti e riscossi nel venturo anno.

*pel Prefetto — FALCETTI*

234. **Carbonchio ematico. Profilassi immunitaria** (C. 1° agosto 1930 n. 29394 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il Ministero dell'Interno, considerato che la inoculazione per via sottocutanea del vaccino anticarbonchioso ha prodotto negli animali una immunizzazione di breve durata, ha rilevato l'opportunità di dare più larga applicazione alla vaccinazione unica introdermica che, come è noto, conferisce agli animali trattati uno stato immunitario più duraturo ed è pure di facile esecuzione.

La vaccinazione unica introdermica, per il suo impiego in zone infette, potrà anche sostituire vantaggiosamente la siero-vaccinazione, sulla quale, oltre i vantaggi suaccennati, ha quello di essere economica. In tal caso però sarà consigliabile di aver pronta una sufficiente scorta di siero per intervenire, all'occorrenza, a scopo curativo.

Prego la S. V. di comunicare quando sopra al veterinario locale invitandolo ad uniformarsi per l'avvenire alle direttive del Ministero, specialmente nei casi in cui i trattamenti immunizzanti degli animali vengono praticati col concorso finanziario governativo.

*pel Prefetto — FALCETTI*

235. **Raccolta di offerte per il X.° Congresso Eucaristico.** — (C. 17 luglio 1930 n. 15284 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Comitato del X.° Congresso Eucaristico Nazionale, che avrà luogo a Loreto nella 2.ª decade del prossimo settembre, ha chiesto di essere autorizzato, insieme al Comitato promotore dei Congressi Eucaristici, a raccogliere, nei prossimi mesi, fuori delle chiese, offerte volontarie di danaro per far fronte alle spese del Congresso.

Si avverte le SS. LL., per opportuna norma, che il Ministero dell'Interno autorizza tale raccolta, restando ben inteso che le offerte devono essere spontanee e che nessuna azione coercitiva o comunque molesta dovrà essere esercitata per provarle.

*Il Questore — G. CIPRIANI*

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

237. 1.° **Concorso Nazionale triennale per l'incremento zootecnico.**  
(C. 11 agosto 1930 n. 30760 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Quanto prima sarà trasmesso alla S. V. un plico contenente materiale di propaganda per il 1.° concorso nazionale triennale per l'incremento del patrimonio zootecnico.

Avverto che S. E. il Capo del Governo ha ordinato che per detto concorso, da Lui bandito, venga effettuata la stessa propaganda disposta per il concorso nazionale per la Vittoria del Grano, a mezzo di cartelli a colori, cartellini, cartoline ecc.

Prego provvedere che i manifesti siano affissi, gratuitamente, nei luoghi più esposti al pubblico e a che sia data la maggiore possibile pubblicità al concorso, valendosi, se del caso, anche della collaborazione dei parroci.

Attendo un cenno d'assicurazione dell'avvenuto arrivo del plico e di adempimento.

*Per il Prefetto* — LICATA

238. **Riscossione — Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato del I semestre 1930 d'accettarsi in cauzione per il II semestre 1930.**  
(C. M. F. 1° agosto 1930 n. 4031 ai Prefetti del Regno).

Si comunica che i titoli di Stato e garantiti dallo Stato, che sono stati o saranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione nel secondo semestre del corrente anno (1° luglio-31 dicemb. 1930), dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico di legge per la riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, N. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1° gennaio-30 giugno 1930) qui appresso indicato.

Tale corso medio risulta ridotto della prescritta deduzione del decimo.

#### TITOLI DI STATO

##### a) *Consolidati.*

1. Rendita 3,50 ‰ (netto) 1906 . . . . .	L. 61,50
2. Rendita 3,50 ‰ (netto) 1902. . . . .	» 56,68
3. Rendita 3 ‰ (lordo) . . . . .	» 37,13
4. Consolidato 5 ‰ . . . . .	» 73,39

b) *Buoni.*

5. Novennali — scadenza 15 novembre 1931 — 5 °/o L. 89,82  
6. » » » » 1932 — 4,75 °/o » 87,62  
4. » » » 15 maggio 1934 — 5 °/o » 86,96

*Pel Ministro — NICCOLI*

---

### **Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura**

Il Cav. D.r Aurelio Vacca, consigliere di questa Prefettura, Capo di Gabinetto di S. E. Dinale, è stato trasferito alla Prefettura di Piacenza.

E' stato poi destinato a questa Prefettura, per esercitarvi le funzioni di Capo di Gabinetto di S. E. Soprano, il Comm. D.r Antonio Antonucci, Vice Prefetto Ispettore.

Al partente il nostro saluto cordiale, ed al nuovo arrivato, che ritorna in questa residenza, nella quale si fece apprezzare per le sue doti di ottimo funzionario e di perfetto gentiluomo, il nostro benvenuto.

---

### **Personale dei Segretari comunali.**

*Incarichi provvisori. (Decreto Pref. 21 Agosto 1930).\**

Consoli Rag. Paolo, a Caselle in Pittari  
Melazzo Rag. Pasquale a Salvitelle.

---

### **Concorsi**

**Comune di Sala Consilina — Vice Segretario Comunale —** Concorso per titoli, stipendio annuo lire 6000, al lordo delle ritenute legali, oltre indennità annua di caro viveri di L. 750. Domanda in carta da L. 3 dovrà essere presentata alla Segreteria del Comune non oltre ore 18 del 22 settembre prossimo corredata documenti di rito, diploma Segretario comunale, quitanza versamento tassa concorso lire 25 e ogni altro documento o titolo utile agli effetti dell'ammissione al concorso e della graduatoria. Età da 21 a 45, salvo eccezioni di legge.

Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario *Rispoli*

Il Podestà *Vesci*

**Comune di Perdifumo. — Guardia Urbana e Campestre con eventuali funzioni di messo. —** Concorso per titoli. Salario annuo lordo lire duemila, con diritto a quattro aumenti quadriennali del decimo. Età anni 23-30, salvo eccezioni di legge. Domanda, documenti di rito e titoli dovranno pervenire Comune non oltre venti settembre 1930. Per altri chiarimenti rivolgersi al Comune.

Il Podestà — Avv. Cav. Giuseppe Giardulli



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

239. Imposte di consumo. Uve destinate al consumo come frutta. (C. M. F. 19 agosto 1930 n. 16333).

#### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

240. Festa dell' uva.

241. Edilizia scolastica.

242. Contributi delle Opere pie all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia per l'anno 1930.

243. Officine di produzione di specialità medicinali. Avviso preventivo di cui all'art. 64 del T. U. Leggi Sanitarie.

244. Disciplina del commercio. Cauzioni.

245. Proflessi delle malattie infettive. Contumacia.

246. Comitato Nazionale per la Geologia.

247. Crisi nell'industria del Teatro.

### COPERTINA

Continuazione Atti Uff. R. Prefettura da n. 245 a n. 247 -- Appalti, aste ecc.  
— Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

245. **Profilassi delle malattie infettive. Contumacia.** (C. 20 aprile 1930 n. 31919 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Interno comunica quanto appresso:

« Il Ministero delle Comunicazioni segnala che si verifica con frequenza il fatto che gli Ufficiali sanitari ed i Podestà dispongono la sospensione dal servizio di agenti e di impiegati, nella cui famiglia si sia verificato qualche caso di malattia infettiva, e specialmente di morbillo, di scarlattina e di varicella e di difterite.

Il provvedimento, che talora si estende a parecchi giorni, se in linea di massima può ritenersi giustificato dalla preoccupazione di evitare che eventualmente detto personale possa essere veicolo di diffusione della malattia, nella pratica non risponde allo scopo.

Trattasi infatti, nel caso segnalato, di malattie a preferenza dell'età infantile e di persone, che non avendo contatto con collettività infantili, non rappresentano un vero e grave pericolo di diffusione. E poichè inoltre non si esegue una stretta contumacia a domicilio od in appositi locali delle persone sospette, ma di regola le misure si limitano alla sospensione dal lavoro, in quanto viene consentito ad esse di uscire di casa ed avere rapporti con altri individui, il provvedimento stesso, oltre a risultare di efficacia illusoria, può recare danni alla disciplina e intralcio al regolare andamento del servizio ferroviario ».

Prègo le SS. LL. di volere accertare se misure del genere vengono attuate in cotesto Comune, e avverto che *qualora, per necessità della profilassi, le SS. LL. ritengano di imporre la contumacia dei familiari, questa deve essere rigorosa e ben controllata ed assicurare che non si abbiano contatti con persone estranee.*

Nel caso, poi, del personale ferroviario si ritiene sufficiente la segnalazione all' Amministrazione delle persone dipendenti, nelle cui famiglie si sia verificato qualche caso di malattia infettiva, per le conseguenti misure di vigilanza sanitaria.

Attendo riscontro e assicurazione.

pel Prefetto — LICATA

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

239 **Imposte di consumo. Uve destinate al consumo come frutta.** (C. M. F. del 19 agosto 1930 n. 16333 ai Prefetti).

Nei riguardi del trattamento da farsi alle uve destinate al consumo come frutta, il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, (1) istitutivo delle imposte di consumo, ha mutato sensibilmente i criteri, che già vigevano col precedente regime daziario.

In primo luogo è da tener presente che la detta legge contempla soltanto le uve atte alla vinificazione, sicchè quelle esclusivamente da tavola e cioè del tutto inadatte alla produzione del vino, vanno assolutamente immuni dal tributo, comunque ed in qualsiasi quantità siano smerciate.

Peraltro è bene rilevare, a scanso di equivoci, che parlando in genere la nuova legge di *uve atte alla vinificazione*, senza occuparsi del grado maggiore o minore di questa attitudine, ovvero delle consuetudini locali, che possano diversamente caratterizzare queste uve, ha evidentemente inteso di restringere il concetto delle « *uve da tavola* », quale è prospettato dalla definizione datane dall'art. 86 del reg. gen. daziario 25 febbraio 1924, n. 540, onde la suaccennata piena ed assoluta franchigia per le uve da tavola deve ritenersi riguardare soltanto quelle uve che, *per le loro qualità intrinseche*, sono inadatte alla produzione del vino.

Per tutte le altre uve, più o meno atte alla vinificazione e che siano da consumarsi invece come frutta, la nota (2) della Tariffa normativa annessa al succitato R. decreto-legge 20 marzo u. s., subordina invece la esenzione dalla imposta a due condi-

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 116, 129, 145 e 155.

zioni alternative, e cioè che esse devono risultare destinate al diretto consumatore in quantità isolate non superiori a 10 kg., oppure a pubblici venditori al minuto specialmente autorizzati dai Comuni.

Non ricorrendo o l'una o l'altra di dette condizioni è dunque inteso che tali uve, qualunque sia per essere l'uso che ne sarà fatto, dovranno sottostare all'imposta.

Nei riguardi della prima condizione è utile chiarire che la legge con la locuzione « quantità isolate », ha voluto escludere che possa essere accordata la franchigia a privati consumatori, che acquistino o introducano nel Comune in una sola volta quantitativi di uve superiori a 10 Kg., per quanto suddivisi in pacchi, cesti o involti qualsiasi, ciascuno di peso inferiore a quello suindicato.

Tengasi inoltre presente che il peso medesimo di 10 Kg. deve essere determinato al lordo, e cioè compreso il peso dei recipienti od involti contenenti l'uva, di qualunque specie essi siano. Ciò di conformità al disposto del succitato art. 86 del Reg. gen. daziario, ed eziandio per evidenti ragioni di praticità e di speditezza nelle necessarie operazioni da compiersi dagli Uffici delle imposte di consumo.

Relativamente poi all'altra condizione alternativa, quella cioè che le uve, per godere della franchigia, debbono risultare destinate a pubblici venditori al minuto specialmente autorizzati dai Comuni, rilevasi quanto appresso.

E' ovvio che i detti pubblici venditori al minuto nel senso inteso dalla legge sono quelli che smerciano le uve unicamente per il consumo come frutta, quelli cioè che in genere sogliono chiamare *fruttivendoli*, come è pure ovvio che nei loro riguardi non vale la precedente restrizione di quantità posta in confronto dei diretti consumatori. Peraltro occorre richiamare l'attenzione sulla convenienza di limitare nei rapporti dei singoli pubblici venditori il quantitativo di introduzione giornaliera di uve nei loro esercizi in relazione al presunto smercio di ciascuno, sia

pure calcolato in via di larga approssimazione e tenendosi naturalmente conto della qualità della consueta clientela, che potrebbe giustificare una maggiore disponibilità, ove essa comprendesse alberghi, pensioni, trattorie, istituti e comunità in genere alle quali occorre acquistare giorno per giorno anche grosse partite di uve per il razionamento individuale.

L'accennata limitazione risponde ad una palese cautela per prevenire possibili frodi, in ogni modo resta fermo che opportuna vigilanza dovrà essere esercitata allo scopo di impedire che partite di uve acquistate come frutta sieno invece destinate alla vinificazione, evitandosi peraltro che siffatta vigilanza sia di ostacolo al consumo delle uve allo stato naturale, in quanto tale consumo merita di essere facilitato ed incoraggiato.

Le anzidette comunità poi che intendessero acquistare direttamente da produttori e grossisti le uve, dovranno essere muniti di apposita autorizzazione, analogamente a quanto prescritto per i pubblici venditori, non potendosi esse considerare per siffatto riguardo come diretti consumatori.

Stante la grande varietà delle consuetudini, delle esigenze e delle organizzazioni dei mercati nei singoli Comuni, non reputasi il caso di dettare altre specifiche norme, anche per quanto riflette le modalità per la concessione delle mentovate autorizzazioni.

Alle accennate consuetudini, esigenze ed organizzazioni anonarie dovranno essenzialmente aver riguardo le autorità comunali, alle quali spetta di rilasciare le autorizzazioni medesime, salvo a renderne edotti i locali Uffici delle Imposte di consumo, dei quali potrà pure, all'occorrenza, essere sentito il parere.

Avvertesi soltanto che dove esistano mercati centrali, a cui debbano affluire le frutta introdotte nel Comune e nei quali poi si effettuano le vendite, dovranno gli accertamenti ai fini dell'imposta e le connesse formalità ed eventuali riscossioni essere quivi effettuati nei riguardi delle uve di cui trattasi, per evidenti ragioni di speditezza e di comodità del pubblico.

Ricordasi da ultimo che anche le presenti norme hanno carattere di obbligatorietà, giusta il disposto dell'art. 18 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141.

Si pregano le LL. EE. i Prefetti di un pronto cenno di ricevuta della presente, assicurandone l'esatto adempimento.

*Pel Ministro — MOSCONI*

### **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

240. **Festa dell' Uva.** (C. 20 agosto 1930 n. 2325 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In seguito a disposizioni date da S.E. il Capo del Governo, il Ministero dell'Agricoltura ha indetto la « Festa dell'Uva » da celebrarsi il 28 settembre p. v. in tutti i Comuni del Regno.

Sono evidenti le finalità di tale manifestazione, che si propone di diffondere il consumo dell'uva, di cui sono note le benefiche qualità nutritive e dietetiche, e di dare incremento ad un importante ramo della produzione agraria nazionale.

Prego pertanto le SS. LL. di curare che la festa sia organizzata nel miglior modo, secondo le direttive di cui all'accluso programma e che essa abbia completo successo.

All'uopo, le SS. LL. potranno anche valersi dell'opera dei parroci.

Credo opportuno avvertire che l'uva dovrà essere venduta al minor prezzo possibile, consentendosi soltanto l'aumento per il costo del recipiente e per una percentuale minima necessaria a coprire le spese di organizzazione. Dovrà perciò essere rigorosamente vietato ogni altro sopra prezzo per iniziative di diverso genere, anche se a carattere filantropico.

Attendo un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — SOPRANO*

### **FESTA NAZIONALE DELL' UVA**

Il Comitato per la Festa dell' Uva, presieduto dal Podestà, sarà composto del Segretario del Partito Naz. Fascista, i Presi-

denti delle Federazioni Prov. Agricoltori, Commercio, Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, Dopolavoro, il Personale della Cattedra Ambulante, il Rappresentante dei tecnici agricoli, delle Comunità dell'Artigianato, degli Avanguardisti e Balilla, dei Fasci femminili.

Libera la scelta delle manifestazioni e dell'ora in cui compierle nella giornata del 28 settembre. Ritengo utile però che almeno due iniziative fossero prese dovunque: una gara per la migliore offerta in vendita di cestini o sacchetti di uva in tutti i negozi di generi alimentari o pubblici esercizi; un corteo folkloristico con carri rustici vendemmiali.

Si ritiene di suggerire, in base all'esperienza fatta negli ultimi anni, la vendita dell'uva in sacchetti di carta oleata da un Kg. o in cestini da due a tre Kg. o in cassetine da tre o cinque Kg.

Le case specializzate in cestini o cassetine dovrebbero essere in tempo preparate ad adeguate forniture.

L'uva deve essere venduta al minimo prezzo; il ricavato deve andare ai fornitori dell'uva. Avranno cura i Podestà di tener conto approssimativo dell'esito dell'uva in vendita, informandone il Prefetto, che ne darà notizia al Ministero dell'Agricoltura.

Sarebbe bene procurare che almeno per qualche giorno i dirigenti di Istituti, Ospizi, Convitti e simili, e magari gli stessi corpi di truppe presenti nella città, si fornissero di uva per associarsi alla manifestazione e dare un pratico contributo utilissimo

241. **Edilizia scolastica.** (C. 15 agosto 1930 n. 27547 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Educazione Naz., pure rilevando di giorno in giorno le manchevolezze dei locali adibiti ad uso delle scuole e la necessità di por mano a nuove costruzioni, non vede nelle presenti contingenze la possibilità di risolvere in modo radicale il problema dell'edilizia scolastica. Tuttavia, nella fiducia che

quanto prima anche per questo ramo dell'attività amministrativa si possa provvedere adeguatamente, si ritiene utile proporre alle SS. LL. alcuni provvedimenti, i quali potrebbero intanto essere adottati per ovviare in qualche modo ai bisogni più gravi.

E' necessario innanzi tutto che le SS. LL. si mostrino sollecite del decoro della scuola e attendano a promuovere quei piccoli miglioramenti che, senza apportare rilevante spesa alle finanze locali, assicurino agli edifici scolastici quel tanto di pulitezza e di proprietà, che giovi a rendere in essi più gradita e festevole la quotidiana dimora dei bambini. Imbiancare una volta all'anno le pareti della scuola, pulirne i pavimenti almeno un paio di volte alla settimana, adornarne gli accessi con qualche pianticella fiorita e i corridoi con qualche stampa o figura a colori, sono espedienti che, mentre non danneggiano qualsiasi limitato bilancio comunale, recano infinito vantaggio alla salute dei piccoli e sviluppano in essi il senso dell'ordine e della disciplina.

Ma anche in altro modo si potrà giungere a fornire la scuola di locali più idonei: e cioè suscitando e diffondendo la generosa iniziativa dei privati. In quasi tutte le città d'Italia sono sorte, in questi ultimi anni, grandi e improvvise fortune, e tra coloro, che hanno veduto dal periodo della guerra aumentare rapidamente le loro ricchezze, non mancano persone animate da sentimenti di liberalità e di amore per tutte le opere dirette specialmente alla sana educazione giovanile.

Già in molte provincie del Regno sono state donate da privati cospicue somme e sontuosi edifici ad Enti e Comuni, con grande sollievo delle popolazioni. Occorre che tale esempio trovi dappertutto plauso ed incoraggiamento, perchè altri lo seguano.

Alle SS. LL. spetta, nell'ambito delle singole giurisdizioni, far comprendere l'importanza di quest'opera altamente meritoria, il Ministero dal canto suo, allo scopo di favorire in tutte le forme possibili siffatte iniziative, si propone, non solo di renderle palesi, accordando ai munifici cittadini distinzioni onorifiche e

pubblici attestati di benemerenza, ma di perpetuarne il ricordo, consentendo che le scuole siano intitolate al nome dei rispettivi fondatori e sostenitori, *semprechè la loro condotta, così nei rispetti politici come in quelli morali, risulti degna di lode*. Così all'intima soddisfazione per il loro atto generoso si aggiungerà un solenne riconoscimento della loro patriottica attività.

Si prega di favorire un cenno di ricevuta della presente circolare.

*Il Prefetto* — SOPRANO

**242. Contributi delle Opere Pie all'Opera Naz. Maternità ed Infanzia per l'anno 1930.** (C. 18 agosto 1930 n. 31181 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è a conoscenza della S. V., per l'art. 28 del regol. 15 aprile 1926, n. 718, le Istituzioni di Beneficenza della Provincia devono versare un certo contributo a favore dell'Opera Nazion. per la Maternità ed Infanzia, per cui ogni anno viene formato da questa Prefettura un ruolo che, reso esecutorio, è comunicato a ciascuna Opera Pia, perchè provveda al pagamento della quota assegnata.

Nonostante l'invito rivolto direttamente, le Istituzioni di Beneficenza qui sotto elencate non ancora hanno fatto tenere il rispettivo contributo e pertanto, ad evitare provvedimenti di ufficio, interesse i sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia a voler personalmente invigilare a che le dipendenti istituzioni provvedano senz'altro all'immediato pagamento del contributo in parola a mezzo vaglia postale diretto a questa Prefettura.

*Il Prefetto* — SOPRANO

Elenco delle Opere Pie inadempienti.

Anno 1930.

Altavilla Silentina, Congrega di Carità, L. 266,65 — Amalfi, Congrega di S. Maria a Piazza, L. 25 — Amalfi, Orfanotrofo Femm. Mariano Bianchi, L. 25 — Angri, Congrega di Carità, L. 2700 — Angri, Legato Tortora, L. 50 — Bellosguardo, Confraternita S. An-

tonio di Padova, L. 20 — Bracigliano, Congrega di Carità, Lire 150 — Bracigliano, Legato De Falco, L. 180 — Capaccio, Congrega di Carità, L. 872 — Castelnuovo di Conza, Congrega di Carità, L. 156,70 — Torre Orsaia, Congrega di Carità e Cappella SS. Rosario della Frazione Castelruggiero, L. 90 — Torre Orsaia, Ente Elemosiniero S. Antonio di Padova della Frazione Castelruggiero, L. 180 — Castel S. Giorgio, Congrega di Carità, L. 18,75 — S. Cipriano Picentino, Congrega di Carità della frazione di Castiglione del Genovesi, L. 375,55 — Cava dei Tirreni, Arciconfraternita S. Maria del Quadrivale, L. 100 — Ceraso, Congrega SS. Rosario L. 133,35 — Cicerale, Congrega di Carità, L. 350 — Corbara, Congrega di Carità, L. 100 — Eboli, Congrega di Carità, L. 783,35 — Ospedale Civile, L. 10 — Sicignano degli Alburni, Congrega SS. Rosario di Castelluccio di Galdo, L. 103,35 — Giffoni Valle Piana, Congrega di Carità, L. 750 — Giungano, Congrega di Carità, L. 20 — Licusati, Congrega di Carità, L. 50 — Vallo della Lucania, Congrega di Carità della Frazione Moio, L. 45 — Montano Antilia, Cassa di Prestanze Agrarie, L. 200 — Montecorvino Pugliano, Confraternita SS. Rosario del Torello, L. 720 — Montecorvino Pugliano, Confraternita SS. Rosario in S. Tecla, L. 120 — Montecorvino Pugliano, Confraternita S. Maria dell' Arco in S. Tecla, L. 37 — Montesangiacomo, Congrega di Carità, L. 180 — Nocera Inferiore, Congrega di Carità, L. 1000 — Nocera Inferiore, Congrega S. Pietro Apostolo, L. 40 — Nocera Inferiore, Congrega S. Maria a Monte di Casolla, L. 136 — Nocera Inferiore, Arciconfraternita SS. Concezione, L. 100 — Nocera Inferiore, Congrega del Monte dei Morti, L. 70 — Nocera Superiore, Ospedale Ruggiero, L. 40 — Nocera Superiore, Congrega SS. Nome di Dio a Pareti, L. 20 — Nocera Superiore, Legato Bartironi Domenico, L. 400 — Nocera Superiore, Congrega S. Lucia a Mallone, L. 40 — Vallo della Lucania, Congrega SS. Annunziata nella frazione di Novi Velia, L. 37 — Olevano sul Tusciano, Congrega di Carità, L. 3 — Olevano sul Tusciano, Congr. SS. Sacramento in Santa Regina, L. 20 — Olevano sul Tusciano, Congrega SS. Sacramento in S. Maria

Soccorso, L. 35—Pollica, Congrega di Carità, L. 285—Positano, Congrega di Carità, L. 500—Positano, Orfanotrofo Luigi Rossi, L. 50—Postiglione, Congrega di Carità, L. 170—Pellezzano, Congrega di Carità, L. 320—Pellezzano, Monti Riuniti, L. 21,85 — Perdifumo, Congrega di Carità e Opere Pie Riunite, L. 111,50—Perito, Congrega di Carità, L. 66,60—Petina, Congrega di Carità, L. 320—Polla, Congrega di Carità, L. 300 —Torchiara, Congrega di Carità della Frazione di Prignano. L. 233—Rofrano, Congrega di Carità, L. 40 — Rutino, Congrega di Carità, L. 35 -- Sacco, Congrega di Carità, L. 179,65—Sala Consilina, Congrega di Carità, L. 400 —Salvitelle, Luoghi Pii Riuniti, L. 1445—S. Cipriano Picentino, Congrega di Carità, L. 160—S. Mauro Cilento, Cong. S. Maria delle Grazie e P. Monte dei Morti, L. 60 — S. Mauro La Bruca, Congrega S. Maria delle Grazie e Santa Sofia, L. 65—S. Rufo, Congrega di Carità, L. 25—Angri, Congrega di Carità in frazione S. Egidio Monte Albino, L. 2000—S. Valentino Torio, Congrega di Carità, L. 300 — Sanza, Congrega di Carità, L. 500—Sapri, Congrega di Carità, L. 333 -- Sassano, Congrega di Carità, L. 40—Sessa Cilento, Opera Pia Lebano, L. 2000 — Torreorsaia, Congrega di Carità, L. 64,30—Tortorella, Congrega di Carità, L. 123,35 — Tramonti, Congrega di Carità, L. 1166,65 -- Tramonti, Conservatorio S. Giuseppe, L. 500—Vallo della Lucania, Congrega di Carità della frazione di Vallo dell' Angelo, L. 100 — Vietri sul Mare, Confraternita SS. Rosario in Dragonea, L. 5 — Vietri sul Mare, Pio Monte dei Morti di S. Giuseppe in Dragonea, L. 100—Vibonati, Congrega di Carità, L. 232.

## Residui attivi 1929.

Casalvelino, Monte dei Morti di Casalvelino, L. 10 — Contursi, Arciconfraternita SS. Nome di Gesù, L. 20 — Pellezzano, Congrega di Carità, L. 320 — S. Rufo, Congrega di Carità, L. 25—Ravello, Congrega di Carità della frazione di Scala, L. 20.

## Residui attivi 1928.

Pellezzano, Congrega di Carità, L. 162,75.

243. **Officine di produzione di specialità medicinali — Avviso preventivo di cui all'art. 64 del T. U. Leggi Sanitarie.** (C. 18 agosto 1930 n. 21180 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma e per l'osservanza, trascrivo la seguente circ. n. 20400. 5-1806 in data 10 luglio p. p. dell'On. Ministero dell'Interno:

« E' stato formulato a questo Ministero il quesito se l'aver chiesto l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, ai sensi di quanto dispongono gli art. 1 e seguenti del R. D. Legge 7 agosto 1925, n. 478, dispensi o meno le ditte proprietarie delle relative officine dall'obbligo della presentazione al Prefetto della Provincia del preventivo avviso di cui all'art. 64 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 1° agosto 1907 n. 636.

L'art. 64 del T. U. fa obbligo « a chiunque intende attivare officine di prodotti chimici usati in medicina o di preparati galenici, di darne preventivo avviso di giorni 15 al Prefetto », e l'art. 1° del predetto R. D. legge dispone che « nessuna officina di prodotti terapeutici può produrre, a scopo di vendita, specialità medicinali, senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno ».

La questione prospettata concerne, pertanto, esclusivamente le officine di nuovo impianto, destinate alla produzione, a scopo di vendita, delle specialità medicinali soltanto o in concorso di altri prodotti chimici usati in medicina.

« Ciò premesso, è da considerare :

1.° « che anteriormente alla emanazione della nuova disciplina sulla produzione ed il commercio delle specialità medicinali l'impianto di nuove officine di produzione, a scopo di vendita, di specialità medicinali non era soggetto ad alcuna autorizzazione e soltanto l'attivazione di essa era subordinata all'obbligo del preventivo avviso del citato art. 64.

Di tale preavviso, poi, come si evince dalle disposizioni contenute nel comma aggiunto all'art. 64 del T. U., con l'art. 19 della legge 22 maggio 1913 n. 468 e negli art. 52 e 53 del relativo regol. 13 luglio 1914 n. 468 sull'esercizio delle farmacie,

le quali sostituiscono ed integrano quelle di cui all' art. 82 del regol. gen. sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, duplice è la finalità, di dare cioè all' Ufficio Sanitario Provinciale la possibilità:

a) di accertare se la persona preposta alla direzione della officina sia munita dei titoli prescritti, per potersi vietare l'apertura di quelle il cui direttore non risulti in possesso dei titoli stessi ;

b) di attuare una vigilanza continuativa al fine di accertare se l' officina possiede i necessari requisiti per un regolare funzionamento ;

2.° che la nuova disciplina sulle specialità medicinali mira, come emerge dagli art. 2 e 3 del citato regol. 3 marzo 1927, n. 478, ad ottenere, nei riguardi della produzione, che questa si svolga attraverso officine, che rispondano, sia nei riguardi della direzione e dei locali come degli impianti, degli apparecchi e di tutta la suppellettile tecnica, all' indole della produzione che intendono attuare.

Da quanto sopra consegue che, essendo stata la prima delle due cennate finalità del ripetuto preavviso completamente assorbita dagli scopi cui mira la nuova disciplina sulle specialità, *debba ritenersi ormai superflua, nei confronti della finalità stessa, l' ulteriore applicazione dell' art. 64 del T. U.*

Che, d'altra parte, sussista, come infatti sussiste, anche dopo la emanazione della cennata disciplina, l'altra finalità di cui alla lettera b) inerente alla necessità di attuare la vigilanza continuativa sulle officine di che trattasi, può invero costituire una buona ragione per cercare il modo di aggiornare, al cennato fine, il registro di cui all' art. 52 del regol. sull'esercizio delle farmacie, non mai, però, un motivo legale per ritenere tuttora obbligatoria l'osservanza, nei confronti delle officine stesse, del disposto di cui al ripetuto art. 64

Infatti, se è vero che, in base alle vigenti disposizioni, le cennate officine non possono essere attivate se non dopo la prescritta autorizzazione ministeriale, è pur certo che delle mede-

sime non può non essere legittimamente iniziato il funzionamento appena intervenuta detta autorizzazione, senza che occorra alcun preavviso al Prefetto, nè tanto meno l'attesa di quindici giorni dalla data dello stesso. Da ciò evidentemente consegue che la disposizione e le sanzioni di cui all'art. 64 del citato T. U. devono essere necessariamente ritenute inapplicabili alle officine in parola.

Ritiene per altro questo Ministero che, ai fini della vigilanza continuativa di cui all'art. 53 del regolamento sull'esercizio delle farmacie, le Prefetture debbano effettuare l'annotazione delle nuove officine di che trattasi nel registro prescritto dall'art. 52 del regol. stesso nell'atto in cui riceveranno, per conoscenza e per la notifica alle ditte interessate, i rispettivi decreti ministeriali di autorizzazione dai quali verrà, al cennato fine, imposto alle ditte medesime l'obbligo di informare le Prefetture della data della effettiva attivazione delle proprie officine. Pel Ministro F.to Fornaciari ».

Assicuri

*pel Prefetto — LICATA*

244. **Disciplina del Commercio—Cauzioni.** (C. 19 agosto 1930 num. 30568 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Prov. Fascista del Commercio comunica di aver proceduto ad una verifica della posizione di tutti i commercianti della Provincia nei confronti della costituzione del Deposito cauzionale, rilevando che molti di essi non sono in regola.

Al fine di far cessare questo stato di cose, ha diretto ai Podestà un invito a voler prendere in considerazione la posizione di ogni singolo commerciante, invitando quelli non in regola ad uniformarsi alle disposizioni di legge in merito al deposito cauzionale, comunicando anche tutti i nominativi dei commercianti, che dalla verifica fatta direttamente non risultavano in regola.

Richiamo pertanto l'attenzione della S. V. su quanto forma oggetto di detta richiesta e La invito a prendere gli opportuni provvedimenti a carico degli inadempienti, dando evasione alla detta circolare.

*pel Prefetto — LICATA*

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

246. **Comitato Nazionale per la Geologia.** (C. 21 agosto 1930 num. 32308 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, comunico la seguente nota di S. Eccellenza il Capo del Governo:

« Come è noto, fa parte del Consiglio Naz. delle Ricerche, riordinato con R. D. Legge 31 marzo 1927 — V, n. 638, un Comitato per la geologia, il quale ha, tra l'altro, il compito di dare consigli e pareri sui quesiti d'indole geologica applicata, mineraria e geoidrologica, che venissero ad esso rivolti.

Poichè da pubblicazioni apparse recentemente sui giornali, si è dovuto rilevare che notizie su pretesi rinvenimenti di giacimenti minerari sono accolte e diffuse senza esercitare alcun controllo sulla fondatezza delle notizie stesse, creando illusioni che possono divenire pericolose, si richiama l'attenzione delle EE. LL. sulla esistenza del Comitato predetto, affinchè i Vice Presidenti dei Consigli Prov. dell'Economia ed i Podestà dei maggiori comuni possano, anche con grande risparmio di spesa, rivolgersi ad essa, per l'esame degli elementi concernenti problemi di natura geologica applicata o mineraria, e per pareri sui problemi stessi ».

*pel Prefetto* — LICATA

247. **Crisi nella industria del teatro.** (C. 22 agosto 1930 n. 26718 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Naz. Fascista del Teatro, Cinematografo ed affini, ha rivolto premure al Ministero dell'Interno perchè, stante la grave crisi in cui versa attualmente l'industria dello spettacolo in generale, siano concesse agevolazioni, sia per quanto riguarda l'applicazione di contributi nei comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, sia per quanto riguarda la spesa per le affissioni e la pubblicità degli spettacoli e le tariffe del servizio dei vigili del fuoco. In relazione a tali premure, l'On.le Ministero comunica che non ha nulla in contrario a che si venga incontro, per quanto possibile, ai voti espressi dalla suddetta Federazione, e che si evitino eccessivi inasprimenti fiscali.

*Il Prefetto* — SOPRANO

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Caselle in Pittari.**— *Vendita taglio boschi.*—Esperimento-asta 15 settembre 1930 presso l'Ufficio Comunale. Prezzo base L. 61595. Unico incanto. Metodo estinzione candele vergini. Documenti rito. Deposito provvisorio L. 6000. Ulteriori chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario—Consoli

Il Podestà—Spina

**Comune di Felitto.** — *Vendita del taglio della 1.<sup>a</sup> sezione del bosco Farneta.* — Si rende noto che il giorno 12 settembre prossimo, alle ore 10, nell'ufficio comunale, sarà tenuto un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di L. 74,000,00. Offerte in aumento non inferiori a L. 100. Deposito provvisorio L. 5000,00, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore e approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segretario Com.le—F. Inglese

Il Comm. Pref. —B. Ivone

**Comune di Sicignano degli Alburni** — *Appalto riscossione imposte sul consumo* — L'esperimento d'asta avrà luogo il giorno 22 settembre p. v. col sistema della candela vergine ed in aumento del canone annuo fissato in L. 11000,00. Cauzione provvisoria lire 1200. Cauzione definitiva pari a  $\frac{3}{12}$  del canone risultante dal verbale di aggiudica. Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Commissario Prefettizio — C. Lanza

---

## Concorsi

**Comune di Roccagloriosa.**—*Levatrice Condotta*—Concorso per titoli. Stipendio annuo L. 2000 oltre L. 1000 indennità e 4 aumenti quadriennali. Domanda e documenti di rito da presentarsi non oltre il 10 ottobre prossimo venturo.

Il Podestà—Balbi

**Comune di S. Cipriano Picentino** — *Guardia campestre* — E' aperto il concorso per titoli al posto di Guardia campestre. Età non inferiore a 25 anni nè superiore a 35 e per i combattenti a 40. Salario annuo lire 3600 con cinque aumenti quadriennali. I soliti documenti di legge. Scadenza 30 settembre 1930. Per notizie rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Com. — D'Amato avv. Vincenzo

Il Podestà — Umberto Cioffi



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

248. Imposte di consumo. Uve e mosti destinati alla vinificazione. (C. M. F. 7 Agosto 1930 n. 17074).

#### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

249. Inscrizioni alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti. Validità del certificato di detta iscrizione.

250. Lotta antimalarica.

251. Dati e notizie sulla produzione viti-vinicola.

252. Passaporti. Tassa di rilascio.

253. Vaccinazione antitifica.

254. Vaginite granulosa nei bovini.

255. Distruzione di corpi di animali morti.

### COPERTINA

Continuazione Atti Uff. R. Prefettura da n. 254 a n. 255 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

254. **Vaginite granulosa dei bovini.** (C. 28 agosto 1930 n. 33546 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stata segnalata a quest'ufficio l'esistenza nella Provincia della vaginite granulosa infettiva dei bovini.

Trattandosi di malattia per la quale non è obbligatoria la denuncia, per combatterla efficacemente prego le SS. LL., ciascuno nell'ambito della propria giurisdizione, di:

1) affidare ad un veterinario l'incarico di procedere a frequenti ispezioni nelle stazioni di monta taurina e nelle stalle, per accertare se vi esistano rispettivamente tori o vacche che presentino manifestazioni riferibili alla malattia;

2) imporre ai tenutari di stazioni di monta taurina, nelle quali sia accertata l'esistenza di tori infetti, l'obbligo di tenere affissi, in punti ben visibili della stazione di monta, cartellini con la seguente indicazione: « Il toro è affetto da malattia dei genitali e non può essere adibito alla monta »;

3) comunicare subito a detti tenutari ed a quelli dei Comuni limitrofi la eventuale comparsa della malattia nelle vacche esistenti nel territorio comunale con l'indicazione delle generalità dei rispettivi proprietari;

4) richiamare l'attenzione dei ripetuti tenutari di stazione di monta taurina sulla opportunità di visitare essi stessi le vacche presentate alla monta, escludendo dal salto quelle comunque sospette e chiedendo all'occorrenza l'intervento di un veterinario per gli ulteriori accertamenti;

5) consentire nei casi di necessità che i tori infetti coprano le vacche infette;

6) incoraggiare i singoli proprietari nell'applicazione delle misure di difesa e specialmente quelle che si riferiscono alla cura degli animali ammalati ed alla pratica delle disinfezioni, fornendo ai proprietari più bisognosi il materiale occorrente a spese del Comune;

7) indire una riunione di tutti i proprietari del Comune e di affidare ad un veterinario l'incarico di dare direttamente ad essi precisa conoscenza circa la natura della malattia e circa i mezzi per combatterla.

Quest'ufficio si riserva di concorrere nella spesa che il Comune sosterrà per facilitare l'attuazione dei mezzi atti a combattere la suindicata malattia e propriamente di quelli che si riferiscono alla cura degli animali ammalati ed alla pratica delle disinfezioni.

*pel Prefetto* — LICATA

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

248. **Imposte di consumo. Uve e mosti destinati alla vinificazione.** — (C. M. F. 7 agosto 1930 n. 17074 ai Prefetti).

L'approssimarsi della vendemmia rende d'attualità diverse questioni in materia di imposta sul consumo, sulle quali questa Centrale Ammin. ritiene conveniente richiamare l'attenzione degli Uffici interessati, dettando all'uopo le seguenti particolari istruzioni, non senza far presente che le istruzioni medesime vanno applicate con criteri della maggiore larghezza, nel senso cioè che il movimento delle uve e dei mosti, durante le operazioni di vendemmia, dovrà essere in ogni modo agevolato, nel superiore interesse della produzione vinicola.

#### I — Tassazione delle uve e dei mosti.

Occorre anzitutto chiarire che la formula generica « bevande vinose » usata dal legislatore nel R. decreto 20 marzo 1930, n. 141, (1) comprende non solo il vino, ma anche l'uva ed il mosto destinati alla vinificazione, uva e mosto che sono rispettivamente tassati in ragione del 65 e del 90 per cento della imposta stabilita per il vino.

E' quindi da tener presente che la tassazione delle uve e dei mosti va in massima regolata con le norme medesime vigenti per il vino già fatto, nel senso cioè che i diversi momenti generativi dell'imposta ed i debitori di essa sono sempre quelli designati dall'art. 16 sub-22 lettera a) b) c) e d), del citato R. decreto, e che pertanto tornano egualmente applicabili le norme esplicative di cui ai paragrafi delle Istruzioni provvisorie 20

(1) v. B. A. anno corr. pag. 116, 129, 145 e 155.

marzo 1930, che trattano delle imposte sulle bevande e ne disciplinano la tassazione a seconda che si muovano nell'ambito dello stesso Comune o provengano da altri Comuni o dall'estero, tenuto conto tuttavia delle speciali disposizioni ed avvertenze in appresso formulate.

## II — Uve vinificate in luogo.

Se le uve sono vinificate in luogo da chi le ha prodotte e ne è proprietario originario, nessun obbligo per tale fatto incombe di fronte alla imposta di consumo, giacchè questa sarà applicabile soltanto sul vino ricavato allorchè verrà esitato secondo quanto è dalla legge previsto.

## III — Uve vendute o cedute nello stesso Comune.

Qualora però il produttore delle uve, invece di vinificarle esso stesso, le venda o le ceda a qualsiasi titolo ad altri, sempre beninteso per la vinificazione nello stesso Comune, in tal caso fa d'uopo distinguere se la vendita o cessione sia fatta direttamente al consumatore oppure a commercianti all'ingrosso od al minuto.

### a) *al consumatore.*

Se fatta al consumatore, l'imposta va senz'altro riscossa in confronto del produttore in ragione del 65 % di quella stabilita per il vino; naturalmente il consumatore potrà poi vinificare l'uva comprata e disporre del prodotto ricavato, senza essere tenuto ad alcun ulteriore obbligo tributario.

### b) *a commercianti all'ingrosso ed al minuto.*

Qualora invece la vendita o cessione sia fatta a commercianti all'ingrosso od al minuto, tanto nei rapporti degli uni come degli altri dovrà adottarsi, per l'accertamento dell'imposta, sistema analogo a quello previsto dall'artic. 204 del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924, n. 540, e cioè i quantitativi di uve venduti dovranno essere dichiarati e scortati con bolletta di accompagnamento alla cantina dei detti commercianti, nella intesa che la relativa imposta sarà accertata e riscossa dopo compiuta la vinificazione.

Vuol dire che, una volta accertata la quantità del vino ricavato a sensi del succitato art. 204, tale quantità in confronto del commerciante all'ingrosso sarà definitivamente iscritta sul suo registro di carico e scarico e l'imposta corrispondente verrà ulteriormente riscossa nei modi consueti a misura che egli esiterà il vino, mentre invece il commerciante al minuto sarà tenuto all'immediato pagamento dell'imposta tosto che compiuto il detto accertamento.

Dato però che in alcune regioni gli esercenti al minuto sogliono produrre direttamente il vino in quantitativi presumibilmente occorrenti per lo smercio dell'intera annata, in siffatti casi i detti esercenti possono essere ammessi al pagamento dell'imposta in rapporto ad ogni singolo fusto di vino destinato alla vendita, a condizione però che tutti gli altri fusti siano sottoposti alla suggellazione ed al controllo dell'ufficio.

E' peraltro inteso che trattandosi di concessione in deroga alle vigenti norme dovrà farsi luogo alla revoca di essa in caso di rilevate irregolarità.

*c) a produttori di vino.*

Potrebbe anche darsi che le uve fossero cedute da un produttore di vino ad altro produttore. Qualora si tratti di acquisti di piccoli quantitativi da parte di un produttore per correggere il proprio vino (da non eccedere in ogni caso il 10 % della produzione propria), ciò che non gli fa perdere tale sua qualità, come venne chiarito all'ultimo comma del terzo paragrafo della Circolare Ministeriale 29 marzo u. s. n. 4197, allora nessuna imposta potrebbe esigersi per siffatti acquisti, salva l'applicazione dell'imposta stessa se e quando il produttore venderà o cederà il suo vino. Se invece l'acquisto delle uve eccedesse la accennata proporzione, in tale ipotesi, di conformità alle dichiarazioni fatte nella ricordata circolare, il produttore acquirente dovrebbe considerarsi quale commerciante all'ingrosso, e andrebbe sottoposto al correlativo trattamento.

Dato però che soprattutto in caso di ricostituzione di vigneti

fillosserati, o in caso di diminuito raccolto per avversità atmosferiche, può verificarsi che i produttori—per non lasciare inattivi i propri impianti di vinificazione — acquistino uva da altri produttori, è in facoltà delle Amministrazioni delle Imposte di consumo di concedere — caso per caso — l'esonero dal pagamento dell'imposta per siffatti acquisti, anche se eccedenti la suaccennata percentuale.

Si ricorda ad ogni buon fine che ove gli interessati si ritenessero ingiustamente esclusi da tale esonero, rimane pur sempre ad essi riservato il diritto di ricorrere in via amministrativa avverso l'operato dell'Ufficio, nei modi e termini previsti dai tuttora vigenti art. 83 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e 360 e 361 del relativo regolamento 25 febbraio 1924, n. 540.

#### IV — Mosti venduti o ceduti nello stesso Comune.

Identiche norme sono applicabili anche nei riguardi del mosto, con l'avvertenza che l'imposta, quando esigibile in confronto del mosto stesso, sarà liquidata in ragione del 90 % dell'imposta stabilita per il vino.

#### V — Uve e mosti trasportati in altri Comuni.

##### a) a chi aspetta il diritto di riscuotere l'imposta.

In parecchie regioni, come ad esempio in varie località del Piemonte, della Romagna delle Puglie, della Sicilia, si verifica su vasta scala che le uve ed i mosti siano trasportati in altri Comuni per la vinificazione.

Secondo le richiamate Istruzioni provvisorie del 20 marzo u. s. è già stabilito che per tutti i quantitativi di merce e così anche per le uve ed i mosti, da chiunque trasportati per consumo in altri Comuni, l'ufficio del luogo dal quale si inizia il trasporto non ha alcun diritto di riscuotere l'imposta, che sarà invece pagata, ove del caso, nel Comune di destinazione, nei modi e tempi indicati dalle Istruzioni medesime, mentre il detto ufficio potrà solo pretendere che il possessore della merce da trasportare gliene faccia preventiva denuncia, restando a sua cura di accertarsi che la merce esca effettivamente dal territorio del Comune.

E' pure noto che da molti uffici delle Imposte, sebbene non tassativamente prescritto dalle cennate Istruzioni provvisorie, si usa rilasciare in detta eventualità e nell'interesse eziandio degli stessi trasportatori una bolletta di accompagnamento, la quale serve a scortare la merce, attestandone la destinazione fuori Comune.

b) *Facilitazioni durante il periodo della vendemmia nei centri di produzione.*

Ora se le indicate formalità si presentano utili ed opportune per i normali trasporti dei vini già fatti, che si succedono e si distribuiscono durante tutto il corso dell'annata, è agevole rendersi conto come il voler attendere alle formalità medesime, e cioè alla preventiva denuncia dello eseguendo trasporto ed al rilascio della bolletta di accompagnamento, non sarebbe assolutamente pratico e conveniente in quei centri viniferi dove per la prevalente consuetudine dei produttori di vendere subito il raccolto, anzichè vinificarlo per proprio conto, l'avvicinarsi delle contrattazioni ed il conseguente movimento dei trasporti delle uve e dei mosti diventa particolarmente intenso ed affrettato, così da assumere in qualche momento anche carattere tumultuario.

E' ovvio che di fronte a centinaia e centinaia di trasporti giornalieri, il personale dei singoli uffici delle imposte, anche se rinforzato, sarebbe pur sempre impari alla bisogna, mentre l'adempimento delle mentovate formalità creerebbe soverchio ed intollerabile intralcio al commercio in detti centri viniferi, pure considerato che queste contrattazioni e questi trasporti di uve e di mosti debbono per necessità di cose effettuarsi con la massima prontezza.

E pertanto i sigg. Prefetti, su richiesta dei rispettivi Podestà ovvero anche d'ufficio, sono senz'altro autorizzati a disporre tempestivamente che nei Comuni dove sia diffusa l'usanza di esitare altrove le uve ed i mosti e per i quali ne riconoscano l'opportunità in ragione dell'importanza del traffico dei prodotti mede-

simi e, beninteso, durante il limitato periodo in cui dura siffatto traffico, gli uffici delle Imposte si astengano dall'esigere le ripetute formalità, salvo a stabilire l'adeguata vigilanza nelle località e sulle vie di transito dove si svolge l'esodo delle uve e dei mosti, allo scopo di assicurarsi della effettiva uscita della merce dal Comune.

Del resto è da considerare che i Comuni viticoli sono di consueto centri rurali di scarsa entità, mentre trattasi di merci non agevolmente occultabili nei loro movimenti, sicchè non sarà difficile in genere agli agenti del luogo, anche nei giorni del maggior movimento, di seguire ed identificare quelle relativamente poche partite trasportate da una località all'altra del Comune, a seguito di vendita o cessione, vale a dire quelle partite che soltanto possono essere colpite d'imposta dal Comune stesso e per le quali gli interessati non avessero ottemperato agli obblighi di legge nei sensi precisati innanzi, nel parlare dei movimenti delle uve e dei mosti nell'ambito dello stesso Comune.

*(continua)*

## **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

249. **Inscrizione alle organizzazioni Sindacali dei concorrenti agli appalti. Validità del certificato di detta iscrizione.** (C. 9 settembre 1930 num. 33564 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze, d'accordo col Ministero delle Corporazioni, ha riconosciuta la opportunità di determinare che negli avvisi d'asta e negli inviti alle licitazioni private, sia sempre stabilito che i concorrenti, iscritti alle organizzazioni sindacali, debbano presentare il certificato d'iscrizione alla organizzazione dei datori di lavoro ad a quella professionale, a seconda che si tratti di appalti di opere pubbliche o di forniture di un certo rilievo, oppure di cottimi fiduciari.

Ai termini dell'art. 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato, l'amministrazione appaltante escluderà dall'asta

coloro che non abbiano esibito tale certificato, salvo le eccezioni che eventualmente ritenga di dover consentire, nell'esclusivo interesse dei servizi e dell'Erario.

In accoglimento poi di analoghi voti espressi dalle organizzazioni sindacali, il Ministero delle Finanze (Ragioneria Centrale dello Stato) ha stabilito, d'intesa col Ministero delle Corporazioni, che il certificato d'iscrizione alle Associazioni Sindacali deve ritenersi valido per il periodo di tempo cui si riferisce il versamento della quota associativa e che, in occasione di aste e di licitazioni private concernenti le Amministrazioni statali, uno stesso certificato sindacale presentato tanto da parte delle ditte concorrenti quanto da parte dei rappresentanti delle ditte stesse, può avere efficacia per tutte le gare esperite durante il periodo della sua validità presso una determinata autorità dipendente da una singola Amministrazione.

Ciò premesso, il Ministero dell'Interno dispone che è bene che le suesposte norme siano osservate dagli enti pubblici minori e da quelli parastatali, in occasione dei contratti che essi stipulano per lavori e forniture, in modo da garantire all'industria in genere uniformità di trattamento ed analoghe facilitazioni, assecondando il voto in riguardo manifestato dalla Confederazione Fascista dell'Industria Italiana.

Avverto che le norme suesposte non possono trovare applicazione nei riguardi degli esattori delle imposte, dei ricevitori del lotto, e in generale, degli assuntori di appalti per prestazioni di opere e di servizi di carattere pubblico, i quali non possono, per le vigenti disposizioni, appartenere ai sindacati, ma soltanto iscriversi ad associazioni interessate.

Sarà gradito un cenno di ricevuta.

*pel Prefetto* — LICATA

250. **Lotta antimalarica.** (C. 28 Agosto 1930 n. 33785 ai Podestà e Commissari Prefettizi; agli Ufficiali Sanitari dei Comuni malarici della Provincia).

Non ostante chiare, esplicite e ripetute disposizioni, impartite

con circolari, dai Comuni malarici non vengono spediti puntualmente i prospetti mensili relativi alla distribuzione del chinino ai fini della lotta contro la malaria, per modo che quest'Ufficio superiore non sa in che modo viene svolta la campagna nei singoli comuni.

In alcuni comuni la distribuzione del farmaco viene fatta senza alcun criterio, perchè dai prospetti risultano somministrate limitatissime quantità di chinino per profilassare uno sproorzionato numero di individui, e quantità anche scarse di farmaco per la cura.

Intendo che tali irregolarità sostanziali o formali, attribuibili principalmente agli Ufficiali sanitari, debbano, senz'altro, cessare.

La distribuzione del chinino agli aventi diritto deve essere fatta con oculata larghezza e sorvegliato, per quanto è possibile, l'uso del farmaco.

La popolazione deve essere edotta del metodo che si sceglie per la profilassi: giornaliero con due pasticche, o bisettimanale con cinque (sabato e domenica). Il primo è più facilmente sorvegliabile nelle collettività operaie; il secondo è più pratico, perchè obbliga l'operaio a prendere il farmaco soltanto due giorni per settimana.

Ai colpiti da malaria e ai recidivi la somministrazione del chinino deve essere prolungata e generosa, ed i sanitari debbono insistere presso i pazienti, i quali, molto spesso, sospendono di prendere il chinino pochi giorni dopo cessato l'ultimo accesso febbrile, ritenendosi già guariti.

I sanitari incaricati della lotta contro la malaria debbono tenere in perfetto ordine e aggiornato il registro di distribuzione, nel quale vanno segnate le persone cui il farmaco viene dato, la quantità, la data e se per cura o per profilassi. Detti registri sono vere e proprie pezze contabili, e vanno depositati alla fine dell'anno nell'archivio del comune, dopo essere stati vidimati dall'Ufficiale sanitario.

L'Ufficiale sanitario, alla fine di ogni mese, raccoglie i dati

dei singoli registri dei vari sanitari e distributori incaricati del servizio, per il riassunto che deve trasmettere al Sig. Medico Provinciale nei primi 5 giorni del mese successivo.

E perchè il riassunto mensile tenga tutti i dati occorrenti, prescrivo il seguente modulo:

## M E S E D I

Quantità di chinino somministrato			Numero delle persone cui è stato distribuito			N. delle denunce di malaria nel mese	N. dei morti per malaria
per profilassi	per cura	Totale	per profilassi	per cura	Totale		

Avverto che il chinino distribuito deve essere *indicato esclusivamente in grammi, sotto qualsiasi forma venga somministrato, non essendo consentita la indicazione numerica dei discoidi, delle fiale e delle cioccolattine.*

Ricordo infine che gli Ufficiali Sanitari devono invigilare sulle eventuali operazioni di diserbo, di disanofelizzazione, e deve accertarsi che gli imprenditori di lavori pubblici nelle zone malariche provvedano alla profilassi e alla cura gratuita dei propri operai, denunciando i contravventori alle Autorità giudiziarie a termine dell'art. 160 del T. U. delle Leggi sanitarie.

Esigo la piena ed esatta osservanza delle disposizioni di cui sopra, e per intanto attendo i prospetti da gennaio in poi ancorchè negativi.

I Podestà e i Commissari Prefettizi daranno integrale comunicazione della presente circolare agli Ufficiali sanitari, sotto la personale responsabilità del Segretario Comunale.

*Il Prefetto* — SOPRANO

251. **Dati e notizie sulla produzione viti vinicola.** (C. 2 settembre 1930 n. 33877 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. di comunicare con sollecitudine alla Federazione Prov. dei Sindacati Fascisti degli agricoltori le seguenti notizie:

1. quantità di vino invenduto esistente presso gli agricoltori;
2. consumo locale di vino, complessivamente tra i produttori e consumatori non produttori;
3. prezzi praticati nel 1.° semestre 1930;
4. esportazioni su mercati interni ed esteri;
5. misura delle imposte per ogni ettolitro di vino;
6. ammontare previsto del gettito delle imposte.

*pel Prefetto* — LICATA

252. **Passaporti - Tassa di rilascio** (C. 1.° settembre 1930 n. 5129 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In seguito a disposizione ministeriale, da quest'oggi 1.° settembre, le somme da percepirsi per tassa di rilascio del passaporto e per il prezzo del libretto sono variate come appresso:

- a) Passaporto con qualifica di lavoratore, lire 20 più lire 4 pel libretto;
- b) Passaporto per viaggiatori comuni, senza la qualifica di cui sopra, lire 100 più lire 10 per prezzo libretto.
- c) Le tasse di concessione del documento sono ridotte della metà, se trattasi di passaporto con validità inferiore a mesi 6.

In questi casi il prezzo del libretto resta immutato.

*Il Questore*—CIPRIANI

253. **Vaccinazione antitiflica** (C. 1.° settembre 1930 n. 34093 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. del 29 luglio 1927 V. n. 28110 questa Prefettura nel dare comunicazione integrale del Decreto del Capo del Go-

verno 2 dic. 1926, relativo alla vaccinazione antitifica e delle relative istruzioni ministeriali, invitava le SS. LL. di volere provvedere alla vaccinazione degli obbligati.

Ricordo: 1.° che la vaccinazione è obbligatoria:

a) per il personale di assistenza e per quello addetto ai servizi di cucina, di disinfezione, di lavanderia e di pulizia degli ospedali, e in genere degli Istituti e delle case di cura, *sia pubblici che privati.*

b) per il personale addetto ai servizi di disinfezione, alle lavanderie pubbliche e al trasporto dei malati, anche se *dipendenti da istituzioni private.*

c) *per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta e allo smercio del latte.*

2.° Che le vaccinazioni vengono fatte a cura delle rispettive amministrazioni, quando si tratti di collettività o di personale dipendente da istituzioni pubbliche; *a cura del Comune negli altri casi.*

3.° Che ogni ufficio comunale d'igiene deve curare la registrazione individuale di dette vaccinazioni.

4.° Che sono esclusi dall'obbligo della vaccinazione le persone che, da certificato medico, risultino per età, per sofferta infezione tifosa, o per ragioni speciali in condizione da doversi esentare. A tale uopo si avverte che la vaccinazione antitifica è controindicata negli individui organicamente deperiti, nei cardiopatici, nei tubercolotici, nei malarici in atto, nei nefritici, negli affetti da malattie di ricambio o da altre affezioni acute che, a giudizio del medico, controindicano la vaccinazione.

Lo stato di gravidanza costituisce controindicazione, e così pure l'età avanzata.

5.° La vaccinazione può farsi per « *via ipodermica* » e per « *via orale* ».

Che nell'uno caso e nell'altro è opportuno usare « *vaccini misti trivalenti* » contenenti cioè bacilli di Eberth, paratifo A. e paratifo B. uccisi col calore o con antisettici.

Poichè l'immunità vaccinale si presume che persista per un anno, è necessario che le SS. LL. provvedano alla vaccinazione degli obbligati, salvo speciali controindicazioni e specialmente per il personale addetto all'approvvigionamento idrico, alla raccolta e allo smercio del latte.

Sono sicuro che le SS. LL. e gli Ufficiali Sanitari, compresi della importanza di tale operazione, provvederanno alla vaccinazione degli obbligati, fiducioso della organizzazione del servizio secondo le istruzioni annesse alla suaccennata circolare.

Comunque, dello impianto del registro e dell'aggiornamento dell'elenco degli obbligati, desidero avere sollecita assicurazione.

*Della presente circolare, come di tutte le altre interessanti i servizi di igiene e di sanità pubblica, le SS. LL. daranno integrale e sollecita comunicazione agli Ufficiali sanitari, e di tale comunicazione rendo responsabile il Segretario Comunale Capo.*

*pel Prefetto—LICATA*

255. **Distruzione di corpi d'animali morti.** (C. 30 agosto 1930 n.º 33100 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni attraversati dai fiumi Sele e Calore o da torrenti o altri corsi d'acqua che alimentano detti fiumi).

L'Amministrazione del Deposito allevamento quadrupedi di Persano, con lettera del 21 corr. n. 251[2000, comunica quanto appresso:

« Si ha l'onore d'informare codesta On. Prefettura che da vario tempo dalla corrente del Fiume « *Sele* » vengono trasportati dei cadaveri di cani, ovini, equini e molte volte vengono depositati dove si abbeverano i quadrupedi appartenenti a questo Deposito ed ai proprietari limitrofi.

Si informa di quanto sopra per i provvedimenti che crederà più opportuni ».

Nel richiamare l'attenzione della S. V. nelle mie circ. N.º 25262 del 19 luglio e 1.º agosto 1930, pubbl. rispettivamente a pag. 286 e copertina dei Bollettini Ammin. n. 21 e 22 del c. a., prego intensificare i servizi di vigilanza zootiatrica per scoprire infrazioni alle disposizioni dell'art. 28 del regolamento di polizia sanitaria zootiatrica in vigore nella Provincia e per le conseguenti denunce all'autorità giudiziaria dei contravventori a dette disposizioni.

Per facilitare le ricerche atte a rintracciare la provenienza dei corpi degli animali morti trasportati dai fiumi, ho prospettato all'amministrazione del deposito la necessità d'informare subito i Comuni donde presumibilmente detti corpi possono pervenire. Di ogni comunicazione, che potrà essere fatta al riguardo alla S. V., prego darmene sollecita informazione con l'indicazione dei provvedimenti disposti.

Per l'accertamento di responsabilità ho chiesto inoltre la Cooperazione dell'Arma dei RR. CC.

Attendo assicurazione.

*pel Prefetto* — FALCETTI

---

### **Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura**

Con recente provvedimento è stato trasferito a questa Prefettura, da quella di Teramo, il Rag. Emilio Fasoli, 1º ragioniere di Prefettura.

Al nuovo arrivato il nostro benvenuto.

## Appalti, aste ecc.

**Comuni di Casaleto Spartano, Tortorella e Vibonati** — *Vendita taglio sezione cedua di leccio denominata Cerrigrandi* — *Castrarelle del demanio promiscuo Barbanicola.* — Si rende noto che il giorno 23 settembre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un 1° incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 157.100. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 4 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 24. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Laurino** — *Vendita taglio 1ª sezione del bosco Incombensi* — Si rende noto che il giorno 22 settembre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un 1° incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 34400. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 3000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in rate. Termine per taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Scafati** — *Appalto servizio Tesoreria per quinquennio 1930-1935.* — Il giorno 27 settembre andante, alle ore 10, sulla Casa Municipale avrà luogo pubblica gara, col sistema delle offerte segrete, per l'appalto predetto in diminuzione dello stipendio base di lire 7200,00 annue lorde. — Aggiudicazione definitiva anche con un solo concorrente. — Deposito provvisorio conto spese L. 1000,00. — Cauzione definitiva valutabile a norma di legge lire 60.000,00. — Tre giorni prima della gara esibizione del certificato penale e del certificato di irreprensibile condotta, probità e capacità ad esercitare l'ufficio in parola. — Capitolato visibile presso la Segreteria del Comune nelle ore di Ufficio.

Il Segretario Pisacane

Il Podestà — P. Vitiello

---

## Concorsi

**Comune di Fisciano** — *Vice Segretario* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 5000, al lordo di ricchezza mobile e monte pensioni, oltre assegno supplementare di lire 950 finchè mantenuto. Diritto a 5 aumenti quadriennali del decimo sullo stipendio base. Domanda relativa su carta da bollo da lire 3, dovrà essere presentata alla Segreteria Comunale non oltre il 7 ottobre 1930 insieme con documenti di rito, titoli, diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tassa di concorso di L. 25,15. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Pansa

Il Podestà Ansalone



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

256. Imposte di consumo. Uva e mosti destinati alla vinificazione. (C. M. F. 7 agosto 1930 n. 17074).

#### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

257. Certificati di cittadinanza e di indigenza.

258. Nuova disciplina giuridica delle Confraternite.

259. Regolamenti di polizia urbana e rurale.

260. Assunzioni di operai da parte dell'azienda autonoma statale della Strada.

261. Affissi pubblici, eliminazione e conservazione.

262. Spedizione di cassette di legna contenenti recipienti con pezzi patologici.

263. Perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.

264. Vino donato da produttori a frati questuanti di ordini religiosi.

265. Canoni agrari dei fondi di pertinenza degli enti locali.

## COPERTINA

Continuazione Atti Uff. R. Prefettura da n. 264 a n. 265 — Personale dei Segretari comunali — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

264. **Vino donato da produttori a frati questuanti di ordini religiosi.** Esenzione di imposte. (C. 16 settembre 1930 n. 35445 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze informa che, in relazione a numerose istanze pervenute da superiori provinciali di ordini francescani, ha ammesso che il vino dovuto dai produttori ai frati questuanti di ordini religiosi mendicanti può ritenersi esente da imposta di consumo, tenuto presente l'art. 16, sub 15 e n. 6 del R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141.

Quanto sopra voglia rendere noto all'assuntore della riscossione delle Imposte di consumo.

*pel Prefetto — LICATA*

265. **Canoni agrari dei fondi di pertinenza degli enti locali.** (Cir. 16 settembre 1930 n. 34312 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per corrispondere alle premure rivolte dalla Confederazione Naz. Fascista degli Agricoltori, il Ministero Interni desidera che d'accordo con le rappresentanze degli Enti locali interessati sia promossa la revisione dei contratti di locazione tuttora in corso. Ciò nell'intento di adeguare alle attuali condizioni del mercato, i canoni corrisposti agli enti locali per i fondi di loro pertinenza.

I canoni di fitto dei fondi rustici delle opere pie non dovranno, però, mai scendere al disotto della media corrente sul mercato locale, tenuto conto naturalmente delle condizioni e qualità dei fondi stessi.

Prego provvedere conformemente.

*pel Prefetto — LICATA*

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

### **Trasferimenti.**

Cozzi Angelo, da Concerviano a Castelnuovo di Conza. (Ordinanza Ministero Interno 13 settembre 1930).

Poti Gabriele, da Ospedaletto di Alpinolo a Controne. (Ordinanza Ministero Interno 30 agosto 1930).

Lebano Amilcare, da Morigerati a Casalvelino. (Ordinanza 10 settembre 1930).

### **Incarico provvisorio.**

Murolo Rag. Gaetano, incaricato provv. funzioni di segretario nel comune di Morigerati. (D. 10 settembre 1930).

### **Cessazione di reggenza.**

Greco Gesù, cessa dall'incarico della reggenza provv. del comune di Casalvelino. (Ord. 10 settembre 1930).

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

256. **Imposte di consumo. Uve e mosti destinati alla vinificazione.** (C. M. F. 7 agosto 1930 n. 17074 ai Prefetti).

*(cont. vedi pag. 329)*

c) *Facilitazioni durante il periodo della vendemmia nei centri di mercato.*

E notisi che le sovraccennate condizioni, implicanti la necessità della deroga alle norme consuete, oltre che nei Comuni di produzione delle uve, possono, ed anche più accentuatamente, verificarsi nei Comuni che costituiscono centri di mercato delle uve, nei quali cioè i produttori dei Comuni limitrofi trasportano le loro uve per venderle.

Pure in questi centri di mercato, ciò che interessa gli uffici locali delle imposte di consumo per la dovuta tassazione, sono soltanto le partite di uve e di mosti comprate e da rimanere per l'ulteriore vinificazione e consumo in luogo, e su di queste dovrà concentrarsi la particolare vigilanza degli agenti, mentre lasceranno vendere e transitare tutte le altre partite destinate fuori Comune senza vincoli e formalità nei sensi e nei limiti dianzi accennati.

Resta però evidente che tutte le partite di uve e di mosti provenienti dai Comuni di produzione, sia direttamente sia attraverso i centri di mercato, dovranno, all'atto della introduzione nel territorio dei singoli Comuni di destinazione e di consumo, soddisfare agli obblighi tributari in confronto di questi ultimi Comuni, a seconda della diversa qualità di consumatori o commercianti al minuto, che abbiano i rispettivi compratori, posses-

sori o destinatari, i quali obblighi tributari sono quei medesimi precisati dalle ricordate Istruzioni provvisorie 20 marzo u. s., salva l'applicazione, in caso, dell'art. 204 del Regolamento generale daziario del 1924, nei riguardi dei commercianti all'ingrosso ed al minuto, conformemente a quanto più sopra ebbesi a disporre, trattando dei movimenti delle uve e dei mosti entro il territorio di uno stesso Comune.

**VI. — Uve e mosti trasportati alle cantine dei produttori distanti dai fondi.  
Facilitazioni durante la vendemmia.**

Infine per le uve ed i mosti che fossero dal produttore trasportati dai propri fondi nelle cantine da lui possedute nello stesso Comune, separate dai fondi, ovvero in altro Comune, non è per il semplice fatto di questo trasporto esigibile l'imposta, come risulta dalla Circolare Ministeriale 22 maggio p. p. n. 8652 al titolo « Uva, mosto e vino trasportati nell' unica cantina del produttore ». (1)

Parimenti dicasi per le uve ed i mosti trasportati per la vinificazione in comune dai soci produttori alle rispettive Cantine sociali, di cui al successivo titolo dell'ora detta circolare.

Anche per la identificazione di questi trasporti eseguiti da produttori alle cantine proprie ed a quelle sociali, vengono di regola rilasciati certificati di origine o bollette di accompagnamento, che servono ad evitare le eventuali frodi.

Senonchè pure in simili casi converrà tener conto delle speciali situazioni che si creassero localmente durante il periodo della vendemmia, e quindi gli Uffici delle Imposte dovranno escogitare, ove d'uopo, opportuni adattamenti e temperamenti, allo scopo di non procurare eccessivi disagi ed inceppi ai produttori interessati.

A tal fine ai produttori che trasportano uva o mosto nei propri locali di vinificazione fuori del fondo dal quale provengono

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 195.

le uve, potrà essere richiesta — entro un termine da fissarsi dal Comune e da rendersi noto mediante apposito manifesto — una preventiva dichiarazione onde far risultare all'Ufficio delle imposte l'ubicazione dei fondi e dei locali di vinificazione, l'itinerario che seguiranno i carichi del prodotto, e la quantità approssimativa del prodotto da trasportare.

Per ovvie ragioni di comodità e di semplificazione, siffatte dichiarazioni potranno essere compilate su appositi moduli a stampa da fornirsi dai locali Uffici delle Imposte di consumo.

In luogo di tali dichiarazioni, e qualora sia ritenuto più conveniente, potrà farsi luogo al rilascio — su richiesta dei produttori — di un apposito documento di identificazione, valevole per tutta la durata della campagna, e da intestarsi ai singoli conducenti dei veicoli incaricati del trasporto delle uve e dei mosti per conto dei produttori.

Su tale documento, da rilasciarsi veicolo per veicolo, dovranno perciò risultare indicati: le generalità del produttore, quelle del conducente, il numero di matricola o, in mancanza di questo, le caratteristiche del veicolo, l'itinerario da seguire per il trasporto dei prodotti dai fondi ai locali di vinificazione.

E' peraltro da far rilevare che — stante le sufficienti garanzie offerte dall'uno o dall'altro dei suaccennati sistemi adottato in rispondenza alle particolari consuetudini locali — si rendono superflue le bollette di accompagnamento.

#### VII. Cantine Sociali.

Sistemi analoghi saranno da eseguirsi nei riguardi dei produttori associati alle Cantine sociali, tanto più poi quando tali Cantine siano situate in Comune diverso da quello dove esistono i vigneti.

Si fa presente alle Amministrazioni delle Imposte di Consumo che a facilitare il compimento delle formalità necessarie da parte dei produttori e delle Cantine Sociali, massime ove la conduzione è molto frazionata, è opportuno che essi si tengano in contatto

con le Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori, e con le Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti dell' Agricoltura e con le Cantine Sociali.

Avvertesi che anche le presenti norme hanno carattere di obbligatorietà, giusta il disposto dell' art. 18 del R. decreto 20 marzo 1930, n. 141.

Si pregano le LL. EE. i Prefetti di un pronto cenno di ricevuta della presente.

*Il Ministro — MOSCONI*

### **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

257. **Certificati di cittadinanza e di indigenza.** (C. 12 settembre 1930 n. 33084 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Comunico, per norma, la seguente circ. del 14 agosto u. s. del Ministero dell'Interno n. 15900-2749848:

In applicazione della circ. 10 dic. 1928 VII<sup>o</sup> n. 15900-2 di questo Ministero, i comuni del Regno si rifiutano di rilasciare alle autorità consolari straniere, che ne hanno richiesto, i certificati di cittadinanza o di indigenza, relati vi ai cittadini italiani residenti all'estero, anche se tali atti debbano servire a scopo di rimborso di spese di spedalità o di rimpatrio di indigenti.

Poichè in tali casi non conviene ritardare il rilascio di quei documenti, seguendo l'ordinaria procedura della richiesta fatta per il tramite del R. Console Italiano, su conforme richiesta del Ministero degli Affari Esteri, si pregano le LL. EE. di voler disporre, a chiarimento della circ. citata, che i Comuni del Regno, qualora siano richiesti dai Consoli stranieri di certificati di cittadinanza o d' indigenza relativi a cittadini Italiani residenti all'estero, *provvedano a trasmettere* immediatamente al Ministero degli Affari Esteri (Servizio Affari Privati), copia delle lettera di richiesta loro pervenuta dal Console Straniero.

Detto Ministero poi avrà cura di impartire volta per volta le istruzioni del caso ai detti Comuni, i quali, prima di ricevere

tali istruzioni, dovranno astenersi dal rispondere alcunchè all'autorità straniera richiedente.

Si raccomanda di dare disposizioni perchè codesto Ufficio si attenga rigorosamente a tali norme e si prega di favorire un cenno di ricevuta e di assicurazione al riguardo, avvertendo che la circolare 10 dic. 1928 n. 15900-2 formò oggetto della circolare 16 dic. detto n. 6085 di questa Prefettura, inserita nella copertina del fascicolo 36 del Bollettino Amm. anno 1928.

*pel Prefetto* — LICATA

358. **Nuova disciplina giuridica delle Confraternite.** (C. 13 settembre 1930 n. 26126 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Pochissime confraternite della Provincia hanno corrisposto alla richiesta fatta con circolare n. 72 inserita nel Bollettino Amm. n. 7 di questa Prefettura in data 1-10 marzo u. s. mettendosi in condizione di perdere i benefici inerenti all'applicazione della legge 27 marzo 1929 n. 848.

L'inosservanza deve porsi in rapporto con la poca pratica del personale addetto all'amministrazione di detti enti e pertanto, urgendo l'invio degli atti al Ministero, questa Prefettura è venuta nella determinazione di incaricare i segretari comunali della istruzione delle relative pratiche, che dovranno essere quì trasmesse non più tardi della fine del corr. mese, salvo adottare provvedimenti d'ufficio a carico degli inadempienti.

Per la esatta applicazione della ripetuta circ. i sigg. Segretari dovranno tener presente:

1.° Che l'elenco delle spese di culto e di beneficenza di cui al n. 5 deve riferirsi al decennio 1920-1929.

2.° Che per ultimo conto approvato (n. 4) deve intendersi quello approvato dall'amministrazione.

Data l'urgenza di provvedere, se l'ultimo conto fosse già stato inviato in Prefettura, dovranno rilevarsi le notizie occorrenti dalla copia rimasta presso la confraternita.

Con pieghi a parte si restituiranno pel completamento, le pratiche incomplete.

Si raggiunge che ogni atto dovrà essere firmato dal Segretario e controfirmato dalla S. V.

*pel Prefetto — LICATA*

259. **Regolamenti di polizia urbana e rurale.** (C. 12 settembre 1930 n. 34986 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Prov.)

Dalle relazioni periodiche sul servizio ispettivo e dall'esame di taluni provvedimenti podestarili attinenti all'oggetto, il Ministero dell'Interno ha dovuto rilevare che in vari comuni sono tuttora in vigore regolamenti di polizia urbana e rurale adottati in epoca remota e perciò non più in armonia con le nuove disposizioni di legge, che sono venute successivamente a modificare la materia o a integrare le norme preesistenti. Non è d'altra parte infrequente il caso di regolamenti di polizia locale, che disciplinano attività sottratte o estranee alla competenza dei comuni o che contengono norme su materie da disciplinarsi con altri regolamenti.

Per ovviare a tale inconveniente, il Ministero chiede quindi che i Comuni provvedano alla revisione dei regolamenti in parola, nei casi in cui ciò sia necessario, tenendo presenti le seguenti istruzioni:

1.° Le materie da disciplinare con regolamenti di polizia urbana e rurale sono tassativamente determinate dagli art. 109 e 110 del regol. 12 febb. 1911, num. 297, per l'esecuzione della legge com. e prov. (escluse le facoltà abrogate col Regio decreto legge 19 maggio 1930 num. 774) nonchè dalle seguenti leggi particolari:

a) Testo unico delle leggi di P.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup> 6 novembre 1926, n. 1848, e relativo regolamento 21 gennaio 1927 n. 62.

b) RR. Decreti - Legge 11 gennaio 1923, n. 138 (1) e 16 dicembre 1926, n. 2174; (2) decreti ministeriali 31 dicembre 1926

---

(1) v. B. A. anno 1923 copert. 3-4.

(2) » » 1927 pag. 3.

e 27 febbraio 1928 sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.

*c)* R. Decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per la tutela delle strade e la circolazione;

*d)* R. Decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100 (1) e legge 3 luglio 1930, n. 1030 (2) relativi alla istituzione di tassa speciale sugli animali caprini;

*e)* Legge 23 giugno 1927, n. 1155 sulla costruzione obbligatoria delle concimaie; (3)

*f)* Legge 3 gennaio 1929, n. 994, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari;

*g)* Regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 per la vigilanza sulla industria del latte;

*h)* Legge 29 marzo 1928 n. 858 (4) e decreto ministeriale 20 maggio 1928 (5) per la lotta contro le mosche.

2.° I riferimenti e i richiami a disposizioni di leggi determinate, come sarebbero il codice civile, il codice penale, il codice di procedura penale, la legge 7 luglio 1907, n. 489 e relativi regolamenti 7 novembre 1907, n. 807 e 8 agosto 1908 n. 599, sul riposo festivo e settimanale; la legge 12 luglio 1913 n. 611 sulla protezione degli animali, la legge 10 dicembre 1925, n. 2277 e susseguenti modificazioni sulla maternità ed infanzia, il Regio decreto - legge 11 agosto 1927 n. 1380, (6) sulla macinazione dei cereali; il Regio decreto-legge 29 luglio 1928 n. 1843 (7) sull'industria della panificazione ecc., possono essere inseriti nei regolamenti in questione sempre quando siano in relazione ad attribuzioni spettanti ai comuni, evitando però di includervi disposizioni superflue e in contrasto colle leggi dello Stato.

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 49.

(2) v. B. A. anno corr. pag. 304.

(3) v. B. A. anno 1928 copert. 1 e 2.

(4) v. B. A. anno 1928 pag. 217.

(5) v. B. A. anno 1928 pag. 218.

(6) v. B. A. anno 1927 pag. 330.

(7) v. B. A. anno 1928 pag. 324.

3° Nella compilazione dei predetti regolamenti i comuni dovranno pure tener presenti le istruzioni diramate dai diversi Ministeri nelle singole materie ed in particolare modo le circolari 21 gennaio 1927, n. 12007-10089, circ. 12 luglio 1927 n. 10207-10089, circ. 26 aprile 1928, n. 101259/10089, circ. 4 agosto 1927 n. 14527 del Ministero dell' Interno (Direzione Generale della P. S.) relative alla protezione degli animali ed all'esercizio di determinate professioni, nonchè quelle del 30 maggio 1927 n. 310, e 29 novembre 1927 del già Ministero dell' Economia Nazionale sulla disciplina del commercio e sulla vendita di determinati generi di alimentazione.

4° Nei regolamenti di Polizia urbana e rurale i Comuni non possono inserire disposizioni concernenti materia di altri regolamenti di polizia locale (specie di polizia edilizia, che prevedono sanzioni più severe dettate dalla legge 26 febbraio 1928 n. 619) nè di quelli intesi a disciplinare lo stato giuridico del personale o l'esercizio di pubbliche aziende o di particolari servizi, ovvero l'uso e il godimento dei beni comunali. Prego la S. V. di uniformarsi a tali disposizioni, avvertendo che incaricherò l'Ispettore Provinciale del necessario controllo nelle visite periodiche agli Enti locali.

*pel Prefetto*—LICATA

**260. Assunzioni di operai da parte dell' azienda autonoma statale della strada.** (C. 9 settembre 1950 n. 5165 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Superiore Ministero ha diramata la seguente circ.:

« Qualche Questore nel richiedere, in applicazione alle disposizioni di cui agli art. 130 e 131 della legge di P. S. l'elenco degli operai addetti ai lavori stradali, avrebbe incontrato delle difficoltà da parte dei Capi Compartimento dell'azienda statale della Strada.

Com'è noto, per l'art. 131 della legge di P. S., i Direttori di Stabilimenti, i capi officina, gli impresari ecc., hanno l'obbligo

di non assumere operai sforniti di carta d'identità, e di trasmettere all'autorità locale di P. S. la nota dei dipendenti operai, entro 5 giorni dalla assunzione, col nome, cognome, età e comune di origine, e nei primi cinque giorni di ogni mese le variazioni sopravvenute.

A sua volta detta Autorità di P. S., ai termini del precedente art. 130, a richiesta di tali dirigenti o degli operai, rilascia un libretto, nel quale i dirigenti medesimi hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione di licenziamento o a fine dell'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta dal titolare del libretto.

Dai suddetti adempimenti sono soltanto dispensati, a norma del secondo comma dell'art. 264 del regolamento di esecuzione della legge di P. S. gli stabilimenti delle pubbliche amministrazioni e le aziende, il cui personale è sottoposto ad uno stato giuridico, secondo le norme del diritto pubblico.

Ciò perchè, in tali casi, dato il sistema di garanzia, che disciplina il reclutamento del personale in parola, anche per quanto concerne il lato morale e politico dello stesso, possono ritenersi raggiunte le finalità di polizia, che ha avuto di mira il legislatore nel dettare le disposizioni contenute nei citati art. 130 e 131 della legge di P. S..

Il Ministero dei Lavori Pubblici, interessato a far conoscere le norme di assunzione degli operai da parte dell'Azienda Autonoma della Strada, ha fatto presente che ad eccezione dei cantonieri di ruolo, oppure assunti in prova con riserva di nomina in ruolo, non esiste uno stato giuridico, che disciplini l'assunzione degli operai da parte della predetta azienda, e, quindi, i rapporti tra questa e quelli.

Pertanto anche l'Azienda in parola deve uniformarsi al disposto dell'art. 130 della legge di P. S. In proposito l'amministrazione dell'azienda della Strada ha provveduto a diramare ai propri uffici di viabilità apposite istruzioni chiarificatrici della questione, interessandoli nel contempo ad aderire senz'altro, alle

richieste, che in argomento pervengono loro dalle Autorità di P. S. Quanto sopra si è ritenuto opportuno significare alle EE. LL. perchè vogliano renderne edotte le dipendenti autorità di P. S. ».

Prego pertanto la S. V. farmi conoscere se in codesta giurisdizione esistono uffici di viabilità od Imprese dipendenti dall'azienda autonoma della Strada e se, nell'affermativa, vengano da essi osservate le disposizioni di cui agli art. 130 e 131 della legge di P. S. richiedendone, in caso contrario, l'osservanza.

Resto in attesa di sollecite comunicazioni.

*Il Questore—CIPRIANI*

261. **Affissi pubblici, eliminazione e conservazione.** (C. 26 agosto 1930 n. 4991 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza, trascrivo la ministeriale n.º 8900122158014 del 13 agosto 1930:

« Previo parere della Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi di Stato, il Ministero ha stabilito che gli affissi, manifesti ed altri documenti del genere, sia a stampa sia manoscritti, presentati alle autorità di P. S. per il visto, non siano distrutti se non previo un accurato lavoro di cernita da compiersi con le modalità che seguono:

1.º Per la cernita di cui sopra saranno nominate apposite commissioni composte, ciascuna, da due rappresentanti dell'Amministrazione della P. S. e da un rappresentante dell'Archivio di Stato della circoscrizione.

2.º Degli affissi o manifesti, di cui le Commissioni, o perchè duplicati o perchè di nessun interesse, proporranno l'eliminazione, saranno compilati particolari elenchi descrittivi, da redigersi secondo le norme sancite dal comma 3º dell'art. 69 del regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. D. 2 ottobre 1911 n. 1163 e da trasmettersi al Ministero (Direz. Gen. Amministrazione Civile), per l'approvazione.

3.º Gli affissi o manifesti, che le Commissioni riterranno

degni di conservazione, saranno dalle Autorità di P. S. versati negli Archivi di Stato della circoscrizione.

4.° Nel lavoro di cernita, le singole commissioni s'ispireranno a criteri d'interesse non soltanto storico, giuridico e amministrativo, ma anche artistico. Per esempio, un manifesto teatrale o cinematografico puro e semplice, da cui non si desume altro che nel tal giorno, nel teatro o cinematografo, fu dato il tale spettacolo, andrà senz'altro eliminato, giacchè la notizia, che esso documenta, è fornita altresì dai giornali quotidiani, dei quali più d'una biblioteca pubblica serba le collezioni. Per contrario, se, come accade sovente, e soprattutto nei manifesti cinematografici, l'annuncio dello spettacolo sia accompagnato da figurazioni illustrative, che abbiano un valore artistico anche mediocre, il manifesto dev'essere conservato. Criterio analogo è da seguire anche e sopra tutto nei rispetti dei manifesti reclamistici, parecchi dei quali, specie negli ultimi anni, hanno raggiunto valore artistico così notevole da dar luogo perfino a pubblicazioni speciali ».

Ciò premesso, prego disporre che di tutti i manifesti od affissi pubblici, che vengono presentati alle SS. LL. per il prescritto visto di affissione, siano conservate due copie; che poi, dovranno essere raccolte e spedite a questo Ufficio il 15 ed il 30 di ogni mese.

Prego accusare ricevuta ed assicurazione.

*Il Questore* — CIPRIANI

262. **Spedizione di cassette di legno contenenti recipie ti con pezzi patologici.** (C. 17 settembre 1930 n. 34146 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Per conoscenza, comunico che in data 30 agosto u. s. ho trasmesso al Direttore delle PP. e TT. della Provincia la seguente lettera:

« Per evitare gravi inconvenienti, che potrebbero verificarsi, in occasione di spedizione a laboratori batteriologici, di cassette contenenti materiale patologico non condizionate con la rigorosa osservanza delle norme prescritte, prego la S. V. di dare disposizione agli uffici dipendenti di non accettare per la spedizione-

pacchi postali contenenti pezzi patologici diretti a laboratori di igiene, se non alla condizione che il sanitario comunale dichiarò sotto la sua responsabilità che, pel prelevamento e per l'invio del materiale contenuto nel pacco, vennero osservate con esattezza le disposizioni del par. X delle istruzioni per la polizia veterinaria, approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 1914 e specialmente che tutti i recipienti compresi quelli di vetro a tappo smerigliato contenenti materiale patologico furono chiusi accuratamente e si trovano ben condizionati nella cassetta di legno che si spedisce ».

Prego la S. V. di richiamare su di essa l'attenzione dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario, avvertendo che, per facilitare il sollecito esame del materiale, è bene che il materiale stesso, sempre prelevato e chiuso con le debite cautele, sia trasmesso a mano a mezzo di persona responsabile dipendente dal Comune direttamente al Laboratorio Provinciale d'igiene e profilassi di questa Città, Salita S. Matteo, Largo Cassa Vecchia.

Attendo assicurazioni dell'avvenuta comunicazione di quanto sopra ai sanitari dipendenti dal Comune.

*p. il Prefetto* — LICATA

263. **Perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza Italiana.** (C. 10 settembre 1930 n. 36698 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. del 20 corr. n. 194, ha pubbl. il R. D. L. 24 luglio 1930 n. 1094, il quale stabilisce che, oltre i casi previsti da altre disposizioni generali e speciali, gli impiegati civili e militari di ogni grado dello Stato, compresi quelli delle aziende con ordinamento autonomo, dei comuni e delle provincie, nonché le vedove e gli orfani stessi, decadono dal diritto a conseguire la pensione, l'assegno e l'indennità di quiescenza ed a godere la pensione o gli assegni stessi già conseguiti quando perdono la cittadinanza italiana.

Richiamo su quanto innanzi la particolare attenzione di V. S., e la prego di rendere noto le disposizioni stesse ai Capi delle Istituzioni di Beneficenza esistenti nel Comune.

Si gradirà assicurazione.

*pel Prefetto* — LICATA

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Palomonte.** — *Appalto lavori sistemazione ed ampliamento Cimitero* — Il sei ottobre 1930 A. VIII, nell'ufficio comunale, alle ore undici, si procederà all'appalto dei lavori di ampliamento e sistemazione del Cimitero, a norma dell'art. 73 lettera C del R. D. 23 maggio 1924 n. 827. La base d'asta è di lire 183,108,99 soggetta a ribasso. La cauzione provvisoria è di lire cinquemila; quella definitiva è del ventesimo dell'importo netto dei lavori d'appaltare. L'aggiudicazione avverrà anche se vi sia un sol concorrente. Per maggiori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria del Comune dalle ore 8 alle 14 dei giorni feriali.

Il Commissario Pref.—Carusi Abbamonte

**Comune di Cava dei Tirreni.** — *Appalto opere costruzione fognature, pavimentazione del Corso Umberto e basolamento di via Mazzini.* — Si rende noto che alle ore 12 del 20 ottobre prossimo, presso la Casa Comunale, si addiverrà all'appalto delle opere suddette, col sistema della scheda segreta, ad unico e definitivo incanto, in diminuzione percentuale della base d'asta di lire 3,307,717 per tutte le opere, a cioè di lire 1,967,717 per la fognatura, 340,000 per il basolamento e 1,000,000 per la pavimentazione. Dallo ammontare dell'importo della fognatura dovranno detrarsi le somme erogate per i tratti già eseguiti dalla Ditta Allegretti e Pagliara per l'ammontare, salvo collaudo, di lire 288,314. — L'assuntore, oltre i lavori di progetto, avrà obbligo di eseguire quelli suppletivi sempre riflettenti le dette opere alle stesse condizioni dei lavori principali.

I documenti prescritti dal bando dovranno essere presentati non oltre l'11 ottobre prossimo insieme con la domanda redatta su carta da bollo da lire 5 e tutti i concorrenti dovranno documentare e garentire la rispettiva disponibilità dei mezzi finanziari e dimostrare che hanno a disposizione il materiale occorrente. Cauzione provvisoria lire 100,000 e lire 80,000 in conto spese di asta e contrattuali.

I lavori dovranno essere ultimati a tutto il 10 luglio 1932, mentre i pagamenti saranno effettuati in 12 annualità, compren-

sive di capitale ed interessi, nei modi stabiliti dal deliberativo 30 agosto 1930 n. 798.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del citato deliberativo 30 agosto 1930, dei capitolati di oneri ed a quant'altro concerne l'appalto, i quali, insieme ai progetti, saranno visibili nella Segreteria Comunale, tutti i giorni, non festivi, nelle ore di ufficio.

Il Segretario Capo—Pintozzi

Il Podestà—A. della Monica

**Comune di Petina.**—*Vendita taglio 1.<sup>a</sup> sezione cedua del bosco Massa del Petrале, Colabuso e Forluso* — Si rende noto che il giorno 3 ottobre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R.<sup>a</sup> Prefettura un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 91285,89. Offerte in aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 9000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

---

## Concorsi

**Comune di Angri.** - *2 Guardie Municipali.* -- La scadenza del concorso ai posti relativi, di cui all'avviso pubblicato nel fascicolo 22 del Bollettino Ammin. del corr. anno, è prorogata al 10 ottobre p. v.. Restano ferme tutte le altre condizioni del primitivo bando.

Il Segretario Com.—Terzi

Il Podestà—Perris

**Comune di Campagna.** — *Concorso per titoli al posto di Veterinario condotto* — Scadenza 15 ottobre prossimo. Stipendio annuo lordo Lire 5500,00 oltre la indennità di cavalcatura in L. 2500,00 annue. Quattro aumenti quadriennali del decimo. Età non superiore agli anni 35, salve eccezioni di legge. Documenti di rito. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Municipale.

Campagna, 16 settembre 1930—VIII.

Il Commissario Pref.—C. D'Ambrosio



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

### Parte I.

#### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

- 266. Appalti degli enti locali.
- 267. Indicazione stradale dei centri abitati.
- 268. Estensione agli invalidi della Cassa Nazionale delle disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.
- 269. Verifiche di cassa.
- 270. Accertamento della situazione contabile delle Opere Pie.
- 271. Profilassi rabbia canina: notizie trimestrali circa accalappiamento ed abbattimento di cani.
- 272. Imposta di consumo. Esenzione uva destinata vinificazione per uso familiare.

### Parte II.

Responsabilità civile delle pubbliche amministrazioni. — *Avv. S. Mobilio.*

## COPERTINA

Continuaz. Atti uff. R. Prefettura N. 272. — Appalti, aste ecc. — Concorsi ed esami.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

272. **Imposta di consumo. Esenzione uva destinata vinificazione per uso familiare.** (C. 30 settembre 1930 n. 38255 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov. di Salerno).

Con disposizioni in corso è stabilito che, dal 28 corr. in poi, sono esenti dal pagamento della imposta del vino i quantitativi di uva fino agli 8 quintali, che siano destinati alla vinificazione per esclusivo uso familiare. Voglia dare disposizioni per la immediata esecuzione del detto provvedimento, assicurando.

*pel Prefetto — FALCETTI*

---

## **Appalti, aste ecc.**

**Comune di Petina.**— *Vendita taglio 1514 piante di alto fusto del IV lotto del bosco Montagna Laurofuso.*—Si rende noto che il giorno 11 ottobre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R.<sup>a</sup> Prefettura un primo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 145,951,05. Offerte in aumento non inferiori a lire 150. Deposito provvisorio lire 15000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 24. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Laurino.**— *Vendita 1.<sup>a</sup> sezione del bosco Incombensi.*—Essendo riuscito deserto il 1.<sup>o</sup> incanto, si rende noto che il giorno 14 ottobre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R.<sup>a</sup> Prefettura un 2.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 31,400. Offerte in aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 3000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo nei modi indicati nell'art. 17 del capitolato. Termine del taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comuni di Casaleto Spartano, Tortorella e Vibonati.**— *Vendita taglio sezione cedua di leccio denominata Cerrigrandi — Castravelle del demanio promiscuo Barbabicola.* — Si rende noto che il giorno 23 corr. è stato aggiudicato in via provvisoria al Sig. Viscido Pasquale la vendita di detto bosco per lire 158,000. I fatali per l'aumento

*(continua pag. 3.<sup>a</sup> copertina)*

## Parte I.

### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

266. **Appalti degli Enti Locali** (C. 29 settembre 1930 n. 36344 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia ed al Commis. Straord. Amm. Prov. di Salerno).

Il Ministero Interno ha rilevato che le Amministrazioni Com. e Prov. nonchè quelle delle Opere Pie sogliono ricorrere, con molta frequenza, al sistema della licitazione e trattativa privata nelle locazioni, alienazioni, acquisti e, soprattutto, negli appalti di cose e di opere; ciò in aperta violazione delle disposizioni vigenti in materia (art. 52 e 92 del R. Decreto 30 dic. 1923 n. 2839 e art. 10 del R. Decreto 30 dic. 1923 n. 2841) in virtù delle quali, come è noto, i contratti stipulati dagli Enti locali debbono essere di regola preceduti da pubblici incanti, secondo le forme stabilite per i contratti dello Stato.

Tale abuso, a parte l'aggravio che, assai spesso, ne deriva alla finanza degli Enti locali, si risolve, il più delle volte, nella creazione di privilegi a favore di alcune ditte e a danno di altre, con grave pregiudizio del prestigio delle Amministrazioni pubbliche.

Ciò stante, il Ministero dispone che siano impartite tassative istruzioni alle Amministrazioni interessate, perchè, d'ora in avanti, negli appalti di lavori e nelle forniture in genere, si attengano normalmente al sistema dell'asta pubblica, avvalendosi della licitazione o trattativa privata soltanto in casi del tutto eccezionali e sempre che sia chiaramente provato l'interesse dell'Ente di ricorrere a tale procedura. Prego quindi di attenersi rigorosamente alle disposizioni suindicate.

*pel Prefetto* — LICATA

267. **Indicazione stradale dei centri abitati.** (C. 26 settembre 1930 n. 36351 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

L'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche ha fatto presente al Ministero Interno che l'accesso dalle strade rotabili alle città minori e ai piccoli paesi non sempre viene segnalato con apposita tabella all'entrata dell'abitato, cosichè i turisti, che vi transitano in automobile, sono spesso costretti a fermarsi per accertare il nome della località, cosa che non riesce sempre facile, specie quando si tratta di stranieri.

Analoga deficienza si verifica ai bivì e crocicchi, siti in località isolate o, comunque, distanti dall'abitato, ove appare tanto più necessaria la indicazione stradale, in quanto possono momentaneamente mancare persone che la forniscano. Si invita quindi la S. V. ad eliminare l'inconveniente, provvedendo al collocamento delle speciali tabelle stradali, che, come è noto, sono fornite gratuitamente dal Touring Club Italiano.

*pel Prefetto* — FALCETTI

268. **Verifiche di cassa.** (C. 24 settembre 1930 n. 37397 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Troppe amministrazioni, nonostante il tassativo disposto dell'art. 166 del regol. per la esecuzione della legge Com. e Prov. omettono l'invio della copia del verbale di verifica della cassa comunale alla scadenza di ogni bimestre.

E' superfluo, credo, insistere sulla importanza di tale adempimento e sulle responsabilità che possono derivare dalla inosservanza, per alcuni comuni abituale, della ripetuta disposizione di legge.

Intendendo pertanto che anche tale ramo di servizio non debba ulteriormente soffrire di omissioni o di ritardi, faccio noto alle SS. LL. che decorsi 10 giorni dalla scadenza di ogni bimestre, senza che pervenga il documento in parola, provvederò, naturalmente senza preavviso, di ufficio, a norma dell'art. 216 della legge Com. e Prov.

*Il Prefetto* — SOPRANO

269. **Estensione agli invalidi della Cassa Nazionale delle disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.** (C. 25 settembre 1930 n. 35518 ai l'odestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella Gazz. Uff. del 7 maggio u. s. N. 107 è stata pubblicata la legge 24 marzo 1930, n. 454, con la quale vengono estese le disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, (1) 21 agosto 1921, n. 1312, (2) e 3 dicembre 1925, n. 2151, nonché ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ai cittadini divenuti invalidi per la Causa Nazionale a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e dell'art. 1 del R. D. L. 10 agosto 1927 n. 1519.

Sull'accennata legge richiamo l'attenzione della S. V. affinché le disposizioni in essa contenute abbiano la più scrupolosa applicazione.

*Pel Prefetto* — FALCETTI

270. **Accertamento della situazione contabile delle Opere Pie** (C. 24 settembre 1930 n. 37398 ai Podestà e Commissari pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di volermi inviare, escluse le confraternite, le seguenti notizie circa i conti ed i bilanci, elencando a tale effetto tutte le opere pie esistenti in cotesto comune;

CONTI

I. Quale è l'ultimo conto approvato dal Consiglio di Prefettura;

II. Quali sono i conti che sono stati approvati dalla Prefettura con la procedura abbreviata;

III. Quali sono i conti che il tesoriere, ed i tesorieri, non hanno ancora resi;

IV. Quali sono i conti che si trovano presso l'Opera pia in attesa di definizione;

(1) V. B. Amm. anno 1917 p. 282.

(2) » » 1921 p. 246.

V, Quali sono i conti inviati e che risultano trovarsi tuttora in Prefettura;

VI, Quali sono i conti che l'amministrazione ha affidato a funzionari od a terzi, per compilazione o revisione di ufficio, indicando il nome degli incaricati.

#### BILANCI

I. Quale obbligo ha l'opera Pia circa la compilazione del bilancio (se annuale, biennale o triennale);

II. Quale è l'ultimo bilancio approvato dalla G. P. A;

III. Quali sono i bilanci ancora da inviare e motivi del ritardo.

Della raccolta dei dati di cui sopra dovrà essere espressamente incaricato il Segretario del Comune, che dovrà compilare apposito prospetto, e che la Prefettura riterrà responsabile di eventuali inesattezze o ritardi.

Qualora l'Amministrazione delle Opere Pie desse luogo a rilievi di speciale importanza, la S. V. vorrà farmene apposito rapporto.

Si attende risposta nel più breve termine e ad ogni modo non oltre il 15 ottobre p. v.

*Il Prefetto* — SOPRANO

**271. Profilassi rabbia canina: notizie trimestrali circa accalappiamento ed abbattimento di cani.** (C. 17 settembre 1930 n. 36619 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alle varie circ. sulla profilassi della rabbia canina, pubbl. nei Bollettini Ammin. degli scorsi anni, informo che non ancora da parte di parecchi Comuni della Provincia sono stati trasmessi a quest'ufficio i prospetti trimestrali relativi al 1.° ed al 2.° trimestre del c. a. contenenti le seguenti notizie: a) numero dei cani catturati; 2.° numero dei cani abbattuti; n. delle contravvenzioni elevate per trasgressioni alle norme di profilassi della rabbia canina in vigore.

Prego la S. V. d'affrettare l'invio di detti prospetti, qualora non siano stati ancora trasmessi, insieme con quello relativo al 3.° trimestre, che scade il 30 corrente.

Non pervenendomi detti prospetti entro il giorno 10 ottobre p. v. sarò costretto mandare a rilevarli a spese del Comune, dovendo riferire in proposito al Ministero.

*del Prefetto* — LICATA

## Parte II.

### Responsabilità civile delle Pubbliche Amministrazioni (1)

1. Introduzione — 2. Atti della Pubblica Amministrazione — Ingerenza governativa — Impugnativa — Conseguenze — 3. Responsabilità dell'Amministrazione — Risarcimenti di danni — Colpa Aquiliana — Atti d'imperio — Atti di gestione — 4. Capacità dell'Amministrazione — Equiparazione al minore: Errori — 5. Concorrenza di colpa — Compensazione di colpa — Risarcibilità del danno — 6. Sindacato amministrativo — Sindacato giudiziario — Limitazione del sindacato giudiziario — 7. Conclusioni — Auspicii.

1. Su questo argomento, che tanto ha appassionato gli scrittori, si è fatta notevole confusione, sì che diverse sono state le opinioni agitate, le quali hanno fatto oscillare le decisioni giurisprudenziali. L'argomento, che partecipa ad un tempo del diritto pubblico e del diritto privato, è stato nelle contrarie opinioni forse considerato su presupposti troppo unilaterali, dandosi prevalenza all'applicazione ora dei principii del diritto pubblico ed ora del diritto privato, e spesso obliandosi le disposizioni di legge ed i principi generali, onde sono diffuse speciali norme di diritto pubblico, che, nelle sue statuizioni, è stato quasi considerato come deroga assoluta al diritto privato. Ma le quistioni di diritto vanno esaminate nel quadro dei complessi rapporti della vita giuridica, e con concetto integrale, senza unilateralismi e senza discostarsi soverchiamente dal testo legislativo. Spesso il testo dà la norma, cioè la direttiva, mentre nei presupposti genetici occorre cercare la vera portata, specie quando il testo di legge è oscuro od equivoco. Se l'interprete s'irrigidisce nel potenziare il dettato legislativo, o ne forza i cancelli con deviazioni

---

(1) Pubblichiamo, traendolo dalla rivista « **La rassegna giuridica** » questo pregevole studio dall'avv. Settimio Mobilio su di una materia tanto importante e controversa.

Con l'occasione ci congratuliamo con l'avv. Mobilio di avere ripreso la pubblicazione della importante **Rassegna**.

in campi affini, smarrisce la via della retta decisione e si avventura nel campo dell'arbitrio e dell'errore. Noi pensiamo che l'argomento, che ci accingiamo ad esaminare, non presenti notevoli difficoltà, che giustifichino le deviazioni dottrinali, o le erronee interpretazioni giurisprudenziali. E' necessario, però, tener fermi alcuni principii generali di diritto pubblico, che sono compatibili anche con il diritto privato, di cui non annullano, ma derogano soltanto i fondamentali presupposti.

2. La riforma delle legge comunale e provinciale, rimaneggiando le superate e farraginose disposizioni amministrative, che rivedeva e completava con profonde innovazioni di carattere e tutela pubblica, prevede, *all'art. 114 del R. D. 30 dicembre 1923 num. 2939*, la facoltà del *Governo del Re* di pronunciare, su denunzia, o di propria iniziativa, previo il parere del Consiglio di Stato, la nullità degli atti e provvedimenti, che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali.

E' una facoltà, anzi un attributo riservato al Governo per reintegrare la legge violata, o riparare ai difetti ed errori delle pubbliche amministrazioni, per un'alta, etico-sociale, concezione, del pubblico interesse. Avverso tali provvedimenti eccezionali emessi per decreto reale, non v'ha altro mezzo d'impugnativa che il *ricorso per illegittimità* al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il *ricorso straordinario* al Re. Come è evidente, l'impugnativa, limitatissima nella sua estrinsecazione, è rara ed infeconda, in quanto la legittimità, dal punto di vista giuridico-amministrativo, non può quasi mai rilevarsi, sfuggendo ad ogni esame e controllo (requisiti generali della legittimità: *potere* dell'Amministrazione di compiere l'atto, *competenza* dell'organo che la compie, *concorso delle condizioni delle forme* prescritte dalla legge).

Dunque, il *decreto reale*, atto della sovranità dello Stato, organo supremo di tutela pubblica, investe in pieno l'atto amministrativo. Esso può essere solo e unicamente impugnato di illegittimità, allorchè si voglia mantenere in vita l'atto amministrativo dal decreto influenzato, dinanzi l'unica magistratura

giurisdizionale competente, l'autorità amministrativa, che, riconoscendone la dedotta illegittimità, lo privi di ogni effetto, mettendolo nel nulla, facendo risorgere la preesistente posizione di fatto e di diritto, creata dall'atto amministrativo. Di modo che, dichiaratasi la illegittimità del *decreto reale dal Consiglio di Stato*, o revocato dal Sovrano, organo massimo del potere discrezionale insindacabile, risorge l'atto amministrativo influenzato dal *decreto reale* e continua a spiegare la sua efficacia, retroagendo *ex tunc*. Se il *decreto* reale rimane fermo, perchè non impugnato, o perchè respinto il ricorso al Consiglio di Stato, o quello straordinario al Re, sorge l'azione di danni, riservata dallo stesso articolo 114, la quale non si fonda su la dichiarazione di illegittimità, che manca, nè sul sindacato dell'autorità giudiziaria, per tanto incompetente a vagliare la legittimità del decreto come dell'atto amministrativo, ma nell'accertamento della colpa che dà vita all'azione di danni, fondata su l'istituto dei *quasi delitti*.

Dunque, dal *decreto reale* scaturiscono due possibilità: il *ricorso*, per negare la legittimità, e l'*azione di danni*. Per il primo la competenza è del *Consiglio di Stato*, per l'altra è dell'autorità giudiziaria. Il *Consiglio di Stato*, che limita l'indagine alla legittimità, annulla il decreto e fa risorgere *l'atto amministrativo*; il *magistrato ordinario*, cui è interdetto il sindacato su la legittimità, esercita pure il suo sindacato su l'atto amministrativo, ma limitatamente alla ricerca della colpa della pubblica amministrazione nella emanazione dell'*atto amministrativo*, che ha posto in moto l'ingerenza governativa. Quindi, l'indagine del magistrato ordinario è limitata allo accertamento della colpa, alla imputabilità di essa alla pubblica amministrazione e valutazione del danno in concreto occasionato al privato contraente.

3. Dunque, premessa la facoltà nel Governo del Re di annullare un provvedimento dell'autorità amministrativa, per ragioni che trascendono gl'interessi particolaristici dei contraenti sia pure uno di essi la pubblica amministrazione, per ragioni cioè, che attengono al pubblico interesse considerato come patrimonio

morale e sociale della nazionale convivenza e dell'ente Stato, premesso che la facoltà dell'annullamento prescinde dalla qualità dell'amministrazione contraente, come tale considerata, mentre è previsto nei riflessi di una superiore concessione di armonica funzione statale, ne deriva che l'annullamento, determinato da superiori ragioni e necessità statali, riflesse nel pubblico interesse, rende responsabile quel contraente che ha dato causa al motivo dell'annullamento, produttivo di danno per l'altro contraente. L'*atto d'imperio* determinato da supremo interesse, prevale su l'*atto di gestione*, che non contrasti con l'interesse pubblico, che non è da confondersi con l'interesse dell'amministrazione pubblica.

La pubblica amministrazione esercita *atti d'imperio ed atti di gestione*: per i primi si è ritenuta la irresponsabilità, mentre per gli altri la completa responsabilità, quando siano determinati da *colpa aquiliana*. Nell'*atto d'imperio*, l'amministrazione esercita un diritto insindacabile: esso è determinato, dunque, da insindacabili ragioni che sfuggono ad ogni controllo, ragioni che attengono ad una suprema legge, che s'incarna nella legge della vita dello Stato.

E tale *diritto d'imperio* sfugge al sindacato dell'autorità giudiziaria, soggetto solo al controllo delle superiori autorità amministrative, che esercitano tale controllo solo ed unicamente nei riflessi della legittimità.

Ma, quando la pubblica amministrazione compie un *atto di gestione*, tale atto, anche quando venga annullato, fa sopravvivere la responsabilità, perchè l'annullamento inerisce all'atto dell'amministrazione, che era tenuta a conoscere ed applicare le norme di legge, che, violate, hanno posto in moto la funzione di annullamento devoluta ed esercitata dalla superiore autorità gerarchica. Il contratto, dunque, è un atto di gestione, a compiere e perfezionare il quale, l'Amministrazione deve considerare sostanziali necessità e convenienze dell'ente ed applicare determinate formalità di legge o regolamenti. Tali norme la pubblica ammi-

nistrazione deve conoscere ed osservare, in quanto neglette producono danno al terzo: se, invece, viola tali norme, il suo operato, soggetto al controllo dell'autorità superiore, è riprovato e l'atto è annullato, ma non esime dal rifare il danno al terzo che con essa ha contrattato. Sopravvive dunque, la *colpa aquiliana* e la conseguente responsabilità produttiva di danno da risarcire al terzo. Diversamente opinandosi, la pubblica amministrazione sarebbe arbitra di fare e disfare; nel senso che, quante volte un atto o contratto concluso con il privato non le torni comodo, denunciando una violazione di norma, di formalità o d'interesse, avrebbe modo come mettere nel nulla quell'atto la cui convenienza deve essere solo ed unicamente nel momento della conclusione considerato. Le pubbliche amministrazioni invece debbono mettersi, in materia contrattuale, allo stesso livello con il privato contraente, senza disparità di condizioni, vigendo lo stesso principio di diritto comune, che i contratti liberamente conclusi hanno forza di legge tra i contraenti (art. 1123 C. C.), principio fondamentale in materia di obbligazione, a cui non si è derogato da nessuna legge, per nessun contraente. L'intervento della superiore autorità, che annulla il contratto, toglie o nega la sanzione legittimatrice al contratto, sovrapponendosi alla volontà dei contraenti, per ragioni estranee alla loro volontà ed al loro interesse, ma non esonera dai danni che dal contratto o dal mancato contratto scaturiscono. Dunque, l'azione che promana da un atto della pubblica amministrazione annullato dalla autorità superiore nell'esercizio del diritto di controllo su la legittimità dell'atto, è un'azione fondata su la colpa, e cioè su gli art. 1151 e segg. C. C..

L'*ingerenza governativa*, che rappresenta uno dei più arditi principi di diritto pubblico, trae fondamento nell'alta sovranità dello Stato, sovranità regolatrice dell'azione delle pubbliche amministrazioni, che abbiano comunque deviato dalla loro funzione integrale, uscendo dall'orbita della legalità, nella quale debbono pur sempre contenersi. E' una *summa potestas*, regolata da norme

discretive di convenienza e di opportunità, demandate dal legislatore, che non le ha precisate, all'insindacabile apprezzamento del governo del Re. Ma l'ingerenza governativa, così concepita, ed esplicata, riflettendo un interesse superiore, prescinde dai contraenti, i quali vengono a trovarsi di fronte per l'accertamento della imputabilità del fatto, che ha dato causa all'ingerenza governativa, produttiva dell'annullamento del contratto. La pubblica amministrazione, costituendo un *vinculum iuris*, deve osservare tutte le formalità che la legge pone a suo carico (deliberazione, visto, approvazione, stipulazione del contratto ecc.) e deve ben ponderare le ragioni di opportunità e convenienza nell'esercizio della gestione del patrimonio dell'amministrazione, perchè l'atto sia immune da censure ed impugnative dell'autorità superiore. Il privato, che contratta con la pubblica amministrazione, non è tenuto all'esame ed osservanza di altre formalità, oltre quelle di diritto comune. Il contratto, quindi, è perfetto dal momento della conclusione, soggetto solo alla condizione sospensiva del visto prefettizio, che, apposto, rende il contratto *esecutivo ex tunc*. Se il visto viene negato, il contratto, soggetto alla condizione sospensiva, si rescinde; ma se perfezionato con il visto, viene posteriormente annullato, il contratto non ha più vita, ma l'amministrazione è passibile di danni.

Lo stesso articolo 114 del R. D. 30 dicembre 1923, mentre dichiara suscettibile il decreto del Governo del Re d'impugnativa per illegittimità con ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o con ricorso giurisdizionale al Re, riservando l'azione giudiziaria nei casi previsti dalle leggi vigenti, allude precisamente all'ipotesi dell'art. 1151 e segg. c. c.. Se diversamente avesse ritenuto il legislatore, tale riserva non avrebbe apposta. Abbiamo detto che l'azione proposta non scaturisce dal contratto, ma dai margini del contratto, in quanto il contratto ne costituisce la causa occasionale; esso ha il suo fondamento in un quasi delitto, ipotizzato nei su citati articoli del codice civile cioè, ad un tempo in un fatto positivo (ipotesi dell'art. 1151) e in un fatto negativo

(ipotesi dell'art. 1152), consistenti, l'uno nel fatto che la pubblica amministrazione non avrebbe dovuto fare, e l'altro nella omissione, per negligenza.

La colpa — denominata *aquiliana*, dalla *Legge Aquilia* accolta nel nostro diritto positivo — si sostanzia nel concetto della *illicità* intesa nel senso giuridico e non *morale*, cioè nella lesione dell'altrui diritto, sia pure in occasione dell'esercizio di un proprio diritto.

Ciascuno ha il diritto di agire come crede, limitatamente alla sfera di propria attribuzione (*qui iure suo utitur neminem laedit*); ma se trasmoda, penetrando nella sfera dell'altrui diritto, lede il diritto altrui, compie un quasi delitto, cioè un fatto illecito produttivo di danno. E mentre nei delitti la colpa è commisurata all'entità del delitto, *nei quasi delitti* la colpa non è graduata, essendo valutato il danno nella sua effettiva e reale consistenza. Negli art. 1151 e 1152 C. C., il patrio legislatore ha trasfuso integralmente il concetto animatore della legge Aquilia (*in lege Aquilia et laevissima culpa venit*) 44 dig. ad lg. aquilia; e poichè quivi non si fa distinzione di grado di colpa, come causa generatrice del danno, questo va risarcito nella sua effettiva consistenza e giammai in rapporto e proporzione del grado della colpa.

Gli scrittori, come innanzi abbiamo detto, hanno discettato tra gli atti *iure imperii* e gli atti *iure gestionis*, per dedurne l'esonero dei primi dal sindacato giudiziario; ma i pericoli di questa distinzione sono evidenti, sia nei riflessi della costituzione dello stato libero, che negli effetti pratici, sostanzianti l'arbitrio insindacabile nell'operato delle pubbliche amministrazioni. Ammesso il concetto della insindacabilità de l'atto d'imperio, ne deriva, come logica ed antiggiuridica conseguenza, che la pubblica amministrazione invocherebbe la validità o invalidità dell'atto, secondo che ragioni di convenienza e di opportunità meglio le consigliano. A questa teorica, che trovò acquiescente la giurisprudenza, opportunamente, e con saldissime argomentazioni, si ribellava il Mortara (1), risollemandosi alla inconciliabilità del

(1) Vol. 1 n. 197.

despotismo governativo nella costituzione dello stato libero. La scuola, facendo sottili distinzioni, devia, con la creazione di speciali istituti di irresponsabilità, dai canoni fondamentali del diritto. Anche l'atto d'imperio è suscettibile di sindacato giudiziario, in quanto è causa generatrice di danni ed in quanto da esso scaturisce un fatto, positivo o negativo, che col danno occasionato sia in intima connessione, con rapporto di causalità (2).

4) Si obietta da alcuni che, in ogni caso, la pubblica amministrazione non è soggetta a responsabilità nella ipotesi di annullamento degli atti da essa compiuti, in quanto gli atti sono soggetti al sindacato delle superiori autorità amministrative, e quindi viene parificata la condizione delle pubbliche amministrazioni a quella dei minori. E poichè, si dice, tale condizione dev'essere conosciuta al privato contraente, questi non può ribellarsi, se l'atto, per l'ingerenza della superiore autorità, non riceve la sanzione necessaria. Costoro gridano a gran voce: *nemo debet esse ignarus conditionis eius cum quo contrahit*. Oh, la fortuna degli aforismi e delle frasi celebri, che spesso s'invocano come il tocca sana di tutti i mali e come salsa per tutte le vivande! Già il concetto di parificazione della pubblica amministrazione al minore è un oltraggio all'autorità della stessa pubblica amministrazione, che, come un qualsiasi privato, invoca, secondo gli eventi, la sua capacità o incapacità giuridica, ma ciò è incompatibile con la concezione della funzione pubblica.

Che i contraenti debbano conoscere lo stato di capacità delle persone con cui contrattano è fuori discussione: ma se tali persone, anzichè fisiche, siano giuridiche, esse sono *sempre* capaci. La omissione di determinate formalità di legge non induce al concetto dell'incapacità della pubblica amministrazione, che, a suo beneplacito, sarebbe *maggiore*, o *minore*, *capace*, o *incapace*, secondo la convenienza e l'opportunità. Il privato che contratta con le pubbliche amministrazioni contratta con un ente giuridico perfettamente capace; diversamente, dovrebbe chiedere la presenza del... tutore, integrativa della capacità giuridica del... pupillo.

(*continua*)

(2) Conf. *Glaquinto*. La responsabilità degli enti pubblici Vol. 1 n. 12. *Cammeo*: L'azione del cittadino contro la pubblica amministrazione.

del ventesimo scadranno alle ore 12 del 13 ottobre p. v.. Restano ferme le condizioni di cui al precedente avviso d'asta del 6 settembre 1930 e quelle del capitolato speciale approvato con le deliberazioni podestarili 8 e 12 luglio 1930. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno

**Comune di S. Cipriano Picentino.** — *Vendita taglio 2.<sup>o</sup> lotto foresta Palilli (1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> sezione).*—Si rende noto che il giorno 13 ottobre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R.<sup>a</sup> Prefettura un primo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 31346. Offerte in aumento non inferiori a lire 25. Deposito provvisorio lire 2500, cauzione definitiva quinto prezzo di aggiudica. Pagamento del prezzo in 4 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di S. Cipriano Picentino** — *Vendita 1.<sup>o</sup> lotto ceduo cerro crociato, faggio ed uomo morto 3.<sup>a</sup> e 4.<sup>a</sup> sezione foresta Palilli.* — Si rende noto che il giorno 17 ottobre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 51.825. Offerte in aumento non inferiori a lire 50. Deposito provvisorio lire 3000, cauzione definitiva pari al 5.<sup>o</sup> del prezzo di aggiudica. Pagamento del prezzo in 4 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Plaggine** — *Vendita 419 piante di castagno di allo fusto del bosco Pruno in contrada Fusceta.* — Si rende noto che il giorno 20 ottobre, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 53.603. Offerte in aumento non inferiori a lire 50. Deposito provvisorio lire 5500, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

## Concorsi ed esami

**Comune di Camerota.** — *Guardia Municipale* — Concorso per titoli. Scadenza 31 ottobre p. v.. Salario lordo L. 2000. Indennità vestiario lire 200. Età 21-46. Cinque aumenti quadriennali. Domanda e documenti rito, certificato proscioglimento obbligo istruzione elementare e quietanza tassa L. 25. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario G. Mele

Il Podestà L. Mazzeo

**Comune di Sala Consilina** — *Vice segretario comunale.* — La scadenza del concorso al posto predetto, il cui avviso venne pubblicato nel precedente n. 23 del presente Bollettino, è prorogata alle ore 13 del giorno 15 ottobre 1930 - VIII.

Sala Consilina 22 settembre 1930 - VIII.

Il Segretario Rispoli

Il Podestà F. Vescei

**R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.** — *Esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo.* — (C. 24 settembre 1930 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A termini dell'artic. 37 del regolamento generale daziario, è indetta presso questa Prefettura la sessione ordinaria di esami per l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso della riscossione delle imposte di consumo.

Gli aspiranti dovranno, a termine del citato articolo, presentare non oltre il 25 ottobre p. v. domanda in carta da bollo da L. 3, corredata dai seguenti documenti:

1. atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18.<sup>o</sup> anno di età;
2. certificato di cittadinanza;
3. » di sana costituzione fisica da provarsi mediante dichiarazione del medico comunale;
4. certificato di buona condotta;
5. certificato penale generale.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore a 3 mesi dalla data di scadenza della loro presentazione.

Gli aspiranti dovranno altresì esibire un vaglia cartolina di L. 25 intestato al Sig. Presidente della Commissione Esaminatrice Agenti e Commessi delle Imposte di Consumo presso la Prefettura di Salerno, per tassa di esame e marca alla patente.

A quelli che non avranno conseguito l'approvazione saranno restituite L. 5 importo della marca.

Prego la S.<sup>a</sup> V.<sup>a</sup> di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

*Il Prefetto* — SOPRANO



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

273. Esenzione dall'imposta di consumo e dall'addizionale dell'uva fresca destinata alla vinificazione fino ad 8 quintali e modifiche per l'applicazione dell'imposta medesima sulle bevande alcoliche. (R. D. L. 30 settembre 1930 n. 233).

274. Esenzione dell'uva fresca destinata alla vinificazione per il consumo familiare (C. M. F. 30 settembre 1930 n. 18908).

#### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

275. Imposte di consumo. Esenzione imposta uva e modifica tariffa bevande alcoliche.

276. Compilazione del bilancio per l'esercizio 1931.

277. Bolli di contrassegno per l'esenzione delle tasse postali.

### Parte II.

Responsabilità civile delle pubbliche amministrazioni. — *Avv. S. Mobilio.*

## COPERTINA

Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

## Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura

Il Cav. Uff. D.r Michele Amendola, nominato recentemente Vice-Prefetto Ispettore, in attesa di sede, è stato destinato ad esercitare le sue funzioni nell'importante Prefettura di Perugia.

Al D.r Amendola, dolente di vederlo allontanare da questa Provincia, nella quale egli per molti anni ha disimpegnato le sue funzioni di Consigliere, con l'incarico di fiducia di Capo di Gabinetto, dando modo di farsi apprezzare per le sue eminenti doti di funzionario e di gentiluomo, porgiamo il nostro saluto, con l'augurio di migliori ascensi nella carriera.

---

### Appalti, aste ecc.

**Comune di Petina.** — *Vendita taglio 1.<sup>a</sup> sezione cedua bosco Massa del Petrale, Colabuso e Forluso.* — Essendo andato deserto il 1.<sup>o</sup> incanto, si rende noto che il giorno 24 ottobre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un secondo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 91285,89. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 9000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Sicignano degli Alburni** — *Vendita taglio 2.<sup>a</sup> sezione cedua di cerro e quercia del bosco Gammariello.* Si rende noto che il giorno 25 ottobre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura di Salerno un primo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 220.348,65. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 25000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

(continua in 3<sup>a</sup> pag. cop.)

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

273. Esenzione dall' imposta di consumo e dall' addizionale governativo dell' uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 quintali e modifiche per l' applicazione dell' imposta medesima sulle bevande alcoliche. (R. D. L. 30 sett. 1930 n. 1353 pubbl. G. U. 6 ott. 1930 n. 233).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il R. decreto legge 20 marzo 1930 n. 141 (1);

Visto l' art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 n. 100 (2);

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni del predetto R. decreto legge 20 marzo 1930 n. 141; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.<sup>o</sup> — A decorrere dal 28 settembre 1930 è esente dall' imposta di consumo e dall' addizionale governativo, di cui alla nota della tariffa allegata al R. decreto legge 20 marzo 1930, n. 141, l' uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 quintali netti, venduta o ceduta a qualsiasi titolo ai compratori unicamente per uso familiare.

Tale esenzione va concessa una sola volta in un anno per ogni famiglia e non è applicabile a coloro che siano commercianti all' ingrosso ed al minuto di bevande vinose od esercenti alberghi, trattorie, pensioni e simili.

Art. 2.<sup>o</sup> — Nei luoghi ove esiste una unità di misura consuetudinaria per il commercio dell' uva per la vinificazione che superi di non più del 10 per cento l' anzidetto limite di 8 quintali netti l' esenzione di cui sopra sarà applicata a tale misura consuetudinaria.

(1) v. B. A. anno corr. pagg. 116, 129, 145 e 155.

(2)       »               » 1926 pag. 74.

Art. 3. La tariffa massima dell'imposta di consumo sull'alcool, acquavite e liquori in fusti e in bottiglie, di cui al predetto R. decreto legge 20 marzo 1930 n. 141, ed il relativo addizionale governativo di cui alla nota 1 della tariffa stessa sono così modificati:

	Unità di misura	Classe del Comune	Tariffa massima in lire	Addizionale in lire
Alcool, acquavite, liquori secondo la gradazione alcoolica da determinarsi in base all'alcolometro di Gay Lussac.	Etta- nidro	I a	275	125
		I b	250	125
		I c	230	125
		II	200	125
		III	160	100
		IV	120	100

Art. 4. Il presente decreto entrerà in vigore, in quanto non diversamente disposto, nel giorno della sua pubblicazione nella Gazz. Uffic. del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare norme interpretative aventi carattere obbligatorio per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo ecc..

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—MOSCONI

274. **Esenzione dell' uva fresca destinata alla vinificazione per consumo familiare.** (C. M. F. 30 settembre 1930 n. 18908 ai Prefetti).

Giusta la facoltà conferita a questo Ministero con Decreto-legge in corso di firma (1) per ciò che concerne l'esenzione dall'im-

(1) vedi innanzi pag. 365.

posta di consumo dell'uva fresca destinata alla vinificazione pel consumo familiare, si dettano le seguenti norme interpretative di carattere obbligatorio per l'applicazione dell'esenzione medesima.

Tale esenzione, avente effetto dal 28 settembre corr. anno e che si estende anche all'addizionale governativo, riguarda l'uva fresca, sotto la quale denominazione va compresa l'uva di qualunque specie, anche se pigiata, con tutti i raspi e le bucce, che non si trovi ancora in istato di fermentazione tumultuosa, e va concessa una sola volta, per ogni anno solare, a ciascuna famiglia, quale che sia il numero dei componenti di essa, intesi per tali le persone che strette da vincolo di parentela, di affinità o di servizio convivono stabilmente col capo di famiglia.

La franchigia medesima, a sensi dell'art. 1 del Decreto, non è applicabile ai commercianti all'ingrosso ed al minuto di bevande vinose od esercenti alberghi, trattorie, pensioni e simili ed è strettamente limitata al consumo familiare; perciò in caso di vendita o di cessione a qualsiasi titolo dell'uva destinata alla vinificazione o dei prodotti vinosi dall'uva stessa ricavati, rendesi obbligatorio da parte del capo di famiglia la denuncia ed il pagamento della relativa imposta, sotto la comminatoria delle sanzioni previste nell'art. 16, sub 43, del R. decreto legge 20 marzo 1930, n. 141. (1)

Il quantitativo massimo fino al quale si estende l'esenzione di cui trattasi è fissato in 8 quintali al netto, nell'intesa che la esenzione compete tuttavia sino alla concorrenza dei detti 8 quintali anche per acquisti o cessioni di quantità maggiori.

Riguardo al limite di tolleranza previsto dall'art. 2 del R. decreto legge, nella misura del 10 per cento sugli 8 quintali, è da tener presente che nelle regioni nelle quali vigono per le vendite dell'uva da vino unità di misura consuetudinarie superiori agli 8 quintali, la esenzione deve ritenersi contenuta nel li-

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 116, 129, 145 e 153, nonchè circ. 30 settembre 1930 n. 38255 in copertina del fasc. 27.

mite di questa misura consuetudinaria, sinchè non ecceda il 10 per cento.

Così, ad esempio, nel Bolognese, dove l'unità di misura consuetudinaria (cosiddetta castellata) è di quintali 8,40, l'esenzione si applica sino a detta quantità, mentre per l'eventuale eccedenza è dovuta l'imposta.

Se invece la misura consuetudinaria ecceda gli 8 quintali aumentati del 10 per cento, l'esenzione dovrà arrestarsi al quantitativo di quintali 8,80.

Nelle regioni poi dove esiste una misura minore degli 8 quintali, o dove non esiste alcuna misura consuetudinaria, la esenzione ha luogo fino alla concorrenza di 8 quintali.

E' da avvertire ancora che gli accennati quantitativi sui quali è applicabile l'esenzione possono essere acquistati e trasportati anche in diverse riprese.

Il capo famiglia, che intende usufruire della franchigia, prima d'iniziare il trasporto dell'uva, tanto se acquistata nello stesso Comune, quanto in Comune diverso, è tenuto a denunciare all'Amministrazione delle imposte di consumo nel Comune dove risiede e dove effettuerà perciò la vinificazione, l'acquisto dell'uva, indicando il luogo di provenienza e la località nella quale effettuerà la vinificazione. L'Amministrazione delle imposte gli rilascerà una bolletta di accompagnamento, la quale dovrà scortare la merce, con avvertenza che ove la provvista fosse fatta in più riprese occorrerà una bolletta per ogni trasporto.

Soggiungesi che il venditore o cedente non potrà consegnare la merce che dietro presentazione della bolletta di accompagnamento.

Data la ristrettezza del tempo, gli Uffici delle imposte si serviranno per il rilascio di detti documenti dei moduli ora in uso per le normali bollette di accompagnamento, restando inteso che ove i relativi bollettari fossero forniti oltre che della madre e della figlia anche di contromatrice o scoutrino, questi dovranno essere consegnati al richiedente, perchè li rimetta al venditore o cedente, il quale li conserverà a giustificazione.

Inoltre gli Uffici delle imposte dovranno tenere apposito registro in cui segneranno man mano le denunce per gli opportuni controlli.

Si avverte infine che la vinificazione può avvenire in cantine o locali di proprietà del consumatore, come pure in cantine o locali di terzi, purchè questi locali non appartengano a produttori, a cantine sociali, a stabilimenti di vinificazione, a venditori all'ingrosso o al minuto di bevande vinose, ad alberghi, trattorie, pensioni e simili, e neppure abbiano comunicazione coi locali pertinenti agli enti o persone ora indicati.

*Il Ministro* — MOSCONI

### **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

275. **Imposte di consumo. Esenzione imposta uve e modifica tariffa bevande alcoliche.** (C. 7 ottobre 1930 n. 38682 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazzetta Uff. del 6 corr. ha pubblicato il R. D. 30 settembre u. s. (1) che, oltre la nota esenzione dell'imposta di quintali 8 di uva, contiene modifiche alle imposte di consumo sulle bevande alcoliche a decorrere dal detto giorno 6.

Giusta tali modifiche viene stabilita una unica voce per l'alcool, l'acquavite ed i liquori, tanto in fusti, quanto in bottiglie, secondo la gradazione alcolica da determinarsi con l'alcoolometro Gay Lussac, fissandosi la tariffa massima dell'imposta e del relativo addizionale governativo nella misura per ogni ettanidro indicato nel decreto.

Tanto comunico per opportuna norma, con preghiera di darne comunicazione agli appaltatori affinchè l'applicazione delle sopra specificate modificazioni avvenga puntualmente.

Attendo assicurazione.

*Il Prefetto* — SOPRANO

---

(1) vedi innanzi pag. 365

276. **Compilazione del bilancio per l'esercizio 1931.** (C. 1.° ottobre 1930 n. 38391 ai Podestà dei Comuni e al Commissario straordinario per l'Amministrazione della Provincia di Salerno).

Con Decreto legge, che sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri nella sua prossima sessione, il regime transitorio delle sovrimposte fondiarie stabilito dai RR. DD. 27 ottobre 1927 n. 2045 (1) e 1.° novembre 1928 n. 2486 (2) viene prorogato anche pel 1931.

Conseguentemente le Province ed i Comuni, che applichino la sovrimposta eccedente L. 6 per ogni lira d'imposta terreni e L. 1,50 per ogni lira d'imposta fabbricati, dovranno ridurre l'eccedenza stessa, salvo la facoltà del Ministero delle Finanze, quando assolute esigenze del bilancio lo richiedano, di autorizzare il rinvio in tale riduzione, riservata anche a detto Ministero la facoltà di autorizzare aumenti di sovrimposte per i motivi anzidetti o per il finanziamento dei mutui occorrenti al compimento di opere pubbliche improrogabili già deliberate ed in corso di esecuzione al 19 maggio 1927.

Lo schema di detto decreto legge stabilisce inoltre la quota da ripartirsi a favore delle provincie per compartecipazione del provento della tassa scambi, a norma dell'art. 19 del R. D. 20 ottobre 1925 n. 1944 (3). Inderogabili esigenze del bilancio statale hanno imposto di contenere la quota di cui trattasi nella somma di L. 50 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1930-1931.

In attesa sia tradotto in concreto l'atto legislativo succennato, per incarico telegrafico ricevutone dal Ministero dell'Interno, richiamo la speciale attenzione delle SS. LL. sulle segnalate anzidette disposizioni perchè siano in conformità di esse predisposti i bilanci pel prossimo esercizio 1931, per la tempestiva presen-

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 387.

(2) » » 1928 pag. 433.

(3) » » 1925 pag. 241.

tazione ed approvazione dei quali sono richiamate le precise e tassative istruzioni impartite da S. E. il Capo del Governo con la circ. telegrafica 21 agosto 1929 n. 3563 ai Prefetti del Regno circa i bilanci 1929, riportata dalla mia circ. 26 agosto 1929 n. 33000, inserita a pag. 309 del Bollettino Amm. di questa Prefettura per l'anno 1929.

Il Ministero dell' Interno fa rilevare che, in attesa della riforma delle finanze locali, che sarà attuata a decorrere dal 1932, i Podestà ed i Rettorati dovranno astenersi di assumere nuove iniziative e di affrontare la risoluzione di nuovi problemi, anche se rispondenti a necessità realmente sentite, specialmente se, per attuarle, debbano avvalersi di mezzi finanziari che eccedano quelli consentiti in via normale dalle disposizioni vigenti.

Lo stesso anzidetto Ministero dell' Interno fa pure rilevare che la recente assegnazione per compartecipazione alla tassa scambi, ad integrazione dei bilanci provinciali 1930, ha messo in rilievo come le istruzioni più volte diramate dal Ministero medesimo, intese ad ottenere che la richiesta della integrazione fosse limitata alla disponibilità del fondo da ripartire, siano state osservate soltanto da poche Amministrazioni. Epperò si richiama sulle istruzioni predette l'attenzione dell' Amministrazione Prov. alla quale si fa presente la necessità di contenere le assegnazioni di cui trattasi entro i cinque sestimi della somma concessa allo stesso titolo nell'esercizio corrente.

Interesso le SS. LL. di approntare immediatamente gli elementi ed i dati per il bilancio 1931, ciò che permetterà di compilarlo e trasmetterlo a questa Prefettura non più tardi della fine del corr. ottobre, come ha disposto il Ministero dell' Interno; e riservomi comunicare tra qualche giorno alcuni dati necessari, sia per la partecipazione a farsi dalle SS. LL. a questa Prefettura della sovrimposta fondiaria occorrente al bilancio 1931 e sia per la redazione dello stesso bilancio.

Infine avverto di porre ogni attenzione nella determinazione della cifra relativa al presumibile avanzo o disavanzo di ammi.

nistrazione da stanziarsi rispettivamente all'entrata o all'uscita del bilancio 1931, la quale cifra dovrà corrispondere alle risultanze della chiusura dell'esercizio 1929 elaborate secondo le indicazioni delle apposite due tabelle esistenti in fine del modello ufficiale del bilancio.

Attendo un pronto cenno di ricevuta della presente con l'assicurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto* — SOPRANO

277. **Bolli di contrassegno per la esenzione dalle tasse postali.** (C. 30 settembre 1930 n. 2979 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, in virtù della disposizione dettata dall'art. 2 del R. D. 9 agosto 1929 n. 1517, (1) i sigilli delle Amministrazioni pubbliche debbono essere gradatamente sostituiti da altri che portino impresso il nuovo stemma dello Stato, approvato con R. Decreto 11 aprile 1929 n. 504. (2)

Ora il Ministero delle Comunicazioni è venuto nella determinazione di applicare senz'altro tale innovazione nei riguardi dei bolli di contrassegno usati dagli Uffici pubblici per la esenzione dalle tasse postali.

Ciò stante prego la S. V. di voler disporre che nel proprio Ufficio sia adottato al più presto il nuovo tipo di bollo.

A tal fine avverto che, giusto il disposto dell'art. 3 del citato R. Decreto 9 agosto 1929 n. 1517, i bolli in parola dovranno essere forniti ed incisi dalla R. Zecca.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 349.

(2) » anno 1929 » 165.

## Parte II.

### **Responsabilità civile delle Pubbliche Amministrazioni**

*(cont. vedi pag. 357)*

La legge pone a carico della Pubblica amministrazione determinate formalità, che, inadempite, danno luogo all'annullamento da parte dell'autorità gerarchica amministrativa e ai danni nei riflessi del privato. Se tali inadempienze sono imputabili ai rappresentanti o funzionari, l'amministrazione avrà azione di rivalsa verso costoro, ma non si immunizza della sua diretta responsabilità verso il privato che con essa ha contrattato.

Ma anche quando si potesse equiparare la incapacità della amministrazione a quella del minore, avremmo sempre la responsabilità dell'organo e l'assurdità della tesi condurrebbe ad un ibridismo sulla fisionomia del tutore, che non sarebbe dato precisare, se esso si identifichi nell'autorità superiore o nel rappresentante della pubblica amministrazione, che, nell'interesse del minore, non ha fatto tutto quello che la legge impone. Esempio: il tutore si vincola per il minore senza il preventivo assenso o del Consiglio di famiglia o del Tribunale: è l'atto nullo, ma colui che l'ha fatto è passibile del danno occasionato al terzo.

Sol che, in questo caso, il tutore non sarebbe l'autorità superiore, che deve dare la sanzione legittimatrice all'atto compiuto, ma sarebbe colui che materialmente gestisce, cioè il rappresentante l'amministrazione, dal quale in definitiva l'amministrazione deriverebbe la rivalsa. Non v'ha chi non veda l'assurdità e l'artificio di una consimile costruzione giuridica nel configurarsi ed equiparare la personalità dell'amministrazione a quella del minore.

Abbiamo innanzi detto, che il principio è esattissimo nei rapporti delle persone fisiche, e non pure delle persone morali, cioè degli enti, che, come tali, sono sempre capaci, avendone

riconosciuta la capacità la legge e l'autorità costituita: la legge, in quanto prevede le condizioni essenziali ed inderogabili per la costituzione dell'ente e della rappresentanza, l'autorità, che invigila, perchè la legge sia osservata e dà il *placet* della legalità all'ente così costituito, e al rappresentante investito della sua funzione. Se diversamente si ritenesse, si verrebbe alla conseguenza *abnorme*, che tutte le pubbliche amministrazioni, sol perchè possono inadempire le formalità a loro cariche poste dalla legge, sol perchè possono impunemente violare la legge, debbano ritenersi *a priori* come incapaci. Si che la legge crea degli enti che sono *incapaci ab initio*, e perennemente, ovvero incapaci e capaci ad un tempo, secondo che l'atto da essi compiuto sia conforme o contrastante a legge. Si apre il nostro codice civile con il primo libro, che riguarda le persone, le quali si dividono in due grandi categorie: *persone fisiche* e *persone giuridiche*, entrambe considerate come subietti di diritto. E mentre le *persone fisiche* hanno in sè la *capacità giuridica*, che coincide con il concetto di personalità, posson non avere la *capacità di agire*, che si sostanzia nella idoneità del subietto a compiere atti giuridici e ad esercitare diritti.

Di qui la distinzione delle persone in capaci ed incapaci: sono capaci le persone fisiche che hanno capacità giuridica e capacità di agire: incapaci quelle che hanno solo la capacità giuridica, cioè il diritto di godere i diritti civili, mentre la capacità ad agire deve essere integrata mercè l'intervento del tutore o curatore secondo i casi. Le persone fisiche incapaci sono dalla legge chiaramente indicate: il minore, l'infermo, l'interdetto, il condannato. Costoro hanno bisogno della rappresentanza, che integri la loro capacità giuridica.

Le persone giuridiche, invece, che non sono da parificarsi alle persone fisiche con un processo di personificazione, che attinga a concezioni antropomorfiche, sono pure esse subietti di diritti, però hanno in sè una completa capacità giuridica e di azione. Esse sono soggette alla sorveglianza e controllo dello

Stato, ma non già ad una rappresentanza tutelare, che per esse agisca. Mentre le persone fisiche incapaci non possono agire ed agisce per esse chi ha la rappresentanza, per le persone giuridiche la disciplina è diversa, in quanto agiscono sempre esse, sol che la loro azione è soggetta ad una funzione di controllo e di sorveglianza. In contrario, se si volesse ravvisare in questa funzione di controllo e di sorveglianza un'azione integrativa di personalità, poichè tale azione è permanente, lo stato d'incapacità degli enti sarebbe permanente. E la legge avrebbe, in tal modo, creati degli enti destinati a rimanere eternamente allo stato pupillare.

La incapacità delle persone giuridiche sta solo nel divieto di fare determinati atti, che trascendono la loro specifica funzione. Di qui il concetto che l'incapacità è costituzionale, cioè relativa alla persona, e la incapacità va considerata come inidoneità o carenza di diritto a compiere un determinato atto.

Questa specie di incapacità delle persone giuridiche è diversa dalla incapacità delle persone fisiche: è una incapacità, sopra tutto, che si identifica nella limitazione come subietto, al godimento di diritti. E ciò per la sua speciale struttura, per la sua funzione, per lo scopo da raggiungere. E' un errore grossolano, pertanto, voler parificare la persona giuridica alla persona fisica, nei riflessi della capacità, in quanto la rappresentanza delle prime è diversa da quella delle altre.

Le formalità non inducono ad incapacità, ma ad inadempimenti formali, imputabili unicamente all'amministrazione, la quale, responsabile di fronte ai terzi, ha diritto di rivalsa nei confronti dei rappresentanti.

Di fatti: a) Se dottrina e giurisprudenza ammettono l'azione di danni *per colpa aquiliana*; poichè tale colpa inerisce sempre ad inadempimenti, colpe e negligenze dei rappresentanti, significa che gli enti sono sempre capaci ad agire giuridicamente, malgrado l'inadempimento, delle formalità abilitative.

b) Se la legge comunale e provinciale (art. 108) ipotizza il

caso della rivalsa del danno dell'amministrazione verso i suoi rappresentanti, poichè tale rivalsa si basa su la responsabilità dei rappresentanti, ne deriva che l'Amministrazione non per questo è incapace e quindi risponde del danno occasionato al terzo. Diversamente l'art. 108 non avrebbe mai pratica applicazione, perchè negata la responsabilità degli amministratori e rappresentanti, non vi sarebbe azione di rivalsa nel rapporto di costoro per non aver la pubblica amministrazione risentito alcun danno.

Il Saredo (1) è fra gli scrittori più eloquenti nel combattere la errata teorica, basata su di una esagerata concezione della insindacabilità degli atti della pubblica amministrazione e gli argomenti da lui adottati attingono dai principii generali saldezza e vigoria dialettica, che resiste all'artificio di quanti si abbandonano, esagerando, a ricercare aspetti nuovi nello studio delle discipline giuridiche.

5 Si è ritenuto da alcuni che, in ogni caso, vi sarebbe concorrenza di colpa da parte del terzo nel difetto di costui a invigilare gli adempimenti degli atti della sua contraente pubblica amministrazione, e da ciò si è tratta la conseguenza della compensazione di colpa, che importa irrisarcibilità di danno.

La compensazione di colpa presuppone la eguaglianza di colpe: se l'una prevale su l'altra, è quella che origina la responsabilità e il danno. La pubblica amministrazione, che ha organi a ciò deputati e quindi al corrente di formalità amministrative, contratta con un privato, ignaro di formalità e adempimenti amministrativi.

Dunque, se una colpa vi fosse nel terzo, essa sarebbe soggiogata da quella maggiore e consapevole del rappresentante la pubblica amministrazione.

Ma non basta. L'art. 53 della legge Comunale e Provinciale obbliga il Podestà e il Segretario agli adempimenti di formalità per la validità dei contratti e non il privato, terzo contraente:

---

(1) Legge Comunale e provinciale vol. VI. pag. 21 n. 24.

di qui la colpa e conseguente imputabilità alla Pubblica Amministrazione.

Recentemente la Suprema Corte si è pronunciata in questi sensi (1). Abbiamo detto, che le persone giuridiche in genere esercitano una speciale funzione, che è disciplinata da regolamenti e statuti proprii. Le pubbliche amministrazioni, comunali e provinciali, hanno una legge speciale, che disciplina la loro funzionalità, ed obbliga coloro che hanno la rappresentanza dell'ente all'adempimento di determinate formalità. Il mancato adempimento di tali formalità produce le seguenti conseguenze: nullità dell'atto e responsabilità del rappresentante tenuto ad osservare la legge. Poichè il rappresentante, che è legittimo, vincola l'ente nei rapporti dei terzi, ne deriva che l'ente ha l'azione di rivalsa verso i suoi rappresentanti e funzionarii. La legge non obbliga il terzo, che contratta con l'ente, ad accertarsi se il rappresentante dell'ente adempia alle formalità previste da leggi e regolamenti, ma deve solo accertarsi se l'ente esiste, se è riconosciuto e se la persona fisica con cui contratta è legittimo rappresentante dell'ente. Non può, quindi, ingerirsi negli affari interni dell'ente: egli presume — e lo stato di capacità è una presunzione legale — che l'ente abbia fatto quello che gli incombeva per compiere l'atto. La colpa potrebbe imputarsi al terzo, solo quando si dimostrasse che il terzo, consapevole della negligenza o colpa dell'ente, che induce a nullità dell'atto, cioè malgrado ha contrattato: egli in tal caso doveva sapere che l'atto non poteva avere l'approvazione dell'autorità superiore. Solo allora sorge la responsabilità concorrente del terzo, il quale risentirà delle conseguenze della sua colpa, che confina con il delitto, se l'adempimento sia stato voluto da segrete intelligenze tra lui e l'amministrazione.

Se si ammettesse il principio opposto, le pubbliche amministrazioni non sarebbero mai in colpa, o meglio, non andrebbero mai incontro a responsabilità di fronte ai terzi, e l'*art. 108 del*

---

(1) Cass. Civ. 5 febr. 1927. Germane — Società Anonima Tranvie Vicentine.

*R. D. 30 dicembre 1923*, che ipotizza la responsabilità dei rappresentanti e funzionari della pubblica amministrazione per gli atti in danno dell'ente — il danno deve mettersi sempre in relazione alla persona del terzo, — non avrebbe mai applicazione, perchè non sorgerebbe mai una colpa di chi lo rappresenta o per esso comunque agisce.

Il terzo, contrattando con l'ente, deve riflettere ad una sola cosa: se l'ente è persona giuridica e se la persona fisica che ha di fronte rappresenta l'ente. Ma una prova della nostra tesi si ha, come innanzi abbiamo detto, nell'affermazione di responsabilità dell'ente riconosciuta e dagli scrittori e dalla giurisprudenza. Se dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto al terzo il diritto ai danni per gli atti delle pubbliche amministrazioni, non rivestiti delle formalità dalle leggi e regolamenti imposte, hanno, implicitamente, esclusa ogni responsabilità per colpa o concorrenza di colpa nel terzo: diversamente, il principio che si sarebbe affermato sarebbe stato la esclusione di responsabilità dell'ente per concorrenza di colpa nel terzo.

Dunque, per il semplice fatto che per gli atti nulli si è ammessa a favore del terzo l'azione di danni, che dall'atto scaturiscono, si è ammessa la inesistenza di colpa e di responsabilità del terzo, che, contrattando con l'ente, presumeva di contrattare con un ente perfettamente capace, e che l'ente avesse adempiuto a quanto la legge pone a suo carico nella esplicazione della sua funzione.

Seguendo la contraria tesi, si addiverrebbe addirittura al sindacato da parte del privato su la legittimità de l'atto amministrativo e al sindacato su la funzione della pubblica amministrazione.

Sarebbe veramente strano voler ritenere una concorrenza di colpa, quando si consideri che i rappresentanti della pubblica amministrazione si presume che abbiano perfetta consapevolezza delle disposizioni e regolamenti, che disciplinano la funzione della pubblica amministrazione. Ed è notevole che oggi non rappre-

senta la pubblica amministrazione comunale il Sindaco elettivo, ignaro del congegno burocratico dell'ente e delle disposizioni legislative di tutela, non è un contadino, eletto, per consensi di folle amorfe, ma è di solito un competente, un podestà o un commissario, il primo tolto dai ranghi delle persone colte ed il secondo dalle più vaste amministrazioni statali. Di fronte vi è un privato, spesso un appaltatore, sempre un incompetente di discipline giuridico-amministrative.

In tali casi, la colpa dell'amministrazione prevale su quella del privato ed è l'unica che bisogna riguardare come fonte di risarcibilità del danno prodotto.

La giurisprudenza, dopo un regime di deviazioni, si è rifatta su la strada maestra della interpretazione, negando la compensazione di colpa, la quale non trova ragione di esistenza nella nostra legge.

6. Come da tutto il complesso di questo studio emerge, la competenza si appartiene all'autorità giudiziaria, in quanto non è chiamata a sindacare l'atto amministrativo, invadendo il campo ed usurpando i poteri delle autorità amministrative, ma ad applicare il diritto comune, accertando la esistenza della colpa e il danno prodotto, limitando l'esame e l'atto amministrativo nei suoi effetti dannosi prodotti o nell'attitudine a produrli.

L'art. 4 della legge 20 marzo 1865 alleg. E, che aboliva il Contenzioso Amministrativo (1), nel primo alinea, concede alla giurisdizione civile ordinaria la cognizione degli effetti di un atto amministrativo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio « quando si *presenta* lesa un diritto ». Nella forma ampia di tale disposizione rientrano tanto le ipotesi dell'esame della esistenza dell'atto amministrativo, quanto della inesistenza, o della imperfezione di esso. Il Sindacato dell'autorità giudiziaria, pertanto, non è diretto a censurare l'atto amministrativo per dargli sanzione di esistenza giuridica, ma solo a valutarne la portata agli effetti del danno al privato contraente derivato.

Questo è il significato di tale disposizione, la quale, diver-

(1) Conf. il Mortara e il Gaudo.

(Comm. al Cod. proc. Civ.) Vol. I; Sarado Op. Cit. Vol. VI. pag. 21 n. 24.

samente, non troverebbe mai applicabilità, ritenendosi che l'esame dell'autorità giudiziaria implicherebbe sempre un sindacato de l'atto amministrativo.

7. Concludendo, la tutela amministrativa è funzione di vigilanza e di controllo nell'esercizio della sovranità dello Stato, che deve coordinare l'azione di tutte le amministrazioni dipendenti in un concetto integrale ed armonico dell'amministrazione statale, ma non è tutela integrativa di personalità. Il Sindacato su la legittimità de l'atto amministrativo spetta alle autorità amministrative. Ma non per questo è interdetto all'autorità giudiziaria di portare il suo esame sulla esistenza o inesistenza, o imperfezione dell'atto amministrativo, per l'accertamento del danno causato al privato in conseguenza della colpa della pubblica amministrazione. L'azione del privato non scaturisce *ex contractu*, in quanto, annullato il contratto, non può scaturirne azione alcuna, ma fuori il contratto, pur se in occasione del contratto cioè dalla *colpa aquiliana*, specie se essa viene messa in moto in conseguenza dell'annullamento dell'atto amministrativo. Non è a parlare di compensazione di colpa, sia perchè nella legge essa non è considerata, sia perchè non ha fondamento logico, in quanto l'azione deriva da un fatto singolo, e se da fatti coacervati, ve n'è sempre una preponderante, sia perchè la pubblica amministrazione ha organi di rappresentanza che hanno capacità superiore al privato.

Queste sono le illazioni logiche e giuridiche che possono trarsi dalla interpretazione della legge, e in applicazione dei principi fondamentali del diritto, contro le deviazioni degl' interpreti. La forza degli stati moderni si estrinseca nella migliore tutela del diritto del cittadino, che dalle pubbliche amministrazioni deve togliere insegnamenti per una condotta esemplare. Speriamo che la giurisprudenza della Suprema Corte persista nei nuovi orientamenti, dai quali abbiamo tratto gli elementi per rin vigorire il nostro convincimento.

Salerno, 15 gennaio 1930 (A. VIII).

Settimio Mobilio

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona



**Comune di Agropoli** — *Vice Segretario* — Concorso per titoli, stipendio lire 5000 suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo. Servizio attivo lire 1000, caro viveri lire 770. Domanda e documenti di rito da presentarsi non oltre le ore 18 del 31 ottobre 1930. Patente di segretario comunale. Età anni 21 a 40, salve le eccezioni di legge.

Agropoli 30 settembre 1930 — VIII.

Il Commissario Prefettizio — Barlotti

**Comune di Mercato S. Severino.** — *Levatrice condotta seconda zona con residenza Piazza del Galdo o S. Angelo* — Stipendio lordo ritenute R. M. e Monte Pensione lire 1500,00 annue con quattro aumenti quadriennali, compenso lire 2,00 per ogni povera, qualora la lista dei poveri superi 20 % popolazione del Comune ed indennità di caro-viveri finchè mantenuta. Documenti di rito. Scadenza Concorso 1° novembre 1930 (VIII). Chiarimenti Ufficio Municipale.

Il Seg. Capo Cav. Rag. Giuseppe Simonetti

Il Podestà Dott. Marzio d'Amato

---

## Publicazioni

**G. Capriotti** — *I diritti di segreteria, di stato civile e di conciliazione*, — 2.<sup>a</sup> ediz. Como Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani lire 6,50.

In copertina del fascicolo 26 dello scorso anno segnalammo la 1.<sup>a</sup> edizione di questa utilissima pubblicazione, che nel giro di appena un anno è alla seconda edizione. Nel volumetto, nella simpatica veste della « Biblioteca Pratica raccolta Ostinelli » è svolta tutta la complessa materia, modificata da recenti disposizioni. — Nell'appendice al volume sono riportate le disposizioni legislative e regolamentari in base alle quali si riscuotono i cenati diritti.

Il libro è di indubbia utilità per gli Uffici Comunali.

« **La rassegna giuridica** » rivista bimensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione, organo del Sindacato fascista degli Avvocati e Procuratori della Provincia di Salerno.

L'eccellente rivista, diretta dall'avv. Settimio Mobilio, Segretario del Sindacato fascista degli Avvocati e Procuratori, riprende le sue pubblicazioni. I fascicoli I, II e III del corr. anno, in unico volume, contengono fra l'altro scritti dottrinari di Settimio Mobilio, Enrico Iovane, Loreto Severino, Adolfo Cilento, F. Rizzo e riportano sentenze importanti del Tribunale e della Pretura di Salerno in materia civile, commerciale e penale, corredate da importanti note degli avvocati Mobilio e Martuscelli.

Alla nuova rivista, che fa onore a Salerno, auguri di quel buon successo che certo non può mancare.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

### Parte I.

#### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

- 286. Ricompense al valore civile.
- 287. Censimento degli impiegati al 1° gennaio 1930.
- 288. Tenuta dei registri di popolazione.
- 289. Imposte di consumo. Revisione dei contratti di appalto.
- 290. id. id. Bevande vinose di minima gradazione alcoolica.
- 291. Disciplina del commercio ambulante.
- 292. Certificati per l'esportazione di animali in Francia.
- 293. Contributo agli Istituti di Previdenza della Cassa Depositi e Prestiti.
- 294. Preferenza industria nazionale. Lampade elettriche.
- 295. Opera Nazionale Balilla: coordinamenti dei servizi sanitari.
- 296. Sussidi ordinari alle Sezioni di Tiro a Segno nazionale.

### COPERTINA

Continuazione Atti Uff. R. Prefettura da n. 293 a n. 296 — Appalti, aste ecc.  
— Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

293. **Contributi agl'Istituti di Previdenza della Cassa Depositi e Prestiti.** (C. 18 ottobre 1930 n. 38317 al Sig. Presidente Amministrazione Straordinaria per la Prov. e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Direzione Gen. della Cassa DD. e PP. comunica che molti Enti non versano alle rispettive scadenze i contributi dovuti agli Istituti di Previdenza.

A prescindere dal fatto delle ripercussioni, che si possono verificare sul funzionamento dei servizi affidati agl'Istituti di Previdenza che, per la loro speciale natura, provvedono al trattamento di quiescenza degli impiegati degli Enti locali e sovvenzionano opere pubbliche, intendo che i contributi medesimi siano pagati puntualmente alle rispettive scadenze, per regolarità contabile ed amministrativa.

*pel Prefetto — LICATA*

294. **Preferenza industria nazionale. — Lampade elettriche.** (C. 23 ottobre 1930 n. 40287 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si porta a conoscenza delle SS. LL. la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Di seguito a precedenti circ. (1) con cui questo Ministero comunicava i nomi delle Ditte produttrici di lampadine elettriche, da considerarsi prodotti nazionali, ai sensi ed effetti delle vigenti leggi di protezione dell'industria nazionale (legge 15 luglio 1926, N. 1379 e R. D. 20 marzo 1927, n. 527) si avverte, con preghiera di richiamare al riguardo l'attenzione dei dipendenti Podestà, che fra le Ditte di cui sopra deve essere altresì compresa la seguente: « Osram - Società Riunite Osram Edison Clerici ».

*pel Prefetto -- LICATA*

295. **Opera Nazionale Balilla. — Coordinamento dei servizi sanitari.** (C. 24 Ottobre 1930 n. 41298 ai Signori Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia di Salerno).

E' nota l'importanza dell'Opera Nazionale « Balilla » diretta a provvedere all'assistenza e all'educazione fisica e morale della gioventù, ed è noto il grande interessamento del Governo perchè siano organizzati e intensificati i relativi servizi, che mirano a fortificare fisicamente e moralmente la gioventù.

Il Comitato Prov. tiene nella maggior parte dei comuni un medico incaricato. Desidero che le SS. LL. collaborino con i medici dell'O. N. B., e in quei comuni, ove non sia in funzione un sanatorio dell'Opera suddetta, si assumano l'incarico del servizio di assistenza.

Sono sicuro che le SS. LL. consci della importanza e della nobiltà del fine, non mancheranno di dare la loro adesione.

*Il Medico Provinciale — DOTT. FIORE*

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 185 e cop. 10 e 23.

## Parte I.

### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

286. **Ricompense al valor civile.** (C. 22 ottobre 1930 n. 3189 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Pervengono non di rado al Ministero istanze di individui che, asserendo di aver compiuto, in epoche più o meno remote, atti di valore civile, invocano direttamente dal Ministero la concessione di ricompense al valore che, il più delle volte, non possono essere accordate, e per essere scaduti i termini prescritti per l'inoltro delle relative proposte da parte degli uffici competenti, e per la difficoltà, dato il tempo trascorso, di fare le occorrenti indagini, atte ad accertare le circostanze in cui l'atto di valore si svolse.

Sovente i postulanti lamentano l'incuria delle autorità locali, che non s'interessano di inoltrare in tempo debito le relative proposte, ed invero tali lamentele risultano qualche volta non infondate, mentre, in via normale, dovrebbero essere le Autorità locali a prendere l'iniziativa di avanzare proposte per le concessioni di ricompense al valor civile a favore di coloro, che abbiano arrischiata la propria vita per salvare quella di persone esposte ad imminente e grande pericolo, ovvero per impedire o diminuire il danno di gravi disastri pubblici o privati, per ristabilire l'ordine pubblico turbato e per mantenere forza alla legge, o per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori (art. 4 del R. D. 30 aprile 1851, n. 1168).

Il Governo Nazionale, che tanta importanza attribuisce ai fattori morali, esige che non siano lasciati senza la meritata ricompensa coloro che abbiano arrischiata la vita nel compimento

di atti generosi degni di ricompensa al valor civile. Si consideri che se la concessione di un premio è di esempio e di sprone, e sospinge gli animi generosi ad una nobile emulazione, il mancato riconoscimento del merito esercita nei benemeriti un senso di scoraggiamento e di sfiducia verso le Autorità cui sarebbe spettato di provvedere; senso di scoraggiamento e di sfiducia che è deplorabile si ingeneri proprio nell'animo di quei cittadini, che per aver dato prova di generoso altruismo, sono tra i più degni.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di curare con la maggiore possibile diligenza e tempestività la segnalazione degli atti di valor civile compiuti in ciascun comune, avvertendo che se il Regio Decreto citato prescrive che le proposte debbano essere formulate entro 2 mesi dalla data del fatto, per essere trasmesse poi al Ministero nel termine perentorio di un'altro mese, tali termini possono essere anche, per giustificati motivi, oltrepassati.

Alle deliberazioni podestarili, che debbono contenere la descrizione dettagliata del fatto, deve essere allegato il rapporto dei RR. CC. contenente tutti gli elementi necessari per fornire una cognizione esatta del pregio dell'azione.

In caso di dubbio, oltre al rapporto dei RR. CC. dovranno essere allegate alle proposte le attestazioni giudiziarie dei testimoni oculari del fatto.

Nella trasmissione delle proposte di ricompense si verifica poi spesso l'inconveniente che si generi confusione tra le ricompense al valor civile e quelle che vengono accordate dalla fondazione Carnegie.

Ora è bene porre in chiaro che trattasi di cose nettamente distinte e che la concessione dell'un premio non esclude la concessione dell'altro, anzi, quando il fatto è meritevole, è opportuno che entrambi i premi vengano concessi.

Sarà perciò necessario, d'ora innanzi, che le proposte e i documenti relativi ad atti di valore civile mi siano trasmessi in originale e copia.

Attendo assicurazione.

*Il Prefetto*—SOPRANO

*Per i salvataggi in acqua occorrono i seguenti dati:*

- 1) Larghezza del corso d'acqua nel sito ove ebbe luogo il salvataggio, altezza dell'acqua e velocità della corrente;
- 2) Natura del fondo del corso d'acqua e cioè se sassoso, sabbioso, melmoso, se insidioso perchè cosparso di buche o per grovigli di piante palustri ecc. ecc.
- 3) Natura delle sponde e cioè se scoscese o a lieve declivio, se nude ovvero coperte da vegetazione, ecc.
- 4) Età, costituzione fisica, capacità al nuoto ed altezza del salvatore;
- 5) Se il salvatore si buttò completamente o parzialmente vestito;
- 6) Lunghezza approssimativa del tratto percorso a nuoto o a guado per raggiungere il pericolante e poscia trarlo in riva;
- 7) Se il salvataggio fu reso più difficile e pericoloso da moti convulsi del naufrago o perchè questi si avvinghiò al salvatore paralizzandone in parte i movimenti;
- 8) Se al salvataggio concorsero oltre al proposto altre persone e con quali mezzi;
- 9) Stato morale e fisico del proposto per la ricompensa immediatamente dopo il fatto.

*Per i fermi di cavalli occorrono i seguenti dati:*

- 1) Età, statura, robustezza, indole del cavallo datosi alla fuga;
- 2) Lunghezza approssimativa del corso percorso dal quadrupede prima di essere affrontato dal proposto per la ricompensa e, successivamente, trascinando il medesimo;
- 3) Se la via in cui venne fermato il cavallo è piana ovvero in discesa o in salita rispetto alla direzione della corsa del cavallo stesso;
- 4) Età, costituzione fisica ed eventuale pratica del maneggio dei cavalli del proposto per ricompensa al valore;
- 5) Stato morale e fisico del medesimo immediatamente dopo il fatto,

287. **Censimento degli impiegati al 1.º gennaio 1930.** (C. 14 ottobre 1930 n. 36986 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia; ai Presidenti delle Congreghe di Carità che abbiano una rendita annua di L. 50,000 come entrata ordinaria del bilancio dell'ente).

L'art. 16 del R. decreto legge 23 luglio 1925 n. 1605, (1) convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, fa preciso obbligo all' I. N. I. E. L. di provvedere ogni 5 anni, alla compilazione del bilancio tecnico ed all'eventuale revisione delle tabelle di determinazione degli impegni verso i propri iscritti, nei riguardi delle finalità assistenziali che la legge ha affidate all'Istituto medesimo.

Perchè detto bilancio possa essere compilato, è necessario procedere al censimento degli iscritti, ed a tale scopo si è predisposto un tipo di scheda, che deve essere riempita da ciascun impiegato a cura dell'amministrazione da cui dipende.

Pertanto si trasmette alle SS. LL., a parte, un certo numero di schede con preghiera di disporre il sollecito adempimento.

### ISTRUZIONI

La scheda deve essere compilata per ogni impiegato che alla data del 31 dic. 1929, copriva (con regolare atto di nomina secondo il regolamento organico del personale) un posto di ruolo alla dipendenza dell'Ente; sono da escludersi i salariati ed il personale sanitario, mentre deve essere compilata per gli impiegati daziari passati alla dipendenza dell'appaltatore, ma che continuarono la loro iscrizione all' I. N. I. E. L. ai termini dell'art. 30 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3239.

Qualora successivamente al 31 dic. 1929 si siano verificati trasferimenti di impiegati, la scheda sarà compilata per l'impiegato che attualmente presta servizio, si intende però da epoca anteriore al 1.º gennaio 1930 presso Enti locali, e non per quello trasferito, che la compilerà invece nel Comune ove trovasi attual-

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 249.

mente, con riferimento al periodo di servizio anteriore al 1.º gennaio 1930.

Per gli impiegati deceduti dopo la detta data del 1.º gennaio 1930, ma che erano in servizio al 31 dicembre 1929, la scheda deve essere compilata « d'ufficio » dall'Amministrazione dell'Ente, da cui il defunto dipendeva, desumendo le notizie occorrenti dal fascicolo personale dell'impiegato.

Lo stesso dicasi sia per gli impiegati in aspettativa o comunque assenti dall'ufficio e quindi nella impossibilità di corrispondere personalmente alle richieste contenute nella scheda, sia per gli impiegati che hanno prestato servizio dal 1.º gennaio 1925 al 31 dicembre 1929 e che durante tale periodo siano deceduti, si siano resi dimissionari, siano stati collocati a riposo o abbiano comunque cessato dal servizio entro il quinquennio anzidetto.

Per gli impiegati cessati dal servizio nel quinquennio 1925-29 la scheda dovrà essere riempita con inchiostro rosso, per distinguerla dalle altre.

L'ammontare dello stipendio da dichiarare alla colonna (11<sup>a</sup>) della scheda è quello che l'impiegato godeva al 31 dicembre 1929 (esclusa quindi ogni variazione successiva) e su cui egli era tenuto a rilasciare il contributo all'I. N. I. E. L., ai sensi dell'art. 29, 1.º comma, del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3239 (e cioè stipendio lordo ed assegni che per la loro natura concorrono al trattamento di quiescenza).

Non si comprenderanno quindi nello stipendio le indennità di caroviveri, di servizio attivo, di carica od altre eventuali, non soggette alla ritenuta predetta.

Per quanto riguarda, in particolare, i segretari comunali è bene tener presente quanto dispone l'art. 14 del R. Decreto legge 17 agosto 1928, n. 1953 (comma 5.º e 6.º) (1) che cioè l'ammontare degli stipendi fissi goduti dal segretario all'entrata in vigore della detta legge non può essere ridotto, per effetto dell'in-

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 337.

quadramento nei nuovi ruoli e l'eventuale differenza in più risultante deve conservarsi a titolo di assegno personale da riassorbirsi, in seguito, con i successivi aumenti di stipendio e ciò per salvaguardare i diritti acquisiti per il trattamento di pensione. E poichè il contributo dovuto all'istituto, deve essere, come si è detto, commisurato allo stipendio lordo ed agli assegni che concorrono al trattamento di pensione, è necessario che i Sigg. Segretari indichino nella loro scheda non lo stipendio previsto dalla tabella A, allegata al R. decreto legge sopra citato, ma quello pensionabile da essi goduto al 31 dic. 1928.

Quando il servizio di un impiegato è prestato simultaneamente in due o più Enti riuniti in consorzio, deve essere compilata, per tale impiegato, una sola scheda e propriamente dall'Ente Capo consorzio, che farà in essa rilevare tale speciale situazione dell'impiegato e nominerà gli Enti componenti il Consorzio stesso. Lo stipendio da dichiarare alla colonna (11.<sup>a</sup>) della scheda sarà, in tal caso, quello che l'impiegato percepisca complessivamente da tutti gli Enti componenti il Consorzio.

Le Amministrazioni degli Enti locali sono tenute a:

- a) distribuire prima e raccogliere poi le schede compilate dagli impiegati dipendenti;
- b) controllare se i dati in esse indicati corrispondono a quelli loro risultanti;
- c) far rettificare o completare le schede contenenti errori o lacune;
- d) compilare d'ufficio le schede degli impiegati assenti, dimissionari collocati a riposo o defunti, facendo risultare tale circostanza;
- e) verificare se le schede corrispondano, in numero, a quello degli impiegati dipendenti;
- f) restituire le schede in plico raccomandato regolarmente affrancato delle spese postali, direttamente all' I. N. I. E. L. con lettera di accompagnamento nella quale sia dichiarato il numero complessivo delle schede che vengono restituite e l'elenco dei

posti vacanti con l'indicazione della qualifica e dello stipendio previsto per ciascuno dalla pianta organica.

Poichè l'Istituto non gode di franchigia postale nè di riduzione di tariffa per la propria corrispondenza e sostiene spese non indifferenti, a causa delle irregolari trasmissioni da parte degli Enti, per corrispondenza non regolarmente affrancata, e perciò assoggettata a multa, si richiama la particolare attenzione delle Amministrazioni degli Enti Locali, sulla necessità di affrancare regolarmente la spesa postale occorrente per la restituzione delle schede all'Istituto. Le schede debitamente riempite dovranno trasmettersi direttamente dalle SS. LL. all' I. N. I. E. L., nel più breve termine e non oltre un mese dalla data di ricezione delle schede.

Raccomando alle SS. LL. l'esatto adempimento di quanto è sopra detto.

*Il Prefetto* — SOPRANO

288. **Tenuta dei registri di popolazione.** (C. 20 ottobre 1930 n. 40273 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica, nel preannunziare che il 21 aprile p. v. si effettuerà il VII° censimento della popolazione del Regno, intende avere precise informazioni sullo stato dei lavori di tutti i Comuni per il completo assetto ed aggiornamento del registro di popolazione, formato sugli stampati perfettamente conformi a quelli stabiliti dal regolamento approvato con R. D. 2 dic. 1929 n. 2132 e tenendo presenti le norme impartite singolarmente.

Devo ritenere che i sigg. Podestà e Segretari Comunali, compresi dell'importanza di detto servizio e della responsabilità che può ad essi derivare da ogni eventuale inconveniente, che venisse rilevato per non essersi attenuto alle superiori disposizioni in materia, abbiano già provveduto al completo assetto del registro. Ove per avventura il registro non è ancora in ordine, occorrerà che siano prese subito le necessarie determinazioni

atte a rimuovere le eventuali difficoltà e ad eliminare possibili ritardi.

Attendo, non oltre il 28 corr., telegrafica assicurazione circa l'eseguito aggiornamento del registro e in ogni caso precise informazioni sullo stato dei lavori con i motivi perchè essi non sono stati compiuti nel termine prefisso e se e quale proroga ancora occorre per la loro ultimazione, avvertendo che non potrò consentire proroga oltre il 31 dicembre prossimo.

*Il Prefetto* — SOPRANO

289. **Imposte di consumo - Revisione dei contratti di appalto** (C. 22 ottobre 1930 n. 29219 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto a V. S., a seguito dell'andata in vigore del R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141 (1) sulla abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e la istituzione delle imposte di consumo, i Comuni aperti dovranno procedere alla revisione dei contratti in corso con l'assuntore della riscossione delle imposte di consumo in conseguenza dell'applicazione del decreto stesso (art. 6 del detto R. D.).

La revisione riguarda il canone stabilito col contratto in corso, il quale, per tutt'altro, resta valido e fermo fino alla sua scadenza.

Lo stabilimento del nuovo canone dovrà essere fatto di accordo con l'assuntore della riscossione e dovrà formare materia di speciale deliberazione, che dovrà essere motivata e corredata di ogni necessario elemento a prova della convenienza del concordato.

La definizione di ogni eventuale controversia con l'appaltatore, come precisa l'ultimo capoverso del citato art. 6, dovrà seguire con la procedura stabilita con gli art. 4 e 5 dell'all. B alla legge 22 giugno 1894 n.º 339, cioè dovrà aver luogo mediante l'esperimento di un giudizio davanti alla Commissione

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 114, 129, 145 e 155.

costituita dal Presidente della Corte di Appello di Napoli, che la presiede, e da due arbitri nominati uno da cotesto Comune e l'altro dall'appaltatore.

La nomina dell'arbitro di cotesto Comune dovrà esser fatta con deliberazione di V. S., la quale, dopo il visto di approvazione, dovrà essere notificata all' appaltatore.

Durante le trattative con l'assuntore, questa Prefettura non mancherà di prestare i suoi buoni uffici nell' interesse di cotesto Comune per tentare di raggiungere l'accordo.

Tutto ciò sempre con riserva dell'approvazione della G. P. A. e quando il detto intervento sia ravvisato utile ed opportuno in relazione alla particolare situazione delle singole gestioni.

Premesso quanto sopra, prego la S. V., ove non sia stato ancora provveduto, di affrettare le pratiche per la revisione del canone delle imposte di consumo, facendo in modo che entro l'anno corrente sia definita ogni pendenza sul riguardo.

*Il Prefetto* -- SOPRANO

**290. Imposte di consumo: bevande vinose di minima gradazione alcoolica.**  
(C. 21 ottobre 1930 n. 40394 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico, per norma di codesto Comune e dell' appaltatore delle imposte di consumo, la seguente circ. 10 corr. N. 19420 del Ministero delle Finanze.

« Consta a questo Ministero che da parte di taluni Uffici delle imposte di consumo vengono tassate con l'aliquota stabilita per il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto dalla nota (2) alla tariffa massima annessa al R. D. L. 20 marzo 1930, n. 141, (1) in ragione cioè della metà dell'aliquota che colpisce il vino, anche le bevande ottenute bensì con vinacce trattate con acqua, ma che derivando da ulteriori spremiture e torchiature delle vinacce stesse, raggiungono una percentuale di alcoolità così lieve da potersi ritenere trascurabile.

(1) v. B. A. anno corr. pagg. 116, 129, 145 e 155.

Ora quando tali bevande abbiano origine comune ai vinelli e spesso siano comprese sotto la generica denominazione di vinelli, è da escludersi che possano essere assoggettate alla detta tassazione, la quale evidentemente si appalesa in confronto di esse impropria e comunque di aggravio eccessivo e non tollerabile, stante la quasi impercettibile loro gradazione alcoolica, la facile deperibilità ed il loro scarsissimo pregio e valore.

Si dispone, pertanto, anche ad integrazione delle norme dettate in materia dall'art. 23 del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924, n. 540, tuttora in vigore per la parte non incompatibile col nuovo ordinamento delle imposte di consumo, che debbano in ogni caso rimanere immuni da tassazione le bevande derivate dalle vinaccie, siano queste bevande chiamate vinelli o con altri nomi, tutte le volte che non superino i due gradi di alcoolicità.

E ciò anche considerato che siffatte bevande, per le suaccennate caratteristiche ed in particolare per la loro minima gradazione alcoolica, non formano usualmente oggetto di commercio vero e proprio, ma sono destinate in genere unicamente al consumo locale nell'ambito della famiglia e delle aziende agricole, sicchè l'eventuale loro tassazione rimarrebbe ristretta ai limitati casi di corresponsione in conto mercede dai conduttori di fondi ai lavoratori agricoli.

*Il Prefetto — SOPRANO*

291. **Disciplina del commercio ambulante.** (C. 12 ottobre 1930 n. 40189 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno.

« E' noto alle LL. EE. che, in virtù dell'art. 122 del T. U. delle leggi di P. S. 6 novembre 1926 N. 1848, l'esercizio ambulante del commercio è soggetto alla iscrizione in apposito registro dell'Autorità locale di P. S. che ne rilascia certificato, e che la iscrizione stessa, per l'art. 13 della legge di P. S. ha carattere di vera e propria autorizzazione di polizia.

Conseguentemente, è nella facoltà discrezionale dell'Autorità locale di P. S. consentire ad una determinata persona l'esercizio del commercio ambulante, o vietarglielo.

E' noto del pari che, in base alle vigenti disposizioni, coloro che desiderino esercitare il commercio ambulante, sono tenuti a munirsi oltre che del certificato d'iscrizione, di cui al citato art. 122 della legge di P. S. anche della licenza, da rilasciarsi dall'Autorità Comunale in ottemperanza dell'art. 1 del R. D. Legge 16 dicembre 1926, N. 2174 (1), circa la disciplina del commercio di vendita al pubblico.

Di guisa che occorre, in effetti, per l'esercizio del commercio ambulante, una doppia autorizzazione, di cui l'una deferita all'Autorità locale di P. S. (Questore, Commissario di P. S. distaccato, Podestà) l'altra rimessa all'Autorità Comunale.

Poichè ciò può portare, come è ovvio, in pratica inconvenienti, si ritiene opportuno, ad evitare gli inconvenienti medesimi, prescrivere che la iscrizione dei venditori ambulanti ed il rilascio del relativo certificato, ai sensi dell'art. 122 della legge di P. S. segua dopo la licenza comunale, da rilasciarsi ai sensi del citato R. D. Legge 16 dicembre 1926 N. 2174, nonchè del Regio Decreto Legge 19 maggio 1930 N. 774 (2), applicabile anche al commercio ambulante, com'è stato chiarito con la circ. 22 luglio 1930 N. 27700 (3).

Resta inteso, per altro, che la concessione della licenza commerciale da parte dell'Autorità Comunale non vincola in alcun modo l'Autorità di P. S. la quale è sempre libera di fare o no luogo alla concessione di sua spettanza ».

*Per il Prefetto — LICATA*

292. **Certificati per la esportazione di animali in Francia.** (C. 19 ottobre 1930 n. 37619 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Interno comunica quanto appresso:

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

(2) v. B. A. anno corr. pag. 233.

(3) „ „ „ 279.

Con circ. 15 aprile u. s. n. 24300751349 veniva data comunicazione alle EE. LL. dell'entrata in vigore della Convenzione Veterinaria fra il nostro Paese e la Francia.

In tale circ. era detto, fra l'altro, che gli animali destinati all'esportazione debbono essere accompagnati da speciali certificati di sanità e di origine conformi, a seconda dei casi, ai moduli 1 e 2 annessi alla Convenzione medesima.

Tale norma fondamentale non è stata però fino ad ora sempre regolarmente osservata, e non sono quindi infrequenti i casi di animali che giungono al confine, per la esportazione, scortati da certificati non conformi ai prescritti, o quindi in condizioni da non potere essere ammessi alla esportazione.

Tali inconvenienti non si sarebbero verificati se in ogni provincia fossero state applicate esattamente le disposizioni della Convenzione in parola, che stabilisce che i certificati di sanità e di origine debbono essere rilasciati da un Veterinario di Stato ed a ciò debitamente autorizzato dallo Stato. Si pregano pertanto le EE. LL. di voler disporre affinché d'ora in poi i certificati di origine e di sanità anzidetti vengano sempre rilasciati dal Veterinario Provinciale, o, quando ciò non sia possibile, da altro veterinario di fiducia, diffidando da tale rilascio ogni altro veterinario.

Si compiacciano le EE. LL. di portare quanto sopra a conoscenza degli Uffici veterinari comunali, informandone anche gli enti agricoli e commerciali interessati.

Con riferimento alla mia circ. N. 159034 del 16 maggio scorso prego la S. V. d'informarne gli agricoltori interessati, trasmettendomi la dichiarazione del veterinario o dei veterinari costì residenti, di aver preso visione delle disposizioni suindicate e del divieto di rilasciare i certificati suindicati senza mia speciale autorizzazione.

*Il Prefetto* — SOPRANO

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

296. **Sussidi ordinari alle Sezioni del Tiro a segno nazionale.** (C. 11 ottobre 1930 num. 37007 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

A senso del N. 6 dell' Istruzione per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930 n. 479 sul Tiro a Segno, prego la S. V. di farmi conoscere quale somma intenda stanziare nel bilancio 1931 per sussidio ordinario, da ripartirsi fra le Sezioni del Tiro a Segno della provincia, pel prossimo anno.

Si prega di inviare le relative comunicazioni prima del 30 corr., dovendosi provvedere da parte dell' Ispettorato del Tiro a Segno alla tempestiva comunicazione dei sussidi destinati ad ogni singola Sezione.

*Il Prefetto* — SOPRANO

---

## **Appalti, aste ecc.**

**Comune di Morigerati** — *Vendita taglio 2<sup>a</sup> sezione cedua del bosco Difesa Leopardi* — Si rende noto che il giorno 27 corr. è stato aggiudicato in via provvisoria al sig. Sica Michele la vendita di detto bosco per lire 59,500. I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del 18 novembre prossimo. Restano ferme le condizioni di cui al precedente avviso dell' 11 corr. e quelle del capitolato approvato con la deliberazione podestarile del 9 agosto 1930. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Nocera Superiore.** — *Vendita taglio della 3.<sup>a</sup> sezione del bosco Comunale Montalbino.* — L'asta (1.<sup>o</sup> incanto), col metodo della candela vergine, avrà luogo sulla Casa Comunale il giorno 12 novembre 1930, alle ore 11, in base al prezzo di lire 125,100. Offerte in aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 12,000. Cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Nocera Superiore, li 27 ottobre 1930 — VIII.<sup>o</sup>

Il Segretario—Di Mauro

Il Podestà — Salvi

**Comune di Piaggine.** — *Vendita 419 piante di castagno di alto fusto del bosco Pruno in contrada Foresta.* — Essendo andato deserto il 1.<sup>o</sup> incanto, si rende noto che il giorno 8 novembre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno un secondo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 53,603. Offerte in aumento non inferiori lire 50. Deposito provvisorio lire 5500, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di S. Cipriano Picentino.** — *Vendita taglio vecchia IV sezione in contrada Costa Calda del bosco ceduo Monna Foresta.* — Si rende noto che il giorno 21 corr. è stato aggiudicato in via provvisoria al Sig. Sica Michele la vendita di detto bosco per lire 11,525. I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del 10 novembre 1930. Restano ferme le condizioni di cui al precedente avviso d'asta del 4 ottobre 1930 e quelle del capitolato speciale approvato con la deliberazione podestarile 16 agosto 1930. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Sicignano degli Alburni** — *Vendita taglio 2<sup>a</sup> sezione cedua di cerro e quercia del bosco Gammariello* — Essendo andato deserto il 1° incanto, si rende noto che il giorno 18 novembre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura di Salerno un secondo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 220,348,65. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 25000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica, nonché un fideiussore ed un approbatore solidale.

Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine del taglio e sgombrò mesi 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

---

## Concorsi

**Amministrazione Provinciale di Salerno.** — *Concessione di borse di studio a favore studenti poveri.* — E' aperto il concorso per la concessione di 4 borse di studio di lire 600 ognuna, per l'anno scolastico 1930-1931, a favore di studenti poveri di ambo i sessi, che frequentano R. Università ed Istituti di Belle Arti, Istituti Tecnici e Scuole Normali Superiori.

Il godimento di tali borse spetta agli studenti, che abbiano legale domicilio nella Provincia di Salerno, restandone attribuita una per ciascuno dei suoi circondari di Salerno, Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

Il termine per la presentazione delle domande al sottoscritto scade il giorno 10 novembre c. a.

Alle domande, da stendersi su carta bollata da L. 3, devono essere uniti i documenti prescritti dal regolamento, ostensibile presso la Segreteria di quest'Amm. Prov.

Si rende noto che la concessione delle borse è fatta per un solo anno.

Possono i concessionari continuare a goderla negli anni successivi fino al completamento degli studi, purchè dimostrino di aver superati gli esami di promozione e di trovarsi ancora in istato di insufficienza economica.

Salerno, 17 ottobre 1930 — VIII.

*Il Commissario Straordinario* — LICATA



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

---

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

---

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

297. Imposte di consumo. Alcool, acquavite e liquori (C. M. F. 24 ottobre 1930 n. 20012).

#### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

298. Ardesia artificiale.

299. Licenza porto d'armi.

300. Acque minerali, pubblicità.

301. Assegni vitalizi a favore impiegati enti locali non aventi diritto a pensione.

302. Requisizioni locali stazioni ferroviarie per alloggiamenti militari.

303. Assistenza delle autorità comunali agli iscritti di leva.

### Parte II.

Tariffa delle imposte di consumo. Istruzioni per la sua compilazione. - R. R. d'A.

## COPERTINA

Continuazione Atti Uff. R. Prefettura n. 303 — Nel personale della R. Prefettura — Personale dei Segretari Comunali — Appalti, aste ecc. — Concorsi. — Pubblicazioni.

---

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

303. Assistenza delle Autorità comunali agli iscritti di leva. (C. 14 ottobre 1930 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Guerra segnala che alcuni Comandi di Corpo di Armata hanno lamentato come spesso le autorità comunali non intervengano, con la dovuta solerzia, nei confronti degli iscritti di leva, per tutto ciò che riguarda l'espletamento di pratiche di terma minima e riducibile e nel dare agli iscritti stessi le necessarie delucidazioni sulle disposizioni contenute nei manifesti di chiamata.

Prego pertanto le SS. LL. di curare la scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia di chiamata alla leva ed alle armi, onde evitare ritardi, inutili movimenti ed errate interpretazioni, cause di malcontento, di spese soverchie dell'Erario e di irregolare svolgimento delle operazioni di chiamata.

Attendo assicurazione.

*il Prefetto — SOPRANO*

---

---

### **Nel personale della R. Prefettura**

Il nostro Prefetto, S. E. d.r Domenico Soprano, è stato insignito dell'Onorificenza di Grande Uff. della Corona d'Italia.

La notizia della nuova distinzione conferita all'insigne Capo della Provincia, giusto riconoscimento delle Sue benemerenzze per il Regime e per la Nazione, è stata appresa con vivo compiacimento dai funzionari dipendenti e da quanti sono in grado di apprezzare l'opera rigeneratrice e ricostruttrice che il degno Uomo va svolgendo tra noi.

La Direzione del Bollettino, certa di interpretare i sentimenti dei suoi lettori, esprime a S. E. Soprano i sensi della sua soddisfazione, facendo voti che Egli sia lasciato a lungo al governo della nostra Provincia.

---

---

### **Personale dei Segretari comunali.**

#### **Trasferimento.**

Dott. Vigorito Giuseppe, da Corleto Monforte a Roccapiemonte.

#### **Reggenza.**

Turco Biagio, segretario di S. Angelo Fasanello, incaricato di reggere provvisoriamente la segreteria comunale di Corleto Monforte.

#### **Nomina provvisoria.**

D'Auria Raimondo, incaricato di reggere provvisoriamente la segreteria comunale di Salvitelle.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

297. **Imposte di consumo. Alcool, acquavite e liquori.** (C. M. F. 24 ottobre 1930 n. 20012 alle RR. Prefetture del Regno).

In relazione all'art. 3 del R. decreto-legge 30 settembre u. s. n. 1353, (1) che modifica la tariffa massima delle imposte di consumo sull'alcool, acquavite e liquori in fusti e in bottiglie, di cui al R. decreto 20 marzo 1930, n. 141, (2) ed il relativo addizionale governativo, di cui alla nota (1) della tariffa stessa, si dettano le seguenti istruzioni interpretative, aventi carattere obbligatorio, giusta il disposto dell'art. 4 dello stesso R. decreto-legge del 30 settembre u. s..

Stimasi anzitutto opportuno riportare integralmente la nuova tariffa, avvertendo che la stessa — come fu del resto già dichiarato col telegramma circolare n. 14675 del 3 corr. mese di ottobre (3) — si è resa applicabile col successivo giorno 6.

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 365.

(2) v. B. A. » » » 116, 129, 145 e 155.

(3) » » » » 369.

	Unità di misura	Classe del Comune	Tariffa massima in lire	Addizio- nale in lire
Alcool, acquavite e liquori secondo la gradazione alcoolica da determinarsi in base all'alcolometro di Gay Lussac.	Ettanidro	I A	275	125
		I B	250	125
		I C	230	125
		II	200	125
		III	160	100
		IV	120	100

A differenza del sistema di tassazione portato dal R. decreto 20 marzo 1930, n. 141, secondo cui l'imposta di consumo si applicava, nei confronti dell'alcool, della acquavite e dei liquori in fusti giusta apposite aliquote, fissate per ettolitro, distintamente pei prodotti stessi aventi gradazione alcoolica fino a 25.°, da 26.° a 50.°, da 51.° a 75.°, e nei confronti dell'alcool, acquavite e liquori in bottiglie in base ad aliquota unica, corrispondente, in massima, a quella pei prodotti superiori a 75.°, col nuovo sistema la tassazione delle bevande alcooliche di cui trattasi viene modificata, in quanto essa fonda sul principio che l'applicazione dell'imposta di consumo e del relativo addizionale governativo avviene tuttora in rapporto alla gradazione alcoolica, ma non più entro la suaccennata scala crescente, bensì in ragione proporzionale, tanto pei prodotti contenuti in fusti, come per quelli contenuti in bottiglie, nel senso che le aliquote massime d'imposta, e quelle dell'addizionale, come sono fissate nel decreto legge, vanno riferite ad un *ettanidro*, e cioè ad una quantità di prodotto che in cento litri contenga cento gradi di alcool, come praticasi per la tassa interna di fabbricazione degli spiriti fissata per l'appunto sull'unità di misura dell'ettanidro (ettolitro anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale).

In altri termini, l'aliquota massima d'imposta di consumo prevista in L. 120 per un Comune di 4.<sup>a</sup> classe, sarebbe da riscuotersi solo in rapporto ad un ettolitro di prodotto a cento gradi alcoolici.

Dal che consegue che per poter liquidare l'imposta di consumo su un quantitativo di prodotto, contenente una determinata gradazione alcoolica, in misura di certo sempre inferiore a 100.°, occorre anzitutto ragguagliare l'aliquota all'effettiva gradazione alcoolica del prodotto, e poscia applicare l'aliquota così ottenuta al quantitativo, in litri, del prodotto stesso.

Ammesso pertanto — a mò d'esempio — che trattisi di liquidare, sempre in un Comune di 4.<sup>a</sup> classe, l'imposta di consumo su 85 litri di liquori aventi un'alcoolicità di 39 gradi, converrà anzitutto determinare l'aliquota, prevista in L. 120 per ettanidro, in rapporto a detta gradazione (lire 120 moltiplicato 39 diviso 100, pari quindi a Lire 46,80), e poscia applicare detta aliquota alla quantità del prodotto (lire 46,80 moltiplicato 85 diviso 100, pari a L. 39,78, da arrotondare, giusta l'articolo 111 del Regolamento generale daziario 25 febbraio 1924, num. 540, in L. 39,80).

Analogamente si procederà per quanto riguarda l'addizionale governativo, che, nel caso sopra riportato, e tenuto conto dell'aliquota di L. 100 per ettanidro, ammonta a L. 33,15:

$$\left( L. \frac{100 \times 39}{100} = 39; \frac{39 \times 85}{100} = 33,15 \right)$$

E' ad ogni modo appena il caso di avvertire che, ad agevolare le operazioni di liquidazione dell'imposta di consumo e del relativo addizionale, gli Uffici potranno compilare apposite tabelle-prontuari, tenendo conto beninteso della tariffa effettivamente deliberata dal Comune per l'imposta medesima.

Accennato alle modalità pratiche per l'applicazione della nuova tariffa, conviene subito soggiungere che occorre previamente conoscere l'effettiva gradazione alcoolica dei prodotti da tassare.

La nuova unica voce di tariffa esplicitamente dispone che detta gradazione sia da determinarsi in base all'alcoolometro di Gay Lussac, dal che consegue che per ogni tassazione dovrebbero, in via di principio, procedere a tale effettiva determinazione, ciò che verrebbe a costituire, oltre che un notevole dispendio per le necessarie operazioni, anche un ostacolo non indifferente al movimento dei generi.

Al riguardo fa d'uopo considerare che trattasi di prodotti già gravati della tassa interna di fabbricazione di spettanza erariale, nonchè della corrispondente sopratassa di confine, in maniera che la fabbricazione, il deposito, il trasporto dei prodotti stessi risultano già sottoposti a precise formalità e cautele (Veggasi T. U. approvato con Decreto Ministeriale 8 luglio 1924, pubb. nella *Gazz. Uff.* n. 195 del 20 agosto 1924).

Tenuto presente il disposto dell'art. 25 di detto T. U. secondo cui il trasporto di spiriti non denaturati in quantità superiore a 5 litri è soggetto in tutto il Regno a bolletta di legittimazione, consegue che per tutti i quantitativi di alcool, acquavite e liquori superiori a 5 litri, ad eccezione dei liquori e delle bevande alcoliche contenuti in bottiglie, che lo stesso art. 25 esonera dalla accennata bolletta, non ricorre alcuna necessità di procedere, per l'applicazione dell'imposta di consumo, alla misurazione del grado alcoolico, risultando questo già indicato nella bolletta di legittimazione.

Rimane pertanto a considerare la questione in rapporto ai quantitativi di bevande alcoliche e di liquori inferiori a 5 litri nonchè alle bevande stesse contenute in bottiglie, con avvertenza che la succitata disposizione, ai fini dello esonero dalla bolletta di legittimazione, dichiara doversi trattare di bottiglie di capacità non superiore ad un litro, chiuse a macchina con tappo e con capsula metallica portante impressa l'indicazione della Ditta fabbricante e del Comune ove esiste la fabbrica.

Relativamente ai quantitativi inferiori a 5 litri contenuti in recipienti diversi dalle bottiglie sovraspecificate dovrà per ne-

cessità di cose procedersi all'accertamento diretto della gradazione alcoolica. Invece per le bevande alcooliche ed i liquori in bottiglie potrà supplirsi alla diretta analisi con dichiarazioni rilasciate in carta libera dalle Ditte fabbricanti e vistate dal competente Ufficio Tecnico di Finanza.

Nei casi inoltre in cui non riuscisse possibile od agevole procurarsi tempestivamente il visto dell'Ufficio Tecnico di Finanza sulle dichiarazioni, tenuto presente che queste possono pure essere apposte sulle fatture od altri documenti accompagnanti la merce, resta inteso che le Ditte fabbricanti sono tenute responsabili, ad ogni effetto di legge, della veridicità delle dichiarazioni medesime, entro un limite di tolleranza che non potrà comunque mai superare il mezzo grado in più della gradazione dichiarata.

Pari responsabilità incombe alle Ditte fabbricanti, qualora adottino il sistema, che pure si ammette, di indicare il grado alcoolico sulle etichette normali delle bottiglie o su apposite strisce applicate, come le etichette, sulle bottiglie.

E' ovvio che gli Uffici delle imposte di consumo, salva sempre la loro facoltà di procedere—quando lo ritengano del caso—ad opportuni controlli, dovranno astenersi dal richiedere nuove dichiarazioni per ogni successiva introduzione, allorchè trattandosi di prodotti ben identificabili, abbiano già una prima volta comunque accertato il grado alcoolico dei prodotti stessi.

Quanto infine all'alcool, acquavite e liquori tanto in fusti, come in bottiglie, provenienti dall'estero, la tassazione dovrà sempre effettuarsi tenendo conto del grado alcoolico sulla base del quale è stata applicata la sopratassa di fabbricazione.

Chiarite per tal modo le modificazioni disposte dal ripetuto art. 3 del R. decreto-legge 30 settembre scorso, è ancora da rilevare che tali modificazioni concernono esclusivamente la tariffa massima dell'imposta di consumo e l'addizionale governativo, e sono intese a disciplinare col diverso sistema innanzi illustrato la tassazione dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori, e non già

ad apportare, in massima, aumenti o diminuzioni alla tassazione preesistente.

Ciò, mentre da una parte esclude che, stante anche il silenzio serbato in proposito dal provvedimento legislativo, debbasi far luogo all'accertamento delle rimanenze esistenti a tutto il giorno 5 ottobre 1930, ed alla revisione delle convenzioni di abbonamento in corso, vale altresì a dedurre che nel caso di alcool, acquavite e liquori in bottiglie, fermo restando l'aliquota per la corrispondente gradazione alcoolica, conforme a quella per l'alcool, acquavite e liquori in fusti, la determinazione dei quantitativi imponibili agli effetti della liquidazione dell'imposta e del relativo addizionale, debba seguire giusta la non modificata nota 3 della tariffa legale e l'art. 106 del Regolamento generale daziario 25 febbraio 1924, n. 540. E cioè calcolando il contenuto delle bottiglie non in ragione della quantità reale bensì di quella fissata, per palesi ragioni di praticità e di speditezza, dalle disposizioni ora citate, secondo cui le bottiglie della capacità da un quinto di litro a mezzo litro sono considerate come mezzo litro o mezza bottiglia, quelle da mezzo litro ad un litro, come un litro o una bottiglia e quelle da più di un litro e non oltre due litri, come due bottiglie.

Da ultimo dichiarasi che nei riguardi dei commercianti all'ingrosso, soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico a sensi del già ricordato art. 25 del T. U. 8 luglio 1924, potrà prescindersi, beninteso, soltanto per ciò che riflette l'alcool, dallo esigere la tenuta di altro consimile registro, semprechè i detti commercianti si adattino a completare il registro medesimo, specie nella parte relativa allo scarico, con le indicazioni necessarie ai fini della regolare applicazione dell'imposta di consumo.

Si prega di accusare ricevuta della presente, con assicurazione di puntuale adempimento.

*Il Ministro* -- MOSCONI

## b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

298. **Ardesia Artificiale** — (C. 2 Novembre 1930 n. 41149 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

Risulta all' On. Ministero dell' Interno che nei capitolati d'appalto delle opere da eseguirsi per conto degli Enti Locali si continua a prescrivere l' uso dell'ardesia artificiale « Eternit » che, non più tutelata dagli originari brevetti, perchè divenuti di pubblico dominio al cessare della guerra mondiale, viene ora prodotta in libera concorrenza.

Il richiamo specifico alla marca « Eternit » viene ad escludere dalle gare le industrie nazionali, le quali, per conseguenza, rimangono gravemente danneggiate dal fatto di non poter collocare i loro prodotti, la cui qualità, a giudizio dei tecnici, non teme il confronto con quelli stranieri.

Allo scopo di assicurare una giusta difesa alle fabbriche, che sono sorte nel Regno, il Ministero dei LL. PP. fin dal 1928 emanò una sua circolare (in data 10 ottobre detto anno numero 18291-102) con cui dispose che nei capitolati di appalto dei lavori stradali dovesse usarsi esclusivamente la voce generica di « ardesia artificiale » in modo da escludere privilegi a favore di Ditte o di marche straniere.

Uguale provvedimento necessita che sia adottato anche nei riguardi degli altri Enti e pertanto ne do avviso alle SS. LL. per opportuna conoscenza e norma.

*Il Prefetto* — SOPRANO

299. **Licenza porto d'armi.** — (C. 28 Ottobre 1930 n. 4494 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

L'articolo 17 della legge 17 aprile 1930 n. 479 sulla riforma del Tiro a Segno nazionale (Gazz. Uffi. n. 114 del 15-5 1930) dispone che chiunque non abbia prestato servizio militare presso le forze armate dello Stato, faccia domanda per ottenere il permesso di porto di arma, lunga o corta che sia, deve eseguire o avere eseguito almeno un corso regolamentare di tiro a segno

presso una sezione di Tiro a segno nazionale. Ove nel Comune o nel raggio di 5 Km. non esista e non funzioni un campo di tiro a segno, il richiedente il permesso di armi deve dimostrare di essere esperto al maneggio di esse.

Per la rinnovazione della licenza in parola non occorre alcuna dimostrazione di capacità, fatta eccezione per i minorenni, i quali debbono far sempre tenere, e fino all'anno in cui concorrono alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno.

Coloro che prestino servizio armato presso Enti pubblici e privati (guardie città, guardie forestali, giurate, notturne ecc.) devono lo stesso eseguire o avere eseguito un corso di lezioni regolamentari di tiro presso una sezione di tiro a segno.

Per la dimostrazione quindi dell'abilità al maneggio delle armi l'interessato deve esibire, a corredo della istanza, o un certificato del tiro a segno o un certificato in carta legale rilasciato dal Podestà, con l'attestazione che nel comune o nell'ambito di 5 Km. non esiste o non funzioni un campo di tiro a segno nazionale, oppure il foglio di congedo militare.

Prego le SS. LL. accusare ricezione della presente, dando assicurazione dell'adempimento.

*Il Questore* — CIPRIANI

300. **Acque Minerali — Pubblicità.** (C. 31 ottobre 1930 n. 41696 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.

E' stato segnalato al Ministero dell' Interno l'abuso invalso da parte di alcune aziende di acque minerali di attribuire nella pubblicità alle acque stesse proprietà terapeutiche in nessun modo comprovato, e di fare paragoni con altre acque italiane o estere, vantando naturalmente la superiorità della propria acqua sulle altre congeneri.

Premesso, che, come è espressamente indicato all'articolo 16 della legge 23 giugno 1927 n. 1070, per le pubblicità sulle acque minerali e gli stabilimenti occorre la licenza del Prefetto, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità che sia esaminata con particolare attenzione la pubblicità stessa, affinché,

anche in questa materia, trovino piena e rigorosa applicazione le finalità cui è informata la citata disposizione.

Per le acque minerali in bottiglia è opportuno che la pubblicità, per quanto riflette le proprietà terapeutiche, rimanga rigorosamente nei limiti di ciò che al riguardo è riportato sulla etichetta approvata dal Ministero all'atto dell'autorizzazione alla vendita.

Per quanto riguarda le altre acque, e cioè quelle per bibite in sito e per bagni, le proprietà terapeutiche, quando non siano in diretta e generalmente riconosciuta dipendenza delle loro proprietà fisico-chimiche, dovranno essere dimostrate mediante presentazione di appositi certificati medici, di non dubbia attendibilità, rilasciati preferibilmente da direttori di cliniche, da medici specialmente versati in idrologia e da specialisti nelle singole branche mediche.

A tale proposito avvertesi che è da evitare che i certificati siano divulgati, come spesso accade, solo parzialmente ed in modo da dare ad essi una estensione eccessiva ed una interpretazione assolutamente deformata.

Prego le SS. LL. volere accertare se siano state fatte sui giornali e in altro modo (fogli volanti, pubblicazioni, targhe etc.), che debbono essere ritenute in contravvenzione, non essendo stata chiesta, nè data alcuna autorizzazione in proposito, e fare presente agli interessati che, per ottenere l'autorizzazione, occorre una formale domanda, nella quale devono essere trascritti i termini precisi della pubblicazione che si vuole fare e il modo.

Non reputo superfluo fare presente che tali disposizioni concernono anche la pubblicità, con la stampa e in qualsiasi altro modo, dei mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, o di specialità medicinali, o di giudizi medici e chirurgici ovvero di ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero di case e pensioni per gestanti.

Gradirò un cenno di riscontro.

*Il Prefetto* — SOPRANO

**301. Assegni vitalizi a favore impiegati enti locali o loro aventi causa.** (C. 29 ottobre 1930 n. 40579 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e Presidenti Congreghe di carità che abbiano più di 5000 lire di entrate ordinarie nel bilancio dell'ente).

Anche quest'anno l'On. Istituto Nazionale Impiegati Enti locali, perseguendo lo svolgimento della sua attività assistenziale, ha bandito un concorso per 120 assegni vitalizi a favore degli impiegati (o dei loro aventi causa) non iscritti alla Cassa di Previdenza e cessati dal servizio a tutto il 31 dicembre p. v..

Prego le SS. LL. di dare la massima diffusione possibile al bando di concorso, che verrà trasmesso da quest'ufficio, dandone anche annuncio per mezzo della stampa locale.

*Il Prefetto* — SOPRANO

**302. Requisizione locali stazioni ferrovie per alloggiamenti militari.** (C. 1.º novembre 1930 n. 40775 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero Interno comunica :

« Con un recente decreto podestarile sono stati requisiti, per alloggio militare, un magazzino merci ferroviario e la sala d'aspetto di una stazione ferroviaria.

Poichè provvedimenti del genere potrebbero esser causa di inconvenienti, si pregano le EE. LL. di richiamare l'attenzione dei Podestà sulle disposizioni dell'art. 26 del R. Decreto N. 374 del 16 gennaio 1927, che vietano l'occupazione, per alloggiamenti militari, di « tutti i locali indispensabili ed in uso per il servizio dello Stato e delle sue aziende e, similmente, delle provincie e dei Comuni » e dell'art. 20 dello stesso R. Decreto, in base alle quali non possono essere occupati, per detto uso, i locali strettamente necessari all'industria privata ».

Voglia attenersi a tali norme.

*Il Prefetto* — SOPRANO

## Parte II.

### Tariffa delle imposte di consumo.

*(Istruzioni per la sua compilazione)*

La tariffa tipo dei massimi imponibili delle imposte di consumo, allegata al R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141 (1), ha subito diverse modifiche, per effetto del R. D. L. 30 aprile 1930 num. 432 (2), della legge 3 luglio 1930 n. 1080 (3), del R. D. L. 30 settembre 1930 n. 233 (4) e delle norme interpretative del Ministero delle Finanze che, come si sa, hanno carattere obbligatorio.

Dovendo i comuni, in conformità delle nuove disposizioni, modificare la tariffa delle imposte di consumo, già deliberata in esecuzione dell'art. 2 del R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141, si crede opportuno qui di pubblicare un modello di tariffa massima per i comuni di 3<sup>a</sup> e di 4<sup>a</sup> classe agli effetti delle imposte di consumo, ai quali appartengono quasi tutti i comuni della Provincia, nel quale si tiene conto di tutte le modifiche apportate dalle citate disposizioni, premettendo le seguenti avvertenze:

1. — I Comuni sono in facoltà di ridurre i limiti massimi della tariffa tipo delle imposte di consumo comunali ed anche di abolire alcune voci, come pure di ridurre ed anche abolire i diritti accessori. Convieni ridurre, ma non abolire, le voci per le quali, oltre il dazio comunale, è imposto l'addizionale governativo. E' bene tener presente che, nel caso si addivenga ad una riduzione dell'imposta sul vino, vanno ridotti il sidro e le altre bevande ricavate dalle frutta, il mosto semplice ed il mosto concentrato, l'uva fresca, il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto nella proporzione di cui alla nota 2 alla tariffa tipo alligata al Decreto N. 141.

2. — Per le carni la imposizione a capo esclude quella a peso vivo e viceversa. La tariffa a peso vivo può essere applicata nel solo caso che il Comune può munirsi della bilancia a bilico (5). Scelto uno dei due sistemi predetti di tassazione, occorre far seguire sempre la tariffa per le carni macellate fresche, poichè al trattamento fatto per esse si fa riferimento alle altre carni, di cui alla nota che segue la voce.

3. — Per riconosciute necessità, e con le autorizzazioni di cui all'art. 4 del R.D.L. 30 aprile 1930 n. 432, i comuni di 3.<sup>a</sup> e 4.<sup>a</sup> classe possono aumentare fino al 30% le aliquote massime della imposta di consumo sulle carni e sui materiali da costruzione; fino a lire 0,035 al mc. quella sul gas luce per illuminazione e riscaldamento e fino a lire 0.02 per ewo quella sulla energia elettrica per illuminazione.

4. — Per la riscossione della imposta di consumo sulla energia elettrica e sui materiali da costruzione occorre formare un apposito regolamento (6).

(1) v. B. A. anno corrente pag. 116, 129, 145 e 157.

(2) » » » 170.

(3) » » » 363.

(4) » » » 365.

(5) Istituita la bilancia a bilico, il comune potrà rivalersi delle spese col provento del diritto di peso pubblico. Vedi regolamento a pagina 275 del B. A. di quest'anno.

(6) Vedi schema di regolamento per la riscossione dell'imposta sulla energia elettrica in B. A. anno 1929 pag. 379 e schema di regolamento per la riscossione dell'imposta sui materiali da costruzione B. A. anno corrente pag. 255.

#### Tariffa massima delle imposte di consumo nei Comuni di III e di IV classe.

	Unità di misura	Comuni di III classe			Comuni di IV classe		
		Imposta di consumo			Imposta di consumo		
		Comunale	Addizionale governativo	Totale	Comunale	Addizionale governativo	Totale
<b>BEVANDE</b>							
1. Vino . . . . .	lit.	29	25	54	23	20	43
2. Vini fini in bottigl.							
(si intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro fino al litro e con pari metodo si liquida e si riscuote l'imposta per la birra, le acque minerali e le gassose contenute in bottiglia).							
a) Spumanti. . . . .	una	1	0,50	1,50	0,80	0,50	1,30

	Unità di misura	Comuni di III classe			Comuni di IV classe		
		Imposta di consumo			Imposta di consumo		
		Comunale	Addizionale governativo	Totale	Comunale	Addizionale governativo	Totale
b) Altri, cioè i marsala, i vermouth, i moscati e i vini liquorosi in genere, di forza inferiore a 20 gradi e preparati a norma dell'art. 50 del regolamento 1.º luglio 1926 numero 1361.	una	0 60	0 50	1 10	0 50	0 50	1 00
3. Sidro ed altre bevande ricavate dalle frutta . . . . .	Hl.	17 40	15 00	32 40	13 80	12 00	25 80
4. Mosto . . . . .	»	26 10	22 50	48 60	20 70	18 00	38 70
5. Mosto concentrato.	»	78 30	67 50	145 80	62 10	54 00	116 10
6. Uva fresca destinata alla vinificazione.	Q.	18 85	16 25	35 10	14 95	13 00	27 95

N. B. Le uve atte alla vinificazione, che siano da consumarsi invece come frutta, non vanno soggette ad imposta, se destinate al diretto consumatore in quantità isolata non superiore ai 10 kg., ovvero ai pubblici venditori al minuto, specialmente autorizzati dal Comune.

E' esente parimenti dall'imposta di consumo e dall'addizionale governativo l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 q. netti, ceduta o venduta a qualsiasi titolo ai compratori, unicamente per uso familiare. Tale esenzione va concessa una sola volta in un anno per ogni famiglia e non è applicabile a coloro che siano commercianti all'ingrosso ed al minuto di bevande vinose od esercenti alberghi, trattorie, pensioni e simili,

	Unità di misura	Comuni di III classe			Comuni di IV classe		
		Imposta di consumo			Imposta di consumo		
		Comunale	Addizionale governativo	Totale	Comunale	Addizionale governativo	Totale
7. Vinello, mezzo vino, posca ed agresto, contenente da due gradi alcoolici in sopra . . . . .	Hl.	14 50	12 50	27 00	11 50	10	21 50
8. Alcool, acquavite, liquori, secondo la gradazione alcoolica da determinarsi in base all'alcolometro di Gay Lussac.	Etlanidro	160	100	260	120	100	220
9. Birra . . . . .	Hl.	30	15	45	30	10	40
10. Acque minerali da tavola							
a) naturali . . . . .	»	20	—	20	20	—	20
b) artificiali . . . . .	»	10	—	10	10	—	10
11. Acque gassose.	»	10	—	10	10	—	10
<b>CARNI</b>							
12. Bestie a capo							
a) Buoi e manzi . . . . .	Capo	80	—	80	70	—	70
b) Vacche e tori . . . . .	»	45	—	45	35	—	35
c) Vitelli sopra l'anno . . . . .	»	45	—	45	40	—	40
d) » sotto l'anno . . . . .	»	40	—	40	30	—	30
e) Cavalli, muli, asini . . . . .	»	25	—	25	15	—	15
f) Maiali							
sino al peso di Kg. 30.	»	8	—	8	6	—	6
oltre il » » » 30.	»	35	—	35	30	—	30
g) Pecore, capre, castrati e montoni . . . . .	»	1 75	—	1 75	1 50	—	1 50
h) Agnelli e capretti . . . . .	»	0 80	—	0 80	0 70	—	0 70
12. Bestie a peso vivo							
a) Vitelli . . . . .	Q.	44	—	44	40	—	40
b) Altri bovini . . . . .	»	30	—	30	24	—	24
c) Suini . . . . .	»	40	—	40	36	—	36
d) Ovini . . . . .	»	32	—	32	24	—	24
e) Equini . . . . .	»	9	—	9	6	—	6

	Unità di misura	Comuni di III classe			Comuni di IV classe		
		Imposta di consumo			Imposta di consumo		
		Comunale	Addizionale governativo	Totale	Comunale	Addizionale governativo	Totale
13. Carni macellate fresche.							
a) di vitello . . . . .	»	55	—	55	50	—	50
b) di altri bovini . . . .	»	50	—	50	40	—	40
c) suina . . . . .	»	50	—	50	45	—	45
d) ovina. . . . .	»	40	—	40	30	—	30
e) equina . . . . .	»	15	—	15	10	—	10
Sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri comuni o dall'estero l'imposta è aumentata del 20 <sup>o</sup> / <sub>10</sub> .							
Le carni semplicemente cotte o conservate in scatole sono assoggettate all'imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche.							
Per le carni di 2. <sup>a</sup> qualità l'imposta è ridotta della metà e per le carni congelate non dissossate l'imposta è ridotta di un terzo.							
14. Carni salate, insaccate ed affumicate.	»	70	—	70	55	—	55
15. Lardo salato e strutto bianco . . . .	»	40	—	40	30	—	30
<b>COMBUSTIBILI</b>							
16. Gas luce per illuminazione e riscaldamento . . . . .	mc.	0 02	—	0 02	0 02	—	0 02
17. Energia elettrica per illuminazione . . . .	ewo	0 012	—	0 012	0 012	—	0 012
18. Materiali da costruzione							
L'imposta si applica come dalla tariffa annessa allo speciale regolamento.							

## DIRITTI ACCESSORI

(Tariffa massima per i comuni di III e IV classe).

1. *Di assistenza a operazioni eseguite a domicilio*, nello interesse esclusivo dei contribuenti, per ogni ora e per ogni impiegato. . . . . L. 2,00

2. *Diritti di magazzinaggio.*

a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà dell'Amministrazione — per ogni collo di kg. 100 al giorno . . . . . L. 0,10

I colli inferiori a 100 kg. pagano come se di 100 kg; quelli che superino i 100 kg. si considerano come di 2 quintali e così di seguito.

b) per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata — per ogni apertura di deposito e per le operazioni di immissione o di estrazione entro la 1<sup>a</sup> ora L. 1,50

Per le ore successive, per ogni ora o frazione di ora L. 1,50

3. *Diritti di marcazione, suggelli e contrassegni.*

a) per ogni marcazione di veicolo, fusto o recipiente, con la impressione a fuoco che ne indichi il peso o la capacità . . . . . L. 0,60

b) per l'apposizione di ogni targhetta per damigiane, per accertarne la capacità o la tara . . . . . L. 0,50

c) per la marcazione di ogni animale . . . . . L. 0,30

## d) per contrassegni e suggelli:

bottiglia e fiaschi ognuno . . . . . L. 0,10

ad altri recipienti ed oggetti . . . . . L. 0,20

N. B. I diritti non possono in nessun caso eccedere l'ammontare delle imposte dovute.

R. R. d'A.

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Cava dei Tirreui** — *Vendita taglio 1<sup>a</sup> sezione bosco San-  
l'Angelo* — Essendo andato deserto il 1<sup>o</sup> incanto, si rende noto che  
il giorno 22 novembre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la  
R. Prefettura di Salerno un secondo incanto per la vendita del  
bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento  
del prezzo di lire 25,584. Offerte in aumento non inferiori lire 50.  
Deposito provvisorio lire 3000, cauzione definitiva decimo prezzo  
di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale.  
Pagamento del prezzo in due rate, termine del taglio e sgombro  
mesi 12. Per chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura  
di Salerno.

**Comune di S. Cipriano Picentino** — *Vendita taglio del 2<sup>o</sup> lotto foresta  
Palilli* — Essendo stata in tempo utile prodotta offerta di ventesi-  
mo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, si rende noto che  
il giorno 22 novembre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la  
R. Prefettura di Salerno un incanto definitivo per la vendita del  
bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento  
del prezzo di lire 33022,20. Offerte in aumento non inferiori lire  
25. Deposito provvisorio lire 2500, cauzione definitiva pari al  
quinto del prezzo di aggiudica. Pagamento del prezzo in 4 rate,  
termine del taglio e sgombro mesi 18. Per chiarimenti rivolgersi  
Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Sicignano degli Alburni** — *Vendita taglio 2<sup>a</sup> sezione cedua  
di cerro e quercie del bosco Gammariello* — *Rettifica di avviso d'asta* —  
Si rende noto che il 2<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto,  
già fissato per il 18 novembre 1930 col manifesto 1<sup>o</sup> corr. resta  
rinviato al giorno 2 dicembre 1930. Per altri chiarimenti rivol-  
gersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di S. Cipriano Picentino** — *Vendita taglio 1.º lotto ceduo cerro  
crociato, faggio ed uomo morto della foresta Palilli (3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> sezione)* —  
Essendo stato in tempo utile presentata offerta di ventesimo sul  
prezzo di provvisoria aggiudicazione del taglio predetto, si rende  
noto che il giorno 29 nov. 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso  
la R. Prefettura di Salerno un definitivo incanto per la vendita  
del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento

del prezzo di lire 55125. Offerte in aumento non inferiori lire 50. Deposito provvisorio lire 3000, cauzione definitiva quinto prezzo di aggiudica. Pagamento del prezzo in 4 rate. Termine del taglio e sgombro mesi 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

---

## Concorsi

**Comune di Montecorvino Rovella** — *Levatrice condotta del 1° reparto* — Concorso per titoli — Stipendio annuo lire 1500 — Domanda e documenti di rito da presentarsi non oltre il 27 gennaio 1931, Iscrizione al Sindacato di Classe.

Il Podestà — Meo

**Comune di Roccadaspide** — *Vice Segretario Comunale* — Concorso per titoli, stipendio annuo lire 6000 al lordo delle ritenute legali, oltre indennità caroviveri, finchè mantenuta. Domanda in carta legale alla Segreteria Comunale, non oltre il 30 nov. prossimo venturo alle ore 12, corredata dei documenti di rito, diploma di segretario comunale e quietanza della tassa di lire 25. Età da 21 a 64 anni. Ogni altro documento utile agli effetti della graduatoria. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale Zito      Il Commissario Pref. Passari

**Comune di Lustra Cilento** — *Medico condotto* — Concorso per titoli, stipendio lire 7000 suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo. Indennità di cavalcatura lire 500. Indennità per la carica di Ufficiale sanitario lire 500. Documenti soliti. Scadenza 15 dicembre 1930. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà V. Vaccaro

---

## Pubblicazioni

*V. De Francesco* — Copertina e interno di patente di commesso delle imposte di consumo.

Il sig. V. De Francesco, procuratore della ditta Appalti dazi A. Rezzi, ha messo a disposizione dei commessi della riscossione delle imposte di consumo un ingegnoso modello di patente, adattabile in una copertina consistente, rilegata in tela, formato tascabile.

La copertina portafoglio, con annessi due fogli di patente, è vendibile presso il signor De Francesco ad Eboli al prezzo di lire 2,75.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

---

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

---

## SOMMARIO

### Parte I.

#### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

- 304. Opere di risanamento edilizio.
- 305. Servizio elettorale.
- 306. Servizio della pubblica affissione e della pubblicità affine.
- 307. Canoni di affitto dei fondi di proprietà degli enti locali.
- 308. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato.
- 309. Mutualità scolastica.
- 310. Perenzione dei reclami in Corte di Appello in tema di usi civici.
- 311. Lotterie in occasione di fiere e di feste patronali.

#### COPERTINA

Risultato esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo. — Nel personale della R.<sup>a</sup> Questura. — Personale dei Segretari Comunali — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

## R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno

Esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo.

*Risultati idonei nella sessione ordinaria di Novembre 1930.*

Adinolfi Domenico di Cava dei Tirreni; Calabrese Angelo di Oliveto Citra; Cardiello Felice di S. Pietro al Tanagro; Carleo Alberto di Salerno; Civetta Donato di Montecalvo Irpino; Conforti Donato di Montecorvino Pugliano; Conte Pasquale di Salerno; Cotini Roberto di Salerno; Cupersito Francesco di Palomonte; De Alteriis Antonio di Giugliano; De Crescenzo Alfonso di Salerno; De Marino Raffaele di Salerno; Dirix Alfredo di Salerno; Ferrigno Vincenzo di Pellezzano; Galluccio Alfonso di Siano; Juliano Domenico di Roccapiemonte; Lombardi Felice di S. Pietro al Tanagro; Nicoletti Germano di Vallo della Lucania; Orlando Vincenzo di Rofrano; Paolicelli Vincenzo di Cava dei Tirreni; Pastore Rocco di Pellezzano; Pirrò Domenico di Battipaglia; Rago Arturo di Salerno; Ragosta Pasquale di Salerno; Rispoli Attilio di Cava dei Tirreni; Soriente Matteo di Salerno; Stifano Pantaleo di Vallo della Lucania; Tamasco Pasquale di Cicerale; Triggiano Gaetano di Salerno.

---

### Nel personale della R. Questura

Il nostro Questore Cav. Uff. D.r Gustavo Cipriano, con recente provvedimento è stato insignito della onorificenza di Comendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.

Porgiamo le nostre vivissime congratulazioni al Comm. Cipriano, che si fa apprezzare da tutti per le sue preclari doti di funzionario e di gentiluomo.

---

### Personale dei Segretari Comunali.

Elenco delle sedi vacanti di segretari comunali, attualmente coperti da provvisori o reggenti.

*Grado VI.* — Buccino-Capaccio-Tramonti.

*Grado VII.* — Altavilla, Albanella, Roccagloriosa, Castelcivita, Cicerale, Morigerati.

*Grado VIII.* — Corleto Monforte, Caselle in Pittari, Alfano, Cuccaro Vetere, Romagnano al Monte, Roscigno, Salvitelle, Trentinara.

N. B. Per i due Comuni di grado VI - Buccino e Capaccio — trovasi bandito regolare concorso.

## Parte I.

### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

304. **Opere di risanamento edilizio.** (C. 12 novembre 1930 n. 3417 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Desidero ricordare formalmente che le SS. LL. hanno tuttora formidabili compiti da assolvere, essenziali nel gran quadro dei compiti fascisti che ci elevano di fronte a noi stessi ed al mondo: la risoluzione del problema igienico, del problema sanitario, del problema edilizio nei rispettivi Comuni.

Comincio da quest'ultimo compito che investe anche gli altri.

Nella nostra terra meridionale — tutta pervasa di luce, di aria, di colori smaglianti — gli eventi hanno prodotto l'assurdo, che gran parte delle abitazioni, soprattutto le popolari, sono senza luce, prive di aria e chiuse nello squallore.

Restituiamo alla luce risanatrice le abitazioni del nostro popolo, le strade ora opache e misere, lasciamo penetrare nei tugurii e negli spiriti il nostro bel sole meridionale, vivificatore e creatore!

Prego i Sigg. Podestà di considerare questo come un compito assai più interessante e cocente delle beghe locali e di dare ad esso tutta la propria anima come ad un'impresa cui sarà legata la forza delle generazioni in marcia: un'impresa degna di far rifulgere la bellezza della missione loro affidata dal Governo Fascista.

Pensino che le giovani esistenze che saranno l'Italia di domani vibrano in ragione del quadro di vita che noi loro costruiamo, in ragione dell'igiene, dell'ordine, della sanità che noi sappiamo loro assicurare.

Restituire le case e le dense masse di popolazione della primordiale necessità della luce, dell'aria pura — in questa terra che sembra nata per questi divini privilegi — vuol dire rendere le case felici, vuol dire plasmare giovani generazioni desiderose di ordine e di lavoro, ardenti di vivere e di vincere.

Nel richiamare alle SS. LL. questo fondamentale compito specie nei Comuni a popolazione addensata e specie dove parte della popolazione vive ancora in ricoveri da trogloditi, io esorto ad avviare al più presto una graduale opera di risanamento.

A tale scopo, è opportuno che specie nei detti Comuni si provveda a compilare e deliberare un piano regolatore edilizio e di ampliamento ai termini ed effetti degli art. 36 e 92 della legge 25 luglio 1865 n. 2359 e che tale compilazione sia fatta con criterii moderni, in modo da promuovere la costruzione di ampie strade nelle quali avviare regolarmente il migliore sviluppo edilizio con la vendita dei suoli, compresi nel piano, alla iniziativa privata, destinata a riprendere presto il suo impulso e la sua efficienza. Non è escluso, d'altra parte, che, per sovvenire le classi meno dotate, l'Amministrazione comunale possa studiare, con prudente accorgimento, la convenienza di promuovere, cogli eventuali benefici di legge, la costruzione di case economiche.

Io confido che tra le Amministrazioni locali possa aprirsi una nobile gara di iniziative per il risanamento degli abitati, col conseguente elevamento del tenore di vita e col progresso immancabile di questa vasta ed industrie Provincia.

La Provincia di Salerno è in marcia.

Fra alcuni decenni, col compimento delle formidabili opere per il risanamento della terra volute dal Governo Fascista, essa potrà presumibilmente sorpassare il milione di abitanti, fino a raddoppiare la sua attuale popolazione.

A questo incessante grandioso sviluppo demografico parallelo allo incremento agrario e che farà di questa terra una Provincia tipica risorgente ed avanzante pel geniale intuito del Duce, è necessario che la classe dirigente si trovi preparata ed orga-

nizzata in modo che lo incremento non esasperi le eventuali difficoltà esistenti ma significhi nuova vita, significhi aumento reale di braccia produttrici, di energie e di ricchezze in un movimento ordinato e preordinato.

Mentre quindi mi riservo di segnalare a S. E. il Ministro dell'Interno gli amministratori più volenterosi e compenetrati dalla necessità di avanzare, confido che i Sigg. Podestà si porranno all'opera con fervore e fattività e m'informeranno presto dei risultati.

*Il Prefetto* — SOPRANO

305. **Servizio elettorale.** (C. 13 novembre 1930 n. 39845 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. di assicurare questo ufficio dell'avvenuta trasmissione al Presidente del Tribunale ed all'Esattore degli estratti degli elenchi di cui all'art. 12 (1° e 4° comma) della Legge elettorale politica:

« Rammento, quanto agli adempimenti prescritti dall'art. 13 della legge, che, giusta gli accordi intervenuti col Ministero delle Comunicazioni e resi noti con circ. prefettizia 7 dicemb. 1929 n. 47740 (Boll. N. 435) sono tenute le Capitanerie di porto, in luogo delle organizzazioni dipendenti dalla Confederazione della gente del mare e dell'aria, a trasmettere agli uffici municipali gli elenchi dei marittimi, iscritti nei singoli porti, di età non inferiore ai 18 anni, che siano obbligati al pagamento del contributo sindacale.

Rammento pure che la Confederazione degli Agricoltori è stata esonerata dalla trasmissione ai comuni degli elenchi di cui al citato art. 13 della legge, dovendo i dati relativi ai dipendenti organizzati essere forniti dall'esattore comunale, mediante annotazioni sugli estratti degli elenchi preparatori di cui all'art. 11. Lo stesso va detto per la Confederazione dei sindacati dell'agricoltura, limitatamente ai coloni ed ai mezzadri.

All'infuori di queste eccezioni, è confermato l'obbligo di tutte le altre associazioni sindacali di fornire ai comuni gli elenchi dei

propri organizzati, nei termini prescritti dal ripetuto art. 13, limitatamente beninteso alle variazioni che fossero intervenute successivamente alla revisione compiuta lo scorso anno.

*Il Prefetto* — SOPRANO

306. **Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.** (C. 6 novembre 1930 n. 41824 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero Interni comunica:

« Per l' esatta applicazione di alcune norme contenute nel regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni, approvato con R. D. 14 giugno 1928 num. 1399, (1) si comunica quanto segue:

*Cartelli e avvisi di pubblicità esposti nei locali di commercio.*

L'art. 2 del regolamento dispone, com'è noto, che i cartelli e gli avvisi esposti nelle vetrine o nelle finestre dei locali di commercio possono essere assoggettati alla tassa di affissione solo quando superino la superficie di 50 centimetri quadrati.

Quando, però, due o più cartelli si riferiscono allo stesso prodotto e non siano a sè stanti, ma si integrino vicendevolmente, (come ad es. nel caso di cartelli contenenti ciascuno una o poche lettere dell' alfabeto e che riuniti insieme formano una parola o una iscrizione), è fuori dubbio che, agli effetti della tassazione, occorra sommare la loro superficie.

*Superficie della pubblicità.*

In applicazione dell' art. 29: « La superficie della pubblicità, agli effetti della tassa, verrà calcolata a metro quadrato.

Le frazioni verranno arrotondate a quarto di metro quadrato ». Alcuni Comuni computano come avente la superficie di un metro quadrato, le superficie inferiori a tale unità di misura, tenendo conto, conseguentemente, delle frazioni soltanto per le superfici eccedenti il metro quadrato.

Tale interpretazione non appare conforme alla lettera ed allo

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 281 e 297.

spirito della legge, la quale, se avesse inteso di gravare con la stessa tassa l'esposizione delle pubblicità aventi dimensioni inferiori ad una data unità di misura, l'avrebbe esplicitamente stabilito, come ha fatto all'art. 25, il quale dispone che l'unità di misura per le affissioni è di un foglio di cm. 70 x 100 e che le frazioni di foglio vengono computate come fogli interi.

L'arrotondamento cui accenna la disposizione succitata dovrà, pertanto, effettuarsi anche quando la superficie della pubblicità sia inferiore ad un metro quadrato.

*Comuni dichiarati stazioni di cura.*

Occorre che con apposita disposizione da inserirsi nel regolamento per l'applicazione della tassa, sia esattamente determinata la durata del periodo stagionale agli effetti dell'art. 3 del regolamento 14 giugno 1928, n. 1399.

Prego attenersi a tali disposizioni.

*il Prefetto — SOPRANO*

307. **Canoni d'affitto dei fondi di proprietà degli enti locali.** (C. 5 novembre 1930 n. 38759 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero Interni mi riferisce:

« Risulta a questo Ministero che alcuni affittuari di beni rurali di proprietà degli Enti locali e delle Opere pie, nell'attesa d'una revisione dei canoni a norma delle circol. ministeriali 28 agosto e 11 settembre 1930, si rifiutano di pagare le rate d'affitto scadute:

Poichè tale rifiuto non può avere giustificazione, le LL. EE. non dovranno autorizzare gli enti proprietari ad entrare in trattative per revisione di canoni, se i conduttori non si trovino in regola con i pagamenti. Le eventuali riduzioni di canoni dovranno avere effetto soltanto dopo che siano state regolarmente concordate ed approvate dalle LL. EE. e perciò i conduttori di fondi dovranno puntualmente pagare, alla loro scadenza, anche le rate d'affitto che vengono a scadere durante le trattative. In caso di

mancato pagamento, le trattative stesse dovranno essere sospese, e l'ente proprietario dovrà ricorrere agli atti legali.

Si ricorda ancora una volta che la revisione dei canoni d'affitto dei fondi rustici di proprietà degli enti locali, e specialmente delle Opere pie potrà essere consentita soltanto quando detti canoni risultino realmente superiori ai canoni medi d'affitto vigenti per i fondi di proprietà privata, che siano nelle stesse condizioni di cultura e di reddito ».

Prego uniformarsi a tali disposizioni.

*Il Prefetto* — SOPRANO

308. **Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato.** (C. 12 nov. 1930 ai Podestà e Commissari Prefet. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. prefettizia n.° 156 e 39056 del 28 gennaio e dell' 11 ottobre 1929, pubbl. rispettivamente a pag. 57 e 375 del Bollettino amministrativo del 1929, prego la S. V. di curare che i servizi di vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato procedano regolarmente in modo che nessuno aggravio sia imposto ai privati che macellino detti animali nelle ore e nelle località o frazioni designate dalla S. V..

Prego richiamare l'attenzione dei sanitari comunali incaricati del servizio sulle disposizioni contenute nei n. 3 e 6 della circ. n. 156 del 28 gennaio 1928, e nei n. 3 e 4 della circol. n. 39 e 56 dell' 11 ottobre 1929, ricordando che per nessuna ragione potrebbero consentirsi deroghe a dette disposizioni riguardanti le modalità per la riscossione dei compensi.

Si ricorda inoltre che nei riguardi dei titolari di condotte veterinarie sono sempre applicabili le disposizioni contenute nei capitoli di servizio qualora siano differenti da quelle suindicate.

Attendo assicurazione.

*Il Prefetto* — SOPRANO

309. **Mutualità scolastica.** (C. 13 novembre 1930 n. 40323 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Credo opportuno portare a conoscenza delle SS. LL. la seguente circ., che il Ministero della Educazione Nazionale ha di recente diramato:

« La mutualità scolastica ben risponde alla concezione e all'azione del Regime nel campo sociale in genere e in particolare in quello assicurativo, e d'altronde sommamente educativo può riuscire l'introdurre nella scuola, non solo in via teorica, ma anche in pratica consistenza e con pratici effetti, i principi e le istituzioni, che nella vita sociale contemporanea tendono a riunire gli individui in uno sforzo comune per la raccolta di mezzi utili al vicendevole soccorso.

Così un duplice fine è assegnato alla Mutualità scolastica, quello di fare intendere ai fanciulli la bellezza e l'utilità della previdenza collettiva e quello di assicurare loro i benefici tangibili che dall'attuazione di essa provengono.

La realizzazione del compito della Mutualità Scolastica merita dunque cure assidue da parte di quanti sono preposti alla scuola elementare, ed è mio intendimento che maestri, direttori ed ispettori nulla tralascino per lo sviluppo di questa istituzione, la cui importanza veramente fu appieno intesa in alcune provincie, nelle quali l'azione mutualistica diede risultati molto confortanti.

L'attività non deve rimanere circoscritta, essa deve anzi essere generalizzata, in guisa che il movimento diventi uniforme in tutto il Regno e in un lontano avvenire la totalità degli alunni delle scuole elementari sia iscritta alla Mutualità Scolastica.

All'uopo le SS. LL. procederanno a un diligente accertamento di quanto fu praticato lo scorso anno nelle scuole soggette alla loro giurisdizione, e, segnatamente laddove l'azione mutualistica fu assente o torpida, stimoleranno le energie dei maestri, direttori e ispettori, affinché durante l'anno scolastico 1930-31 sia svolta opera attiva e fattiva per l'incremento della Istituzione.

Rammentino i maestri che per l'art 2 della legge 3 gennaio 1929 n. 17 essi hanno il preciso obbligo di attendere al servizio della Mutualità Scolastica: sarà mia cura di accertare a suo tempo quali insegnanti, direttori e ispettori, avranno con esito proficuo svolta la loro azione nel campo mutualistico e dare ad essi un segno di approvazione e di riconoscimento ».

Nel comunicare quanto sopra, prego le SS. LL. di appoggiare e incoraggiare la mutualità scolastica.

*Il Prefetto — SOPRANO*

**310. Perenzione dei reclami in Corte di Appello in tema di usi civici.** (C. 12 novembre 1930 n. 42409 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ad evitare che i reclami pendenti, in tema di demani ed usi civici, dinanzi alle varie Corti di Appello cadano con la data del 2 dicembre p. v. in perenzione, si invitano i Comuni, che ne abbiano interesse, di chiedere al Presidente della Sezione speciale o della Corte di Appello di Roma, istituita con la legge 10 luglio 1930 n. 1078, di fissare l'udienza di comparizione ai termini dell'art. 11 della detta legge.

*Il Prefetto — SOPRANO*

**000. Lotterie in occasione di fiere e feste patronali.** (C. 12 novembre 1930 n. 42934 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato segnalato che in occasione di fiere e feste patronali vengono tenute vere e proprie lotterie, il cui premio consiste generalmente di bambole e talvolta altri oggetti di poco valore. Gli impresari ritengono di mettersi in regola munendosi della licenza prevista dall'art. 68 della legge di P. S., che le autorità locali di P. S. sogliono concedere senza considerare il carattere di attività che gl'impresari stessi intendono di svolgere. E' superfluo rilevare che le lotterie sono di regola vietate e consentibili soltanto quando ricorrano gli estremi fissati dalla legge e con le modalità dalle leggi determinate. Mai possono essere autorizzate per speculazione privata nè dalle autorità locali di P. S. Pregasi pertanto V. S. esercitare efficace vigilanza affinchè non siano perpetrati abusi.

*Il Prefetto — SOPRANO*

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

## Appalti, aste ecc.

**Comune di S. Cipriano Picentino.** — *Vendita vecchia IV sezione in contrada Corte Calda del bosco Monna Foresta.* — Essendo in tempo utile stata presentata offerta di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione del taglio predetto, si rende noto che il giorno 2 dicembre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno un definitivo incanto per la vendita del bosco suddetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 12101,25. Offerte in aumento non inferiori lire 10. Deposito provvisorio lire 1200, cauzione definitiva quinto prezzo di aggiudica. Pagamento del prezzo in 2 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Bracigliano.** — *Vendita III Sezione bosco Ariella.* — Si rende noto che il giorno 6 dicembre 1930, alle ore 10, sarà tenuto nella Sede del Comune un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 43713. Offerte in aumento non inferiori a lire 50. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudicazione. Termine per miglioramento di ventesimo scade ore 12 del 15 dicembre 1930.

id. — *Vendita IV sezione bosco Ariella.*—Si rende noto che il giorno 6 dicembre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la Sede del Comune un 1.<sup>o</sup> incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 37560. Offerte in aumento non inferiori lire 50. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudicazione. Termine per miglioramento di ventesimo scadrà ore 12 del 15 dicembre 1930.

Atti di asta sono visibili nell'Ufficio di Segreteria Comun. nelle ore di ufficio.

Il Segretario D'Alessandro

Il Podestà B. Prota

**Comune di Morigerati.** — *Vendita taglio 2.<sup>a</sup> sezione cedua del bosco Difesa Leopardi.* — Essendo stata in tempo utile presentata offerta di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, si rende noto che il giorno 9 dicembre 1930, alle ore 10, sarà tenuto

presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno un definitivo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 62475. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 2000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica nonchè un fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine del taglio e sgombero, mesi 24. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Piaggine.** — *Vendita taglio 4855 piante di faggio di alto fusto della 3.<sup>a</sup> sezione del bosco Mercuri.* — Essendo andato deserto il 1.<sup>o</sup> incanto, si rende noto che il giorno 13 dicembre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno un secondo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 273.094. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 20.000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 5 rate. Termine del taglio e sgombero anni 4. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

---

## Concorsi

**Comune di Lustra.** — *Medico condotto.* — L'avviso pubblicato in copertina del fascicolo 31 è modificato nella parte che riflette la indennità di cavalcatura, che è di lire 1500 invece che 500, restando invariato per il resto.

Il Podestà V. Vaccaro

**Comune di Campora.** — *Levatrice condotta.* — Concorso per titoli. Stipendio lire 2500 al lordo delle ritenute di legge, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo. Compenso di lire 2 annue per ogni povero in più del 20 o/10 della popolazione. Età non superiore 40 salvo eccezioni di legge. Domanda, documenti di rito, diploma in ostetricia, titoli da presentarsi alla Segreteria del Comune non oltre 30 dicembre 1930.

Campora 17 novembre 1930. — IX.

Il Commissario Pref. Cav. L. Corbo



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

- 312. Provvedimenti transitori per i bilanci delle Provincie e dei Comuni per l'anno 1931 (R. D. L. 30 ottobre 1930 n. 1472).
- 313. Riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere Nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali (R. D. L. 20 nov. 1930 n. 1491).
- 314. Modificazioni al R. D. L. 19 maggio 1927 n. 868 recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (R. D. L. 26 settembre 1930 n. 1458).

#### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

- 315. Riduzione del costo della vita.
- 316. Ricovero negli Ospedali di partorienti e puerpere.
- 317. Congedo al personale sanitario.
- 318. Revisione liste elettorali.
- 319. Liste elettorali. Formazione elenchi 1°, 2° e 3°.
- 320. Lista permanente aggiornata.
- 321. Cauzione esattoriale.

(segue)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

322. Licenze di commercio. Rinnovazione.  
323. Tassa bestiame. Valore dei prezzi medi.  
324. Tariffe medicinali. Riduzione dei prezzi.  
325. Prodotti farmaceutici. Preferenza all'Industria nazionale.

#### COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 325 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste, ecc. — Concorsi.

---

325. **Prodotti farmaceutici—Preferenza all'industria nazionale.** (C. 24 novembre 1930 n. 44629 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Col R. Decreto-legge 20 marzo 1927 num. 527 venne fatto obbligo alle Amm. civili e militari dello Stato, agli Enti autarchici e a quelli sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle aziende annesse o comunque dipendenti dalle amministrazioni od enti predetti, nonché alle società, ditte, istituti o enti concessionari di beni e di servizi pubblici o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato di dare la preferenza, negli acquisti, ai prodotti delle ditte nazionali.

Ora l'On. Ministero dell'Interno ha dovuto constatare che gli ospedali, i manicomi e gli altri istituti di cura preferiscono molto spesso acquistare prodotti farmaceutici esteri, preferendoli a quelli similari nazionali.

Poichè è evidente il danno che ne deriva all'industria italiana, prego le SS. VV. di raccomandare all'amministrazione degli ospedali, manicomi, brefotrofi, orfanotrofi, ed istituti di cura e di ricovero del genere esistenti nei comuni della provincia di attenersi nella provvista di medicinali al criterio di sostituire, senza ritegno, i farmaci protetti da marchio di fabbrica, aventi nomi di fantasia, con i prodotti nazionali pari, distinti con il loro nome scientifico, e che sono dei precedenti molto più efficaci.

Uguale misura deve essere adottata per la somministrazione, dei medicinali ai poveri, per i quali devono essere, di regola, vietate le specialità, come fu disposto dalla Prefettura con circ. 21 gennaio 1929, n. 301. (1)

L'azione delle SS. VV. deve avere carattere riservato.

Assicuri dell'adempimento.

*Il Prefetto — SOPRANO*

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 46.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

312. **Provvedimenti transitori per i bilanci delle Provincie e dei Comuni dell'anno 1931.** (R. D. L. 30 ottobre 1930 n. 1472 pubb. G. U. 25 Nov. 1930 n. 271).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Visti i Regi decreti-legge 16 ottobre 1924, n. 1613; (2) 27 ottobre 1927, n. 2045, (3) e 1.º novembre 1928, n. 2484; (4)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti transitori per i bilanci delle Provincie e dei Comuni dell'anno 1931; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le disposizioni dell'art. 1, primo e terzo comma, del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045, riguardanti l'inizio della riduzione delle eccedenze di sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati, sono prorogate al 1.º gennaio 1932.

Resta ferma la facoltà data ai Comuni ed alle Provincie col secondo comma dell'articolo stesso, di mantenere in applicazione la sovrimposta eccedente il secondo limite quando sia vincolata con delegazioni in pagamento di mutui contratti, salvo l'obbligo di ridurre la eccedenza oltre il detto limite in correlazione al graduale ammortamento dei mutui stessi.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) » » 1924 » 241.

(3) » » 1927 » 387.

(4) » » 1928 » 433.

Art. 2. Rimane pure ferma la facoltà conferita al Ministro per le finanze dal R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, di autorizzare eccedenze di sovrimposta anche per gli anni successivi al 1930, nella misura necessaria al compimento di opere pubbliche improrogabili già deliberate od in corso di esecuzione alla data stabilita dal decreto stesso e per le quali occorranzo supplementi di mutui da garantire con la sovrimposta.

Lo stesso Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, per eccezionali ed inderogabili necessità di bilancio e previo parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, aumenti di sovrimposta oltre la misura massima stabilita dall'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, ma limitatamente all'anno 1931, nonché di consentire la riduzione delle sovrimposte eccedenti il limite massimo, entro un termine maggiore di cinque anni dal 1.º gennaio 1931.

Art. 3. La quota da ripartirsi a favore delle Provincie per la compartecipazione al provento della tassa di bollo sugli scambi a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, num. 1944, è, per l'anno 1931, fissata nella somma di lire 50.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1931-1932.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc..

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—MOSCONI

313. **Riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonché del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali.** (R. D. L. 20 nov. 1930 n. 1491 pubb. G. U. 26 nov. 1930 n. 275.)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;(1)

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali, gli emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali e degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono ridotti in ragione del 12 per cento:

a) gli stipendi e gli altri assegni dei membri del Governo;  
b) gli stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo, sovrappaghe non utili a pensione, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, ed in genere gli emolumenti fissati con la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e successive estensioni, a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quella delle Ferrovie dello Stato e le altre aventi ordinamento autonomo o dipendente da Enti od Istituzioni mantenute con concorsi dello Stato;

c) le indennità temporanee mensili e relative quote suppletive dei maestri elementari ed i soprassoldi di caro viveri dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e dei sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

d) le retribuzioni, diarie, paghe, le indennità temporanee mensili di caro viveri e relative quote suppletive e gli altri analoghi assegni del personale straordinario avventizio, contrattista, cottimista, giornaliero o comunque non di ruolo, compreso quello salariato in servizio delle Amministrazioni o degli Enti indicati nelle lettere precedenti;

e) le retribuzioni dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafici ed in genere del personale retribuito

ad aggio, nonchè quelle dei procaccia postali e dei portalettere rurali;

f) le indennità di qualsiasi natura, le retribuzioni per incarichi speciali, i premi di interessamento e di produzione ed ogni altra competenza accessoria, non considerata alle lettere precedenti, a favore del personale ivi contemplato e degli estranei alle Amministrazioni dello Stato, cui siano da queste affidati speciali incarichi.

Art. 2. Il personale, che per effetto della prima attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 1, consegna un complessivo trattamento economico lordo, per stipendio, o paga, o retribuzione e per supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia od indennità temporanea, mensile di caro viveri, inferiore a quello spettantegli per gli indicati emolumenti al 30 giugno 1929, conserva la differenza a titolo di assegno *ad personam* non utile ai fini di pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Art. 3. Sono ridotte in ragione del 12 per cento gli stipendi, i salari, le paghe, le retribuzioni ed in genere qualsiasi emolumento o competenza, sia, o pur no, di carattere fisso e continuativo, dei segretari comunali, dei direttori didattici e dei maestri elementari dei Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole, e di ogni altro personale di ruolo e non di ruolo, anche operaio, in servizio delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni di assistenza e beneficenza e degli Enti, istituti e aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrato e mantenute col concorso delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi.

Art. 4. Alla riduzione del 12 per cento sono pure assoggettati gli stipendi, le retribuzioni e gli altri assegni del personale degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali, ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o

tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo.

La riduzione è peraltro elevata al 25 per cento sul trattamento complessivo eccedente le prime L. 40,000 e fino alle L. 60,000, ed al 35 per cento sull'eccedenza ulteriore.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti predetti o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini; nonchè alle Società il cui capitale sia costituito, almeno per la metà del suo importo, colla partecipazione dello Stato. Non si applicano alle Provincie, ai Comuni e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per cui sono da osservarsi le norme del precedente artic. 3.

L'applicabilità del presente articolo a singoli Enti è, quando occorra, insindacabilmente dichiarato dal Capo del Governo di concerto col Ministro per le finanze. Nello stesso modo potranno essere disposti accertamenti per constatare la regolare applicazione del presente articolo ed emanate, di concerto con i singoli Ministri, le norme per regolare la destinazione delle economie da esso derivate.

I singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze, provvederanno ad introdurre, in base a revisione, da eseguirsi entro il 30 giugno 1932, mediante provvedimenti non soggetti a gravame, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria, le ulteriori riduzioni alle tabelle organiche e di trattamenti economici e le variazioni alle norme concernenti i personali degli Enti predetti, che risultino opportune, affinchè l'ordinamento ed il trattamento dei personali medesimi sia informato a unicità di criteri, nei confronti degli Enti stessi fra loro, e con gli altri Enti di diritto pubblico.

Art. 5. Sono abrogate tutte le disposizioni generali o speciali contrastanti con quelle del presente decreto o con esse incompatibili.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi rispettivi Ministri, sarà provveduto alla emanazione delle norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale di ruolo e non di ruolo, in servizio in Colonia o all'estero.

Questo decreto, che ha effetto dal 1° dicembre 1930, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -- MOSCONI

314. **Modificazioni al R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.** (R. D. L. 26 settembre 1930 n. 1458 pubb. G. U. 22 novembre 1930 n. 272).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, portante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate; (2)

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1930, n. 774, per l'abolizione dei calmieri; (3)

Considerato che con l'abolizione dei calmieri viene a mancare la ragione fondamentale per la classificazione delle carni in distinte qualità, agli effetti della determinazione dei prezzi;

Ritenuta la necessità, a garanzia del consumatore, di contraddistinguere le carni messe in commercio per la minuta ven-

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) » » 1927 » 227.

(3) » » 1930 » 223.

dita, a seconda della specie e della categoria degli animali da cui provengono; ecc..

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto 19 maggio 1927, n. 868, relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Art. 2. E fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni macellate fresche siano contraddistinte, oltrechè dal bollo sanitario, prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè :

a) *per i bovini*: vitello, vitellone, manzo, bue, vacca, toro;

b) *per i bufalini*: bufalo, annutolo;

c) *per gli equini*: (categoria unica) equino;

d) *per i suini*: suino (maschi e femmine castrate), scrofa, verro;

e) *per gli ovini*: agnello, castrato, montone, pecora;

f) *per i caprini*: capretto, capra, becco.

Art. 3. E' data facoltà ai Comuni, previa autorizzazione del Ministero delle Corporazioni, di apportare alle denominazioni delle categorie, di cui al precedente articolo, le variazioni ritenute necessarie per uniformarle a quelle localmente in uso.

Art. 4. Nello stesso spaccio non si possono vendere che le carni di una data specie di animali. L'autorità comunale potrà, però, qualora particolari esigenze locali lo reclamino, concedere permessi speciali per la vendita cumulativa delle carni appartenenti alle diverse specie animali, escluse le equine, che debbono essere sempre vendute in spacci a parte.

Art. 5. La bollatura relativa alla distinzione per categoria, di cui al precedente art. 2, non è applicabile alle carni congelate. Dette carni debbono però essere vendute in spacci speciali e distinti da quelli in cui si vendono le carni fresche.

Art. 6. Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche

e di quelle congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

Art. 7. Le autorità comunali sorvegliaranno che la vendita delle varie specie e categorie di carni sia effettuata in conformità delle norme contenute nei precedenti articoli, promuovendo ed applicando le sanzioni di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, (1) e al decreto Ministeriale 31 dicembre 1926, portanti la revoca della licenza di esercizio e l'incameramento della cauzione, quando risulti che gli esercenti non adempiano agli obblighi portati dal presente decreto.

Art. 8. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—BOTTAI—MOSCONI—  
ACERBO—ROCCO.

### **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

315. **Riduzione del costo della vita.** (C. 25 novembre 1930 n. 3518 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Raccomando alle SS. LL. di vigilare personalmente, d'accordo col Segretario Politico e coi locali rappresentanti sindacali, perchè il costo della vita vada adeguandosi alla nuova situazione monetaria ed economica, giusta le direttive del Duce.

Si vigili sul mercato dei generi di consumo, perchè gli ultimi prezzi massimi fissati dalla Federazione del Commercio siano rigorosamente osservati; si controllino soprattutto attentamente i

---

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

prezzi dei generi di prima necessità; si vigili perchè siano effettuate tutte quelle riduzioni di prezzo, che sia, nel campo della vendita di generi o dei fitti di alloggi e negozi, o dell'artigianato o delle mercedi, stipendi ed onorarii, sono stati acquisiti con impegno da parte delle rispettive rappresentanze sindacali.

Oltre a ciò, è necessario che le SS. LL. portino ancora il loro esame diligente sul nuovo bilancio comunale preventivo, escogitando e denunciando quali possibilità vi siano di ridurre i cespiti tributarii o alcuni di essi (specie quelli più attinenti al costo della vita) a non oltre il quadruplo di anteguerra e concretando anche in qual modo possano realizzarsi parallelamente economie nel campo delle uscite e particolarmente delle spese facoltative e di lavori non urgentissimi.

Pensino le SS. LL. che è loro dovere essenziale agire in modo concorde ma deciso, in modo da ottenere al più presto la realizzazione dettata da S. E. il Capo del Governo: l'adattamento dei prezzi alla realtà monetaria ed economica della Nazione!

Attendo essere particolarmente informato dei provvedimenti adottati o che si propongono di adottare.

*Il Prefetto* — SOPRANO

316. **Ricovero negli ospedali di gestanti e puerpere.** (C. 19 novembre 1930 n. 42402 ai Presidenti degli Istituti Ospedalieri della Prov.).

Da varie Prefetture è stato proposto al Ministero Interni il quesito se occorre l'ordinanza di ricovero, di cui all'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n.º 6872, per il ricovero negli ospedali, a norma dell'art. 15 della legge 10 dic. 1925, n. 2277, delle gestanti che abbiano compiuto l'8.º mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a 4 settimane dopo il parto.

Il Ministero ha ritenuto d'interpellare, in ordine a tale quesito, il Consiglio di Stato, il quale, con parere emesso in data 10 giugno u. s. ha in proposito ritenuto quanto segue:

« Premesso che l'art. 34 del R. D. 30 dic. 1923, n.º 2841, dopo aver fatto obbligo ad ogni ospedale di provvedere, nei

limiti dei mezzi disponibili, alla assistenza ed alla cura delle donne nella imminenza del parto, ancorchè si tratti di persone, che, secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nello Istituto, soggiunge che, in questa ipotesi, l'ammissione nell'Ospedale deve essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dalla ordinanza emessa a termini dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890; dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo può essere effettuato in via provvisoria su accertamento del sanitario dell'ospedale, ma anche in questo caso deve essere promosso, nei due giorni successivi, l'emissione della ordinanza.

In seguito l'art. 15 della legge 1925, n. 2277 ha disposto quanto segue;

Gli ospedali, asili di Maternità e altri congeneri istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, alla assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'8.<sup>o</sup> mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a 4 settimane dopo il parto, ancorchè si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto, salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di assistenza, a norma dell'art. 34 del R. D. 30 dic. 1923, n.° 2841 e salvo il disposto del 2.<sup>o</sup> comma dell'art. 14 della presente legge.

Ciò stante, poichè l'art. 15 della legge 10 dic. 1925 richiama l'articolo 34 del R. D. 30 dic. 1923, deve essere inteso che questo 2.<sup>o</sup> art. sia integralmente applicabile al ricovero delle gestanti e delle puerpere, salvo le parti assolutamente inconcepibili con la nuova norma dell'art. 15, che si tratta di interpretare. Ora confrontando i due art., si vede, che l'unica differenza consiste nelle condizioni stabilite per rendere obbligatorio il ricovero delle gestanti e puerpere, mentre l'art. 34 della legge del 1923 obbliga tutti gli Ospedali al ricovero « delle donne nella imminenza del parto » l'art. 15 della legge del 1925 precisa ed estende tale ob-

bligo « all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l' 8.° mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere, fino a 4 settimane dopo il parto. Entrambi gli art. fanno salvo, nel caso che la ricoverata non abbia titolo al ricovero gratuito nell'Istituto, secondo le norme statutarie, il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune, al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso.

Nessuna altra diversità esiste fra le due norme. Neanche l'art. 34 (78 a) nel porre a carico degli ospedali l'obbligo del ricovero delle gestanti indipendentemente dalle norme statutarie, lo condiziona alla emissione della ordinanza di ricovero dell'autorità comunale. E' soltanto nell'art. seguente (78 a) che la emissione dell'ordinanza è richiesta, perchè l'ospedale possa esercitare il diritto di rimborso, come per l'esercizio di tale diritto è richiesto che il ricovero debba essere entro 5 giorni notificato al comune del presunto domicilio di soccorso. Non è quindi, a meravigliarsi, che neanche l'art. 15 della legge 1925 ponga la emissione della ordinanza fra le condizioni per la obbligatorietà del ricovero, seguendo con ciò il sistema degli art. 78 a) e 78 b) della legge sulla beneficenza, i quali trattano separatamente prima delle condizioni per ottenere il rimborso dal Comune del domicilio di soccorso. Perciò l'art. 15 della legge sulla beneficenza, non ha accennato alla ordinanza di ricovero, la quale tuttavia rimane sempre come condizione richiesta per il rimborso, dato che per le condizioni dal rimborso è integralmente richiamato l'art. 34 del decreto del 1923 (78 b).

S'intende che, come nell'art. 34 del decreto del 1923, per quanto le condizioni per avere diritto al rimborso siano trattate separatamente da quelle costituenti l'obbligatorietà del ricovero, formano con queste un tutto unico, in modo che l'Opedale non è obbligato ad eseguire il ricovero, se non siano attuate anche le condizioni per ottenere il rimborso, egualmente in base all'articolo 15 della legge del 1925 gli ospedali, pure sussistendo le condizioni materiali, che rendono obbligatorio il ricovero, non

possono essere costretti ad eseguirlo se tali condizioni non siano accertate mediante ordinanza della autorità comunale. Cade perciò l'obiezione, fatta da alcune amministrazioni che, non potendo l'istituto ricoverante esigere la esibizione dell'ordinanza di ricovero, si troverebbe nella impossibilità di domandare il rimborso.

Non si può dire poi che l'ordinanza di ricovero, nel caso dell'art. 15 della legge 1925, manchi di ogni ragione di essere. Gli accertamenti da eseguire sono, è vero, più limitati e più semplici di quelli che si sarebbero dovuti fare in base all'art. 34 del decreto 1923, secondo il quale occorre constatare la urgenza del ricovero per la imminenza del parto. Dopo la legge del 1925 il ricovero si deve ritenere urgente per le gestanti, che abbiano compiuto l'8.º mese di gravidanza e per le puerpere fino a 4 settimane dopo il parto.

Ma, anche limitata a questo accertamento, l'ordinanza dell'autorità comunale non è priva di contenuto, anche per garantire l'esatta applicazione della legge nell'interesse dei Comuni chiamati a sostenere la spesa. Senza dire che l'urgenza del ricovero può verificarsi anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 15 della legge del 1925;

P. Q. M.

La Sezione ritiene che, per ottenere il rimborso delle spese di assistenza dei Comuni del domicilio di soccorso delle gestanti e puerpere ricoverate ai termini dell'art. 15 della legge 10 dic. 1925, n. 2277, gli ospedali debbono seguire tutte le forme prescritte dall'art. 78 b) inserito nella legge 17 luglio 1890 con l'articolo 34 del R. D. 30 dic. 1923, n. 2841, ossia devono munirsi della ordinanza di ricovero di cui all'art. 79 della legge sulla beneficenza e notificare l'avvenuto entro 5 giorni al Comune del presunto domicilio di soccorso delle « ricoverate ».

Tanto per no ma degli Istituti Ospedalieri.

*Il Prefetto* — SOPRANO

317. **Congedo al personale sanitario.** (C. 23 Nov. 1930, n. 45111, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Non ostante le chiare e tassative disposizioni date dalla Prefettura con la circ. 23 novembre 1928 n. 47034 (1) per disciplinare i congedi al personale sanitario, si continua da parte di alcuni comuni ad accordare congedi ai propri sanitari senza la formale deliberazione, preventivamente approvata dalla Prefettura, e ad incaricare del servizio interino della condotta medici condotti di comuni limitrofi.

Tali irregolarità devono avere, senz'altro, termine.

Esigo la completa e assoluta osservanza delle norme indicate nella predetta circ., che abbiansi per trascritte nella presente. Riterrò responsabili i sigg. Podestà della inadempienza, e *punitrò disciplinarmente i medici condotti, che si presteranno a fare il servizio interinale in altre condotte, anche durante i periodi di congedo ordinario, senza la mia speciale autorizzazione, salvo quando la sostituzione sia prevista dal capitolato in vigore.*

*Il Prefetto — SOPRANO*

318. **Revisione liste elettorali.** (C. 26 Nov. 1930 n. 44414 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In occasione della revisione delle liste elettorali per l'anno 1931, le SS. LL. riceveranno dalla Confederazione Gen. Fascista dell'Industria, per mezzo dell'organo locale, l'elenco completo dei prestatori d'opera in luogo delle semplici variazioni dalla situazione precedente, agli effetti dell'art. 13 della legge elettorale politica, ed avranno cura di segnalare ai Comuni di effettiva residenza i nomi dei lavoratori non residenti nel proprio territorio.

La confederazione suddetta gentilmente si è impegnata di offrire la collaborazione per mezzo delle Unioni Prov., onde agevolare nel miglior modo possibile il compito degli uffici municipali.

Prego le SS. LL. di prendere gli opportuni accordi con il fiduciario locale.

Attendo un cenno di ricevuta.

*Il Prefetto — SOPRANO*

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 438.

319. **Liste elettorali. Formazione elenchi 1°, 2° e 3°.** (C. 26 nov. 1930 n. 45564 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Reputo opportuno ricordare alle SS. LL. che, col 15 dicembre prossimo, si deve procedere alla formazione degli elenchi 1°, 2° e 3° per la revisione delle liste elettorali 1931, a norma dell'art. 18 e precedenti della legge elettorale, approvato con R. D. 2 Settembre 1928, N. 1993.

Attendo assicurazione degli adempimenti, di cui agli art. 11 a 18 della legge predetta.

*Il Prefetto* — SOPRANO

320. **Lista permanente aggiornata.** (C. 28 Nov. 1930 n. 45565 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Devo rilevare che non tutti i Comuni della Provincia hanno qui trasmesso la lista permanente aggiornata con la decisione emessa dalla Commissione prov. per il 1930.

Invito i Comuni inadempienti di trasmettere la lista generale aggiornata pel 1930, non oltre la metà del mese di dicembre evitandomi provvedimenti a carico del segretario comunale.

*Il Prefetto* — SOPRANO

321. **Cauzione esattoriale.** (C. 25 novembre 1930 n. 42426 Div. 1.ª ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni con dispaccio num. 3782730 scrive quanto segue:

« E' stato fatto presente a questo Ministero che in molte Provincie la clausola del non riscosso, prevista dall'art. 26 del R. D. 1.º luglio 1926, n. 1130, a carico degli esattori delle imposte, incaricati della riscossione dei contributi sindacali, è rimasta senza efficacia, in quanto i precetti di pagamento spediti a carico degli esattori morosi per contributi sindacali non versati alle scadenze bimestrali stabilite dalla legge non hanno avuto corso, per il rifiuto opposto da qualche Prefettura al rilascio dell'ordinanza di esecuzione, di cui all'art. 93 del Regolamento per

la esecuzione del Testo Unico della riscossione delle imposte dirette (R. D. 15 settembre 1922 n. 2090).

Si deve al riguardo far presente che l'eccezione addotta, che cioè la cauzione esattoriale debba garentire solo i Comuni e le Opere Pie ecc. e non già le Associazioni sindacali, non è fondata, in quanto la cauzione esattoriale è unica ed inscindibile e serve per garentire indistintamente la riscossione di tutti i cespiti, di cui gli esattori hanno la gestione, a termini di legge, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno tenuti presenti nella determinazione della cauzione, salvo, beninteso, l'eventuale aumento della cauzione stessa, ove si verifichi l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 18 del R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401: pertanto non può validamente contestarsi che la cauzione esattoriale, in qualunque epoca data, garantisca anche la riscossione dei contributi sindacali e che possa essere espropriata per il mancato versamento degli stessi ».

Dello stesso avviso si è dichiarato il Ministero delle Finanze.

Ciò premesso, vorranno le LL. EE. dare disposizioni in conformità, favorendo cortese cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* -- SOPRANO

**322. Licenza di commercio-Rinnovazione.** (C. 22 novembre 1930 n. 44064 ai Commissari Prefett. e Podestà dei Comuni della Provincia).

La Federazione del Commercio ha diramato ai propri Delegati di ogni Comune una circ. invitandoli alla raccolta delle licenze commerciali da presentare ai Signori Podestà e Commissari Pref. per il visto di rinnovazione per essere poi restituito ai commercianti pel tramite dei Delegati stessi.

Tale operazione agevola il controllo per parte della Federazione delle licenze stesse e la ricerca di dati statistici ed organizzativi necessari alla Federazione stessa.

I Signori Commissari Prefettizi e Podestà vorranno aderire a tale richiesta facilitando tale operazione.

*Il Prefetto* -- SOPRANO

323. **Tasse bestiame-Valore dei prezzi medii.** (C. 21 novembre 1930 n. 37739 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, comunico la tabella dei valori medii del bestiame stabilita con decisione 14 corrente della G. P. A. e da tenersi presente nella applicazione della tassa bestiame: (1)

Cavallo 1800, Cavalla 1400, Puledra 900, Mulo 2200, Mula 2200, Muletto 1000, Asino 400, Asina 450, Asinello 200, Bufalo 1100, Bufola 1800, Bufalotto 650, Bufalotta 900, Bue 1800, Toro stallino 2300, Toro brado 1500, Vacca stallina 1500, Vacca brada 1100, Vitelli 600, Becco 120, Capra lattifera 130, Capra di gregge 70, Montone 110, Pecora 65, Verro 500, Maiale 300.

*Il Prefetto — SOPRANO*

324. **Tariffe medicinali—Riduzioni dei prezzi.** (D. P. S. 23 novembre 1930 n. 45454).

Visto il decreto pref. 13 agosto 1927 n. 29855 (2) col quale venne stabilita una riduzione del 15 per cento sui prezzi indicati alle tariffe n. 1 e 2, tabella C, per le sostanze e per i medicinali di cui all'elenco alligato al D. M. 30 giugno 1927, semprechè la relativa somministrazione non importi alcuna particolare manipolazione contemplata dalle tabelle A e B, eccettuata la pesata.

Ritenuta la opportunità di aumentare tale riduzione in adempimento delle direttive del Governo Nazionale per adeguare la vita economica nazionale al valore della lira.

Visto l'art. 1.º del Decreto 30 giugno 1927 V del Capo del Governo e Ministro dell' Interno

#### DECRETA

La riduzione di cui al predetto decreto prefettizio è aumentata dal 15 al 25 %.

I farmacisti esercenti nei comuni della provincia sono obbligati a tenere in farmacia, in modo ostensibile al pubblico, una copia del presente decreto.

I Podestà e i Commissari Pref. dei Comuni della Provincia sono incaricati di dare immediata comunicazione integrale del presente decreto a tutti i farmacisti esercenti.

Salerno 23 novembre 1930—IX.

*il Prefetto — SOPRANO*

(1) Vedi per l'applicazione tassa bestiame la circolare 17 gennaio 1927 pubblicata nel B. A. anno 1927 pag. 20.

(2) v. B. A. anno 1927 pag. 285.

## Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura

**Onorificenze.** - Con recente provvedimento il Cav. Rag. Michele Giacomazza, Ragioniere Capo della nostra Prefettura, è stato insignito della onorificenza di Cavaliere Ufficiale della Corona d'Italia.

Sono stati poi insigniti della Onorificenza di Cavaliere dello stesso ordine i signori Dr Federico D' Aiuto, segretario della nostra Prefettura e il Rag. Emilio Vasoli, Primo ragioniere.

A tutti e tre i distinti funzionari le nostre sincere congratulazioni.

---

### Appalti, aste ecc.

**Comune di Perdifumo.** — *Vendita del taglio della 4.<sup>a</sup> sezione cedua castagnale del bosco denominato S. Arcangelo e Carpeniera.*—Si rende noto che il giorno 13 dicembre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura di Salerno un primo incanto per la vendita del bosco suddetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 47000. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 6. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Battipaglia.**—*Appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto* — Si rende noto che giovedì 18 dicembre p. v., alle ore 12, nella Sede Comunale, seguirà l'appalto dei lavori predetti, col sistema delle schede segrete, ad unico e definitivo incanto, in ribasso percentuale sulla base di lire 1.500.000,00. I concorrenti dovranno presentare la domanda ed i documenti prescritti dal bando non oltre le ore 12 del 15 dicembre p. v. insieme con la dimostrazione che hanno ottenuto da un Istituto bancario il finanziamento fino a lire 600 mila. Cauzione definitiva un ventesimo del prezzo di aggiudica. Ultimazione dei lavori nel termine di un anno. Capitolati generali e speciali e progetto visibili nella Segreteria Comunale durante le ore di ufficio.

Il Segretario Comunale Jannuzzi

Il Commissario Pref. A. Menna

**Comune di Battipaglia.**—*Appalto riscossione imposte di consumo biennio 1931-32.*—Si rende noto che il giorno 18 dicembre p. v., alle ore 13, avrà luogo nella Sede comunale un incanto, a schede segrete, per l'appalto predetto, in aumento dell'annuo canone di lire 120,000. Aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto sempre quando partecipino alla gara due concorrenti. Domanda e documenti prescritti bando da presentarsi 24 ore prima di quella fissata per l'incanto. Cauzione provvisoria lire 15000, cauzione definitiva tre dodicesimi del canone di aggiudica. Tariffa e capitolato di appalto visibili presso la Segreteria del Comune nelle ore di ufficio.

Il Segretario Comunale Jannuzzi

Il Commissario Pref. A. Menna

**Comune di Pontecagnano-Faiano.**—*Appalto della riscossione delle imposte di consumo per il quinquennio 1.º gennaio 1931-31 dicembre 1935*—Asta a candela vergine, a termini abbreviati di giorni 8. Primo esperimento, che avrà luogo il mattino di venerdì 5 dicembre 1930, alle ore 10, nel Palazzo Comunale, sulla base di lire 80,000. Offerta minima di aumento lire 100. Deposito provvisorio per concorrere all'asta lire 8000, più lire 4000, in conto delle spese. Cauzione definitiva pari a tre rate mensili di canone, da versarsi prima della stipula del contratto. Termine utile per le offerte di ventesimo: ore 12 del giorno 13 dicembre 1930. Tariffa e capitolato di appalto visibili presso la Segreteria del Comune dalle 9 alle 14 dei giorni non festivi.

Il Segretario Comunale Gioacchino Genovese

Visto il Podestà: Avv. Felice Sabato

---

## Concorsi

**Comune di Eboli.**—*Veterinario condotto.*—Concorso per titoli—Stipendio annuo lordo lire 7000, oltre lire 2500 per indennità di cavalcatura, con esclusione dell'indennità caroviveri. Lo stipendio è suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo. Domanda su carta da lire 3 da presentarsi non oltre 31 dicembre 1930, corredata documenti di rito, diploma di laurea in medicina e chirurgia veterinaria, certificato di iscrizione nell'albo di uno degli ordini veterinari del Regno, vaglia di lire 50,15 per tassa di concorso e titoli atti a porre in rilievo la speciale attitudine del concorrente al disimpegno del servizio.

Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Capo—Spagnuolo

Il Fodestà—V. Carusi

**Comune di S. Gregorio Magno.**—*Guardia campestre.*—Concorso per titoli. Salario lordo Lire 2500. Domanda da presentarsi alla Segreteria comunale non oltre il 31 dicembre 1930 con documenti di rito. Età massima anni quarantacinque. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

S. Gregorio Magno 24 Nov. 1930. A. IX E. F.

Il Commissario Pref. M. Meccia



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

326. Modifiche al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette (R. D. L. 6 Nov. 1930 n. 1645).

#### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

327. Mutamenti denominazione vie e piazze.

328. Famiglie di lavoratori espatriati posteriormente al gennaio 1928.

329. Inscrizione alle Sezioni del Tiro a segno nazionale.

330. Riduzione sulle pigioni.

331. Cambiavalute; dispensa osservanza legge 16 dicembre 1926 n. 2174.

332. Servizi pubblici di trasporto e di autovetture di piazza e di rimessa. Regolamenti.

333. Applicazione di targhe ai veicoli a trazione animale.

### COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 329 a n. 333 — Personale dei Segretari Comunali. — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

329. **Iscrizione alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.** (C. 29 nov. 1930 n. 36742 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A richiesta del locale Ispettorato Divisionale del Tiro a Segno Nazionale, prego la S. V. di voler interessarsi perchè da parte delle locali organizzazioni comunali di avanguardisti, balilla e dopolavoristi sia svolta azione incitatrice e fattiva per invogliare coloro che ne fanno parte ad iscriversi nella più larga misura alle Sezioni del T. S. N.

Come è ben noto alla S. V., gli scopi che perseguono dette organizzazioni e l'istituzione del T. S. ai fini della preparazione spirituale e fisica dei giovani sono del tutto paralleli e le due istituzioni si integrano a vicenda.

Pertanto ritengo opportuno che, nei limiti della possibilità dovuta alla distanza che separa i vari centri dalle Sedi delle Sezioni, il maggior numero di appartenenti alle suddette organizzazioni sia iscritto al T. S. N. E' a tale intento che questa Prefettura sollecita il benevolo interessamento della S. V.

Gradirò assicurazione.

*Il Prefetto* — SOPRANO

330. **Riduzioni sulle pigioni.** (C. 5 dic. 1930 n. 2565 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, comunico che le riduzioni del 10%, sulle pigioni dovranno effettuarsi su tutte indistintamente, anche su quelle che eventualmente non abbiano subito aumenti in misura superiore al quadruplo dell'anteguerra.

*Il Prefetto* — SOPRANO

331. **Legge 16 Dicembre 1926, n. 2174-Cambiavalute.** (C. 1.º dicembre 1930 n. 46118 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni (Ufficio Annonario dei prezzi) avverte che in seguito all'inquadramento dei Cambiavalute nella Confederazione Generale Bancaria Fascista, anzichè nella Confederazione dei Commercianti, i medesimi, come i banchieri, debbono essere dispensati dall'osservanza della legge 16 dicembre 1926 n. 2174, (1) sulla disciplina del commercio di vendita e quindi esonerati dall'obbligo della prestazione della cauzione.

*Il Prefetto* — SOPRANO

---

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

326. Modifiche al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401. (R. D. L. 6 nov. 1930 n. 1465 pubb. G. U. 22 nov. 1930 n. 272).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto il R decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, contenente modifiche al testo unico predetto; (1)

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune modifiche alle disposizioni che regolano la riscossione delle imposte dirette; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Gli ultimi due comma dell'art. 22 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1401, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la notificazione delle cartelle e di avvisi può valersi di messi notificatori autorizzati dall'intendente di finanza. Nei Comuni non capoluoghi di mandamento può altresì valersi per le notificazioni stesse del messo comunale o dell'uscieri di conciliazione, previa, per questo ultimo, autorizzazione del pretore.

« L'esattore può revocare la nomina dei propri ufficiali e messi, salvo all'impiegato il diritto di ricorso di cui all'art. 111,

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 51.

2)       »       » 1926       » 74.

e per giustificati motivi possono il procuratore del Re, l'intendente di finanza ed il pretore, ritirare la loro autorizzazione ».

Art. 2. I comma 1 e 2 dell'art. 24 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, entro il decimo giorno del mese anteriore a quello di scadenza di una delle suddette rate i podestà pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori a norma del precedente art. 5, ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le sanzioni nelle quali incorrono i morosi.

« I ruoli suppletivi si pubblicano rispettivamente entro il decimo giorno dei mesi di gennaio e di luglio ».

Tra i comma 2 e 3 è inserito il seguente:

« La pubblicazione dei ruoli è fatta per otto giorni consecutivi e la loro consegna agli esattori ha luogo 30 giorni prima della scadenza della prima rata. I ruoli consegnati con ritardo vanno in riscossione, sempre quando l'intendente di finanza ne riconosca la necessità, con la rata successiva, alla scadenza della quale i contribuenti sono tenuti a pagare la prima rata unitamente alla seconda ».

Dopo l'ultimo comma si aggiunge il seguente:

« Fermo il disposto del successivo art. 43, i nuovi proprietari o possessori degli immobili rispondono solidalmente con i precedenti proprietari o possessori dell'imposta gravante sugli immobili stessi, inscritta a ruolo a nome di questi ultimi, per il periodo posteriore alla data del titolo che serve di base alla voltura catastale a loro nome ».

Art. 3. Il primo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Gli esattori dovranno, almeno dodici giorni prima dell'ultimo giorno utile pel pagamento della prima rata successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare a ciascun contribuente, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata ».

Tra i comma 1 e 2 è inserito il seguente:

« La cartella può anche essere notificata a mezzo posta raccomandata a carico dell'esattore ».

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la indennità di mora a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorso almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella ».

Art. 4. L'art. 27 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata di imposta dovuta, il contribuente che non la paghi o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla indennità di mora di centesimi sei per ogni lira del debito.

« L'indennità di mora viene ridotta da centesimi sei a centesimi due per ogni lira di debito quando il contribuente esegue il pagamento entro tre giorni successivi al termine stabilito nel precedente comma.

« Qualora l'ottavo giorno cada in giorno festivo il contribuente avrà anche facoltà di fare i pagamenti nel giorno successivo non festivo. Le indennità di mora cedono a beneficio dell'esattore.

« Il contribuente però non dovrà sottostare all'indennità di mora ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto negli art. 25 e 26 e se non siano decorsi cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 31.

« La indennità di mora pel ritardo nel pagamento di imposte per le quali l'esattore abbia solo l'obbligo di versare le somme riscosse, va a beneficio dell'Ente cui è dovuta l'imposta ».

Art. 5. L'art. 28 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Dei pagamenti fatti l'esattore rilascia quietanza al contribuente conservando la matrice o la copia nel modo indicato dal regolamento.

« Per rendere il servizio adeguato ai bisogni dei contribuenti l'intendente di finanza può sempre modificare l'orario dell'esattoria e disporre l'apertura di nuovi sportelli a carico dell'esattore.

« Nei Comuni con popolazione superiore a 100,000 abitanti è data facoltà ai contribuenti con debito fino a L. 5000 per rata di chiedere all'esattore di eseguire il pagamento a domicilio con le norme che saranno stabilite dal regolamento ».

Art. 6. L'ultimo comma dell'art. 30 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, compresi tra questi i crediti per indennità di mora, diritti e spese o che si appropria più del dovuto, è soggetto alle pene stabilite dal Codice penale, qualora abbia agito dolosamente e in ogni altro caso è soggetto alla pena pecuniaria fino al decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse ».

Art. 7. Il primo comma dell'art. 34 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale esattoriale, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 38, si procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto ».

Tra i comma 1 e 2 è inserito il seguente:

« Il debitore ha facoltà di fare assistere all'atto di pignoramento due testimoni purchè la ricerca e la presentazione non ritardino l'esecuzione dell'atto stesso. I testimoni debbono avere i requisiti di cui all'art. 594 del Codice procedura civile e se è reclamata da essi un'indennità questa viene corrisposta dal debitore richiedente ».

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario, oltre che dai testimoni se intervenuti ».

Art. 8. L'art. 35 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale esattoriale dà anche notizia al podestà trasmettendogli copia dell'atto entro due giorni

quando la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 34 non sia stata fatta al debitore in persona propria. Tale copia dovrà essere conservata per un periodo non inferiore a due anni.

« Appiè dell'atto di pignoramento viene nominato dal segretario comunale al momento della vendita uno stimatore se trattasi di oggetti d'oro e d'argento o di gioie, o per richiesta dell'esattore.

« L'ufficiale esattoriale che viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla pena pecuniaria fino a L. 50 e, in caso di nuova violazione, il podestà provoca dal procuratore del Re la revoca della autorizzazione ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale ».

Art. 9. I comma 2 e 3 dell'art. 37 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:

« L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili, sui crediti, sui fitti e pigioni indicati in questo articolo prima di passare alla esecuzione degli immobili.

« Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dall'ufficiale esattoriale mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; ove l'inquilino od affittuario non ottemperino all'ordine dell'esattore questi lo citerà dinanzi al pretore con le forme del 1° comma del presente articolo. Nel caso di dichiarazione positiva ed in mancanza di contestazione il pretore, in calce alla dichiarazione, confermerà l'ordine di pagamento che costituirà titolo esecutivo a tutti gli effetti. In ogni altro caso si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile ».

Tra i comma 3 e 4 è inserito il seguente:

« Occorrendo procedere alla esecuzione contro l'inquilino o l'affittuario si osserveranno ugualmente le norme della procedura ordinaria, ma l'esattore potrà valersi dell'ufficiale esattoriale in luogo dell'ufficiale giudiziario ».

Art. 10. Il comma 4 dell'art. 39 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorché l'offerta sia inferiore alla stima. La seconda asta si può tenere in uno dei cinque giorni successivi non festivo, in luogo diverso da quello in cui si tenne la prima asta, con facoltà all'esattore di trasportare i mobili pignorati e di surrogare il depositario ».

Art. 11. All'art. 47 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

« Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto viene indicato il reddito accertato agli effetti dell'imposta complementare ».

Art. 12. I comma 1 e 2 dell'art. 63 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita, voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta, deve citare l'esattore e il debitore davanti al pretore.

« Il pretore secondo le circostanze può sospendere la vendita in pendenza del giudizio definitivo ordinando, se del caso, una congrua cauzione a carico del terzo reclamante e facendo luogo agli altri provvedimenti in conformità dell'art. 647 del Codice di procedura civile ».

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« Nella valutazione dei giusti motivi ai fini dell'applicazione del 2.º comma dell'art. 370 del Codice di procedura civile il giudice potrà tener conto della necessità in cui, giusta le disposizioni del precedente comma, trovavasi l'esattore di proseguire negli atti esecutivi ».

*(cont. al prossimo numero)*

## b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura

327. **Mutamenti denominazione vie e piazze.** (C. 25 novembre 1930 n. 43221 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero Interni riferisce:

« Si è dovuto rilevare che non tutti i Comuni si attengono alle disposizioni del R. Decreto 10 maggio 1923, n. 1158 (1) (convalidato con la legge 17 aprile 1925, n. 473), in virtù delle quali, quando si voglia mutare la denominazione di strade o piazze comunali, deve essere preventivamente richiesta, pel tramite della competente Sovrintendenza ai monumenti, l'autorizzazione del Ministero dell'Educazione nazionale.

Dovendosi ritenere detta disposizione, giusta l'artic. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, tuttora vigente, si prega di richiamare su di essa l'attenzione delle dipendenti amministrazioni comunali per l'esatta osservanza.

Si prega di fare altresì presente ai dipendenti Comuni che la detta autorizzazione occorre anche quando s'intenda con la nuova intitolazione onorare persona vivente o perpetuare la memoria di persona morta entro il decennio, e che anzi l'istanza al Ministero dell'Educazione nazionale deve precedere quella per l'autorizzazione di questo Ministero, agli effetti dell'art. 4 capoverso della legge 23 giugno 1927, n. 1188, la vecchia denominazione spetta la precedenza su quella riguardante l'ammissibilità o meno dell'intitolazione da sostituirla.

Si osserva nell'occasione che spesso vengono trasmesse a questo Ministero istanze di Comuni richiedenti la suaccennata autorizzazione per intitolazioni di vie o piazze a persone non aventi che benemerenze di carattere locale.

Devesi in proposito rilevare che la deroga al divieto dell'art. 2 della legge n. 1188 è ammessa, giusta il successivo art. 4, ca-

(1) v. B. A. anno 1923 pag. 125.

(2) v. B. A. anno 1927 pag. 251 e 395.

povero, solo quando trattasi di persone che abbiano benemeritato della Nazione, e tale norma, come tutte le disposizioni di carattere eccezionale, non va interpretata estensivamente. E', perciò, necessario che la sussistenza di tale estremo sia accuratamente accertata prima di dar corso a richieste del genere ».

Prego attenersi a tali disposizioni.

*Il Prefetto* — SOPRANO

328. **Famiglie di lavoratori espatriati posteriormente al gennaio 1928.** (C. 20 nov. 1930 n. 6159 ai Podestà e Commissari Pref. del Comuni della Provincia).

Il Ministero degli Affari Esteri dirige la seguente circolare alle Autorità diplomatiche e consolari ed agli uffici di emigrazione del Regno:

« Nell'intento di eliminare qualche causa di disagio dei lavoratori nei riguardi dei loro affetti familiari, autorizzo i signori Rappresentanti diplomatici e consolari ad accogliere e trasmettere atti di chiamata da parte di lavoratori trasferitisi all'estero, anche con contratto temporaneo, posteriormente al 1.º gennaio 1928, nei limiti delle parentele fondamentali che reggono attualmente il sistema degli atti di chiamata.

Ferme restando in linea generale le direttive in vigore, i signori Rappresentanti diplomatici e consolari potranno avvalersi di tale autorizzazione in casi meritevoli di particolare considerazione e semprechè trattasi di connazionali nei quali sia vivo l'attaccamento alla Patria.

Tale provvedimento, che è suggerito dalla confortante ripresa dello sviluppo demografico della Nazione, mentre costituirà all'estero vincoli di affiatamento per il lavoratore che sente di non poter vivere senza la famiglia, assicurerà d'altra parte un sentimento di riconoscenza e di attaccamento verso il Regime, che avrà ripercussioni benefiche non solo presso i lavoratori ma anche e specialmente nell'ambiente estero in cui essi vivono.

I Signori Consoli inoltreranno direttamente a questo Ministero gli atti di chiamata, che saranno loro presentati da lavoratori, che essi riterranno meritevoli di un provvedimento di favore; a tali atti sarà dato corso sistematico.

*firmato* GRANDI

A seguito di detta circolare, dispongo che da ora innanzi gli atti di chiamata, che i RR. Consoli avranno ritenuto di poter vistare, ai sensi delle disposizioni vigenti, siano direttamente spediti agli interessati per il tramite del Podestà.

*Il Questore* — CIPRIANI

**Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona**

332. **Servizi pubblici di trasporto e di autovetture di piazza e di rimessa. Regolamenti.** (C. 28 novembre 1930 n. 44265 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Confederazione Naz. Fascista dei Trasporti terrestri ha avuto cura di diramare gli schemi di regolamenti ai comuni di questa provincia, ove già esistono (o si ritiene saranno istituiti) i pubblici servizi di trasporto e di autovetture da piazza e da rimessa, con preghiera di volerli adottare. Pertanto prego le SS. LL. di adottare le determinazioni al riguardo.

*Il Prefetto — SOPRANO*

333. **Applicazione di targhe ai veicoli a trazione animale.** (C. 1.° dicembre 1930 n. 45097 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Prov. del P. N. F. ha chiesto di poter disimpegnare, nell'interesse dei Comuni della Provincia, il servizio della verifica dei veicoli a trazione animale e di fornire ed applicare le targhe prescritte dagli art. 36 e segg. del R. D. L. 2 dicembre 1928 n. 3179, impegnandosi a fornire gratuitamente gli schedari prescritti e di sostenere le spese per quanto può occorrere al disimpegno del predetto servizio.

Le targhe con le prescritte indicazioni saranno consegnate agli interessati al prezzo di L. 12 per veicolo, da versarsi all'atto della verifica del carro, eseguita da tecnico competente.

Considerato che il servizio viene assunto dalla Federazione con lo scopo nobilissimo di realizzare un utile, sia pure modesto, da destinarsi allo sviluppo delle opere assistenziali del Regime, da parte di questa Prefettura nulla osta che le SS. LL. aderiscano alla richiesta della Federazione, la quale invierà a tutti i Comuni della Provincia apposita circolare illustrativa.

*Il Prefetto — SOPRANO*

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

**Commissione giudicatrice dei titoli del concorso a due posti di grado VI di segretario comunale.**

Con decreto prefettizio del 1.° corr. è stata così costituita la Commissione giudicatrice dei titoli degli aspiranti ai due posti di segretario comunale di grado VI, messi a concorso con decreto del 25 luglio 1930: *Presidente:* Licata Comm. D.r Luigi-Vice

Prefetto; *Componenti*: Ruggi d' Aragona Cav. D.r Roberto, Consigliere di Prefettura; Incoronato Cav. Uff. Arturo, Rag. di Prefettura; De Vito Avv. Pasquale, esperto discipline amministrative; Pintozzi Cav. Uff. Vincenzo, Segr. Capo di II classe, titolare del comune di Cava dei Tirreni; D' Aiuto Cav. D.r Federico, Segretario di Prefettura—*Segretario*.

#### **Trasferimento.**

Marra Antonio, segretario titolare di Caposele (Avellino), trasferito a Castelcivita (O. M. I. 1.º dicembre 1930).

---

## **Appalti, aste ecc.**

**Comune di Acerno.** — *Appalto riscossione imposta di Consumo per il quinquennio 1.º gennaio 1931-31 dicembre 1935.* — Il giorno 13 corr. dicembre, alle ore 10, in questa Casa Municipale, avrà luogo l'asta a candela vergine, a termine abbreviati di otto giorni, per l'appalto dell'imposta di consumo sulla base di lire 8000. Deposito provvisorio lire 1000. Cauzione definitiva pari a tre dodicesimi del prezzo di appalto. Tariffa e capitolato di appalto visibili presso la Segreteria del Comune.

Acerno, 5 dicembre 1930 -IX.

Il Podestà — Lupo

**Comune di Pontecagnano-Faiàno.** — *Appalto imposte di consumo per il quinquennio 1931-1935.* — Secondo esperimento d'asta, in seguito a diserzione del primo, da aver luogo il giorno 16 corrente, alle ore dieci, nel Palazzo Comunale. Base d'asta lire 80000. Deposito provvisorio lire 8000, più lire 4000 in conto spese. Asta a candela vergine. Offerte minime lire 100. L'aggiudica avrà luogo anche quando vi sia un solo concorrente, ma sarà sempre soggetta ad aumento di ventesimo fino alle ore dodici del 24 corr. Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria.

Il Segretario Comunale — Genovese

Il Podestà — Sabato

---

## **Concorsi**

**Comune di Eboli.** — *Vice segretario.* — Concorso per titoli. Stipendio lordo lire 8000 annue, aumentabile di un decimo ogni 4 anni e per 5 quadrenni consecutivi, oltre l'indennità temporanea di caroviveri nella misura fissata per gli altri impiegati del Comune. Età anni 21 a 45, salvo eccezioni di legge. Domanda redatta in carta bollata di lire 3 dovrà presentarsi non oltre 5 gennaio 1931 corredata documenti di rito, tassa concorso lire 50, con diploma abilitazione funzioni Segretario Comunale e altri titoli a prova competenza ed attitudine al posto cui si aspira.

Eboli 29 novembre 1930 — IX.

Il Segretario Capo—A. Spagnuolo

Il Podestà—V. Carusi



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

334. Modifiche al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette R. D. L. 6 novembre 1930 n. 1645).

#### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

335. Revisione liste elettorali 1931.

336. Tasse automobilistiche 1931.

337. Verifica esercizi pubblici.

338. Rinnovazione annuale licenze esercizi pubblici.

339. Per il maggior consumo del riso.

340. Invio del Bollettino sanitario mensile mod. 13.

341. Calendario 1931 P. N. F.

342. Sussidio ordinario alle Sezioni del Tiro a segno nazionale.

343. Segretari comunali provvisori. Riduzione del 12 o/o.

344. Dati statistici relativi alla mortalità del bestiame.

345. Segretari comunali. Note informative.

346. Riduzione costo della vita. Affitti.

347. Censimento impiegati. Cassa Previdenza.

348. Rinnovazione delle licenze per l'anno 1931.

(volta)

349. Vigilanza forestale: servizio pattuglie mobili.

350. Certificato di iscrizione alle associazioni sindacali dei concorrenti ai pubblici appalti. Tassa di bollo e legalizzazione.

#### COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 348 a n. 350 — Personale dei Segretari Comunali. — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

348. **Rinnovazione delle licenze per l'anno 1931.** (C. 13 dicembre 1930 n. 47425 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni, allo scopo di non intralciare il regolare andamento del commercio, è venuto nella determinazione, a seguito anche delle segnalazioni fatte dagli organi sindacali interessati, di prorogare le disposizioni contenute nella circ. n. 70, in data 19 febbraio 1930.

Pertanto, anche per l'anno 1931, gli esercenti sono dispensati dall'obbligo di presentare il certificato penale, richiesto dalla circ. 24 giugno 1928, n. 19, del soppresso Ministero dell' Economia Nazionale, per ottenere la rinnovazione delle licenze di commercio.

Con ciò non viene esclusa la facoltà, da parte delle Autorità Comunali, di fare luogo, per singoli casi in cui lo ritengano necessario, ad una revisione di ufficio di tali licenze.

Si reputa, infine, opportuno ricordare che il semplice visto da apporsi sulle licenze, che rende valide le medesime per il nuovo anno, non è soggetto a tassa di bollo.

*Il Prefetto* — SOPRANO

349. **Vigilanza forestale. Servizio pattuglie mobili.** (C. 12 dicembre 1930 n. 47262 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dal Comando della Coorte della Milizia forestale mi viene segnalato che non di rado i guardia boschi e le guardie campestri comunali vengono distratti, o si disinteressano, del servizio di vigilanza sulla proprietà terriera per attendere in paese ad altre occupazioni, di modo che spesso i demani di quei comuni e particolarmente i boschi vengono danneggiati e a volte devastati per tagli e pascoli abusivi. Poichè la Milizia forestale non ha ancora al completo l'organico e non è quindi possibile, per ora, destinare in alcune delle sedi previste dalla circoscrizione in vigore i sottufficiali e militi necessari per l'espletamento del servizio, tanto che alcune importanti plaghe sono ancora sprovviste di militi, richiamo l'attenzione della S. V. sulla necessità di far disimpegnare scrupolosamente il servizio di vigilanza sui propri demani dai dipendenti agenti, da soli oppure in coadiuvazione, dove esistono, dei militi forestali, con divieto assoluto di servirsi dei guardaboschi per servizi non d'istituto.

Attendo assicurazione di adempimento.

*Il Prefetto* — SOPRANO

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

334. Modifiche al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922 n. 1401. (R. D. L. 6 nov. 1930 n. 1465 pubb. G. U. 22 nov. 1930 n. 272).

*(cont. vedi pag. 445)*

Art. 13. Il comma 1 dell'art. 66 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia eseguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e indennità di mora o la esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore ».

Art. 14. L'art. 67 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengono promossi contro un contribuente, paga annualmente all'esattore lire cinque per ogni contribuente, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio, e l'esattore deve, con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena del pagamento della somma di L. 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni ».

Art. 15. All'art. 73 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

« L'azione di risarcimento di danni contro l'esattore non può essere proposta dopo cinque anni dalla cessazione dei privilegi fiscali a favore dell'esattore stesso ».

Art. 16. Il comma 3 dell'art. 75 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Deve adempiere senz'altro corrispettivo l'ufficio di cassiere della Provincia, quando vi sia nominato all'inizio dell'appalto. Se è richiesto posteriormente, tale obbligo permane, ma può ottenere un compenso da pattuirsi con la Provincia. In caso di dissenso sull'ammontare di esso giudica insindacabilmente il prefetto ».

Art. 17. Il comma 4 dell'art. 78 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 30 e quelle dell'art. 74 si applicano anche al ricevitore provinciale ».

Art. 18. L'art. 81 del testo unico è sostituito dal seguente:

« In caso di ritardo l'esattore è assoggettato alla indennità di mora di centesimi sei per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore o del Comune, i quali possono procedere alla esecuzione contro di lui.

« Ai versamenti dell'esattore è applicabile il secondo comma dell'art. 27.

« Alla stessa indennità di mora è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termine dell'articolo precedente, in favore del Comune, il quale può procedere alla esecuzione contro l'esattore ».

Art. 19. L'art. 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

« In caso di ritardo nel versamento nelle Casse erariali e provinciali, o di non estinzione dei mandati della Provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla indennità di mora di centesimi sei per ogni lira di debito in favore del Governo o della Provincia, procedendosi ove occorra, dall'intendente di finanza o dal preside, alla esecuzione contro di esso ».

Art. 20. L'art. 85 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'esattore e il ricevitore, nel pagare i mandati dei Comuni e delle Provincie, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette.

« L'infrazione a tale disposizione è punita con la pena pecuniaria fino al decuplo della somma illegittimamente erogata.

Le precedenti disposizioni si applicano anche, per l'esattore, alle somme dovute alla Provincia ».

Art. 21. I comma 1 e 2 dell'artic. 87 sono sostituiti dai seguenti :

« L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimeposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare :

o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore;

o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

« In quest'ultimo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro sei mesi dalla scadenza della prima rata non pagata e fu ripetuta alla scadenza dell'ultima rata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di mesi quattro dal giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso ».

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possenga beni mobili o immobili, li designerà all'esattore. Nel caso che tale designazione sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si scambierà in definitivo, non appena abbia fatto constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati ».

Art. 22. Il primo comma dell'art. 90 del testo unico è sostituito dal seguente :

« L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'ufficio delle imposte non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza della ultima rata ».

I comma 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« Allorchè il prezzo dell'immobile è soggetto alla graduatoria giusta l'art. 56, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda è di quattro mesi dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

« Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di quattro mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita ».

Art. 23. Il primo comma dell'art. 93 è sostituito dal seguente:

« L'esattore adempie l'ufficio di tesoreria del Comune, senza corrispettivo quando sia richiesto all'inizio della gestione. Se è richiesto posteriormente tale obbligo permane, ma può ottenere un compenso da pattuirsi col Comune. In caso di dissenso sull'ammontare di esso giudica insindacabilmente il prefetto. L'esattore non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del Comune ».

*Disposizioni transitorie.*

Art. 24. Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalla presente legge, dal regolamento per l'esecuzione della legge medesima e dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie, si osservano le norme della legge 7 gennaio 1920, n. 4, salvo il comma 2.º dell'art. 56. La legge suddetta, per quanto ha riferimento alla materia contemplata dalle disposizioni della presente legge entra in vigore contemporaneamente alle disposizioni medesime.

Tuttavia le pene pecuniarie sono applicate dal prefetto quando si tratti di violazioni inerenti alla riscossione dei tributi o di altre entrate delle Provincie, dei Comuni e di enti i quali siano posti sotto la tutela o la vigilanza del prefetto, o quando si tratti di inadempimento di alcuno degli obblighi che gli agenti della riscossione hanno verso le Provincie, i Comuni e gli enti predetti.

L'importo delle pene pecuniarie è devoluto allo Stato, salvo che si tratti di violazioni inerenti alla riscossione di tributi o di altre entrate delle Provincie e dei Comuni, nel qual caso è devoluto alle Provincie o ai Comuni medesimi.

E' ammesso il ricorso al Ministero delle finanze contro l'ordinanza dell'intendente o il provvedimento del prefetto, che abbia applicato nel complesso la pena pecuniaria in misura non inferiore a L. 500.

Art. 25. Il Ministro per le finanze su richiesta degli appaltatori interessati può autorizzare l'adozione di sistemi diversi da quelli prescritti per le scritturazioni da compiere dagli esattori stessi in dipendenza della loro gestione o moduli di atti differenti da quelli attuali, quando ciò sia richiesto dalla applicazione di mezzi meccanici più moderni e più spediti, e restino sufficientemente garantiti la regolarità della gestione e gli interessi dei contribuenti.

Art. 26. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette in sostituzione di quello approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, nel quale saranno incluse le disposizioni di legge in vigore, emanate successivamente al decreto stesso, nonchè quelle della legge presente.

Il Governo del Re, previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, è parimenti autorizzato ad introdurre nel regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090, le modificazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 27. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc..

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—MOSCONI—ROCCO

## **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

335. **Revisione liste elettorali 1931.** (C. 10 dicembre 1930 n. 47494 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella imminenza della compilazione degli elenchi per la revisione delle liste elettorali per l'anno 1931, reputo opportuno ricordare alle SS. LL., che, per effetto dell'artic. 19 della legge elettorale, occorre tener presente quanto appresso:

I) Nello elenco I vanno segnati i cittadini che al 31 maggio 1931 compiono gli anni 21 oppure abbiano età inferiore ai 21 anni, ma superiore ai 18 e siano ammogliati o vedovi con prole ed in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2 della legge elettorale.

Non basta quindi aver compiuta l'età prescritta, ma occorre altresì che il cittadino paghi un contributo sindacale, oppure almeno 100 lire annue d'imposte e tasse o percepisca stipendio o pensione a carico di un Ente, oppure sia membro del clero.

Tutti i cittadini di cui si propone la iscrizione non devono trovarsi nella condizione di cui all'art. 107 della legge elettorale, per poter essere elettori.

All'elenco I devono alligarsi, l'elenco inviato al Tribunale e gli eventuali certificati penali, nonché l'elenco inviato all'esattore.

II). Vanno segnati nell'elenco II tutti gli elettori che si trovano in una delle condizioni indicate nell'artic. 107, oppure siano morti.

All'elenco II devono alligarsi gli atti di morte e gli eventuali certificati di perdita del diritto elettorale.

Infine nell'elenco III vanno segnati tutti i cittadini (non solamente quelli emigrati nel 1930) che al 1.º dicembre 1930 risultino emigrati in via permanente all'estero.

A questo elenco va unito quello inviato dalla R. Questura.

Raccomando le SS. LL. di vigilare personalmente perchè il lavoro di revisione delle liste elettorali venga espletato da codesto Segretario comunale, che ne è responsabile, con la più accurata diligenza, evitandomi incresciosi provvedimenti d'ufficio.

*Il Prefetto* — SOPRANO

336. **Tasse automobilistiche 1931.** (C. 12 dicembre 1930 n. 46891 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze comunica:

« In accoglimento voti espressi dagli interessati, consentesi che pagamento tasse automobilistiche riferibili anno 1931 abbia inizio 15 dicembre anzichè 1.º gennaio prossimo, con facoltà immediata circolazione per autoveicoli non tassati nel 1930. Per autoveicoli nuova fabbrica resta fermo disposto artic. 4 legge 20 dicembre 1927 n. 2446 nel senso che entrando in circolazione entro dicembre potranno circolare fino 31 marzo 1931 col pagamento diritto fisso lire 10. Nessuna deroga sarà concessa circolazione autoveicoli che non abbiano pagato tassa dovuta entro 31 dicembre ».

*Il Prefetto* — SOPRANO

337. **Verifica esercizi pubblici.** (C. 7 dicembre 1930 n. 30772 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In occasione della rinnovazione annuale delle licenze di esercizi pubblici, prego far verificare se gli esercizi pubblici della giurisdizione siano costantemente aperti al pubblico, accertando se i titolari facciano indebito uso della licenza per averla ceduta ad altri, sia pure al proprio rappresentante regolarmente autorizzato, o ne siano immeritevoli per sopravvenuta cattiva condotta, facendo al caso singole proposte motivate di revoca della licenza, non oltre la fine di gennaio p. v..

*Il Questore* — CIPRIANI

338. **Rinnovazione annuale licenze pubblici esercizi.** (C. 7 dicembre 1930 n. 30772 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come nei decorsi anni, prego le SS. LL. di spedire entro il 15 gennaio p. v. a quest'ufficio tutte le licenze di esercizi pubblici rilasciate a termine dell'artic. 84 della legge di P. S., con elenco in duplice copia, in cui debbono essere indicati: cognome, nome e paternità del titolare della licenza, via e numero dell'e-

servizio, alligando ad ogni licenza la bolletta della tassa pagata al Comune, la bolletta della tassa sulle concessioni governative ed una marca da bollo da lire 5.

Entro detto termine dovranno essere pure spedite tutte le autorizzazioni prefettizie per la vendita dei superalcolici, con elenco in duplice copia e con le stesse indicazioni di cui sopra.

Per ogni singola autorizzazione il titolare dovrà alligare la bolletta della tassa sulle concessioni, ed una marca da bollo da lire 5.

Si prega di dare assicurazione di ricevuta ed adempimento delle disposizioni contenute nella presente.

*Il Questore — CIPRIANI*

339. **Per il maggior consumo del riso.** (C. 24 Nov. 1930 n. 44591 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di intensificare la propaganda per il consumo del riso, il Consorzio agrario cooperativo della Provincia di Novara ha disposto la spedizione a tutti i Comuni del Regno di una busta contenente un manifesto da affiggere agli albi comunali, nonchè fogli di propaganda per la buona cucinatura del riso, altro materiale propagandistico ed il listino dei prezzi dei pacchi di riso, valevoli a tutto dicembre p. v..

Con riferimento alla mia precedente circolare del 28 luglio 1930 n. 2445, pubblicata a pagina 297 del Bollettino Ammin., prego le SS. LL. a fare affiggere all'albo pretorio detto manifesto, nonchè a diffondere tra la popolazione la notizia della istituzione del pacco di riso.

*Il Prefetto — SOPRANO*

340. **Invio del Bollettino sanitario mensile mod. 13.** (C. 5 dicembre 1930 n. 46577 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Constato con vivo rincrescimento che molti comuni, nonostante le istruzioni date e le sollecitazioni rivolte, non curano il tempestivo invio del bollettino sanitario mensile mod. 13.

Poichè tali bollettini debbono essere inoltrati al Ministero dell' Interno da questa Prefettura non oltre il 5.<sup>o</sup> giorno successivo al mese cui si riferiscono, invito le SS. LL. a dare rigorose disposizioni al personale dipendente, e specialmente all' Ufficiale sanitario e al Capo dell' ufficio di segreteria, affinchè, per l'avvenire, detti bollettini siano sempre trasmessi alla fine di ciascun mese, direttamente al Medico provinciale.

Avverto che, verificandosi inadempienze o ritardi, manderò senz'altro un commissario a spese del segretario comunale e dell' ufficiale sanitario, ai quali prego dare comunicazione della presente.

Attendo assicurazione.

*Il Prefetto* — SOPRANO

341. **Calendario 1931 del P. N. F.** (C. 20 Novem. 1930 n. 3494 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Anche per il 1931 la segreteria del P. N. F. pubblicherà il suo calendario.

Trattasi di un' iniziativa che, come fu rilevato con circol. 4417 del 29 ottobre 1929 (1) è meritevole d' incoraggiamento.

Rinnovo, pertanto, alle SS. LL. la preghiera di appoggiare, nella forma migliore, la diffusione della pubblicazione.

*Il Prefetto* — SOPRANO

342. **Sussidio ordinario alle sezioni del tiro a segno nazionale.** (C. 25 Nov. 1930, n. 37007 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla precedente circ. 21 scorso ottobre pari numero, pubb. nel n. 30 del Bollettino Amm., si prega di comunicare a vista la somma stanziata nel bilancio 1931 per sussidio alle Sezioni del Tiro a segno della Provincia.

*Il Prefetto* — SOPRANO

343. **Segretari comunali provvisori. Riduzione del 12 per cento.** (C. 17 dicembre 1930 n. 332 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per effetto del R. D. 20-11-930 n. 1491 relativo alla riduzione

---

(1) v. B. A. anno 1929 fascicolo 80 copertina.

degli assegni ai dipendenti dello Stato e degli Enti locali, (1) comunico alle SS. LL. per norma che anche i compensi mensili assegnati ai Segretari reggenti e provvisori devono essere ridotti del 12 o/10.

*Il Prefetto* — SOPRANO

344. **Dati statistici relativi alla mortalità del bestiame.** (C. 12 dicembre 1930 n. 46807 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« L'art. 1 del R. Decreto 28 febb. 1930 n. 465 (pubb. nella Gazz. Uff. del 10 maggio u. s. n. 110) recante norme per i rilevamenti statistici sulla mortalità e morbilità del bestiame, fa obbligo soltanto per il corr. anno 1930 della denuncia dei casi di morte e di abbattimento in seguito a malattia od a sinistri, che si verificano fra gli animali della specie equina, bovina, suina, ovina e caprina e della raccolta dei relativi dati da inviare mensilmente a questo Ministero.

L'esperienza di un anno ha dimostrato l'utilità della raccolta di tali dati che, ai fini statistici, risultano di grande importanza.

E, pertanto, questo Ministero, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica del Regno, è venuto nella determinazione di prorogare, a tempo indeterminato, le disposizioni del citato art. 1.

In attesa, quindi, che venga emanata al riguardo apposita norma legislativa, pregansi le EE. LL. di volere dare sollecite disposizioni ai Comuni, perchè, anche per l'avvenire, provvedano a richiedere agli interessati le denunce dei casi di morte delle sopraindicate specie di animali, a ricapitolarne i dati relativi ed a trasmetterli alle Prefetture con mod. A ».

In relazione a quanto sopra, con riferimento alla mia circ. N. 750 dell'11 gennaio c. a. pubb. a pag. 24 del Bollettino Amministrativo del 1930, prego le SS. LL. di:

(1) v. B. A. anno corr. pag. 430.

1) provvedere l'ufficio comunale della prescritta sufficiente dotazione degli stampati mod. 1, mod. 2 e mod. A, occorrenti rispettivamente per le denunce di casi di morte d'animali, per l'impianto del Registro relativo e per la compilazione del prospetto da inviare a quest'ufficio;

2) fornire ai proprietari di bestiame o a chi in loro vece gli stampati mod. 1 ricordando agl'interessati, con tutti i mezzi a disposizione, l'obbligo che essi hanno di denunciare all'autorità comunale ogni caso di morte o di abbattimento in seguito a malattia od a sinistro, verificatosi tra i propri animali equini, bovini, suini, ovini e caprini;

3) dare rigorose disposizioni al personale dipendente affinché sia sempre trasmesso in Prefettura il prospetto mod. A, entro i primi giorni successivi al mese cui si riferisce.

Ciò indipendentemente da ogni altra prescrizione di polizia veterinaria.

Attendo assicurazioni.

*Il Prefetto — SOPRANO*

345. **Segretari comunali. Note informative.** (C. 13 dicembre 1930 n. 47900 ai Podestà e Commissari Prefet. dei Comuni della Provincia).

Col 31 dicembre prossimo le SS. LL. dovranno inviare le note informative dei Segretari comunali titolari per l'anno 1930.

Raccomando l'esatto adempimento.

*Il Prefetto — SOPRANO*

346. **Riduzione costo vita. Affitti.** (C. 16 dicembre 1930 n. 3518 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come ho comunicato alle SS. LL. con circ. del 5 corr. N.º 3518, (1) la riduzione degli affitti, giusta disposizione del Ministero delle Corporazioni, deve essere applicata in modo uniforme nella misura del 10 o/o indistintamente, senza riguardo alla destinazione dei locali nè al rapporto con l'anteguerra.

(1) v. B. A. anno corr. cop. fascicolo 34.

Nel confermare tali direttive, le SS. LL. potranno segnalarmi i singoli specialissimi casi che, per obbiettive circostanze particolari, apparissero meritevoli di eccezionale deroga.

*Il Prefetto — SOPRANO*

347. **Censimento Impiegati: Cassa Previdenza.** (C. 15 dicembre 1930 n. 45406 al sig. Presidente e ai Podestà e Commissari Prefet. dei Comuni della Provincia).

Per effetto dell'art. 59 del R. D. 15. 4. 1927, n. 679, si debbono censire al 31 dicembre prossimo gli impiegati e salariati in attività di servizio iscritti alle Casse di Previdenza e si deve accertare il movimento degli impiegati, nel periodo 1 genn. 1926 al 31 dicembre 1930.

La Direzione Gen. degli Istituti di Previdenza ha predisposto una analitica circolare, che sarà inviata alle SS. LL. insieme ad un certo numero di schede per impiegati e salariati, con le relative copertine bianche.

Le istruzioni della Cassa DD. e PP. non hanno bisogno di ulteriori chiarimenti, ad eccezione della parte 2.<sup>a</sup> (censimento dei pensionati) che riguarda questo ufficio e non interessa le SS. LL. che, per quei provvedimenti che saranno richiesti ad alcuni Comuni con note a parte.

Raccomando alle SS. LL. l'esatto adempimento delle notizie chieste dalla circolare relativa al censimento e di disporre che il lavoro venga fatto da codesto Segretario, evitandomi inutile corrispondenza.

*Il Prefetto — SOPRANO*

350. **Certificato di iscrizione alle associazioni sindacati dei concorrenti ai pubblici appalti. Tassa di bollo e legalizzazione.** (C. 27 dicembre 1930 n. 47250 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. N. 6513765 A. G., in data 21 agosto u. s. il Ministero delle Corporazioni (Confederazione dei datori di lavoro e dei lavoratori) ha disposto che, giusta avviso espresso al riguardo dal Ministero delle Finanze, i certificati di iscrizione alle associazioni sindacali, da esibirsi dai concorrenti ai pubblici appalti rilasciati dalle Associazioni stesse, sono soggetti alla normale tassa di bollo, trattandosi di documenti formati a richiesta e nell'interesse dei privati, e che occorre la legalizzazione della firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, con il pagamento della tassa di concessione governativa, quando il certificato debba essere presentato ad un ufficio pubblico sito in provincia diversa.

Nel comunicare quanto sopra, si informano le SS. LL. che alla legalizzazione di cui trattasi è tenuto a provvedere il Prefetto della Provincia, ove ha sede l'Associazione sindacale, alla quale il concorrente è iscritto.

Tanto comunico per opportuna norma di cotesto Comune e di chiunque abbia interesse.

*Il Prefetto* — SOPRANO

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

**Elenco sedi vacanti di Segretario Comunale coperti da provvisori o reggenti.**

*Grado VI.* Buccino, Capaccio e Tramonti (per i primi due Comuni è stato bandito regolare concorso).

*Grado VII.* Altavilla, Albanella, Cicerale Cilento, Morigerati, Rocca gloriosa.

*Grado VIII.* Corleto Monforte, Salvitelle, Roscigno, Cuccaro Vetere, Caselle in Pittari, Alfano, Romagnano al Monte, Trentinara.

---

## **Appalti, aste ecc.**

**Comune di Bracigliano.** — *Vendita dei legnami della 4.<sup>a</sup> Sezione « Ariella » del bosco Comunale.* — Si rende noto che il giorno 23 dicembre 1930 alle ore 10 avrà luogo presso l'Ufficio Comunale di Bracigliano il secondo e definitivo esperimento d'asta per la vendita dei legnami della 4.<sup>a</sup> sezione « Ariella » col metodo della candela vergine, anche nel caso di un solo concorrente, in aumento del prezzo di Lire 48300 offerto dal signor Botta Giovanni di Giuseppe in grado di ventesimo. Offerte in aumento Lire 50. Deposito provvisorio Lire 5000. Per altri chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Comunale.

Dalla Casa Comunale, 12 dicembre 1930 — IX.  
Il Segretario Comunale F. D'Alessandro      Il Podestà Prota

**Comune di Bracigliano, — Vendita III sezione bosco Ariella.** — Si rende noto che il giorno 23 dicembre 1930, alle ore 10, sarà tenuto presso la Sede del Comune un primo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 38856. Offerte in aumento non inferiori a lire cinquanta. Deposito provvisorio lire 500, cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudicazione. Termine per miglioramento di ventesimo scade ore 12 del 29 dicembre 1930.

Bracigliano 15 dicembre 1930 — IX.

Il Segretario D'Alessandro

Il Podestà B. Prota

**Comune di Campagna — Riscossione imposte di consumo.** — Si rende noto che il giorno 30 dicembre corr., alle ore 11, avrà luogo nella Sede Comunale una pubblica gara, col metodo delle offerte segrete, per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo per un triennio con decorrenza dal 1° gennaio 1931. Domanda e documenti da presentarsi non oltre ore 12 del giorno precedente alla gara, insieme cauzione provvisoria in lire 6000 e deposito spese asta lire 2000. Cauzione definitiva lire 15000. La gara sarà aperta con diminuzione percentuale non inferiore a cent. 25 per cento dell'aggio base di lire 20 per cento, con obbligo di assicurare al comune un minimo provvento annuo non inferiore lire 40.000. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale di Campagna.

Campagna 18 dicembre 1930. IX.

Il Segr. Com. A. Rocco

Il Commiss. Pref. C. D'Ambrosio

**Comune di Perdifumo. — Vendita taglio della IV sezione cedua castagnale del bosco denominato S. Arcangelo e Carpinera.** — Si rende noto che il giorno 13 dicembre 1930 è stato aggiudicato in via provvisoria al sig. De Stefano Andrea la vendita di detto bosco per lire 47200. I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del 3 gennaio 1931. Restano ferme le condizioni di cui al precedente avviso d'asta del 26 novembre 1930 e quelle del capitolato speciale approvato con la deliberazione podestarile 30 agosto 1930. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

---

## Concorsi

**Comune di Eboli. — Veterinario condotto** — Il termine di scadenza del concorso al posto di veterinario condotto di questo Comune, bandito con avviso in data 23 novembre scorso, è prorogato sino al 31 gennaio 1931. Si avvertono inoltre i concorrenti che ai documenti da presentarsi per l'ammissione al concorso occorre unire il certificato di iscrizione al Sindacato fascista veterinario.

Eboli 14 dicembre 1930. — IX.

Il Segretario Capo A. Spagnuolo

Il Podestà Carusi



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

## SOMMARIO

### Parte I.

#### a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

351. Imposte di consumo e addizionale governativo. Tassa di scambio. Vini spumanti. (C. M. F. 16 dicembre 1930 n. 22165).

#### b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

352. Ruolo tassa animali caprini.

353. R. D. 26 settembre 1930 n. 1456 che modifica quello del 1° maggio 1927 n. 808, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

354. Sterilità bovine.

455. Elenco impiegati, salariati e sanitari.

356. Esecuzione di opere da parte degli enti locali. Indicazioni concernenti materiali da costruzione contenute nei capitolati di appalto.

357. Federazione prov. fascista del commercio. Elezioni alle cariche.

358. Censimento impiegati. Cassa di previdenza.

359. Autoveicoli aventi una velocità non superiore ai 25 km.

### COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 356 a n. 359 - Personale dei Segretari Comunali. -- Aste, appalti ecc. -- Concorsi.

### INDICE ALFABETICO ANALITICO DELL' ANNO 1930.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

356. **Esecuzione di opere da parte degli enti locali. Indicazioni concernenti materiali da costruzione contenute nei capitolati di appalto.** (C. 18 dicembre 1930 n. 47393 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Nazion. Fascista dell'industria del cemento, calce e gesso ha segnalato all'On. Minist. dell'Interno che, non di rado, i capitolati di appalto delle opere da eseguirsi per conto delle Ammin. Prov. e comunali contengono norme e precisioni circa la provenienza, la marca di fabbrica e il tipo dei materiali da costruzione da impiegare in dette opere e, in particolare modo, del cemento.

Tali norme e specificazioni, mentre si appalesano pregiudizievole alla stessa industria, eliminando, praticamente, la concorrenza fra le ditte interessate alle forniture di cui trattasi, riescono, altresì e soprattutto, dannose agli interessi degli Enti locali, che vengono a trovarsi vincolati, a priori, rispetto all'adozione di predeterminati materiali costruttivi e debbono, conseguentemente, rinunciare ad una efficace selezione fra le varie ditte produttrici di materiali congeneri ed al beneficio della gara fra le ditte concorrenti alle forniture.

Consta al detto Ministero che la questione ha già formato oggetto di esame da parte di altri Dicasteri, i quali hanno emanato rigorose norme, affinché nei capitolati di appalto concernenti lavori da eseguirsi per conto delle rispettive Amministrazioni, non debbano mai figurare indicazioni sulla provenienza e sui tipi dei materiali da impiegarsi nei surriferiti lavori.

Pertanto, anche l'On. Ministero dell'Interno ritiene opportuno che analoghe norme vengano adottate nei riguardi degli enti locali; nella intesa, tuttavia, che potrà essere consentito ai comuni di indicare nei capitolati d'onere i requisiti intrinseci dei materiali costruttivi occorrenti per l'esecuzione di opere.

*Il Prefetto — SOPRANO*

357. **Federazione prov. fascista del Commercio, Elezioni alle cariche.** (C. 21 dic. 1930 n. 3800 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il giorno 11 gennaio p. v. avranno luogo le elezioni alle cariche della Federazione Prov. Fascista del Commercio.

Poichè il seggio nei singoli Comuni dovrà essere presieduto dal Segretario Comunale, prego LL. SS. di predisporre, per quanto di competenza, l'adempimento di tali operazioni.

*Il Prefetto — SOPRANO*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

351. **Imposte di consumo e addizionale governativo. Tassa di scambio.**

**Vini spumanti.** (C. Ministero Finanze 16 dicembre 1930, n.° 22165 ai Prefetti del Regno).

Allo scopo di eliminare frequenti disparità di criteri da parte delle Amministrazioni delle Imposte di consumo relativamente alla tassazione dei vini spumanti, dichiarasi che per « vini spumanti » da assoggettarsi all'imposta di consumo ed al relativo addizionale governativo, secondo le aliquote previste nella tariffa annessa al R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141 (1), si intendono « lo champagne e tutti i vini spumanti « tipo champagne » contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni del tipo « Champenoise » e chiuse con tappo assicurato con filo metallico ».

Tale definizione di vini spumanti vale anche agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio, a norma dell'art. 68 del R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, restando nello stesso senso modificata la definizione di cui al paragrafo XXVII, n. 1, delle Istruzioni Ministeriali emanate per l'esecuzione del detto decreto legge.

Pregansi le RR. Prefetture e le Intendenze di Finanza di portare quanto sopra a pronta notizia, rispettivamente, delle Amministrazioni delle Imposte di consumo e degli Uffici del Registro, nella intesa che la presente norma, a cui d'ora innanzi le dette Amministrazioni ed Uffici dovranno attenersi, ha carattere di obbligatorietà, giusta il disposto dell'art. 18 del R. de-

(1) v. B. A. anno corr. pag. 116, 129, 145 e 155)

creto-legge 20 marzo 1930, n. 141, e dell'art. 121 del R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Si attende un cenno di ricevuta.

*Il Ministro* — MOSCONI

## **b) Atti Ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

352. **Ruolo tassa animali caprini.** (C. 16 dicembre 1930 n.° 47286 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Intendenza di Finanza, interessata, nei riguardi dell'Erario dello Stato, alla tempestiva compilazione dei ruoli di tassa caprini, lamenta che i medesimi non vengono prodotti nei termini stabiliti dal R. D. 12 agosto 1927 n. 1763 (1) in modo che possano andare in riscossione con la 1.<sup>a</sup>, o al massimo con la 2.<sup>a</sup> rata di ogni anno.

Rilevo, da mia parte, che anche nello interesse dei Comuni siano da evitare le tardive compilazioni dei ruoli di detta tassa, epperò prego la S. V. di disporre che essi siano ridotti nei precisi termini di cui al R. D. sovradetto.

*Il Prefetto* — SOPRANO

353. **R. D. 26 settembre 1930 n. 1456 che modifica quello del 1° maggio 1927 n. 808 recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.** (C. 15 dicembre 1930 n. 47430 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per le providenze di competenza delle SS. LL. si trascrive quì appresso la lettera del Ministero delle Corporazioni a me diretta in data 6 corr. N. 3081:

« La Gazz. Uff. del 22 nov. 1930, n. 272, ha pubblicato il R. Decreto legge 26 settembre 1930, n. 1458, (2) relativo a modificazioni del R. D. legge 19 maggio 1927, n. 868, (3) recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

(1) v. B. A. anno 1827 pag. 335.

(2) v. B. A. anno corr. pag. 434.

(3)       ,       ,       1927   ,   227.

Si fa anzitutto presente che le disposizioni contenute nel R. D. Legge 19 maggio 1927, n. 868, che riguardano particolarmente la classificazione delle carni in distinte qualità, allo scopo di determinare i prezzi, sono state abrogate, in quanto, con l'abolizione dei calmieri non avevano più alcuna ragione di essere.

Per dare però ai consumatori la maggiore possibile garanzia nei riguardi della specie e della categoria degli animali da cui le carni provengono, si è ritenuto necessario disporre che le carni macellate fresche dovranno essere contraddistinte, oltre che dal bollo sanitario prescritto dal regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, del 20 dic. 1928, n. 3298, da un altro bollo speciale, portante per esteso, per le singole specie, la indicazione delle seguenti categorie:

1. per i bovini: *vitello, vitellone, manzo, bue, vacca, toro;*
2. per i bufalini: *bufalo, annutolo;*
3. per gli equini: (categoria unica) *equino;*
4. per i suini: *suino* (per i maschi e femmine castrate), *scrofa, verro;*
5. per gli ovini: *agnello, castrato, montone, pecora;*
6. per i caprini: *capretto, capra, becco.*

Tali fondamentali disposizioni, contenute nell'art. 2 del citato R. Decreto Legge, possono subire eventuali variazioni in rapporto alla denominazione delle singole categorie anzi considerate, allorchè ciò sia giustificatamente in uso.

Le variazioni suddette dovranno essere autorizzate dal Ministero della Corporazioni. Le relative richieste, da parte dei Comuni, dovranno essere trasmesse al Ministero per il tramite delle Prefetture, munite del parere del veterinario provinciale.

E' inoltre interessante tener presente la norma contenuta nell'art. 4 del R. D. L. la quale stabilisce che nello stesso spaccio non si possono vendere che le *carni di una determinata "specie di animali.*

Soltanto nei casi richiesti da particolari esigenze locali, la autorità comunale potrà concedere permessi speciali per la ven-

data cumulativa nello stesso spaccio delle carni appartenenti alle diverse specie animali, escluse le equine, che dovranno sempre essere vendute in spacci a parte.

La distinzione degli spacci per specie, rappresenta, evidentemente una efficace e pratica garanzia per i consumatori; s'impone perciò la necessità che nella concessione dei permessi per la vendita cumulativa delle carni appartenenti a specie diverse di animali, sia effettuato un rigoroso *controllo* da parte delle Prefetture.

Per le carni congelate non è richiesta la bollatura per categoria di cui all'art. 2. Dette carni, però, dovranno essere vendute obbligatoriamente in spacci speciali e distinti da quelli adibiti alla vendita di carni fresche.

Ogni spaccio adibito alla vendita delle carni fresche e di quelle congelate dovrà essere munito tanto all'esterno che all'interno di insegne o tabelle ben visibili, indicanti in maniera precisa se trattasi di carne fresca o congelata, nonchè la specie o le specie animali cui appartengono le carni poste in vendita.

Le autorità comunali dovranno sorvegliare che la vendita delle varie specie e categorie di carni si effettui in perfetta conformità delle norme sopraricordate e non dovranno tralasciare di promuovere e di applicare per i trasgressori le sanzioni di cui all'art. 5 del R. D. L. 16 dic. 1926, n. 2174, (1) integrato dal Decreto Ministeriale 27 febbraio 1928, sanzioni che vanno dalla temporanea chiusura dell'esercizio al ritiro della licenza commerciale od all'incameramento della cauzione.

Si richiama la particolare attenzione delle SS. LL. sulla importanza del provvedimento di che trattasi, affinchè abbia *immediata* e completa attuazione ».

Nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni suindicate e specialmente quelle riguardanti l'obbligo della speciale bollatura delle carni ed il divieto in linea generale di vendita cumulativa nello stesso spaccio di carni macellate fresche appartenenti alle diverse specie d'animali, prego le SS. LL. di fornire assicurazioni

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

circa la esistenza nel proprio Comune dei bolli prescritti, compresi quelli di cui all'art. 16. del regolamento sulla vigilanza sanitaria sulle carni del 20 dicembre 1928, significando poi a quest'ufficio gli eventuali permessi rilasciati per la vendita cumulativa delle carni macellate.

*Pel Prefetto — LICATA*

354. **Sterilità bovine.** (C. 23 dicembre 1930 n. 46783 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Interno, in vista dei gravi danni arrecati dalla sterilità delle bovine agli allevamenti nazionali, si è da tempo occupato dell' importante problema, consigliando appropriati e razionali interventi contro le varie forme morbose che ne sono la causa. Dopo di aver raccolto fin dal 1926 elementi sullo stato di diffusione della sterilità bovina, il Ministero stesso provvide con altra circ. del 17 maggio 1927 a porre su basi razionali il metodo di lotta contro di essa, stabilendo di mettere a disposizione delle Prefetture, che ne avessero fatta richiesta, veterinari specializzati, capaci di eseguire i non facili interventi curativi. Alle richieste, che furono fatte al riguardo da quest'ufficio ai Comuni della Provincia con circ. n. 18807 del 6 genn. 1927 non corrisposero le autorità locali, per cui l' iniziativa del Ministero non ha trovato finora pratica applicazione nella Provincia, mentre l' iniziativa stessa ha dato favorevoli e veramente confortanti risultati dovunque l' opera dei veterinari specializzati è stata richiesta.

Tali risultati, in una con i maggiori elementi assunti intorno alla entità ed alle caratteristiche del fenomeno da combattere, sono stati di recente sottoposti all' esame di apposita Commissione, di cui hanno fatto parte valenti tecnici estranei all' Amministrazione insieme con rappresentanti del Ministero dell' Interno e di quello dell' Agricoltura e Foreste, nonché della Conferazione Naz. Fascista degli agricoltori e del Sindacato Nazion. Fascista veterinario.

Tale Commissione, esaminati a fondo fenomeni e problemi, riassume le conclusioni del suo esame nei seguenti termini:

« Per sterilità bovina deve intendersi, agli effetti pratici, la mancata e ritardata gravidanza ».

Le cause della sterilità sono numerose e diverse. Fra esse devono essere considerate principalmente le seguenti:

a) cause infettive:

1) vaginite contagiosa (nel periodo acuto, e nel caso che abbia dato luogo a lesioni persistenti);

2) aborto epizootico, per le alterazioni cui può dar luogo a carico dell'utero e propriamente per malattie dell'apparato genitale: cerviciti, cervicometriti, metriti, salpingiti, lesioni ovariche;

b) inosservanza delle buone norme relative alla monta ed alle condizioni di vita dei riproduttori e specialmente *toro*:

1.° Età troppo giovane.

2.° eccessivo numero di salti;

3.° alimentazione inadeguata per qualità e quantità;

4.° difficoltà dell'accoppiamento (mezzi di contenimento irrazionali; appoggio difettoso degli arti posteriori per trascurato pareggio degli zoccoli ecc. ecc.).

Per le vacche:

1.° età troppo giovane;

2.° alimentazione inadeguata per qualità e quantità, per carenza di vitamine, di sali ecc.

3.° eccessiva sproporzione conformativa con il toro.

Le lesioni che sono causa di sterilità in rapporto all'apparato genitale femminile hanno la loro localizzazione.

a) maggioranza a carico dell'utero (cerviciti, cervico-metriti, metriti);

b) minoranza a carico delle ovaie, della vagina, della tromba di Falloppio.

*Diagnosi:* La diagnosi richiede l'esame di tutto l'apparato genitale, la ricerca, nel caso sospetto, delle cause infettive preannunciate, ed occorrendo la indagine sull'osservanza o meno delle buone norme relative alla monta, all'alimentazione ecc.

*Profilassi*: Deve essere rivolta all'eliminazione delle varie cause sopramenzionate, conseguentemente:

a) la vaginite contagiosa deve essere curata in maniera razionale nel suo stadio acuto, in ispecie nelle manze;

b) l'aborto epizootico dovrà combattersi con i prescritti provvedimenti di polizia veterinaria e di profilassi (isolamento, distruzione dei materiali infetti, trattamenti immunizzanti, disinfezioni). Nelle grandi stalle sarà molto utile avere un locale separato pel parto;

c) le malattie dell'apparto genitale saranno prevenute con la osservanza di scrupolose norme igieniche durante il parto e durante il puerperio. Di *grande vantaggio riuscirà una oculata vigilanza veterinaria sulle stazioni di monta.*

Converrà inoltre:

a) regolamentare le stazioni di monta taurina analogamente a quelle della monta equina;

b) favorire la costituzione di stazioni di monta consorziali;

c) proporzionare il numero dei tori a quello delle vacche da coprire;

d) limitare ad un massimo di due il numero dei salti cui dà dritto il pagamento della tassa di monta.

Cura -- Deve essere completa e comportare cioè la rimozione delle cause da cui la sterilità dipende.

A tale riguardo potrà giovare la istituzione di ambulatori (privati o consorziali), diretti da veterinari particolarmente competenti in materia ».

Le conclusioni suindicate costituiscono le basi sulle quali è imperniata la difesa contro la sterilità delle bovine.

In armonia con i criteri che dette conclusioni consacrano, il Ministero ha approvato un opuscolo di istruzioni popolari, di cui con fogli a parte saranno trasmesse copie, nel quale in forma piana, accessibile a tutti gli allevatori viene largamente trattata la questione della sterilità. Il Ministero stesso ha demandato all'Ufficio veterinario provinciale l'incarico di curare la diligente

premurosa applicazione nella Provincia dei criteri suindicati.

Per corrispondere alle direttive del Ministero, prego le SS. LL. ciascuna entro i limiti di competenza di:

1) affidare al personale dipendente l'incarico di accertare i casi di sterilità bovina, nonchè di vaginite contagiosa o eventuali casi non denunciati di aborto epizootico, dandone comunicazione a questo ufficio.

2. Farmi opportune proposte per l'invio d'un veterinario specializzato;

3. curare l'applicazione delle norme di profilassi di cui sopra e specialmente quelle intese ad assicurare una oculata vigilanza veterinaria sulle stazioni di monta ed a regolamentare tali stazioni analogamente a quelle della monta equina.

Attendo riscontro.

*Il Prefetto* — SOPRANO

355. **Elenco impiegati, salariati e sanitari.** (C. 19 dicembre 1930 n. 49107 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per effetto del R. D. 15 marzo 1926 n. 679, prego le SS. LL. di inviare a quest'ufficio, non oltre il 15 del venturo mese di gennaio 1931, l'elenco dei posti di impiegati, salariati e sanitari con le precise generalità dei titolari o dei provvisori.

Per ogni posto, anche vacante, le SS. LL. faranno conoscere l'ammontare dello stipendio dai dipendenti effettivamente goduto al 1.º gennaio 1931 ai fini della ritenuta per la Cassa di Previdenza.

Attendo tali elementi nel termine sopra indicato.

*Il Prefetto* — SOPRANO

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

358. **Censimento impiegati, Cassa di previdenza.** (C. 18 dic. 1930 n.° 45606 al Presidente della Commissione Straordinaria per la provincia ed ai Podestà e Com. Pref. dei Comuni della Provincia).

Facendo seguito alla circ. pari numero, pubbl. a pag. 464 del Bollettino Amm. di questa Prefettura, anno corrente, faccio presente alle SS. LL. che le schede inviate da questo ufficio pel censimento degli impiegati e salariati al 31 dic. 1930 vanno compilate soltanto nel caso che i dipendenti stessi siano *iscritti* già alla Cassa di Previdenza, ossia pagano il contributo nella misura del 7‰ più 1‰ che risulta dalla colonna 5 e 6 dell'estratto dell'elenco generale inviato a suo tempo alle SS. LL.

Le schede predette devono altresì compilarsi per coloro che siano obbligati alla iscrizione e che *per mero errore* siano sfuggiti alla iscrizione stessa.

Sono all'uopo obbligati gl'impiegati nominati per la prima volta dopo il 1.° gennaio 1904 e salariati nominati dopo il 1.° gennaio 1916.

Poichè quest'ufficio invierà un certo numero di schede, le SS. LL. restituiranno solamente quelle compilate per gli impiegati e salariati iscritti od obbligati alla iscrizione, trattenendo come inservibili le altre schede esuberanti.

Per le modalità tutte della compilazione delle schede, le SS. LL. si riporteranno alla circolare a stampa della Cassa Depositi e Prestiti.

*Il Prefetto* — SOPRANO

359. **Autoveicoli aventi una velocità non superiore ai 15 chilometri.** (C. 19 dicembre 1930 n. 47824 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni informa:

« Il R.° Decreto 18 nov. 1929, n. 2247, nell'apportare modifiche agli articoli 58 e 65 del R. D. L. 2 dic. 1928, n.° 3179, nei riguardi della gommatura dei cerchioni delle ruote degli autoveicoli e loro rimorchi, nulla ha innovato per quanto si riferisce alle disposizioni dell'art. 43 del R. D. L. anzidetto, relative ai cerchioni degli autoveicoli aventi una velocità non superiore ai 15 km. all'ora, dei compressorì stradali, delle locomobili e delle trattatrici agricole.

Così pure il successivo R.° Decreto 26 aprile 1930, n. 494, nel proibire il rilascio dei certificati di approvazione e delle licenze di circolazione solo per gli autoveicoli aventi i cerchioni delle ruote rivestite di gomme piene, nessuna disposizione limitativa o proibitiva contiene nei riguardi di quegli autoveicoli, che per gli speciali trasporti ed usi di cui sono adibiti e per la loro velocità non superiore ai 15 km. all'ora, non possono avere i cerchioni rivestiti di sostanza elastica.

Precisato quanto sopra, e al fine di evitare erronee interpretazioni dei citati RR. DD. 18 nov. 1929, n. 2247, e 24 apr. 1930, n. 494, significativo d'intesa col Ministero dei Lavori Pubblici, che gli autoveicoli, e loro rimorchi, contemplati nella prima parte dell'artic. 43 del R. D. L. 2 dic. 1928, n. 3179, possono avere i cerchioni delle ruote non rivestite di gomma, di altra sostanza elastica, ed essere quindi ammessi in ogni tempo al collaudo per ottenere, senza che sia necessario il preventivo nulla osta di questo Ministero, la relativa licenza di circolazione ».

*Il Prefetto* — SOPRANO

---

## **Personale dei Segretari comunali.**

**Trasferimenti** (D. P. 30 dicembre 1930)

Caputo D.r Luigi, segretario titolare di Pellezzano, trasferito a Tramonti.

Parisi Vito, segretario titolare di Palomonte, trasferito ad Albanella.

**Incarichi provvisori** (D. P. 30 dicembre 1930)

Quaglia Fortunato — Incaricato di reggere provvisoriamente la Segreteria comunale di Corleto Monforte.

Lettieri Francesco — id. id. id. di Palomonte.

Palatiello Vincenzo — id. id. id. di Sacco.

---

## **Appalti, aste ecc.**

**Comune di Pertosa** — *Riscossione imposte di consumo* — Si rende noto che il giorno 10 gennaio 1931, alle ore 10, sarà tenuto presso la Casa Comunale un pubblico incanto, col sistema della candela vergine, per l'appalto predetto, per il periodo 1° gennaio 1931-31 dicembre 1935, in aumento del canone di L. 3000. Ogni offerta in aumento non deve essere inferiore a lire 10. Cauzione provvisoria lire 800, deposito per spese di asta e di contratto lire 500. Cauzione definitiva pari 3 dodicesimi del canone di appalto. Atti dell'appalto visibili nella Segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Pertosa 20 dicembre 1930. IX.

Il Segretario Comunale S. del Pizzo      Il Podestà Notar G. Coiro

**Comune di Nocera Superiore.** — *Appalto lavori ricostruzione basolato frazione Croce*, 2.° lotto. — Giorno fissato per l'asta: 15 gennaio 1931, col metodo della candela vergine, in ribasso dell'importo di Lire 61,000. — Cauzione provvisoria lire 3000. — Deposito in conto spese lire 1800. — Cauzione definitiva: ventesimo del prezzo netto di appalto.

Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale — Di Mauro

Il Podestà — Salvi







